

PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI LOCALI

A CURA DEI FRATI MINORI DELLE MARCHE

ATTI DEL IV CONVEGNO DI STUDI CELEBRATO A LORETO (Ancona) IL
25 APRILE 1972 E DEDICATO AI MONTI DI PIETA' E LE ATTIVITA' SOCIALI
DEI FRANCESCANI NEL QUATTROCENTO:

A. GHINATO, <i>I Monti di Pietà istituzione francescana</i>	7-62
M. D'ALATRI, <i>Francescani e banchieri ebrei nelle città d'Italia durante il Quattrocento</i>	63-73
G. LARAS, <i>Evoluzione del concetto di usura nel Giudaismo e riflessioni sui moventi della critica minoritica nei confronti del prestito ebraico</i>	74-88
G. ANNIBALDI, <i>I banchi degli Ebrei e il Monte di Pietà di Jesi</i>	89-129
C. LEONARDI, <i>Le origini francescane del Monte di Pietà di Urbania</i>	130-161
M. SENSI, <i>Fra Andrea da Faenza istitutore dei Monti Frumentari</i>	162-257
G. PAGNANI, <i>Una questione di priorità: Ascoli o Perugia?</i>	258-287
STUDI VARI:	
C. GRILLANTINI, <i>Gli Statuti del Monte di Pietà di Osimo</i>	288-296
G. CHIARETTI, <i>Un Monte di Pietà a Leonessa anteriore al 1446?</i>	297-314
RECENSIONI (vedi elenco a p. 333)	315-330
CRONACA DEL CONVEGNO	331-332

PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI LOCALI
A CURA DEI FRATI MINORI DELLE MARCHE

Direzione e Amministrazione

BIBLIOTECA FRANCESCANA
60015 FALCONARA M. (Ancona) - Tel. 91.101

Conto corrente postale: 15/27009

Prezzo del presente fascicolo L. 3.500

V Convegno di Studi su S. Giacomo della Marca

« PREDICAZIONE FRANCESCANA »

Malgrado al presente quasi ci si vergogni di predicare nel modo tradizionale e si preferisca affidare la voce a un microfono che impedisce i movimenti e il gestire, la predicazione intesa come una volta (frate sul pulpito, le braccia tese, affidato ai soli propri mezzi vocali) è stata un'arte, un dono e un insuperabile strumento di bene; e rimane un termine di confronto con i metodi e i risultati d'oggi.

Il convegno non sembra che si possa tenere a Napoli, com'era stato divisato e sarebbe stato opportuno, riposando colà le spoglie del Santo. Ci conforta il pensiero che, malgrado questo contrattempo, un gruppo di studiosi napoletani fa onore a S. Giacomo in altro modo, come può legersi a pag. 3 di questa copertina; e di ciò non solo il Santo, ma tutti i benpensanti saranno felici.

PICENUM SERAPHICUM

REVISTA DI STUDI LETTERARI LOCALI
A CURA DEI FRATELLI MANGI, DELLE MARCHE

PICENUM SERAPHICUM



Stampato e distribuito
dalla tipografia
della casa editrice

PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI LOCALI

A CURA DEI FRATI MINORI DELLE MARCHE

Anno IX - 1972



Direzione e Amministrazione
BIBLIOTECA FRANCISCANA
60015 FALCONARA M. (Ancona)

PROPRIETA' LETTERARIA

NIHIL OBSTAT

Fr. Leonardus TASSELLI, Minister Provincialis O.F.M., Anconae Kalendis Decembris 1972.

IMPRIMATUR

Maceratae VIII Idus Decembris 1972. Io. Philippus BARTOLAZZI Del. Vesc.

ALBERTO GHINATO O.F.M.

I MONTI DI PIETA' ISTITUZIONE FRANCESCANA

Dal momento che si è deciso, con molta opportunità e intelligenza, di dedicare uno dei convegni di studio in preparazione al V centenario della morte di San Giacomo della Marca a « i Monti di pietà e le attività sociali dei Francescani nel Quattrocento » (1), abbiamo sentito come inevitabile un nostro intervento; e non ci ha sorpreso perciò l'invito — discreto e imperativo nello stesso tempo — del carissimo P. Giacinto Pagnani a inserirci nella presente edizione del Convegno, con un tema per la scelta del quale gli siamo riconoscenti. Riconoscenti perché è un tema generale: *I Monti di pietà istituzione francescana*, e noi, anche negli studi particolari e monografici o di ricerca locale, perseguiamo soprattutto la visione di insieme (2); e rico-

(1) I vari convegni, iniziati nel 1967, sono stati programmati su un complesso di tematiche che, nel loro insieme, abbracciassero i molteplici aspetti della vita francescana — specialmente dell'Osservanza — nel Quattrocento verso i quali volse l'attenzione o nei quali si svolse l'attività della poliedrica figura del Santo (cf. G. Pagnani, *Presentazione*, in *Picenum Seraficum* 6 [1969], p. 8): praticamente tutta la storia e l'attività del movimento francescano dell'epoca, che, secondo un nostro concetto già espresso altrove, in lui viene quasi compendiate, nella misura che « tessere la sua biografia è tessere la trama di tutto il movimento riformatore della vita dell'istituzione francescana dagli inizi del secolo XV fino all'ultimo quarto di esso » (A. Ghinato, *Per una biografia di S. Giacomo della Marca*, in *Picenum Seraficum*, cit., pag. 50).

I temi finora trattati sono stati: problemi biografici di S. Giacomo della Marca (1967), bibliografia e iconografia (1969), la libreria di S. Giacomo (1970), i Monti di pietà e le attività sociali dei Francescani nel Quattrocento. Sono in programma: la predicazione francescana nel Quattrocento, i Fraticelli e le varie eresie del secolo.

(2) Temi particolari che ci avrebbero tentato sarebbero stati: o uno studio sulle caratteristiche di fondazione e statutarie dei Monti di pietà delle Marche; o — più in particolare — un saggio critico sull'azione di S. Giacomo per i Monti. Quest'ultima esposizione tuttavia, già tentata dal Caselli (G. Caselli, *Studi su S. Giacomo della Marca*, vol. II, Offida 1926, pp. 169-238: *S. Giacomo della Marca e i Monti di Pietà*; lavoro già pubblicato sul periodico *La Verna*, in varie puntate, nell'annata del 1911) non ci sembra ancora matura.

noscenti anche perché non è per noi un tema nuovo: evidentemente per esso abbiamo delle attrattive (3). Veramente pensavamo di poterlo svolgere a fondo questa volta. Ma come sempre quando mettiamo mano ad un argomento, la problematica ci si sviluppa e moltiplica tra le mani e ormai vediamo necessario non tanto stendere una relazione per un convegno, quanto forse preparare un intero volume. Ciò non ostante possiamo dire che questa volta il tema lo affrontiamo direttamente (4) e presumiamo di avere tentato un passo serio in questa direzione; ce ne saranno altri da compiere fino a giungere a quella sintesi finale che intuimmo all'inizio delle nostre ricerche sull'affascinante argomento e che ci sembra si allontani sempre di più.

Ogni volta tuttavia che torniamo con l'attenzione a questo campo di ricerche, sentiamo come esperienza nostra quella dell'Asciano che « Montium historias pertexere est studii, laboris, sed et jucunditatis » (5).

I. - ELEMENTI INTRODUTTIVI

1. I limiti dell'indagine

Nostro primo proposito nel prendere la penna è stato di tenerci strettamente al tema, e cioè di mettere in rilievo l'aspetto francescano nel fenomeno dei Monti di pietà. Ma già a minare la fermezza del proposito si è inserito insidiosamente l'interrogativo: e qual è l'aspetto francescano dei Monti di pietà?

Da qualunque parte li prendi, l'aspetto francescano vi entra sempre. I Monti di pietà sono un problema storico: ma la loro

storia entra e si fonde con la storia francescana; sono un problema sociale: ma gli aspetti sociali, che tanto hanno stimolato i predicatori dell'Osservanza francescana del Quattrocento, sono appunto i principali moventi della loro azione in proposito; sono un problema religioso: e l'intervento dei Francescani è particolarmente caratteristico e caratterizzante dell'istituzione sotto l'aspetto religioso (moralizzatore - caritativo - gerarchico); sono un problema giuridico-morale: e sul piano della morale e del diritto i Francescani con l'occasione dei Monti di pietà, stimolarono gli studi e portarono a nuove conquiste anche speculative; persino nell'aspetto economico, che è il più lontano dall'ambito francescano, i Francescani si dibatterono in pratica (cercando e alimentando i fondi delle istituzioni) e in teoria (con i problemi dell'interesse, del compenso degli impiegati, della distribuzione del denaro, ecc.).

In un senso o nell'altro tutti i temi e i problemi relativi ai Monti di pietà hanno allacciamenti, colorazioni, contenuti francescani più o meno evidenti e sviluppati. Eppure non possiamo fare entrare tutto nella nostra trattazione. Ecco perciò alcuni limiti che ci sembra necessario porre.

Anzitutto non ci soffermiamo su argomenti che sono oggetto di relazioni altrui, come quella di P. Mariano d'Alatri (6), del Dr. Giuseppe Laras (7), di P. Giacinto Pagnani (8), limitandoci in caso di necessità a semplici richiami.

Inoltre limitiamo anche qui, in linea di massima, come abbiamo fatto altrove (9), l'ambito delle nostre osservazioni alla frontiera cronologica del 1515 — il riconoscimento ufficiale dell'istituzione dato dal Concilio Lateranense V (10) — non solo perché tale data può concludere il periodo ben caratterizzato delle

(6) Mariano D'Alatri, O. M. Cap., *Francescani e Banchieri Ebrei nelle città italiane durante il Quattrocento*, cit. sotto, pp. 65-73.

(7) G. Laras, *Evoluzione del concetto di usura nel Giudaismo e riflessioni sui moventi della critica minoritica nei confronti del prestito ebraico*, cit. sotto, pp. 74-88.

(8) G. Pagnani, O. F. M., *Una questione di priorità: Ascoli o Perugia?*, cit. sotto, pp. 258-287.

(9) Cf. il nostro studio *I Monti di Pietà in Umbria, in Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (sec. XV-XVIII)*. Atti del VII Convegno di Studi Umbri, Gubbio 18-22 maggio 1969, Perugia 1972, pp. 475-517.

(10) Con il decreto Conciliare *Inter Multiplices*, del 4 maggio 1515 (cf. I. D. Mansi, *SS. Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXII, Paris-Leipzig 1901, coll. 905-907).

Anche l'Holzpfel, studio citato (nell'originale tedesco: *Die Anfänge der Montes Pietatis*, München 1903), si ferma a tale data.

(3) Di fatto abbiamo trattato l'argomento, in forma embrionale, in *Frate Francesco 25* (1958) pp. 70-75: *Perché i Monti di Pietà possono dirsi istituzione Francescana*; riportato in A. Ghinato, *Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*, vol. IV, Roma 1963, pp. 149-157. Il nostro interesse per i Monti di Pietà è soprattutto un aspetto del nostro interesse per la storia generale del Francescanesimo del secolo XV.

(4) Nell'indicato articolo di *Frate Francesco*, abbiamo svolto il tema in modo alquanto sommario, per una presentazione generale dell'argomento ai lettori di quella rivista culturale.

(5) Dorotheaus Ascianus, *Montes Pietatis Romanenses historice, canonice, theologice detecti*, Lipsiae 1770, p. 709, riportato anche da H. Holzpfel, *Le origini dei Monti di Pietà* (1462-1515), in *La Verna* 1 (1903/4), p. 406.

origini, ma anche perché segna un *limite* per la stessa qualifica francescana di questa istituzione (11).

Ancora, nonostante quanto abbiamo antecedentemente affermato circa l'ingresso della qualifica francescana in tutti gli elementi e problemi o aspetti dei Monti di pietà, diano la prevalenza all'elemento storico (12).

Ci incontriamo così sostanzialmente con la posizione dell'Holzzapfel (13). E vogliamo confessare che ci era venuta la tentazione di prendere l'occasione di questa ricerca per aggiornare l'edizione di questo autore, pubblicando a parte la versione italiana apparsa in *La Verna*, 1903/5 (14), ma assai difettosa nella versione, nelle note e nella presentazione (15). Usci poi in volume separato (16). Notevoli difficoltà ci consigliano di rimandare la cosa a più profondo esame (17).

Un'altra iniziativa suggerita da questa ricerca è stata quella di un saggio bibliografico ragionato sulla letteratura circa i Monti di pietà: lavoro più attuabile nel quale ci siamo incamminati di buona lena (18).

Tuttavia, nonostante questi limiti di indagine, la materia raccolta è ancora immensa e pensiamo bene limitarci ad una indicazione panoramica dei capitoli che dovrebbero essere appro-

(11) Non si vuol dire che non rientrino più Francescani nelle fondazioni successive: ma da una parte la generalizzazione conseguita al decreto conciliare, dall'altra l'interesse diretto della gerarchia ecclesiastica, un po' alla volta la « deviazione » delle istituzioni dal carattere originario, e molti altri fattori ancora, fanno considerare sostanzialmente chiuso il periodo di « balia », vorremmo dire, che i Monti di pietà subirono in rapporto ai Francescani. Questi motivi perciò giustificano anche il nostro per ora limitato (cf. sopra, nota 3) interesse per l'istituzione precisamente fino a quella data.

(12) Già per il suo tempo l'Holzzapfel affermava che l'interesse degli economisti prevaleva su quello degli storici nelle ricerche intorno ai Monti di pietà (*Die Anfänge*, cit., p. VII, inizio della prefazione). A più forte ragione lo possiamo ripetere oggi (cf. A. Ghinato, *Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*, vol. V, pp. 11-12: «d'ora in poi, i nostri cinque volumi di questa serie li citeremo brevemente con *Studi e Doc.*»).

(13) *Die Anfänge*, pp. VII-VIII.

(14) Cf. sopra, nota 5. La versione italiana è dovuta al Dr. Ciuti.

(15) Ad esempio, nell'edizione su *La Verna* è stata omessa l'introduzione dell'Autore sulle fonti, alla quale poi invece rimandano qua e là le note del testo. Cf. i lamenti fatti dal traduttore, in *La Verna* 1 (1903/4) pp. 470 s.

(16) Presso l'editore Cappelli, Rocca San Casciano, 1904.

(17) La difficoltà maggiore è che se si volesse ripubblicare, sia pure come un classico dell'argomento, sarebbe inevitabile un aggiornamento almeno bibliografico e una rettifica dei dati secondo gli studi più recenti, il che equivarrebbe — e sarebbe la cosa più semplice — rifare interamente l'opera.

(18) Pubblicheremo prossimamente un primo saggio bibliografico sui Monti di pietà.

fonditi. Il risultato sarà che i non « addetti ai lavori » potranno conseguire una conoscenza per lo meno generale della vastità dei settori di studio; e nello stesso tempo quanto verremo esponendo potrà essere per gli studiosi uno stimolo e un invito a riempire tante lacune e forse anche ad avviare un discorso di carattere collettivo...

2. Il senso della ricerca

Ci sia permesso rispondere brevemente ad un interrogativo preliminare; che senso ha una ricerca della qualifica francescana dei Monti di pietà?

Escludiamo anzitutto ogni motivazione narcisistica o trionfalistica: il momento non è adatto; né, al momento presente, ci sembrano necessarie apologie, perché non vi sono evidenti contestazioni. Anzi è comune il coro di voci — anche se spesso informate solo a orecchio — che attribuiscono ai Francescani il merito dell'iniziativa (19). Resta pur sempre valido — in questa prospettiva — il movente della ricerca storica come tale, che impegna giustamente anche gli istituti religiosi e i singoli cultori del passato a chiarire i problemi di qualsiasi natura essi siano. E precisamente dal punto di vista storico può essere giustificata una ricerca, per le impressioni che riscontriamo qua e là anche in lavori che dovrebbero essere seri (20). Singolare

(19) Cf. i manuali di storia ecclesiastica (ad es. K. Bihlmeyer - H. Tüchle, *Storia della Chiesa*, III, 2a ed., Brescia, Morcelliana, 1960, p. 191, nota 17, ove cita anche alcuni nostri studi); le voci relative in *Dizionario*, *Enciclopedia*, *repertori* vari; oltre ai lavori più seri che parlano con diretta cognizione di causa, come ad es. G. Garrani, *Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigeni Monti di Pietà*, Milano, Giuffrè, 1957, p. 5, nota 7: «...in quel tempo i Francescani compiono riforme di struttura, come oggi si dice, e riescono a debellare l'usura, o quanto meno a ridurla sensibilmente. Essi passarono dalla contemplazione alla fase operativa, dall'atteggiamento mistico all'azione. Ai lumi del successivo svolgimento dei Monti di Pietà, noi non possiamo fare nostre le considerazioni di Poggio Bracciolini, riferite da E. GARIN, *L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento*, Bari 1952, pag. 60 e segg. Poggio Bracciolini, nel suo dialogo *De avaritia*, « si scaglia contro l'ipocrisia fratesca », perché i frati predicano « agli altri la povertà e il disprezzo dei beni ». Quando Poggio Bracciolini scrisse il suo dialogo, l'usura era oggetto soltanto di predicazione; ma proprio perché le prediche erano sterili di pratiche risultanze, e gli operatori economici proseguivano nella loro attività usuraia, i Francescani istituirono i Monti di Pietà per demolire i banchi dei feneratori. Questo movimento, come tutti i grandi movimenti di carattere sociale, fu opera di pochi pionieri, e tutti appartenenti all'Ordine dei Francescani. Furono proprio i Francescani a togliere al prestito ad interesse tutto quanto aveva di torturante e di oppressivo, con la creazione di quelle banche, che oggi diremmo, popolari ».

(20) Cf. ad esempio le non poche inesattezze di A. Saporiti, *Monti di Pietà*, in *Enciclopedia Italiana*, Ist. G. Treccani, vol. XXIII, col. 725s.

in proposito l'articolo del Coniglio nell'Enciclopedia Cattolica il quale, fra l'altro, prende il nome di S. Giacomo della Marca come indicazione di un paese! (21)

Vorremmo escludere anche qualsiasi motivo polemico. In alcuni autori di storie locali pare prevalere la preoccupazione di non concedere troppo ai Francescani; talvolta esplicitano fin troppo evidentemente la loro posizione, sottolineando che in questo o quel Monte non vi è stato intervento francescano (22), salvo poi a contraddirsi nel riportare i documenti relativi o anche nel commentarli (23): visuali su cui spesso influisce anche l'amore al natio loco per evidenziare lo spirito e la prudenza dei propri antenati, talvolta anche infette, forse, dall'anticlericalismo che serpeggia specialmente sulla fine del secolo scorso (24). Essi poi cercano di provare la loro affermazione col sostenere ad es. che i Francescani non possono dirsi fondatori perché o non ebbero la proprietà del Monte o perché la decisione fu presa nel Consiglio comunale o perché incaricati a portare a buon termine l'istituzione furono alcuni cittadini, ecc. (25).

Affermazioni che più che di essere combattute, hanno bisogno di venire chiarite, per intendere bene che cosa significa qualificare di « istituzione francescana » i Monti di pietà. Ciò che, crediamo, risulterà abbastanza chiaro dopo la nostra disamina.

Un'altra motivazione di questa ricerca, forse, è la più

(21) G. CONIGLIO, *Monti di Pietà*, in *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, vol. VIII, coll. 1378-1380.

(22) Forse un'allusione polemica c'è nell'articolo di P. FABBRI, *Il Monte della Pietà di Spello*, in *Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria*, 14 (1909), pp. 165-167, che sembra rivendicare l'idea a personaggi dell'ambiente civile locale. Ma, a parte il fatto che siamo nell'Umbria in pieno clima di fervore francescano per l'istituzione (1468), che certo diventava stimolo almeno indiretto anche dove per caso non fosse giunta la presenza di qualche religioso, è documentata una presenza almeno morale di Fortunato Coppoli (Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 55). Lo Scavanti sbandiera pure l'autonomia del Monte di Gubbio: cf. O. SCALVANTI, *Il Mons Pietatis di Gubbio*, Perugia 1896, pp. 13-14; in nota, dove tuttavia, nel decreto del Duca Federico II di Montefeltro, in riassunto, è fatto cenno del Guardiano del Convento di S. Girolamo (dell'Osservanza); il Sensi (*Tre monti frumentari del sec. XV*, in *Civiltà del Rinascimento Maceratese*, in *Studi Maceratesi V*, pp. 285-305) pure rivendica l'autonomia dai Francescani alle origini del Monte frumentario di Foligno, ma nel docc. appare che non è estranea l'influenza francescana: v. p. 286 e doc. a p. 299a.

(23) Cf. appunto M. SENSI, *Tre monti frumentari*, cit., pp. 285-305.

(24) Visibile questo spirito in O. SCALVANTI, *Il Mons Pietatis di Perugia con qualche notizia sul Monte di Gubbio*, Perugia, 1892, specialmente da p. 16 in poi; così anche nel sopraccitato opuscolo *Il Mons Pietatis di Gubbio*, pp. 6 ss.

(25) Cf. le note precedenti, 23-24.

giustificata nel momento presente: quella di scoprire e mettere in evidenza che l'intimo congiungimento di quest'opera con i Francescani — nelle sue mille espressioni e forme generali o parziali di attuazione — crea un esempio della possibilità, insita nel dinamismo evolutivo del Francescanesimo stesso, della nostra presenza e della nostra risposta alle esigenze e alle necessità dei vari momenti storici (26), compreso il presente, nei vari campi della vita e della cultura, specialmente in quelli sociali e caritativi, evidenziati nei Monti di pietà: come si augura il P. Pagnani nella presentazione del programma (27).

3. Fonti

Non intendiamo parlare delle fonti intorno ai Monti di pietà in quanto fonti della ricerca relativa al tema particolare da noi assunto: è evidente che tutte le fonti di qualsiasi genere, che hanno rapporti con i Monti di pietà per il periodo che ci interessa sono anche fonti per la qualifica francescana dell'istituzione stessa. Il discorso assume piuttosto il senso di una messa a punto limitata a poche osservazioni.

Anzitutto, avendo istituito, sia pure sommariamente, un rapporto tra la nostra ricerca e quella dell'Holzappel, possiamo osservare che da allora ad oggi è cresciuto enormemente il materiale di studio: sopra tutto nelle monografie dei singoli Monti di pietà e nell'approfondimento degli aspetti economici (28). Ciò non ostante neppure ora possiamo dire che sia esaurita la ricerca di base per una integrale ricostruzione storica. Gli arricchimenti possono essere ancora notevoli, e vorrei dire anche facili (29). E tuttavia potremmo ancora dire che tali possibili e facili arricchimenti non muteranno i giudizi d'insieme dello studioso del problema in generale (30).

(26) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 7, ove accennavamo anche ad uno studio particolare in proposito, che poi non abbiamo potuto realizzare.

(27) « Sappiano i Francescani di oggi "inventare" il modo di essere ancora utili alla società »: in fine alla lettera di presentazione del Programma-invito del IV Convegno di studi in preparazione del V centenario della morte di S. Giacomo della Marca (1476-1976).

(28) Una prova di questa affermazione sarà il saggio bibliografico di cui alla p. 18.

(29) Cf. ad esempio, nel presente volume, le ricerche di M. Sensi, C. Leonardi, G. Annibaldi, ecc.

(30) Come già diceva l'HOLZAPPEL, *Die Anfänge*, p. VII; *Le origini* ecc., in *La Verna*, 2 (1904-1905) p. 552.

Non egualmente si potrà dire nel settore canonistico e morale, intorno al quale gli studi sono relativamente scarsi (41).

Una facilitazione avremo nella riorganizzazione e sistemazione di molti archivi di stato o loro sezioni e di varie biblioteche comunali che conservano documenti. Alle stesse condizioni siamo più o meno per quanto riguarda gli archivi dell'Ordine (perduti per questo settore e periodo) e delle diocesi (praticamente quasi sempre inaccessibili: o per il disordine, o per la mancanza di servizio, o per limitazioni varie).

Per quanto riguarda l'Ordine, anzi, mano mano che escono documenti ci si rende talvolta sospetta la fiducia nelle fonti narrative. Già l'Holzappel pronunciava il giudizio che il Wadding è una fonte indispensabile, ma non del tutto sicura (33). Così si deve dire anche di altre fonti che hanno soggiaciuto a deformazioni varie: è il caso per es. dell'importanza attribuita a Barnaba da Terni a Perugia, delle due diverse tradizioni (francescana e cittadina) circa gli avvenimenti che portarono alla fondazione di quel Monte (34); il caso delle attribuzioni molteplici a nomi distinti, come Giacomo della Marca (35) e Bernardino da Feltrè (36), anche contro la verità (37). D'altra parte esse ci possono fornire la testimonianza di una mentalità e di un complesso di elementi vitali che al puro documento diplomatico sfuggono (38). Solo il senso critico e l'abitudine all'argomento possono guidare nelle scelte e nelle ricostruzioni.

(31) Cf. ad esempio I. MANCINI, O.F.M., *Cardinalis Cajetanus et Montes Pietatis* (Disquisitio historico-moralis), Gerasalemme 1954; HOLZAPPEL, *Le origini ecc.*, IV: *Controversie ed approvazione*, in *La Verna*, 2 (1904-5) pp. 681 ss.; cenni in S. MAJARELLI-U. NICOLINI, *Il Monte dei Poveri di Perugia*, Perugia 1962, pp. 189-202: *La controversia teologico-canonica*, ecc. L'edizione di opere degli autori del sec. XV (per esempio i Sermoni di Bernardino da Feltrè editi dal P. C. Varischì, le lettere di lui o a lui indirizzate pubblicate dal Meneghin, la prossima pubblicazione di un forte contingente dei Sermoni di S. Giacomo della Marca) potrebbero stimolare un aumento di studi in proposito.

(32) Cf. HOLZAPPEL, *Die Anfänge*, pp. 1-2.

(33) *Ivi*.

(34) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 31 s.; S. MAJARELLI-U. NICOLINI, *Il Monte dei Poveri di Perugia*, cit., pp. 90-116 e docc. relativi, *ivi*, pp. 239 ss.

(35) Cf. lo studio del Caselli, già citato (cf. sopra, nota 2), in *Studi su San Giacomo della Marca*, II, Offida 1926, p. 198.

(36) Il P. Vittorino Meneghin sta elaborando uno studio sull'attività di Bernardino da Feltrè circa i Monti di pietà; speriamo sia pronto fra breve.

(37) Cf. per esempio le attribuzioni delle fondazioni di Bologna e di Firenze a Barnaba da Terni, (cf. G. GARRANI, *Il carattere bancario*, ecc. cit., p. 19; HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 [1904-5], p. 949); o le diverse attribuzioni fatte a S. Giacomo della Marca: cf. Caselli, op. cit., II, pp. 169-238.

(38) Un esempio del genere ce lo offrono i documenti ufficiali della fondazione

II. - I FRANCESCANI NELLA « PREPARAZIONE » E NELLA « INVENZIONE » DEI MONTI DI PIETA'

La prospettiva storica che domina la nostra impostazione ci suggerisce di seguire sostanzialmente una traccia cronologica, anche nella divisione schematica del lavoro. Per cui in questo capitolo, con il quale entriamo decisamente nel tema, vedremo come una presenza francescana si rilevi fin dalle origini dei Monti di pietà, con la preparazione di un ambiente psicologico e spirituale adatto; come poi effettivamente dalla preparazione remota si passi alla concezione di un'idea che prelude all'attuazione pratica dell'istituzione; riflettiamo infine sulle motivazioni, sulle caratteristiche, sulle tecniche dell'attuazione stessa.

1. La creazione del clima

Nell'Osservanza francescana, nata principalmente come riforma pauperistica e devota delle decadenti istituzioni francescane del Trecento, si inserì ben presto — con l'ingresso di uomini come Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano, Giacomo della Marca e altri — l'elemento integrante dall'ideale francescano: lo slancio apostolico (39). Nella predicazione francescana, che presto ne nacque e si caratterizzò prevalsero gli aspetti catechetici e morali. Ma non abbiamo precisa e chiara la motivazione della prevalenza che assunsero in tale apostolato gli aspetti della morale sociale (la pace tra le famiglie, le ingiustizie, le discordie cittadine, le guerre, ecc.). La tendenza tuttavia è evidentissima nei predicatori osservanti fin dalla prima metà del secolo e viene sempre più sviluppandosi in seguito (40).

del Monte di pietà di Verona in confronto della relazione narrativa dell'Avogadro (cf. il nostro studio: *Il B. Michele d'Acqui*, [14-1500c], e *il suo apostolato in Verona*, in *La Venezia francescana*, 24 [1957] 145-192; e in *Studi e Docc.*, IV, pp. 61-117). In tono minore anche la « Gedola » di Lorenzo Spirito Qualtieri in confronto dei documenti, da lui in buona parte inseriti, circa le origini del Monte di pietà di Perugia (cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 251-321).

(39) Di questa trasformazione una simpatica testimonianza coeva è quella di Bernardino Amici, detto dell'Aquila o di Fossa, dal luogo d'origine, nella sua « Chronica Fratrum Minorum Observantiae », purtroppo mutila, pubblicata dal Lemmens, *Fragmenta franciscana*, II, Romae 1902; v. specialmente cap. VI, pp. 16 ss.

(40) Basti rimandare ai sermoni editi, qualche esempio: S. Bernardino da Siena, *Opera Omnia*, Ad Claras Aquas 1950-1965 (9 voll.); B. Matteo di Agrigento (cf. A. AMORE, B. *Matthaei de Agrigento O.F.M. Sermones varii*, Roma, *Studi e Testi*

La ragione generale è certamente quella che la situazione concreta del popolo era precisamente affetta da quell'ignoranza religiosa e da quei vizi contro i quali l'oratoria sacra francescana diventa attiva campagna di lotta.

Ma già questo è un rilievo importante: cioè la sensibilità sociale popolare dei Francescani dell'Osservanza, una cui radice è facile individuare precisamente nella loro natura di « minore », popolari per eccellenza, vicini ai poveri per scelta volontaria (41). Forse anche, insensibilmente, influiti su di loro quell'entusiasmo connesso con una specie di secolarizzazione di quel tempo: l'umanesimo, che rivalutando e centralizzando l'uomo creava anche entusiasmo per la prosperità materiale (42), che, per quanto poteva estendersi alle classi povere, si incontrava certamente con l'interesse dei Francescani per la loro elevazione anche temporale (43).

Questa sensibilità istintiva si trasforma in presa di coscienza così che i Francescani diventano quasi gli interpreti e i mediatori delle esigenze collettive, specie delle classi umili (44); e dalla coscienza passano all'azione con il capeggiare un movimento

Franc. n. 15, 1960); S. Giovanni da Capestrano (cf. L. LUSCZKI, *De Sermonibus S. Ioannis a Capistrano* [dissertatio], Romae 1961). Alla predicazione francescana del '400 verrà dedicato il prossimo V Convegno di studi su S. Giacomo della Marca.

(41) HOLZAPFEL, *Le origini, in La Verna 1* (1903-4) 603 s.; G. GARRANI, *Il carattere bancario*, cit. pp. 23-4. « Questi oratori sacri sentivano l'ansia di rinnovamento che pervadeva uomini ed istituti, sentivano che poteva sorgere il nuovo senza distruggere del tutto l'antico; sentivano di essere testimoni, e forse coartati delle trasformazioni in atto delle strutture economico-sociali » (p. 2); « E furono i Francescani che nella seconda metà del secolo XV si misero a capo di un vasto movimento di riforma sociale, cercando il rimedio nell'istituzione di pubbliche case di prestito » (p. 3, nota 4); cf. p. 29.

(42) Cf. lo stesso Garrani, ora cit., che a p. 4 richiama anche il GEBHART, *Les Origines de la Renaissance en Italie*, Paris 1879; e il FLORA, *Storia della Letteratura Italiana*, I, IV: *Il Quattrocento*, Verona 1948. Al termine di nota 6 commenta: « L'attenzione "secolare" si manifesta anche nel traffico bancario con la creazione dei Monti di Pietà ».

(43) Cf. ivi, p. 6 s.; a nota 9, per es.: « Anche i beni terreni oltre quelli celesti, vengono considerati ed apprezzati. Un umanista del sec. XV, Cristoforo Landino (1426-1496), in un opuscolo intitolato *De vera nobilitate*, elogia il traffico del denaro, pur insistendo sulla tesi contro l'usura: "Una liberale mercatura, infatti... reca pubblico e privato splendore, rende molti più ricchi e largamente assiste il popolo che vuol migliorare con l'opera propria le sue condizioni, a vincere la fame e il freddo, e perciò abbandona l'inerzia per il lavoro". Queste considerazioni del Landino, che esaltano la vita faticosa e il traffico bancario, possono essere considerate come la giustificazione dell'atteggiamento pratico assunto dai Francescani con la creazione dei Monti di Pietà ».

(44) Ivi, p. 79: « Gli araldi di queste nuove esigenze furono appunto i Francescani, che — vivendo più da vicino con la gente umile delle città, dei borghi e delle campagne — sentivano i fremiti delle moltitudini verso condizioni di vita più tollerabili e meno disagiati ».

di riforma sociale, unito strettamente alla riforma religiosa e morale degli altri settori (45).

Quanto era nuovo e proprio e attivo questo atteggiamento, altrettanto il fondo dottrinale era tradizionale, ancorato alla scuola, alle Somme, ai canonisti, ai pochi libri che un'epoca di crisi come lo scisma d'Occidente aveva lasciato filtrare nell'impreparato terreno dell'Osservanza francescana, nata in un clima di istintivo antintellettualismo (46). In questa dottrina, a contatto delle miserie e delle necessità reali del popolo minuto, fra i temi scelti uno ebbe singolare attenzione fin dai primi tempi: le usure, in tutta l'ampia gamma di situazioni in cui potevano essere applicate al popolo, specialmente nel prestito (o mutuo), e nella particolare forma del prestito a pegno, caratteristica delle classi più povere che avevano necessità talvolta solo di pochi spiccioli, ma non li potevano avere.

Potremo domandarci se queste istanze non fossero percepite da altri predicatori, all'infuori dei Frati dell'Osservanza; e perché quindi anche gli altri non siano giunti alle stesse conclusioni, situazioni e realizzazioni. Quasi ci viene da domandarci, però, — a riscontro di un simile interrogativo — chi erano gli « altri » predicatori. Qui si tratta del campo dell'oratoria popolare: e potremo dire che il fenomeno dell'oratoria popolare del secolo XV in Italia è un fatto proprio ed esclusivo dell'Osservanza francescana... Forse è eccessiva una enunciazione così assoluta, quasi di principio (47), ma è esatta se riferita come una constatazione di fatto.

(45) Per esempio il settore suntuario o quello della pace, che erano argomento frequentissimo degli oratori francescani, non solo nella loro predicazione, ma bene spesso anche con l'intervento diretto nelle riforme cittadine. Cf. qualche esempio: A. GHINATO, *Vita Religiosa nel Quattrocento italiano*. I: *Apostolato religioso e sociale di S. Giacomo della Marca in Terni*, Roma 1956; i documenti relativi a Roberto da Lecce, Cherubino da Spoleto e altri in MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, ecc., pp. 239-251.

(46) Lo studio sull'evoluzione della cultura nell'ambito dell'Osservanza francescana specialmente in Italia è tutto da fare. Tra le varie regioni — Italia, Francia, Germania, Spagna — si riscontrano notevolissime divergenze.

(47) Riconosciamo però che forse il giudizio è conseguenza di scarsa conoscenza di documentazione, operata da altri istituti. La parte francescana, benché in maniera frammentaria, è abbastanza messa in luce.

2. Dalla teoria alla pratica

Il passaggio dalla predicazione all'azione come avvenne?

Anche questo è un campo in cui le osservazioni dovrebbero essere fatte attraverso l'attenzione a singoli predicatori e religiosi francescani impegnati, fin dalla prima metà del secolo: investigare cioè come molti di essi sentissero il problema non tanto in termini pastorali, di vizio contro cui predicare, ma in termini umani e concreti di una sofferenza, di una piaga di cui soffrivano tanti uomini e che avrebbero desiderato vedere scomparire. E a ciò indirizzavano anche preghiere (48). E' naturale che un simile atteggiamento interiore puntasse a esprimersi esteriormente.

L'osservazione faceva constatare che una delle forme più abituali per il progressivo spogliamento dei poveri era il prestito ad usura su pegno, che li portava il più delle volte a perdere le cose impegnate per insolvibilità. Insolvibilità provocata dall'alto interesse che si chiedeva. Alto interesse, d'altra parte, che l'industria del prestito in qualche maniera era stimolata a mantenere: sia perché era industria, e quindi con esplicita (e per sé non certo condannabile) intenzionalità di lucro, in parte perché spesso si trattava di quasi-monopolio, almeno su piano locale, con tutte le tentazioni a cui il monopolio soggiace; infine perché i prestatori erano spesso onerati da condizioni gravose nella concessione dei « capitoli » per il prestito. Ma sono argomenti che altri tratteranno (49).

Questo genere di prestito era il più delle volte esercitato da Ebrei (50). E qui allora si apre quella pagina che vorremmo non fosse mai stata scritta nella storia della Chiesa e dell'Ordine francescano: lotta antiusuraia, che si svolgeva particolarmente contro l'usura ebraica (51). Non che tutti gli aspetti dei rapporti — spesso tesi — fra Chiesa, Francescani ed Ebrei (specialmente

(48) In questo senso si esprimono le fonti che parlano della « visione profetica » dei Monti di pietà. Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 9-16.

(49) Cf. sopra, note 6-7.

(50) I molteplici capitoli delle città con gli Ebrei sono soprattutto per l'esercizio del prestito su pegno. In altri casi si tratta di condotta medica, di insegnamento scolastico, di contratti commerciali, ecc. Cf. ad es.: G. FABIANI, *Gli Ebrei e il Monte di Pietà in Acoli*, pp. 63 ss.

(51) Il termine di « usura » andrebbe qui spiegato nel senso inteso dalla teologia e dal diritto dell'epoca; ma la cosa ci porterebbe troppo lontano. Cf. il cit. studio del Laras, in questo stesso fascicolo.

in questo periodo, e per i temi in questione) siano viziati e negativi. Ma, se nella teoria e nei principi avevano una giustificazione, sono deplorabili gli eccessi concreti a cui può aver portato talvolta la situazione (52). E inoltre oggi abbiamo un'altra sensibilità e un'altra mentalità che ci rende faticoso il comprendere tali eccessi.

Alcune osservazioni che già noi possiamo enunciare sono che questa « lotta antiebraica » ha molteplici componenti e non è mossa unicamente dai predicatori francescani per il prestito ad interesse su pegno. Anzitutto c'è una sorda componente popolare di astio antiebraico, formatosi con i secoli, che sporadicamente qua e là esplose sotto diversi pretesti, fra cui talvolta notiamo appunto anche quello dell'usura (53). Altra componente sono le prescrizioni religiose ecclesiastiche, specialmente contro la partecipazione nelle cose sacre e la consuetudine di vita con gli Ebrei, considerata un pericolo per la fede dei cristiani: e su quest'asse si accordano in genere le trattazioni oratorie e canonistiche, anche di Francescani (54). Singolare in proposito una testimonianza del B. Bernardino da Feltre, considerato uno dei fautori più accaniti della lotta antiebraica (55). In una predica a Crema affermava dal pulpito: « Ecco quello che dico se devo parlar di Ebrei: e cioè quello che dico in tutte le città. Nessuno — per quanto ha cara la sua anima — può far del male agli Ebrei, né nelle loro persone, né nei beni, né in altra cosa; ché bisogna usare anche con gli Ebrei la giustizia, la pietà cristiana e l'amore, avendo anch'essi la nostra natura umana. Questo ho sempre detto in tutte le città e questo ripeto anche qui a Crema, e desidero di essere ascoltato: ché così ha de essere, così comandano i pontefici, così impone la cristiana carità. Ma è vero anche che le leggi canoniche proibiscono espressamente l'assidua frequenza e familiarità con gli Ebrei; proibì-

(52) Non è nostro compito illustrarli qui. Esempi clamorosi si hanno nella biografia di Bernardino da Feltre.

(53) Cf. HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 1 (1903-4) 410 ss.

(54) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 138-40; cf. per es. i *Sermoni del B. Bernardino Tomitano da Feltre*, ed. C. Vaischi, Milano 1964, vol. II, sermoni 55-57, pp. 185-212; A. GHINATO, *Vita Religiosa nel Quattrocento italiano*, cit., pp. 34 s., 46.

(55) L'Holzappel tenta di rendersi ragione della particolare virulenza antiebraica di Bernardino da Feltre, *Le origini*, in *La Verna*, 1 (1903 s.), pp. 89 ss.

scono di usarli come medici; vietano di partecipare ai loro banchetti » (53).

Ora, ai predicatori era facile trovare nelle varie città che avevano fatto capitoli con gli Ebrei per qualcuno dei servizi indicati, che si scoprirono delle contravvenzioni all'una o all'altra delle leggi canoniche in proposito: specialmente se non si aveva avuto l'avvertenza di ottenere previa licenza dall'autorità ecclesiastica (57). L'applicazione di questa possibilità ai capitoli relativi al prestito ebraico non fu che una applicazione dei principi e dell'atteggiamento generale. Per questo vediamo quasi sempre la trafia per la fondazione dei Monti di pietà partire da una predicazione contro il capitolato cittadino con gli Ebrei, per la cui stipulazione si era certamente incorsi in censure ecclesiastiche, scomuniche, interdetti e simili (58). Unica conclusione... l'abolizione del capitolato con gli Ebrei, con cui veniva tolta anche l'usura (59).

Ma a questo punto si impongono diverse considerazioni.

Anzitutto che la cosa appare fin troppo semplice. Se bastava togliere il capitolato con gli Ebrei per far scomparire l'usura, perché non se ne erano accorti prima i predicatori francescani? Se ne erano ben accorti, ma... facendo scomparire l'usura, si faceva scomparire anche il prestito e senza il prestito non potevano andare avanti le città e neppure la povera gente (60). Ché, se il prestito veniva tolto agli Ebrei e lo avessero assunto i cristiani, le cose non miglioravano per i poveri, essendo invalsa l'idea, nel Medio Evo, che fosse minor male l'usura esercitata dagli Ebrei che dai Cristiani... (61).

(56) ERLER, *Die Juden des Mittelalters*, in *Archiv für kath. Kirchenrecht*, 53, cit. anche in HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s) 346, nota 1. Vedi anche MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 108, a proposito di Marco da Montegallo e la sua schematizzazione in dodici punti delle disposizioni emanate dalla Chiesa nei riguardi degli Ebrei.

(57) Cosa che si rilasciava il più delle volte agli Ebrei stessi, o che gli Ebrei spontaneamente — per prevenire difficoltà — sollecitavano. Cf. ad es. i nostri *Studi e Docc.*, II, p. 107.

(58) Vedi esempi a Terni (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, 17-18, 27-28), Amelia (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, 19).

(59) Veramente erano possibili altre soluzioni: specie quella di fare la carità invece del prestito. Questa è forse la fisionomia del Monte di pietà di Ascoli del 1458. Cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 128-132. Cf. anche l'esempio dell'Albergati a Bologna, ivi, p. 134, nota 4.

(60) Lo si ripeté spesso negli Statuti e nei capitolati dei Comuni. Già San Bernardino si sforzava di sfidare l'inventata convinzione: « Quod usura etc... et impugnat error eorum qui dicunt civitatem stare non posse sine usurario manifesto » (in *Opera Omnia*, IV, Quaracchi 1956, pp. 377-387).

(61) Qui s'imporrebbe la ricerca se vi siano stati casi in cui si siano fatti

Inoltre il sistema poteva funzionare in territori che più o meno fossero sotto qualche influenza pontificia, come le legazioni o Province dell'Umbria, del Lazio, delle Marche, ecc. Ma in altri ambienti non era così facile: i governi spesso favorivano le attività finanziarie ebraiche e malvolentieri permettevano predicazioni e attacchi contro persone e istituzioni legalmente riconosciute: i casi di Firenze e del Veneto, specialmente con Bernardino da Feltre, sono assai indicativi (62).

Da ciò derivava una situazione tale che costringeva a pensare ad un'altra soluzione: se si voleva abolire l'usura ebraica, bisognava sostituirla con qualche altra istituzione che garantisse egualmente il prestito e nello stesso tempo evitasse i danni che l'usura legalmente praticata provocava tra i poveri.

3. L'idea e la sua attuazione

La formula fu trovata nella istituzione dei Monti di pietà.

Nessuno contesta che l'invenzione sia propria dei Francescani. Il de Bustus nel suo « Defensorium » lo dice esplicitamente « inventato e raccomandato dai francescani » (63); e i contraddittori dell'opera, come il Bariano e altri, non meno esplicitamente affermano che fu iniziativa francescana, opera degli Osservanti (64).

Ma a questo punto nasce l'interrogativo: quando è nata la soluzione? E' stato un lampo di genio individuale o il frutto di una ricerca collettiva? E' stata l'intuizione di un momento storico preciso o è stata un'idea chiaritasi lentamente nel tempo? E' stata un'istituzione indovinata di primo acchito o è arrivata alla perfezione attraverso tentativi disparati e vuoti?

Sono interrogativi ai quali non si può ancor rispondere concretamente e che richiederebbero più minute analisi, nuovi

abolire i capitolati ebraici prima che si potesse sostituire il prestito con la fondazione dei Monti di pietà. Non conosco esempi, per ora.

(62) Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 19; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 79-84, 121-131. La supposizione ivi fatta delle lettere in bianco può essere ampliata con l'idea di una specie di lettera circolare da applicarsi di volta in volta (bastava il notaio locale, che la registrasse per il singolo caso).

(63) BERNARDINUS DE BUSTIS, *Defensorium Montis pietatis contra fignenta omnia aemulae falsitatis*, Milano 1497, I, 3. Cf. HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 1 (1903), p. 607, nota 3.

(64) Cf. HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 1 (1903 s), pp. 607 ss.

documenti, non impossibili a trovarsi. Genericamente possiamo tentare delle risposte o almeno delle ipotesi fondate.

Ci sembra ragionevole e fondata l'idea di una distinzione cronologica tra l'« invenzione » e la « erezione » del primo monte. Ma già qui nasce la questione se l'idea e il suo formarsi è in rapporto diretto con la fondazione del primo Monte (65). Secondo noi (ma vorremmo avere elementi più concreti per poterlo provare) ci sembra che l'idea in genere non sia legata al primo monte, ma, come tutte le cose, fosse di dominio di quanti pensavano seriamente al problema in termini concreti. Pensiamo pure che l'idea andasse lentamente maturandosi per stadi successivi in ciascuno dei principali interessati; e probabilmente che sia stata anche fra essi reciprocamente scambiata e arricchita. Abbiamo parlato di idea in genere, cioè come risposta a un possibile problema impostato sull'interrogativo: in quali forme si può attuare un prestito senza usura che non rovini i poveri? (66) Chi fossero i portatori di questa problematica non abbiamo possibilità di determinarlo, ma non vediamo perché non debbano essere tutti i grandi nomi dell'Osservanza socialmente impegnati in questo periodo, come Giacomo della Marca, Michele da Milano, Marco da Montegalgo, Barnaba da Terni, Domenico da Leonessa, Fortunato da Perugia (67)...

Dall'idea generale poi all'idea concreta, che crea un'opera definita con una fisionomia e peculiarità propria (prestito senza usura lucrativa), pensiamo che il passaggio si sia effettuato tramite un diretto e corale o collettivo sforzo impostato cronologicamente intorno alla fondazione del Monte di pietà di Perugia.

E qui saltiamo a piè pari la questione del primato e priorità di fondazione dei Monti di pietà, alla quale dedicherà le sue osservazioni P. Pagnani (68): essa non tocca la questione da noi impostata. Se si dovesse dare il primato ad altra città, si tratterebbe dell'attuazione dell'idea generale e dei molteplici tentativi che comproverebbero una gradualità nello sviluppo della

(65) In questa prospettiva la guardano MAJARELLI - NICOLINI, *Il Monte dei Poveri*, pp. 133-142, nella supposizione del primato del Monte di Perugia.

(66) A questo proposito bisognerebbe indirizzare le ricerche a sermonari, epistolari, documenti a carattere privato, che scarseggiano, anche perché finora poco ricercati.

(67) Cf. CASSELLI, *Studi su S. Giacomo*, cit., II, pp. 199 ss.; A. GHINATO, *Studi e Doc.*, IV, p. 325.

(68) Cf. G. PAGNANI, *Una questione di priorità: Ascoli o Perugia?*, cit. sotto, pp. 258-287.

realizzazione. L'idea chiara e concreta si ebbe a Perugia in concomitanza con la fondazione del Monte: e qui accettiamo la posizione di Majarelli-Nicolini che « l'attuazione del Monte di pietà di Perugia non fu opera di una sola mente, ma fu frutto di collaborazione di molti, nella quale ognuno portò utilmente il peso della propria competenza »; e in questa visuale « indubbiamente anche i laici contribuirono efficacemente alla fondazione del Monte... con la fattiva partecipazione alla redazione dello statuto » (69).

Quale parte in concreto abbiano avuto i Francescani in questa fondazione è oggetto della storia della istituzione stessa, ampiamente illustrata da Majarelli-Nicolini. Basta richiamare i dati ivi offerti per illuminare il tema dal nostro punto di vista.

Per la Quaresima del 1462, per suggerimento e invito del Vescovo di Verona Nicolao Barbaro, da un anno governatore di Perugia, fu chiamato a predicare Michele Carcano da Milano, cui fu direttamente prospettato e richiesto di interessarsi del problema dell'usura, particolarmente ebraica, divenuto allarmante in città (70). Egli si immedesima nella questione e predica dimostrando che « la città di Peroscia è iscomunicata per li capituli e concessione facti a li giuder in favori de la pravità usuria » (71).

Il 4 aprile 1462, domenica di Passione, sotto l'impressione degli interventi del Carcano, il Consiglio dei Priori e Camerlenghi della città, con voto plebiscitario (48 su 49), decide l'abolizione dei capitoli e privilegi degli Ebrei relativi all'usura in quanto comportavano scomunica. A riempire il vuoto, con semplicità e naturalezza (72), appare la sostituzione con un prestito pubblico organizzato dal Comune, con determinate finalità e clausole, espresse in uno statuto steso in breve tempo e approvato il 28 aprile, dopo che il giorno precedente alla presenza del governatore Barbaro e del Vescovo Vannucci « molti reverendi Padri e Maestri in sacra Teologia ed esimii e famosissimi dottori perugini ed anche molti cittadini della stessa città » avevano

(69) MAJARELLI - NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 134-135.

(70) Ivi, pp. 102-104.

(71) Ivi, p. 104, nota 1 (citazione da Lorenzo Spirito).

(72) Ivi, p. 112: « L'idea della fondazione del Monte dei Poveri in Perugia, dal modo come ci è documentata dalle fonti archivistiche, fa la sua comparsa senza particolare solennità, anzi quasi come la naturale e spontanea sostituzione di quell'attività che per tanti anni era stata esercitata dagli ebrei usurai ».

discusso « circa gli ordinamenti e provisione e ordinazione e capitoli » (73). Tra questi certo molti Francescani e con ogni verisimiglianza il predicatore stesso Michele Carcano, Fortunato Coppoli, Barnaba da Terni, allora vicario provinciale.

Il Monte cominciò a funzionare circa dieci mesi più tardi, trascorsi soprattutto per reperire i fondi — stanziati ma non trovati ancora nell'aprile del 1462 (74) — il 25 febbraio 1463, dopo che era stato definito che il prestito fosse dato ad un tasso d'interesse del 10% annuo (75). Questione, quella del tasso, che si agitò a Perugia dalle origini del Monte per molti anni di seguito, con la partecipazione attiva di Francescani, come fece il Coppoli col suo *Consilium* (76).

Non è molto, da quanto qui appare, l'apporto dei Francescani: esso appare misto a quello di altri nelle sue origini, cioè unito all'attività e all'esperienza pratica delle autorità e dei consiglieri cittadini. Ma potremo dire che questa è sostanzialmente la posizione dei Francescani alle origini: preparatori delle condizioni psicologiche e morali per l'istituzione dei Monti, collaboratori e stimolatori della soluzione. Presa la soluzione, se ne fanno gli apostoli e i promotori fervorosi. E' quanto vedremo nei prossimi capitoli (77).

(73) Ivi, pp. 114-116.

(74) Si era persino deciso di ricorrere agli Ebrei per avere un prestito di duemila (da principio tremila) fiorini per incominciare! Ivi, pp. 144 ss.

(75) Ivi, pp. 148 s.

(76) *Consilium Montis Pietatis a Fratre Fortunato Perusino editum*, in - 4°, ff. 32, Venezia, Pietro Quarenghi 1498. L'edizione si riferisce ad una redazione del « Consilium » fatta per il Monte di Pietà di Firenze. L'originale steso per il Monte di Perugia si trova ms. nella Biblioteca Comunale di Cortona e ne abbiamo già pronta per la stampa la sua edizione. Sul Coppoli e il suo Consilium cfr. M. GIARDINI, *Un « Consilium » per il Monte di Pietà di Firenze* (1473), Firenze, Bertini, 1905; A. GHINATO, *Un propagatore dei Monti di Pietà nel Quattrocento: P. Fortunato Coppoli di Perugia*, in *Rivista per la storia della Chiesa in Italia*, 10 (1956) pp. 193-211 (in *Studi e Docc.*, IV, pp. 35-99).

(77) Certo appare piuttosto esigua la documentazione della presenza e dell'apporto dei Francescani per la fondazione del primitivo Monte di pietà di Perugia. Ma quanto riflette, la documentazione superstita, della realtà di allora? L'eco che l'avvenimento suscitò nei contemporanei e le magnificazioni che incontriamo negli scrittori coevi si rifanno ad una atmosfera che i documenti non ritraggono integralmente.

III. - LA DIFFUSIONE DEI MONTI DI PIETA'

Vorremmo dire che la determinante che rende più francese l'istituzione è proprio in quest'ultima affermazione che abbiamo espressa: è cioè il fatto che, scoperta la formula giudicata adatta, i Francescani se la fanno propria, la studiano a fondo, ne percepiscono l'adattabilità ai diversi ambienti, fanno di tutto per attuarla in singoli luoghi, promuovono le contribuzioni economiche che la rendono possibile, vegliano sull'evoluzione strutturale e normativa...

1. *Gli impegnati*

E quando diciamo i Francescani dell'Osservanza intendiamo non la famiglia religiosa in astratto, ma i suoi uomini in concreto, quelli singolarmente che — come nella fase preparatoria — sono impegnati in modo speciale nei problemi sociali: in genere i predicatori popolari, che sono nello stesso tempo assai spesso e uomini dotti e superiori dell'Ordine. La loro qualifica specifica però che li indica per l'opera dei Monti di pietà è particolarmente quella di essere « predicatori », cioè a cantato diretto con la vita del popolo e con quella influenza nelle città che essi esercitavano sia per il prestigio della famiglia sia per il prestigio personale.

Questi uomini sono un esercito. L'Holzappel porta un elenco di un'ottantina di nomi. Da allora ad oggi possiamo raddoppiarli facilmente (78). Ma quello che è più, possiamo scorgere che gli uomini di punta, pur così numerosi, non sono i soli: essi sono affiancati da una attività minore di altri frati locali che mantengono viva l'opera dei maggiori, spesso transitoria. Diventa così una vera azione corale.

Questo esercito — ci pare che sia una immagine appropriata — ci si presenta, dal punto di vista storico-cronologico, distribuito quasi in una triplice ondata d'assalto: un primo periodo che va dalle origini fino all'inizio dell'opera montuaria di Bernardino da Feltre, il periodo di Bernardino da Feltre, il periodo successivo a lui fino al 1515 (79). Naturalmente non seguiamo

(78) Cf. HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904) s, p. 756.

(79) L'Holzappel ha seguito questa stessa divisione nel cap. II della sua operetta.

il metodo dell'Holzappel di indicare le singole fondazioni secondo questa triplice divisione da lui assunta, elencando così ad uno ad uno tutti i Francescani impegnati in quest'opera. Non tessiamo ora la storia della fondazioni dei Monti di pietà: ci basta rilevare la loro qualifica di francescane e come questo aspetto si rivela. Bastano quindi solo alcune osservazioni generali.

a) *Prima di Bernardino da Feltre*. - Nel primo periodo che va dalla fondazione di Perugia fino ad oltre la metà degli anni settanta, riscontriamo un numero e preparato nucleo di persone, sia nell'Umbria che nelle Marche.

Nell'Umbria evidentemente sono interessati in maniera particolare coloro che ebbero parte nella fondazione di Perugia: singolarmente Fortunato Coppoli, al quale in poco più di un decennio di operosità in questo campo, vanno attribuite una ventina di fondazioni (80); a Barnaba da Terni, Vicario provinciale, che troviamo impegnato anche in fondazioni successive (81); e poi Agostino da Perugia, Giacomo Oddi (83).

Nelle Marche ci si presenta lo stesso fenomeno e forse anche con maggiore intensità. Dovremo parlare di dipendenza e di « contagio »? Crederemmo di no. Pensiamo che ivi un altro gruppo autonomo di impegnati ai problemi sociali, si fosse maturato nello stesso clima e si fosse giunti vicini alla soluzione, con tentativi vari che ancora non avevano raggiunto la completezza e la chiarezza dell'idea perugina, ma in alcuni elementi l'avevano prevenuta. Quando i loro sforzi e tentativi si trovarono a contatto con la formula perugina, la sentirono un po' come una soluzione preparata anche da loro e la videro chiaramente adatta alle proprie finalità. Se ne impossessarono anch'essi, senza tuttavia dipendere dalle altre circostanze perugine. Una prova singolare è che, mentre le fondazioni del gruppo umbro portano come insegna e marchio di fabbrica l'adozione, con lievi adattamenti, degli statuti del Monte perugino, di tutt'altro tono sono gli statuti marchigiani (83).

(80) Cf. A. GHINATO, studio citato, in *Studi e Docc.*, IV, pp. 35 s., 52-59; MAJARELLE-NICOLINI, *Il Monte dei Poveri*, (v. indice dei Nomi).

(81) Per esempio Assisi e Terni: HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna* 1 (1903) s. pp. 609 s.; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, 37-45; IV, 17 ss., 33 s., 52.

(82) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II-III, v. indici.

(83) Anche quello delle « famiglie » degli Statuti, evidentissimo, è uno studio tutto da fare.

Nomi principalissimi dell'equipe marchigiana: Marco da Montegallo (84), Giacomo della Marca (85), Domenico da Leonessa (86), contornati anch'essi da una pleiade di « montisti » minori (87).

Un po' più importate sembrano le fondazioni in altre regioni limitrofe: nell'Abruzzo, con L'Aquila, è S. Giacomo della Marca che opera (88); in Toscana incontriamo Fortunato Coppoli in tentativi o realizzazioni a Firenze, Siena, Lucca (89); Cherubino da Spoleto a Prato (90); nel Lazio troviamo insieme un nativo, Francesco da Viterbo, e un estraneo: Paolo da Brescia (91).

b) *Bernardino da Feltre*. « Come un uragano », potremmo dipingere l'intervento di Bernardino da Feltre, che qualcuno ha definito il S. Paolo dei Monti di pietà (92). Giustamente — in prospettiva storica — l'Holzappel gli dedica un intero paragrafo (93). E' con soddisfazione che ci permettiamo di annunziare — anche se è stata una confidenza personale — che il P. Vittorino Meneghin è a buon punto con un lavoro storico intorno a tutta l'azione di Bernardino da Feltre per i Monti di pietà, soprattutto fermandosi ad ogni fondazione o Monte di cui in una maniera o nell'altra si è interessato (94).

L'opera del beato è molteplice (95).

Ad un primo periodo della sua attività apostolica — fu

(84) Recentemente su di lui Maria T. Pieralisi ha difeso una tesi presso l'Università di Perugia: *La « Tavola della salute » di Marco da Montegallo*.

(85) Rimandiamo allo studio già citato del Caselli (cf. nota 2), e ad un lavoro di prossima pubblicazione dovuto a P. Dionisio Lasic.

(86) Altro nome che aspetta ancora — e la meriterebbe ampiamente — una degna illustrazione. Nelle fonti francescane dell'epoca il suo nome compare ogni momento.

(87) Cf. HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s.) 27 s., 29 s., 88 s., ecc.; G. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 108 s., 115; A. TALAMONTI, *Cronistoria dei Frati Minori della Provincia Lauretana delle Marche*, II-VII, Sassoferato 1938-1962, Indice generale: *Monti di Pietà*.

(88) G. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 305 s.; G. PANSI, *Gli Ebrei in Asgula nel sec. XV. L'opera dei Frati Minori ed il Monte di Pietà istituito da S. Giacomo della Marca*, in *Boll. Abbruzzese di Storia patria*, 5 (1904) pp. 131 ss., oltre allo studio del Caselli più volte richiamato.

(89) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 53 ss.

(90) G. GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 125.

(91) HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s.) 28 ss.; GARRANI, *Il carattere bancario*, 98.

(92) Cf. HOLZAPPEL, *l.c.*, p. 88.

(93) Ivi, 88 ss.

(94) Cf. sopra, nota 36.

(95) L'attività di Bernardino da Feltre per i Monti di pietà è stata capitale in molti settori; non pochi studiosi l'hanno fatta oggetto di studi in proposito. Cf. ad

uno dei più grandi oratori sacri del Quattrocento; salì il pulpito per circa 3000 volte — in cui sembra non interessarsi dei Monti di pietà (1469-1484), seguì l'inizio del suo interesse con volersi rendere conto dell'istituzione, chiedendo dovunque trattazioni, consigli, relazioni, statuti ecc. e poi fondando quello di Mantova.

Da allora fondò nuovi Monti; nelle città dov'erano stati fondati spesso ritoccava a rivedeva gli statuti; più spesso predicava in loro favore, sollecitando offerte e aiuti molteplici; l'interessamento personale si estese ad oltre una trentina di fondazioni e tra esse alcune godettero più volte delle sue attenzioni. L'arco delle sue attività abbraccia tutta l'area dei Monti di pietà: Umbria soprattutto, Marche (non molto), Abruzzi (L'Aquila e Sulmona), la Toscana, l'Emilia, il Veneto, la Lombardia.

Con lui l'istituzione, da opera di Francescani singolarmente considerati (i predicatori dell'Osservanza), diventa impegno di tutta la famiglia, che per suo interessamento, a causa della questione particolare del tasso d'interesse — di cui parleremo a parte — rivolge l'attenzione alla sua attuazione nei Capitoli generali: probabilmente in quello di Urbino del 1490; certamente in quello di Firenze del 1493 e più ancora, dopo la morte di lui, in quello di Milano del 1498.

c) *Dopo Bernardino da Feltre*. Mentre Bernardino sta conducendo la sua ribollente azione, sembra che nasconda e sovrappaccia tutti gli altri operatori. Ma sta già formandosi una generazione nuova, che sente l'impegno per i Monti di pietà come un dovere già acquisito al proprio rullino di marcia: non si sentono più dei pionieri, ma degli impegnati, quasi facendosi un dovere di erigere l'istituzione dove non è ancora arrivata.

Sono nuovi nomi, che forse appunto perché hanno trovato la strada aperta e hanno operato in un periodo in cui il pionierismo era in qualche modo passato, non hanno lasciato una risonanza così marcata come i primi; ma se ci accostassimo all'opera di ciascuno in particolare, li troveremo certamente non inferiori

es. I. DE BESSE, O. F. M. Capp., *Le Bienheureux Bernardin de Feltre et son oeuvre*, 2 voll., Paris 1902; G. BARRIERI, *Il B. Bernardino da Feltre nella storia sociale del Rinascimento*, Milano, Giuffrè, 1962, ecc.

ad essi: nomi come Michele d'Acqui (96), Andrea da Faenza (97), Angelo da Chivasso (98), Giacomo Ungarello (99), continuano un'azione che potremo illustrare in chiave di epopea.

In questo periodo e a questi uomini è legato un fenomeno complementare ai Monti di pietà: quello dei Monti frumentari e del grano, che prestano frumento invece di denaro, particolarmente per le semine e per i momenti di carestia, più o meno con le stesse formalità dei Monti per i denari, ai quali spesso sono appoggiati (100). Campeggia a grandi lettere il nome di Andrea da Faenza (101).

E' anche il tempo, questo, in cui i Monti di pietà penetrano in centri più grossi e città importanti fuori delle Marche e dell'Umbria. centri che furono restii ad aprirsi all'opera, ma che poi danno vita alle istituzioni più solide e prosperose: Firenze, Bologna, Milano, Padova, Vicenza...

Superfluo rilevare che questo excursus sui fondatori di Monti di pietà, che sono un esercito tra i Frati Minori dell'Osservanza, non è che una dimostrazione dell'assunto che i Monti di pietà possono dirsi con ragione istituzioni francescana. La controprova è che ben poco possiamo attribuire ad altri. In un nostro studiolo dicevamo che forse il 97-98 per cento delle fondazioni ha rapporti con i Francescani (102). Pochissimi sono i nomi che potremo fare in proposito: il Monte di Foligno andrebbe attribuito al gesuato Mons. Belli (103); un domenicano avrebbe concorso con un francescano a quello di Monterubbiano (104); Bernardino da Bustis parla di Capitoli (generali o provinciali) di « Ordini diversi » favorevoli ai Monti (105); a Modena il domenicano Gi-

(96) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 61-117.

(97) Id., *Studi e Docc.*, V; M. SENSI, *Tre Monti frumentari del sec. XV*, cit. sopra a nota 23.

(98) Cf. M. BESSONE, *Il beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo (1950), pp. 240.

(99) Anche su questa figura sarebbe necessaria una monografia. Cf. i nostri *Studi e Docc.*, III, pp. 58-74, 94-105.

(100) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, V: *I primitivi Monti frumentari*, Roma 1963.

(101) M. SENSI, *Tre monti frumentari*, ecc., cf. sopra, nota 23.

(102) La prospettiva francescana di questi Monti — che il Sapori ignora (*Enc. Ital.*, cit. sopra) — è un tema nuovo che verrà allargandosi man mano che apparirà la documentazione relativa.

(103) Cf. *Studi e Docc.*, IV, pp. 154 e ss.

(104) Cf. HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) pp. 27 s; vedi però i giusti termini in A. MESSINI, *Le origini e i primordi del Monte di Pietà di Foligno* (1463-1483), Foligno 1940.

(105) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) p. 27.

(106) *Defensorium*, II, 5: ivi, p. 748.

rolamo da Verona avrebbe fondato il monte della farina (106); a Firenze sarà Girolamo Savonarola che la spunterà (107).

Del resto riconosciamo che è un capitolo lasciato piuttosto in ombra e che potrebbe riservarci qualche sorpresa un'accurata indagine presso i vari istituti religiosi operanti nell'epoca: e ne saremo contenti (108). Possiamo osservare tuttavia dai pochi dati che conosciamo finora, che altri vi pongono mano specialmente nel tempo posteriore, cioè verso la fine del sec. XV e agli inizi del XVI, quando ormai l'Istituzione — anche se ancora combattuta — era collaudata, e chi non le era contrario per partito preso, aveva avuto il tempo per tranquillizzarsi circa la sua bontà, e quindi pacificamente accodarsi.

2. L'azione

Questo esercito come si muoveva? Come si caratterizzava in concreto la sua azione? Potremo rispondere che agiva secondo una propria strategia, secondo le caratteristiche personali degli interessati, secondo le esigenze di luogo e di tempo.

a) *La strategia.* Lo svolgimento di questo argomento ha uno speciale valore nella nostra esposizione in quanto farà comprendere in che senso e in che misura la partecipazione dei Francescani nelle fondazioni dei Monti di pietà procura la qualifica di francescane alle istituzioni in genere.

Vorremmo quasi dire che i predicatori francescani (e poi l'intera famiglia dell'Osservanza in Italia) nell'impossessarsi dell'iniziativa dei Monti di pietà nel senso esposto all'inizio del capitolo — abbiano creato quasi uno standard o un cliché operativo per l'erezione dei singoli Monti. Questa tecnica ci pre-

(106) Cf. L. A. MURATORI, *Trattato della carità cristiana*, ecc., Roma, Ed. Paoline 1961, p. 743; HOLZAPFEL, *loc. cit.* p. 547 s.

(107) Cf. M. CIARDINI, *I Bancchieri ebrei a Firenze nel sec. XV e il Monte di pietà fondato da Girolamo Savonarola*, Firenze 1907; P. VILLARI, *La storia di Girolamo Savonarola e de suoi tempi I*, Firenze 1930, pp. 312 ss.

(108) Accenni di « non intervento »: ad Amelia, benché vi fossero i Conventuali e Fortunato, durante la sua predicazione, fosse loro ospite, non li inserisce negli Statuti del Monte, nonostante che gli Osservanti ancora non avessero un luogo nel distretto (cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, 58, 75 ss.); la stessa cosa si verifica a Terni, dove il Coppoli dimora nel convento di S. Francesco, ma non fa inserire i Conventuali negli Statuti e nei documenti relativi alla fondazione del Monte. Il « boxello » però (la cassetta o sacchetto che contiene i nomi da estrarsi per le elezioni degli ufficiali del Monte) è conservato in San Francesco, assieme agli Statuti cittadini (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, pp. 37 ss.).

sentia un canovaccio costante nelle sue grandi linee, modificato solo da particolari circostanze locali. E esso sostanzialmente riproduce e arricchisce lo schema seguito nella fondazione di Perugia (109), eccetto il gruppo marchigiano dei Monti di pietà il quale presenta uno sviluppo e una tematica propria che esclude, all'inizio, ogni forma di interesse.

Punto di partenza è l'attacco ai capitoli usurari stipulati dalle città con i prestatori Ebrei: è consueto affermare che sono contro i sacri canoni o nella loro sostanza o in alcune prescrizioni o per il fatto di non avere ottenute le debite licenze. L'accusa è forte e suscita apprensione perché nelle città e nei paesi dell'Italia centrale, soggetti in gran parte o per un titolo o per un altro alla Chiesa, data la loro struttura politica e religiosa, il trovarsi in tali condizioni significa, per il popolo o i suoi governanti, cadere in varie censure (scomuniche, interdetti).

In genere il Consiglio comunale fa oggetto di esame l'enunciato del Predicatore; ne riconosce il più delle volte la ragione; e non può concludere che deliberando la sospensione dei capitoli. Ma prima che venga presa la decisione, probabilmente — data la convinzione che la città non possa sussistere senza il prestito — avrà udito dal predicatore stesso la possibilità di colmare il vuoto lasciato degli Ebrei, con l'istituzione che egli suggerirà: il Monte.

E il Monte sarà proposto: in chiesa, o in consiglio, o a particolari delegazioni cittadine. Saranno portati gli esempi opportuni di altre città, se ne tesseranno le lodi, insieme con l'evidenziazione sempre più drammatica dei danni dell'usura. Anche la nuova proposta è portata in Consiglio; generalmente votata a grande maggioranza.

Comincerà la fase preparatoria: una particolare commissione cittadina, generalmente assieme al predicatore stesso, si interesserà di stendere lo statuto. In genere sarà cosa di brevissimo tempo: molte volte una giornata, una sola mattinata è sufficiente. Segno evidente che il predicatore ha portato con sé un suo schema di statuti che viene di solito assunto, apportan-

(109) Cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei Poveri*; altri esempi nei Monti di pietà da noi studiati (Amelia, Terni, Verona: cf. *Studi e Docc.*, I-IV). Evidentemente è un cliché che l'esperienza è venuta maturando, pur con le sue note di originalità dovute alle differenze di luogo e al temperamento dei promotori.

dovi quelle modificazioni locali che si ritengono opportune (110). Lo statuto viene pure presentato all'esame del Consiglio, emendato, approvato. Si eleggono i vari ufficiali e si può dire che strutturalmente l'istituzione è in piedi.

In genere il problema più pesante è quello del finanziamento dell'opera e specialmente la costituzione della prima somma di capitale da far circolare con il prestito. Il predicatore presterà la sua opera e anche qui interverrà direttamente con i mezzi religiosi: generalmente una grande colletta effettuata in un giorno dedicato all'apertura del Monte: una processione sarà immancabile; l'istituzione di qualche confraternita con lo scopo di aiutare il Monte, o l'affidamento dell'opera ad enti e confraternite cittadine già esistenti. Interverrà poi anche indirettamente, suggerendo — specialmente chi ha pratica di amministrazione — particolari vie anche al Comune: tasse, sovrimposte, cessioni di beni demaniali, proventi di qualche gabella, multe per alcuni malefizi e così via. Qualche volta il predicatore annuncerà benefici spirituali, o già ottenuti o che promette di ottenere dal Pontefice, e magari in qualche caso anche una bolla diretta di conferma.

Poi il Monte incomincerà e continuerà a funzionare.

In questa trafila si vede bene la parte dei Francescani; sono gli ispiratori della istituzione: ma strettamente parlando si può dire che la fondazione è del Comune, perché l'atto giuridico di erezione è chiaramente di spettanza insostituibile del potere comunale. E' fondazione francescana, ma è proprietà cittadina. Anche i beni che il predicatore raccoglie, non sono beni suoi o dell'Ordine, con cui partecipa all'opera, ma sono beni della città o popolo che vengono assegnati all'opera, senza nessun altro diritto per i religiosi, eccetto qualche norma statutaria che li ri-guarderà, come vedremo.

b) *L'impronta francescana.* Le poche osservazioni che vogliamo raccogliere in questo paragrafo hanno poco a che fare col tema centrale di dimostrare le caratteristiche francescane di queste istituzioni: sono piuttosto indicazioni sommarie che

(110) Come è provato dal fatto che molti Monti hanno lo stesso schema di base — e talvolta le stesse espressioni verbali — nei propri statuti. Numerosissimi gli esempi di dipendenza dagli Statuti perugini: cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 209 ss.; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, 25.

mostrano in maniera generica la provenienza dai predicatori francescani.

Tra queste indicazioni, una prima la scopriamo nel senso di amore ai poveri e di carità, che anima tutta l'istituzione dei Monti di pietà. Vi è tutta una letteratura, oggi, specie in campo economico, che rivendica ai Monti di pietà il loro carattere bancario (111). Non neghiamo né contraddiciamo, per quanto riguarda gli aspetti tecnici del funzionamento dei Monti. Ma la finalità per cui i Francescani li hanno promossi, assistiti, difesi, sviluppati, fu la difesa del povero, l'allontanamento dello spettro gravoso di un'usura esorbitante, ma nello stesso tempo in una forma che non fosse semplice carità, bensì dignitoso diritto (forma bancaria, prestito su pegno) (112). Una carità sentita dai Francescani, che fanno il possibile per alleviare le miserie dei poveri; e una carità cristiana generale, stimolata da essi stessi, al fine di solidificare le istituzioni dei Monti (elemosine, confraternite, ecc.) (113).

Altro aspetto, che richiama nei Monti di pietà dell'epoca che stiamo studiando la loro origine francescana e particolarmente l'impronta di predicatori francescani, è l'insieme dei loro aspetti religiosi (114). In qualche maniera, specialmente in alcuni casi, i predicatori legavano l'istituzione del Monte — oltre che al suo carattere d'istituto autonomo di prestito ai poveri — anche all'insieme del loro apostolato religioso e morale (115): le confraternite, per esempio, che venivano erette, accanto all'assistenza e all'obolo per il Monte di pietà, avevano anche altri impegni penitenziali, devozionali e caritativi (116); Andrea da Faenza faceva assegnare al Monte le multe applicate ai contravventori di un suo statuto morale a Terni (117); qualcosa in questo senso dicono anche le processioni, le indulgenze, lo stabilire il Venerdì Santo come la giornata della « pietà », ecc. (118). Negli

(111) Cf. particolarmente il già molte volte citato G. GARRANI, *Il carattere bancario, ecc.*, dedicato precisamente alla illustrazione della tesi.

(112) GARRANI, *op. cit.*, pp. 23, 36, 193 (a nota 379).

(113) Ivi, pp. 41, 23, 29; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 142-144.

(114) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 133 ss.: *Aspetti religiosi dei Monti di pietà*.

(115) Ivi, pp. 145 ss.

(116) E' nella loro natura. Sarebbe bella cosa poter avere qualche statuto, che al momento non conosciamo, di quelle caratteristiche di Michele d'Acqui (cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 101 ss.).

(117) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, III, pp. 18.

(118) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s.), pp. 743 s.; singolare la

statuti dei Monti spesso incontriamo disposizioni moralistiche che provvedono a che il prestito non vada a finire per alimentare il vizio; che ci si cauti contro l'accoglimento di refurtiva come pegno; che i soggetti ad altri avessero il consenso dei loro superiori, ecc. (119); la cura che nella vendita dei pegni in nessun modo venissero danneggiati i poveri; la destinazione a fini caritativi (maritare figlie, o altro) degli avanzi d'amministrazione (120).

Potremo anche dire qui che, attraverso l'Ordine francescano, l'istituzione stessa dei Monti di piet  resta alquanto legata alla gerarchia ecclesiastica (121), fino a che non dar  norme in proposito il Concilio di Trento.

Ancora qui potremo aggiungere che pi  di una volta il predicatore francescano lasciava come la sua firma nell'istituzione del Monte: cio  alcuni dei predicatori avevano caratteristiche proprie, amavano maggiormente qualche particolare aspetto, e lo imprimevano al Monte.

Ad esempio nelle fondazioni di Fortunato da Perugia era caratteristica la promulgazione di un decreto vescovile che fissava il tasso d'interesse e il modo di utilizzare eventuali residui di gestione (122); fra Agostino da Perugia, nell'ambito umbro, si discosta dalla formula pi  ordinaria degli statuti, e li fa pi  ampi e particolareggiati (123); Michele d'Acqui fonda abitualmente una confraternita a sostegno dei propri Monti (124); Andrea da Faenza si dedica particolarmente ai Monti frumentari, che erige spesso appoggiandoli a quello della piet  dove esiste o creandoli isolatamente dove non esiste: come a Sulmona (ove prospetta che il Monte della piet  abbia da nascere da quello frumentario) e ad Anifo, ove il paesino troppo piccolo non avrebbe avuto la possibilit  di sostenere un Monte dei denari, ma poteva mantenere, e aveva bisogno del piccolo Monte frumentario (125).

descrizione dell'Avogadro, edita in testo latino e italiano in *Le Venezie Francescane*, 3 (1934), pp. 221-234 (a cura di P. Alfonso M. Berengo Monte).

(119) Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 211-226; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 133-148; specialmente 145 ss.

(120) GARRANI, *op. cit.*, pp. 12-13, 224; A. GHINATO, *l.c.*, p. 54.

(121) A. GHINATO, *l.c.*, p. 134 s.

(122) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, 31 ss.; IV, pp. 54 ss.

(123) Ivi, II, p. 69.

(124) Cf. Ivi, IV, pp. 85 ss.

(125) Ivi, V; M. SENSI, *Tre Monti frumentari*, cit. a n. 23 e quanto l'autore esp r  in questo stesso fascicolo.

Queste differenze personali talvolta si applicano agli statuti: chi   portatore di uno, chi di un altro. Ad es. Fortunato da Perugia   portatore del primitivo schema perugino (126); Marco da Montegalfo porta — secondo il Garrani — quelli di Giacomo della Marca (127). In questo caso possiamo parlare di « scuole » francescane di Monti di piet , cio  di diverse correnti, che poi, col passare del tempo, con il comunicarsi delle esperienze, con gli spostamenti dei predicatori francescani si mescolano, si fondono, si ricompongono in nuove forme composite con adattamenti locali (128).

A questo punto pu  entrare la questione del regionalismo dei Monti di piet . Bench  i fondatori siano regionalmente indigeni solo nei primi tempi e nell'ambito delle regioni umbra e marchigiana e bench  altre regioni o nel tempo successivo si noti maggiormente il fenomeno di importazione o comunque di fondatori provenienti da altre parti, pure l'ambiente regionale e locale ha un certo influsso nella strutturazione delle opere.

Notiamo che i paesi di origine — Marche e Umbria — sono il terreno pi  fertile. Probabilmente per la loro maggiore povert  e necessit  del piccolo prestito. Per la stessa ragione diventano le terre ideali dei Monti frumentari, che si prestano ad essere eretti anche in piccoli borghi (esempio Anifo, presso Foligno) (129). L'Italia meridionale, che avrebbe dovuto trovarsi in simili condizioni, se non peggiori, invece non presenta il fenomeno dei Monti, in questo periodo, se non ad Aquila e Sulmona, terre relativamente vicine alle zone primitive di espansione (130): cio  perch  ad essi fu contrario il re (131). In ritardo invece si aprono le regioni dell'Italia del Nord, contemporaneamente all'azione di Bernardino da Feltre: zone in cui si sentiva meno il bisogno e perci  l'iniziativa fu maggiormente fenomeno di importazione. La loro prosperit  (relativa) poi si manifesta

(126) MAJARELLI - NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 209 ss.; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, pp. 26 ss.; II, pp. 45 s.

(127) GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 60 s, note 96-103.

(128) Cf. sopra, nota 83.

(129) Cf. il gi  pi  volte citato M. SENSI, *Tre Monti ecc.*, pp. 295 ss.

(130) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s), p. 350.

(131) Ivi, p. 163. — Curioso constatare che l'unica voce che nel Concilio Lateranense V si sia levata contro i Monti di piet    stata quella dell'Arcivescovo di Trani, che disse di avere conosciuto per esperienza i « danni » dei Monti! Dove l'aveva fatta l'esperienza? Cf. Ivi, p. 751.

anche nel fatto che le fondazioni partono già con grossi capitali e diventeranno ben presto floridi istituti (132).

Aggiungiamo solo per curiosità che, nel periodo da noi abbracciato, il fenomeno non è uscito dall'Italia che una volta, e non ci consta che vi sia stato influsso francescano: e cioè il Monte di pietà di Norimberga, fondato nel 1507/8, in occasione della cui fondazione una piccola e graziosa stampa in tedesco illustrò e fece conoscere l'opera (133).

IV. - L'ASSISTENZA PRESTATATA AI MONTI DI PIETA'

Per quanto ampia ci si presenti l'opera dei Francescani per i Monti di pietà nella loro preparazione, ideazione, realizzazione e propagazione, non è detto ancora tutto. Altri titoli — in parte vistosi in parte modesti — qualificano francescanamente nuovi aspetti dell'opera. In questo capitolo vogliamo parlare della continua assistenza dei Francescani alle singole istituzioni e del generale interesse al problema.

1. Un riconoscimento e un impegno

Un primo elemento che ci viene sottoposto all'attenzione è l'impronta francescana che riscontriamo negli statuti e nella prassi organizzativa dei Monti di pietà. I Francescani che, oltre all'iniziativa generale del movimento conducevano a buon fine anche tante fondazioni particolari, non di rado lasciavano un segno del loro passaggio e della loro opera negli statuti stessi.

Non intendiamo parlare in genere di quei prologhi storici che non di rado negli atti cittadini di fondazione o revisione dei Monti vengono premessi agli statuti, ove è quasi immancabile l'enunciazione di quanto ha fatto il predicatore osservante per promuovere e portare a buon termine il progetto (134). E nep-

(132) Così avviene per esempio per i Monti di Mantova, di Padova, di Vicenza, di Verona.

(133) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, pp. 10 s.

(134) Vedi, per es., a proposito delle varie fondazioni da noi studiate con pubblicazioni di documenti (*Studi e Docc. I-V*): MATARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, 251 ss.; 260 s.; GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 315.

pure ci sembra necessario richiamare quei privilegi a carattere personale che venivano attribuiti « una tantum » al predicatore-promotore, come ad esempio la facoltà di « imbussolare » (135) i primi ufficiali, o simili (136). Diciamo piuttosto di prescrizioni statutarie che fanno rientrare gli Osservanti — e talvolta anche altri istituti religiosi ed autorità ecclesiastiche e cittadine — tra i diretti curatori del Monte di pietà.

Forse nei primissimi Monti questa non era stata un'attenzione precisa. Così non troviamo prescrizioni del genere nei primi statuti di Perugia (137), in quelli di Gubbio (138), in quelli di Terni del 1467 (139) e di Amelia (140). Nella Marca sembra invece che l'impronta francescana sia stata quasi sottolineata fin da principio (141).

La loro presenza era spesso assicurata in punti chiave e di vigilanza per il buon andamento delle cose (142). In alcuni casi sono nella stessa presidenza del Monte (143). Più spesso rientrano in un modo o nell'altro nelle elezioni o rinnovo degli uffici diretti: talvolta solo presenti alle elezioni (144); talvolta direttamente chiamati in causa (145); talvolta all'imbussolamento, come accennato (146). La presenza è invocata anche in alcuni aspetti amministrativi, come per la revisione dei conti, o per eleggere i revisori (147), o per la destinazione caritativa degli

(135) Cioè mettere nel « bossolo », vale a dire scegliere la rosa dei nomi che dovevano essere sigillati in una cassetta o sacchetto da cui si estraevano poi periodicamente — uno o due o più alla volta — come dirigenti dell'istituzione.

(136) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. os.

(137) MARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 260 ss.

(138) Cf. V. I. RUTENBERG, *Ustavny Lombarid 1463 i 1499 gg. Gubbio, in Ital'jenskij Kommuny XIV-XV vv.*, Nauka - Mosca - Leningrad 1965, pp. 351-380; O. SCALVANTI, *Il Mons Pietatis di Gubbio*, Perugia 1896, pp. 23 ss.

(139) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. 69.

(140) *Ibid.*, I, pp. 75 ss. — Il motivo poté essere il non esistere a quel tempo un convento di Osservanti nel territorio della città.

(141) V. ad esempio nei capitoli del Monte dell'Aquila, fondato da S. Giacomo della Marca, in GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 313 (num. 26) ove si fa tenere una chiave del « bossolo » al Guardiano di S. Bernardino.

(142) Per es. negli statuti di Terni del 1471 il Guardiano dell'Osservanza del convento di S. Maria dell'Oro e il predicatore pure dell'Osservanza eventualmente in città entrano nella commissione per la revisione degli statuti (art. 27): A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, pp. 77 e 136.

(143) A Piacenza il Guardiano dell'Osservanza è considerato Presidente naturale, e interviene anche nella nomina dei Presidenti laici. Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 84-85; qualcosa di simile avviene a Pesaro. Ivi, p. 84.

(145) Cf. per Savona, HOLZAPFEL, *Le origini, in La Verna*, 2 (1904 s), p. 87.

(144) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, III, p. 66, 57 s.; 71 ss.

(146) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. 70 s.

(147) Ivi, p. 71; III, pp. 53-54.

avanzi di esercizio (148). Infine si attribuiscono ai religiosi dell'Ordine dei compiti particolari nella evoluzione statutaria (149).

Da notizie documentarie rileviamo che i conventi francescani, specie dell'Osservanza, sono punti di riferimento per affari relativi al Monte. All'Aquila sono depositate presso il guardiano di S. Bernardino le chiavi del bossolo degli ufficiali del Monte; gli statuti di Pesaro, nel convento osservante di S. Giovanni Battista (151); gli statuti di Amelia si discussero nella « cella di Fortunato da Perugia » (152); discussione per il Monte di Terni in « horto fratrum minorum observantiae S. Francisci » (153); il convento di Monteripido appare come il « centro propulsore dell'idea » (154).

Concludiamo con la singolare testimonianza degli statuti dell'Aquila, dovuti a S. Giacomo della Marca (1466), nei quali il Santo, dopo avere inserito san Bernardino tra i celesti patroni del Monte, riporta la sua benedizione, nomine proprio (155).

Evidentemente tutte queste testimonianze di presenza e di impronta francescana negli statuti, sono una traccia del riconoscimento dell'azione dei Francescani per i Monti di pietà (156); ma sono insieme un impegno a continuare la loro opera di interessamento e di assistenza, per la quale del resto non avevano bisogno di stimolo: essi stessi spontaneamente sentivano ciò come una propria missione.

(148) A Firenze nel 1496 sono a ciò indicati i Guardiani francescani di S. Francesco e di S. Miniato. E notare che il Monte Fiorentino è una fondazione del domenicano G. Savonarola, con il quale i Francescani non erano molto teneri. Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 205, 209 s.

(149) Così a Terni: A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. 77; a Fano: GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 76 (nota 124).

(150) GARRANI, *op. cit.*, p. 313.

(151) *Ivi*, p. 336.

(152) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, 43.

(153) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. 43.

(154) MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 138.

(155) « Et io frate Jacobo per cordiale oratione de questa Magnifica C(ittà) do infinite benedictioni dalla parte de Dio et sancto Bernardino ad tucte quelle persone che farando bene ad quisto Monte della Pietà et sempre serò inginocchiato denanzi a Dio avenga che sia indigno a pregare Dio per loro. Amen »: GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 314 (cf. *ivi*, p. 306).

(156) Riconoscimento su piano locale, per la parte avuta nelle singole fondazioni; ma anche su piano generale, perché li vediamo talvolta entrare negli statuti di Monti che non hanno promosso essi stessi, come l'accennata fondazione di Firenze nel 1496 (cf. sopra, nota 148).

2. Più impegno che riconoscimento: i predicatori

Questo impegno e interessamento è molteplice.

Anzitutto sono i predicatori stessi — specialmente i « capitani » del movimento — che non si accontentano di avere favorito la nascita o tenuto a battesimo le fondazioni che in una maniera o nell'altra potevano dirsi proprie, ma continuavano a interessarsene quanto potevano. Accoglievano volentieri gli inviti a predicare nuovamente nei luoghi ove avevano eretto Monti, e il loro ritorno aveva sempre qualche tocco di novità: uno statuto migliorato, un privilegio pontificio ottenuto, una qualche predica o intervento per accrescere il capitale del Monte (157). Insomma consideravano un po' opera propria la fondazione e sentivano nei suoi confronti un certo senso di paternità.

E non si sentivano interessati soltanto alle proprie fondazioni, ma anche a quelle di altri confratelli che li avevano preceduti, quasi fosse una proprietà di famiglia. Ed è frequente il caso di predicatori, appunto, che ritoccano, rinnovano, modificano e correggono fondazioni di altri (158): tipico in proposito il monte di Terni ove, nel giro di cinquant'anni, non sappiamo quanti Francescani ci abbiano rimesso le mani in maniera più o meno profonda! (159). Certo, non era sempre benefica un'intromissione di tanti individui, talvolta con mentalità, metodi, preferenze diverse (160); ma certo è sempre una testimonianza di interessamento, amore e dedizione alla iniziativa.

Uno dei principali aspetti di questo interessamento e assistenza continuata dei predicatori è il loro apporto economico alle fondazioni. Specialmente quelle dell'Italia centrale, sono abitualmente anemiche sotto l'aspetto economico, e hanno frequente bisogno di essere rinsanguate: l'apporto dei predicatori è insostituibile.

Riscontriamo non raramente negli statuti dei Monti o in quelli comunali l'esortazione ai predicatori di parlare in favore

(157) Esempi innumerevoli: Fortunato da Perugia, Michele d'Acqui, Andrea da Faenza, Bernardino da Feltrè (v. i nostri *Studi e Docc.*, agli indici dei nomi).

(158) Cf. HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) p. 94; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, pp. 60, 65, 68-77, 96-99; III, pp. 40 ss., 58.

(159) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II e III.

(160) Abbiamo evidenziato qualche caso, specialmente a Terni, nell'intervento di Andrea da Faenza: *Studi e Docc.*, III, pp. 38 ss.; V, pp. 31 ss.

del Monte per incrementare le offerte (161); talvolta sono appositamente chiamati (162). Ma già per sensibilità e impegno personale lo fanno di propria iniziativa: gli « addetti » all'opera non lasciano passare occasione (163). Specialmente il B. Bernardino da Feltre non rallenta mai la sua attività: sembra stimolato da una febbre interiore per favorire quest'opera (164).

Spesso questi interventi fruttano somme enormi: migliaia di ducati, che talvolta raddoppiano il capitale e consentono immediati ritocchi al tasso di interesse o allargamento di concessioni di credito (maggiore quantitativo). Sono somme che il più delle volte vengono accumulate con l'obolo della povera gente; ma talvolta anche con contributi generosi di benefattori che rimangono incogniti e passano le somme nelle mani dei predicatori (165). Anche quando sono i Comuni che attribuiscono al Monte capitali o diritti economici, sono spesso spinti dai predicatori francescani (166).

Due iniziative che connettono l'apostolato religioso dei predicatori francescani con l'interesse per i Monti di pietà sono le giornate fisse per la questua particolare a favore del Monte e l'impegno di particolari confraternite. La festa per eccellenza del Monte di pietà è il Venerdì Santo (la pietà è l'*Ecco Homo*: Gesù flagellato e coronato di spine, con la canna del vituperio in mano). Il giorno però per la speciale questua per il Monte è variamente fissato in vari statuti: talvolta il lunedì o l'ottava di Pasqua, sulla fine cioè della predicazione quaresimale; talvolta in giorni particolarmente solennizzati secondo le esigenze locali, appositamente preparati da due o tre giorni di predicazione *ad hoc*. L'offerta è in genere inserita nello svolgimento di una funzione o processione a carattere un po' folcloristico (tutto serve per aumentare gli incassi...) (167).

(161) Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 98, 102 s.

(162) Ad esempio Michele d'Acqui a Verona (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 114 s.). Spessissimo succede con il B. Bernardino da Feltre.

(163) G. GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 99; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, pp. 80 ecc.

(164) Cf. L. DE BESSE, *op. cit.*: HOLZAPFEL, parte II, b.

(165) Ad esempio con Michele d'Acqui a Verona (*Studi e Docc.*, IV, p. 94 ss.); Marco da Montegalgo a Vicenza (L. ONGARO, *Il Monte di Pietà di Vicenza*, Vicenza 1909); il Carcano a Padova nel 1469 può promettere 1000 ducati (GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 98 s., 103-106; sul Carcano, cf. P. VALUGANI, *Il B. Michele Carcano da Milano*, Milano 1950).

(166) G. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 110-116.

(167) Cf. la vivace narrazione dell'Avogadro, citata sopra, nota 118.

Altre volte invece la questua per il Monte è fissata in un determinato periodo, specialmente all'epoca dei raccolti, in cui i questuanti (spesso membri di confraternite) passano per le famiglie (168).

Delle confraternite poi abbiamo già fatto parola: favorite da alcuni privilegi spirituali, accanto ad opere di pietà e di penitenza, si imponevano un piccolo obolo periodico (mensile) per il Monte. Contando su gran numero di iscritti, l'aiuto era sensibile (169).

E' vero che il Garrani afferma che « i fondi patrimoniali che si formavano attraverso le oblazioni e gli altri atti di munificenza » furono una « fonte modesta » (170): ma l'autore guarda allo sviluppo posteriore delle istituzioni, viste in prospettiva di ente bancario. Per il quale, certo, un fondo di 500 o 600 ducati (come per il monte di Terni) (171) poteva essere una somma irrisoria. Ma il vederla raddoppiata da un giorno all'altro era certo una cosa consistente!

3. Impegno di famiglia

Oltre a questo interessamento dei singoli predicatori-fondatori di Monti, come abbiamo visto scorrendo le prescrizioni statutarie di molte istituzioni, vi è l'interessamento stabile delle comunità francescane locali. E' un elemento importante per vari rispetti: anzitutto, per quanto riguarda la qualificazione francescana dell'opera, vorrei dire che è più importante questa attribuzione di compiti ad una famiglia anonima (i superiori « pro tempore » dei locali conventi osservanti) che non l'interessamento di un singolo sia pure eminente fondatore; essi qualificano di fatto l'opera come impegno di famiglia. Basta essere francescani dell'Os-

(168) Per esempio a Terni, ove sono particolarmente impegnati i Terziari e le « Pinzochere » francescane: cf. A. GHINATO, *Un breve inedito di Sisto IV e una questione di Terziari in Terni* (1481), in *Analecta Tertii Ordinis Regularis* 26 (1958), vol. VII, 493-514; *Studi e docc.*, III, p. 25, 61.

(169) Riguardo alla confraternita di Verona, fondata da Michele d'Acqui, l'Avogadro scrive: «...ita ut infra dierum octo spatium ad circiter octo hominum millia in ea censa sint, ex quorum stipendio, quod in singulos menses unusquisque pender, Mons Dei pinguis et stabilis in aevum perseverabit »: in *Le Venezie Francescane*, 3 (1934) p. 232. Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, 101 ss.

(170) « Le accese prediche di molti frati e la mistica esaltazione dei Flagellanti, contribuirono piuttosto moderatamente alla formazione dei fondi patrimoniali dei Monti di Pietà »: GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 42.

(171) Nel 1467 la Confraternita di S. Nicandro si impegnava per il Monte con una obbligazione di 450 fiorini. Quelli di altra origine in quel Monte non dovevano certo aggiungere molto a quel fondo... Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, pp. 51 ss.

servanza per essere considerati per eccellenza fautori di diritto — diciamo così — dei Monti di pietà. Importante, questo elemento, anche ai fini pratici: la costante assistenza, vigilanza, interessamento del superiore locale, in tante minute cose che tuttavia assicurano la regolare cura dell'opera, è ancor più importante che un casuale o periodico rinsanguamento economico del fondo liquido. Si può dire che anche qui è tipico il Monte di pietà di Terni (172): ma potrei dire altrettanto di ogni Monte di pietà che abbia una dettagliata documentazione per tutto il nostro periodo.

Ma vi è di più. L'impegno di famiglia che si rispecchia nelle fraternità locali, man mano prende consistenza nella vita dell'Ordine e diventa un interesse e un fatto di tutta la famiglia. Vedremo nel prossimo capitolo come, accanto agli « impegnati », un'intera scuola di confratelli eminenti nelle dottrine teologiche e canoniche siano pronti a prestare la propria per aiutarli a venir fuori dal rompicapo delle questioni teoriche che l'istituzione suscita.

Quando tali questioni hanno un influsso pratico concreto nelle fondazioni e nella loro efficacia, il problema è trattato a fondo nei Capitoli generali (173), che promulgano uniformi sensate norme di condotta, a cui vediamo poi fedelmente adeguarsi anche coloro che hanno opinione contraria (174).

Più evidente ancora questa assunzione da parte dell'Ordine delle competenze a proposito dei singoli Monti di pietà nella prescrizione del Capitolo di Milano del 1498, ove « si prescrive che erigendosi nuovi istituti, dovessero essere consultati i Vicari provinciali dei rispettivi paesi, per modo che venne a restringersi la competenza dei singoli predicatori e l'istituto diventò in certo modo cosa appartenente all'Ordine » (175).

(172) L'intera nostra monografia, specialmente *Studi e Docc.*, II, pp. 69, 77, 81-84, 102; III, 57.

(173) Ci è testimoniato per i Capitoli Generali dell'Osservanza di Firenze del 1493 e di Milano del 1498.

(174) Cf. per es. il diverso atteggiamento di Andrea da Faenza nella fondazione dei Monti di Sulmona e Spoleto da una parte, Terni e Cremona dall'altra (*A. GHINATO, Studi e Docc.*, V, pp. 30 ss, 66 ss).

(175) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s) p. 688; cf. ivi, 1 (1903 s) pp. 608 s, riportando dal *Codex redactus Legum Fratrum Minorum*, Roma 1796, col. 91.

V. - LA DIFESA DEI MONTI DI PIETÀ'

A. - Il tasso d'interesse e le relative discussioni

La difesa dell'istituzione dei Monti di pietà è un complemento dell'opera di assistenza e di promozione continuata di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Ed è insieme la più poderosa manifestazione di quell'impegno collettivo dell'Ordine francescano dell'Osservanza, che riconosce, come idea e opera propria, l'istituzione.

Parliamo di una difesa dottrinale; perché di una difesa dei Monti in campo pratico ed assistenziale abbiamo già implicitamente parlato trattando dell'assistenza continuata, in quegli aspetti specialmente che ovviano a pericoli spesso incombenti sulle singole istituzioni: la minaccia dello sfasciamento per insipienza amministrativa, le continuamente risorgenti opposizioni ebraiche, la scarsità del fondo monetario, le mire rapaci di qualche Comune, ecc. (176).

E' necessario parlare di una difesa dottrinale, perché appunto in campo dottrinale l'istituzione ha suscitato un vespaio di opposizioni. Argomento centrale di tali opposizioni e discussioni: il tasso d'interesse richiesto ai poveri che mutuavano il denaro. Il principio canonico morale che governava il prestito del denaro in quei tempi era l'infirmità del denaro e il precepto divino dell'assoluta gratuità del prestito. Ora era invalso, fin dalle origini dei Monti di pietà, l'uso di richiedere una piccola percentuale di contributo ai mutuanti per far saltar fuori dal movimento del Monte quel tanto che fosse sufficiente per far fronte alle spese vive di gestione: compenso degli impiegati, affitto dei locali, manutenzione degli oggetti impegnati, spese varie di amministrazione, ecc. (177).

Ora ciò aveva l'apparenza dell'usura, cioè di un prestito non gratuito. Questa accusa fatta ai Monti di pietà li condannava sul piano morale fin dal loro sorgere. Non importava se erano un

(176) Si può dire che la storia del Monte di pietà di Terni fino al 1515 (cf. i nostri *Studi e Docc.*, II-III) sia un paradigma dimostrativo di tutte queste evenienze.

(177) Tutto ciò si è realizzato già con la fondazione del Monte dei poveri di Perugia. Cf. nota seguente.

beneficio in confronto dell'usura ebraica (ne diminuivano la gravosità di tre, quattro, cinque volte, e più ancora): se erano un male morale, non potevano essere sostenuti e raccomandati...

In questi termini dunque si impostava la questione. La parte che in essi assumono i Francescani è un nuovo titolo alla qualifica francescana dell'istituzione stessa. Tratteremo: della prassi relativa al fatto dell'interesse nei primitivi Monti di pietà, delle discussioni e dispute provocate nei casi singoli, della controversia dottrinale vera e propria negli scritti polemici e dottrinali (capitolo seguente).

1. Il fatto

L'abbiamo già detto: fin dalle origini si è prospettata la questione pratica se imporre il tasso di interesse. E la questione pratica naturalmente nasceva non tanto da un'altra premessa pratica — cioè se fosse o non fosse possibile — ma dalla questione teologica e canonica se fosse o non fosse lecito.

La discussione fu senza dubbio impostata tra i dotti teologi, canonisti e civilisti perugini alla vigilia dell'approvazione degli statuti del primo Monte di pietà. E ivi fu risolta sul piano pratico in senso positivo, perché di fatto negli statuti approvati il giorno successivo il tasso è già fissato al 10% l'anno (179). Sul piano teorico naturalmente non si sarà convenuti: di fatto ci si troverà anche a Perugia in un continuo stato di tensione sulla questione anche negli anni successivi (180).

Questa ambiguità di base si manifesterà anche nella prassi successiva tra i Francescani fondatori di Monti di pietà. Alcuni di essi saranno fautori del prestito assolutamente gratuito, altri giudicheranno sufficientemente sicura sul piano morale la prassi del tasso d'interesse. E così abbiamo due correnti tra i promotori e due forme tra le istituzioni (181).

(178) MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 189-202 e i documenti relativi; HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) pp. 686 ss.

(179) Cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 148 s. Potrà sembrare eccessivo oggi, specialmente pensando che si faceva appunto per prestare a tasso moderato; ma bisogna ricordare che i tassi normali dei banchi di prestito su pegno, tenuti specialmente dagli Ebrei, superavano facilmente di tre, quattro e più volte questo limite!

(180) MAJARELLI-NICOLINI, *op. cit.*, p. 189 s.

(181) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna*, 1 (1903 s) p. 407; 2 (1904 s) pp. 686 ss; GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 11.

Quelli che stavano per il prestito gratuito dovevano cercare i fondi per le spese accennate in sovvenzioni estranee: prestazioni caritative degli impiegati, offerte di benefattori, richieste di qualche obolo caritativo ai pignoranti da parte degli ufficiali del Monte o l'andare essi stessi alla ricerca di prestiti; se invece si fossero rivolti al capitale, questo sarebbe andato rapidamente esaurendosi: fu la situazione creatasi in più di un Monte (182).

Coloro che richiedevano il tasso d'interesse, lo giustificavano con la necessità di affrontare le spese necessarie, perchè l'istituzione prosperasse. Non era quindi strettamente un interesse fruttifero del denaro, ma piuttosto un compenso per le prestazioni connesse al servizio del prestito. In questo senso doveva chiaramente apparire che le istituzioni non avevano il benché minimo aspetto lucrativo (183) (caratteristica francescana di povertà e distacco...): a prova di questo possiamo addurre la prassi, generale per il nostro periodo, di non fare accedere il sopra più che poteva eventualmente rimanere dal tasso riscosso, detratte le spese necessarie, al capitale del Monte, ma invece di distribuirlo in opere caritative e benefiche (184).

Diremo con l'Holzappel (185) che furono assai più numerosi, fin dalla loro prima fondazione, i Monti eretti con il tasso d'interesse in confronto degli altri: nella tavola del primo decennio presentata nel volume di Majarelli-Nicolini, su una quarantina di fondazioni, soltanto sei sono indicate come esercizi « sine merito » (186).

Appartengono a questa corrente tutti i grandi fondatori umbri delle origini: Fortunato da Perugia, Barnaba da Terni, ecc. (187). Lo stesso san Giacomo della Marca si allinea con essi, con una personale ricerca sulla liceità canonico-morale del sistema, nella sua fondazione dell'Aquila, ponendo la giustifica-

(182) Probabilmente, per es., fu questa la causa del fallimento del primitivo monte di Pietà di Terni (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, II, p. 33).

(183) Lo sottolinea anche il GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 230 s.

(184) Infatti si giudicava praticamente impossibile restituirlo a chi lo aveva pagato, suddividendo *pro rata parte* l'ammoniare. Il *Consilium* del Coppoli (cf. sopra, nota 76) dedica parecchio spazio a valutare e dichiarare impossibile una tale eventualità. L'indicazione del come spendere questi avanzi viene spesso data da decreti vescovili come ad Amelia, Terni, Foligno, ecc. (cf. sotto, nota 185).

(185) Holzappel, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s) pp. 687 ss.

(186) *Il Monte dei poveri*, p. 489.

(187) Negli statuti dei Monti da loro fondati si rispecchia sempre questa prassi, per il fatto soprattutto che li redigono sulla falsariga del modello perugino.

zione negli stessi statuti (188), una precauzione può considerarsi quella che vediamo introdotta già con il Monte di Perugia e poi frequentemente, specie per i Monti fondati da Fortunato Coppi, di fare precisare l'ammontare del tasso dall'autorità ecclesiastica (il Vescovo) (189).

Alla prassi della gratuità del prestito sembrano avere inclinato, alle origini, particolarmente Marco da Montegallo (i sei monti della tavola di Majarelli-Nicolini appartengono tutti alle Marche) (190); più tardi Michele d'Acqui (191), Andrea da Faenza (192), ecc.

A dare una piega decisiva verso l'uniformità del sistema fra gli Osservanti fu il senso pratico di Bernardino da Feltre. Dopo essersi convinto egli stesso con approfondita ricerca personale, interrogando anche ufficialmente dottori qualificati e interi collegi di giuristi (193), e constatati per esperienza propria gli aspetti negativi dei Monti « sine merito » (la difficoltà di reperire i fondi per le spese necessarie; i non infrequenti fallimenti delle istituzioni che così si mangiavano i capitali; la controproducente prassi di chiedere un obolo ai pignoranti, i quali poi, per non sfigurare, venivano a dare più di quanto avrebbero pagato col tasso; ecc.) egli si batté decisamente per i Monti con il tasso di interesse (194).

Portò il dibattito fino nel Capitolo generale dell'Osservanza tenutosi a Firenze nel 1493 (195). Le opinioni si affrontarono. In difesa del prestito gratuito si pronunciò particolarmente Michele d'Acqui: con una motivazione che non infirmava direttamente il sistema del tasso, ma perché si facessero tacere gli attacchi

(188) « Et perché alcuni no intendono li termini et fundamenti delle usura, pero leggermente parolizzano, conciosia cosa — como dicto è de supra — che quello che te' lo pegno overamente lo banchero debba avere per soa fatica ecc. ... Et cusi questi quattro denari, no escono della summa che gl'è prestata et così no è usura. Alli intelligenti cusi, come dice lo apostolo Paulo, I contra (?) Ephesos, « militat stipendii suis unquam ... »: GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 313 s; cf. *ibid.*, pp. 11, 203 s (189) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, I, pp. 30 ss; II, pp. 53, 122 s; MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 323 ss.

(190) L. c. a nota 186: Fano, Osimo, Recanati, Macerata, San Severino, Tolentino. Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, 195 ss.

(191) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 99; HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna*, 2 (1904 s) pp. 687 s.

(192) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, V, pp. 66 ss.

(193) Vedi più avanti, al num. 3 di questo capitolo (cf. nota 227).

(194) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) pp. 687 ss.

(195) Non abbiamo gli atti originali del Capitolo precedente (Urbino 1490), nel quale, per alcuni indizi, sospettiamo che pure si sia fatto qualche cenno ai Monti

che venivano dagli avversari esterni (196); ma dalla parte di Bernardino si schierarono i principali nomi dell'Osservanza presenti in Capitolo: Evangelista da Perugia, Angelo da Chivasso, Lodovico della Torre, Girolamo Tornielli, Giovanni da Sestri. Si prese la soluzione che d'ora in poi i Monti fossero sempre fondati con l'interesse; ma per il momento si transigesse con i Monti già fondati con il sistema del « sine merito ». Più oltre si procedette nel Capitolo di Milano del 1498 (ma Bernardino era già morto) (198), che insinuava ai predicatori di operare prudentemente affinché anche i Monti fondati senza interesse venissero a poco a poco allineati, per il bene stesso delle istituzioni (199).

Come si vede, l'atteggiamento dell'Ordine in questo tempo non presenta smarrimento di fronte agli attacchi degli avversari; si riscontra invece una chiara consapevolezza delle necessità e del bene delle istituzioni, che li guida nelle scelte e nelle decisioni.

E dobbiamo dire che le prescrizioni non rimasero lettera morta. Per il momento non conosciamo fondazioni gratuite posteriori a quelle date nell'ambito dei « fondatori » francescani. Conosciamo più di qualche esempio di istituzioni che cambiano sistema (200). In concreto noi stessi abbiamo messo in rilievo altre volte il mutare di sistema di uno dei protagonisti dei Monti di quest'epoca: Andrea da Faenza (201).

2. *Le dispute e la difesa concreta*

a) *Il movente delle dispute.* La questione risolta praticamente e — per quel tanto che bastava all'applicazione concreta — anche teoricamente nell'ambito dell'Ordine, si presentava in tutta la sua virulenza all'esterno; specialmente con altri Ordini

di pietà (cf. L. WADDING, *Annales Minorum*, vol. XIV, Quaracchi 1933, pp. 532: 1489, n. 1).

(196) Vedi più avanti, al paragrafo 2) di questo capitolo; HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) pp. 687.

(197) HOLZAPFEL, I, c.; *Codex redactus*, Romae 1796, col. 95: « Montes erecti sine quatuor non destruantur, sed possunt induci ad quatuor »: cf. WADDING, *Annales*, vol. XV, p. 175: 1498, n. 1.

(198) Bernardino da Feltre morì il 28 settembre 1494.

(199) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s) p. 687 s; cf. nota 197; GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 24, 201 s.

(200) GARRANI, *op. cit.*, pp. 195-196.

(201) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, III, p. 27 s; V, pp. 34 s.

religiosi. Gli Ordini che in genere si mostrano contrari alla istituzione del Monte sono i Domenicani e gli Agostiniani. Qualcuno le ha definite «vani bisticci di frati». La sostanza della controversia fondamentale non è certo vano bisticcio di frati, ma è una importante chiarificazione dottrinale su principi basilari di giustizia sociale chiamati in causa; non possiamo però negare che le degenerazioni, cui la discussione ha dato adito — specialmente tra le famiglie domenicana e francescana — non abbiano qualche addentellato con le perenni tensioni e rivalità così caratteristiche fra questi due Ordini «gemelli» (202).

Un fenomeno fu particolarmente dannoso ma inevitabile. Trattandosi di questioni sollevate da un'iniziativa concreta erano destinate ad allargarsi dal piano teorico dottrinale al piano pratico. Non furono perciò soltanto battaglie di carta e di tavolino, ma spesso dispute accalorate. E per di più, non di rado, pubbliche. Di fatto, mentre i fautori dei Monti ne davano la giustificazione e la raccomandazione in pubblico, particolarmente in quelle predicazioni che in particolari circostanze radunavano folle oceaniche; altrettanto si sentirono autorizzati a fare quelli che pensavano e sostenevano il contrario. Testimonia il Villani che «i religiosi ne parlavano diversamente: que' dell'Ordine di san Domenico dicevano che non si poteva fare lecitamente; e con loro si accostavano de' Romitani; i Minori predicavano che si poteva fare; e per questo la gente ne stava intenebrata» (203).

b) *Dispute effettuate*. Per chiarire queste tenebre di tanto in tanto si andava alle dispute pubbliche. Abbiamo memoria e documenti di parecchie di esse: ma forse furono assai più numerose di quanto non risulti documentato (204), specialmente se fatte alquanto in segreto, tra competenti o nell'ambito ristretto delle famiglie religiose (205).


(202) Per il momento la questione la proponiamo come interrogativo. Cf. GARRANI, *op. cit.*, pp. 14-15.

(203) M. VILLANI, a proposito del Monte di Firenze, cf. *Cronica*, ed. A. Racheili, Trieste 1858 e GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 18.

(204) Cf. la testimonianza del Caccialupi (G. B. da Sanseverino), contemporaneo e professore di diritto: «Opportuno loco se offert questio nova, superioribus annis ventilata Perusi primo et originaliter, tam in collegio doctorum utriusque iuris, quam etiam inter theologos, deinde in aliquibus aliis insignibus civitatibus et oppidis, et nominatim hic Senis...»: cf. nella collezione: *Repetitionum seu Commentariorum in varia iuriscultorum responsa*, VII, Lugduni 1553, fol. 12 v.

(205) Il DE BUSTIS, *Defensorium*, II, 5, fa cenno a «Capitula» di Ordini diversi: Cf. HOLZAPFEL, *op. cit.*, *La Verna* 2 (1904 s) 748.

Figura della vita eterna vero del paradiso & delli modi & vie dipuere a que



MARCO DA MONTÉGALLO, *Tavola della Salute*, Firenze 1494, incisione in legno raffigurante il Monte di Pietà e i benefici che se ne possono trarre per il conseguimento della vita eterna. (Tav. 1).

Di una spettacolare disputa di cui parlano le fonti, specialmente francescane (206), già nei primi tempi della fondazione di Perugia, nel lavoro di Majarelli-Nicolini, è data una notevole demitizzazione (207); ma nello stesso tempo dicono di meno e di più: di meno nel senso che la riconducono al Consiglio tenuto la vigilia dell'approvazione degli statuti (208); di più, in quanto dimostrano prolungata nel tempo l'opposizione degli avversari, che si acuiva in particolari momenti di crisi (209). Questo rilievo tuttavia è sufficiente per farci prendere con una certa cautela le relazioni di dispute quando non vi sono documenti concreti. Ma documenti concreti non mancano.

Ad esempio la disputa per il tentativo di fondazione di Firenze nel 1473 (210). Sappiamo che le scuole teologiche domenicane e francescane della città si erano scontrate già antecedentemente in occasione dell'erezione di un *Mons profanus*. Ora si trovano di fronte, nella quaresima del 1473, predicatori domenicani e francescani (per questi il Coppoli) che toccarono la materia pronunciando sentenze opposte. L'Arcivescovo (211), per togliere lo scandalo, indisse una discussione o disputa pubblica per il 23 aprile alla presenza di Lorenzo de' Medici: molti dottori e popolo. Si concluse con una dichiarazione a favore della sentenza francescana e la proibizione sotto pena di scomunica di parlare contro l'istituzione (212).

Il contemporaneo giurista Giambattista de' Caccialupi di San Severino, ci parla della « quaestio nova » discussa negli ultimi tempi (fra il 1472 e il 1477) nel senato di Siena, fra giuristi, teologi e venerabili religiosi, se fosse moralmente ammissibile il sistema del prestito del Monte: ed evidentemente fu risolta in senso positivo (213).

Edito in un incunabolo, reperiamo il documento del Governatore di Narni che « ci dà relazione di una discussione avvenuta nel duomo di Narni tra Domenicani e Francescani in

(206) HOLZAPFEL, I. c., 1 (1903 s) pp. 607 ss. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, 52 s.

(207) *Il Monte dei poveri*, pp. 192 ss.

(208) Ivi, p. 193 s.

(209) Ivi, p. 193.

(210) HOLZAPFEL, op. cit., *La Verna*, 2 (1904 s) pp. 31 s.

(211) Rinaldo Orsini. Cf. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, II, Monasterii 1901, p. 171.

(12) HOLZAPFEL, op. cit., *La Verna* 2 (1904 s) p. 31.

(213) Cf. sopra, nota 204. Cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 14-15.

presenza del Vescovo, del capo della città, di molti dottori e di una quantità di popolo»; anche qui conclusa con la dichiarazione che il Monte è « pio, giusto e santo » e una multa di 100 ducati imposta agli avversari, in favore della Camera Apostolica (che certamente avrà lodato lo zelo del Governatore...) (214). Siamo nel 1487.

E' il periodo in cui la lotta dottrinale si fa più serrata. Diverse dispute troviamo registrate negli anni novanta. A Piacenza è interessato lo stesso Bernardino da Feltre, con l'assistenza di confratelli più o meno noti Andrea da Faenza, Bartolomeo da Bologna e Gerolamo da Ferrara (215).

Andrea da Faenza uscì vittorioso da una pubblica disputa a Cremona nel 1493, in occasione della fondazione del suo Monte frumentario, con relativa documentazione del vicario generale della diocesi (216).

L'unico caso che ci venga ricordato, in cui la sentenza francescana non abbia conseguito la vittoria, è a Faenza nel 1491 nella quale interlecutori furono un poco noto Inquisitore francescano di fronte al fucoso Nicola Bariano, agostiniano, autore del non meno famoso trattato contro i Monti di pietà: *De monte impietatis*. La sua abilità dialettica fu probabilmente quella che gli diede la vittoria, che tuttavia Bernardino de Bustin contestò (217).

c) *Il ricorso ai documenti pontifici*. Uno degli argomenti più decisivi per la proclamazione della vittoria nelle dispute erano i privilegi e le bolle pontificie di cui ben presto cominciarono a munirsi i Francescani per garantire con esse le fondazioni. Esse avevano diverse forme e finalità. Ma tutte indistintamente diventavano un documento di diretta o indiretta approvazione pontificia (218). E' vero che nella controversia teorica si parlerà di inutilità e di non efficacia di esse per risolvere le questioni dibattute (219); ma di fatto e all'atto pratico furono assai utili.

E ci dicono qualche cosa anche in merito alla qualificazione

(214) Cf. i così detti *Documenta Narniensi*, nell'*Incanabolo Pro Monte Pietatis* (circa 1494), dei quali parla l'HOLZAPPEL, *Die Anfänge*, p. 3 ss.

(215) HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna 2* (1904 s) p. 166.

(216) Ivi, pp. 550; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, V, 35 s.

(217) Cf. HOLZAPPEL, op. cit., *La Verna 2* (1904 s) p. 294.

(218) Ivi, *La Verna 1* (1903 s) p. 611; cf. Id., *Die Anfänge*, p. 11 s.

(219) Cf. HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna 2* (1904 s) pp. 745 ss.



francescana delle istituzioni dei Monti: l'interassementamento totale per l'opera in tutti i settori da cui potesse venire aiuto, l'influenza dei predicatori francescani sui sommi Pontefici dell'epoca, e il peso che ha la famiglia dell'Osservanza in campo sociale e dottrinale.

Se si volesse raccogliere un *Bullarium* dei Monti di pietà per il periodo delle origini non difetterebbe certamente la materia.

Già per Perugia incontriamo diversi brevi pontifici, sia pure per questioni particolari (questioni con gli Ebrei, conferma di elezioni, ecc.) (220); Bartolomeo da Colle ha il primo breve della serie per il Monte di Orvieto (221); importanti alcuni interventi di Sisto IV che favoriscono la qualifica bancaria dei Monti, creando le basi di un « deviazionismo » progressivo (222); la parte del leone anche qui, spetta a Bernardino da Feltre, specialmente per Mantova, Lucca, Piacenza, ecc. (223); specialmente per le sue confraternite si interessa Michele d'Acqui (224). La *Inter multiplices* del Concilio Lateranense V si innesta in tutta questa serie di documenti e li integra, senza tuttavia essere essa stessa ancora sufficientemente chiara da togliere ogni ambiguità alle discussioni e controversie dei Monti di pietà. Troppo irruente era stato lo sviluppo dell'iniziativa per poter essere seguito da una adeguata ricerca dottrinale e da una comprensiva strutturazione canonica.

VI. - LA DIFESA DEI MONTI DI PIETA'

B. - I « consilia » e le controversie letterarie

La difesa dei Monti di pietà sul piano teorico e di principio, oltre che nella soluzione pratica e concreta in occasione di singole fondazioni, si sviluppò pure in una controversia letteraria, che trattò più direttamente la dottrina, in formule ed espressioni alquanto distaccate dalle contingenze concrete delle fondazioni dei Monti particolari.

(220) MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poseri*, pp. 146 ss, 162 ss, 234, 334, ecc.

(221) HOLZAPPEL, op. cit., *La Verna 2* (1904 s) pp. 25.

(222) G. GARRANI, *Il carattere bancario*, pp. 126-133, 271.

(223) Ivi, pp. 112 s; HOLZAPPEL, I, c., pp. 91-92.

(224) A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, 104 ss.

Le forme che ci si presentano, sono soprattutto i « consilia » e i libelli o trattati polemici. Nell'un settore e nell'altro hanno notevole e, in qualche senso, fondamentale importanza i Francescani, per cui anche questo argomento rientra nella dimostrazione della tesi secondo cui i Monti di pietà possono ragionevolmente pregiarsi della qualifica di istituzione francescana.

Nelle premesse alla trattazione in proposito, che l'Holzappel offre nel suo classico volumetto (225), sembra dare minore importanza a questo settore, in quanto più superato nei suoi contenuti, più medioevale. Possiamo acconsentire che in una trattazione storica delle origini dei Monti di pietà l'argomento possa essere passato un po' in secondo piano, ma per il nostro tema — come già detto — ha la sua importanza.

1. I « Consilia »

Una prima e importante forma o espressione della controversia dottrinale è quella costituita dai famosi « consilia ».

a) *Natura e valore.* I « consilia » sono sostanzialmente pareri e consulti di dotti, specialmente giuristi (civili, canonici, teologi-moralisti principalmente) sulla liceità dei Monti, in rapporto evidentemente soprattutto alla questione del tasso d'interesse e dell'usura.

Essi furono occasionati specialmente da particolari circostanze in cui fondazioni singolarmente importanti e contrastate richiesero un ampio dibattito dottrinale (come ad esempio a Perugia, Firenze, Mantova, Padova) (226): in tali circostanze i contendenti prepararono spesso per conto proprio i loro studi da presentare, o provocarono altri a stenderli; si incontrano così casi in cui anche fuori delle circostanze predette singoli fautori del movimento montista provocarono tali consulti per la sicurezza della propria azione (specialmente Bernardino da Feltre) (227). E' strano che — fino al momento presente — non ci siamo imbattuti in « consilia » in contrario, cioè contro l'istituzione.

(225) Cf. HOLZAPPEL, *Le origini*, in *La Verna* 2 (1904 s), pp. 681 s.

(226) Cf. HOLZAPPEL, *Die Anfänge*, pp. 3 s.

(227) Bernardino da Feltre, in un suo sermone per il Monte di Pietà di Pavia (ed. C. VARSCHI, vol. II, p. 189), dice: « Possem tibi ostendere quod in omni studio

Il valore pratico di questi « consilia » era molteplice: i pareri erano anzitutto autorevoli, perché fatti o richiesti da competenti specializzati; talvolta nomi di grande autorità in campo scientifico (228). Fra essi singolare valore acquistavano quelli emessi collettivamente dai *Collegia doctorum* dei vari centri culturali, scuole, università: Perugia, Firenze, Piacenza, Siena, Padova, Pisa, Bologna (229). Erano quindi un argomento poderoso in mano ai fautori dei Monti di pietà contro gli avversari; inoltre fornivano agli stessi fautori una larga messe di argomenti e di « auctoritates » per le predicazioni al popolo e per le controverse; e così erano un'arma di offesa e di difesa che dava loro grande sicurezza, prima di tutto di fronte alla propria coscienza, e poi di fronte ai contraddittori e a chi rimaneva sospeso (230).

Ne conseguiva che i predicatori osservanti specialmente ne avevano grandissimo interesse e perciò si sforzavano di procurarseli, li facevano moltiplicare, ne tenevano con sé le raccolte. Un fenomeno particolare in questo campo è la ricerca di « subscriptiones »: cioè sotto un consulto pienamente svolto di qualche autore famoso, si raccoglievano le firme di altri dotti e persone autorevoli (teologi, religiosi distinti, Vescovi), i quali talvolta alla propria firma aggiungevano in breve un loro parere, che in qualche caso si sviluppa anche per più pagine, assumendo valore quasi di consulto autonomo (231).

b) *Consigli e consiglieri.* Non sarà inopportuno che diamo qualche notizia più particolareggiata per mettere meglio in luce l'apporto francescano; ci servirà inoltre per dare l'esemplificazione concreta ai rilievi fatti in forma generale nel paragrafo precedente.

Un complesso di « consilia » si ebbe intorno alla fondazione del Monte di Perugia, che essendo stato il primo a impostare la questione, giustamente si presenta anche come il più ferrato in questo campo: si trattava infatti di una iniziativa nuova (232) e

Italie doctores famosissimi, legiste et canonice, de studio Perusie primo (et nomina omnia studia Italie) habeo consilia et approbationes omnes ».

(228) Come il Baglioni e altri dottori dello studio Perugino: MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, pp. 196 s.

(229) HOLZAPPEL, *op. cit.*, *La Verna* 2 (1904 s) p. 747.

(230) Cf. il contesto della citaz. di Bernardino da Feltre, sopra, nota 227.

(231) Specialmente le molte sottoscrizioni (varie serie) al Consiglio dei Coppoli, sia quelle edite nell'incunabolo del 1498, sia quelle del ms. di Cortona: cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 197, nota 13.

(232) Cf. sopra, nota 204, la testimonianza del Caccialupi.

perciò doveva essere sviscerata a fondo. E trovandosi il teatro della faccenda a Perugia — che per lo studio del Diritto costituiva uno dei centri più famosi e quotati dell'epoca — ebbe comodità di trovare un cospicuo numero di esperti (233). Fra essi assume un particolare valore il « Consilium » dello stesso Fortunato Coppoli, il più grande propagatore dei Monti di pietà nel periodo prebernardiniano. La prima redazione di questo *Consilium* (« Civitas perusina ») è in connessione con le questioni del Monte di Perugia; una copia manoscritta è stata recentemente trovata a Cortona, con le sottoscrizioni di otto personalità spoletine (234).

Nel ciclo dei *Consilia* perugini troviamo anche quello del Collegio dei Giuristi dello studio di Perugia, che nominatamente viene attribuito al Baglioni (235): una sua particolare importanza per noi sta nel fatto che attendibili testimonianze lo dicono compilato « ad requisitionem » di san Giacomo della Marca: testimonianza dell'immediato interesse del santo anche per gli aspetti dottrinali e morali della cosa e del suo intervento diretto nell'attuazione dei Monti e nelle questioni portate in campo (236).

Un altro ciclo di « *Consilia* » si ebbe intorno alla primitiva attuazione del Monte di pietà di Firenze nel 1473. Per esso il Coppoli preparò una seconda redazione del suo *consilium* (« Civitas florentina ») (237). Importante sottolineare che a questo Consiglio certamente l'autore si industriò di procacciare numerose sottoscrizioni. Nella stessa circostanza delle discussioni per l'ere-

(233) Sono quasi una ventina le scritture che lo riguardano. Si può inoltre aggiungere l'osservazione di Majarelli-Nicolini: « Degno di rilievo è il fatto che tra i circa quaranta "consilia" che il De Bustus ha potuto conoscere intorno al tema del Monte di Pietà, gran parte, come si vede dal lungo elenco, furono scritti da giuristi o teologi di Perugia in difesa del loro Monte. Essi ci danno il senso della vastità e della persistenza che la controversia perugina dovette avere intorno a un argomento che per la prima volta affiorava nel campo delle questioni giuridiche in una forma così chiaramente legittima, dal punto di vista delle finalità che si proponeva, eppure così difficilmente giustificabile dinanzi alla mentalità di quel tempo »: *Il Monte dei poveri*, p. 198.

(234) Majarelli-Nicolini (op. cit., p. 45) suppongono che le abbia raccolte durante la predicazione a Spoleto del 1469: alla quale data sarebbe stato dunque già scritto. Il trovarne copia a Cortona dimostra che il Coppoli se ne servì anche in quella circostanza (1472). Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 53 s., ecc.

(235) Cf. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 3.

(236) Cf. GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 305 s.; CASELLI, *Studi su S. Giacomo della Marca*, cit., II, p. 185 ss.; HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 3; Id., *Le origini, in La Verna*, I (1903) p. 608 s.

(237) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 49, 53, 58; MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 45 ecc.; GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 25.

zione del Monte e l'approvazione dei capitoli incontriamo le sottoscrizioni personali di un notevole gruppo di dottori del Collegio di Teologia fra i quali un Domenicano e cinque Agostiniani; cinque Serviti e 19 Francescani (tra cui vari della famiglia conventuale) sono elencati tra i sottoscrittori teologi che chiameremo indipendenti (238). In questa e in circostanze successive furono aggiunte altre firme e sottoscrizioni, certo provocate anche da altri, dopo la morte del Coppoli (1474), dato che ne riscontriamo parecchie con indicazione cronologica posteriore (239): fra esse il Collegio di Pisa (240), i Conventuali Graziano da Brescia e Gomez da Lisbona (241); i Domenicani Giovanni da Narni e Domenico da Imola (242), il Carmelitano Battista di Mantova (243). Di fronte a queste sottoscrizioni potremo fare l'osservazione che i contraddittori dei Monti di pietà, che riscontriamo specialmente tra i Domenicani e gli Agostiniani, sono da considerarsi casi individuali e non tipizzazioni di famiglia: perché appunto anche in quelle famiglie ci sono dei difensori dell'opera (244).

Un grande interesse, specialmente in preparazione e in concomitanza con la fondazione di Mantova (1484-6), ebbe per i *Consilia* e le sottoscrizioni Bernardino da Feltrè. Sappiamo che raccolse più scritti che poté e in seguito continuò ad aumentarli tanto che ne lasciò un buon numero in eredità alla biblioteca conventuale della sua città natale (245). Esplicitamente per il Monte di Mantova abbiamo un pronunciamento di sei dottori dello studio perugino (246). Legati a Bernardino crediamo anche in consulti dottorali provocati dai locali colleghi dei giuristi per le fondazioni di Piacenza e di Pavia (247). Non troviamo nomi di Francescani in rapporto ai *Consilia* per il Monte di Padova (1492) (248), ma certamente la presenza e il consiglio di Ber-

(238) Cioè non del « Collegio »: cf. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 5.

(239) Qualcuno è del parere che lo stesso Bernardino da Feltrè ne abbia procurate di nuove nella circostanza in cui tentò di risuscitare il Monte nel 1488.

(240) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 6.

(241) Ivi, p. 5 ss.

(242) Ivi; GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 15.

(243) Ivi.

(244) Una simile idea esprime anche HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 6.

(245) Cf. V. MENGHIN, *Documenti vari intorno al B. Bernardino Tomitano da Feltrè (Studi e testi franc.*, n. 35, Roma 1966), Introduzione; GARRANI, *Il carattere bancario*, p. 279.

(246) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 6.

(247) GARRANI, op. cit., p. 25, note 42-43, con la bibliografia ivi indicata.

(248) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, pp. 3-8.

nardino da Feltre e dei documenti da lui raccolti è un fatto scontato (249). Probabilmente un ciclo di studi si ebbe anche per l'erezione di Genova, ma non abbiamo più che accenni (250).

2. Le controversie letterarie

Sulla controversia letteraria vera e propria si è fatto più chiasso di quanto non si sia studiata. Sia il settore dei *Consilia*, sia quello degli interventi scritti — tanto espositivi che di controversia vera e propria — meriterebbero un lavoro a carattere storico veramente approfondito ed esauriente: sarebbe un aspetto importante della storia della istituzione.

a) *Scritti di informazione e promozione dei Monti di pietà*. La scrittura è una espressione parallela all'oratoria sacra nell'azione di promozione e divulgazione dei Monti di pietà da parte degli impegnati Francescani dell'Osservanza. Essa certamente è inferiore — sotto l'aspetto quantitativo — all'intervento oratorio, ma è da ricordare, da una parte, che l'intervento oratorio è concentrato nell'esposizione scritta che, una volta preparata, serve ai predicatori infinite volte; e, preparata da un oratore o autore dottrinale, serve per numerosi altri che la sfrutteranno concretamente dal pulpito e nelle discussioni; dall'altra parte bisogna ricordare che sull'argomento l'inchiesta è ancora completamente da impostare. Non abbiamo alcun elenco di trattati o di manoscritti o di sermoni che trattino direttamente del Monte di pietà. Per questo possiamo dare, per il momento, soltanto qualche indicazione sommaria e sporadica.

Infondata — certamente per la data e con ogni probabilità anche il contenuto — è la notizia che il Goyens dà nel *Dictionnaire d'Histoire et Geographie ecclesiastiques* (251) che il P. Barnaba da Terni avrebbe composto nel 1450 un trattato « de licita et iusta Montis pietatis erectione »: che forse sarà da identificare con il *Consilium* del Coppoli « Civitas Perusina » (252).

(249) Cf. MINGHIN, cit. a nota 245, alla voce Padova, nell'indice.

(250) Cf. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 4, riportando la testimonianza del *Magister Joannes Nannis*, dall'incunabolo *Pro Monte Pietatis*.

(251) Alla voce *Barnabé de Terni*, nel tom. VI, col. 853.

(252) Facciamo questa illazione pensando come le fonti francescane fanno operare congiuntamente Barnaba e Fortunato nella difesa del Monte di Perugia: quindi la voce di uno potrebbe essere la voce di ambedue.

Il curioso volume intitolato *La tabula della salute* di Marco da Montegallo, con varie edizioni incunabolo (253), che offre un compendio della dottrina predicabile del beato, ha quattro capitoli sui Monti di pietà (254).

Tra gli oratori, le cui prediche sono state pubblicate o almeno elencate, per il periodo che ci riguarda, soltanto in Bernardino da Feltre abbiamo trovato tre espliciti sermoni (255), che hanno per tema il Monte di Pavia, ricchi di notizie e richiami storici e letterari, specialmente di allegazioni dei consigli dottorali, delle approvazioni pontificie, degli esempi dei santi frati (tra cui esplicitamente nomina Giacomo della Marca suo maestro) (256).

Incerta, con prevalenza della inclinazione al no, è l'attribuzione di una specie di *Consilium* che il Sevesi attribuisce a Michele Carcano da Milano, definendolo uno « statuto-progetto » (257) di Monte di pietà; del quale non conosciamo neppure la data di composizione (258).

Ci dispiace per il momento non poter indicare altro di francescano per quest'epoca. Il libriccino tedesco stampato per l'erezione del Monte di Norimberga nel 1508 (259) non pare avere alcun addentellato con gli interessi dei Francescani per i Monti di pietà. La scarsità del materiale però — come abbiamo già insinuato — dipende dalla deficiente ricerca: lacuna che potrà essere meglio colmata in seguito.

b) *La polemica*. Non molto di più possiamo dire per quanto riguarda gli aspetti polemici della controversia letteraria codificati nei trattati e libelli pro e contro il Monte di pietà.

L'affermazione della validità dei Monti, le ragioni in loro favore portate dai promotori, le lodi e le esortazioni dei predicatori, oltre che contraddittori orali trovano anche dei contraddittori a penna. Per quanto conosciamo al momento presente la controversia di questo tipo è localizzata particolarmente negli anni dopo il 1490.

(253) Cf. A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 11, note 1-2.

(254) Non però in tutte le edizioni. Per esempio in quella del Balaguer, Venezia 1486, sono stati omissi pur essendo indicati nell'indice.

(255) Cioè i sermoni 55, (56), 57 della collezione di Bernardino Bulgarino, pubblicati da C. VARISCHI, *Sermoni del Beato Bernardino Tomitano da Feltre*, vol. II, Milano 1904, nn. 185-212.

(256) Cf. Ivi, p. 191.

(257) MAJABELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 139.

(258) Ivi.

(259) Cf. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, pp. 10 s.

Dal 1492, 8 febbraio, è datata la consegna al Vescovo di Padova (nel contesto dei suoi interessi, quindi, che si erano acuiti in concomitanza alla fondazione cittadina che stava preparando) di una « epistula » di Lodovico della Torre — futuro Vicario dell'Osservanza — che è un'apologia dei Monti occasionata da un precedente libello diffamatorio (260). Dall'autore è destinata ai presidenti dei Monti di pietà di Mantova, tanto esposta alle ostilità (261).

Del 1493, data 20 gennaio, è la lettera, « trattato con tono pesante » dice l'Holzappel (262), dell'Osservante Filippo « de Rotingo » (Rotzo?), indirizzata al neo eletto vescovo di Mantova Ludovico Gonzaga, pure francescano (263), come confutazione « questiunculae contra montem pietatis » (264).

L'opera più poderosa contro i Monti di pietà fu certo il « De monte impietatis » dell'agostiniano Nicola Bariano da Piacenza, dottore in teologia e abile controversista (265), in 293 numeri con la dedica al Card. Giorgio, vescovo di Albano 266, datato al 1 giugno 1094 (edito nel 1496) (267). Ma già antecedentemente aveva scritto in contraddittorio con il « consilium » del Corsetti, di cui sopra (268). A quest'opera, velenosa nello stile e ricca della tradizionale dottrina ecclesiastica, e che certo ebbe notevole influsso, per mandato del Vicario generale dell'Osservanza Girolamo Tornielli tentava di rispondere Bernardino de Bustis, Osservante milanese, con il suo « Defensorium montis

(260) Ivi, pp. 6 s. Nell'incunabolo *Pro Monte Pietatis*.

(261) Ivi, p. 6.

(262) L. c.

(263) « Epistola venerandi P. F. Philippi de Rotingo, Ordinis Min. Observantiae ad reverendissimum D. Ludovicum de Gonzaga Marchionem et electum Mantuanum: super confutatione questiunculae contra Montem Pietatis ». Incunabolo *Pro Monte Pietatis*. Per Ludovico Gonzaga, cf. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, cit. II, p. 204.

(264) Cf. nota prec.

(265) Cf. sopra, nota 217: N. BARIANUS, *Tractatus de Monte impietatis*, Cremona 1496.

Sul Bariano cf. M. PICCIALUTI, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. VI, Roma 1964, pp. 356-358, con bibliografia.

(266) Giorgio Costa: Cf. C. EUBEL, *Hierarchia Cath. M. Aevi*, vol. II, p. 69

(267) Cf. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 8; cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri*, p. 137 (e nota 4).

(268) N. BARIANUS, *Apologia Montis vere sincereque pietatis in Antonium Carsetum utriusque iuris consultum*: cf. *Miscellanea Franciscana* 5 (1890) pp. 110 ss.; HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 8.

(269) Negli anni 1495-1498. Più tardi: lo fu altre due volte (1501-1504; 1507-1509).

pietatis contra figmenta omnia aemulae falsitatis » (270). Uscì l'anno successivo all'edizione del Bariano (cioè nel 1497), a Milano, ma l'aveva nella sua sostanza rimuginato da tempo se già gli aveva fatto richiesta di scrivere sull'argomento il B. Bernardino da Feltre, defunto da quasi tre anni (271). Il lavoro — scrive l'Holzappel — supera di gran lunga, in quanto ad estensione e al significato storico, tutti gli altri scritti polemici » (272), ed è prezioso soprattutto per le indicazioni storiche e le precisazioni sulla produzione letteraria relativa ai Monti di pietà uscita fino a quel momento.

Non fu privo di difetti (273) e probabilmente questi indusse il giovane domenicano Tommaso de Vio — il futuro Card. Gaetano — a stendere il suo moderato trattato contro i Monti di pietà, ultimato nel 1498 (274). Ma il furore della polemica era ormai in declino. Nel 1515, come abbiamo già detto, il Concilio Ecumenico Lateranense V si pronuncerà autoritariamente in favore. Incerto se il De Vio, nella sua *Peccatorum Summula*, scritta nel 1523, abbia mutato opinione (275).

c) *Il contributo dottrinale*. Dal punto di vista della nostra ricerca intorno all'aspetto francescano dell'opera dei Monti di pietà non ha grande importanza il contenuto dottrinale della controversia, anche perché tale contributo non è tutto originale francescano. Esso è appoggiato anche negli autori francescani, all'insegnamento della scuola teologica tradizionale e più ancora alla scuola canonico-giuridica del tempo.

(270) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 8 s. Nella biblioteca del Pontificio Ateneo Antonianum ne abbiamo un esemplare (Inc. 46).

(271) Lo accenna esplicitamente parlando appunto di Bernardino, nello stesso *Incipit*: « Defensorium sacratissimi Montis Pietatis editum a fratre Bernardino de' Busti Ordinis Minorum de Observantia, quod... compositum fuit ad complacentiam beati Patris fratris Bernardini Feltrini eiusdem Ordinis; qui sepius ipsum fratrem Bernardinum hortatus est ut aliquid in scriptis redigeret de iustificatione ac utilitate ipsius saluberrimi Montis, dicens... Ego libenter video scripta vestra ».

(272) HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 8 s.

(273) Ivi, p. 10: « Il mordace e a volte sarcastico tono del da Busti, le lacune della sua argomentazione, le esagerazioni di vario genere... ».

(274) Cf. lo studio I. MANCINI, *Cardinalis Cajetanus et Montes Pietatis* (Disquisitio historico-moralis), Genua-Livorno 1954 (tesi di laurea nel Pont. Ateneo Antonianum); v. particolarmente p. 52.

(275) Così afferma l'Holzappel, *Die Anfänge*, p. 9; ma il Mancini sostiene che le parole su cui si fonda l'Holzappel sono interpolate dall'editore della *Peccatorum Summa* (ivi, p. 117 s); altri come il Giers ivi citato (*Gerechtigkeit und Liebe etc.*, Düsseldorf 1941, p. 124) suppongono soltanto che abbia mutato parere dopo la bolla *inter multiplices*.

Più interessante sarebbe invece fermarsi sui concetti positivi intorno ai Monti di pietà, dal punto di vista della oratoria sacra, della pastorale e della vita cristiana. Ma siccome non abbiamo ancora fra le mani un inventario statistico del materiale utilizzabile, non possiamo inserirne qui l'esposizione. Sarà bene riservarla a una particolare diretta analisi del pensiero francescano intorno agli aspetti religiosi e morali dei Monti di pietà.

Importantissimo invece è rilevare, quasi dall'esterno del contenuto, come l'impegno francescano per portare avanti il discorso dottrinale sulla liceità del Monte, ha cooperato largamente ad un approfondimento dei tradizionali concetti di usura, di prestito, di interesse, ponendo le premesse della morale più moderna, che è riuscita a configurare nei propri schemi anche la potenzialità fruttifera del denaro e ad applicare al caso dell'interesse dei Monti di pietà le indicazioni del *lucrum cessans*, del compenso dei servizi, ecc.

Evidentemente anche un altro beneficio ne è risultato: l'applicazione maggiore dei Francescani agli studi che hanno rapporto con la vita. Non possiamo stabilire ancora in che misura ciò sia avvenuto, ma il riscontrare tanti religiosi preparati nelle questioni di morale sociale ne è una prova indicativa di facile acquisizione. Anche questo del resto è un altro punto che meriterebbe approfondimento.

VII. - CONCLUSIONI

La conclusione del nostro lavoro è... il nostro lavoro stesso, cioè la dimostrazione, largamente articolata, di quanto possono dirsi francescani i Monti di pietà delle origini:

— francescani nella creazione di un ambiente pastorale che preparò la loro ideazione: l'ambiente pastorale cioè di una predicazione (e perciò di una Chiesa) che si interessa dei problemi sociali, particolarmente di quelli delle classi povere, che hanno egualmente bisogno di giustizia e di carità;

— francescani nell'impostazione e puntualizzazione dei problemi che avvicinarono alla soluzione e all'invenzione »;

— francescani nella partecipazione decisiva dei frati del-

l'Osservanza all'attuazione concreta dell'idea nella istituzione dei primi Monti di Pietà;

— francescani nell'assunzione della causa come cosa propria, assumendone i compiti di programmazione e di difesa, anche su piano di famiglia;

— francescani per la partecipazione personale, più o meno diretta, vicina, efficace nella quasi totalità delle fondazioni;

— francescani nell'assistenza continuata per il miglioramento organizzativo delle stesse, per l'incremento del capitale, per la fedeltà alle proprie formule e impegni, in sostanza per un fruttuoso servizio;

— francescani nella difesa anche dottrinale e teorica stimolando e facendo avanzare la dottrina sull'usura e l'interesse, oltre che rispondendo alle obiezioni avversarie;

— francescani per tutto il fervore, l'amore, l'impegno proficuo nell'opera.

Questa l'estensione, immensa, della loro qualifica francescana; questo anche il suo limite; non rientrano nell'ambito delle competenze francescane gli atti giuridici di fondazione, la proprietà degli istituti, la diretta gestione.

Possiamo dire anche che la qualifica francescana dei Monti di pietà non sorpassa cronologicamente il periodo delle origini: quando l'opera è diventata un'istituzione sostanzialmente indiscussa, approvata ufficialmente dalla Chiesa nella sua totalità di idea e di attuazione, quando cioè è diventata un « bene comune », non è più necessaria la presenza francescana (276).

Il francescanesimo quindi, nei Monti di pietà, è un ricercatore benefico, che ha scoperto « una preziosa margherita », ne ha messo in evidenza le ricchezze e le bellezze, e l'ha offerta con generosità a tutti, come uno dei suoi contributi all'arricchimento della Chiesa e della società umana. Eppure, offrendo questo dono, non se ne stacca completamente. I Monti di pietà riman-

(276) Precisamente da quel momento (da non prendere evidentemente con troppa rigidità) l'interesse francescano diminuisce; e diminuisce anche per un altro motivo. In molti casi le istituzioni man mano cambiano carattere: diventano sostanzialmente istituti di credito (il « deviazionismo » di cui parla il Gavani, *Il carattere bancario*, pp. 232-235, 236, oltre all'intero cap. XI); oppure si sviluppano in maniera da acquisire una forte personalità e autonomia che non ha più bisogno di « balia ».

gono un suo « titolo di gloria » (277). Ecco il trionfalismo, si dirà. Noi siamo storici e vogliamo documentare le espressioni. Aspetti di gloria si ebbero nel periodo delle origini. Sono soprattutto gli aspetti polemici — di lotta — che creano l'atmosfera di epopea. Ne erano coscienti i Francescani del momento?

Potrebbero suggerirlo le narrazioni di visioni e di miracoli che allora si diffusero e furono accolte dai predicatori francescani. Ma non è in prospettiva della propria glorificazione che se ne servirono, ma piuttosto come un altro — per noi piuttosto debole — argomento a difesa dei Monti di pietà, a loro sostegno, a loro divulgazione (278).

Pagine di gloria furono certe trionfali giornate, come quelle delle vittorie nelle dispute, e soprattutto nella realizzazione delle opere più contrastate; ne godettero certamente i promotori, e lasciarono fare anche quando le glorificazioni toccarono la loro persona: tutto giovava a dar prestigio e consolidamento all'opera, che era ciò che contava (279).

La gloria per noi sta in questo: che in un certo momento della storia, di fronte a un bisogno di fratelli poveri e tribolati, la famiglia francescana, con sforzo individuale e collettivo, ha saputo trovare una via per sollevare la miseria e aiutare a vivere più umanamente. Ed è gloria per noi, perché crediamo che una tale convinzione abbia potere dinamico, cioè sia trasferibile nel momento in cui viviamo come insegnamento e come stimolo: precisamente — come dice la conclusione nella lettera-invito del programma — perché « sappiano i francescani d'oggi ” inventare „ il modo di essere ancora utili alla società! » (280).

Quel modo sarà anch'esso francescano e più autenticamente francescani saremo noi!

(277) Cf. SCALVANTI, *Il Mons Pietatis di Perugia*, Perugia 1892, p. 22, nota 1: « Bisogna ritenere che il progetto del Monte di Pietà rimane un titolo di gloria dell'Ordine Francescano ».

(278) HOLZAPFEL, *Le origini*, in *La Verna*, 1 (1903 s) p. 604 s; 2 (1904 s) pp. 548 ss.; MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei Poveri*, p. 137; A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, pp. 11 ss.

(279) Per esempio quando a Verona si diffuse l'immaginetta del predicatore Michele d'Acqui, e gli si attribuirono alte onorificenze cittadine (A. GHINATO, *Studi e Docc.*, IV, p. 63 s, 94, 106 ss).

(280) Cf. sopra, nota 27.

FRANCESCANI E BANCHIERI EBREI NELLE CITTA' D'ITALIA DURANTE IL QUATTROCENTO

Allorché, sul principio del Quattrocento, la riforma francescana dell'Osservanza cominciò a diffondersi e ad operare vigorosamente nelle città d'Italia e, soprattutto attraverso la predicazione, diede l'avvio ad uno dei più vasti movimenti di restaurazione morale e religiosa che la storia del cristianesimo ricordi, già da oltre un secolo gli Ebrei si erano insediati, oltre che nei centri maggiori della penisola, in tantissimi comuni di minore importanza e persino in villaggi o terre. E vi erano presenti — quasi ovunque e soprattutto — con i loro banchi di prestito.

I. - PROVENIENZA ED INSEDIAMENTO DEI BANCHIERI

L'informattissimo, acuto e brillante storico degli Ebrei in Italia, Attilio Milano (1) non solo ha tracciato un accurato quadro dei loro insediamenti, ma si è anche adoperato per individuare i luoghi di provenienza delle famiglie di banchieri, le cause che le spinsero a cercare una nuova sede, le loro condizioni di vita e, naturalmente tutto quanto riguarda l'erazione, il funzionamento e il ruolo economico e sociale dei banchi.

Anche se ciò esula dall'ambito cronologico del nostro tema e se è superfluo intrattenersi su un argomento che il Milano ha trattato esaurientemente e con competenza, pure non sarà fuori luogo accennare per sommi capi alla dinamica dell'insediamento degli Ebrei nei centri italiani tra la fine del Duecento e l'inizio del Quattrocento. La loro irradiazione verso l'Italia medio-settentrionale era partita da tre centri: da Roma, dalla Germania e dalla Francia, anche se ciò era avvenuto per motivi ed in tempi diversi.


(1) A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, [Torino] 1963.

La migrazione degli Ebrei romani verso le regioni medio-settentrionali inizia timidamente verso la fine del Duecento. Ad essi si aggiungono, spesso dopo aver sostato per qualche tempo a Roma o nei suoi dintorni, gli Ebrei del regno di Napoli che, negli anni 1290-94, avevano preso la fuga per sottrarsi alla conversione forzata o alla clandestinità. E' così che prestatori ebrei ottengono condotte a Matelica (1287), Todi (1292), San Severino e Ascoli Piceno (1297), Orvieto (1297). Ma si tratta di condotte e insediamenti sporadici; il fenomeno assumerà vastissime proporzioni all'inizio del Trecento, quando, a motivo dell'allontanamento dei papi, in Roma ristagnerà ogni forma di attività economica e finanziaria.

Invitati dai comuni, essi aprono i loro banchi in numerosissime località della Toscana, delle Marche, della Romagna, dell'Emilia, spingendosi fino nel Veneto, dove, prima della fine del Trecento, prestavano in Padova, Pieve di Sacco, Este e Montagnana.

Nell'Istria, in Dalmazia, nel Trentino e nella Lombardia gli Ebrei romani si incontrano e, almeno in alcuni casi, si frammischiano con la corrente dei prestatori tedeschi provenienti soprattutto dalla Franconia, dalla Baviera e dall'Austria, dove, specialmente negli anni 1298 e 1348-50, infieriva contro di loro la persecuzione, accusati dapprima come profanatori delle specie eucaristiche e, poi, al tempo della peste nera, come « untori ». Non è nostro intento ricordare le vicende dei banchi eretti nelle singole città, poiché, almeno per le principali di esse (Milano che espelle i banchieri nel 1320, Venezia che li piega a tenere in piedi i banchi dei poveri a tasso innegabilmente modico, Pavia e Padova dove debbono subire gli umori della clientela studentesca, Cremona che diviene sede di loro accademie di studio, finalmente Mantova, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna dove i banchieri ebrei prosperano all'ombra di vari signori delle famiglie Malatesta, da Carrara, Gonzaga, d'Este), ed anche per molti centri meno importanti esistono accurate ed esaurienti monografie (2).

Finalmente, è molto esiguo il gruppo dei banchieri venuti dalla Francia dopo le espulsioni che si succedono negli anni 1306, 1322 e 1394. Infatti la rete dei banchi da essi gestiti si infit-



I e s i — Museo Civico, Incrizione su mattoncino allusiva alla mitigazione delle dure condizioni degli ebrei (cf. pag. 109). (Tav. 2).

(2) A. MILANO, *Storia* cit. 136-144.

tisce e prospera soltanto dopo che, nel 1440, Ludovico di Savoia li autorizza a prestare su tutto il territorio del suo ducato.

Per quanto riguarda la Sicilia, quasi non si può parlare di prestatori ebrei, nonostante che già nel 1231 Federico II li avesse autorizzati ad esercitare l'usura con tasso d'interesse non superiore al 10 per cento. Essi, infatti, al prestito preferirono altre occupazioni, a loro parere più onorate, tanto che nel 1492 il municipio di Palermo poteva dichiarare esplicitamente: « in quisto regno non ci fo mai tale exercicio che ipsi judei facessero pubblicamente usura » (3). Furono invece attivissimi nel prestare in tutto il regno di Napoli, mentre nella Sardegna le poche comunità ebraiche, che difficilmente annoveravano in tutto un migliaio d'individui, si dedicarono soprattutto al commercio.

In un'accurata tavola, inserita nella già citata *Storia*, il Milano (4) offre un'immagine della « Distribuzione geografica degli ebrei all'epoca dei grandi rivolgimenti (1450-1550) ». Vi sono notati 372 insediamenti, 45 dei quali in Sicilia dove si può computare che nel 1492 dimorassero circa 37.000 Ebrei. Perciò, a prima vista potrebbe sembrare che, tenuto conto dei 327 luoghi di dimora nell'Italia peninsulare, il totale degli Ebrei italiani dovesse aggirarsi tra i 250 e i 300.000. Ma, se si tiene conto che nella maggior parte dei luoghi della terraferma risiedevano soltanto poche famiglie, bisogna concludere che difficilmente potevano raggiungere le centomila unità.

Il tessuto delle colonie ebraiche si era infittito a motivo delle condotte che le comunità concedevano per l'erezione dei banchi, e in forza delle quali i titolari dei medesimi, i loro soci, i fattori ed amministratori, con le loro famiglie, gli istitutori dei figli e la servitù, ottenevano pieno diritto di cittadinanza. Nel 1476, fra Michele Cercano da Milano si scusava con il vescovo di Trento Giovanni Hinderbach di non poter andare a Roma perché « venenata pestis, que per universa ferme loca per que transitum me oportet habere, dispersa est, itineri meo maximum prebet impedimentum » (5). Evidentemente, la rete dei banchi era più

(3) A. MILANO, *Storia* cit. 167-179.

(4) A. MILANO, *Storia* cit., inserita tra le pp. 218-219.

(5) P. M. SEVESI, O.F.M., *Beato Michele Cercano, O.F.M. Obs., 1427-1484 (Documenti inediti)*, in *Archivum franciscanum historicum* 35 (1940) pp. 386-387. Crediamo che fra Michele, anziché alla peste che nel 1476 afflisse Roma ed altre città d'Italia (cf. L. VON PASTOR, *Storia dei papi* II, Roma 1932, 496-498), alluda agli Ebrei, poiché tutta la lettera è rivolta contro di essi, ed egli accompagna la parola « pestis » con

fitta di quella dei conventi, gli Ebrei più numerosi dei francescani e più di questi influenti nella società quattrocentesca, tanto che Michelaccio — così a Milano avevano soprannominato il Cernaco per la sua imponente mole corporea — temeva di mettersi in viaggio verso Roma.

II. - LO SCONTRO TRA OSSERVANTI E BANCHIERI

Per quel che mi consta, per il tempo anteriore al 1493 non esiste una statistica documentata dei frati dell'osservanza e dei loro insediamenti in Italia. Lo studio, non eccessivamente difficile, richiederebbe soltanto un po' di tempo e di pazienza, ma fornirebbe, in compenso, una visione concreta e, dal punto di vista geografico, ottica dell'espansione della veneranda riforma francescana che tanto bene operò per la restaurazione della vita cristiana in Italia. C'è da sperare che qualcuno voglia generosamente assumersi questa fatica, corredando lo studio con opportune carte geografiche. Intanto, secondo i dati — evidentemente arrotondati — forniti dagli *Analecta franciscana* (6), nel 1493 v'erano in Italia 7.920 frati viventi in 480 conventi i quali erano raggruppati in 19 province.

Difettiamo pure d'un'opera d'insieme di grande respiro sull'Osservanza in Italia durante il Quattrocento: nondimeno siamo sufficientemente informati su di essa attraverso storie generali e di province e per mezzo di studi biografici e monografie riguardanti soprattutto la predicazione e l'azione sociale (7).

Comunque sia, è accertato che teorici e suscitatori dei Monti formano un vero e proprio esercito (8), e i più famosi tra loro percorrono intere regioni e, a volte, mezza Italia per assestare il colpo di grazia ossia per sensibilizzare il popolo e far

l'aggettivo « venenata » che, insolito per la voce peste o pestilenza (cf. F. Noët, *Gradus ad Parnassum*, Paris 1904, 667-678), è invece da lui affibbiato, appena cinque linee sopra, esplicitamente agli Ebrei: « ipsorum venenata nequitia » (ivi 387).

(6) *Analecta franciscana*, III: *Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum*, Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1897, 640.

(7) H. HOLZAPFEL, O.F.M., *Manuale historiae Ordinis Fratrum Minorum*, Friburgi Brisgoviae 1909, 77-266; Fr. DE SÈSSEVILLE, *Histoire générale de l'Ordre de saint François*. Première partie: *Le moyen-âge* (1209-1515), 2 voll., Paris 1935 e 1937; P. M. SEVESTI, *L'Ordine dei Frati Minori...* (a. 1209-1517), Milano [1942]; L. DI FONZO, *conv., I francescani*, in *Ordini e congregazioni religiose*, I, Torino [1951], 157-344, ma specialmente pp. 178-210; L. BRENGIO, O.F.M., *L'Osservanza francescana nel secolo XIV*, Roma 1963; cf. i vari volumi (12 finora) della *Bibliographia franciscana*, specialmente il capitolo « De Ordine franciscano usque ad annum 1517 » nella sezione « Relations de historia primi Ordinis franciscani ».

(8) Come ha dichiarato nel corso del Convegno, il p. Ghinato sta preparando una bibliografia dei Monti di Pietà, per la quale ha raccolto già un migliaio di schede.

finalmente decidere i responsabili della cosa pubblica ad erigere il Monte. Il lavoro era tutt'altro che agevole, poiché bisognava superare la mancanza dei mezzi occorrenti per la fondazione, le mene dei prestatori — fossero essi ebrei o cristiani — la resistenza dei principi che trovavano negli Ebrei un *instrumentum regni*, le più che fondate perplessità circa l'efficacia del Monte, l'opposizione di Ordini religiosi ancorati alle prescrizioni canoniche contro ogni parvenza di usura, le lotte intestine dell'Ordine francescano che ponevano in pericolo l'autonomia dell'Osservanza e che, fatalmente, si ripercuotevano in modo negativo sull'attività apostolica dei suoi membri.

E' perfino superfluo insistere nel ricordare episodi che pongono in evidenza lo scontro frontale verificatosi tra banchieri ebrei e predicatori osservanti, così frequente lungo l'arco della seconda metà del Quattrocento. Anche se i motivi di attrito sono numerosi (conversioni più o meno forzate, temuta influenza degli Ebrei sui principi, obbligo di portare il segno di riconoscimento, causa di beatificazione di Simone da Trento, questioni sorte a proposito del vino, delle carni e dei medici, paventato pericolo di apostasia dei cristiani che prestavano servizio in casa di Ebrei (9), nondimeno il pomo della discordia rimane pur sempre l'abominevole usura, a cui popolo e predicatori, molto semplicisticamente e con esagitata convinzione, fanno risalire la causa di tutta la miseria che affligge soprattutto le classi più umili della società. Ma, a questo proposito, va rilevato che la predicazione contro l'usura è un fatto antico, anteriore di secoli al sorgere e all'espandersi del prestito ebraico: essa, inoltre, non ha mai risparmiato, e tanto meno li risparmiò nel Quattrocento, gli usurai cristiani; che se il dito accusatore si appunta costantemente contro gli Ebrei, ciò è dovuto allora alla loro specializzazione e larga occupazione nell'arte del prestito feneratizio.

La rudezza degli attacchi è fuori discussione. Durante l'avvento del 1470, Fortunato Coppoli terrorizza con le sue prediche il popolo di Amelia accusandolo di essere incorso in gravissimo peccato e nella scomunica per il fatto di aver ammesso in città prestatori ebrei (10). E il vescovo, nel decreto con cui conferma gli statuti del Monte, con linguaggio di estrema violenza, dice questi

(9) A. GHINATO, O.F.M., *Apostolato religioso e sociale di S. Giacomo della Marca in Terni*, in *Archivum franciscanum historicum* 49 (1956) 330.

(10) A. GHINATO, *Fondazione e statuti del Monte di Pietà di Amelia*, in *Archivum franciscanum historicum* 48 (1955) 326-329, 357-361, 367.

ultimi « nefandissimi..., nemici della fede cristiana, simili a voracissima orsa e a rabbiosissimi cani assetati di sangue cristiano, i quali son convinti di far cosa grande nel saziarsi di esso..., affetti da troculentissima rabbia delle usure » (11).

Gli Ebrei, da parte loro, quando potevano, non mancavano di render difficile la vita e l'attività ai predicatori. Per esempio, avevano ottenuto dal doge di Venezia lettere senza data, senza indirizzo e senza il nome del destinatario, con cui impedire predicazioni che potevano essere ad essi di nocimento. Il fatto è documentato per gli anni 1476, 1477 e 1492, per le città di Verona e di Brescia: le lettere sono rivolte principalmente contro Michele Cercano e Bernardino da Feltre, ma erano precettive per tutti i predicatori (12). Nel 1488 lo stesso Bernardino veniva espulso da Firenze a motivo della sua predicazione contro l'usura (13). In altri casi le misure fatte adottare, dopo laboriose trattative, contro usure ritenute eccessive, venivano abolite a distanza di appena qualche mese. E' così che s. Giovanni da Capestrano, dopo che aveva indotto la regina Giovanna II di Napoli a pubblicare, il 3 maggio 1427, un editto con cui gli Ebrei del regno venivano obbligati ad attenersi alle leggi canoniche e a smettere l'esercizio del prestito, e dopo che ne aveva ottenuta la ratifica da Martino V, vide papa e regina annullare, a distanza di soli due mesi, i loro atti; e i banchieri poterono di nuovo prestare, percependo l'interesse del 45 per cento l'anno (14).

III. - ELEMENTI COMUNI A MONTI E A BANCHI

Ma è senz'altro più interessante fermare l'attenzione su quelli che sono i punti di contatto — e non di contrasto — tra Ebrei e frati dell'Osservanza, tra banchi di prestito e Monti di Pietà.

Innanzitutto, Ebrei e frati si muovono ed operano sullo stesso campo, e le istituzioni da essi create trovano la propria ragion d'essere in una drammatica realtà: la miseria largamente diffusa soprattutto nei ceti più umili della popolazione, la penuria

(11) A. GHINATO, *Fondazione e statuti cit.*, ivi 367.

(12) A. GHINATO, *Ebrei e predicatori francescani in Verona nel secolo XV*, in *Archivum franciscanum historicum* 50 (1957) 236-244.

(13) U. CASSUTO, *Gli Ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze 1918, 56-61.

(14) A. MILANO, *Storia cit.* 189; A. SACCHETTI SASSETTI, *Maestro Salomone d'Anagni, medico del secolo XV*, Frosinone 1964.

del denaro liquido, l'incapacità dei comuni a rimediare e, diciamo francamente, il tabù contro ogni forma di prestito fenerazione. I francescani, spinti da un'umanissima partecipazione alle sofferenze dei poveri che diventano ogni giorno più poveri, constatata l'inutilità di un atteggiamento meramente negativo — la condanna pura e semplice dell'usura —, cercano un rimedio immediato, per il momento l'unico possibile, nel rispetto delle leggi ecclesiastiche e di quello che viene sbandierato come un inderogabile precetto evangelico (*mutuum date, nihil inde sperantes*) (15) e un postulato della legge naturale formulato nientemeno che da Aristotele: *pecunia pecuniam parere non potest*.

Sono molteplici i motivi che, nel Quattrocento, fanno dell'Ebreo dell'Italia peninsulare un banchiere: è questa la sua arte, perché il legislatore cristiano, antepoendo le ragioni etiche a quelle economiche, mentre interdice ai fedeli l'esercizio dell'usura, lo addossa o, almeno, lo permette all'Ebreo (16). Com'è noto, nel concilio IV Lateranense del 1215, avendo Innocenzo III vietato agli Ebrei di percepire « usure gravi e immoderate » (17), lasciò presumere che fossero loro consentiti interessi normali; ed anche se, in seguito, i chiosatori del *Corpus Iuris* dichiararono illegittima una tale illazione (18), in pratica tuttavia si seguiva a ritenerla legittima. Per questo i comuni invitano l'Ebreo a fissare la sua dimora e ad erigere il banco entro le mura cittadine, inserendolo così, con la concessione della condotta, nel tessuto vivo della società; e l'Ebreo, cui è interdetto di possedere immobili e che ha accumulato — soprattutto con l'industria, il commercio e il cambio della moneta — una più o meno notevole quantità di liquido, accetta, all'inizio fors'anche suo malgrado, il ruolo di feneratore. D'altra parte, mentre, per chi deve ricorrere al prestito, il banco è un male necessario, per signori e autorità comunali la presenza dei banchieri ebrei è fonte di grossi vantaggi. Si pensi alla quota, spesso alta, richiesta per la concessione della condotta, alle contribuzioni straordinarie, alla possibilità di ottenere mutui a condizioni vantaggiose e, non ultimo, alla estraneità degli Ebrei alle competizioni politiche, per cui non v'era da te-

(15) *Lc.* 6, 35.

(16) L. POLIAKOV, *Les Banchiers juifs et la Saint-Siège du XIII^e au XVII^e siècle*, Paris 1965, 111.

(17) *Cd.* 67: CH.-J. HEFELÉ-H. LECLERQ, *Histoire des Conciles* V/2, Paris 1913, 1385-86.

(18) L. POLIAKOV, *Les Banchiers cit.* 52.

mere concorrenti o emuli nella corsa al potere. A volte, dal tenore della condotta vengono fuori altre motivazioni ancor meno disinteressate. Per esempio, nel 1478 il re di Napoli Ferrante, nel rilasciare una licenza di banco per Cosenza, non pago di aver scritto che questo doveva « subvenire li poveri homeni a loro necessità », aggiunge, senza ombra di pudore, « et maxime per pagare li fiscali pagamenti » (19).

Ma la regione ultima dei banchi era la scarsità della moneta e la miseria dei ceti più umili, per i quali era meno rovinoso pagare un alto tasso di usura anziché esser costretti a vendere, per una somma irrisoria, tutto quello che possedevano onde far fronte a debiti o a necessità indilazionabili. Il prestito ebraico assolveva una necessaria e, in fondo, benefica funzione sociale. Perciò le autorità comunali, che per motivi religiosi formalmente rigettavano l'usura, supplicavano nondimeno la S. Sede di consentire l'erezione di banchi ebraici.

Del resto, se si considerano le ragioni profonde della lotta senza quartiere che i predicatori dell'Osservanza conducono contro gli Ebrei con tanto impegno e, spesso, con innegabile violenza, si troverà che essa, più che contro i banchi, si appunta contro le eccessive usure che in essi si praticano. Ricordiamo alcuni casi limite: nel 1403 il vescovo di Bressanone rilasciava una regolare condotta di esercizio del prestito per le città di Bressanone, Bolzano e Trento, fissando l'interesse all'86,66 per cento l'anno; nel 1431 nel territorio di Bolzano e in alcuni luoghi della contea del Tirolo era del 64,5 per cento; nel 1409, a Brindisi ammontava al 40 per cento; nel 1427, nel regno di Napoli i banchieri percepivano il 45 per cento (20); e, per concludere a proposito dei banchi ebraici, ad Amelia nel 1460 si prestava con un profitto del 66 per cento (21). Né sembra che gli usurai cristiani fossero più teneri verso i loro correligionari, poiché a Brescia prestavano con interessi del 60 e perfino del 80 per cento (22).

(19) A. MILANO, *Storia* cit. 196.

(20) A. MILANO, *Storia* cit., 134, 189-190.

(21) A. GRINATO, *Monte della Pietà e Monti frumentari di Amelia. Origine e antichi statuti*, Roma 1956, 72; cf. anche *Archivium franciscanum historicum* 49 (1956) 129, nota 7; ma, molto probabilmente, il computo di un cambialevalute del Quattrocento sarebbe stato alquanto diverso: cf. A. VISCARDI-G. BARNI, *L'Italia nell'età comunale*, [Torino 1966], 849-853.

(22) L. POLIAKOV, *Les Banchieri*, cit. 98.

Casi estremi, ma che immancabilmente incontriamo nei luoghi in cui più grandi sono la miseria e la penuria del denaro; a Venezia, invece, dove gli interessi dei privati cittadini erano tutelati con la stessa fermezza con cui si esigeva il rispetto dei diritti degli Ebrei, i banchieri si accontentavano di percepire il 10 oppure, nel caso di prestiti senza pegno, il 12 per cento (23). La lotta contro le usure eccessive servì a sensibilizzare l'opinione pubblica e assicurò il contributo finanziario della gente di buon cuore. Del resto, nonostante tutto, sotto molti aspetti, i Monti della Pietà sono una derivazione e, si può dire, una edizione cristiana dei banchi. Lodovico Zdekauer pone in rilievo numerose analogie esistenti tra l'organizzazione interna e la tenuta dei libri dei Monti e quelle dei banchi privati. Egli scrive: « Il capitolo del 1471, col quale fu fondato il primo Monte pio in Siena, stabiliva che per la vendita dei pegni si dovesse fare "come s'è facto ne pegni del Giudeo", „ Ben lontano dall'aver creato cosa nuova, i Monti di Pietà cercano solo di migliorare l'istituzione antichissima, mutandone l'indole e tentando di fare da un istituto di credito privato, un'opera di beneficenza, organizzata con l'intervento dello Stato » (24).

Questa analogia o, meglio, dipendenza della organizzazione del Monte da quella dei banchi, non sfuggì ai contemporanei, tra i quali vi fu chi ne approfittò per arricchire l'arsenale dei propri argomenti contro i Monti di Pietà e i loro difensori. Così, l'agostiniano Nicola Bariano, nel suo trattato *De Monte impietatis* (finito di scrivere a Milano il 1° giugno 1494, e il cui titolo può dire qualche cosa!), rimprovera agli osservanti di imitare gli Ebrei anche in ciò che riguarda le forme esteriori (25).

In più d'un caso, la moneta ebraica contribuì in modo consistente alla fondazione dei Monti: è noto il caso del banchiere Isaac di Jechiel che nel 1496, allorché fu aperto il Monte di Pietà a Pisa, versò oltre la metà del capitale occorrente per la fondazione e si impegnò a pagare l'affitto della casa che doveva ospitarlo (26); a Macerata, il Monte ottenne un prestito ebraico

(23) A. MILANO, *Storia*, cit. 137.

(24) L. ZDEKAUER, *L'interno d'un banco di pegno nel 1417*, in *Archivio storico italiano* s. 5 17 (1896) 84.

(25) L. POLIAKOV, *Les Banchieri*, cit. 210-211.

(26) A. MILANO, *Storia*, cit. 202.

senza interesse di 200 ducati (27); meno diplomatico, anzi forzato, fu invece il contributo di 1200 fiorini versati nel 1462 dai banchieri del luogo per la fondazione del Monte di Perugia (28).

Da questi esempi, che si potrebbero facilmente moltiplicare, risulta che banchi ebraici e Monti cristiani funzionavano in modo analogo, si alimentavano, almeno in parte, della stessa moneta, coesistevano legalmente nella stessa città e andavano ogni giorno più riducendo le distanze per quanto riguarda il tasso degli interessi.

IV. - UNA GRANDE CONQUISTA: LA LICEITA' DEL CREDITO FENERATIZIO

Si è fatta dell'ironia circa i Monti di prima, seconda e terza fondazione, ossia sulla loro vita effimera e grama; ci si è rammaricati della rinuncia al vecchio e onorato principio che aveva ispirato la fondazione di Monti assolutamente gratuiti; si è insistito, forse troppo unilateralmente, sul sollievo che il prestito gratuito portò a gente disperata che per un piccolo debito marciva in carcere o era costretta a svendere anche le cose più indispensabili.

Eppure, tra i fattori che assicuraron il successo dei Monti vanno annoverati, a lode dei frati dell'Osservanza: la capacità di imparare dall'esperienza degli Ebrei e dai propri fallimenti; la prontezza a rinunciare ad idealismi chimERICI, per quanto nobili e radicati essi fossero; e l'aver avuto costantemente gli occhi fissi alla realtà. Da tutto questo essi trassero la forza per abbattere il tabù dell'inappellabile ostracismo contro ogni forma di prestito feneratizio, difeso con ostinazione e sottigliezza da giuristi e teologi autorevoli come Nicola Bariano (*De Monte impietatis*) e Tommaso Caietano (*De Monte Pietatis*, del 1498, e *Summa peccatorum*, del 1525), che con i loro « difettivi sillogismi » finivano per fare gli interessi degli usurai. Rispecchia fedelmente questa drammatica realtà la maliziosa novella del Bandello, secondo cui l'usuraio milanese Tommaso, o Tommasone, Grasso sarebbe stato tanto spregiudicato da indurre s. Bernardino da Siena a predicare contro l'usura, non mancando di assistere egli stesso, compunto e bene in vista, alle prediche, allo scopo di

(27) L. POLIAKOV, *Les Banchieri*, cit. 212-213.

(28) ST. MAJARELLI - U. NICOLINI, *Il Monte dei Poveri di Perugia. Periodo delle origini* (1462-1474), Perugia 1962, 144-147.

incitare sempre più l'oratore, nella speranza che scoraggiasse i suoi concorrenti (29).

Concludendo, bisogna riconoscere che, se si considerano i fatti così come sono registrati dalla cronaca del tempo, tra francescani ed Ebrei vi fu, lungo tutto l'arco del Quattrocento, uno scontro frontale, aspro e senza esclusione di colpi; ma, se si ripensa la vicenda dei banchi e dei Monti alla luce della storia, allora, anziché di scontro, è più esatto parlare di un confronto, travagliato sì ma anche fecondo. Infatti, alla fine del secolo XV, al credito feneratizio era stato assicurato, sia pure *in nuce*, il diritto di cittadinanza nella società e — quel che più conta — nell'etica cristiana.

I fatti sono noti. Nel 1493, appena trentanni dopo l'erezione del primo Monte a prestito gratuito, il Capitolo generale dell'Osservanza, riunito a Firenze, approvava una norma con cui ai frati era vietata l'erezione di Monti gratuiti. Perciò, conformemente a quanto, fin dal 1471, si praticava presso il Monte di Siena dove il compenso per il mutuo era stato fissato al sette e mezzo per cento (con esso si doveva far fronte alle spese di gestione e di custodia dei pegni e percepire un piccolo margine di utile), il Capitolo riteneva non solo lecito ma doveroso esigere un modesto compenso. La delibera era di nuovo ratificata il 13 luglio 1498, nel corso del Capitolo celebrato a Milano (30). Finalmente, il 4 maggio 1515, nella sessione X del concilio Lateranense V, veniva approvata la bolla *Inter multiplices*, con cui, a dire di Attilio Milano, è vero che Leone X « evitava di consacrare il principio economico della produttività del capitale, ma ammetteva il principio del diritto romano secondo il quale chi ricercava un vantaggio doveva sostenere le spese... Questa bolla dava ai Monti di Pietà il primo sigillo ufficiale di enti di credito, *sui generis* » (31).

E ciò, crediamo, dovè essere salutato come una grande conquista anche dai prestatori ebrei, che finalmente avrebbero potuto esercitare la loro « arte » non più in quanto « iam damnati » (32), ma come onorati soccorritori della miseria altrui (33).

(29) M. M. BANDELLO, *Tutte le opere*, a cura di F. FLORA, II, Milano 1952, 518-522.

(30) H. HOLZAPFEL, *Le origini dei Monti di Pietà*, Rocca S. Casciano 1904, 74-75.

(31) A. MILANO, *Considerazioni sulla lotta dei Monti di Pietà contro il prestito ebraico*, in *Scritti in memoria di Sally Mayer*, Milano-Gerusalemme 1956, 212.

(32) L. POLIAKOV, *Les Banchieri*, cit. 52, 58, 98.

(33) A. MILANO, *Storia* cit., 210-211.

GIUSEPPE LARAS

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI USURA
NEL GIUDAISMO
E RIFLESSIONI SUI MOVENTI
DELLA CRITICA MINORITICA
NEI CONFRONTI DEL PRESTITO EBRAICO (*)

In un convegno di studi come il presente, preparatorio del V centenario della morte di Giacomo della Marca, appassionato assertore e promotore dei Monti di Pietà, convegno in cui l'attività feneratizia degli ebrei non può non venire esaminata e tantomeno sottaciuta, non sarà privo di interesse esaminare, sia pur per sommi capi, partendo dalle fonti della Torà che trattano il tema dell'usura, quale sia stata l'evoluzione interpretativa di essa nel corso dei secoli e nei vari ambienti in cui si trovarono a vivere gli ebrei; evoluzione che, fuoruscendo molto spesso dall'ambito dottrinale, venne recepita nelle varie codificazioni del diritto privato ebraico, assurgendo a vera e propria disposizione normativa cogente.

Le fonti dell'usura nella Torà sono fondamentalmente due:

1. Levitico 25, 35-37
2. Deuteronomio 23, 20-21

(*) Esprimiamo al gentile e chiar.mo Autore, Rabbino Capo della Comunità Israelitica di Livorno, i più vivi ringraziamenti per la sua relazione letta al Convegno e che ora vede qui la luce, meritevole di nota per l'acutezza con cui, più avanti, chiarisce lo stato d'animo dei Francescani Osservanti (da lui chiamati genericamente Minoriti) di fronte alle sofferenze del popolo e a coloro che, in parte, sembravano esserne la causa (n.d.D.).

1. « Qualora il tuo fratello impoverisca e sia vacillante presso di te, dovrai sostenerlo e far sì che possa vivere, sia abitando presso di te come forestiero (cioè: vivendo nella propria famiglia) che come avventizio (cioè: entrando al servizio di qualche famiglia).

Non dovrai prendere da lui interesse o aumento, ma avrai timore del tuo Dio e farai sì che il tuo fratello possa vivere vicino a te. Il tuo denaro non gli dovrai dare ad interesse e le tue derrate non gli dovrai dare (in cambio) di un aumento ».

2. « Non presterai ad interesse al tuo fratello, sia interesse in denaro sia in derrate, sia in qualsivoglia altra cosa.

Allo straniero potrai dare ad interesse, ma al tuo fratello non potrai dare ad interesse: così (facendo), il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto ciò che ti disporrai a fare... ».

Orbene, mentre dalla prima fonte (Levitico) si evince il divieto di prestare ad interesse al fratello, dalla seconda (Deuteronomio) si evince, oltreché il divieto di prestare ad interesse al fratello, altresì la liceità di prestare ad interesse allo straniero.

Questo, almeno, il significato più piano e più semplice che, secondo un'interpretazione letterale svincolata dalla tradizione orale e dai commentari esegetici più antichi, che recepiscono tale tradizione, si può dare delle fonti citate.

La questione, però è molto complessa e dibattuta, in quanto, specie sul v. 20 del cap. 23 del Deuteronomio, gli atteggiamenti esegetici dei Dottori del Talmud sono divergenti e contrastanti.

Al fine di semplificare e schematizzare tale orientamento interpretativo divergente, diremo soltanto che, mentre per alcuni il passaggio relativo allo straniero deve essere inteso come liceità di prestare ad interesse a quest'ultimo, per altri tale passaggio accorderebbe facoltà all'ebreo di contrarre un prestito dallo straniero, pagandogli il relativo interesse.

Il motivo fondamentale che sta alla base del divieto del prestito ad usura all'ebreo pare poggiare, con ogni probabilità, sulla constatazione della divisione del paese di Canaan in tribù, a ciascuna delle quali era assegnata una porzione territoriale.

Ora, nell'ipotesi di una concessa indiscriminata liceità dell'usura, si poteva verificare un trasferimento di parte o di tutta la proprietà fondiaria dall'una all'altra tribù con una conseguente

alterazione dell'assetto territoriale tribale preconstituito, e ciò in contravvenzione all'imperativo basilare della Torà in materia di possesso fondiario: « A Me appartiene la terra » (Levitico 25,23).

Per quanto concerne lo « straniero » (in ebraico, « nochrì »), colui — cioè — che, provenendo da altro paese, si trova temporaneamente in Erez Israel, presumibilmente per ragioni di commercio, il prestito ad usura nei suoi confronti si configura lecito, in quanto esso torna a vantaggio del paese e dei suoi abitanti di cui incrementerebbe le ricchezze.

Alla base di questa disposizione potrebbe inoltre esserci un'ulteriore considerazione di carattere etico-religioso, sia pur « sui generis »: dato per scontato che il contrarre prestiti con il conseguente pagamento di una quota di interesse conduce inevitabilmente alla povertà colui che contrae il prestito, trattandosi di un « nochrì » (cioè: sempre di un idolatra), la cosa può servire ad assoggettarlo ad Israel e ad indurlo per necessità a rimanere in mezzo allo stesso Israel, con la conseguenza di fargli da una parte abbandonare l'idolatria e dall'altra assimilare una condotta di vita morale minima (7 precetti noachidi), trasformandolo così, di fatto, in un « gher toshav », che è lo straniero stanziato in maniera continuativa nel territorio di Israel e che vive appunto secondo il codice della morale minima, rappresentato dai 7 precetti noachidi.

Il secondo atteggiamento interpretativo, che abbiamo citato e che considera la liceità per l'ebreo, non già di prestare ad usura allo straniero, ma di pagare a quest'ultimo una tangente di usura nel caso che ne abbia ricevuto un prestito, muove da un'altra considerazione, anch'essa poggiante su motivi etico-religiosi. Atteso che richiedere ed ottenere un interesse per del denaro o delle cose prestate è cosa sempre disdicevole sul piano morale e che chi procede in questo modo si pone automaticamente in una posizione eterodossa che gli impedisce di progredire in senso rigenerativo, trattandosi nella fattispecie di un « nochrì » (straniero idolatra), la portata della norma che consente all'ebreo di pagare interesse al « nochrì » che gli abbia accordato un prestito, può essere intelligibile facendo ricorso all'una o all'altra delle seguenti due interpretazioni:

1. La norma che vieta di ricevere interesse riguarda solo l'ebreo, dato che questi deve allontanarsi il più possibile

e nelle più svariate contingenze della vita dalle abitudini e prassi dei popoli (chukkot ha-goyim) in vista del suo destino particolare. Trattandosi, invece, qui di un nochrì, non ci sarebbe motivo di impedirglielo, ma, al contrario, lo si lascerebbe libero di uniformarsi alle consuetudini del proprio popolo.

2. Fermo restando il punto che l'usura procura la rovina morale e spirituale di chi la pretende e la riceve, è forse opportuno che il nochrì-idolatra la riceva, e ciò al fine che gli idolatri (oppositori e persecutori del Monoteismo e dei suoi aderenti) vadano in perdizione e servano contemporaneamente di testimonianza di questa rovina.

E' doveroso precisare che questa seconda interpretazione appare meno probabile della prima, considerato l'afflato caritativo-universalistico di cui è pervasa la Torà, sia nella parte precettistica che in quella narrativa, la qual cosa farebbe escludere ogni e qualsiasi intento persecutorio, sia pur indiretto nei confronti di chi non appartenga al popolo d'Israel.

Tutto quanto detto fin ora concerne l'analisi del presupposto o dei presupposti, che stanno alla base del divieto dell'usura nella Torà.

Nella successiva letteratura talmudica e nei commentari medioevali, il punto di vista dottrinale sull'usura si presenta meno disparato e differenziato, tendendo ad uniformarsi e a concretizzarsi in un atteggiamento contrario al prestito ad interesse in generale.

Si può affermare che in genere la tradizione talmudica — nell'esaltare e nell'additare a modello di vita l'artigianato in contrapposizione al commercio — non assume, a proposito del prestito del denaro, un atteggiamento nettamente favorevole o sfavorevole in assoluto, limitandosi piuttosto a guardare al prestito in funzione del potenziale danno che esso è in grado di arrecare all'affermazione del Giudaismo e alla sua integrità.

Il principale assertore di una linea nettamente proibitiva nei confronti del prestito in generale è, nel Talmud (Bavà-Mezzi 'à 70 b), rav Hunà, per il quale ogni profitto proveniente da usura, anche se riscosso da un idolatra, è destinato a non arrecare alcun vantaggio.

Lo spirito che anima le parole così drasticamente nette di questo dottore del Talmud (ben noto per atteggiamenti di reli-

giosità intesa e di ortodossia spinta) pare poggiare sulla considerazione che è necessario impedire agli ebrei di assimilare le « abitudini dei Goyim » per evitare che la purezza della loro fede si intorbidisca, ma soprattutto al fine di evitare che passino dall'usura in generale all'usura tra fratelli.

Concorde con questo punto di vista è un'altra opinione (Bavà-Mezi 'à 71 a; Tur-Shulchan 'Aruch, Yorè De'è paragr. 159) per la quale, mentre il semplice individuo ebreo non può prestare ad interesse ai non-ebrei che in circostanze estreme (cioè, sotto la spinta della più obiettiva necessità), i Maestri della Torà (Rabbini) possono farlo sempre, presumendosi in essi una coscienza e una scienza tali da renderli incapaci di prevaricare.

Accanto tuttavia alle opinioni che abbiamo ora ricordato e che costituiscono l'indirizzo dominante generalmente recepito, dobbiamo registrarne un'altra, piuttosto famosa in quanto colpevole ed isolata, sostenuta dal noto giurista-filosofo medico spagnolo del XII secolo RAMBAM (Maimonide) nel suo « Mishnè-Torà » (Malvè ve-Lovè 5,1)

Secondo questi, prelevare interesse da un prestito accordato a un non-ebreo sarebbe addirittura una norma precettiva della Torà. Nel suo « Sefer ha-Mizvot (= Libro dei Precetti) », in cui elenca tutti i precetti affermativi e negativi contenuti nella Torà, nell'elenco degli affermativi (n. 198) vi annovera infatti anche questo.

E' il caso di precisare a questo riguardo, tuttavia, che l'autorevole RAAVAD (Abraham ben David da Pasquieres), acuto e severo censore del Maimonide e le cui glosse critiche corredano passo per passo il succitato « Mishnè-Torà », afferma senza tentennamenti che l'affermazione in parola gli è incomprendibile alla luce della tradizione orale, che non registra in alcun luogo una siffatta precettiva interpretazione della norma in parola. E' probabile — aggiunge impietosamente il R a v a d — che Maimonide abbia equivocato sull'intelligenza di un passo del S i f r è il cui senso è un altro.

A parte questa correzione dottrinale, ci pare possa essere lecito affermare che la contraddizione fra la linea interpretativa di Maimonide e l'atteggiamento esaminato precedentemente sia in realtà più apparente che sostanziale.

In verità, la preoccupazione principale rimane sempre quella di garantire e consolidare l'integrità della fede, che rischierrebbe maggiormente di corrompersi attraverso il prestito gratuito,

generatore di rapporti di amicizia e di intimità, che non attraverso il prestito ad interesse, generatore di meri, impersonali rapporti di affari. Al fine, pertanto, di soddisfare la doppia esigenza di rinforzare da una parte l'integrità del Giudaismo e dall'altra di assecondare le istanze proselitistiche e caritative verso gli eterodossi (istanze ricorrenti in seno al Giudaismo con più frequenza e intensità di quanto si sia soliti ritenere), si viene delineando questa teoria, che eleva al rango di virtù o di azione meritoria la richiesta di interesse all'idolatra, in quanto, così procedendo, lo si aiuterebbe, attraverso la povertà e la disperazione, ad abbandonare l'idolatria.

Nel Talmud viene prospettata anche una terza strada o soluzione secondo la quale prestare ad interesse a un non-ebreo e contrarre prestiti ad interesse con un non-ebreo, non è prescritto, né vietato, ma tollerato.

E ciò prescindendo, ad esempio, da quando riteneva Rav Simlay, secondo il quale uno degli strumenti per realizzare la perfezione spirituale era quello di prestare senza interesse allo straniero, fosse pure un idolatra (1).

La teoria della tollerabilità o della permissività è, in sostanza, quella che prevale e si afferma rapidamente nell'Europa cristiana, dove, nell'ambiente ebraico, si è intanto verificata l'eclissi dell'agricoltura con la conseguente affermazione sempre più marcata ed esclusiva del commercio come mezzo di sussistenza e si va realizzando lo smembramento della collettività in piccole comunità a tendenza nomade. Teoria che viene giustificata dai Rabbini franco-tedeschi ed italiani, da una parte con la considerazione di natura sociale per cui, stante lo sparpagliamento dei nuclei ebraici, appare velleitario e privo di efficacia ogni tentativo di limitare i loro contatti con i non-ebrei, e dall'altra con un riferimento di ordine economico incontrovertibile e cioè che il commercio e, in particolare, il commercio del denaro è ormai divenuto per gli ebrei il solo ed unico mezzo di sostentamento.

Indicativa ed esemplare al riguardo questa dichiarazione di RASHI' (Rabbi Shelomò Izchaki, Troyes: 1040-1105) in ordine ad un divieto talmudico di commerciare con i non-ebrei: « Quando questo divieto fu emanato, gli ebrei vivevano tutti insieme e potevano commerciare gli uni con gli altri. Ma, adesso che siamo divenuti una minoranza, non ci è possibile sostentarci se non com-

(1) Cfr. Talmud bab.: Makkoth 24 A.

merciando con i non-ebrei, dal momento che noi viviamo in mezzo ad essi » (2).

Due generazioni più tardi, Rabbenu Tham (Rabbi Ja'akov ben Meir. Raumerupt: 1100-1171), sottolineando in maniera ancor più netta il problema del commercio del denaro la cui importanza era evidentemente in rialzo, si esprime così: « Oggi si è soliti prestare ai non-ebrei dal momento che siamo tenuti a pagare le tasse al Re e alla nobiltà, e tutto questo ci è necessario per vivere. Noi viviamo in mezzo ai non-ebrei e non possiamo guadagnarci di che vivere se non commerciando con loro. Non è quindi ormai più proibito prestare ad interesse » (3).

Ecco quindi come l'opinione di R. Tham, che non fa che sanzionare una prassi consolidatasi sotto la spinta della necessità, acquista la forza di una « alachà » (norma legale).

I Rabbini dei secoli successivi non avvertirono il bisogno di giustificare ulteriormente tale prassi e, in particolare, quelli italiani o operanti in Italia dove, più che altrove, trovava larga estrinsecazione il prestito su pegno. Così infatti, si esprime, nel suo « Sefer ha-Agur », Yacob ben Yeudà Landau (autore aschenazita operante nell'Italia settentrionale nella seconda metà del '400), dopo aver constatato che Rabbenu Tham e la maggior parte delle autorità rabbiniche avevano permesso tale pratica: « Io non ho il potere di vietare questa pratica tuttavia chi si mostrerà rigido in materia (cioè: chi non presterà ad interesse) sarà benedetto » (4).

Ma, al di là della dottrina e dalla normativa, cerchiamo di esaminare, sia pur rapidamente, l'evoluzione che, in materia di usura, ebbe la sensibilità ebraica medievale. Cerchiamo, in altre parole, di vedere quale era il giudizio di valore che gli ebrei davano su un mestiere che la Chiesa, nel suo sforzo educativo, presentava ammantato di discredito sempre più accentuato.

Ecco come nel XIII secolo il Rabbino provenzale Yacob ben Elià rispondeva all'apostata Pablo Christiani a proposito delle usure (5): « ... E' pur vero che presso gli ebrei d'oriente

(2) Cfr. S. STEIN, « The development of the Jewish law on interest » in *Historia Judaica*, aprile 1955, vol. XVII, p. 22 (cit. da L. POLIAKOV in « *Les Banquiers juifs et le Saint-Siège* », Paris 1965, pp. 43-44).

(3) Cfr. Glosse (Tosafoth) a Talmud bab.: *Bava-Mezrà* 70 B.

(4) « *Sefer ha-Agur* », ed. New York 1959, p. 64 (da cit. di L. POLIAKOV, op. cit., p. 44).

(5) La lettera fu pubblicata da J. Kobak nella Rivista « *Jeshurum* » (VI-VII, Bamberg 1868). Cfr. anche L. POLIAKOV, op. cit., pp. 329-30. Pablo Christiani è ben

ciascuno vive del lavoro delle proprie mani, poiché persino i sovrani islamici, peccatori ed empi, hanno sufficiente giudizio di imporre un'imposta fissa annuale, al ricco in ragione della sua fortuna, al povero in ragione del suo stato. Da noi le cose, invece, vanno esattamente al contrario, poiché, per quanto riguarda i nostri sovrani e i nostri principi, essi non hanno altro pensiero che di assalirci e di spogliarci completamente del nostro denaro. Guarda, infatti, quello che avviene alla corte di Roma, da cui tutti i cristiani dipendono: ognuno corre dietro al proprio profitto... Quanto a noi, che cos'è la nostra vita, che cosa sono i nostri sforzi e il nostro coraggio?

Noi dobbiamo ringraziare Iddio di averci moltiplicato le ricchezze, giacché sono esse che proteggono le nostre vite e quelle dei nostri bambini, sono esse che ci fanno sfuggire ai nostri persecutori... ».

Si tratta, come si vede, di una risposta polemica, amareggiata ed indignata in cui riecheggiano gli stessi argomenti e le stesse tesi razionali, rinvenibili in analoghi scritti, poggiati sulla necessità oggettiva della vita economica, che non concede altra via d'uscita.

Per rilevare, invece, i segni di un atteggiamento di riprovazione e accenti di rincrescimento per il mestiere avilente cui gli ebrei sono assoggettati, occorre attendere un'epoca più recente.

In Italia, critiche ed espressioni di rammarico, in ordine al mestiere di fenerator, le abbiamo registrato solo a partire dalla 2ª metà del secolo XVI: esse sono probabilmente da mettersi in connessione con lo shock causato dall'istituzione dei ghetti e dalle espulsioni locali, riecheggianti la catastrofe del giudaismo spagnolo (6).

In Germania, al contrario, un testo risalente alla fine del secolo XV tesse molto seriamente l'elogio del prestito ad interesse, il quale, oltretutto lasciare tempo da dedicare allo studio della Torà, permette di sovvenire ai bisogni degli studiosi, che si dedicano, a tempo pieno, alle meditazioni e alle interpretazioni della divina volontà.

noto per la disputa sostenuta nel 1263 con Moshè ben Nachman (Nachmanide) alla presenza del re d'Aragona.

(6) Cfr. ad es. il « *Libro delle regole di colui che presta e di colui che riceve in prestito* » (in ebraico), pubblicato da A. Roth in H.U.C.A., 1955 e tradotto e commentato da L. POLIAKOV in op. cit., pp. 309-328.

« Se la Torà e la sua comprensione — ivi leggiamo — raggiungono qui in Germania un livello maggiore che altrove, ciò è dovuto al fatto che gli ebrei si sostentano grazie al loro commercio del denaro con i cristiani e pertanto non hanno bisogno di lavorare. Di conseguenza, dispongono del tempo necessario per studiare la Torà; e colui che non studia personalmente, sovvieni, con la risorsa dei suoi guadagni, alle necessità di coloro che studiano » (7).

Dopo queste note rapide e sommarie sull'evoluzione che il concetto di usura ebbe in seno al popolo ebraico sotto la spinta delle contingenze storiche e ambientali le più diverse, note che, peraltro, ci sembrano pertinenti con il discorso di fondo che viene affrontato in questo Convegno, cercherò di evidenziare in maniera sintetica (8) quelli che possono essere stati i motivi essenziali della crociata anti-ebraica dei Minori Osservanti nel '400.

Nel puntualizzare che i primi segni di una crisi dei banchi ebraici cominciarono a manifestarsi alla fine del '300 e all'inizio del '400 come fatale risultante di una eccessiva dilatazione dei medesimi, giova mettere in chiaro che fino a questo periodo il contenuto delle loro operazioni finanziarie era costituito da un prestito in generale di modesta entità, ed in questa funzione essi erano in certo modo tutelati da una forma di monopolio e vincolati da un tacito divieto di rivolgersi ad altre mansioni di natura finanziaria.

Se, tuttavia, il campo affidato loro in esclusiva non consentiva allargamenti e dilatazioni, non si può dire che i banchieri ebrei non avvertissero il bisogno di fuoruscire dal loro ambito circoscritto. Furono le circostanze che li respinsero indietro e, dal '500 in poi, ne limitarono ulteriormente lo spazio.

Per quanto riguarda l'atteggiamento dei principi e dei Comuni, così favorevoli nell'appoggiare l'introduzione e il mantenimento del prestito ebraico nelle loro terre, è chiaro che essi

(7) Cfr. M. GUEMANN, « *Geschichte des Erziehungswesen und der Cultur der juden* », Vienna 1881-1884, T. III, p. 183 (citato da L. POLIAKOV, op. cit., p. 49).

(8) Per una visione più chiara ed esauriente della contrapposizione fra i Monti di pietà e i banchi ebraici nel '400 e della polemica che ne seguì, si vedano i seguenti che importanti studi, da cui attinsi informazioni e ispirazione per la redazione di questa seconda parte del mio articolo: A. MILANO, *Considerazioni sulla lotta dei Monti di pietà contro il prestito ebraico*, in: « *Scritti in memoria di Sally Mayer* », Gerusalemme 1956, pp. 199-223; L. POLIAKOV, *Les Banquiers juifs et le Saint-Siège*, Paris 1965.

non lo facevano perché mossi esclusivamente da considerazioni economico-sociali a favore dei poveri loro sudditi, ma molto giocava in questo atteggiamento la convenienza politico-fiscale. Permettendo che il denaro dei banchieri ebrei affluisse ai mercanti, ai contadini e agli artigiani, essi, in realtà, dato che quello stesso denaro finiva poi per affluire nelle casse dell'erario sotto forma di balzelli, si garantivano indirettamente dei mezzi necessari per pagare le milizie, per sostenere guerre, per abbellire le città e così via. Da ciò derivava uno degli elementi principali che agivano a favore dei banchieri ebrei: la considerazione dei signori che finivano di fatto per considerarli uno strumento quasi indispensabile per la sussistenza dello Stato e quindi per il consolidamento del potere.

Pur forti della loro posizione e forniti di mezzi accumulati con l'attività feneratizia, è un fatto che i banchieri ebrei non accarezzarono mai il disegno (da alcuni imputatogli) di estendere la loro influenza dal campo economico a quello politico. Troppo precaria era la loro situazione (e di ciò erano ben consapevoli) per lasciarsi indurre a formulare un programma tanto ambizioso quanto rischioso.

D'altra parte, l'evoluzione del prestito ebraico tendeva ormai ad orientarsi su direttrici di sviluppo completamente differenti. L'attività feneratizia, pur avendo ormai dato all'ebreo che la praticava, accanto al vantaggio economico, una certa qual libertà religiosa e un rispetto formale civile, rimaneva pur tuttavia una professione riguardata con disprezzo e sospetto, talché era più che naturale il desiderio da parte dell'ebreo, una volta gli si presentasse l'occasione, di abbandonarla. E', infatti, verso l'inizio del '400, allorché la tutela e la sicurezza dei banchieri ebrei erano ormai un dato di fatto generalizzato, che essi, cercando di uscire dall'ambito consuetudinario del prestito su pegno nei confronti delle classi povere, mirarono ad inserirsi in un'area commerciale più ampia ed anche più gratificante del punto di vista psicologico, finanziando operazioni ed imprese di più consistente contenuto.

Nessuna intrusione, quindi, nel campo squisitamente politico della realtà italiana, ma, più semplicemente, una più marcata accentuazione della loro potenzialità economica e commerciale.

Proprio quando tale evoluzione sembrava poter prendere forma concreta, repentinamente si frapose un elemento estraneo

che, non solo ne bloccò il cammino, ma ne capovolsse il senso di marcia: la crociata dei Minori Osservanti contro il prestito ebraico.

I Minoriti, al loro inizio, non erano che una corrente critica, in seno al Francescanesimo da cui poi si erano venuti staccando. La motivazione del loro distacco andrebbe ricercata nell'aspirazione di ricondurre tutto l'Ordine all'osservanza scrupolosa dei precetti di povertà e di purità predicati dal fondatore.

In Italia i Minoriti si affacciarono nel 1368, dapprima timidamente, poi in maniera sempre più incisiva e vigorosa, talché, coi primi del '400, vennero assumendo una fisionomia loro propria, specifica e netta.

Nei confronti del problema ebraico, si può dire che in generale l'atteggiamento dei Minoriti non fu un atteggiamento « sui generis » e particolare, differenziato cioè rispetto alla posizione da essi assunta sulla scena sociale e politica della vita italiana.

E' noto che l'opera dei Minoriti, astraendosi dall'ambiente dei nobili e della borghesia, preferiva concentrarsi nella grande e dolente massa di sfondo, costituita da un popolo gemebondo e disperato cui venivano tolte, attraverso imposte, balzelli e decime, le risorse vitali dell'energia e della speranza, Convintisi, pertanto, che l'estremo disagio economico e la miseria più degradante delle masse fosse una realtà bruciante incontrovertibile, ancorché nascosta e mimetizzata sotto il manto della ricchezza delle classi superiori, furono indotti, accogliendo intieramente o parzialmente la spiegazione del popolo sofferente, ad attribuire le cause del male che affliggeva quest'ultimo all'agente con cui aveva più diretti e frequenti contatti: l'ebreo.

Ecco, quindi, come, fra il primo e il secondo decennio del '400, la crociata antiebraica dei Minoriti si avvii e si scateni. Obiettivo di tale crociata era quello di estromettere gli ebrei dalla posizione di parziale equiparazione politica e civile che si erano venuti lentamente riconquistando, e quindi di reprimere ogni loro velleità di allargare ulteriormente il raggio dell'attività fenerizia.

Argomento principale, quindi, di tale reazione anti-ebraica non pare essere quello « teologico » dell'ebreo civilmente indegno in quanto appartenente ad una fede « fallace » ed ostinatamente avvinto ad essa, ma, più attendibilmente, quello « sociale » dell'ebreo da emarginare in quanto sostenitore, sia pur non sem-

pre volontariamente, di un regime di angherie economiche che affliggevano il popolo.

I motivi di questa lotta trovarono per primo in Bernardino da Siena un abile interprete e un appassionato propugnatore.

Ricercato dalle folle per gli appassionati accenti di rigido moralismo e riverito dalle autorità per l'ascetica consacrazione al bene pubblico e privato, denunciato per due volte dalla Chiesa come eretico ed elevato, dopo morto, agli onori dell'altare, il punto centrale di ogni sua predicazione era l'argomento delle usure, condannate, non tanto in sé, quanto perché veicolo di piaghe sociali.

Le usure, tirandosi dietro, accanto al deterioramento economico, la degradazione morale e il rilassamento delle virtù civili, dovevano essere estirpate senza tenennamenti e pietà.

Per Bernardino, « usura » era qualsiasi accrescimento corrisposto sul capitale prestato, non importa a quale titolo e in quale misura. Ne conseguiva che chiunque avesse percepito un compenso, anche minimo, sul denaro mutuato e chiunque avesse tollerato o favorito tale pratica, era nemico del popolo e quindi degno di scomunica. Gli ebrei che prestavano denaro e i reggitori delle città che li tolleravano erano, quindi, nemici del popolo e degni di scomunica.

Attorno a Bernardino venne presto raccogliendosi un nutrito gruppo di discepoli determinati a propagandare in uno spazio più ampio l'insegnamento e l'esempio del maestro. I più noti sono Barnaba da Terni, Roberto da Lecce, Michele da Milano, Bernardino da Feltrè e Giacomo della Marca, il quale ultimo fu nella Marca anconitana figura centrale e promotore di speranze e di ansie di rinnovamento, anche se, ad un tempo, suscitatore di timori e di vessazioni. Ad un suo discorso infiammato e zelandamente violento fu, ad es., dovuta la decisione del Senato anconitano del 2 Giugno 1427 di recludere in un quartiere separato gli ebrei, fino ad allora dimoranti liberamente nei vari settori della città.

Tale decisione, giova peraltro sottolinearlo, fu abrogata il giorno successivo, essendo evidentemente subentrata all'emozione del momento una più fredda e ragionata riflessione (9).

(9) Cfr. Atti Consiglieri del Comune di Ancona, anno 1427, in Archivio Comunale Ancona presso Biblioteca Civica « Benincasa »; « Constitutiones sive statuta magnificae civitatis Anconae », Ancona 1966, Rubrica 59, p. 135.

Il merito, indubbiamente eccezionale, che deve essere riconosciuto a Bernardino da Siena e ai suoi seguaci, fu quello di essere riusciti ad imporre a livello della pubblica coscienza il problema della miseria delle masse e la conseguente urgente necessità di reperire nuove forme di assistenza economica a favore di queste masse, senza peraltro riuscire a suggerirne alcuna in concreto.

La crociata anti-ebraica dei Minoriti, tuttavia, non si imperniò esclusivamente sulla motivazione sociale, ma si alimentò anche a quella corrente di lotta contro l'eterodossia che mirava a liberare la gerarchia della Chiesa e la società italiana da quel deviazionismo ideologico e da quell'affievolimento morale, che la Riforma più tardi aditterà e sbandiererà a sostegno della propria azione rigeneratrice.

Meno parole e più azioni, meno affermazioni verbali e più esempi pratici, meno ideologia e più carità: ecco il programma e la parola d'ordine, recepiti ed attuati dai Minoriti. Una simile iniziativa, che mirava a restituire all'insegnamento evangelico il suo significato intrinseco più esatto e più sincero, non poteva esser portata avanti se non da uomini notoriamente ed abitualmente dediti ad opere di pietà e appassionati assertori della necessità di riscoprire il senso più intimo e originale della religiosità.

Conseguenza dell'applicazione di questo movente religioso fu la costituzione, da parte dei Minoriti, a metà del '400, dei primi Monti di pietà.

La diffusione rapida, tuttavia, dei Monti di pietà non deve indurre a ritenere che la loro base fosse solida e la loro struttura vigorosa. Al contrario, nel loro primo stadio di esistenza, ebbero a subire crisi gravi e ricorrenti, data la loro impostazione meramente caritativa. I Monti, nel loro primo stadio, non esercitarono mai una funzione creditizia nel vero senso della parola, nè mai gli stessi ritennero o pretesero di esercitarla, troppo essendo chiaro che un'operazione di credito possa essere considerata solo quella che reintegri alla scadenza nel concedente la somma prestata, maggiorata in una qualche misura per la copertura delle spese, per l'assicurazione contro i rischi e quale utile per la prestazione. L'operazione consueta e tipica del Monte era ben altra cosa: compensi aggiuntivi non erano previsti, la stessa restituzione della somma prestata era spesso incerta. Il Monte prestava, in genere, piccole somme, non per far superare

una difficoltà momentanea, ma per alleviare uno stato di miseria permanente, radicato, quasi sempre irreversibile. In altre parole, i Monti erano come dei medici che non guarivano la malattia, ma che lenivano le manifestazioni dolorose di essa.

Sempre in questa prima fase, la coesistenza dei Monti di pietà e dei banchi ebraici fu una realtà, oltreché verificabile di fatto, necessaria. Il denaro del Monte, più ricercato perché gratuito, era però limitato come quantità, concesso con rigidi criteri valutativi e soprattutto condannato ad esaurirsi con rapidità, date le scarse garanzie di recupero.

Il denaro dei banchi ebraici, invece, abbondante e relativamente facile a reperirsi, era costoso, in quanto erogato non a scopi erosivi, ma per operazioni produttive, indirizzate alla creazione di un profitto.

L'inadeguatezza dei Monti a risolvere in maniera sostanziale o, per lo meno, ad alleviare sensibilmente lo stato di prostrazione economica delle masse, fu ad un certo momento avvertita dallo stesso popolo, il quale, cogliendo istintivamente la contraddizione che minava alle basi l'istituzione dei Monti, non riusciva a rendersi ragione di come si potesse arrivare ad affrancarlo dal bisogno, eliminando quelle forme di soccorso pecuniario cui era solito ricorrere fino ad allora, senza peraltro sostituirle con altre ugualmente valide.

C'è inoltre da aggiungere che anche la Chiesa, dal canto suo, per un certo tempo si mostrò molto guardinga e riluttante ad accogliere la politica di risanamento economico proposta dai Minoriti.

Ma ben presto anche gli stessi Minoriti, calatisi nella palpante realtà contingente, affatto diversa da quella che essi si immaginavano ovvero avrebbero desiderato che fosse, si resero conto che l'impostazione caritativa da essi data ai Monti non sortiva alcun effetto duraturo benefico, in quanto poterono constatare coi loro propri occhi che un denaro benefico erogato gratuitamente e a fondo perduto era destinato fatalmente a liquefarsi e a dissolversi.

Talché non esitarono, pur di portare avanti e corroborare ulteriormente la loro primitiva idea, ad eliminare uno dei presupposti più qualificanti e caratterizzanti della loro predicazione, cioè la gratuità del prestito, sostituendo in sua vece quello della liceità di un interesse.

Da questo momento, in altre parole, non si fa più, in ordine all'interesse, una questione di principio, ma una mera questione di quantità. Date le ripercussioni e i riverberi che tale innovazione provocò nel mondo circostante, possiamo affermare che si tratta di un momento molto importante della storia economica europea.

Questo mutamento di posizione dei Francescani nei riguardi dell'interesse, se fu violentemente attaccato e qualificato come eretico da parte di altri ordini monastici, fu dalla S. Sede — sensibile all'evolversi dei fenomeni sociali ed economici — esaminato e valutato con pacatezza ed attenzione e portato davanti al Concilio lateranense, che si aprì nel 1512.

Frutto della disanima conciliare fu la Bolla di Leone X del 1515, che definì i Monti di pietà, così ristrutturati, leciti, con minaccia di scomunica verso coloro che avessero sostenuto il contrario. Con questa autorizzazione pontificia a riscuotere un compenso, sia pur correlato alle spese, i Monti di Pietà divennero da quel momento degli istituti creditizi, ancorché atipici.

Per concludere, c'è da aggiungere che, dopo la riforma strutturale dei Monti operata dagli stessi Minoriti, l'attività feneratizia ebraica, tenendo conto della sua forzata interruzione per circa un trentennio (della « Com nimis » del 1555 fin verso il 1585 in cui Sisto V ne permise il ripristino), continuò a svolgersi, sia pur in mezzo a difficoltà crescenti, fino al 1682, anno in cui, in data 30 Ottobre, apparve l'Editto di Innocenzo XI con cui veniva abolito definitivamente in Roma e nello Stato pontificio il prestito ebraico.

GIOVANNI ANNIBALDI

I BANCHI DEGLI EBREI ED IL MONTE DI PIETA' DI JESI (*)

Alla gara accesasi poco oltre la metà del sec. XV soprattutto tra le città dell'Umbria e delle Marche per la fondazione dei Monti di Pietà, Jesi non fu delle ultime a prendervi parte (1). Ivi, come altrove, questa istituzione venne promossa e tenacemente propugnata dai frati francescani dei min. oss. (2) con l'intento di sovvenire alle più elementari necessità delle classi povere al fine di sottrarle alle insopportabili usure degli

(*) Ringrazio vivamente per avermi consentite ed agevolate le ricerche il prof. Edoardo Pierpaoli, direttore dell'Archivio storico del Comune di Jesi; mons. Costantino Urieli, conservatore dell'archivio della Curia vescovile di Jesi; il dott. Fulvio Lupini, conservatore dell'archivio notarile di Jesi; la dott. Giuseppina Gatella, direttrice dell'Archivio di Stato di Ancona; il dott. Aldo Adversi, direttore della Biblioteca Comunale di Macerata e la dott. Maria Antici, direttrice della Biblioteca Comunale di Ancona.

ABBREVIAZIONI:

A.C.J. (Archivio Comunale di Jesi);
A.N.J. (Archivio Notarile di Jesi);
A.V.J. (Archivio Vescovile di Jesi);
A.S.A. (Archivio di Stato di Ancona);
B.C.M. (Biblioteca Comunale di Macerata);
(Rif. (Riformanze);
Reg. (Registri);
Spec. deb. (Speculum debitorum).

(1) Un elenco cronologico dei primi Monti di pietà è dato da: ANSELMI A., *Il monte di pietà di Arcevia*, in *Miscellanea francescana*, vol. V, fasc. VI (1893) 21; v. anche: MAJARELLI S. - NICOLINI U., *Il Monte dei poveri di Perugia*, 1962. Per la questione della priorità, v. PAGNANI G., *Il punto sui Monti di pietà e il contributo di Mons. Giuseppe Fabiani*, in *Atti Dep. St. Patria Marche*, ser. VIII, vol. V, 1969, III. In MAJARELLI - NICOLINI, a pag. 204, n. 4, op. cit., si attribuisce per errore la preparazione di uno studio sul Monte di Jesi a G. Annibaldi anziché ad A. Gianandrea, come aveva esattamente riferito l'Anselmi (op. cit.), da cui i due prelodati hanno attinto la notizia.

(2) ANSELMI, op. cit., 3.

Ebrei che tenevano i cosiddetti banchi di pegno e che a Jesi svolgevano la loro attività da lunghi anni (3).

Il primo nome di ebreo che ci è dato di incontrare in funzione di fenerator è quello di Benedetto al quale il Comune faceva ricorso nel 1431 (4), 1434 (5) e 1435 (6) rispettivamente per un prestito di 19, 3 e 50 ducati vedendosi costretto per pagare quest'ultimo *maximum debitum* a vendere tutto il grano di sua proprietà ai migliori offerenti (7).

Il 5 giugno 1435, essendo prossima a scadere la licenza accordatagli dal Comune, Benedetto ne chiede il rinnovo per « tre quattro cinque anni come parrà ad esso », sollecitando la risposta perché, aggiunge, « ho la maniera con molti altri di fare li fatti miei » (8). Rimessa la domanda al giudizio dei priori e del Consiglio di credenza, non vi fu trattata e se ne ignora l'esito. Era, egli, comunque, presente ed attivo a Jesi nel 1443 come si ha dalla Bolla del 21 novembre d.a. di Eugenio IV al vescovo del luogo (9). In essa si stigmatizza, infatti, l'operato in detta città del citato Benedetto, il quale non pago, secondo le denunce pervenute al pontefice, del saggio del 30/100 pattuito con il Comune, avrebbe prestato a tassi ben maggiori (*plerumque magis*) e, *quod inhumanus est*, avrebbe preteso interessi sugli stessi interessi, dimostrandosi così spietato verso i debitori da lasciare prevedere che in breve la popolazione si sarebbe ridotta alla miseria (*civium et personarum exhauriet facultas*). Si ordinava, pertanto, che il tasso degli interessi venisse ridotto al 12/100 per i prestiti passati ed al 15/100 per i futuri, con minaccia di procedere sommariamente e, se necessario, di ricorrere anche al braccio secolare, sino alla pena della scomunica.

(3) E' impossibile risalire indietro in merito all'attività feneratoria degli ebrei a Jesi perché i libri consiliari pervenuti non vanno al di là del 1428. Nella Bolla di Ascanio Sforza del 1542 (riprodotta in appendice) si dice che gli ebrei avevano banchi in Jesi « a lungo et forsitan immemorabili tempore ». Secondo MILANO A., *Storia degli Ebrei in Italia*, 1963, 126, esistevano banchi ebraici in Jesi nel sec. XIV. Non sono addotte però prove.

(4) A.C.J. Camerlengato, exitus sett. 1431, c. 67v.

(5) A.C.J. Riformanze 1434-39, c. 134v.

(6) A.C.J. Riformanze 1434-39, c. 166. Il denaro serviva per pagare 25 januli al fratello di Francesco Sforza, Alessandro, in suo felice campo castramentato.

(7) A.C.J. Riform. 1434-39, 1435, 8 genn. cc. 98, 101, 102.

(8) A.C.J. Riform. 1434-39, 1435, c. 134-5.

(9) A.C.J. Pergamena n. 341. Riprodotta in BALDASSINI G., *Memorie storiche dell'antichissima città di Jesi*, MDCCXVI, app. LXXXVIII, LIII.

Allo scadere del permesso, forse per le restrizioni impostegli dalla Bolla, Benedetto dovette lasciare la città, come si può dedurre dalla sua richiesta di ritorno avanzata nel 1447 (10). La domanda portata al Consiglio generale non venne esaminata, tuttavia l'esito dovè essere favorevole, perché il 25 nov. dello stesso anno si discute sulla restituzione di somme prestate al Comune da Benedetto (11) ed il 21 aprile si tratta di interessi riscossi dallo stesso a *specialibus personis* (12). Nel 1450 si fa grazia ad un Paolo di Francesco da Castelplano fuggito di carcere ove era detenuto ad istanza di Benedetto (13), il quale nel 1451 sollecita il Comune per il pagamento di certa somma prestata (14) di cui sarà soddisfatto solo nel 1453 mediante consegna di grano per mancanza di liquido (15).

Negli statuti che si compilano nel 1450 (16), non mancano norme e sanzioni circa l'attività feneratoria. Si stabilisce in essi che nessun debitore possa essere arrestato in sua casa nei giorni festivi (rubr. XXIX); che nessun cristiano possa essere imprigionato per debiti, ad istanza di ebrei, se si trova che il debitore abbia beni immobili sufficienti a coprire il debito (rubr. XXXV); che ebrei ed altri creditori ad interesse non possano costringere i loro debitori o gli eredi a pagare il debito contro loro volontà se rinunciano al loro pegno, e che i frutti debbano calcolarsi sul capitale impegnato (rub. L); che le cose pignorate agli ebrei, qualora risultino non appartenenti al pignorante, non possano essere richieste dai loro proprietari senza che abbiano pagato il debito, esclusi gli interessi; che in caso di danni, a causa di tarli o di umidità alle cose date in pegno, gli ebrei siano tenuti a risarcire il danno; prescrivendosi inoltre, che nessun ebreo possa ricevere più di 6 denari piccoli per libra al mese (rub. LXII).

Dopo il 1453 non si hanno più notizie negli atti consiliari

(10) A.C.J. Rif. 1443-49 c. 99, 1447, 20 agosto. Secondo: *quod cum Benedictus ebreus qui diu streit hic et exercuit feneratoriam cum hominibus civitatis et comitatus cupit reverti ad dictam civitatem*.

(11) A.C.J. Rif. 1443-49 cc. 115, 116-7.

(12) A.C.J. Rif. 1443-49 cc. 129v 130; 131v 132.

(13) A.C.J. Rif. 1450-2 c. 21v.

(14) A.C.J. Rif. 1450-2 c. 122.

(15) A.C.J. Rif. 1452-5 c. 161.

(16) Degli statuti si hanno due edizioni a stampa, l'una del 1516 curata dal Sordino a Fano e la seconda del 1561 a Macerata da Luca Bino da cui sono tratte le citazioni del presente articolo. Sugli statuti, v. GASPERONI G., *Note sugli statuti di Jesi*, in *Le Marche illustrate*, III (1903), pp. 132-140, e in *Pagine di storia e di vita Jesina*, 1915, 1-5.

di Benedetto, mentre fanno la loro apparizione nel campo dell'attività feneratizia i Vivanti, una delle famiglie più cospicue della Provincia della Marca di Ancona (17). Essi tennero il banco in Iesi per circa un secolo, dovendosi ritenere iniziata la loro attività, in mancanza di testimonianze più antiche, almeno dal 1458, come lascia intendere la domanda di riconferma dei capitoli per 10 anni avanzata nel 1468 (18) da Angelo Simone, Bonaventura ed Elia, figli di Vivante ed ottenuta a fatica (voti 53 contro 49). Per la morte del titolare Angelo, subentrato sulla fine del 1469 nella direzione del banco il fratello Simone, il Consiglio, dopo la recognizione dei pegni ed il controllo dei libri contabili, gli manifestò la sua gratitudine per la decisione presa di restare (19).

Mentre però il Comune si preoccupava di assicurarsi la collaborazione degli Ebrei, tempestose nubi si venivano addensando sul capo di questi ultimi. Pochi mesi dopo, infatti, e precisamente il 18 aprile 1470, venne portata al Consiglio di credenza la proposta che segue: « *sup(er) facto ebrei an expelli debeat vel retineri et de Monte fiendo* » (20). Nonostante si fosse rinviato il suo esame al Consiglio generale (21), la proposta venne ripresentata, sotto evidenti pressioni esterne, al Consiglio di credenza il 29 dello stesso mese, con diversa e più restrittiva formulazione, chiamandosi i consiglieri a dare il parere on sul se, ma sul come dar vita al Monte, onde evitare il permanere degli Ebrei per non incorrere (come viene detto chiaramente) nelle censure ecclesiastiche (22). Il suggerimento di uno di essi d'imporre per due anni una tassa per il reperimento dei fondi per l'impianto del Monte non venne però accolto e la proposta fu rimessa al Consiglio Generale che si riunì il 6 maggio 1470 (App. I).

(17) In un documento del 1538 dei Rescritti, ms. 476, XVIII, (c. 96v) conservato nella Biblioteca comunale di Macerata, a proposito di un appartenente a detta famiglia si dice che "de primariis reperitur inter hebreos provincia Marchiae".

(18) A.C.J.; Rif. 1468-70, cc. 89, 90, 92v-3, 94.

(19) A.C.J.; Rif. 1468-70, c. 144v "quod fiant aliquae gratitudines dicto ebreo (Simoni) de verbis humanis tantum et quia dicitur Simon stabit in dicta civitate ad retinendum banchum prout faciebat dictus Angelus tempore quo vivebat".

(20) A.C.J. Rif. 1468-70 c. 182.

(21) A.C.J. Rif. 1568-70 c. 183.

(22) A.C.J. Rif. 1468-70 cc. 189v 190v.

In questa sede venne presentata la proposta, dietro l'esortazione (*monimento laudabili*) di padre Francesco da Urbino dell'ordine dei minori (23), di creare il Monte di Pietà e di espellere gli Ebrei *fenus et usuram facientes*, che chiedevano cioè interesse sugli interessi oltre che sul capitale. Toccò al consigliere Fiorano Santoni (24), che viene detto *vir facundissimus et eloquens* e che fu giureconsulto, amante delle lettere, podestà in varie città ed ambasciatore a Roma e presso principi, d'illustrare le finalità ed i benefici della progettata istituzione a sollievo dei poveri e di sostenere l'inderogabile esigenza del suo impianto.

Ma nonostante il caloroso ed autorevole patrocinio, la proposta fu respinta con 49 voti contro 43, prevalendo di stretta misura la tesi di coloro che vedevano, evidentemente, nell'espulsione degli Ebrei un danno per la vita economica del Comune e della collettività, riconoscendosi ormai nella loro attività di banchieri una funzione indispensabile e insostituibile. Ciò spiega anche la successiva proposta dell'8 seguente, approvata con 64 voti favorevoli contro 42 di revoca dell'ingiunzione fatta agli Ebrei di non prestare ad usura, motivata dalle molte lagnanze (*multi conqueruntur*) per tale provvedimento, ritenendosi più dannoso che utile il non prendere denari in prestito (*deterius esse non mutuari quam mutuari*) (25).

I minori osservanti, che avevano intanto ottenuto di stabilirsi a Iesi (26), prendevano sempre più parte alla vita ed ai problemi della città, come lascia intendere la delibera del Consiglio del 9 giugno 1471 d'invviare un oratore a Fermo *ad fratrem Jacobum de Marchia*, cioè a S. Giacomo, per pregarlo di

(23) A.C.J. Rif. 1470-2 cc. 2v, 3 Il BALDASSINI, op. cit. 171, dà nel 1470 erroneamente come cacciati gli Ebrei, ad istigazione del detto padre Francesco, al quale G. ANNIBALDI (*Il centenario di S. Francesco e S. Teresa*, 1882, 45), per una svista, attribuisce il nome di Marco facendone una sola persona con il Marco fondatore del Monte nel 1472.

(24) Potrà interessare sapere che il Santoni zelante patrocinatore del Monte, non designava, in concorrenza con gli Ebrei e contro i divieti della Chiesa, mettere a profitto il suo denaro di cui disponeva con larghezza. Avendo avuto mozzato il capo per la nota fallita insurrezione del 1486 contro la Chiesa, un partecipante al saccheggio della sua casa, poi spianata, dichiarò di aver trovato ed abbruciatto "quello libro (di prestiti) che cera a riscuotere più di 400 fiorini", aggiungendo "ho fatto un buon servizio a parecchi poveri homini". (A.N.J. protocollo Beccarini 1494 c. 70 e G. ANNIBALDI, *Il Lucagnolo e Poreficeria in Iesi*, 1879, 22). E non era solo il Santoni a prestare denari. Nel 1490 ser Angelo Colocci teneva in pegno quasi tutti gli argenti del Comune (ANNIBALDI, *Il Lucagnolo*, 34).

(25) A.C.J. Rif. 1470-2 c. 13v, 15v.

(26) A.C.J. Rif. 1470-2 c. 40v; 1471, 13 maggio. Vi si stanziarono però solo nel 1490 ANNIBALDI, *Il centenario* 23.

degnarsi di venire a Jesi e ad Ancona per tentare di comporre la secolare discordia tra le due città per la nota questione di confini. (27).

Il 15 marzo 1472, dopo quasi due anni di riflessioni e ponderamenti, venne di nuovo portata davanti al Consiglio generale la proposta relativa all'erezione del Monte, senza alcun accenno agli Ebrei (28). Presentatore ne fu un padre Marco *predicator*, in cui, come hanno già avvertito lo Zonghi in passato (29) e Majarelli-Nicolini di recente (30), si deve con ogni verosimiglianza riconoscere il noto beato Marco da Montegalgo. Suo è lo schema della costituzione del Monte, sottoposto all'esame del Consiglio jesino ed approvato con 132 voti contro 22 (31), riguardante la dotazione e l'organico del Monte stesso. Vi si stabiliva che il capitale d'impianto fissato in ducati 124 venisse costituito con i vari introiti del Comune, di cui si elencano voci e quote; che il salario dell'ufficiale del Monte di 24 ducati si ricavasse dai fondi del Gonfaloniere e dei Priori; che la mercede dei salariati addetti al Monte si ricavasse dalle ritenute sugli stipendi dei medici, del cancelliere e del maestro di scuola. Seguono disposizioni per la casa e per l'oratorio dell'ufficiale e per la conservazione dei pegni, dei denari e dei libri contabili, e per lo stesso ufficiale che doveva essere forestiero e non avere mai risieduto nella città (32).

(27) A.C.J. Rif. 1470-2 c. 42v. "...et quod mictatur unus orator Firmum ad fratrem Jacobum de Marchia eum rogando quod dignetur huc venire et Anconam ad procurandum et ordinandum pro pace et concordia inter Anconitanos et Exinos". Non è da dimenticare che S. Giacomo aveva più volte soggiornato a Jesi al tempo della lotta contro i fraticelli (ANNIBALDI, *Il centenario* ecc., 13). Nel 1426 avrebbe fondata la Compagnia del Buon Gesù, soppressa nel 1781, e dettato lo statuto oggi irripetibile. Secondo la descrizione di G. BALDASSINI, *Notizie intorno alla fondazione, stato successivo e presente della ven. Confraternita del Buon Gesù della città di Jesi*, 1765, 4, lo statuto «contenuto in un picciol libro di poche carte con le coperte di tavolette scritto da detto santo conteneva le regole e gli esercizi da farsi dai frati della Confraternita». Troviamo il Santo presente in Jesi nel 1452 ad una seduta consiliare del 22 maggio (A.C.J. Rif. c. 28v), in cui «congregatis consiliariis de credentia civitatis predictae in presentia dominorum Gonfalonieris et priorum fuit deliberatum esse omnium consiliariorum pari consensu quod in capitulo celebrando de fratribus heremitarum expetunt frater Jacobus presens predicator et aliquis bonus prior pro utilitate ecclesie et satisfactione populi». Sul margine sinistro è scritto: *pro fratre Jacobo*. Si ritenesse al convento delle Mandriole di Cupramontana eretto da S. Giacomo l'anno precedente.

(28) A.C.J. Rif. 1470-2 c. 86v, 87v. App. II.

(29) A. ZONGHI, *Relazione sull'ordinamento dell'archivio comunale di Jesi*, 1879, 26.

(30) MAIARELLI-NICOLINI, op. cit. 204, 4. Il Marco di Urbino è, come si è detto a n. 23, frutto di un equivoco dell'Annibaldi, ripetuto, sulla sua fede, dall'Anselmi, o. c. Su Marco da Montegalgo, v. C. MARIOTTI, *Il Beato Marco da Montegalgo*, Quaracchi 1896.

(31) A.C.J. Rif. 1470-2 c. 88v. App. III.

(32) Nel 1499 era stato eletto da Amandola ad ufficiale del Monte ser Anton

Sappiamo inoltre che la sua nomina avveniva mediante l'estrazione a sorte di una tra otto città delle Marche precedentemente imbussolate (33) ed aveva la durata di un anno. La città sortita veniva invitata a comunicare il nominativo idoneo sul quale il Comune si riservava il benessere. Una volta accettato, l'ufficiale, prima di prendere servizio, prestava giuramento davanti al Gonfaloniere ed ai priori, con cerimonia che ebbe luogo dapprima nella sede comunale (34); in seguito, nella chiesa di S. Maria della Misericordia, detta, poi, delle

Matteo di Ciappardelli amandolese, ma dimorante da molti anni in Jesi. Il Comune considerando il Ciappardelli suo cittadino e non forestiero, d'accordo con l'interessato, invitò il Comune di Amandola a fare nuova elezione, a cui questo rinunziò allegando per motivo il tempo breve (A.C.J. registri 1498-101 cc. 76-7).

(33) A.C.J. Rif. 1474-6 c. 113v. Quanto alla durata dell'incarico essa, come veniva dichiarato nelle comunicazioni di nomina, era di un anno che si faceva, agli inizi, decorrere in genere dal 1 aprile e, dal 1526, dal 1 febbraio (si cita per tutte quelle fatte al Comune di Civitanova nel 1495, "pro uno anno proximo futuro incipiendo de primo mensis aprilis", A.C.J. Rif. 1495-7 c. 39). Ma già con il secondo ufficiale eletto nel 1476 (il primo a noi noto) si derogò a questa norma, rinnovandogli l'incarico per un secondo anno, mentre fu bocciata la proposta per un'ulteriore riconferma (A.C.J. Rif. 1474-76 c. 118). E la deroga diventò pressoché consuetudine, nonostante che nel Consiglio di credenza del 22 maggio 1498 venisse ribadito il divieto di rinnovo (A.C.J. Rif. c. 162). Le ragioni che portavano a disattendere le disposizioni al riguardo devono ricercarsi a mio avviso in particolare nella difficoltà da parte del Comune di assicurare la continuità della direzione del Monte per il lungo tempo richiesto per la nomina. Si dà qui appresso un elenco di ufficiali del Monte sino al 1500, purtroppo incompleto a causa delle lacune o delle omissioni negli atti consiliari.

1474: ser Antonio Roberti da Fabriano;

1475: Riconfermato (A.C.J. Rif. c. 74v);

1476: ser Matteo di Domenico de Luca da Fermo (A.C.J. Rif. cc. 125, 156v);

1477: Riconfermato (A.C.J. Rif. c. 26v);

1478: Jacobus... de Montebello (Corrillione) (A.C.J. Reg. 1478-85 cc. 11, 11v, 13);

1479: ser Antonio di ser Andrea da Macerata (A.C.J. Rif. 1478-79 c. 115);

1480: ser Ippolito Macchi da Roccacontrada (A.C.J. Reg. c. 96, 96v);

1486: ser Bucheredo di Baldassare de Bucharedi da Fano (Reg. 1435-9 o c. 18v);

1487: ufficiale ignoto da S. Severino (A.C.J. Rif. c. 73);

1495: ser Simone de Tomassinis da Fano (A.C.J. Reg. c. 15v, 16);

1496: Riconfermato (A.C.J. Reg. c. 118v);

1497: ser Domenico di Giovanni da Civitanova (A.C.J. Reg. c. 55, 67);

1498: Riconfermato (A.C.J. c. 151);

1499 1 aprile: ser Sebastiano di ser Guido da Cingoli (A.C.J. Reg. cc. 55-56);

1499, ag.: ser Antonio di messer Joanni de Ferris da Montolmo (A.C.J. Reg. 1498-1501 c. 89v).

(34) A.C.J. Rif. 1474-6 c. 125. "...Constitutus coram magnificis dominis Gonfaloniero et prioribus civitatis Exii in sala palatii eorum residente in presentia etc... ser Matheus dni Luce de Firmo officialis Montis pietatis... iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tacta scripturis et iurando promixit convenit... facere gerere exercere et ministrare bene fideliter diligenter sine fraude et omnia exequi et adimplere ad que tenetur et obligatur secundum continentiam capitulorum dicti montis sibi dati et assignati et quam maxime tenere serrate omnia et singula que in presentia publico aperitur secundum formam dictorum capitulorum... Analoga cerimonia con pressoché identico formulario per il giuramento dell'ufficiale del 1479 (A.C.J. Rif. c. 115).

Grazie, davanti all'altare della Madonna (35). Con ulteriori disposizioni (App. IV) venne stabilito che l'ufficiale non dovesse avere meno di 35 anni; che consumasse i pasti, gratuiti, nella residenza del Gonfaloniere e dei priori; che prendesse domicilio nel luogo del Monte con l'obbligo di risiedervi di giorno *et maxime* di notte; e che dovesse coadiuvare il cancelliere comunale, sostituendolo in sua assenza, con diritto ad un supplemento di salario di 10 fiorini l'anno (36).

Altre norme furono successivamente aggiunte per la conservazione dei pegni, stabilendosi che il depositario provvedesse in merito a suo « risico, pericolo, fortuna et interesse » con l'ausilio di cavalieri del potestà e di altri ufficiali o balivi, dandosi prescrizioni circa la presa in consegna dei pegni stessi (37). Ad invigilare sull'andamento del Monte ed a rivedere la contabilità erano preposti i conservatori o deputati eletti dal Consiglio ed in numero di tre (38), estratti dal 1526 a sorte e nominati per un anno con decorrenza dal 1° febbraio. Il funzionamento del Monte doveva essere, analogamente agli altri, regolato da capitoli che purtroppo non ci sono pervenuti. Non sappiamo così se i prestiti fossero gratuiti, come parrebbe (39); né quale fosse la

(35) A.C.J. Registri 1495-6 c. 16 1495. I aprile: « pro observatione capituli montis dnus ser Simon (de Tomasinis de Fano) iuit ad ecclesiam sanctae Mariae pietatis positam extra menia civitatis que ecclesia dicitur Sancta Maria della Misericordia et ibidem in presentia Joannis de Islerio unius ex conservatoribus dicti montis, domino Amici eius collega absente, et in presentia mei Bar (tholomei) cancellarii iuravit in altare sacre Virginis dicto *laltare della pietà*, manu propria eo imponendo, officium ipsum montis pro dicto tempore facere *perere* exercere et ministrare bene fideliter et sine fraude et observare omnia capitula decreta et ordines dicti montis prout et sicut in capitulis ipsis continetur, remotis ab eo amore timore prece precio et omnia humana gratia ». Nella stessa giornata l'ufficiale si recò nel palazzo pubblico per giurare davanti al Gonfaloniere ed ai priori (Reg. c.s.). Ma quattro anni dopo (Reg. 1498-1501, 1 aprile 1499 cc. 55v, 56) l'ufficiale presta il giuramento di rito soltanto in chiesa alla presenza del Gonfaloniere e dei priori, e ve lo rinnova il 5 aprile alla presenza degli stessi in *altare Ste Marie pietatis*. Il trasferimento della cerimonia dalla residenza comunale alla chiesa delle Grazie può spiegarsi con lo stanziamento dei frati carmelitani avvenuto nel 1486 presso la chiesa delle Grazie di jurispotone del Comune attorno alla quale gli stessi costrussero una più vasta chiesa ed un convento (ANNIBALDI, *Il centenario*, p. 56).

(36) A.C.J. Rif. 1497-8, 4 gen. 1497 c. 7v; il Monte di pietà aveva sede nell'antico palazzo del Comune (G. ANNIBALDI, *Appunti di archivio sul Palazzo della Signoria di Jesi*, in *Studia Picena*, XXVIII (1960); e dopo la sua cessione ai governatori pontifici, a partire dal 1586 nella nuova sede comunale ove è stato fino alla sua recente soppressione. Nel 1578 il locale dei depositi a pianterreno del vecchio palazzo viene riconosciuto troppo angusto per il moltiplicarsi dei pegni e si chiede ed ottiene il trasferimento nella più capace stanza della "scuola vecchia" (Rif. c. 101v).

(37) A.C.J. Rif. 1494-5, 26 marzo 1495, c. 93rv. App. n. V.

(38) A.C.J. Rif. 1476-9, 1477, 3, 5 ott., 18 nov., cc. 75v 76v 80v 81.

(39) Nella comunicazione del 28 febb. 1497 alla città di Civitanova dell'elezione dell'ufficiale di quella città si può leggere: « montem quem dicimus pietatis rem

loro durata, né il loro massimo né la qualità dei pegni (40), mancandoci per il periodo più antico anche l'ausilio dei libri dei pegni (41).

Da quando si può dedurre dagli scarsi elementi in nostro possesso, la vita del Monte nella prima fase, nonostante il regolare succedersi dei vari ufficiali, appare, dopo gli iniziali entusiasmi (42), piuttosto stentata ed incerta e ciò a causa dei mali che affliggevano la generalità dei Monti: gratuità, inadeguatezza dei fondi ed abusi. Una riprova delle difficoltà in cui si dibatteva il nostro nei primi tempi l'abbiamo nelle varie iniziative prese dal Comune al riguardo, come quella della pubblica sottoscrizione del 1519 *pro instaurando Monte* (43); o del provvedimento del 1526 di destinare ad esso il ricavato della vendita del pascolo delle selve comunali, le eventuali eccedenze in possesso degli Abbonanzieri degli anni precedenti e la quota comunale dei dazi sugli animali (44); o del tentativo del 1535 di incrementarlo (*quod Mons augeatur*) con elargizioni da farsi dai mutuatari all'atto del ritiro dei pegni. Si cercò anche di imporre la trattenuta a favore del Monte di una certa somma sui contratti di compra-vendita di immobili, ma la proposta fu bocciata (45). A queste provvidenze d'ufficio si aggiunsero infine anche

sanctam habemus in civitate qui elemosinaria quadam subventione ex nummis et elemosinis constituta indigenti populo caritatis intuitu mutuum prebet liberale quo gratius acceptiusque tam divine quam humane fieri posset a nobis hoc presertim putamus nihil » (A.C.J. Registri 1496-8, c. 55).

(40) Almeno in un primo tempo. Nel 1526 si sentì, infatti, il bisogno di stabilire che l'ufficiale del Monte « a calendis Junii in postereum mutare debeat usque in florenos decem pro quolibet pignore, cum hoc non possit subpignoriari panni lane qua degustantur ». Il che fu approvato nonostante 8 voti contrari (A.C.J. Rif. 1526-8, 16 dic. c. 66).

(41) Il volume più antico dei libri dei pegni conservato inizia dal 1543 (ZONCHI, cit., 26).

(42) Nella comunicazione fatta il 28 febr. 1495 al Comune di Fano dell'elezione dell'ufficiale di quella città si legge: « ex monte enim ipso a prima istituzione ad hunc ipsum usque diem publicum nostrum et præsertim pauperes a multiplici feberibus gentium et ebriorum rapinis extractos vidimus » (A.C.J. Reg. 1495-6 c. 14v). In altra lettera del 1480 al Comune di Roccacontrada sempre per l'elezione dell'ufficiale si può leggere: « Ad extirpandum abominose illud fenerationis vitium, ad relevationem pauperum catholicorum de manibus ebriorum sanguinem ipsorum continue dulciterque emulgentium a pluribus annis citra mons pietatis hac nostra in civitate extitit ordinatus ecc. » (A.C.J. 1478-85 c. 96).

(43) A.C.J. Speculum debitorum c. 48. Oblationes facte pro instaurando pietatis monte per dives esinos se se obligantes ecc. Seguono i nomi dei 15 sottoscrittori appartenenti alle prime famiglie della città dei quali alcuni danno somme in denaro, altri quantitativi di grano, altri l'importo dell'affitto di case o di terreni.

(44) A.C.J. Rif. 1526-8 c. 65.

(45) A.C.J. Rif. 1535 c. 195v.

lasciti di privati (46). La responsabilità del precario funzionamento del Monte ricadeva, però, in parte sullo stesso Comune a causa dei ripetuti ricorsi alla sua cassa per prestiti che spesso assorbivano la totale disponibilità, impedendogli di assolvere i suoi compiti istituzionali (47).

In tale situazione non desta meraviglia vedere accanto al nuovo Ente i prestatori ebrei che continuavano, autorizzati ed incoraggiati dal Comune, la loro attività. Nel 1473, ad un anno dalla fondazione del Monte, troviamo il già menzionato Simone Vivanti intento a reclamare, attraverso il banditore, il ritiro dei pegni per i quali era trascorso il termine convenuto (49). Nel 1474 faceva ad esso ricorso sotto l'assillo di pressanti necessità per un prestito di 44 ducati il Comune (49), il quale, contemporaneamente, imponeva una pubblica colletta per procurarsi i pegni da dare all'ebreo (50). Nel 1475 un Angelo

(46) A.C.J. Rif. 1526 c. 101, 101v. Il 16 dic. si addivenne ad un accordo tra il Comune e m.o Agostino Campana sulle modalità di pagamento di 500 fiorini lasciati dal fratello Bernardino in eredità a favore del Monte di pietà.

(47) Spogliando negli atti d'archivio troviamo che il Comune deliberava di chiedere il 5 giugno 1488 in prestito al Monte *centum vel ducentum* fiorini con l'impegno di restituirli al termine e ad ogni richiesta del Monte stesso (A.C.J. Rif. 1487.8, c. 43v). Nel 1499 il Comune sollecita la restituzione di 11 crateri *vel taze* d'argento pignorato al Monte per un prestito di 60 fiorini (A.C.J. Rif. c. 94). Il 18 apr. 1510 lo stesso prendeva in prestito dal Monte 5 ducati (A.C.J. Reg. c. 139v); il 1 maggio successivo 100 fiorini d'oro (A.C.J. Reg. c. 16v) per cui dette in pegno 20 taze d'argento (Reg. c. 16); il 20 marzo 1511, 10 fiorini (A.C.J. Reg. c. 102v); nel 1520, 115 fiorini (A.C.J. Rif. c. 101); nell'inverno del 1521 si decide di vendere l'argento del Comune pignorato al Monte per farne moneta (A.C.J. Rif. c. 121); il 1 febb. 1521 prende in prestito dal Monte 100 ducati d'oro (A.C.J. Reg. c. 107). Il 26 giugno 1522 il Comune decide di cedere al Monte di pietà dei terreni di sua proprietà posti nelle pertinenze di Poggio S. Marcello a rimborso di certi denari dallo stesso prestatigli (Rif. cc. 224, 226v). Il continuo stato di necessità del Comune si spiega con i forti balzelli e con le multe e taglie imposte ripetutamente dal governo della Marca, senza accennare alle incursioni e saccheggi di truppe che funestarono la nostra città nel primo venticinquennio. Si rimanda in proposito alle note del Gianandrea alla ristampa dell'opera del Guazzo, *Ristretto delle istorie di Jesi*, 1880, n. 66, p. 181; n. 77, p. 185; n. 88, p. 188; n. 115, p. 193.

(48) A.C.J. Rif. 1472, c. 54v.

(49) A.C.J. Reg. c. 19. I denari servivano *pro mittendis guastatoribus in campo contra Castellum*, che dovevano essere 200 secondo la richiesta del Legato della Marca da farsi trovare pronti nel termine di 10 giorni, previa ammenda di 1000 ducati. Di prestiti al Comune da parte degli Ebrei per il primo venticinquennio si hanno più documenti: il 20 maggio 1511 il Comune impegna presso Vivante ed Isaach ebrei (figli di Angelo Vivanti) sei crateri di argento per 60 fiorini ed 8 bolognini (A.C.J. Reg. c. 102v); nel febbraio 1521 prestano al Comune Isaach 4 fiorini; e 25 ducati Vivante, Eliseo e Sebato ebrei (A.C.J. Reg. c. 101); nell'aprile 1524 Vivante ebreo e compagni prestano 30 fiorini (A.C.J. Reg. c. 228).

(50) A.C.J. Reg. 1474-6 c. 19. I pegni più validi e ricercati non solo dagli Ebrei erano costituiti, oltre che dai velluti e dalle sete, soggetti a deteriorarsi, so-

ebreo, che lamentava d'essere tassato doppiamente e come cittadino e come forestiero, otteneva d'essere incluso solo nella seconda categoria (51).

Nel 1478, per compiuto decennio, veniva richiesta da Simone, anche a nome dei nipoti, la riconferma dei capitoli (52) che, previo il solito esame da parte di una commissione, incaricata di riscriverli nel modo per essa più opportuno *pro utilitate Communis et miserabilium personarum* (53), venne concessa per 10 anni a decorrere dal 1 marzo 1479, con le sole modifiche che il prestito gratuito al Comune dovesse elevarsi da 40 a 50 ducati, e che il termine per la restituzione dei pegni venisse portato a 15 giorni (54). Ma la questione dei capitoli, forse per insorti dubbi su un eventuale contrasto della riconferma con le prescrizioni della chiesa, fu ripresentata nella seduta del 4 aprile 1479 (55), ove venne approvata la proposta di chiedere il parere di persona autorevole (*consilium alicuius viri praestantis*) per sapere se la comunità fosse incorsa o no in scomunica (*est in excommunicatione*). Dell'avvenuta approvazione siamo fatti certi solo indirettamente dalla notizia che nel 1480 molti privati si offrirono a concedere pegni, soprattutto argenterie, al Comune perché potesse ottenere denari dagli Ebrei (56).

Nel 1488 la richiesta del consueto rinnovo dei capitoli da parte di Simone, Habraam, Bonaventura ed Elia, fratelli e figli di Vivante, dopo ampia animata discussione e dopo la nomina

prattuto da oggetti di argento (in genere taze o crateri). Il Comune cercava di procurarseli nel maggior numero possibile al fine di avere una riserva pronta per le improvvise ed impellenti necessità. Allo scopo, oltre al ricorso alle pubbliche collette, aveva escogitato il mezzo di importare ai pubblici dipendenti (medici, pretori, cancellieri ecc.), all'atto della loro nomina, la consegna di oggetti d'argento. Così il 24 marzo 1497 il pretore Jacobus Adviretus di Ascoli versa due crateri d'argento "quasi dare Comuni tenebatur ex forma capitulorum electionis" (A.C.J. Reg. c. 78); così altri due crateri ne consegna il fisico M^o Giovanni il 10 nov. 1511 (A.C.J. Reg. c. 134) ed altrettanto fa il 15 luglio 1512 Angelo ebreo fisico con la consegna di due taze d'argento "quasi tenebatur dare vigore suorum capitulorum et electionis" (A.C.J. Reg. c. 78).

(51) A.C.J. Rif. 1474-6 c. 46.

(52) A.C.J. Rif. 1476-9 c. 116v. App. n. VI.

(53) A.C.J. Rif. 1476-9 c. 116, 117.

(54) A.C.J. Rif. 1476-9 cc. 120, 121.

(55) A.C.J. Rif. 1476-9 c. 135v.

(56) A.C.J. Rif. 1479-81 c. 51, 23 Luglio 1480.

di revisori (57), viene accolta dal Consiglio, *nemine discrepante*, con la motivazione che i superiori tollerano che gli Ebrei prestino denaro, rappresentando ciò il male minore per i cristiani e per certi abitanti di città e contado che devono vendere il grano anzi tempo e ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello che ricaverebbero prendendo denaro in prestito dagli Ebrei, con danno economico gravissimo per loro e con la dannazione delle anime dei compratori. Negli approvati capitoli, che ci rimangono in una copia del 1495 (58), (App. n. VII) gli ebrei chiedevano, tra l'altro, di essere equiparati al resto dei cittadini con diritto di godere esenzioni da oneri e fazioni reali e personali; di poter acquistare case e fondi rustici e di poterli rivendere alla scadenza dei patti; di non essere tenuti a prestare e fare alcunché il sabato e nelle loro altre feste di precezio; di non essere molestati la settimana santa (59) e di ottenere la concessione di « uno pezoletto di terra per le loro sepolture » (60). Le quali richieste vennero accolte con delle limitazioni, come quella che faceva obbligo agli ebrei di stare chiusi in casa dal venerdì al sabato santo.

Quanto ai prestiti, che non potevano essere a contratto, i capitoli stabilivano che gli Ebrei potessero dare denaro a ragione di un bolognino per ducato al mese (calcolato di 30

(57) A.C.J. Rif. 1488, 3 luglio cc. 42v; 43, 43v, 44.

(58) A.C.J. Rif. 1494.5, cc. 29v-32. A c. 30 si possono leggere le sopra riferite considerazioni del Consiglio, a premessa della stipula dei capitoli.

(59) A.C.J. Rif. 1494.5, c. 63. A quanto pare gli Ebrei durante questo periodo erano particolarmente vessati. Di un intervento a loro favore del Gonfaloniere e dei priori c'informa un bando del 21 marzo con cui si ordinava: « quod nullus audeat quoquo modo vigore licentiarum apostolicarum et etiam ex officio molestare in hac sancta ebdomada ad Dei laudem et memoriam propter consuetudinem observare aliquem ebreum tam marem quam feminarum tam in res quam in personas aut in domos habitationis in civitate Esii sub pena decem ducatorum auri applicanda camere apostolice pro quolibet et qualibet viris (!) ultra penam statuti » (A.C.J. Reg. c. 6).

(60) Non vi è specificato il luogo delle sepolture. Sappiamo, però, che un'area cimiteriale ebraica doveva trovarsi in via Picciù, sino a pochi decenni fa in aperta campagna ed ora via urbana. Qui, infatti, ad un 100 metri dall'inizio ed a monte della strada che si parte dall'attuale via Gramsci, si rinvenne fortuitamente nell'autunno del 1928 una stele funeraria calcarea con la parte inferiore grezza destinata ad essere infitta nel terreno (alta m. 0,51, larga m. 0,27, spessa m. 0,10) inscritta in caratteri ebraici su 5 linee (tav. 1) nella quale l'orientalista Giorgio Levi della Vida lesse a suo tempo, secondo una omuncione privata, quanto segue, mettendo tra parentesi le abbreviazioni sciolte o le parole sottintese: « QUESTO/ SEPOLCRO/ (E' IL) GIACIGLIO DI/ R(ABB) MOSÈ/ (ELA) MEMORIA NEL/ (ESTER) S(IA) BENEDETTA (GILIO DELL'OC- NOREVOLE) R(ABB)/ ELIA ». Secondo il predetto Levi l'iscrizione deve attribuirsi in base alla scrittura al sec. XV e forse anche ad epoca più tarda. In effetti, essa

giorni) per le somme da 20 bolognini in su, il che rappresentava il 33% circa all'anno di interessi, e un denaro per bolognino da 20 bolognini in giù, cioè, ad un interesse che si ritiene corrispondente al 60%.

Riguardo ai pegni, si stabiliva che gli Ebrei, oltre il valore di 20 bolognini, non potessero venderli prima dei venti mesi e che al termine della licenza, dopo i consueti bandi, i pegni divenissero di loro proprietà potendone disporre liberamente, con facoltà anche di esportarli dalla città senza alcun dazio o gabella.

Dopo il 1495 non risultano registrate nelle Riformanze ulteriori conferme di capitoli, ma vi troviamo nel 1526, riportate, in aggiunta ad un decreto sui pegni (61), alcune norme restrittive deliberate dal Consiglio di Credenza e stabilenti che i pegni non potevano in alcun modo portarsi fuori di Jesi sotto pena di 100 ducati d'oro per i trasgressori; che gli Ebrei dovevano notificare i pegni scaduti al Gonfaloniere ed ai priori, i quali mediante pubblico bando dovevano provvedere ad invitare i debitori a riscattarli entro 10 giorni; trascorso il quale termine si procedeva, alla presenza dei conservatori del Monte e *rectoris societatis* non meglio precisato, alla vendita dei pegni al maggior offerente, versandosi agli ebrei il capitale e gli interessi e restituendosi al pignorante quanto avanzava, mentre un notaio doveva fare i calcoli del capitale e dell'interesse e curare la vendita dei pegni dietro la mercede di un soldo per pegno da pagarsi dal proprietario (62). Inoltre, nel 1528 si stabiliva che gli ebrei non potessero ricevere pegni né dagli ufficiali né dai balivi senza la presenza del depositario dei pegni stessi, sotto pena di un ducato (63).

Per tutto il primo quarantennio del sec. XVI vediamo l'attività feneratizia degli ebrei incrementata ed estesa ai vari paesi

dovrebbe datarsi al sec. XVI, se si riconosce appartenere al Mosè di Elia Vivanti, di cui si ha menzione in più di un documento. Nella stessa zona del rinvenimento della lapide, un 56 anni fa, a quanto mi si riferisce, nel corso di sterri a scopo edificatorio, si sarebbero rimesse in luce numerose ossa umane che verrebbero a confermare l'esistenza del cimitero.

(61) Non pervenuti a causa delle molte lacune nei registri degli anni precedenti.

(62) A.C.J. Rif. 1526-8 c. 66.

(63) A.C.J. Rif. 1526-8 c. 207.

del contado jesino con l'apertura di nuovi banchi (64), come si ricava più che dai libri consiliari piuttosto avari di notizie al riguardo, dagli innumeri rogiti dei protocolli di oltre 40 notai (65). Riguardano, per lo più, mutui fatti a breve tempo per la massima parte da Vivante di Simone Vivanti e dal figlio Moyses, oltre che da altri membri della famiglia; e da Eliseo ebreo e dal figlio Salomone, spesso operanti in società con i primi.

Accanto ad essi s'incontrano vari altri nomi di ebrei, alcuni dei quali provenienti da Fabriano, da Montalboddo (Ostra), da Montecchio (Treia), da Ancona e da altri luoghi delle Marche, nonché da Bologna e perfino dalla Spagna (66) dediti i più al commercio, tra cui quello dei grani (67), non mancando però gli esercenti l'arte sanitaria e l'artigianato (68). Si era così venuta formando in Jesi una piccola comunità ebraica per la cui necessità di culto fu concessa nel 1535 ai fratelli Emanuelle e Moyses Vivanti di Vivante la facoltà di erigere nella loro casa una sinagoga (69), che troviamo menzionata in vari documen-

(64) Nella Bolla del cardinale Sforza del 1542 (v. appendice n. X) si legge: « tamen a certo tempore citra banchariorum hebreorum numerus ultra dicta duo bancha valde est auctus ».

(65) Tra i notai si ricordano in particolare Sinibaldo Balduzzi (1511-1543); Vincenzo Foschi (1514-1547); Francesco Stella (1522-1531); Salvone Giorgini (1537-1539).

(66) Si ricordano un Eliseo ebreo da Fabriano (B.C.M. rescritti, 13 aprile);

Donatus Salomonis hebreus de Monticulo (A.N.J. prot. Foschi, 1523, 19 nov. c. 201); Isach Bonahjedi de Monticulo (A.N.J. prot. Foschi 1527, 17 febb.); Isach ebreus de Montebodio (A.N.J. prot. Foschi 1527, 19 dic.); Salomone Benaventura de Ancona (A.N.J. prot. Foschi 1527, 19 dic.); Elias, Abram Benedicti hebrei de Bononia (A.N.J. prot. Foschi, 1527, 1 apr.). E l'elenco, a voler sfogliare le decine e decine di protocolli, potrebbe farsi molto lungo.

(67) A commercio e traffico di grano, di vino, di olio e di altri generi da parte degli Ebrei a Jesi si accenna nel bando del 1548 appresso ricordato. Nel 1526 si decide di togliere (*auferre*) agli Ebrei il grano di sopravanzo e di depositarlo nell'Abbondanza del Comune, pagandolo al prezzo di acquisto (A.C.J. Rif. 1526 18).

(68) Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 65). Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 65). Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 65). Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 65). Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 65). Bandi del 1529 e 1521 vietavano l'esportazione fuori del territorio jesino (v. c. 230).

(69) Tra gli artigiani viene ricordato in un documento del 1540 un Moyses di Giuseppe Levi ebreo spagnuolo orifice (ANNIBALDI, *Il Lucagnolo* 54). Tra i medici chirurghi, un medico ebreo (A.C.J. Rif. 1471, c. 53v); un M.o Angelo ebreo da Berinoro medico (Ibid. Reg. 1478-85, 1 ott. 1478, c. 13); un M.o Angelo fisico eletto nel 1511 (Reg. c. 119), altro ebreo medico alle dipendenze del Comune nel 1527; un Moyses ebreo proposto a chirurgo del Comune nel 1546, ma non accettato (Reg. c. 114r).

(69) A.N.J. Protocollo Sinibaldo Balduzzi, vol. XII c. 5. App. n. VIII. L'indice relativo è nel vol. XI, mentre gli atti corrispondenti sono, per le prime 64 carte, nel volume XII e i restanti nel volume XIII. Signora l'ubicazione della sinagoga o scola, come viene detta italianamente nei vari documenti, non potendo la casa Ricci identificarsi con il monumentale palazzo a punta di diamante della stessa famiglia sito in piazza Spontini ed eretto nell'area della demolita rocca da Costantino Ricci figlio di Vincenzo, in quando esso non fu ultimato, per quel che risulta dai documenti, che nel

ti (70).

Si stava però per abbattere sugli Ebrei una nuova tempesta, di cui le prime avvisaglie si ebbero nello stesso 1535. Il Comune decideva, infatti, nell'agosto di nominare una commissione di 40 cittadini che affiancassero il Gonfaloniere ed i priori nella redazione di un *bonestum decretum* circa le sanzioni contro l'insaziabile cupidigia degli Ebrei, i quali pretendevano, scaduto il termine, interessi degli interessi (71), disponendosi, successivamente, d'indagare diligentemente in tutto il contado sul loro opera to con ordine di espulsione per i trasgressori (72) e sollecitando l'intervento del pontefice per far cessare le lamentate vessazioni usuraie che avevano ridotto non pochi alla miseria (73).

Contro gli Ebrei viene emessa nel 1542 dal cardinale camerlengo Ascanio Sforza una Bolla in cui, in accoglimento delle istanze iesine, si dispone che i banchi non siano più di due; che gli Ebrei portino il segnale di riconoscimento e che i pegni, sca-

1555. Comunque, ritengo che la sinagoga debba ricercarsi in uno dei due quartieri Fiorenzuola e S. Pietro, tra i più vecchi della città e lontani dalla cattedrale.

(70) Troviamo la sinagoga menzionata a causa di risse tra ebrei in alcune sentenze emesse dal luogotenente della Marca. La prima, che è del 1532, ci accerta innanzi tutto che una sinagoga esisteva già prima della concessione pontificia. Si trattava evidentemente di sinagoga di fortuna installata in casa di qualche ebreo, come era consuetudine di praticarsi. Dalla sentenza si apprende che tali David Emanuelle e donna Gentile ebrei jesini persero il correlligionario Donato e colpirono anche un suo consanguineo interposti (Rescritti ms. 546, XVI presso biblioteca comunale Maceratense). Altra del 16 nov. 1538 si riferisce ad alterco in sinagoga tra Moyses Vivanti di Jesi e Joseph Cicilianum Salomonis *plius et forensis in dicta civitate*, il quale denunciava d'essere stato cacciato dalla sinagoga a bastonate ed apostrofato da Moyses con i termini ingiuriosi di "*marranum, castroem et vilem*". Il Vivanti, che era stato arrestato e liberato dietro cauzione di 500 fiorini, fu condannato a pagare 15 ducati (Rescritti cit. XVIIII cc. 96v, 97); altra lite avvenuta il 28 ag. 1540 tra Simone Vivanti, Joseph ed Esaya suoi figli, Joseph garzone, David alhis Fugifiora ed Emanuelinum suo fratello da una parte e tale M.o Leone Emanuelis da Montelido, il quale denunciava di essere stato colpito nella sinagoga o scola con pugni e bastoni dai primi che furono condannati a pagare 8 scudi alla Camera Apostolica (Rescritti c. 8lv); altra rissa nel 14 ott. 1542 in sinagoga tra David ebreo al servizio di Salomone e Leone ebreo, il primo dei quali, sorpreso con un pugnale in mano, fu messo in carcere e "*tormentum iunis afflictus*" (Rescritti, XIX, c. 88).

(71) A.C.J. Rif. 1535-7, cc. 138v, 139.

(72) A.C.J. Rif. 1535-7, c. 323rv: « Item dixit et reformavit quod quator cives et totidem comitativi eligendi semel in anno se conferre habeant ad nostra castra: qui diligenter rimari et perscrutare debeant supra pravitae usuriae que quotidie committitur per hebreos et si qui fuerint gravati cogere et compellere valent dictos hebreos ad esgravandum dictos comitativos. Nec non possint et valcant auctoritate presentis concilii precipere et mandare comitatibus astra sui pena ducentorum ducatorum quod infra terminum trium mensium a die facti precepti se debeant liberare a dicta usuria pravitae. Quod dictum consultum fuit obtentum et viginti suffragiis contrariis redditus in bussula rubea del non minime obstantibus ».

(73) A.C.J. Rif. 1535-7, cc. 199, 200. App. IX.

duto il tempo, siano venduti al migliore offerente e che il ricavato in più sia restituito al pignorante (74).

Molti degli Ebrei, avvertita la gravità della situazione, non sentendosi più sicuri, si affrettarono a lasciare la città, primi tra essi i Vivanti. Il Comune aveva contratto con loro un debito di 700 fiorini d'oro e volendosi liberare « e manibus hebreorum urbaniter et amice » invita i contraenti Simone e Moyses Vivanti e Salomone di Eliseo a presentare nel termine di 3-4 giorni la contabilità, dandosi nel frattempo da fare per trovare il denaro, per il reperimento del quale decide, « post longam discussionem » di tassare in egual misura città e contado (75).

L'improvvisa chiusura dei banchi aveva messo in seria difficoltà il Comune che tentò ogni mezzo per fare ritornare gli Ebrei sulle loro decisioni. A tale scopo furono eletti nel 1543 (76) dei deputati con l'incarico di stipulare nuovi capitoli possibilmente con gli Ebrei del posto ed eventualmente con altri di Ancona che avevano manifestato desiderio di venire a Jesi ad aprire il banco a certe condizioni (77). Nel corso del 1545 si incaricano quattro deputati di cercare un accordo (*aliquam concordiam*) con gli Ebrei (78) e si danno disposizioni per trovare *modum et pecuniam* per la soddisfazione dei loro crediti (79).

Si insisteva ancora nel 1548 nel ricercare tutti gli Ebrei che avevano tenuto il banco in Jesi per indurli a riprendere la loro attività fissandosi il limite massimo degli interessi nel 15 per cento. In caso di rifiuto non avrebbero potuto esercitare né in né nel contado alcun commercio e traffico di grano, di vino, di olio, né di qualsiasi altro genere sotto pena di 25 ducati

(74) A.C.J. Pergamena, n. 429. App. n. X.

(75) A.C.J. Rif. 1541-3 cc. 204, 215v, 216, c. 274.

(76) A.C.J. Rif. 1541-3 c. 219v, 4 marzo 1543. Item... sancitum fuit quod... Confulonerius et priores eligant virtute presentis concilii quos voluerint cives supra facto hebreorum predictorum qui sic electi et deputati habeant facultatem presentis concilii capitulandi vel cum hebreis modo in civitate stantibus vel cum prenomatis aliis existentibus in civitate Anconae vel alibi et convocandi ad faciendum bancum predictum ecc.⁷

(77) « Nonnulli hebrei in civitate anconitana commorantes cupiunt venire ad habitandum hic et aperire bancum feneratorium et mutuae communi nostro totiens quotiens ad rationem quatuor quatuornero pro fioreno et particularibus ad rationem unius bolonensi pro fioreno quolibet mense » (Rif. c. 217).

(78) A.C.J. Rif. 1544-6 c. 150.

(79) A.C.J. Rif. 1544-6 c. 231.

per ogni contravventore di cui la quarta parte riservata al Monte, consentendosi ad essi solo l'acquisto dello stretto necessario (80). Con altro bando dello stesso anno si vietava agli Ebrei residenti da meno di 50 anni nella città di Jesi di vendere ad alcuno *possessiones et terras* (81), e successivamente si disponeva che i loro pegni fossero venduti nelle logge del palazzo priorale alla presenza di due cittadini (82). Un ennesimo tentativo fatto, con il consenso delle superiori autorità, per *invitare conducere alios hebreos ad mutuandum*, (83), si rivelò ancora una volta infruttuoso.

Contemporaneamente, il Comune provvedeva a ridare vita al Monte di pietà ricostituendolo su nuove basi, come si ricava da un codicetto conservato nel pubblico archivio ed intitolato: « Provisione per la restaurazione del sacro monte di pietà di Jesi fatta per gli huomini deputati dal consiglio, e capitoli da osservarsi dagli ufficiali » (84). Esso non reca data, ma dalla citazione di una disposizione emanata dal vescovo di Orvieto, Vincenzo Durante, che fu governatore della Marca nel 1534-5 (85), dobbiamo supporlo posteriore a tale data e di poco anteriore allo stesso 1543, dal quale anno iniziano i libri dei pegni.

I nuovi capitoli dispongono che i richiedenti il prestito dovessero giurare di volere il denaro per sé e non per altri; che fossero effettivamente bisognosi; che ricorressero al prestito non più di una volta l'anno dopo che il pegno precedente fosse stato riscosso; che il prestito avesse la durata di due anni, passato il quale termine i pegni sarebbero stati venduti al maggiore offerente.

(80) A.C.J. Rif. 1547-8 c. 177, 10 gen. 1548: « Item consulator censivit quod M.c. d.rii Conf. et priores hoc sero sive cras de mane vocentur et requirantur omnes hebraei bancharii civitatis Esii ut velint mutare vel non. Et de eorum responsione rogetur cancellarius. Et casu quo noluerint mutare non possint in civitate Esii et eius territorio aliquam mercantiam facere et traficum de grano, ordeo, vino, olio et quacumque alia re sub pena 25 ducatorum auri pro quolibet hebreo contrafaciente... et non possint emere nisi pro victu eorum tantum et hoc notificetur D.R.mo prolegato et supplicetur ut velit providere de aliis hebraeis banchariis mutuanubus in hac civitate et quantum opus consilii possit et valeat cum aliis hebraeis externis et forensibus mutare volentibus usque ad summam quindecim pro centenario more hebraeorum et omnia alia facere prout melius ecc. ».

(81) A.C.J. Rif. 1547-8 c. 165.

(82) A.C.J. Rif. 1548-51 febr. c. 126.

(83) A.C.J. Rif. 1548-51 gen. c. 58.

(84) ZONCHI, *Relazione sull'ordinamento ecc. cit.*, 26, ove si data il codicetto al 1543. Di cm. 26x18,1, e di cc. 9, di cui 1, 3v, 7v, 8 e 9 bianche. Legatura con specchi in legno ricoperti di cuoio impresso.

(85) M. LEOPARDI, *Series rectorum Anconitanæ Marchiæ*, Recinetti 1824.

rente, rendendo l'avanzo realizzato al proprietario del pegno. Un'altra clausola imponeva che non si potesse prestare maggiore quantità di denaro di quello consentito dalle norme statutarie.

Vi erano restrizioni anche per l'ufficiale del Monte per il quale si ribadiva l'obbligo della residenza fissa di giorno e di notte. Lo stesso doveva rimanere in carica per un anno senza possibilità di riconferma, ma a questa norma si derogava ancora (86).

La campagna anticbraica, falliti i tentativi di recupero, si faceva intanto più aspra e repressiva con un susseguirsi di bandi vessatori.

Alla Bolla infatti di Giulio III del 1553 relativa all'abbruciamento del Talmud (87) faceva seguito quella del 1555 di Paolo IV con cui si imponeva agli ebrei di abitare separati dai cristiani (88). E, mentre s'incitavano ripetutamente (89) questi ultimi a denunciare gli eventuali crimini, estorsioni, frodi, soprusi commessi dagli ebrei, con l'ordine di non pagare i debiti contratti con gli stessi, senza l'autorizzazione del Commissario e si fissava agli ebrei il termine di 10 giorni per la riscossione dei loro crediti (90) oltre al limite massimo degli interessi nel 12/100 (91), con l'ordine di non « esigere né far convenire o molestare li loro debitori, sotto pena, oltre la perdita di detti loro crediti, di tre tratti di corda » (92), si disponeva in pari tempo per impedire la riscossione dei crediti stessi, il sequestro dei libri contabili degli ebrei (93) e successivamente, con la revoca di tale ordine, si poneva come condizione il rientro dei pegni portati fuori provincia (94). Per soprappiù, gli Ebrei, espatriati inclusi, venivano diffidati a versare alla Camera apostolica una certa somma nel termine di 10 giorni, con minaccia di rivalsa sui loro crediti verso i cristiani (95).

(86) Un ser Michelangelo Lavini fu ufficiale del Monte per molti anni (A.C.J. 1569-72 Rif. c. 87; Rif. 1575-6 c. 179).

(87) A.C.J. Reg. 1545-56 c. 196-7.

(88) A.C.J. Reg. 1545 c. 266.

(89) A.C.J. Reg. 1545-56 cc. 134v, 246; 257, 264v, 265.

(90) A.C.J. Reg. 1545-56 c. 254.

(91) A.C.J. Reg. 1559-65 c. 25.

(92) A.C.J. Reg. 1559-65 c. 171.

(93) A.C.J. Reg. 1559-65 c. 188v.

(94) A.C.J. Reg. 1559-65 c. 199v.

(95) A.C.J. Reg. 1559-65 c. 213.

Il silenzio completo dei libri consiliari nei confronti dei banchieri ebrei jesini dopo l'emanazione dei primi bandi induce a ritenere che essi lasciassero in massa la città, seguiti dalla quasi totalità degli altri loro correligionari, molto prima che li raggiungesse il noto decreto di espulsione del 1569 di Pio V (96).

Parte dovette avviarsi verso sedi più ospitali, fuori ed anche entro allo Stato della Chiesa, come nella vicina Ancona, fatta salva per gli ebrei dalla bolla papale (97), mentre qualche altro restò sul posto piegandosi alla conversione (98). Per i prestiti, troviamo ormai i privati di Jesi e contado intenti a fare ricorso ai banchieri e mercanti di Ancona, come gli Scialon e gli Ason o Hazon (99). Membri di quest'ultima famiglia tentarono più tardi, in un momento di diminuita tensione, a quanto si può giudicare, di aprire un banco in Jesi (100), ma la richiesta non pare venisse accolta, al pari di quella avanzata da ebrei di Cagli (101). Ed anche il commercio, notevolmente ridotto da quel che si può desumere dal silenzio dei documenti, venne condotto soprattutto da ebrei non residenti nella città (102).

(96) MILANO, op. cit. 254.

(97) Quivi si era trasferito dal circa il 1555 tale Laudadio di Moysè di Jesi (CIAVARINI C., *Gli Israeliti in Ancona, in Guida della città di Ancona*, 1882, 242).

(98) Un "Moyses Salomonis" nel 1472 richiedeva ed otteneva dal Comune un sussidio con la promessa di conversione sua e dei quattro figli (*qui capit pervenire ad catholicam fidem christianam*) (A.C.J. Rif. 1572-5 c. 180v, 180). Questo Moysè nel 1562 aveva acquistato dal pittore jesino Mo. Antonuccio certa quantità di grano per 30 fiorini che non pagò alla scadenza per cui fu citato in giudizio (A.C.J. Libro di giustizia di Jesi c. 196v).

(99) Il soprannominato pittore Antonuccio nel 1564 29 maggio piglia in prestito da Raffaele Ason ebreo dimorante in Ancona 86 scudi di oro da restituirsì entro un anno ed altri 27 e mezzo da restituire entro 6 mesi e compra dallo stesso 56 braccia di taffetà bianco e giallo per il prezzo di 28 scudi d'oro da pagare nel termine di 6 mesi (Archivio notarile di Ancona presso Archivio Stato, rogito di Giuseppe Sacucci, c. 46). Lo stesso il 16 nov. 1565 contraeva un prestito presso Abramo e Salomone di Giacobbe Scialon dimoranti in Ancona, per conto del cugino Mo. Domenico di Fano della somma di 20 scudi da pagarsi entro breve tempo (Arch. not. predetto, rogito di Giacomo Monaco, vol. 28, c. 960).

(100) La domanda, senza data, viene presentata da Giuseppe e Isia Hazon di Ancona, i quali chiedono di poter venire a Jesi ad « aprire ed esercitare un bancho di pegni et un fondico di sorta di mercantie secondo i capitoli di Ancona e di Roma » (A.C.J. Suppliche, vol. I [H. non num.]).

(101) Presentatori della domanda, anch'essa senza data, furono Giuseppe, Angelo e Salomone da Cagli che dicono di aver negoziato la loro casa in questa città da più di 40 anni. Chiedono tra l'altro di poter seppellire in « loco compro da essi sito in contrada delle brecciole », che non mi è riuscito di identificare (A.C.J. Suppliche, vol. I [ff. non num.]).

(102) Da un interrogatorio del 5 luglio 1592, per commercio proibito di carta da gioco, di tale Salomon Gabriellis ebreo di Pesaro, apprendiamo che era commesso in un banco di vendita amministrato da certo Donato ebreo di Senigallia e di pro-

Da ora in avanti, la presenza in Jesi degli Ebrei diverrà salutaria, in coincidenza di fiere e mercati con soste più o meno lunghe (103). Il tentativo di prendervi stabile dimora aprendovi bottega, compiuto nell'ultimo decennio dal sec. XVIII da parte di alcune famiglie di mercanti ebrei di Senigallia, incoraggiati dall'evidente favorevole esito della supplica inviata nel 1792 dalle autorità jesine al pontefice (104), rimase un episodio isolato e praticamente senza seguito, risultando nel 1832 ivi presente la sola famiglia Levi, che lasciò definitivamente anch'essa la città sulla fine del secolo scorso.

Per chiudere sugli Ebrei, ritengo utile dare in appendice (n. XII) la formula del giuramento « de veritate » che come ammonimento l'ufficiale, davanti a cui verteva la lite o contro-

prietà di Zaccaria e Salvatore Isacco Montalbotto da Ferrara (Canc. vesc. di Jesi, vol. 29 c. 31 segg.).

(103) Questa forma di commercio ambulante si cercò in particolare di incoraggiare, come si rileva dalle disposizioni di Gio. Domenico Spinola, Uditore della Camera apostolica al Governatore di Jesi del 1612. « Ogni volta che gli ebrei che capiteranno costà non ci tengano botteghe aperte e, né casa di continuo con le loro famiglie, V.S. R.ma si compiaccia di dare loro comodità di stare, commorare, andare et tornare, trattare et negoziare le loro solite mercantie, senza che incorrano in pena alcuna che così sono state interpretate le Bolle della S.ta Memoria di Clemente ottavo intorno la prohibitione degli hebrei nello stato ecclesiastico » (A.C., Reg. 1607-16, c. 40v). Le prescrizioni circa i rapporti tra cristiani ed ebrei erano però sempre rigorose, come si può ricavare in particolare dalla *Synodus aesina* del cardinale Alderano Cybo del 1665, tit. XXXX de *Judaeis*, 158-160 e dalle *Constitutiones synodales aesinae* del vescovo Antonio Fonseca del 1728, cap. X de *Judaeis*, 236-7, in cui si vieta ai cristiani ogni contatto con gli Ebrei, *diabuli filios*, proibendosi il coabitare, mangiare e giocare insieme, oltre ad eseguire lavori manuali per gli ebrei, specie di sabato, come l'accendere il fuoco, portare legna, acqua ecc. Altro divieto concerneva l'allattare figli di ebrei e l'affidare loro bambini. Nella *Prima aesina Synodus* del cardinale Petrucci del 1695, tit. XLII, si dettano invece norme sugli ebrei catecumeni, cioè sui convertiti. Nell'archivio parrocchiale del Duomo di Jesi abbiamo registrati tre casi di battesimi di ebrei, due dei quali istrutti nella casa dei Catecumeni di Ancona: tutti portati al fonte da appartenenti a famiglie nobili, delle quali assunsero il cognome. Il primo che ci viene fatto di incontrare è Tabore Levi di a. 60 di Senigallia battezzato il 10 sett. 1767 con il nome di Tommaso Ubaldo Baldassini; il secondo è Bonaiuto di Benedetto Abramo Sanguineti di a. 20 nato nel ghetto di Reggio di Modena e residente in Ancona, battezzato il 24 nov. 1782 con il nome di Vincenzo Raffaele Gherardi; il terzo Samuele di Giacomo Norsa, nato nel ghetto di Trieste il 13 aprile 1817 e residente in Ancona, battezzato il 21 giugno 1838 con il nome di Luigi Fossi.

(104) A.C.J. Suppliche, vol. II: registro di memoriali e informazioni ecc. 1792-1797, c. 21. Vi si legge: « I PP. RR. della Comunità di Jesi umilmente espongono che essendo soliti alcuni Ebrei del Ghetto di Sinigaglia fermarsi in d. a città in alcuni tempi dell'anno a vendere pannine ed altre merci ed essendogli in oggi ciò vietato per suprema determinazione, cessa perciò un vantaggio alla città tutta, perché ricca d'assai e popolata, avendo uno scarso numero di mercanti cristiani, non può più godere quell'agevolezza che porta seco la molteplicità de' negozianti, molte istanze si sono fatte agli o.ri perché si movessero a supplicare la Sovrana beneficenza di N.ro Signore affinché si degnasse concedere agli Ebrei che hanno vissuto da lungo tempo secondo

versia, doveva rivolgere all'ebreo in procinto di giurare di dire la verità, quale si ricava da un codice della seconda metà del secolo XV (105), e presentare la riproduzione di un'iscrizione incisa su un mattone e conservata nel Museo civico di Jesi (106), nella quale mi pare si voglia contrapporre alla dura condizione degli Ebrei sotto i Faraoni quella più sopportabile, nonostante la fiscalità, sotto il governo della Chiesa (v. Tav. 2).

Il Monte di pietà richiamato con il nuovo statuto ad una più rigorosa osservanza, con l'apporto di alcune modifiche da parte del vescovo jesino Gabriele del Monte (App. n. XIII) cercò di assolvere sino alla soppressione del 1798 ad opera dei Francesi, come meglio poté, con funzione anche di banca del Comune, i suoi compiti, affiancato e sorretto da altre similari istituzioni economiche ed assistenziali, quali i Monti frumentari e dell'Abbondanza.

Le Leggi che loro impongono l'osservanza delle sovrane costituzioni, il permesso di tenere i loro negozi aperti, come prima, onde, in vista dell'utile suddetto che era solita risentirne la Popolazione e che ne risentirebbe anche in avvenire, umiliano le loro preghiere per implorare questa grazia, che sperano vivamente ottenere, tanto più che detti Ebrei solliono vivere col dovuto contegno. I nomi dei sudd. Ebrei sono Moisè e Salomone Levi co' suoi giovani, Padovani ed Ajò co' suoi giovani, Giacobe Servadio e figlio! ». Dati su queste famiglie si ricavano dagli statuti delle anime del 1825 e 1832 presso l'archivio parrocchiale di S. Giovan Battista e, dopo il 1860, dall'anagrafe comunale.

(105) Il codice di mano di Pace di Bartolomeo, che si conserva nella biblioteca comunale di Ancona, è contrassegnato con il n. 54 (v. G. MAZZATINI, *Inventari dei manoscritti della Biblioteca d'Italia*, VI (Ancona) 1896, 6 e KRISTELLER, *Iter italicum*, II Italy, add. 493. Altra identica trascrizione del giuramento si ha a c. 4 del cesso codice Ghislieri, conservato presentemente presso Tomolina famiglia a Jesi (GASPERONI G., *Angelo e Pierimone Ghislieri magistrati ed amministratori del sec. XV*, in *Atti e memorie Dep. St. Patr. Marche V* (1908), 463-67 e in *Pagine e Storia* cit. 17-37). Poiché il Pace, come si ricava da vari indizi, pare essere stato a servizio dei Ghislieri in qualità di maestro di eloquenza e di segretario particolare, si ha ragione di ritenere che il codice, entrato nella biblioteca di Ancona negli ultimi decenni del secolo scorso, sia uscito da casa Ghislieri, come l'altro che fu acquistato da mio prozio attorno il 1880 dal m.se Vincenzo Benigni-Vallemani Ghislieri.

Analoghi giuramenti s'incontrano, inoltre, in alcuni statuti a stampa, come in quelli di Fermo (Venezia 1507), I, II, rub. LIV c. 63; di Ancona (Ancona 1513 e 1566) I, II, rub. 93 c. 71; e di S. Severino Marche (Macerata 1672), 120, nel quale ultimo il giuramento, che è riportato anche da V. ALEANDRI, *Gli ebrei e le loro usanze in San Severino Marche nel sec. XV*, in *Arte e Storia IX*, 1890, 115, offre una variante curiosa, la sostituzione di *palo in mano* (peraltro di oscuro significato) con *mal francese*, cioè con la nuova terribile malattia.

(106) Non si hanno dati né sul luogo del ritrovamento né sulla data d'immissione nel Museo. Ma data la natura delle raccolte, si è indotti a propendere per la provenienza locale.

L'iscrizione che recca: « FILII ISRAEL SUB PHARAONIS REGNO MISERE DIES DU/CENTES O-MNIBUS ME/O O CRVATI ET NON OR(F)IBUS », è stata incisa prima della cottura su un mattone misurante m. 0,31x0,16, spesso cm. 3,2. Databile al sec. XVI.

Risorto nel 1838 con il fondamentale apporto finanziario e sotto il nome del suo principale benefattore Gaspare Spontini e riaperto dopo una breve parentesi (107) nel 1864, esso ha continuato la sua benefica opera sociale sino al 1941, in cui è stato chiuso ed incorporato in quello di Ancona, in seguito ad una nuova regolamentazione dei Monti di pietà.

(107) A. AMATORI, *Della conservazione e riapertura del Monte di pietà Spontini istituito in Iesi, Ancona 1864*, 4. Dopo il clamoroso furto del 1861 che aveva ridotto a nulla o a ben poca cosa il capitale del Monte, il Consiglio ne aveva decretata la chiusura in considerazione che "questi monti di pietà non servono che ad alimentare i vizi, mentre le Casse di Risparmio suppliscono largamente e con vero vantaggio ai bisogni della popolazione".

DOCUMENTI

I

6 Maggio 1470

Il Consiglio generale di Iesi, su mandato di quello di *credenza*, esamina e respinge la fondazione del Monte di Pietà sollecitata da fra Francesco da Urbino, frate Minore.

(A.C.J., *Riformanze* 1470-72, cc. 2v-4)

Et primo super monitione laudabili et utili pro salute animarum et corporum facta per venerabilem patrem fratrem Franciscum de Urbino ordinis minorum de observantia in ordinando et conficiendo Montem pietatis in civitate Exii pro subventione pauperum et pro expellendo ebrios fenus et usuram facientes.

Vir facundissimus et eloquens dominus Florianus de Santonibus, unus ex consiliariis existentibus in dicto Consilio exurgens podes et iens ad arangeriam consuetam, delato ei prius corporali iuramento de bene et recte consulendo, dixit et consuluit super prima proposita et ab ea dependentibus, quod considerato bono et maxima utilitate et sublevatione pauperum, quod et que event potest de confectione Montis pietatis, quod dictus Mons omnino fieri debeat in civitate Exii, et quod ad ordinandum quomodo et qualiter fieri debeat dictus Mons Magnifici domini Confalonierus et Priores eligant octo cives et totidem Comitativos aut plures cives et plures comitativos, quibus eligendis, auctoritate presentis Consilii, sit ex nunc attributa et concessa omnis facultas et auctoritas in conficiendo et ordinando dictum Montem pietatis, prout ut eis videbitur et placebit. Et quicquid in hoc actum et ordinatum fuerit sit validum et firmum ac si per totum presens consilium factum et ordinatum extierit.

Quod dictum et consilium fuit missum ad paritum ad bussulum et palluctas, quibus recollectis, invente fuerunt pallucte 43 in bussula alba *del sic* et pallucte 59 in bussula rubea *del non*. Et sic fuit perditum et non obtentum secundum formam statutorum civitatis Exii.

II

15 Marzo 1472

Il Consiglio generale di Iesi, su parere favorevole espresso da quello di *credenza* in data 7 Marzo, esamina ed approva la fondazione del Monte di *Santa Maria della pietà*, raccomandata, questa volta, da fra Marco [da Montegallo] dello stesso Ordine dei frati Minori, cui si rilascia la stesura degli ordinamenti.

(A.C.J., *Riformanze* 1470-72, cc. 86v-87)

In quo quidem consilio prefati Magnifici DD. Potestas et Priores proposuerunt et proponi fecerunt si videtur presenti Consilio, quod in hac civitate fiat et ordinatur Mons S. Marie pietatis pro subventione pau-

perum et aliorum egentium prout dixit religiosus vir frater Marcus predicator ordinis minorum de observantia eo modo et forma quibus dicto fratri Marco videbitur et placebit.

Egregius vir Ser Paulus Sanctis unus ex consiliariis ecc. dixit et consulit supra dicta proposita de constitutione et ordinatione Montis S. Marie pietatis in arrengeria consueta, accepto prius corporali iuramento ecc., quod attentis infinitis bonis que sequi possunt ex dicto Monte, videlicet salutem animarum et subventiones proximorum egentium omnino et absque alia exceptione autoritate presentis concilii dictus Mons S. Marie pietatis constituatur in hac civitate Exii ad honorem omnipotentis Dei eiusque gloriosissime genitricis Virginis Marie pro salute animarum et pro conservatione et subventionem pauperum et aliarum personarum egentium de dicta Civitate et Comitatu, eo modo, forma et ordine quibus videbitur et placebit supradicto religioso viro Fratri Marco. Et quod Magnifici domini debeant eligere et deputare XV cives et XV comitativos qui habeant adistere una cum prefato fratre Marco et Magnificis Dominis ad ordinandum et constituendum dictum Montem. Et quicquid in hoc actum, constitutum et ordinatum fuerit per dictum religiosum virum Fratrem Marcum sit ratum, validum et firmum ac si per presens concilium factum et ordinatum fuerit. Et idem Frater Marcus, Magnifici Domini et XV cives et XV Comitativi supra eligendi, habeant plenum et liberum arbitrium potestatem et balyam in omnibus et per omnia pertinentia et spectantia ad constitutionem et ordinationem ac perfectionem dicti Montis tanquam presens concilium, aut per omnes instimul aut per magiorem (sic) partem ipsorum. (Approvato con 137 voti favorevoli e 22 contrari).

III

20 Marzo 1472

Alla presenza del Gonfaloniere e dei Priori del Comune fra Marco [da Montegalgo] e gli altri incaricati di reperire i fondi per l'istituzione del Monte di Pietà, determinano le somme che il Comune era tenuto a dare e che dovevano essere sottratte dallo stipendio dei magistrati e dei salariati. Viene demandata allo stesso fra Marco e ad altri delegati la scelta di una casa che serva da oratorio e abitazione dell'ufficiale del Monte e nella quale conservare i pegni e i libri di amministrazione.

(A.C.J., *Riformanze* 1470-72, c. 88rv)

Congregati et convocati in unum Magnifici domini Confalonierus et Priores, supradictus religiosus vir frater Marcus et suprascripti Electi in selecta secreta palatii Communis residentiae praefatorum Magnificorum Dominorum et vacantes circa eis remissa et commissa per concilium generale super constitutione et ordinatione Montis pietatis, ut supra patet, fuit per me Boniohannem cancellarium ex commissione praefatorum Magnificorum Dominorum et religiosi viri fratris Marci coram propositum

quod vellent et eis placeret consulere, ordinare et concludere et reformare quicquid eis vel alteri ipsorum videtur et placet super constitutione et ordinatione Montis Sanctae Mariae pietatis, et unde veniant denarii pro dicto Monte et subventionem et manutentionem ipsius. Et etiam quis modus et ordo sit dandus pro domo habitationis officialis dicti Montis et pro gubernatione denariorum, pignorum et librorum dicti Montis.

ORDO PRO DENARIIS PRO MONTE PIETATIS

Circumspectus et eloquens vir dominus Florianus de Santonibus, unus ex supradictis civibus deputatus ut supra, existens in dicta congregatione una cum aliis, dixit consuluit super dicta proposita de denariis reperendis pro dicto Monte et in eo contribuendis, quod per nostram comunitatem exinam ex nunc auctoritate dictis hominibus concessa per concilium generale, dentur, cedantur et concedantur dicto Monti Sanctae Mariae pietatis de introitibus et habere Communis Exii infrascripti denarii, videlicet:

De introitibus proventuum Communis ex nunc sint dati et concessi ducati triginta monetae, persolvendi statim et immediate facta trasactione per illum cui trasactabuntur dicti proventus anno quolibet in perpetuum. Et si non venderentur, semper de introitibus proventuum Communis sint et esse debeant dicti triginta ducati concessi et adtributi dicto Monti modo praedicto.

Item ex nunc sint dati concessi et adtributi pro dicto Monte ducati viginti monetae de introitibus tractae frumentis concessis pro frabbricatione murorum, quos viginti ducati dicta Communitas et superstites et depositarius dicti introitus teneantur et debeant anno quolibet in perpetuum dare et solvere pro dicto Monte ad omnem terminum et requisitionem officialis dicti Montis.

Item ex nunc sint dati concessi et adtributi pro dicto Monte ducati quinque monetae de introitibus Maleficiorum et dampnorum datorum pro quibuslibet duobus mensibus, videlicet pro quolibet officio prioratus, et ad hoc sint in perpetuum obligata Communitas et Domini Confalonierus et Priores; qui ascendunt ad summam triginta ducatorum monetae pro quolibet anno, in perpetuum, durante, dicto Monte.

Item ex nunc sint dati concessi et adtributi pro dicto Monte ducati sexdecim monetae anno quolibet in perpetuum de denariis retentionis quae fit de salario potestatis pro monitione. Qui sexdecim ducati debeant solvi pro dicto Monte de prima tertiaria salarii Potestatis de primis sex mensibus anni.

Item ex nunc sint dati concessi et adtributi pro dicto Monte ducati viginti octo quolibet anno in perpetuum de denariis salariorum capitaneorum castrorum comunitatis Exii, videlicet unum ducatum monetae pro quolibet capiteo. Et dicti capitei teneantur et debeant dare et solvere dictum unum ducatum pro quolibet primo mense sui officii ad requisitionem officialis Montis.

PRO EXPENSIS OFFICIALIS MONTIS

Item dixit et consuluit dictus dominus Florianus super dicta proposita pro subventionem Montis Sanctae Mariae pietatis quod Magnifici

domini Confalonierus et Piores civitatis Exii teneantur et debeant dare et facere expensas officiali Montis una cum eis in palatio eorum residentiae eorum expensis et de eorum deputato salario; et ex nunc sint obligati omnes praefati magnifici domini Confalonierus et Piores qui pro tempore erunt videlicet quodlibet officium prioratus pro tempore eorum officii absque alia solutione eis fienda per dictum Comune.

DENARII SALARIATORUM PRO MONTE

Eximius doctor dominus Petrus Nicolaj dixit et consuluit super dicta proposita, quod ultra praedictas concessiones ut supra factas pro dicto Monte, ex nunc auctoritate supradicta sint dati, concessi et obligati dicto Monti capita solidorum salariorum quorumlibet medici, cancellarii et magistri scholarorum, videlicet quod de salariis dandis dictis medicis, magistris scholarorum et cancellariis debeatur eis retinere per camerarium aut duamerium Communis unus bolonensis pro quolibet ducato monetae eorum salariorum et officiali dicti Montis dare et solvere ad omnem ejus requisitionem. Et hoc sit in perpetuum duraturum et cancellarius Communis teneatur et debeat hoc declarare et scribere in qualibet electione mittenda in posterum dictis medico, cancellario et magistro scholariarorum; alius sit ipse obligatus ad solutionem dictorum capitum solidorum.

REFORMATIO SUPER CONCESSIONE DANARIORUM PRO MONTE

Unde misso sollempni partito per me cancellarium ex commissione praefatorum religiosi viri fratris Marci et Magnificorum Dominorum ad bussulas et palluctas more solito, ecc. et sic datis et recollectis dictis palluctis per Marianum *tubectam* et familiarem dicti Communis et postmodum per me cancellarium palam et alta voce numeratis, fuerunt repertae in bussola alba *del sic* palluctae triginta duo, non obstantibus duabus in contrarium repertis in bussola rubea *del non* et sic fuit obtentum et plene reformatum.

PRO DOMO OFFICIALIS MONTIS

Egregius vir Ser Paulus Santis alter ex dictis civibus ut supra electis confirmavit omnia suprascripta et ultra ea dixit et consuluit quod auctoritate eis concessa praefatus religiosus vir frater Marcus et Magnifici domini cum illis quos eis videbitur vocare habeant plenum arbitrium ordinare, facere et deputare domum et oratorium pro habitatione officialis Montis et pro conservatione denariorum, pignorum et librorum et aliarum rerum Montis in eo loco in quo eis videbitur et placebit et eo modo et forma et ordine quibus eis videbitur. Quod dictum et consilium fuit victum et reformatum per palluctas triginta quatuor nulla in contrarium reperta.

PRO SALARIO OFFICIALIS MONTIS

Item ultra praedicta fuit ordinatum, conclusum et reformatum per omnes praedictos viros quod officiali Montis dentur pro eo deputato salario ducati viginti quatuor monetae ad bolonensis 40 pro ducato

monetae currentis de introitibus dicti montis et expensis Magnificorum Dominorum et supra dictum est. Et hoc fuit obtentum ex consilio domini Floriani, nemine discrepante.

IV

4 Gennaio 1497

Norme con le quali si stabilisce l'età dell'ufficiale del Monte di pietà, si provvede al suo mantenimento e gli si fa obbligo di risiedere « di giorno e di notte » nella sede del Monte.

(A.C.J., Riformanze 1497-8 c. 7v)

CAPITULA ADIUNCTA IN VERNACULA LINGUA REDACTA

In primis che le spese del magnare et bere del dicto officiale da darlisi per li magnifici signori Confaloniero et priori, per la continentia delli capituli predicti, li si debia dar alla taula et mensa che la famiglia del palazzo e con quella magnar et bevere ordinariamente excepto che ali magnifici signori non piacesse altro, attenta la qualità et conditione della persona de esso officiale.

Item chel dicto officiale da elegersi et deputarsi per quella comunita dove se mandera la electione sia et offrir debia de eta de più de trentacinque anni et non meno.

Item chel dicto officiale durante el tempo del so officio debia fare et havere la sua stantia et residentia de nocte et di nel loco allui deputato per lo officio del monte et non altrove et maxime de nocte sub pena privationis officii.

Item chel dicto officiale sia et essere debia coadiutore del cancellieto della nostra comunita in occurrentis et absentia de quello, debia sia obligato ad requisitione delli M.ci Signori Confalonieri et priori supplire con ogni sua intelligentia et in cancelleria allofficio del cancelliere et el guadagno che occorrea extraordinariamente al dicto officio debia rassigliarlo con bon conto alo dicto cancelliere.

Item chel dicto officiale sia tenuto interamente ad ogne examine de i testimoni et occurrentie da farsi et examinarsi in causis criminalibus secondo serra accertato dali pretori et sua corte et quelli notari et in publica forma a relaxarli in libro ordinario del conto et per sua provisione bavera dalla Comunita de Esi da porse ultra il salario del Monte fiorini dece del monte l'anno.

Que capitula ut supra addita pro bono civitatis regimine et augmento Montis mandaverunt dicti dni Confalonierus et piores addi et notari addendo dictis capitulis montis ex auctoritate eorum officii attento tempore omni meliori modo.

Norme per il depositario dei pegni.

(A.C.J., *Riformanze* 1494-5, c. 93rv)

Convenientes se simul M.ci D. Confalonierus et Priores civitatis Esii et vacantes circha remissionem eis factam supra capitulis faciendis supra pignoribus tenendis et observandis per depositarium eorumdem secundum tenorem et formam decreti desuper instituti, de quo supra, premissis eligerunt et deputaverunt istos cives et viros sortitos quorum nomina sunt:

- ser Archangelus Bartoloni de Esio et
- ser Franciscus Vannis de Montecarocto

Qui statim et immediate vocati et ad simul conventi in domo residentie dominorum confalonierii et priorum et colloquentes ac plurimum discutientes supra remissione eis facta unanimiter et concorditer fecerunt et instituerunt infrascripta capitula observanda per depositarios instituendos secundum formam decreti predicti, videlicet:

In primis chel dicto depositario sia tenuto ad tenere et governare tucti et singuli pegni che se farranno per cavalieri del potesta de Esì et altri soi officiali o per officiali o balivi del comune et quelli debia reservarli sotto sua guardia et governo et non possa refutarli per qualunque ragione et casione se sia o tolti che sia in la cipta o nel contado de Esì et soi discripto ad ogni suo risico periculo et fortuna danno et interesse.

Item che li dicti cavalieri officiali et balivi quali terranno li dicti pegni siano tenuti et debiano, in quello di o per tucto ed di seguente do, chilli pegni serranno facti portarli et assignarli al dicto depositario; et questo sia delli pegni ch se farranno in la cipta ma quelli che se farranno de fora debiano consignarli in quello di che ritorneranno li predicti in la cipta o admino per tucto lo di seguente.

Item chel dicto massaro o depositario habia uno libro o bastardello da darlisi per el comune dove se scrivano tucti li pegni li se consigneranno per mano del dicto cavaliere et officiali et balivi: li quali tucti siano obligati ad scriverli de loro mano ma per el balivo possa scriverlo el qualunque sia, scrivendosi el pegno, la qualità desso, ed di, ad instantia de chi impegnato, distintamente et chiaro el più che poteranno.

Item che li dicti pegni debiano stare tanto in mano del depositario et soi governo se ricolti non serranno da li patroni quanto vogliono li statuti et ordini del comune de Esì; et quando quelli se restituiranno a li patroni o se impegneranno ad instantia della ragione possa domandare et debia havere el dicto depositario per sua mercede uno quattrino da chi torra el pegno.

Item che loffitto del depositario dura de doi misi in doi misi: et finiti quelli debia reconsegnare li pegni et rendere ragione alli M.ci Signori et al depositario che serra dopo lui et con inventario rendere li pegni al dicto successore integralmente et senza macula.

Item contrafacendo alle cose predictae el depositario, o alcuni de essi capituli, cada in pena de dece libre de fiorino per ciaschuna volta daplicarse al comune de Esì et sia tenuto allo danno et interesse delli patroni delli pegni.

VI

23 Dicembre 1478

Supplica di Simone ebreo e dei suoi nipoti perché vengano loro rinnovati i patti (« capitoli ») con i quali si erano obbligati a tener banco a Jesi. La supplica è preceduta dall'elezione di quattro deputati (*ser Bonitium ser Mathei, Ranerium Simonini, Andream Nicolai, Florianum Thomae*) incaricati di rivedere i patti, fatta dal solo Gonfaloniere nell'assenza dei colleghi (Priori) allontanatisi *propter pestem*.

(A.C.J., *Riformanze* 1476-79, cc. 120-21)

Supplicae alle prelate M. V. S. per parte delli fidelissimi servitori de quelle Simone ebreo et de li noi nipoti exponente che oggimai sono in fine del tempo alloro concessio dalle V. M. S. de possere prestare et tener banco in questa vostra cipta che piaccia alle V. M. S. volerli confirmare per altri dieci anni et quello più parerà et piacerà alle V. M. S. con quelli capitoli, patti et conditioni gli fo concessi altra volta; et loro facendoli tale gratia et concessione, se offeriscono tenere siffattamente fornito il loro banco per la necessitã particolare de ciptadini et contadini et anchi de la publica (sic) et generale necessitã de la Comunitã como continuamente ha facto per lu passato che serrã satisfatto alla pubblica et privata necessitã et serranno sempre servitori delle V. M. S. et prestati et apparecchiati alli comandamenti de quelle como obbedienti et fidelissimi servitori.

I capitoli letti e veduti dal Confaloniere e dai deputati sono confermati per altri 10 anni a cominciare il 1 marzo 1479 con la seguente conditione:

Quod ubi dicitur in quodam capitulo quod dicti hebrei debeant mutare Comunitati sine lucro XL ducatos, obligati sint per dictum tempus decem annorum mutare Comunitati ad omnem ipsius requisitionem quinquaginta ducatos super pignora tantum. Et etiam ex pacto expresso voluerunt quod elapsis XX mensibus debeant facere bandimenta ad recolligendum dicta pignora per XV dies. Mandantes dicta capitula sic refirmata dictis Simoni et nepotibus ut supra ab omnibus observari debere sub pena nostri arbitrii omni modo.

VII

29 Giugno 1488

Patti in volgare, inframezzati da brani in latino, tra il Comune e gli Ebrei di Jesi (da una copia del 1495).

(A.C.J., *Riformanze* 1494-5, c. 29ve segg.)

In dei nomine amen Infrascripta sunt capitula olim concessa per Magificam Comunitatem Civitatis Esii Simoni, Habraam, Bonaventure et

Elie fratribus filiis quondam Vivantis ebrei: que cum registrata in Comuni non reperiantur, pro comuni et privatorum utilitate ego Bartolomeus cancellarius infrascriptus de commissione Magnificorum dominorum Confalonerii et Priorum dicte Civitatis Esii hic copiavi et registravi de verbo ad verbum una cum confirmatione et approbatione a Superiore facta prout vidi reperi et legi in carta membrana cum sigillo publico. Quorum Capitulum tenor sequitur infrascriptus, videlicet:

In dei nomine amen: Anno domini MCCCLXXXVIII Indictione sexta tempore Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii divina providentia papae VIII, Die vero XXVIII mensis Junii:

Infrascripte sunt quedam petitiones et capitula exhibita et producta per infrascriptos ebreos, videlicet Simonem, Habraam, Bonaventuram et Eliam fratres et filios quondam Vivantis ebrei coram Magnificis dominis Ser Ludovico Verrono Adiuto Fussi, Bartolomeo magistri Petri et sociis prioribus dicte civitatis Esii ac etiam coram domino Constantino de Ritiis, Ser Nicolao Colotio, Ripante de Ripantibus et Ser Angelo Anthonii Bonafidei omnibus de Esio civibus electis et deputatis una cum dictis M. D. Confalonerio et prioribus ex remissione facta per consilium dicte civitatis ad videndum, intelligendum, acceptandum, addendum et minuendum capitulis et petitionibus iam factis et fiendis per dictos ebreos auctoritate eis cinessa per dictum consilium quod possint et valeant facere, addere et minuire dictis petitionibus et capitulis tanquam ipsimet consilium, existentibus dominis M. D. et civibus deputatis in sala palatii comunis residentie pfeatorum M. D. Quarum petitionum et capitulorum tenor talis est, videlicet:

Magnifico Ser Confalonerio Priori et homini deputati della Magnifica cipta de Esii: supplicasse humilimente per parte delli fedeli servitori de quelli Simone, Habraam Bonaventura et Elia fratelli et figlioli de Vivante ebreo exponenti che alloro fo concesso per anni dieci per questa M. Comunità certi capituli patti et conditioni in forma autentica, el quale tempo è quasi decorso per la majore parte de esso. Intanto che poco ne resta delli dicti dieci anni et perché essendo intentione delli dicti suplicanti sempre fare cosa grata ad questa M. Comunità et non volere contravenire ad nissuna vostra volontà per non cadere in errore, vorriano essere chiari dalla V. M. S. del nostro vivere che piacendo ad quello che loro stiano con loro persone et famiglia et con li capituli et conditioni alloro altre volte concessi per dieci anni proximi da venire incbomenzando immediate finiti l'altri dieci anni da finirsi in kalende de marzo proximo che verrà delli 1489, loro saranno contenti con questo che da novo li sia renovati et confirmati in bona et valida forma li loro capituli et registrati alli registri del Comune de Esii in tal modo che possano securamente vivere et exercitare come hanno facto per el tempo passato et essi suplicanti sempre se adaptaranno fare cosa che sia grata alle V.S. et ad tucti ciptadini et contadini de questa cipta quando allora sara possibile et fedelissimi servitori ad quelli in tucti bisogni de la comunità alla quale sempre si raccomanda et quella che prospere in bono et felice stato.

Que suplicatio lecta et declarata fuit dictis M.D. et civibus deputatis quibus ex consilio reddito per Ser Nicolaum Ser Angeli fuit solemniter remissa in eorum arbitrio prout patet in libro Reformationum manu Ser

Francisci coadiutoris Ser Bonjohannis cancellarii dicte civitatis Esii: postque habita inter dictos M.D. et cives deputatos matura consideratione supra dicta suplicatione et petitione ditorum ebreorum et supra infrascriptis capitulis, unanimiter et concorditer nemine discrepante, animadvertentes quod superiores nostri supportant ebreos fenarare pro minore danno et jactura christianorum et maxime quorundam nostrorum civium et contadinorum qui vendunt granum ante tempus pro multo minore pretio quam venderent si reciperent denarios mutuo ab ebreis ex quo recipiant majus dannum de venditione grani ante tempus quam de receptione denariorum ad usuram ab ebreis, que res rendit ad maximum dannum venditorum grani et ad damnationem animarum ementium; quam ob rem, ad evitandum ista et ut homines in duris necessitatibus possint ipsis facilius subvenire, approvaverunt acceptaverunt, et confirmaverunt suprascriptam suplicationem et capitula suprascripta, videlicet quod dicti ebrei possint et valeant prestare ad fenus cum pignoribus et nullo pacto possint prestare ad contractum. Quorum capitulorum tenor talis est videlicet:

Questi sono li capituli et patti li quali addomanda Simon, Habraam, Bonaventura et Elia et soi figlioli et factori et compagni alli M. S. Confalonerio et Signori Priori et consiglieri della M. cipta de Esii et alli quattro suprescripti ciptadini.

In prima domanda che essi soi figlioli factori et compagni siano tractati in la cipta de Esii et suo contado come ciptadini de essa: et siano exenti et immuni da tucti factioni personali del Comune durante el tempo delli dicti dece anni. Fuit concessum cum hoc quod solverent salarium potestatis dicte civitatis.

Item alli dicti ebrei, soi figli, factori et compagni sia licito et possano in la dicta cipta et contado imprestare denari ad mutuo sopra alli pegni ad razione de uno bolognino per ducato al mese cioè da venti bolognini in su; et da venti bolognini in gio possono tollere uno denaro per bolognino ad mese ad razione de denari 24 per bolognino. Al quale capitolo fo adiunto per li soprascripti M. S. et quattro deputati che da venti bolognini in gio sia come de sopra è dicto et in tucti prestiti che faranno se intende al mese de trenta di: ma quando fosse differentia per lu dicto tempo tra li dicti ebrei et quelli ch'havessero ricevuti li denari in prestito, luna parte e l'altra debbano stare taciti et contenti ad declaratione delli M. ci Signori Confalonerio et priori che se troverà per li tempi.

Item che alli loro libri siano creso et data piena fede come se fosse contracti publici et libri et contracti devalenti. Sia et fosse contracti publici quarantasiati et confessionati.

Fuit concessum hoc modo: che li dicti ebrei quando selli impegna, li faccia uno bollectino delloro mano della quantità che li impresta et perdendose lo bollectino siano cresi li soi libri da uno fiorino in su: da uno fiorino in gio siano cresi li soi libri. Item fuit adiunctum quod si aliquo modo dicti ebrei plus acciperent vel retinerent quam illud quod in supra-scripto capitulo continetur teneatur et obligati sint pro quolibet denario restituere quatuor denarios absque alia pena.

Item dicti ebrei et quilibet ipsorum indistincte teneantur mutare dimidium valoris pignorum eis oblatorum, Et quando de valore pignorum

esset aliqua differentia inter eos, utraque pars debeat stare declarationi M. DD. Confalonero et priorum.

Item quod dicti ebrei et quilibet ipsorum sint obligati retinere pignora eis pignorata valoris ultra viginti bolognorum penes se per viginti menses continuos et ea non alienare quoquo modo nisi transactis dicti viginti mensibus: transactis eis legitimis bandimentis secundum formam statutorum Esii; que bandimenta fieri debeant per trombecam Communis et per cancellarium registri ad minus pro quolibet officio prioratus semel vel de duobus mensibus in dictis infrascriptis.

Item teneantur et obligati sint dicti ebrei mutuare gratis Comunitati quadraginta ducatos monete, vel citra supra pignoribus per spatium quatuor mensium a die pignoris dati et pervenire mutuare sine aliquo fenore et utilitate.

Item possint dicti ebrei vendere et alienare pignora eis pignorata valoris citra viginti bolognini, transactis sex mensibus precedentibus, legitimis bandimentis ut supra. Et non possint dicti ebrei prestare officialibus civitati et comitatus Esii supra pignoribus captis a civibus et comitatibus vigore eorum officii sine licentia et bollectino M. D. Confalonero et Priorum

Item che se accadesse ch'alcuna persona impegnasse alcuno pegno alli dicti ebrei falsamente ovvero che lo avesse furato ovvero qualunque altro modo fosse che lu pegno non fosse de quello che lauesse impegnato non siano tenuti ad rendere li dicti pegni se prima non fosse pagati delloro capitale et merito; et finito il tempo determinato per li capituli predicti et facti li bandimenti, ne possano disporre et fare delli dicti pegni come de altri. Fuit concessum dictum capitulum cum hoc: che quello avesse perduto el dicto pegno debba rendere el suo capitale al Judeo.

Item che dicti ebrei non siano tenuti ne possa essere constricti ad prestare ne fare alcuna altra cosa eldi del sabato ne in altra loro festa comandata.

Item che la septimana sancta nissuna persona de qualunque conditione se sia ardischa ne presuma fare violentia ne iniuria alcuna alli supra dicti ebrei, ne de di ne de nocte contro la loro persona, ne alle loro habitationi, alla pena de dece libbre de denari, della quale pena la quarta parte sia dello potestà, l'altra della comunita. Fuit concessum dictum capitulum dummodo dicti ebrei non exeant de domo dal jovidi sancto che non sona più campana fino allo sabato sancto al sono della dicta campana.

Item che se li dicti ebrei comprasse intra li dicti dece anni casa o vigna o altra possessione, che finito detto tempo non obstante alcuno statuto possa revendere le dicte case o vigne o altra possessione che avesse comprato ad suo beneplacito et andare et stare ad suo bene placito.

Item se accadesse ch'alcuna persona terrera o forastera se levasse contra dicti ebrei, soi factori et compagni ad volerli rubare de di o de nocte: che la comunita predicta sia tenuta ad defenderli contra ogni persona. Et in caso fossero rubati la dicta comunita sia tenuta ad emendatione de denari o de robe che glie fosse rubate; et questo se intenda quando se facesse contra de loro et non contra li altri ciptadini. Fuit concessum quanto alli nostri ciptadini et contadini; et iuxta possa da l'altre persone.

Item che le credenze che faranno li dicti ebrei per soi factori et compagni li possano domandare denanzi al potestà della dicta cipta el quale, veduto libri delli dicti ebrei, sia tenuto farli ragione summaria et espedita sine strepito et figura iudicii, non obstante ferie statuti et rescripti in contrario. El quale capitolo et quanto in esso se contene — concedimus fieri, sed in forma statuti civitatis Esii.

Item che finito el tempo delli dicti dece anni dicti ebrei possa fare andare nei bandi per la cipta de Esi dando termine de dece di per ciascheduno: che qualunque persona avesse impegnato alcuno pegno [a] li dicti ebrei, lu debba havere riscosso fra lu dicto termine. Et passato lu dicto termine possano dicti pegni venderli o impegnarli over usarli per loro uso et portarli de fora senza alcun datio ne gabella. - El quale capitolo concedemo purchè sia finito el tempo descripto nelli supradicti capituli.

Item che li dicti ebrei possano tollere ad ciascuno forestiero non habitante nella cipta ne contado ne districto de essa uno bolognino et mezzo per ciaschuno fiorino.

Item che accadendo morte de qualch'uno de li dicti, judeo overo de sua famiglia, li sia concesso uno pezoletto di terra per le loro sepolture. Concedemo lo dicto capitolo.

Qui supradicti M. ci domini et quatuor homines deputati ut supra existentes in unum suprascripta sala palatii Communis, lectis et mature examinatis et consideratis dictis capitulis et supplicatione ac etiam lectis et vulgariter declaratis dictis ebreis, quolibet capitulo discussis et de per se ipsi ebrei et quilibet ipsorum dicta capitula et eorum signaturas et additiones eorum propria et libera voluntate acceptarunt et prout in eis continetur ita observare et adimplere promiserunt.

Quibus omnibus suprascriptis visis et consideratis prefati M. ci domini et cives deputati unanimiter et concorditer de presenti nemine discrepante, vigore remissionis, commissionis, arbitrii, auctoritatis et balio eidem concessorum et attributorum per consilium dicte civitatis supra predictis et quolibet predictorum, predicta omnia et singula admitterunt et acceptaverunt, addiderunt et conserperunt ut supra patet ac etiam addiderunt suprascripto capitulo de non mutuando ad contractum hec verba videlicet: et prestandoli ad contracto o ad altra carta fededigna non possa mai dicti ebrei redomandare cosa alcuna et perdase li dicti denari e lutile et hoc intelligatur per decem annos proximos futuros incipiendo die primo mensis martii proximi futuri anni 1489 et finiendo ut sequitur; mandando dicta capitula omnia suprascripta ab omnibus observari debere sub pena et ad penam in eis contentam et ultra arbitrio nostro et nostre comunitatis auferendi.

In quarum fidem et testimonium presentes fieri et scribi fuerunt et iusserunt per cancellarium aut per Ser Franciscum eius coadiutorem et consueti sigilli dicte comunitatis impressione muniri.

Datum in suprascripto palatio residentie prefatorum M. D. Confalonero et priorum die XXVIII mensis Junii MCCCLXXXIII.

Segue l'approvazione del Luogotenente Generale della Marca:

Suprascripta capitula per nos visa et considerata ac a nobis tollerari petita prout S. Rom. Ecclesia tolleret et quantum cum Deo possumus, impetrata nos etiam tolleramus. Datum Macerate XXII decembris. 1488.

VIII

23 Settembre 1535

Il Vicario Generale della Diocesi consente agli Ebrei di Jesi di erigere una sinagoga nella casa di uno di loro in vigore delle facultà loro concesse dalla S. Sede.

A.N.J., *Protocolli di Simbaldo Balduzi*, vol. XII, c. 5)

Julianus Confectus de Sancta Antolia in vice et loco R.mi in Christo patris d.ni Antonij Venantij episcopi esini vicarius generalis. Emanuellj et Moisi quondam Vivantis hebreis habitatoribus curie esine viam veritatis agnoscere et agnitam custodire.

Cum a litera per summos s.te romane ecclesie pontifices inter alia indulta que vobis concessa diam indultum est posse fabricare sinagogam in civitate esina ibique ritus vestros celebrare prout latius in dicto indulto dicitur (?) continerj cumque vos vigore dicti indulti a nobis licentiam seu consensum petieritis fabricandi sinagogam in domo tui Moisi posita in curia esina iuxta donum ser Vicentij Riptij et alia tua bona in eaque more vestro ritus celebrare, Nos vero adherentes voluntati s.mi domini nostri et dicto indulto ea vice quandoque veram lucem Yesus Christi salvatoris humani generis cognoscere possiatis, licet iudeorum omnium, quos sancta mater ecclesia tollerat in testimonium Christi nostri, sit improbandum propter fidem, tamen de divine voluntatis indulgentia processit quod illis cura christiani nominis professis viam similem decurrere (?) in testimonium veritatis et fidei nostre sit permissum (?) vestris itaque supplicationibus inclinati ut sinagogam predictam iuxta morem vestrum in domo predicta, citra tamen Christi fidelium comunione et interunionem (?) edificare et ibi more vestro ritus celebrare possiatis et valeatis, in nomine, vigore dicti indulti apostolici vobis concessi, liberum consensum, licentiam et facultatem concordamus per presentes. In quorum fidem et testimonium presentes literas per nostrum publicum notarium fieri scribi fecimus sigilloque nostri R.mi episcopi esini comuniri iuremus et mandavimus.

Datum in palatio episcopali die XXIII septembris 1535.

IX

Il Consiglio Comunale di Jesi approva alcune restrizioni al prestito degli Ebrei.

(A.C.J., *Riformanze 1535-37*, cc. 199-200)

Spectatus vir Piermaris Joannis alius e dicto numero, surgens prestans de more iurandum de fideliter consulendo, premissa divini nominis imploratione, consuluit et decrevit: ad tollendam instabilem cupiditatem, voracitatem et inghinem hebreorum commorantium in civitate et in comitatu nostro esino, qui fenerantur et usurariam pravitatem exercent maxima cum jactura et danno nostrorum civium et comitatorum, propter

quas enormissimas usuras sepe numero aliquis redigitur et vergit ad inopiam, hac lege decrevit et firmiter sancivit quod M.ci domini Confalonarius et priores destinare debeant duos oratores ad S.D.N. qui suppliciter exorare habeant suam Beatitudinem ut tam pernicioso morbo occurrere dignetur ut dicti hebrei millatemus instrumenta et contractus illicitos cum ficere et confici facere valeant inter ipsos et dictos nostros cives comitatives supra pecuniis que quotidie per ipsos dantur ad usuram et minus chirografas et privatas scripturas conficere queant sub penis viginti ducatorum dare camere exine applicandorum pro quolibet et vice qualibet et in eandem penam de facto incurrusse intelligantur notarii qui de dictis instrumentis fuerunt rogati.

Ac insuper prefati oratores obtinere et impetrare studeant a p(re)fa)to S(anc)ti)ssimo D. N. quod dicti hebrei teneantur et post hoc obligati sint bannire facere omnia et singula pignora que fuerunt perdita pro dominis eorum illaque vendere teneantur sono tube premissa plus offerenti et quod plus vendentur ultra sortem principalem et usuralem decursas a die significationis, sed plus semper sit et esse debeat dominorum ditorum et illos teneantur dicti hebrei solvere et numerare sub jam dictis penis. Habeantque dicti oratores auctoritatem sic vel aliter providendi prout ipsis melius videbitur expedire ut freno et legibus huiusmodi ditorum hebreorum enormissimae et intollerabiles usurae compescantur.

Quod quidem dictum et decretum tamquam justum et honestum et utilitatem publicam concernentes (!) fuit plenissime obtentum, victum et reformatum, duobus suffragiis suis redditis minime obstantibus.

X

X Giugno 1542

Lettera con la quale il Card Ascanio Sforza, Camerlengo di S. Chiesa, su richiesta del comune di Jesi, riduce a due i banchi di prestito degli Ebrei e impone a coloro che non vi erano addetti di portare il « contrassegno ». La lettera è rivolta al Vice-legato, al Governatore e ad alcuni vescovi ed abati delle Marche che dovranno darne comunicazione e pubblica lettura e vigilarne l'esecuzione.

(A.C.J., *pergamena n. 329*)

Exibita siquidem nuper nobis pro parte Comunitatis et hominum civitatis Esii in Camera Apostolica petitio continebat licet hactenus a longo et forsàn immemorabili tempore citra in ista Civitate duo dumtaxat et non plura feneratitia hebreorum banca essent et hebrei omnes banchum non exercentes signum a christianis distinctum passim deferre consueverint tamen a certo tempore citra banchiariorum hebreorum numerus ultra dicta due banca valde est auctus et ex ipsis hebreis quam plurimi, banca non vere exercentes sed ficte et simulate in illis se immiscentes, signum predictum deferre omittunt et ex ipsis hebreis, qui fenus sub pignorare exercent, cum accidit prout minimum sepe accidere solet ut pauperes christiani pecunias sub fenore acceptas convento tempore restituere et pignora

redimere non valent, ultra usuras etiam ipsa pignora luantur, illa sibi appropriant quae omnia in maximum notius populi eiusdem civitatis detrimentum et scandalum respective cedunt. Quare nobis humiliter supplicari fecerunt ut ipsis in premissis benignius consulere alisque desuper oportune providere dignemur,

Nos considerantes quod sancta pia mater Ecclesia hebreos cum christianis versari tolerat non ut christianis scandalo sint aut eorum substantias ebibant sed in testimonium et memoriam sanctissime passionis ac propterea permissis salubre remedium adhibere volentes, de mandato Sanctissimi Domini nostri Pape vive vocis oraculo super hoc nobis facta et auctoritate nostri Camerariatus officii tenore presentium omnia et singula banca feneratoria ad duo dumtaxat et illa quidemquae, expirantibus successive primarium tolerantium aliorum bancorum temporibus, ultimo restituerint, ex nunc prout ex tunc reducetes, quod in dicta civitate Esii de cetero ultra banca feneratoria es[se n]on possint quoque omnes et singuli hebrei in eadem civitate degentes, qui a nobis tolerantiam bancum exercendi et signum non portandi non habuerint aut h[abe]nt signum solitum quo a christianis secerni facile possint deferre ipsique hebrei sub fenore mutuantes pignora super quibus mutua facta fuerint, lapsis conventis solutionum temporibus (*Aggiunta nel margine inf. di mano del cancelliere Michelangelo che si firma con la sola iniziale M: [si ab ipsorum pignorum dominis requisiti fuerint ad publicum incantum duobus diversis diebus faciendi ponere et.] plus oferendi vendere illisque venditis et satisfacto ipsi de sorte principali et usuris decursis, residuum pretii pignorum dominis restituere et solvere respective teneantur et debent volumus decernimus et declaramus.*)

Que omnia et singula vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestrum et cuilibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes vobisque propterea in virtute sancte obedientie iniugimus et sub censuris ecclesiasticis et mille ducatorum auri Camere Apostolice applicandorum pena mandamus quatenus si et quotiens pro parte eorundem Comunitatis et hominum particularium vel personarum dicte civitatis Esii fueritis requisiti seu vestrum aliquis fuerit requisitus, praesentes nostras litteras ac in eis contenta in dicta civitate Esii illiusque comitatus publicari ac sub penis vestro arbitrio imponendis et Camere apostolice applicandis inviolabiliter observari mandetis et faciatis cum potestates citandi et inhibendi ac inobedientes et rebeles quoslibet penas prefas incidisse et incurrisse declarandi, approvantes, reaggravantes et ad totalem exentionem procedendi ceteraque faciendi in premissis oportuna, constitutionibus et ordinationibus apostolicis etiam provincialibus nec non quibusvis capitulis in tolerantis ipsis hactenus concessis ceterisque in contrarium facientes non obstantibus quibuscunque...

Datum Romae in Camera Apostolica die prima mensis junii MDXLII pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri Pauli Divina providentia pape tertii anno octavo.

XI

Restauratione del Monte di Pietà di Jesi avvenuta negli anni 1534-1543 e capitoli per l'ufficiale chiamato a governarlo.

(A.C.J., Ms. 247, cc. 2ss)

In Dei nomine amen. Modo de la Provesion per la restauracione del sacro Monte dela Pietà de la Città e conta de Esio facta per li homini deputati come appare nel libro de Capituli a carte 57,58.

<i>In primis li capi soldi del Padestà che paga fiorini otto per sei mesi che vien lano (sic) fiorini sedeci, videlicet</i>	f. 16
<i>Item paga al Podestà quattro tasse lanno de otto fiorini luna</i>	f. 32
<i>It.li capisoldi del phisico per un anno son</i>	f. 56
<i>It.doi tasse che paga il fisico sono</i>	f. 16
<i>Item li capisoldi del cerusico per un anno</i>	f. 1,30
<i>Item la tasa per un ano</i>	f. 8
<i>It. li capisoldi del mastro de la scola per un anno</i>	f. 2,10
<i>It. lo offitio de li capitani</i>	f. 28
<i>It. del ceppo de la tratta de grani per l'anno de (!) videlicet</i>	f. 24
<i>It. del ceppo de loffitio de danni dati per lanno</i>	f. 24

It. li capisoldi de la cassetta de civili finito il tempo de la concession facta a Sancto Luca et a Sancta Maria de Le Gratie si concede al Monte.

It. li capisoldi de li maleffiti de quali se paga un bolognino per libra si conceda in restauracione del Monte et non possa suplicar se prima non havera pagato li capisoldi al Monte.

It. tucti li terreni pontati et occupati se babbino a comporre et quello se cavara se metta se metta (sic) in restauracione del Monte et la condensatione de ceptadini da farse.

It. reveada et appasse tucti terreni venduti da sette anni sino al presente et quello se trovasse de più oltri la vendita facta se venda ali Patroni che poscede et si metta in restauracione del Monte con deputati da farse.

It. che si parta la terra in quattro quartieri et si deputi doi ceptadini per quartiere ad in domandare le elemosine per restauracione del Monte et tucte le offerte si scriva in un bastardello.

It. deputare un ceptadino per ciascuno castello et quello insieme con doi massari per ciascuno castello domandi elemosina per il monte et se noti in un bastardello per mano da uno notario.

It. non possa prestar più denari loffitiale de quello li serra ordinato per ciascuna persona sotto pena.

It. non possa loffitiale prestare più a chi ce avesse altro pegno nel Monte et sia obligato prima che presti darli il sacramento se ce avesse altro pegno che li toglia per lui et per sue necessità et non per far marcantia.

It. che tucti pegni che sia nel Monte passato lanno che siano rescossi over venduti et vendendose quello sopravanzasse se renda al patron et tucti altri capituli vecchi del Monte se confermi.

It. venduto tucto il capitale haverà il Monte se facci una discription de quanto ne tocca per fumante tanto ne la città quanto nel conta et così ne li bisogni lofficiale sia tenuto a ciaschuno prestar la rata sua.

(Segue una pagina e mezza bianche).

In Dei nomine Amen. Infrascripta sunt capitula que officialis Sacri Montis Civitatis Esine servare et adimplere tenetur et debet.

1. - In primis tu qui accedes ad dictum officium Comunis et hominum Civitatis et comitatus Esii teneris et debes exercere dictum officium sacri Montis bene et fideliter et sina aliqua fraude, accepto corporali iuramento coram M. D. Confalonerio et Prioribus prefate Civitatis Esine secundum formam Statuti et ordinamentorum et laudabilium consuetudinum ipsius civitatis Esine.

2. - Item teneris et debes finito tuo officio reddere rationem tue vilicionis at administrationis officii predictum coram sindicatoribus per Concilium Civitatis Esii eligendum et deputatum quorum calculo decisioni et sententie contentus et tactus stare debeas et ab ea non appellare seu reclamare cum restitutione omnium pecuniarum et rerum ad tuas manus perventuram.

3. - Item teneris et debes tuum accessum moram et redditum facere omnibus tuis sumptibus et expensis et si contingerit mori, quod Deus averat, durante tempore tui officii pro rata temporum salarium tibi debeatur et non aliter.

4. - Item quod dictum tuum officium sit et esse debeat unius anni tantum et non ultra nec possis refirmare petere et si ausus fueris tuam refirmam proponere incurras pecuniam centum ducatorum auri nostro comuni applicanda et D.ni Confalonerius et Piores et Cancellarius proponentes eandem penam incurrant et nihilominus refirma sit ipso iure nulla.

5. - Item teneris etiam in principio tui officii deferre patentes litteras sive publicum istrumentum tue comunitatis in quibus in effectu continetur qualiter tua comunitas pro te fide iubeat prefate comunitas esine per conservationem indemnitate ipsius et pro omni et quacunq; pecuniarum quantitate que ad manus tuas pervenerit seu pervenire contingerit et aliarum rerum ad dictum officium pertinentium quas litteras seu istrumentum cum sigillo tue comunitatis penes M. cum Confalonierum et Piores civitatis Esii consignare dimittere et relaxare debeantur alias non admicteris.

6. - Item omnes et singulas pecunias seu res que ad tuas manus pervenerit seu pervenire contingerit tuo risico periculo et fortuna retinebis et retinere debeas et cuiuscunq; contingentis.

7. - Item teneris et debes omnes et quamcumque pecuniarum quantitatem que ad tua manus perveniret seu pervenire contingerit in uno autentico et cartulato libro pro comune Esii consignando tua propria manu describere et notare totum introytm omni dolo et fraude cessantem et dictus liber in capsetta M.D. Confalonerii et Piores comunis Esii immittur vel mittere debeat vel alibi.

8. - Item durante tempore dicti tui officii non possit absentare vel pernoscere extra civitatem Esii optenta prius licentia in consilio credentie civitatis et comitatus Esii.

9. - Item quam pluries compertum est unus per plures diversas personas mittit pignora et in illis sub diversibus nominibus accipit magnam pecuniarum quantitatem in prediuntium pauperum ad precludendum huiusmodi fraudibus viam R. mus d. nus Vincentibus Durantis episcopus Urbev. s. Provincie Marche Gub. or statuit et ordinavit in civitate Esina quod officialis pro tempore teneatur semper deferre iuramentum illi qui pignus pertaverit sub hec verba vulgaria videlicet 'io iuro impreiudicio de lanima et del corpo mio de li figlioli mei et de tucti li miei beni chio accetto li denari sopra questo pegno per uso mio et mia comodita et non per servitio de altri'.

10. - Item quod officialis dicti Montis non possit aut valeat aliquo modo negare sub aliquo quesito colore refirmare alicui pignora vel renovare eorum bullectam sub pena duc. X vicemque libram pro... dicto Montis et pro alia ipso officiali exequentes facienti aplicare de suo salario retinendorum absque spe ullae gratiae.

11. - Item ne Mons Pietatis careat pecuniis in prejuditium pauperum et personarum miserabilium R. mus d. nus Gub. or supradictus statuit et ordinavit quod pignora ultra annum retineri non possint sed elapso anno illico ad eorum venditionem deveniatur absque aliquo personarum discrimine et pro huius constitutionis exequere Piores teneantur et debeant quater durante eorum officio facere orum substitutiones et venditiones publicas in loco consueto et in solitam consuetudinem vel in quolibet mense sui officii quod si facere neglexerit incident in penam ducatorum decem pro q. e libra, pro dimidia dicto Monti et per alia exequi executionem facientem ipso facto aplicandorum.

12. - Item quod dictus officialis non possit mutuare et presentare maiorem quantitatem que fuerit sibi permessa et concessa virtute capitulorum et decretorum pro qualibet persona.

13. - Item quod dictus officialis non possit neque valeat prestare illis qui habent pignora in dicto Monte

14. - Item quod dictus officialis sacro Monti teneatur et debeat procurare pro posse observantiam capitulorum supra restauratione Montis factorum et in libro capitulorum fo. 57, 58 descriptorum vi ac illorum et cuiusque ipsorum exactionis. Pro quibus omnibus et singulis et pro tuo salario et debita mercede habebit et habere debeas a comunitate esina florenis triginta monete pro tuo integro salario in dicto anno pensolvendum de duobus mensibus in duos menses et expense gratis ad pensam M. orum d. ni Confalonerii et priorum civitatis Esii et in quorum fidem vi. Datum Esii.

Item cancellario solvere tenearis pro eius mercede et labore florenum unum.

Antonius Eugubinus cancellarius

XII

Formula di giuramento della fine del sec. XV da imporsi agli ebrei dai pubblici ufficiali.

(Ancona, *Biblioteca Comunale*, ms. 54)

IURAMENTUM EBREORUM

Primo debent dicti Ebrei tangere scripturas ebraicas manibus et postea dicat sic: Io ufficiale de (seguiva il nome della città) te (seguiva il nome dell'ebreo) congiuro per lo nome de Dio de lo cielo et de la terra, Dio de Ysrael et per quello Dio che comandò al suo popolo de Ysrael: Io so lo Dio tuo che te trassi de terra de Egipto, de casa de servitute et per quello Idio recomando de non iurar il nome de Dio tuo invano ad falsificare, che non magnifica Dio quello che iniurara il nome suo ad falsità. Et se conferirai la verità alle parole che te dirò, sopra le quale debbie rispondere la verità: junga sopra de te et la heredità tua tucte le benedictioni le quali sonno scripture nel cinque libri della legge che decte Dio ad Moyses nel monte de Sinai. Et se tu spergirerai et non dirai la verità et prevaricarai al sacramento, toccando le scripture nostre corporalmente, possa venire sopra de te et la heredità tue et sopra de heredità tue et sopra le herede de la heredità tua tucte le biastime le quali se contine nel libro de Moyses et non cesse con te gocta nè lebra né palo in mano et non te perdona Dio se prevaricarai lo dicto sacramento et che te mecta dannato ad male de tucti li ebrei de Ysrael con tucte le biastime del pacto che sonno scripture in lo libro dell'i ebrei nella lege de Moyses. Et questo sacramento debbi fare senza nullo inganno et senza pensare de alcuna magagna se non come Dio comandò. Finis.

XIII

14 Maggio 1571

Gabriele del Monte, vescovo iesino, in forma dell'autorità conferitagli dal Concilio di Trento detta nuove disposizioni per il buon andamento del Monte di Pietà.

(A.V.J. *Visitationes* 1565-1576. 16-18, num. moderna)

DECRETA PRO SACRO MONTE PIETATIS CIVITATIS AESII

Havendo fatta la visita del monte della pietà della detta città di Iesi secondo la forma del Concilio Tridentino, visti li capitoli et ordini del detto monte, quali pienamente fin hora non sono stati osservati come si doveano, et volendo noi con l'aiuto et favor divino provvedere alla manutenzione et augumento di detto Monte et emendare quei capitoli ch'hanno bisogno di emendatione, però per tenere delle presenti ordiniamo et espressamente comandiamo che l'officiali di detto monte della Pietà che per li tempi rispettivamente ministeranno l'havere, potere et beni di detto Monte debbano omninamente et inviolabilmente osservare l'infraascripti

capitoli già fatti per la Mag.ca Comunità esina et confirmati da B.mi superiori che per li tempi sono reseduti in Provincia intorno al governo et buon regimento di esso Monte della pietà, videlicet: in prima perché più volte s'è trovato che un solo per più et diverse persone ha mandato pegni per impegnare al monte della pietà et in quelli sotto diversi nomi ha pigliato gran somma di danari in non poco pregiudicio di Poveri bisognosi, laonde il B.mo Mons.re Vincenzo Duranti Vesc.vo d'Orvieto allora della Provincia della Marca Gov.re per obviare a tali inconvenienti et fraudi ordinò nella città esina che l'off.le di detto monte per li tempi residente sia tenuto et obbligato sempre dare giuramento a quello che li porterà il pegno sotto queste parole, videlicet: « Io giuro in pregiudicio del anima et del corpo mio et de figlioli mej et di tutti mej beni che io accetto li denari sopra questo pegno per uso mio, et mia comodità et non per altri ».

Item, che l'officiale di detto monte non possa nè voglia in alcun modo ne sotto qualsivoglia quesito colore refirmare pegno ad alcuno ovvero rinovarli bolletta sotto pena di dieci scudi e per ciascuna volta d'aplicarsi per la metà del detto monte e per l'altra metà al ofitiale exequente senza gratia alcuna.

Item, affinché in detto monte della Pietà non manchino denari in pregiudicio de poveri et miserabili persone il sopradetto Mons. B.mo Gov.re ha ordinato che li pegni non si possano tenere più di due anni, ma passati li due anni dal dì che saranno impegnati si vendano senza rispetto di persona alcuna et per l'executione di ciò li Mag.ci Sig.ri Priori che risiedano per li tempi, insieme con li conservatori di detto Monte, debbano et siano tenuti due volte il mese far bandire et vender detti pegni alli più offerenti a suono di tromba in luogo pubblico et consueto secondo che sempre se è costumato in detta Città esina sotto pena di dieci scudi per ciascuna volta che non s'esseguisse detto ordine d'aplicarsi per la metà al detto monte et per l'altra metà al excutore exequente.

Item che detto ufficiale del monte non possa dare ne prestare maggior somma et quantità di denari di dieci fiorini et non più per ciascuno.

Item che detto ufficiale non possa ne debba prestare a quali avessero pegni in detto monte che ascendesse alla somma di detti fiorini dieci, dichiarando però che possa prestare ad uso in diversi pegni et in più volte purchè in tutto non passi et exceda la somma di dieci fiorini.

Item che li pegni esatti et comprati dal detto monte della Pietà non si possano in modo alcuno reimpegnare in detto monte se non sarà passato un mese dal dì della esactione et compra di essi et per obviare che in ciò non si commetta fraude, che l'off.le di detto monte sia tenuto dar giuramento al impegnante che detti pegni per spatio d'un mese prima non siano stati in detto monte, ne da esso comprati.

Non intendendo per questo derogare ad altri Capitoli fatti intorno al buon regimento et governo del detto monte della pietà anzi vole che inviolabilmente siano osservati et si mettano in executione in tutto et per tutto.

Et in fede, di Iesi alli XIII di Maggio 1571.

Gab(riele) Vescovo di Iesi

Antonangelo Cino Cancelliere

CORRADO LEONARDI

LE ORIGINI FRANCESCANE
DEL MONTE DI PIETÀ DI URBANIA

Non vi è dubbio che ancora il capitolo sulla storia e sulla incidenza nella vita economica e sociale dei Monti di Pietà nel Ducato di Urbino, ed in genere nelle Marche, debba essere scritto.

Non mancano sprazzi di luce qua e là, come nel passato l'opera dell'Anselmi (1) e da vicino la grande ricerca dei Fabiani su « Gli ebrei e il Monte di Pietà di Ascoli Piceno » (2), e di recente, diciamo gli appunti del Liburdi sulla fondazione dei Monti di Pietà di Offida e di Acquaviva (3).

Era tempo dunque che la situazione venisse discussa in sede congressuale. E poiché soltanto dopo uno studio approfondito sui singoli monti, o frumentario o pecuniario, si renderà possibile un'opera d'insieme in quello che fu il nucleo primigenio del Ducato di Urbino, l'area urbinata, ho voluto approfondire la ricerca sul Monte di Pietà di Castel Durante, chiamata Urbania dal 1636, in omaggio e accondiscendenza a papa Urbano VIII, Barberini.

A dare uno sguardo alla bibliografia locale si rimane più che convinti della necessità di questi studi.

(1) ANSELMO ANSELMI, *Il Monte di Pietà di Arcevia*, Foligno, 1891. In questo lavoro l'Anselmi raccoglie non pochi documenti illustranti le benemerite dei Francescani nella promozione e fondazione dei Monti di Pietà, specialmente nell'Umbria e nelle Marche.

(2) GIUSEPPE FABIANI, *Gli Ebrei e il Monte di Pietà di Ascoli Piceno*, Ascoli Piceno, 1942. L'opera è stata aggiornata nel più recente lavoro del G. FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento*, Ascoli Piceno, 1958, pagg. 242-248.

(3) ENRICO LIBURDI, *Della fondazione dei Monti di Pietà di Offida (1556) e di Acquaviva P.* (1961), in: *Atti e Memorie della Deputazione Storia Patria per le Marche*, IV (1964-1965), Ancona, 1966, pagg. 157-176.

Inutilmente, ad esempio, nella *Bibliografia Urbinata* dei Moranti (4) si cerca la voce « Monte di Pietà », mentre a sfogliare gli Statuti di Urbino nell'edizione pesarese del 1559 (5) troviamo pubblicati i « Capitoli del Monte della Pietà » del 6 aprile 1468, sottoscritti dalla contessa Battista Sforza — figlia di Alessandro Sforza signore di Pesaro che l'anno dopo, 1469, erigerà il Monte di Pesaro — con tutte le « Additioni » ducali in favore di esso fino al 1514 (6), mentre dall'Archivio del Monastero di S. Chiara di Urbino si ricava che il fondatore ne fu il Beato Domenico da Leonessa, frate minore osservante nato da genitori di S. Severino-Marche (7).

Sul Monte di pietà di Cagli con poche battute si sbriga il Buroni che comunque, senza indicarcene le fonti, fa conoscere che « ebbe origine nel 1469 per opera di P. Fortunato Ibi di Perugia dell'Ordine dei Mendicanti, il quale con questue raccolte nelle sacre funzioni procurò i primi fondi al Pio Stabilimento... » (8).

Su quello di Pergola ancor più evasivo è il bravo storico Luigi Nicoletti (9). Da lui apprendiamo che « taluno lo ritiene

(4) LUIGI MORANTI, *Bibliografia Urbinata*, Firenze, 1959.

(5) *Statuta Civitatis Urbini*, Impresa Pisauri per Bartholomaeum Casanum Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi. MDLIX.

(6) *Ibidem*, pagg. 150v-158v: *Capitoli del Monte della Pietà*. Fanno parte del *Libro Sextus* degli Statuti urbinati.

(7) Urbino, Monastero S. Chiara, Biblioteca, Ms. I T (sec. XIX), *Epitome della vita e gesta del Beato Domenico da Leonessa, Minore Osservante*, a c. 7v: « Fonda il Monte di Pietà in Urbino » e come nota: « Nella sala dell'accennato Monte trovasi il ritratto coll'insegna del Monte di Pietà. Anche si ha nelle memorie del comune di detta Città ».

Dal Moroni apprendiamo: « Narra il dotto monsignor Gentili, *De Eccl. Septempedana*, mentre il b. Domenico da Leonessa... visitava la provincia qual ministro del suo ordine, infermò nelle vicinanze d'Urbino. Guid'Ubaldo I, che sentiva per lui venerazione e amore, spedì a prenderlo per accoglierlo nel proprio palazzo. Ma il beato avendo preferito d'essere trasportato nel proprio convento, ivi morì nel 1497, e il duca gli diede onorata sepoltura nella chiesa delle monache di s. Chiara, alle quali il conte Servazio Collio ha dedicato il suo ritratto, da lui fatto disegnare e incidere per metterlo in fronte alla vita del suo concittadino che sta scrivendo, tratto da quello esistente nel monte di pietà d'Urbino, del cui luogo il beato può dirsi fondatore, laonde è uno dei più antichi ». Oggi i resti del Beato Domenico, per sette volte ministro provinciale delle Marche e fondatore del più antico Monte di Pietà che si conosca (cfr. G. FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento* cit., pag. 242), riposano nel convento delle clarisse di Urbino.

(8) GOTTARDO BURONI, *La Diocesi di Cagli*, Urbania, 1943, pagg. 754-755. La Comunità di Piobbico non ebbe mai il Monte, ma soltanto una Annona assai tardiva, addirittura nell'anno 1733. Cfr. ANTONIO TARDUCCI, *Piobbico e i Brancaloni*, Cagli, 1897, pag. 242.

(9) LUIGI NICOLETTI, *Di Pergola e dei suoi Distretti*, Pergola, 1889-1903, pagg. 435-436.

fondato nel secolo XV». In realtà lo stesso Nicoletti ne accetta la tesi, basandosi sul fatto che negli Statuti di Pergola, compilati nel 1510, si parla del conservatore dei pegni che suppone l'esistenza del Monte (10), ma cadendo nel grosso errore di confondere la istituzione di indirizzo bancario, come sono i Monti di Pietà, con la Conservatoria comunale dei pegni, pignorati o sequestrati dagli ufficiali giudiziari (11). Per il solo fatto che il 18 maggio 1526 Luca Antonio, vescovo di Gubbio, approvi lo Statuto, dal Nicoletti per infondata supposizione chiamato « nuovo », si deve ritenere che Pergola abbia avuto il suo Monte di Pietà in quel periodo (12).

Più fortunati siamo nel conoscere la storia del Monte di Pietà di Fossombrone, e ciò per merito dell'opera fondamentale di Augusto Vernarecci che ne fa oggetto di un intero capitolo della sua « Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri » (13).

La prima origine, nel 1492, sembra doversi « ad un padre zoccolante, oriundo della città di Ancona, di cui ignorasi il nome » (14); ma che lo stesso Vernarecci identifica con Fr. Francesco da Ancona noto per i suoi rapporti e corrispondenze con Alessandro Sforza per la fondazione, col vescovo Benedetti e con la Comunità, del Monte di Pesaro (15). Ma quel che è certo è che una ripresa dell'opera avvenne nel 1506 per iniziativa del frate minore osservante Antonio da Monte Milone, il me-

desimo francescano che promuove il Monte di Pietà di Urbania, i due Monti che da questo momento hanno vita parallela, e nel 1511 per lo zelo del minorita fra Filippo da Parma, che opera per conto della duchessa Elisabetta Gonzaga a favore dei Monti di Fossombrone e di Castel Durante (16).

Sorprende come il Lanciarini, ottima fonte per la storia civile di Sant'Angelo in Vado ed egregio illustratore dell'attività degli ebrei nella Massa Trabaria (17), tratti dell'argomento che ci interessa, con penna sbrigativa: in una noticina informa che nel consiglio minore del 16 maggio 1473 « si discusse sulla istituzione, in Sant'Angelo in Vado, del Monte di Pietà e la proposta fu approvata con voti favorevoli 79, contrari 11 (Riformazioni, lib. II, carta 177) » (18).

Alquanto più approfondite e basate su fonti archivistiche sono le notizie che il Rossi ci offre per le comunità appartenenti alla Diocesi di Urbania, e cioè Urbania, Mercatello, Borgopace e Sassocorvaro. Qui i Monti di Pietà esistono in Castel Durante ufficialmente dal 1506 (19) preceduti dai Monti Frumentari (20); in Mercatello sul Metauro, anticipandone la data del 1521,

(16) Per Fossombrone cfr. A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 456; per Castel Durante cfr. ENRICO ROSSI, *Memorie ecclesiastiche della Diocesi di Urbania*, Urbania, 1938, pag. 16-25.

(17) VINCENZO LANCIARINI, *Il Tiferno Mataurense e la Provincia di Massa Trabaria*. Roma, 1890, pag. 428-437.

(18) *Ibidem*, pg. 350, nota 2. A pg. 747 torna sull'argomento per sostenere, falsamente ma consequentemente alle cognizioni dell'epoca intorno all'istituzione: « dunque il Monte di Pietà di S. Angelo in Vado, per data di fondazione, viene, fra tutti, il terzo posto ». Il Lanciarini, basandosi su un Ms. di un suo contemporaneo, l'arcidiacono Pasquale Mancini (c. 59, cap. IX) afferma anche che in S. Angelo in Vado esisteva già « l'Abbondanza a grano », fondata nel secolo XIV. col precipuo scopo di fornire ai contadini le sementi per i loro fondi e per aiutare i bisognosi in tempo di carestia ». *Ibidem*, pg. 747, nota 2.

(19) E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 16-17.

(20) « Oltre il Monte di Pietà v'è in Urbania il Monte di Abbondanza a Grano, della cui istituzione antichissima non vi è memoria, ma consta dai Libri del XVI secolo, che in quel tempo già vera tal Monte, o sia l'Annona frumentaria ed è di gran sollievo pe' poveri, ai quali si somministra gratuitamente il grano nell'inverno coll'obbligo, che a nuova raccolta lo restituiscono. Ugualmente antica è l'Annona Olearia, o sia l'Abbondanza ad Olio, e serve anch'essa per sollievo de' poveri colla somministrazione ne' bisogni di un genere così necessario... ». Cfr. FILIPPO TIMOTEI DE' SALVETTI, *Storia di Urbania*. Urbania, Biblioteca Com., Ms. 127 (sec. XVIII), c. 166. Stralcio dalle note d'archivio due fatti interessanti: Il 13 luglio 1554 D. Battista Luzi, rettore di S. Clemente M., entra in Consiglio Comunale e sapendo che l'Annona si dibatteva tra ristrettezze, « non prece, non pretio motus sed ut bene decet sacerdoti, motus pietate erga pauperes et inopes », offre a mutuo 100 scudi. Fa l'offerta e poi esce. Il Consiglio delibera di accettare il mutuo e ringrazia Urbania, Arch. Com., *Riformazioni*, 13 luglio 1554. Il 5 marzo 1610 Gianfrancesco q. Orati Rinaldi lascia all'Annona 200 scudi « cum hac conditione quod prefecti Anone teneantur in perpetuum mittere nomine testatoris per consequendam indulgentiam ad perdonum Assisi

(10) « E certo è che fino da allora esso veramente esiste, giacché lo Statuto della terra, compilato nel 1510, indica le norme che si sarebbero dovute seguire per la nomina del Conservatore dei Pegni, e dice altresì dei doveri di questo, senza parlare del Monte, in modo che facci supporre, da forniti anzi la certezza che il Monte istesso già esisteva (Rub. XIX del Lib. I: De officio conservatoris pignorum) ». *Ibidem*, pg. 435.

(11) Rubriche che sono comuni a tutti gli Statuti, al I Libro dei medesimi. Cfr. ad esempio: *Statuta Civitatis Urbini*, rubr. XXXVIII (pg. 31r); *Statuta Terrae Durantis*, Urbini, 1596, rubr. XXII: *De officio et mercede Depositarii Pignorum*, pp. 24v-25v. Anche Castel Durante nel 1494, il 23 febbraio, aveva avuto dal Duca Guido Ubaldo gli Statuti o meglio le norme « de iure reddendo », in cui è compreso « de officio depositarii pignorum » con tutta la relativa legislazione. Cfr. Urbania, Arch. Com., *Riformazioni*, vol. I, cc. 430, 432. Non si potevano pignorare le balestre (c. 430).

(12) Lo Statuto è sottoposto al parere del Vescovo dal Consiglio generale del Comune. Cfr. Pergola, Archivio Storico Comunale, *Atti Consiglieri*, 1526 maggio 18.

(13) AUGUSTO VERNARECCI, *Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri*, II, Fossombrone, 1914, pag. 436-477. Cap. X: *Gli ebrei a Fossombrone. La carità ospitaliera: il Monte di Pietà, e le istituzioni di previdenza in Fossombrone fino verso il mezzo del secolo XVII*.

(14) Così il Vernarecci desume da un Ms. del canonico FRANCESCO CASOLI, *Memoria di Fossombrone*, Vol. 1 nella Biblioteca Passionini. Cfr. A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 439.

(15) A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 455, desumendolo dall'Anselmi, che a sua volta riprende dalla *Miscellanea Francescana* (Anno IV, fasc. I).

comunemente ammessa, al 1516 (21), mentre nel territorio sassocorvarese si deve parlare soltanto dell'esistenza di un Monte frumentario (22).

Ordinariamente il problema della nascita dei Monti di Pietà viene legata alla presenza e alla usura dei banchieri ebrei. Sta di fatto che dove esistono forti comunità ebraiche nel territorio urbinato, come in Urbino, a Fossombrone ed in Sant'Angelo in Vado, i Monti di pietà sorgono nella seconda metà del sec. XV. Ma per dovere di giustizia storica si deve anche dire, almeno a me sembra dopo i risultati della ricerca, che la ripresa dell'attività dei Monti e la istituzione a Castel Durante, a Pergola, a Cagli, nella stessa Fossombrone siano dovute non solo al fatto della presenza degli ebrei, ma anche alla spogliazione, sofferta dagli stessi, e alla tragica situazione economica provocata all'inizio del secolo XVI dell'infautoso dominio sul ducato di Urbino di Cesare Borgia, il duca Valentino. In ciò gli storici sono concordi (23) e qui si può aggiungere come nelle stesse Riformazioni di Castel Durante si tenga a sottolineare quella causa, allorché, ancora prima del Monte di pietà si pensa a provvedere a mezzo degli ebrei (24) e poi con un secondo Monte frumentario aggiunto

quatuor personas bonas et honestas, ad electionem capessij dicte anone ». Urbania, Arch. Com., Arch. Notarile, Rog. Muzio Veneniani, n. 301. Testamento 15 marzo 1610. Sull'argomento cfr. in seguito note 21, 24, 25.

(21) E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 168. Ed infatti il 20 agosto 1516 Amante di Biagio Bernardi da Città di Castello, vicario ducale, è nominato dal Comune « ufficiale sopra il Monte di pietà », e promette compiere fedelmente il suo dovere « iuxta capitula ». Danno signoria Bernardino di Nicola da Monte Comprando e Lorenzo Dormi da Monte d'Alè. Cfr. Mercatello, Arch. Arcipr., Rogito Nicola Draghi, 20 agosto 1516.

(22) Era da secoli nella Pieve di Monte Locco. Cfr. E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 45.

(23) Ad esempio si veda l'insistenza che ne fa il Vernarecci. Cfr. A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pgg. 232, 233, 235, 440 e passim. Ma i mali non venivano soltanto dalle truppe del Valentino, bensì anche dalla parte avversa del Vitelli, e i poveri contadini cercavano di salvare il salvabile, come avvenne a Gabriele di Cesare da Montebarsocci, che chiese un intervento giudiziale contro un tale detto Vilano, che poi risulta l'appaltatore dei macelli di Castel Durante (cfr. *Riformanze dell'epoca*) il 22 giugno 1506 appunto « Gabriele Cesaris de Montebarotio cum tempore belli intra V.J.d. et duces Valentinum milites Vitellorū derobarent ipsi oratori et compartibus unam turbam pecudum n. 80 et porcos tres et dicta animalia conduxerunt ad Castrum Durantis et tradiderunt cuidam Francisco alias Vilano de dicto loco », si richiede la restituzione. Cfr. Urbania, Arch. Com., Archivio Antico, *Civilia*, B. 17, n. 2.

(24) Un primo accenno al grano asportato dal duca Valentino si ha nel 1504, il 1° luglio, nella « *Tabula expensarum* » del Comune, riferite nelle *Riformanze*: « Jeronimo gofio de perula pro grano dato tenore ducis valentic. » (*Ibidem*, c. 100, registrazione orig. 49v). Assai più chiara la lettera indirizzata alla Duchessa Elisabetta Gonzaga: « Illa me et excellentissima domina, domina nostra singularissima humilī commendatione premissa etc. Retrovandosi questa povera comunità in grandissima miseria et

all'antichissimo di Torre dell'Abbazia, alla generale miseria (25).

calamita in lo anno in lo quale el duca de valentia piglio questo stato, senza speranza et subsidio alcuno per lo quale se potesse providere in li suoi bisogni per li grani che mancavano qui; fo de necessità de recurrere a li iudei, et quelli furro pregati per li priori che erano a quello tempo qui che dovessero prestare certe quantità de denaro per potere loro meglio provvedere per detti grani; si como gia ne stato fatto supplicatione per tale cosa, et ditti iudei volsero capitoli da questa comunità de potere prestare qui denari, si como per ipsi capitoli se po vedere a pieno. Et per dar in dicta conventione a li ditti iudei li fo promesso di fare signare ditti capitoli per ipsa comunità. Et volendo noi mandare ad effetto quello per li nostro predecessori è stato promesso, pregamo a V. excellentia che quella se degni signare ditti capitoli per amore de questa comunità salva semper conscientia et si contra minimum esset prejudicium da tali capitoli in supplicatione non se possano fare quando exequire se possa cum salute de le anime noi ne resteremo sempre obligatissimi a vostra excellentia, et questo tale beneficio el connumerarimo intra li altri, li quali gia habiamo receipti da quella a la quale de continuo ce raccomandiamo. Ex durante die 27 decembris 1505. Servitores Priores durantini ». A tergo: Ill.me et ex.me domine domine nostre singularissime Elisabethe feltric de gonzaga Urbini ducisse domine domine nostre singularissime. Urbini ». Urbania, Arch. Com., *Riformazioni* 1505, c. 114, registrazione orig. 46v. L'esistenza dell'Abbondanza è documentata, ad esempio, dal consiglio del 10 aprile 1505: « Congregati ur supra. etc. Dominus potestas et domini priores cum infra scriptis civibus, videlicet Rafaelo Laurenti, Thoma Bertoldi, Johanne Venanti, Donino Scirri, Johannesperi Salvi, Gabriele Lazari, Valeriano Amati, ser petrantonio perusini, francisco Ludovici et Antonio Joannis Tertii, et videntes indigentiam frumentum in hac terra durantis de quo decet omnino providere, proposuerunt in dicta adunantia quatenus summe necessarium sit providere, quod homines terre durantis indigentes qui continue querulantur et dolent a lamentantur, inveniant granum et panem emere volentes, Rafael consultit quod provideatur et quod non ponatur podinium super pretio grani. Et quod tricoli adstringantur ad faciendum copiose cum podinio ordinato videlicet quod dentur due libbre panis pro boloneno; et similiter omnes alii dixerunt. Insuper Antonius Joannis Tertii dixit quod provideatur quod sit de pane. Et unanimiter constituerunt quod eligantur duo vel 4 or viri legales qui provideant super habundantia. Et sic elegerunt Johannem petri ventie, Thomam bertoldi et Antonium Luchacionis et maxime eligantur qui volunt intervenire in posterum dicit domini priores autoritate ipsius concessa eligerunt benedictum nigri ». *Ibidem*, c. 141-142, registrazione originaria 70v.v., 1505 aprile 10.

(25) La più antica testimonianza dell'esistenza dell'Annona frumentaria in Castel Durante, da noi reperita, risale al 1397, quando il 6 maggio in consiglio comunale si discute « super certam quantitatem grani » comperato dal Comune a prezzo maggiorato e posto nell'« Abundantia » e da vendersi a sottoprezzo, dando piena facoltà di agire, in vantaggio dei cittadini più bisognosi, ai « priores et officiales abundantie ». Urbania, Arch. Com., Arch. Antico, B.3 (*Riformanze del Comune di Castel Durante del febbraio 1397 al febbraio 1399*), int. 3, c. 12r. Erano stati comperati 100 staja di grano per 27 fiorini e 40 soldi. *Ibidem*, c. 14r. Il 5 agosto mastro Francesco Vanni, salendo l'arengario del Comune, raccomandava agli ufficiali dell'Abbondanza, Cola da Sant'Angelo in Vado, Giovanni Duranti, Giovanni Bii e Venturilla Martini, di acquistare grano e biade « cum ad presens sit in terra Durantis penuria frumenti et de ipso non reperitur comode ad emendum et in futurum caestia de dicto frumento spectetur ». *Ibidem*, c. 14r ».

Abbastanza conosciuta è la situazione del territorio urbinato in rapporto alla presenza delle comunità ebraiche (26), e tanto il Vernarecci quanto il Lanciarini mettono giustamente in evidenza come la presenza degli ebrei fosse generalmente ben vista, e godessero di protezione e benvolenza ducale. Il Vernarecci nota come lo stesso vescovo di Fossombrone avesse rapporti economici con loro (27) e che nonostante la apertura del Monte di Pietà gli ebrei continuassero la consueta opera di banchieri. Soprattutto mette in luce come Guidubaldo II, avvezzo a pagare a banchieri non ebrei perfino il 15% (28), riesca con loro a combinare per il ducato l'esercizio bancario al 12%, li accarezzi (29), usi espressioni di deferenza perfino negli stessi Capitoli e compia atti di fiducia tali da affidare ad ebrei i più delicati e gelosi uffici (30).

Il Lanciarini a sua volta documenta il « trattamento privilegiato fatto agli Ebrei anche nella Massa Trabaria » (31).

Delle larghe libertà loro concesse, a lungo andare gli ebrei abusarono, tanto che la « magnifica e potente madonna Giovanna Brancaleoni, proibiva ai suoi sudditi ebrei di dare a mutuo con il bando del 20 luglio 1431 » (32), ma tutto praticamente rimaneva lettera morta, tanto che in Sant'Angelo in Vado poté esistere l'università o comunità israelitica (33).

(26) « Il Piccolo Monitore », *Gli Ebrei sotto il Ducato di Urbino*, Urbino, 1881, n. 4 giugno 16; E. LOEVINSON, *Gli israeliti dello Stato Pontificio e la loro evoluzione politico-sociale*, in: *Rassegna Storica del Risorgimento Italiano*, 4 (1929) 768-804; G. LUZZATTO, *I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale. Appunti di storia economica con appendice di documenti*, Padova, 1902; P. A. MARCHETTI, *L'eruzione del ghetto degli Ebrei in Urbino*, in: *Urbanum. Bollettino di cultura edito dall'Accademia Raffaello di Urbino*, 5-6 (1914) 103-104.

(27) A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pag. 437-438.

(28) L. CELLI, *Tasse e rivoluzioni*, Torino-Roma, 1892, pag. 33-34.

(29) A. Franceschino Marchetti, soprastante alla fabbrica di Senigallia, scriveva di non scoraggiarsi e di rivolgersi agli ebrei per ottenere danaro: «...Potete mò voi ora andarvene alla volta della Pergola, e poi di Fossombrone secondo l'ordine; ma non bisogna in questa materia usar parole minatorie né aspre. Anzi solamente avrete da ricercarli, esortargli a farli istanza civilmente, perché facciano questo che si vuole, di loro buona volontà e non in altro modo; e se non vorranno fare, non accade promettere ad altro conto di loro, ma lasciateli stare... ». Cfr. L. CELLI, *Tasse e rivoluzioni* cit., pag. 26.

(30) Il Vernarecci in tutto il capitolo illustra assai bene e sufficientemente la situazione, talora di privilegio, che gli ebrei ebbero nella città di Fossombrone. A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pag. 436-450.

(31) V. LANCIARINI, *Il Tiferno Mataurense* cit., pag. 431.

(32) *Ibidem*, pag. 386, 434.

(33) *Ibidem*, pag. 436. Questa situazione e comprensione si manterranno sempre e ne possiamo avere una chiara prova nel decreto del 17 aprile 1565 di Guidubaldo II sull'obbligo fatto agli ebrei di vendere ed alienare i loro beni « non volendo noi, conforme a gli ordini già altre volte fatti sopra ciò, che per l'avvenire possedano più terre... ». (SOLONE DE CAMPELLO, *Constitutiones Ducatus Urbini*, I, Roma, 1700,

Non molto numerosi dovevano essere gli ebrei a Casteldurante. Il primo personaggio che incontriamo è Samuele ebreo che il 18 novembre 1396 è in lite per crediti contro Giovanni di Ritio di Deoteguardi « dicto Rossus » (34).

La loro attività risulta immediata in un documento del 1424 col quale Pietro Salvi nomina procuratore Ser Ciccio Ferri duratino nella causa avverso l'ebreo maestro Angelo di Maestro Aleontio. E appunto maestro Angelo dimorava in Castel Durante e accettava i pegni in deposito di prestiti e faceva il rivenditore di stoffe (35).

Sono gli ebrei che da allora prendono in appalto e gestiscono in Casteldurante il « banco del prestito ». Si citano maestro Allevutio ebreo soprastante al banco del prestito (36); Manuele Musetti « hebreo de Perugia », amministratore del banco del prestito con Giovanni di Guglielmo Salomone (37).

E' proprio Manuele Musetti, amministratore del banco di Castel Durante, che il 20 aprile 1444 cita Isacco di Salomone ebreo ancor esso abitante in Durante perché questi non gli vuole consegnare i libri di memorie, i quaderni, le vacchette, gli strumenti e tutte le altre scritture appartenenti al Banco del prestito (38).

Il Banco era stato affittato agli ebrei dal conte Oddantonio di Urbino, col patto che gli si dovessero 25 ducati l'anno (39).

Decretum LXVII, pag. 452-453), e soprattutto nel decreto del 12 maggio 1574 sull'esecuzione della costituzione di S. Pio V del 1566 nel quale si afferma che detta bolla « non viene nello Stato nostro in molte parti eseguita », e fra l'altro di portare « anco il segno giallo » (*Librum*, pag. 458).

(34) Urbiana, Arch. Com., Arch. Antico-Civilia, B.3, n. 2.

(35) Nel processo risulta che, ad esempio, per tre ducati maestro Angelo aveva preso il pegno di una gabbana muliebre « panni coloris marmorini ». Urbiana, Arch. Com., Arch. Antico-Civilia, B. 17, n. 3.

(36) Il 1 marzo 1429 Ser Ciccio de Ferris aveva dato a nolo a Guglielmo di Abramuccio ebreo da Forlì per cinque anni una casa in Castel Durante, per nove ducati l'anno, a mezzo rogito di Nicola Nuccoli; ma l'ebreo non aveva mai pagato. Il commissario del Conte Federico, Luigi dei Bentivogli da Sassoferrato, nel tardo 1454 obbliga a pagare il nolo della casa per i nove anni, emettendo sentenza il 10 giugno. All'atto sono presenti Ser Bartolomeo de Antaldis da Urbino, Maestro Allevutio ebreo soprastante al banco del prestito e Manuele ebreo di Maestro Musetto da Perugia. Urbiana, Arch. Com., Arch. Antico-Civilia, B. 15, n. 4, c. 121.

(37) Urbiana, Arch. Com., Arch. Antico-Civilia, B. 15, n. 4, anno 1444 gennaio 8.

(38) Urbiana, Archivio Com., Arch. Antico-Civilia, B. 7, n. 2.

(39) Isacco di Salomone ebreo il 27 ottobre 1444 fa causa « contra et adversus bancum prestiti Communis Durantis » e contro Manuele fattore del detto banco. Nella deposizione si asserisce che Isacco era stato socio nel banco di Salomone ebreo a Giuseppe di Arezzo, e secondo il patto stabilito con il conte Oddantonio di Montefeltro si dovevano sborsare 25 ducati ogni anno « causa retinendi bancum prestiti ».

In conseguenza dell'amministrazione del banco del prestito, che appare sempre assegnato agli ebrei, sorgono liti tra loro, come quella nel 1454 di Ser Francesco di ser Ludovico de Ruffis contro Abeventio di Salomone ebreo aretino, dalla quale apprendiamo la trafila delle successioni alla presidenza del Banco durantino dei prestiti (40). Tale presidenza affidata agli ebrei dovette durare a lungo se ancora nel 1615 gli archivi ricordano un David ebreo figlio del defunto Moise Emanuelli di Montefiore della Marca, che è anche banchiere nel « Castello delle Fratte », l'Umbertide di oggi (41).

Le altre loro attività trapelano dagli atti di archivio e sono sempre nel campo commerciale, come quello di raccogliere gli stracci (42), attività tanto più interessante nella zona in quanto Castel Durante gode dello « ius cenciandi » (43), attorniate dalle cartiere di Fermignano, di Acqualagna, di Fossombrone e di Costacciaro (44); di negozi di mercerie e filati (45). Tuttavia

Isacco, essendo vecchio, aveva consegnato il banco a Salomone e a Giuseppe. Urbania, Arch. Com., Arch. Antico-Civile, B. 7, n. 2.

(40) Al tempo in cui Guglielmo di Abramaccio ebreo da Forlì teneva il banco del prestito, aveva preso in pegno da Ser Francesco di Ser Ludovico Rossi « una centura de seta cremisina fregis et auro fulcra argenti aureati valoris 15 ducat ». Inoltre, tenendo ancora il banco del prestito, aveva voluto come pegno anche « quodam stendardum seu vexillum coloris rubri tafetati cum frangis sete insignis S. Georgii in benda dicti vexilli depictis cum armis et cimerio dicti Francisci in medio dicti vexilli insertis, valoris 75 ducat ». Tutto ciò per certi denari dati a prestito a ser Francesco Rossi, il quale asserisce che a Guglielmo nel banco del prestito era succeduto Isacco di Salomone, ebreo d'Urbino, e ad Isacco l'ebreo Emmanuele; a questi e presentemente (1454) mastro Allevuto. Ma nessuno gli aveva mai restituito il pegno, pur avendo egli soddisfatto il banco. Ser Francesco, quindi, esige dal podestà che gli vengano restituiti la cintura e lo stendardo. Urbania, Arch. Com., Arch. Antico-Civile, B. 15, n. 4, c. 119.

(41) Urbania, Arch. Com., Arch. Antico-Civile. L'8 luglio 1615 è in lite con Giambattista Fiammarelli veneto suo creditore. Qui apprendiamo che uno zecchino locale vale 10 lire e 12 soldi veneti.

(42) Gabriele ebreo, abitante in Castel Durante, il 14 maggio 1506 cita Pellegrino di mastro Battista « cartolaro » di Fermignano, perché ha acquistato 1500 libbre di cenci che non vengono ritirati. Urbania, Arch. Com., Arch. Antico-Civile, B. 17, n. 2, c. 202. Cfr. anche: Arch. Curia Vesc., B. 211, n. 9, anni 1516.

(43) F. UGOLINI, *Diritti privilegi, prerogative d'Urbania* Ms. presso la Segreteria Comunale di Urbania: Voce « Jus cenciandi ».

(44) C. CELLI, *Silvestro Gozzolini da Osimo economista e finanziere del secolo XVI*, pp. 161. Per la Cartiera di Fermignano cfr. G. LUZZATTO, *Una antica cartiera dei Montefeltro a Fermignano*, in: *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province delle Marche*, Nuova serie, I, (190) 87-98. Il Luzzatto pubblica l'atto notarile di locazione della cartiera di Fermignano nel 1344.

(45) Una esatta idea del contenuto di tale commercio e delle botteghe durantine di mercerie e filati tenute dagli ebrei in Castel Durante, si ricava dall'inventario della bottega dell'ebreo Bonaiuti, deceduto nel 1591: « In primis: Un mezzo migliaio di spille grosse, et milcinquecento di spille mezzane, et un mezzo migliaio delle bianche, et mezzo delle piccole, 94 braccia di bindelle di panigelli di vari colori, 18 scuffie

la loro attività fondamentale è sempre quella dei traffici, degli acquisti e delle vendite sui pegni, tanto che lo stesso duca Francesco Maria II dovrà raccomandare prudenza ai durantini in occasione della vendita dei pegni del Monte di Pietà, vendita che richiamava l'interesse e l'afflusso in Castel Durante degli ebrei del Ducato (46).

Ma i rapporti degli ebrei con i durantini dai documenti archivistici, nonostante qualche lite conseguenziale al commercio, appaiono buoni e alla benevolenza ducale corrisponde una reciproca comprensione e il rispetto perfino delle credenze religiose (47).

La Comunità durantina si rivolge ad essi per risolvere i problemi suscitati dalla carenza del grano. Il 4 febbraio 1503 nel consiglio generale si delibera: « prima se se po havere li denare dal giudero, cioè ducati 100 doro per lo grano con lo merto, et non venendo lui qui et el modo de darli li pegni et quando preferisce. Secondo venendo qui el giudero vole prestare cento ducati senza merito per uno anno quanto se ha a fare per havere li denari per lo grano ». Apertasi la discussione, sale

di tela di renso, 118 braccia di bindelle di bambagio dette rustolone, tre grossi et mezzo di streghini, due pezze et mezzo di bindelle de filato, 10 cordoni di capelli, 6 panelli di filato, 7 oncie di bambagio bianco, una libra e tre oncie di bambagio turchino, una grossa di strenghe lunghe, 6 scuffie di seta, quattro oncie et sei ottave di seta da lavorare di più colori, sei oncie de corde di ocra, un'oncia di fenigello, una libra di refe colorato, doi stradiere piccole, braccia quattro et mezzo di carte di seta larga arancetta, 31 braccia di rustolino indorati, otto braccia di saja, tre et mezzo di guatnello negro, bambagina, una cesta involutata, una dozzina di specchietti piccoli e due di aciaro grandi, una breva dalla notte rossa, un para di guanti di lana bigia, 4 quaterni di carta da scrivere et doi di carta reale; 48 bottoni d'argento, 4 colli di covilli, 1500 brocchetti piccoli di più sorti; 12 scattole fra triste et buone, 10 braccia di panciote bianche, tre scoffie, 4 para di manicotti, 10 libbre di filato, un para di bilancette con le sue pesette, tre martelli, una ancuadnetta da ferrare strenghe, doi bottone d'oro di metà, quattro dozzine di bottoni di seta, doi pettini dalla tela... Non mancano « pezzi di libri disette in lingua hebraica ». Urbania, Arch. Com., Arch. Notarile, *Rogito Nicolò Santi*, vol. 233, cc. 51r - 52v. Atto rogato il 24 giugno 1503. L'ebreo Bonaiuti viene detto « olim habitatoris Scepezani ».

(46) Urbania, Arch. Com., *Riformazioni*. Il 2 ottobre 1616 il Consiglio Comunale da lettura della lettera ducale nella quale Francesco Maria II avvisa che « venendo in Durante gli ebrei a comprare i pegni del Monte di Pietà, il comune si scelga due uomini periti ad assistere i soprastanti acciò i poveri non siano defraudati ». Il Consiglio, pur nominando Antonio Saracino, Simone Gatti di Aurelio, Simone Gatti di Costantino e Bartolomeo Leonardini, propone che non si vendano i pegni, ma si attenda la prossima estate in maniera che i poveri possano redimere i loro pegni.

(47) Ad esempio, in tribunale gli ebrei vengono fatti giurare « in lecturis ebraicis ut mos est hebreorum ». Così è nella causa svoltasi avanti il Vicario Abbaziale, che gli ebrei Jacob ed Isac, abitanti in Durante, intentano contro il loro debitore D. Nicola Salvolini, arciprete di Monte S. Pietro. Urbania, Arch. Com., Arch. Antico-Civile, B. 17, n. 3, anno 1516 agosto 23.

sull'arengo Giovanni di Venanzio e dice « prima el nome de Dio » e poi « che possendose havere denaro senza merito dal giudeo che li se tolgano, et se ello vole prestare senza venire qui, bene est, Caso chel voglia venire chel venga, pur che sia utile a la comunità ». Si avvicenda poi nell'arengo « Giovanne de piero de la ventia » e dice « che venga el giudeo a stare qui et chello presti da poi cento ducati senza merito et cum tutti li megliori modi che se po: et quello vole prestare ducati cum pegni et con lo merito dice de no ». La decisione da mettere ai voti fu: « Partito de lo Hebreo da prestare 100 ducati senza merito et da venire a stare qui ». Fu votato e risultò che nella « Bossola verde del si ce sonno state fave sexanta, 60; Bossola rossa del no: fave sei, 6 ». E allora fu « partito vento che lo ebreo venga e presti 100 ducati senza merito » (48).

Così si aprirono per la seconda volta le porte di Castel Durante agli ebrei che firmarono i Capitoli con la Comunità di Durante, mandati poi a sottoscrivere per il beneplacito alla Duchessa Elisabetta Gonzaga, come appare dalla lettera sopraccitata (49) del 27 dicembre 1505.

Se questo gesto di comprensione degli ebrei di rinunciare cioè per un anno ai frutti dei cento ducati prestati, riuscì immediatamente efficace per la Comunità durantina messa in condizione di stringere i Capitoli del Monte frumentario con il concittadino Giovanni Silvani (50), rese possibile ai medesimi ebrei di allargare l'attività redditizia dei prestiti, tanto che il 6 gennaio 1506 la Comunità durantina, per poter soddisfare agli oneri del bargello, delibera « quod pecunie accipientur ab hebreo cum usura » (51).

Era, dunque, naturale che i Durantini, sebbene in discreta armonia con gli ebrei, cercassero di evitare il più possibile la necessità di ricorrere al loro prestito che esigeva una usura. La soluzione di questo problema era da tempo gridata dai frati francescani minori osservanti che in Castel Durante avevano un grande e glorioso convento legato alla permanenza di S. Giacomo della

(48) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1503, c. 14 (registrazione orig. c. 5v). *Hebreorum accessus*.

(49) Cfr. sopra nota 24.

(50) Sono riferiti nelle *Riformazioni* del 14 dicembre 1505. Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1505, cc. 172-174 (registrazione orig. cc. 85v-86v). Il monte è eretto « per subvenire li povari homini ».

(51) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1506, c. 176 (registrazione orig. c. 87v).

Marca di cui Urbana conservava proprio in quel convento « un manoscritto coi sermoni domenicali per tutto l'anno » (52) e diffondeva l'iconografia con le sue maioliche (53).

In effetti l'istituzione e poi la direzione di quell'istituto è intimamente legata ai Minori Osservanti e a quel convento il cui Padre Guardiano fin dal sorgere ne sarà per statuto il maggiore responsabile.

In un frammento di processo della metà del sec. XVII a difesa dei diritti del Padre Guardiano pro tempore, al primo posto nel consiglio del Monte anche quando era presente il Magistrato comunale, leggiamo: « Sacer Mons Pietatis Urbanae habuit originem et prima illius fundamenta iacta fuerunt a quodam pio et Religioso fratre Ordinis Minorum observantiae Sancti Francisci iam sunt elapsi centum et plures anni, qui tunc temporis de familia debebat in conventu dicte Religionis que dicitur del Barco, et deinde locupletatus et auctus fuit facultatibus a Ser.ma Ducissa Leonora uxore Ser.mi Ducis Francisci Mariae primi... » (54).

(52) Così E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 245. Probabilmente sono i due mss. conservati oggi nella Biblioteca Franciscana del Convento di S. Antonio di Falconara M. Su di essi cfr. RENATO LIOI, *Situazione degli studi su S. Giacomo della Marca*, in: *Picenum Seraphicum*, VI (1969) 13, note 10, 15. Sul convento e chiesa di S. Giovanni Battista del Parco, detto anticamente dei Beccighiani, cfr. E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche* cit., I, cfr. 239-294; e il ms. del Pucci, conservato in: Urbana, Arch. Com., Arch. Segreto, Cass. I, n. 1, cc. 128-136.

(53) L'occasione è propizia per segnalare allo studio del P. BERNARDINO PULICINELLI, *Iconografia di S. Giacomo della Marca*, in: *Picenum Seraphicum*, VII (1970) 94, n. 190, l'iconografia del Santo in una coppa di Casteldurante, illustrata a Gubbio, datata 1524, conservata nel Metropolitan Museum of Art di New York, n. 27-97-22, fotografia negativi 67878-67879; iconografia che sembra corrispondere a quella storicamente certa che fa S. Giacomo della Marca, uomo « di mezzana statura, di complessione robusta e di molta agilità, capo calvo, aspetto grazioso... ». MARCO DA LISBONA, *Delle cronache degli ordini istituiti da P. S. Francesco*, Venezia, 1680, parte II, pg. 408.

(54) Falconara M., Convento di S. Antonio, Biblioteca Franciscana, Archivio, Busta I - Convento Barco Urbana, s.n. Il documento continua dicendo: « Pro illius pii loci recta administratione et bono regimine fuit instituta et deputata Congregatio novorum Virorum, nempe Patris Guardiani prelati conventus pro tempore existentis, et octo civium laicorum primi gradus civitatis qui eliguntur a consilio civitatis et confirmantur a Principe et eorum officium durat quadriennio usatum, ita tamen ut quolibet anno eligantur duo novi Rectores (ita enim appellantur) et antiquiores, non respectu etatis, sed receptionis in congregatione ultimo anno quadriennii sunt Prioris, et cum fine huius officii terminatur et officium Rectoris, et exeunt ex congregatione. Fuerunt exhorto nonnullae constitutiones et capitula quae habentur inter iura dicti Montis. Congregatio Rectorum quando opus est convocatur et habetur coram D. Commissario Massae qui tamen nec vocem habet, et tantum assistit pro Principe, sicut assistit in consiliis Civitatis. Guardianus autem et Prioris cum reliquis Rectoribus vocem habent, et tractant et discutunt et terminant omnia et negotia quae ad loci pii administrationem pertinent, et guardianus quidem sedet in primo loco et primus votat, deinde Prioris et alii Rectores gradatim; amplius tenet unam ex tribus clavibus

Quindi esisteva una tradizione che fossero stati gli stessi frati minori dell'osservanza del Barco a promuovere l'erezione in Castel Durante del Monte di Pietà e forse questa spinta locale rese possibile gli interventi di personalità francescane di transito, se non di dimora, come vuole il Rossi (55), a Casteldurante, a realizzare l'opera, e cioè ai Fr. Antonio da Montemilone, la Pollenza d'oggi, a Fr. Giovanni Pili da Fano e a Fr. Filippo da Parma, tutti francescani dell'osservanza.

Il primo esplicito riferimento al Monte di Pietà di Urbania è fatto nelle Riformazioni del 14 aprile 1506 in cui si dice che il Consiglio comunale è adunato dietro richiesta del padre predicatore della Quaresima, che poi risulterà essere Fr. Antonio da Montemilone, il quale propone come argomento «eiectionem ebreorum de terra durantis et confectionem Montis Pietatis» e offre, seduta stante, dieci ducati per due anni, se sono del parere di erigerlo, esempio seguito da Gabriele Lazzari e da Giovanni Venanzi i quali offrono ciascuno dieci ducati per due anni. Al momento, però, si prende soltanto la decisione di allontanare gli ebrei dalla città (56). Ma quattro giorni dopo fr. Antonio (57), che doveva far la spola tra Castel Durante e Fossom-

brone in qua reserantur pecunie et iura montis. In primo ingressu Rector in Congregatione deferit illis iuramentum de bene et fideliter tractando negocia montis, et si aliquem viderit contrarium facere, potest illud cassare et de congregatione extrahi mittere, ut habetur in dictis constitutionibus...» Il documento è l'originale da cui copia il Pucci le trascrizione «Copia Scripturarum circa praecedentiam inter Guardianum et Confalonerium in Congregationibus Montis Pietatis in quodam m.s.». Urbania, Arch. Com. Arch. Segr., ms. Cass. I, n. 1, int. 1, cc. 4r-v.

(55) «A questo punto nulla più sappiamo di Fra Antonio dimorante al Barco». E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 19.

(56) Urbania, Arch. Com., *Riformazioni* 1506, c. 191, registrazione originale 95r. «+ die 14 aprilis 1506. Congregati et cohabundati in sala magna palatii dominus potestas dominus Cirri alexandre Joannis benedictus nicolaus blaxtus sciachini michael Savini et Joannes marini priores durantis ad requisitionem venerabilis patris predicatoris circa eiectionem ebreorum de terra durantis et confectionem montis pietatis. Conclusum pro maioris parte fuit: quod omnino eiciantur de hac terra non tantum per dictos priores concordēs sed istorum civium videlicet bium Jacobi, Gabrielem Lazari. Joannem Marci ser nicolai, tonium bertoldi, ser perantonium perusini, venturellum antonii Simonis, Joannem Venantii permarcum durantii, bernardinum nigri, valentinum amati, Franciscum ludovici, Antonium Joannis Tertii, Joannem Ventie, ser simonem sanitatis, Gilium guffelmi, antonium marci, perpulium ritii, Franciscum Fratonis, d. Ludovicum bettinum et Franciscum Sparapani. Quibus dominis Prioribus civibus et adunantie pro conficiendo montem pietatis venerabilis pater predicator obtulit ducatos decem pro duobus annis si volunt conficere dictum montem. Gabriel Lazari et Joannes venantii obtulerunt ducatos decem pro quolibet predicto tempore».

(57) Sarebbe assai interessante conoscere meglio la figura di questo minorita zelante e vivace, se il medesimo velo usato per l'erezione del Monte di Pietà di Castel Durante e di Fossombrone l'ha spiegato per quello di Pollenza, del quale non ho

brone dove appunto nella Quaresima del 1506 sprona i cittadini a dare nuova vita al Monte (59) e pone mano ai capitoli l'anno dopo (59), torna alla carica, fa convocare il consiglio generale il 19 aprile e chiede la cancellazione dei Capitoli stretti con gli ebrei e la erezione del Monte (60).

Il Rossi, dettando le prime notizie sul Monte di Pietà di Urbania, ha forse descritto con tinte eccessive l'animosità del frate francescano, le esosità degli ebrei, le arringhe dal pulpito, l'astio dei cittadini contro gli ebrei (61). Una frase di quell'atto consigliare contesta il giudizio del venerato storico urbaniese, ed è proprio l'intervento dei due più qualificati consiglieri, il nobile Ludovico Bettini e Maestro Bio che dimostra un equilibrio di giudizio, ossia la volontà di creare un Monte e cancellare dei capitoli non per odio razziale contro gli ebrei, ma per il bene dei poveri; perché essi accettano gli ebrei con lo stesso spirito con cui li accetta la chiesa: «Unde factis prepositis, dominus Ludovicus Bettinus et magister Bius ascenderunt arengarium et ambo consulerunt quod capitula predicta cassentur, confermando se cum sancta mater ecclesia, videlicet tollerando eos prout sancta mater ecclesia tollerat».

Il 10 maggio 1506 il consiglio nuovamente riunito, confermata la cancellazione dei Capitoli con gli ebrei, delibera un contributo a favore del Monte di Pietà di 25 ducati per ogni colletta (62).

zizie, anche se se ne conosce l'esistenza. Cfr. P. MANZI, *La cinta fortificata di Montemilone (oggi Pollenza)*. Roma, 167, pp. 38, 103. La ricerca dovrebbe essere facile in quanto Monte Milone possiede le *Riformazioni* del sec. XV.

(58) A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 456.

(59) *Ibidem*, pg. 457. Il Vernarecci attribuisce giustamente a lui, che così fa anche a Castel Durante, l'istituzione della Processione, solita a farsi, coll'intervento dei Magistrati, per il mantenimento e l'aumento del Monte.

(60) Urbania, Arch. Com., *Riformazioni* 1506, c. 191, registrazione orig. c. 95r. «+ die 19 aprilis 1506. In nomine domini. amen. Congregato et cohabundato consilio publico generali hominum et consiliariorum dicte terre durantis in sala magna palatii more solito et voluntate supradictorum domini potestatis et priorum. In quo quidem Consilio interfuerunt ultra duas partes hominum dicti consilii ad requisitionem patris predicatoris et venerabilis fratris Antonii de monte mellone adstantes dicentes et proponentes in dicto consilio Quod capitula cum ebreis cassentur, et quod mons pietatis conficiatur si placet. Unde factis prepositis dominus Ludovicus Bettinus et magister Bius ascenderunt arengarium et ambo consulerunt quod capitula predicta cassentur. Confermando se cum sancta mater ecclesia, videlicet tollerando eos prout sancta mater ecclesia tollerat. Circa montem quod nesciunt modum. Tamen misso parito fuit obtentum nemine discrepante quod capitula omnino cassentur».

(61) E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 19.

(62) Urbania, Arch. Com., *Riformazioni* 1506, c. 193, registrazione orig. c. 96r. «+ die 10 maij 1506. Congregati in cancellaria communis videlicet D. Potestas, Va-

Da questo momento prendono vigore le iniziative a favore del Monte di Pietà con l'intervento diretto dello stesso duca Guidobaldo I. Oltre alla illuminazione e processione annuale promossa da fr. Antonio da Montemilone per raccogliere elemosine nel tempo quaresimale (63), il Duca ne ordina un'altra per le feste natalizie, e impone che ogni ufficiale sborsi annualmente mezzo bolognino per ogni fiorino di salario a favore del Monte di Pietà durantino (64).

All'opera di fra Antonio si aggiunge quella del Beato Giovanni Pili da Fano, minore osservante e poi da Saulo dei PP. Cappuccini convertitosi in Paolo, un vero apostolo di Casteldurante, dove morì presso il Convento di S. Francesco il 5

Ierianus Amati, Venturellus antonii Simonis, Mariottus de Vigliano, Bartolomeus Episcopi priores terre durantis; dominus Ludovicus betinus, Joannes Simonis, Rafael laurentii, D. berardinus Ubal dini, Antonius Arcangeli, Tomas bertoldi, Alexander Joannis gatti, perpaulus ritii, Antonius Marci, Bartolomeus mini, Antonius Joannis tertii, benedictus nigri, Joannes benedicti vici, permarcus antonii, Joannes marcus ser Nicolai et perpaulus Cintii. In qua quidem adunantia... Item de cassandis capitulis hebreorum... Circa capitula ebreorum quod ex nunc prout ex tunc et quod habeantur pro cassata et annullata prout obtentum fuit in consilio generali. Et quod vigore dictionum capitulorum Communitas non intendit aliquo pacto consentire quod standum sit pro futuro neque aliud in preiudicium animarum dicte communis fiat. Item circa confectionem montis pietatis ut dentur ei duc. 25 pro qualibet colecta; tandem conclusum quod ponatur fumentaria ad rationem bononeorum duorum pro qualibet et quod nemo sit exceptus ab ipsa fumentaria... ».

(63) Il Rossi commenta: « ha durato quattrocento anni la pia usanza di esporre una Pietà alle porte del S. Monte nel tempo delle processioni, soave ricordo di fede e di cristiana beneficenza ». Cfr. E. Rossi, *Memoria ecclesiastiche* cit., II, p. 18. Similmente succede a Rossi, *La città religiosa dell'Accoromboni del 1597* aggiunge qualche notizia su questa processione che ha luogo nel giorno surricordato [domenica delle Palme] dopo vespero, e vi si fa l'offerta, tenendo una Pietà sopra certe banche sotto le finestre del palazzo episcopale, assistendovi i Priori del Monte ». Cfr. A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 457, n. 1.

(64) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1507, cc. 243-244, registrazione orig. cc. 121-v. « + Die 19 decembris [1507]. Congregati in cancellaria communis dominus potestas, Franciscus Erani, Venturella Antoni, Joannis Antonii alias marfio, Bartolomeus Episcopi priores dicte terre, Rafael laurentii, Berardinus de Ubal dini, Alexander de gatti, perpaulus cirri, magister huius Joannis permarcus durantis, Bartolomeus mordigliani, tomas bertoldi, Johannes venantii, Joachinus Masci, dominus Ludovicus betini et benedictus nigri. In qua quidem adunantia fuerunt lecta quedam littere Domini nostri. Tenor talis est, videlicet: 'Egregii dilecti nostri, havendo questa comunità qui per opera de fr. Antonio de monte melone ordinato che omne anno se faccia certa luminaria et processione dove cio concorano non solum li ciptadini ma etiam li contadini del contado iuta via et tuto quello che intra per elemosina se depura al monte detto de la pietà per substantatione de li poveri; et parendome veramente questa essere opera pietosissima ne pare et ne exhortamo etiam noi a volere pigliare uno di de le feste proxime de natale et fare questa medesima divotione che oltre sera accepto al nostro Signore dio; a noi sera de singularissimo a piacere, exhortandove anchora a volere ordinare che tuti li officiali pagano l'anno mezzo bol. medesimamente se habia a deputare per elemosina al dicto Monte de la pietà II. Urbini XVI decembris 1507. Götthus Ubal dus Dux Urbini S.R.E. Capitaneus Generalis ». A tergo: « Egregii dilectis nostris Prioribus Terre Durantis. Et tandem super dictis literis concluderunt sic fiat prout in eis continetur ».



Iesi — Museo Civico, *Stele funeraria ebraica* proveniente da un cimitero locale (per la lettura, v. pag. 100, nota 60). (Tav. 3).

marzo del 1539 (65). E' lui che l'8 aprile del 1509 è presente al Consiglio durantino implorando che si ponesse un freno al gioco d'azzardo, si disciplinasse la festa di S. Lazzaro, che gli ebrei indossassero il loro segno distintivo, che si vendessero certi mantelli il cui ricavato fosse versato al Monte di Pietà, come pure le multe dei contravventori, « ut mons pietatis augeatur et non minuatur » (66); proposte accolte all'unanimità e poi stilate nei « Capitula Montis Pietatis » approvati, a seguito della preghiera dello stesso Fr. Giovanni da Fano che predica ancora la quaresima nel 1510, dal duca Francesco Maria il 6 febbraio 1510, nei quali sono previste multe a favore del Monte di pietà « ad utilitatem et substantionem pauperum » (67).

(65) Vi predicava la Quaresima. Fu sepolto nella Cappella Cola affiancata al Convento di S. Francesco, ma il suo corpo, ricercato nel sec. XVIII, non è stato più ritrovato. Cfr. E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., I, pg. 290-291; II, pg. 257-258; Urbana, Biblioteca Comunale-Fondo Rossi, Ms. 0, int. 8) Estratto dal Boerio *Annali* 1539; Urbana, Archivio Curia Vesc., B. 225, int. 16: Dichiarazione del P. Francesco Maria Naldini dal Borgo S. Ippolito Guardiano dei Min. Conventuali di S. Francesco di Urbana, il 2 ottobre 1625, circa il culto e il sepolcro del B. Giovanni Pili da Fano; Ms. Pucci, *Adnotationes Urbanae*, cc. 141-142. Urbana. Arch. Com., Arch. Segr. Cass. I, n. 1.

(66) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1509, c. 299, registrazione originaria 149r: « + Die VIIIJ aprilis 1509. Coadunati in Cancellaria Communis Alisander Joannis Capti, Antonius Lucacioni et Franciscus Ioannis Rubeci in absentia aliorum priorum colegerunt ob iustas causas insimul cum infrascriptis civibus qui debent testes esse venerabili viro religioso Fratri Johanni de Fano ordinis minorum observantibus tunc tempore predicatori dicte terre qui proposuit dictis civibus, videlicet quod providerint per ipsos cives qui minus hiderent ad aliquos ludos cartarum et dadi in terra durantis necnon in comitatu. Item dixit tempore feste Sancti Lazari non fiat adunatio hominum in emendo et vendendo dicto die. Item quod ebrei demorantes in dicta terra non eant sine signo. Item quod ipse intellexit esse quedam credita dicti communis quorundam mantellorum sive paliorum que fuerunt facta tempore estintionis Magnifici ducis Urbani Guidi Baldi et que credit debere converti et dari et decerni Monti pietatis dicte terre ut mons pietatis augeatur et non minuatur ». Le proposte sono approvate all'unanimità.

(67) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1510, c. 348, registrazione orig. c. 173v: « [16 febbraio 1510] Capitula Montis pietatis. Ad obviandum maleficis hominum et vanitatibus huius seculi quibus infelices animo detinentur alligati, statutum et decretum est quod priores et homines adunantie sive consilii terre durantis, quod nemo dicte terre sive eius districti a duodecim annis supra audeat vel presumat accedere in die dominica que dicitur de la passione sive sancti Lazari ad sancum Lazarum de dicta terra. Contrafacientes vero quilibet et quelibet alta solvet et solvere cogatur nomine pene viginta bol. de quo quarta pars applicetur camere ducali, quarta monti pietatis quarta accusatori, et quarta officiali executionem facienti. *Placet et ita concedimus contra accedentes cum amis sive ad vendendum non contra accedentes pro indulgentia. Franciscus Maria Dux.* Item quod nemo audeat vel presumat ludere ad aliquod genus ludi cartarum sive taxillorum in terra Durantis sive eius districtu sub pena unius floreni pro quolibet contrafaciente et quilibet vice applicanda ut supra. *Placet et ita concedimus. Franciscus Maria Dux.*

Item quod quilibet qui staret ad videndum ludere ad chartas sive taxillos solvat et solvere cogatur nomine pene bol. viginti pro quolibet vice, applicanda ut supra. *Placet. Franciscus Maria Dux.*

Fatta, dunque, la prima esperienza, si poteva ormai organizzare il funzionamento del Monte in forma regolare e stabile, e ciò ancora una volta è promosso dai Minori Osservanti ed in particolare da fr. Filippo da Parma, il quale si appoggiava al Duca urbinato, che lo inviava al Consiglio generale di Castel Durante, accompagnandolo con una lettera « pro reactivatione rerum montis pietatis ».

Il consiglio, affollato da molti cittadini, si aduna il 28 aprile 1511 ed ascolta un lungo discorso di Fra Filippo che poi apre la lettera della duchessa Elisabetta Gonzaga dove esplicitamente si impone di stendere in via definitiva gli Statuti del Monte come piacerà allo stesso frate: « Egregii dilectissimi nostri. Noi mandamo li el padre frate Filippo de l'ordine minore de li osservanti pro assetto de le costituzioni del Monte de la pietà. Serite cum lui et quanto lui ordinarà in beneficio del detto monte fate si se exequisca ». Fu volentieri unanime eseguire il comando e allora, sempre « ad requisitionem eiusdem fratris philippi » fu convocato il Consiglio generale per il giorno dopo (68). Gli

Item quod legitime optentum est per supradictos priores et adunantiam quod pretium clamidum sive mantellorum qui habiti fuerunt a particularibus hominibus de comitatu dicte terre qui nomine communitatis ad honorandum pompam funeris felix memorie ducis nostri Guidobaldi necesserunt qualiter quorum pretium fuit extractum de pedagio dicte communitatis debeat poni in monte pietatis dicte terre ad utilitatem et sustentationem ipsius. *Placet et ita concedimus accedente consensu communitatis. Franciscus Maria Dux.*

Item statutum et decretum est quod hebrei commorantes in terra Durantis vel eius districtu tenentur portare signum consuetum patenter et quocumque deprehendantur sine signo teneantur sive cogantur solvere bono. viginti nomine pene qui applicantur ut supra. *Concedimus. Franciscus Maria Dux.*

Rogat frater Johannes phanensis or. m. ab observantia qui hac quadragesima predicavit in terra Durantis dominationem vestram. Illusterrisimam Dominam ducissam ut supradicta capitula dignetur autorizare sive confirmare quod quidem et civis Durantini et ipsa recipere de gratia singulari et de excellentia vestra quam dominus conservet in tempore longam. *Datum Urbini XVI febr. MDX. Obmisso sine sigillo XJ loco crucis. Franciscus Maria.*

(68) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1511, c. 379, registrazione orig. c. 189r.: « Die 28 aprilis [1511]. Congregati in cancellaria Communis dominus potestas, priores durantis et quampures cives. Frater philippus ordinis minoris observantie missus ab excellentissimo J.d.n. pro reactivatione rerum montis pietatis, post longam exortationem in beneficium dicti montis, presentavit infrascriptas literas eiusdem J.d.n. dominis prioribus ante dictis et civibus adunatis existentibus in dicta adunantia, quas dicit domini priores ea qua decuit reverentia dictas literas receperunt et lectas consuluerunt una cum civibus se paratos esse obedire et parere, quarum tenor est: Egregii dilectissimi nostri. Noi mandamo li el padre frate Filippo de l'ordine minore de li osservanti pro assetto de le costituzioni del monte de la pietà. Serite cum lui et quanto lui ordinarà in beneficio del detto monte fate si se exequisca. Urbini XXVI aprilis 1511. Intus: Elisabet Fel. de Gonzaga Ducissa Urbini. A tergo vero: Egregiis dilectissimis nostris prioribus terre Durantis.

Nec non facta adunantia Joannes Silvani cum dominis potestate prioribus et civibus

atti consigliari del giorno 29 aprile 1511 riferiscono quella eccezionale adunanza, in cui intervenne anche l'Abbate Commendatario Agapito Bassio-Giraldini (69) ed ovviamente il minore fr. Filippo, il quale, « post longam exortationem... pro utilitate dicti Montis », disse che era volentieri ducale che il Monte durantino fosse governato « secundum tenorem Capitulum civitatum Urbini et Fori Sempronii » e che gli ufficiali fossero estratti secondo quelle costituzioni. Furono così ballottati i nomi dei primi quattro Officiali e dei 31 deputati e ne risultò eletto depositario Bartolomeo Episcopi, conservatore Maestro Mariotto Basoia, presidente Mariotto da Vigliano, notaio ser Pierantonio di Giovanni Perusini (70). L'atto legale, a dire del

infrascriptas literas putavit et petit sibi fieri prout in eis continetur: qui d. priores ratione ut supra reverentia qua decuit receperunt... Et tandem ad requisitionem eiusdem fratris philippi fuit ordinatum consilium generale pro die crastina de commissione dominorum potestatis et priorum pertractandis rebus montis pietatis et aliis faciendis pro non eidem indebitare pro utilitate dicti montis ».

(69) Su di lui, l'unico Commendatario che dimorò sempre e fino alla morte in Castel Durante (1505-1513) cfr. E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., I, pag. 69-70. (70) Urbana, Arch. Com., *Riformazioni* 1511, c. 380, registrazione orig. c. 189r.: « + die 29 aprilis 1511. Officia montis pietatis facta consilio generali. Congregato primario et generali consilio hominum terre durantis premissis premitendis ut moris est. In quo quidem Consilio interfuerunt Reverendus Dominus Agapitus commendatarius abbatie durantis, venerabilis vir frater philippus ordinis minorum et ultra duas partes dictorum consiliariorum. Et post longam exortationem factam per prefatum fratrem philippum pro utilitate dicti montis, idem frater philippus proposuit et dixit quod volente J.d.n. esset ut montis pietatis huius terre nostre gubernaretur secundum tenorem capitulum civitatum Urbini et Fori Sempronii. Et quod officiales extraherentur secundum ordinem earundem Constitutionum. Et sic visum predictis infrascriptis fuerunt ballottati pro depositariis eiusdem montis anni presentis incipendi KJ. Iulii et finiendi ut sequitur. Unde ego bartolomeus cancellarius de commissione dominorum priorum legi capitula predicta et listas plurimum hominum depositariorum, conservatorum et presidentium dicti montis, quibus lectis dixi cui videbitur et placebit quod talis sit depositarius montis per annum predictum mittat fabas in bussolo viridali *del si*, et cui non videbitur nec placebit mittat fabam in bussolo rubro *del no* et sic dotis et extractis fabis. In primis: Depositarius montis pietatis. Depositarij: Bartolomeus Episcopi habuit fabas 33 *del si* et decem *del no*. Gillus Gugliolfini habuit fabas 23 *del si* et 20 *del no*. Ioannes benedictus vici habuit fabas 19 *del si* et 24 *del no*. Baldassar palamedis habuit fabas 18 *del si* et 25 *del no*. Franciscus Ioannis tertij habuit fabas 9 *del si* et 34 *del no*. Ioannes Baptista Palzini habuit fabas 20 *del si* et 33 *del no*. Petrus Francisci Antoni Simonis habuit fabas 19 *del si* et 24 *del no*. Quis vero dictionum presentium haberit fabas *del si* sit depositarius dicti anni montis. Et sic bartolomeus Episcopi fuit per dictum partitum obtentum (!) in depositarium montis pro uno anno incipiente ut supra.

Conservator montis p. Conservatore: Mariottus basoie habuit fabas *del si* 38 et 5 *del no*. Johanninus Cintii habuit fabas 18 *del si* et 25 *del no*. Alexander Joannis gatti habuit fabas 16 *del si* et 27 *del no*. Augustinus Ventie habuit fabas 9 *del si* et 38 *del no*. Simon ritij habuit fabas 12 *del si* et 33 *del no*. Bernardus de gattis habuit fabas 6 *del si* et 38 *del no*. Gabriel ser vici habuit fabas 3 *del si* et 44 *del no*. Michael de Costeno habuit fabas 12 *del si* et 32 *del no*. Et sic magister mariottus basoie per dictum partitum fuit obtentus et remansit conservator montis pietatis pro uno anno incipiendo et finiendo ut supra.

Rossi avvenne per rogito di ser Nicola Sansoni il 22 luglio del 1512 (71), notaio che dovrebbe meglio identificarsi con quel ser Niccolò del quondam Simone di Santone da Urbino presso il quale la duchessa Elisabetta Gonzaga il 23 luglio 1509 aveva rogato l'atto di donazione del « poder grande di Proverzo » (oggi « Monte di sopra » e « Monte di sotto » di Urbania), una metà al Monte di Pietà di Castel Durante e l'altra metà a quello di Fossombrone (72). In tal modo la Gonzaga diventava la più grande benefattrice della pia istituzione, anche per il continuo interessamento mostrato in tutta la sua vita (73), da meritarsi una lapide a ricordo (74), assieme ad altri benefattori insigni, posta sul classico Palazzo del Monte di Pietà, condotto a termine

Presidentes montis pietatis. Presidentes montis pietatis pro dicto anno: Anselmus ugolini marri, Franciscus bertoldi, Simon Antonii pape, laurentius zampaoli, antonius arangelii, Perpaulus Cintii, ser Bertoldus Francisci bertoldi, Joannes marcus ser vici, Patergnanus Cresce, Johannes Venantii, Franciscus Fratoni et Franciscus Ludovici.

Notarius montis pietatis. Notarius montis pietatis pro dicto anno: Ser Perantonus Joannis perusini. Notariorum Lista et presidentium montis de qua ad breves extracti fuerunt predicti: Mariottus de Vigilano, Patergnanus Cresce, Dominus Cinti, Antonius Arcangelii, D. berardinus Ubaldinus, Joannes Marcus ser vici, D. Joannes paulus de pillo, Venturella Antonii Simonis, Joannes Fratoni, Laurentius Rafaselli, Anselmus Ugolini, Joannes Venantii, Franciscus Ludovici, Antonius Marri, Simon pape, Bernardinus Brunorii, Perpaulus ritti, Joannes Peri Salvi, Ser Bertoldus Francisci, Franciscus Bertoldi, Permarcus Durantis, Ambroxius Tiranni, Perpaulus Cintii, Antonius alias Marforius. Notarii: D. Ludovico Bettini, Ser Bartolomeus Marci bii, Ser Blaxius Francisci, Ser perantonus perusinus, Ser Amatus Silvani, Ser Guido Joannis Venantii, Ser Thomas Marci petri »

(71) E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 20. Il Sansoni era certamente notaio in Urbino. Si dovrà fare ricerca in quell'Archivio notarile.

(72) A. VERNARECCI, *Fossombrone* cit., II, pg. 457; E. R. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 19.

(73) Varie sono le lettere della Duchessa Gonzaga a favore del Monte e si conservano in: Urbania, Arch. Com., Archivio Segreto, Cass. B, n. 3 (int. 53, anno 1513, per appianare lite intorno a terreni tra il Monte di Pietà ed i fratri di Frontino; int. 76, anno 1518, per il Monte di Pietà di Fossombrone creditore di Anselmo Marri; int. 162, anno 1524: Ordini sul Monte di Pietà; int. 174, anno 1524: Regole contro gli ufficiali del Monte).

(74) La lapide è posta ora lungo la scala del Palazzo del Monte di Pietà di Urbania. Fu dettata da D. Michele Baganti «maestro di scienze umane di questa città di Urbania», ed era posta originariamente «nella camera dove si fanno le congregazioni del sacro Monte di Pietà a quella unita». Urbania, Arch. Com., Arch. Segreto, Cass. I, n. 7, int. 11. La lapide dice: D. OMNIBUS ELISABETHA EX NOBILIBUS GONZAGARUM FAMILIA / FELTRINA METAURENSIUM DUCIS OPTIMA CONIUGIT GENTILITIAM BENEFICENTIAM PIETATEMQUE IN PAUPERES OSTENDERET / NE VICTU INOPIAQUE DEFICERENT / PROPRIO AERE HUNC PIETATIS MONTEM EXTRUXIT ET PERPETUO CENSU DITAVIT / ANNO A PARTU VIRGINIS 1509 // AD TANTAE PIETATIS EXEMPLUM AUGUSTINUS APOLLONI / INTIO SEXTI SUPRA MILLESIMUM SABUNDI / EOQUE SACULO VERTEnte JOANNES BAPTISTA CARNEVALI ET ANTONIUS SAVINI / MONTE HAEREDITARIO INSTITUTO SUIB OBIIS DICEDENTIBUS ADPELLANT LEGATA VERO ANNUAM DOTEM IMPERTIENDI / INSTITUTIONEM IMPERIALIUM INTERPRETEM DELIGENDI / HOSPITALE ERIGENDI HAERE-

nell'estate del 1522 (75), opera probabile dell'architetto ducale Gerolamo Genga, prediletto dalla Gonzaga, ed operante in quel tempo a Casteldurante e a Fossombrone (76).

I Minori Osservanti del Barco dell'Istituto fecero la loro creatura. Forse più che in Urbino, la loro influenza sul Monte di Castel Durante fu continua ed incisiva. E' da pensare che sebbene in linea di massima gli statuti da osservare fossero gli originari del « Monte de la Pietà » di Urbino — dove l'intervento dei francescani si intravede nell'ordinamento « del ceppo con tre chiavi che stia nella chiesa di S. Francesco » a raccogliere elemosine (77), e nell'associare al Proposto urbinato il Guardiano di S. Bernardino a presiedere le adunanze delle elezioni agli uffici (78) — e quelli di Fossombrone in via di fatto, se non di diritto, a Castel Durante, il Padre Guardiano del convento dei minori osservanti del Barco è il vero sovrastante al buon andamento del sacro Monte ed ha pieni poteri sui suoi amministratori. Diversamente non si spiegherebbero gli interventi presso la duchessa Elisabetta Gonzaga desiderosa « che in tutte le... occorrenze del... Monte » si procurasse « che li capitoli siano osservati ad unguem, che così è nostra volontà » (79), e le sue dispo-

DITATI CONIUNCTA / MINISTRORUM FIDEI PERSOLVENDA COMMISERE / PRIORES RECTORESQUE SACRI MONTIS GRATI ANIMI / MONUMENTUM POSUERUNT / ANNO SALUTIS M.DCCLXXI. » Sopra la lapide era posta la macchina funebre in terra cotta dipinta della Duchessa, opera d'arte depositata nei Musei Civici di Urbania.

(75) E. Rossi, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pg. 20. Nell'archivio della Curia vescovile di Urbania (Busta 228, int. 43) si conserva un fascicolo di contabilità della costruzione che va dal 1° agosto 1522 al 3 di ottobre.

(76) Cf. CORRADO LEONARDI, *L'architetto ducale Gerolamo Genga a Castel Durante e a Fossombrone*, in: *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, V (1966) 75-103.

(77) *Statuta Civitatis Urbini* cit., pg. 153.

(78) *Ibidem*, pg. 156v: « Item ch'in elegere detti consuli et altri officiali se servi questa forma cioè che prima se habbia a congregare il consiglio per li Magnifici Signori priori et Reverendo Signor Porposito della chiesa cattedrale, et il Reverendo Guardiano del luogo S. Brandino... ». « Item che detti consoli ogni anno un mese avanti il fine del loro officio se debbino congregare insieme con il Reverendo Proposto delli Magnifici Signori Priori di detta Città dove siano detti priori et 40 consiglieri di quell'anno e nella detta congregazione se debbia eleggere il conservatore depositario e notaio del monte per un anno d'avenire, la quale elezione se debba fare in questa forma cioè: Che li detti Consoli proposti et guardiano debbiano eleggere doi homini per ciascuno cioè, un conservatore e un depositario, li quali così eletti dopoi se debbino mettere a partito a bossoli e pallotte e quelli ch'averanno più fave sia conservatore e depositario di quell'anno e che nessun'altro possa esser scritto e posto a partito se prima non sarà per li detti consoli Proposto et guardiano eletto in la detta congregazione... ».

(79) Urbania, Arch. Com., Arch. Segreto, Cass. B, n. 2, int. 162. Lettera da Pesaro, 28 febbraio 1524. Firmata: *Elisabeth Feltria Leonora Rovere de Gonzaga Urbini Ducisse*.

sizioni dietro segnalazione di quei francescani che richiamano all'ordine lo stesso podestà di Casteldurante (80). Il Rossi fa risalire alla piissima duchessa la volontà di ricordare l'istituzione francescana del Monte di pietà di Urbania con la disposizione che il Monte donasse ogni anno ai frati del Barco dieci braccia di panno di lana e che il Guardiano pro tempore presiedesse le adunanze dei Priori e custodisse una delle chiavi della cassaforte, usi che durarono fino al 1860 quando i Minori Riformati, detti Zoccolanti, furono cacciati da quel convento (81). E ciò deve corrispondere a verità, perché diversamente non si spiegherebbero i nuovi Statuti del Monte dei pegni di Casteldurante, approvati dal Duca Guibaldo II da Pesaro il 5 dicembre 1559, statuti ignoti fino ad oggi agli studiosi e che ho rintracciato in copia originale nel secondo volume rimastoci dei verbali delle congregazioni del monte (1564-1624) (82), dai quali certamente è stata tratta la seconda copia che trovasi presso l'Archivio della Biblioteca Francescana di Falconara, in cui si conservano i miseri resti dell'antichissimo archivio dei francescani del Barco di Urbania, copia eseguita nel 1613 proprio « per il Convento del Barco » dal Guardiano Fra Venanzio da Montemaggio (83).

(80) Urbania, Arch. Com., Arch. Segreto, Cass. B., n. 2. int. 174. « Potestà. Da li frati di San Francesco de li e da Baldassera conservator de le robbe del Monte della pietà in quella nostra terra semo avvisati come sono molti che hanno a dar dinari et altre cose al ditto Monte; et non se po rescotere un quatino, et che voi in questo andate terpidamente, et che non se po sovveniri le povere persone si cara, e conveniente che a tal effetto fu ordinato; ve dicemo adunque che ad ogni requisizione de dicto Baldassera, faciate quelle provisione vi parranno ricercarsi che ditto Monte sia soddisfatto di quanto deve havere senza altra spesa, et con più celerità sia possibile, reiette cavilatione et subterfugij de quelli che havessero adare. Et non mancate. Urbini XXVIj Maij 1524. Elisabeth Feltria et Leonora Rovere de Gonzaga Urbini Ducissa. A tergo: *Potestati nostre Terre Durantis* ».

(81) E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche* cit., II, pp. 19. L'ultima firma francescana sul Libro conto pegni è posto il 29 settembre 1860 da Fr. Paolo guardiano: in cassa tra pegni e denaro sono L. 22399.96. Poi la amministrazione passa a due soli deputati laici e nel 1866 al solo deputato Giuseppe Raffaelli. Cfr. Urbania, Arch. Com., Arch. Monte di Pietà, *Conto pegni* 1886. In effetti il 21 settembre 1860 la Giunta Provvisoria di Governo di Urbania aveva sciolto la Congregazione del Monte di Pietà. (Cf. sotto, nota 87).

(82) Urbania, Arch. Com., Arch. Monte Pietà, *Libro Congregazioni*, t. II, c. 9r: *Copia di Capitoli del Monte*; seguono le Aggiunte di Francesco Maria II della Rovere: c. 11r (23 ottobre 1585); c. 14v (13 nov. 1588); c. 16r (2 dicembre 1588); c. 19r (8 novembre 1592). Per il loro interesse sono dati qui alla stampa per la prima volta in *Appendice*. Sono consegnati al Consiglio Generale l'8 ottobre 1589 dal Commissario Nicolò Martelli. Cfr. F. UGOLINI, *Diritti e privilegi*, cit., voc. *Monte di Pietà*.

(83) Falconara M., Biblioteca Francescana, Archivio, Busta Urbania, Convento del Barco (ancora non catalogata). Sono cc. 1r-16v, dim. cm. 21x14, di cui le ultime due in bianco. A c. 1r. « Libro dove sono scritti li Capitoli del Monte della Pietà di Castel Durante per il Convento del Barco scritta da Fra Venanzio da Montemaggio Guardiano 1613 ». Da altra fonte risulta che Fr. Venanzio fu guardiano solo per due

Capitoli, appunto, che danno piena responsabilità della guida del Monte al guardiano pro tempore di quel Convento, e compito che rende oggi possibile agli storici del francescanesimo e a quelli degli istituti locali, di ricostruire minutamente il guardiano di quel convento, attraverso i « Libri delle Congregazioni del Monte », custoditi con tutto il relativo archivio, compreso quello dei pegni, nella sede degli Archivi Comunali di Urbania e sottratti, così, alla Cassa di Risparmio di Pesaro che oggi gestisce quel Monte (84).

La presenza ecclesiastica, rilevabile fin dall'inizio nella fondazione dei Monti, a parte le disposizioni del Concilio Tridentino (85), diede diritto alla locale autorità vescovile di visitare i Monti di Pietà e di dettare regole per la buona amministrazione di essi « cum ad sublevandum Pauperum indigentiam destinata sint... » (86). Tale autorità venne a cessare nel settembre del 1860 all'atto della costituzione delle Giunte Provvisorie di Governo con l'annessione delle città della Legazione di Urbino e Pesaro al Regno Italico (87).

anni, essendogli succeduto nel 1615 Fr. Simone Maraschi da Montebarcio. Cfr. Urbania, Arch. Com., Arch. Monte di Pietà, Libro Monte di pietà di Casteldurante, anno 1613.

(84) Il Rossi ne ha scritto un breve regesto in un suo brogliaccio siglato T, depositato presso il Fondo E. Rossi nella Biblioteca Comunale di Urbania. La sostanza dell'Archivio Monte di Pietà di Urbania, che ha registri più antichi di quello di Urbino (cfr. E. LONOLINI, *Gli archivi storici dei Comuni delle Marche*, Roma 1960, pp. 127) è costituita dai Registri dei pegni (55 volumi) che vanno dal 1555 al 1860; dai Libri delle congregazioni (dal 1564); dai Consuntivi. E' molto importante per la storia dell'economia locale.

(85) Sess. 22 de Refor. cap. 8 e 9.

(86) La S. Congregazione del Concilio intervenne: *In Urbanien*, 18 aprile 1654; *in Fosempronien*, 22 marzo 1659; lettera 15 novembre 1659 al Vescovo di Fossombrone approvata da Papa Alessandro VII; *Ad Legatum Urbini* 13 aprile 1663; *Ad Episcopum Pisauri* 2 luglio 1678; *Ad Episcopum Urbanien*, 11 settembre 1694. Si vedano poi le « Regole Generali da osservarsi dagli Officiali de' luoghi, e Ministri delle Comunità di questa Legazione d'Urbino per il Buon Governo delle medesime, come anco dell'Abbondanze de' Grani, ed Olij, e Monti di Pietà ». S. DU CASPILLO, *Constitutiones Ducatus Urbini* cit., I, pp. 801; *Monti di Pietà*, pp. 816-818. I Sindaci Diocesani insistono su questi diritti vescovili. Si veda ad esempio per Urbania: P. BARUGI, *Constitutiones Synodales*, Urbino 1693, Tit. XXIX *De Sac. Monte Pietatis*, pp. 89-91; D. BAIARDI, *Diocesana Synodus*, Fano, 1768, Cap. VIII *De Episcopi Jurisdictione in Monte Pietatis*, pp. 228-230; Cap. IX *Quam seculo se genere debent qui praesunt sacris Pietatis Montibus*, pp. 230-232; Cap. X *De Montibus Fumentariis*, pp. 252-253; P.A. AGOSTINI ZAMPEROLI, *Synodus Diocesana*, Foligno, 1790, tit. XVIII *De Montibus Pietatis*, pp. 253-259. Per Urbino le disposizioni sono già presenti nei sinodi del sec. XVII, ad es.: F. TIRANNI, *Decreta Provincialis Concilii*, Pesaro, 1570, cap. XII, cc. 60v-61r.

(87) Le Giunte Provvisorie di Governo, conforme alle leggi italiane, emanano i relativi decreti che sostanzialmente sono concepiti come quello di Urbania del 21 settembre 1860: « In nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia. La Giunta Prov-

Ho detto come nell'urbinate i Monti di Pietà non siano sorti in un clima razziale e come i Francescani, se richiedono di togliere il banco del prestito agli ebrei o — e ciò significa il disuso della legge — che essi tornino a portare il segno distintivo del berretto giallo o del fiocco al braccio, non sono mossi da astio o da risentimenti religiosi, bensì da comprensione profonda verso i poveri. Basti fare un raffronto tra gli Statuti firmati da Alessandro Sforza di Pesaro, con quelli di Urbino e questi di Castel Durante, per convincersi.

Gli statuti pesaresi si aprono invocando la misericordia divina per il « peccato universalmente incorso per avere tollerato, o per qualunque altro quesito colore concesso che li Giudei abitanti in Pesaro habbiano pubblicamente fenerato nella Città, contado e Distretto di Pesaro », e continuano col capitolo che dice testualmente: « Che li Giudei non possano per l'avvenire prestare sotto pretesto d'alcun loro Capitolo... et fare usura con qualunque persona... et fare altro contratto usurario... » (88).

Gli Statuti del Monte di Pietà di Urbino, contemporanei ai pesaresi, e così pure quelli di Castel Durante, guidobaldiani, non nominano una sola volta gli ebrei quasi non esistessero nel territorio, motivando la creazione del Monte col dire soltanto che « se fa a honore de Dio e per evidente utilità e bene di questa sua Città, et in susidio delle persone bisognose in le cose licite, massime per levarle dalla voragine dell'usura e delli gravi danni et incomodi che da questa seguitano ». Restano, dunque, nella scia di San Giacomo della Marca, il quale se talvolta predicava contro gli ebrei, lo faceva perché spinto da risentimento contro l'usura e l'usuraio, « la cui morte — come scrive in un sermone (89) — è desiderata da tutti » (89).

visoria di Governo di Urbina. Visto le Leggi organiche onde si governano queste Amministrazioni del Monte di Pietà e dell'Ospedale degli Infermi. Ritenuo che il concentramento amministrativo dei luoghi di beneficenza è utilmente praticato presso tutti i popoli liberi, decreta. Art. 1. La Congregazione del Monte di Pietà è disciolta. Art. 2. E' ugualmente disciolta la Congregazione dell'Ospedale degli Infermi. Art. 3. Le medesime vengono riunite in una sola Congregazione di Carità... ». Urbina, Arch. Com. Arch. Segr., Ms. *Giuseppe Bracchi*, Rip. Sup. n. 28, c. 20r-v.

(88) *Statuta civitatis Pisauri*, per Baldassare quondam Francisci de Chartulariis de Perusio, Pesaro, 1531, pg. 128. Come negli Statuti di Urbino così anche in quelli di Pesaro si pongono in calce i « Capitoli del Monte della Pietà », che interessarono Castel Durante, perché se ne chiede e si ottiene copia autentica di mano di notaio e vidimata dal Vescovo di Pesaro il 9 novembre 1634, copia conservata nell'Arch. Curia Vescovile, B. 123, *Monte di Pietà*, int. 4.

(89) L. Lioti, *Giacomo della Marca*, santo, in: *Bibliotheca Sanctorum*, VI, Grottaferrata, 1965, col. 395.

STATUTI DEL MONTE DI PIETÀ DI CASTELDURANTE

(Urbina, Archivio Com., Arch. Monte di Pietà, Libri delle Congregazioni del Monte di Pietà, t. II - cm. 42x27 - cc. 9r - 10v; c. 11r-11v; 14v; c. 16r; c. 19r) (90).

(c. 9r) In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Capitoli del Monte della pietà, di Castel durante, aprobat per lo Ill.mo et Ecc.mo Signore Signor Guidobaldo Feltrio della Rovere Duca d'Urbino et da sua Excellentia a tutti li Rettori del detto Monte comandato che si osservino, sotto privazione di tal officio, al quale il privato per avere contraffatto non possi essere restituito, senza licentia di sua Ill.ma Signoria.

N.ro 1

In prima chel Monte della pietà sudetto debbia esser retto, et governato da Otto huomini da bene, di vita honesta et boni costumi, della detta Terra da esser eletti quando alcuno ne manchasse, per assentia o per morte, o chel fusse stato casso per contravenuto alli presenti capitoli, o ad alcuno d'essi, dalla maggior parte de detti Rettori, como qui sotto, che li Rettori di detto Monte, ragunati insieme nella Botega del Monte subito chel mancherà alcuno de loro per alcuna delle su dette cause, et li ciaschuno di essi possi allegere uno huomo da bene di buona vita et buoni costumi, e quel che eleggese uno de Rettori non possi esser eletto dalaltro di essi. Et tutti l'elitti dalli Rettori si mettono a voce però che si dia prima il giuramento alli Rettori dal padre Guardiano del barco di dare la voce sua a quel che li parerà più al proposito del Monte, et quello che haverà più voce quello sia agregato al numero delli otto Rettori. Al quale huomo così eletto il sudetto Guardiano gli dighi il giuramento di esser fidele al Monte et le sue facultà, et quello che de detti huomini Rettori del Monte contrafarà il padre Guardiano come capo de detti Otto rettori et guida del monte possi cassare e punire.

N.ro 2

Item che li detti otto Rettori del Monte si descrivino in brevi separati et se mettino le carte in uno bossolo et per ciaschuno anno se ne cavi doi quali per ditto tempo siano capi et priori de detto Monte, l'officio delli quali duri uno anno et non più. Li quali Priori cusi cavati habbino cura e solitudine delle robe facultà et officij del detto Monte, e d'una volta il mese vedere sel ci fusse cosa d'importanza, provvedere remediare cum il consenso pero delli Otto Rettori, quali li debbiano far congregare nella

(90) L'altra copia, desunta certamente da questa e conservata a Falconara M., (Biblioteca Francescana, Busta Barco Urbina), Ms. s.n. - cm. 21x14; cc. 1rv, 16v) premette: « Libro dove sono scritti li Capitoli del Monte della Pietà di Castel Durante per il Convento del Barco scritta da Fra Venanzio da Monte Magio Guardiano 1613 ». C. 1r.

bottega del detto Monte una volta il mese almanco o più spesso secondo l'opportunità delli casi che potranno succedere, li quali priori se in alcuna delle predette cose sarà negligenti tardi o riscassi sia privato del officio, nella qual privatione caschi anco ciaschuno delli Rettori del Monte che chiamato alla congregazione non vorà venire, dalla quale privatione s'intenda ecceutato quel Rettore del monte che fusse infermo, absente, o avesse causa ragionevole degna di excusa da giudicarsi dalli Rettori le qual privatione su dette non si facino senza il padre Guardiano su detto. Et li otto Rettori non osservando quanto di sopra et non cassando li contra facente, il padre Guardiano lui solo li possi cassare.

N.ro 3

Item che detti Priori che siranno per tempo fatto radunare li otto Rettori del Monte como di sopra, ciaschuno anno debbono detti otto huomini rettori eleggere uno Conservatore de pegni, che sono posti, et poranno al detto Monte et uno Depositario delli dannari che se imprestano, et rescotansi a chi impegna et da chi li rescuote, quali siano di bona vita a costumati, et di bona fama ricchi e facultosi che la necessità non li facesse oprare li pegni et li denari de poveri per loro, l'officio delli quali duri uno anno et non più, ecceuto non fussero luno o tutti dua confirmati per l'altro anno. Alle mani del quale nuovo Conservatore dal suo antecessore in presentia delli Priori che sono per tempo del Monte e revisori che fussero eletti debbiansi dare tutti li pegni scritti al libro et bolette del Monte et de quelli al vecchio conservatore il nuovo Conservatore farne (c. 9v) receuto, et a quelli pegni havere bona et fidel cura, insieme a quelli che se poranno anco al suo tempo et finito il tempo suo renderne buon conto. Et alle mani del Depositario stiano vinticinque fiorini per volta et non più, et quelli prestare particolarmente a chi, et quanto per bolletta scrittali et indrizatali dal Conservatore delli pegni gli sarà ordinato et la boletta apresso se nel filo retenerne, fino da chi harà presso i suoi eredi et agenti gli sarà restituito il preste, et sussidio, corso, et a tergo alla bolletta scrivere il ricueto, li quali vinticinque fiorini finiti prestare dalli homini del Monte gli ne siano dalla cassa datti altri XXV. Et cusì successivamente, pur che alli detti Rettori sia mostro con effetto che già li XXV fiorini gli habbia prestati per le bollette fatteli dal Conservatore delli pegni. Et perche in quel mentre che ha li XXV fiorini il Depositario rescote denari delle bollette vecchie et nove, di modo po provenirli alle mani bona somma de danari, e tenerseli a pregiudizio del Monte, et usarseli a suo profitto. Per remediare a tale inconveniente, chel Depositario in tal caso sia tenuto procurare dalli XXV fiorini in su far che li Rettori li repigliano et pongano in cassa sotto privatione del oficio et restitutione de quanto ha in mano et del sussidio che havria patito il Monte per non girare li denari. Et finito l'anno della condotta sua il Depositario se intenda casso se altrimente per quindici di prima la sua condotta non procurara rendere conto et con effetto ha restituito quanto gli sarà o bollette o dannari pervenuti alle mani. Il che fatto li Rettori del Monte o lo confermano o provedano per l'altro Depositario per un altro anno. E astenghano il Depositario vecchio sodisfare

a quanto e tenuto, et non resegniando il Depositario il conto como di sopra e detto o essendo negligente tardo o remesso in alcuna delle predette cose non possi conseguire salario alcuno.

N.ro 4

Item chel Conservatore delli pegni del detto Monte non possa ne debbia prestare più che sei fiorini per ciascuna persona et ciascheduna volta per ciaschun pegno et dalli in giù pur chel pegno sia buono stabile et di comune valore del doppio di quel che se gli impresta et sel accadesse che alcuno volesse impegnare dalli sei fiorini in su allora et quel caso con il consenso delli Priori che saran per tempo del detto Monte et delli rettori et Guardiano, li possi prestare quanto vora esser servito però ne pegni buoni stabili et di valore del doppio più sotto pena del perdere l'officio et pagare del suo proprio sel contrafarà al ditto ordine. Li pegni si possi como da porse non vi possono stare più d'uno anno, li quali il Conservatore sia tenuto et debbia passato l'anno vendere, a suon di tromba li martedì per tre martedì a chi più offerirà a quello sia dato et al tempo delle fiere infra tre di delle dette fiere pure si vendi a chi più offerirà. Notando il Conservatore al libro delli recaduti li giorni il pegno con il n.ro et li nomi di chi fa offerta, et finiti li bandi liberamente il Conservatore li debbia et possi vendere et tal venditione vaglia et tenga como dal padrone proprio fusse venduta et da nesuno la cosa venduta dal Conservatore delli pegni in tal forma possi essere vendicata ne da alcuno al Monte impegnata et poi venduta esser ostagita o sequestrata per qual si vogli cagione et il prezzo della cosa venduta detrattone il Capitale et subsidio (91) per il Monte restituire il restante allo impegnatore o suoi heredi. Et sel Depositario in cio sarà negligente dal padre Guardiano et Priori sia da tal officio remosso. Et se in alcuna delle dette cose cometesse fraude o inganni sia punito dalli detti Rettori del Monte, et più sia tenuto il Conservatore delli pegni del Monte tenerli bene assettati con li suoi nomi, numeri mesi et di, quelli una volta il mese che dalli tigni o tarme potessero (c.10r) guastarse scruolare e maneggiare et quelli pegni che per tempo si possano consumare, o che le lor vendite vengano meno di prezzo come grani e biade detto Conservatore li possi et debbia vendere como e detto di sopra. Il quale Conservatore a quelli che andaranno a por pegni al Monte sia tenuto dirli quanto tempo il Monte po tenere detto pegno et che termino ha da riscotarlo per uno anno e meno secondo saran d'accordo. Item il detto Conservatore delli pegni sia tenuto et obligato obedire tutto quello che dalli Otto rettori del Monte con la padre Guardiano gli sarà ordinato sopra quel negotio gli sarà ordinato che accadesse alla giornata dal quale per il presente capitoli non fusse ordinato. Item che il Conservatore predetto doi hore dalla seconda messa in sino a terza, et dalla compita indietro per ciascun giorno almeno debbia et sia tenuto stare apperta la bottega al detto Monte, e li negoziare con le persone che vi veranno et

(91) In margine: « reformato nel capitolo 7 ».

più secondo a lui parera opportuno sotto quella pena che parera al padre Guardiano et priori che saran per tempo da imporre. Et sel accassase il Conservatore su detto infirmasse possi esso surrogare uno in suo luogo uno homo da bene con consenso pero delli Rettori fina che torni in sanità. Item chel detto Conservatore de pegni sia tenuto et obligato fatto li bandi delli pegni et venduri alli modi sopra detti scrivere quanto s'è venduto il pegno et far debitore et creditore, et se il pegno si vende di più, restituire et sel pegno si vende di più restituire et sel pegno si venderà di meno farse pagare dal padrone che pose il pegno. Item chel Conservatore sia obligato rescotare tutti li crediti del monte et delli rescossi havere un bolognino per fiorino, et non rescotendo habia havere niente. Al quale officio del Conservatore de pegni non possi essere elletto alcuno delli otto Rettori del Monte, ma sia altro homo di Castel durante, al quale in principio del suo officio gli faccino dar sigurta di fare realmente detto officio, et questo per tor via ogni mormoratione che li Rettori son quelli che godono il Monte.

N.ro 5

Item che detti Consiglieri et huomini Rettori di detto monte debbiano tenere secreto le facende et negotij di detto monte sotto privatione del loro officio da farse per la maggiore parte di essi Rettori a voce.

N.ro 6

Item che ciascuno anno al tempo delle raccolte de grani vini et altri frutti del monte vi debbano essere presente il Conservatore de pegni il Depositario delli denari et il scrivano et vedere quali frutti si raccolgano et vadino alle mane del Conservatore delli frutti, et scriverli al libro del Monte accio si possi vedere como li negotij del Monte passano, et mostrino agli altri la loro sincerità.

N.ro 7

Item chel Depositario delli danari del Monte sia tenuto et habbia cura di fare pagare un quattrino per fiorino per ciascun mese a chi hara posto il pegno o vora rescotarlo, o vero quando si vendano, et nella bolletta che remanda al conservatore de pegni scrivere il rescosso et il susidio, o vero il venduto il tempo di mese et anno, del qual susidio si paghi li salariati di detto monte. Intendendo chel mese si facci di trenta giorni, et accadendo sel fusse cominciato un mese et non passasse quindici giorni di tal tempo non si paghi sussidio ma sel passasse li quindici giorni volem se paghi per mese intero il detto quattrino.

N.ro 8

Item che malamente delli huomini si po comprendere con lor discorsi tutti li casi che possono succedere a danno e disonore del monte et suoi officiali ordinorno chel padre Guardiano che e et sara per tempo nel

convento uel barcho et li otto Rettori del monte della Pietà possino et vaglino et debbino ogni mese radunarsi insieme nella botiga del monte, et li preporre et ordinare sopra li officiali del monte, sopra li pegni sopra l'intrate del monte, et sopra li suoi beni et li emergenti anxi et dipendenti da essi, et quel che de essi Rettori o maggior parte de loro sarà ottenuto et stabilito scriverli, in un libro, et scritto se debbi et possi mandare ad effetto et esequire et vagli et tenga in luogo di Capitulo et legge confermata da Sua Ill.ma Signoria (c. 10v).

N.ro 9

Item chel Commissario Podesta et loro Officiali et Officiali di Castel Durante et altri luoghi di sua Eccellenza debbano dare et prestare ogni aiuto et favore al detto Monte suoi Rettori Conservatore di pegni et Depositario e lor sindaco o procuratore in administrarli ragione di fatto contro li debbitori di detto Monte et quelli che vi havessero posto pegni fatti invalidi con astregiaerli a rescotare loro et loro heredi et farli sodisfare et fare esequire li sopra scritti Capitoli et li altri da farse per loro come di sopra.

N.ro 10

Item che detti Otto huomini rettori del detto monte ad ogni richiesta del padre Guardiano del barco che è, o sarà per tempo sopra li negotij del monte nella botegha del monte si debbono congregare ad ordinare et esequire quel che a loro o alla maggior parte di essi rettori parera utile et honore del Monte, ecetto non fussaro oppressi da infermità et cosa urgentissima di qualche importanza evidente, et chi contra fara, il padre Guardiano possi cassare tutti li officiali del detto monte et ciascuno che si trovava havere contravenuto alli presenti Capitoli, o a quello che li sarà ordinato delli Otto Rettori, o maggior parte di essi se li Rettori non volessero per negligientia o rispetto cessare loro il Guardiano vista la verità li possi cassare lui.

N.ro 11

E per recognitione del grandissimo beneficio fatto dalla felice memoria della Ill.ma Ecc.ma Signora Elisabeth Gonzagha duchessa d'Urbino, in cominciare questo Monte et in accresciarlo ordinorno che ciascuno anno il giorno dopo la festa di San Giovanni Battista nel Convento del barco per detti frati ci celebri uno officio di cinquanta messe delle quale trenta siano di San Gregorio et vinti de quel piacera alli sudetti frati ad honore de Idio, et salute dell'annima di suo Signoria Ill.ma et de tutte le anime delli Ill.mi S.ri suoi descendenti et Duché d'Urbino, et de tutti li altri che che ha detto Monte ha dato elemosina et favore et pregare Iddio che facci felice gli altri Signori presenti et da venire di questa Casa et prosperi al voto loro et alli su detti frati dare per elemosina doi scudi soliti.

N.ro12

Avenghi che di sopra se sia ordinato che al officio del Conservatore de pegni et Depositario de danari non si possi elegiare alcuno delli Otto Rettori del monte nondimeno sel sarà per tempo alcuno delli Otto Rettori sufficiente a detti officij si possi elegiare et exercitare simile officio pur che non sia debitore del detto Monte, et trovandosi debitore lo eletto non possi essere adnesso al detto officio se prima con effetto non hara soddisfatto integramente et al presente Capitolo et altri sopra fatti non si possi scemare ne giungere parola Caputa sotto quella pena parera a Sua Eccellenza.

N.ro 13

Item che del Monte della pietà ne de alcuno suo bene, ad alcuno sia licito torre o pigliare robbe impegnate, o altre robbe che fussaro del monte per qual si voglia Causa o per qual si voglia persona di qualunque dignità se sia, senza espressa commissione dello Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Duca et quel che contraverà caschi in quella pena che piacerà a sua I. S.

Supra scripta Capitula Concedimus et confirmamus et ita observari mandamus ad nostrum beneplacitum.

G.(aidus) U.(baldus) D.(ux).
Loco + sigilli

Pisauri, V Decembris 1559.

Vincen. Staphanius

Io. Nicola

(C. 11r) Nell'anno del 1585 alli XXXIIIJ d'Ottobre.

Il Ser.mo Sig.re Francesco Maria secondo Feltrio della Rovere d'Urbino Duca sesto. Considerando che li retroscritti capitoli per la varietà di tempi patiscono qualche difficultà Riformo alcuni di essi nel modo che qui sotto appare.

Il 3° Capitolo nella parte dove ordina che al Depositario non se gli possono dar per volta più di XXV fiorinj. Considerato che per havere il detto Depositario carico di ricevere il denaro che si restituisce nel riscotare de pegni et che ad esso non è stato solito di vederli il conto, se non in capo dell'anno. E parso expediente, che il detto Depositario sia tenuto di rendere conto ogni mese in presentia di tutti li Rettori o la maggior parte di essi del denaro, che sarà entrato, et uscito dalle sue mani nelle quali resteranno dopo il saldo li sudetti 25 fiorini et non più.

Il 4° Cap.o ordina che non si possa imprestare più di sei fiorini per ciascheduna persona et ciascun pegnio ma poco più a basso concede alli Rettori Priori et Guardiani il dar licentia che si presti quella quantità che sarà richiesta. Questa licentia s'intenda limitata alli Rettori, sino alla somma di X scudi et al Depositario sino alli sei fiorini. Proibendo espressamente il ricevere pegni di grano biade vino et olio. Et non si essendo sin qui usato di pigliare panni di lana per lo avvenire si potranno pigliare, poché cessara il pericolo che si giustino, dovendosi in capo dell'anno vendere ogni qualunque pegno, togliendo anco al Conservatore quel

bolognino per fiorino che in fine di esso cap.o se gli concede per la fatica del riscotare crediti di esso Monte.

Il 5° Cap.o che comanda alli Rettori il tenere secreto le facende et negotij di detto monte, sotto privatione de i loro Uffitij, si declara non incorrersi in detta pena rivelando al Ser.mo Sig.r Duca et suo ministri et a Mons.r Prelato loro qualunque cosa che si tratti di esso Monte, anzi obligando ciaschuno di revelar le cose malfatte, et la medesima pena di privatione.

Il 7° Cap.o che concede di poter togliere per merito o sussidio un quatrino per fiorino considerato il buon capitale, et le facultà, et entrata ordinaria di esso Monte, si comanda espressamente, che per lo avvenire non sia licito di togliere per sussidio o merito qual si voglia minima cosa, ma si debbia a ciascheduna persona prestare gratis, et amore Dei.

Dell'8° Cap.o si proibisse quell'ultima parte di esso, dove pare che conceda alli Rettori di fare nuovi cap.li ma solo che siano tenuti di osservare questi, che furon dati dal S.r Duca Guid'Ubaldo suo padre confirmati, et riformati da sua Altezza. Et perché s'intende, che malamente sin qui s'è osservato quello che nel 4° Cap.o si comanda che li pegni non possono ritenersi nel Monte più d'un anno dovendo esser riscossi da chi furono impegnati o veramenti venduti dalli Rettori allo incanto, et suon di tromba; si vole che inviolabilmente et senza rispetto alcuno, si debbia passato l'anno, et non riscossi, farne vendita libera nel modo e forma come nel detto Cap.o.

Et essendo che la ellectione delli otto Rettori che si tratta nel P.o Cap.o non piaccia in quella parte dove dice, che gli eletti durino in vita, si ordina per degni et buoni rispetti che per lo avvenire ogni anno delli detti otto Rettori se ne debbia mutare doi, cavando poi per bollettino secreto li due c'hanno a uscire et l'anno avvenire se ne acreschino due altri nuovi et si cavino due delli sei, et così si debba seguitare sinche il bussolo delli otto sia finito che sarà per il spatio di quat'anni (C. 11v). Nel qual termine s'intenda proibito il proporre, o ricever alcuno delli otto sopra nominati vecchi, come ben si permette che finito il termine delli quattro anni si possano di nuovo eleggere i due per anno, il qual ordine dovera esser osservato sotto pena di privatione de lor Uffitij; et altre ad arbitrio di S. A. com'anco inviolabilmente tutti li sopradetti capitoli, et riforme fatte da lui. Commandando, che all'osservation di essi, debba haver l'occhio il Commissario di S.A. et di tempo in tempo alla vendita de pegni, debba assistervi il detto Commissario, et il Magistrato, et farsi in luogo Publico. Et perche talvolta in Casteldurante per la poca gente, o perqualch'altro rispetto non si trovarà chi compri, vogliamo, che fatta ogni diligenza in questo luogo, si possono mandare a vendere a Urbino, Fosombrone Cagli Pesaro, o altri luoghi dello stato, dove si crede che più facilmente se ne possi cavare il dinaro. In Casteldurante il di XXIX d'ottobre MDLXXXV (92).

Loco + Sigilli

Francesco Maria
Giulio Veterani Secretario

(92) Postilla al margine: « Agionta di novo da S.A.S.r in questo n. 14 ».

(C. 14v) Agionta a li Capitoli.

Francesco Maria secondo Feltrio della Rovere d'Urbino Duca sesto etc.

Perche nelle cose pie la Maestà Divina si degna di ispirare sempre migliori provisioni, Però considerato il quarto Cap.lo che prevede nel fine di esso che all'Uffitio del Conservatore de pegni non possa esser eletto veruno delli Otto rettori del monte, rendendo per ragione per togliere via ogni mormoratione che li Rettori sono quelli che godeno il Monte. Hora per la medema ragione aggiungemo che ne anco veruno delli otto Rettori del Monte possa essere eletto Depositario delli denari, ne Fattore, ne Venditore de pegni. Ma che tutti li detti quattro Uffitiali siano eletti huomini idonei et sofficienti, non delli otto ma del corpo della Terra che siano scelti, et imbosolati tutti li idonei et sofficienti. Et di quel bossolo si elegga ogn'anno li detti quattro Uffitiali per un anno solo, ne possino essere confirmati. Li quali innanti che entrino nell'Uffitio siano tenuti a dare idonea sigurtà ciascuno di bene amministrare, et rendere buon conto del suo uffitio. Et che li priori che non faranno dare la detta sigurtà siano tenuti del loro proprio. Con che riformamo anco il XIJ Cap.lo vecchio nel quale si concedea che potesse essere eletto Uffitiale, Conservatore de pegni, et depositario delli danari, anco delli otto Rettori, quando tra quelli sia alcuno sufficiente a detto Uffitio. Non volendo in efetto più che di essi otto rettori si possino eleggere li detti quattro Ufficiali. Li quali tutti siano tenuti rendere ogn'anno il conto dell'amministrazione del loro uffitio. Et che li reviditori siano Forestieri, che saranno buoni quelli della Camera. Et che si remetta tutto il danaro riscosso et che si riscoterà nella cassa.

Chel Fattore (93) sia ubligato riscotere tutti li danari delle robbe che venderà. Et che non possa spendere in cosa alcuna senza licenza de priori, o per boletta. Et sia obligato dare l'accrescimento del grano al Monte. Di Castel durante, li Xiiij di Novembre 1588. Baldus Zuchella, Franciscus Bellutius, Lucius Synibaldus. Ubalu de monte.

Loco + sigilli

(C. 16r) Francesco Maria Secondo Feltrio della Rovere d'Urbino Duca sesto etc. Aggiungendo a gl'altri capitoli, volemo et determinamo che quando si ha da fare l'electione ogn'anno delli due nuovi Rettori che nel consiglio generale di questa Terra da farsi in tal caso sempre con l'assistenza del Commissario se ne debba trattare et detto consiglio possa nominare sei huomini idonei et à proposito, et quelli nominati si debbano scrivere in una lista da mandarsi nella nostra Udienza, la quale poi risolverà e rescriverà quali debbano essere di due novi Rettori per l'anno che verà delli sei nominati. Et in questo modo volemo che l'electione delli nuovi Rettori si faccia continuamente. Che quando fosse altrimenti de-

(93) Postilla al margine: « Agionta di novo da S. A. S.r. in questo n. 16 ».



Urbani a — Particolare del palazzo del Monte di Pietà attribuito al Genga; notare il gradino consunto dai piedi dei passanti, (Tav. 4).

chiarimo essere nulla et invalida. Di Casteldurante li 2 di dicembre 1589. Baldus Zuchella, Lucius Synibaldus.

Loco + Sigilli

Franciscus de Monte

(C. 19r) Il Duca d'Urbino. Commissario. Poiche l'esperientia ci mostra che la riforma fatta da Noi de Capitoli di cotesto monte della Pietà sin dall'anno 1588 sotto il dì 13 di novembre, in quella parte che dispone che l'offitio di ciascheduno ministro di detto monte non possa durare più dell'anno, torna per diversi rispetti poco a proposito per l'offitio del fattore et del depositario de pegni, Vogliamo che l'offitio delli sodetti fattore et depositario possi durare per doi anni et non più oltre Così dunque ordinarete che si eseguischi facendo registrare questa nostra in luogo che si possa sapere et eseguire questa nostra volonta, et declaratione. Di Casteldurante li Viiij di Novembre 1592. Loco + Sigilli. Franciscus Bellutius. Al nostro Commissario di Massa.

di presentare un materiale in gran parte inedito, frutto di ricerche in archivi dell'Italia centrosettentrionale.

II. NOTE BIBLIOGRAFICHE

A differenza di tanti altri predicatori peregrinanti dell'Osservanza francescana fra Andrea gode di una propria, anche se modesta, letteratura. Va tuttavia precisato che il primo serio tentativo di un profilo biografico del faentino risale appena al 1963 e le ricerche sono limitate ai monti frumentari di Sulmona, Spoleto e Terni e molte fondazioni, alcune delle quali particolarmente significative, restano ignorate (1).

Se già le fonti francescane ricordano fra Andrea come predicatore ambulante e apostolo dei monti di pietà 2) ed il Wadding riferisce la fondazione del monte frumentario di Cremona e la disputa pubblica che ne seguì 3), dobbiamo giungere al secolo XVIII per annotare un primo tentativo di biografia del faentino. Il Magnani nella sua opera *Vite de' santi e beati... di Faenza*, pone infatti il nostro fra Andrea tra i beati della diocesi faentina e, in sette paragrafi, ne tesse un breve elogio 4). Lo dice appartenente alla nobile famiglia faentina dei Ronchi, ma non precisa l'anno di nascita, né quando e dove avvenne il suo ingresso in religione tra i Minori Osservanti. Al paragrafo III trovo invece una notizia di un certo rilievo, ma sfortunatamente non suffragata da documenti. Scrive l'autore: « aveva un animo sì pietoso e tenero verso de' poveri artigiani e miserabili vedove, che il bisogno e necessità loro gli penetrava fino al cuore e ne compungeva le miserie. Ond'è che volle accompagnarsi col B. Bernardino da Feltrò » (5). A margine nessuna nota, ma al paragrafo

MARIO SENSI

FRA ANDREA DA FAENZA ISTITUTORE DEI MONTI FRUMENTARI

I. INTRODUZIONE

L'interesse per la personalità di fra Andrea è dovuto alla peculiarità del suo apostolato religioso e sociale: la diffusione dei monti frumentari, istituti di prestito del grano, normalmente sui pegno, sorti sul finire del secolo XV.

Sebbene allo stato attuale della documentazione sembra che fra Andrea non sia stato l'inventore di questa applicazione dell'opera fondamentale dei monti di pietà, certamente ne fu però il primo propagatore.

Sullo scorcio del Quattrocento in almeno ben tredici città furono promossi altrettanti monti frumentari e sicuramente dieci di questi furono dovuti all'azione del faentino, uno soltanto a fra Marco da Montegallo. Essi sono i monti frumentari di Foligno (1488); Sulmona e Rieti (1489); Spoleto, Terni e Orvieto (1490); Padova (1491); Macerata, Parma, Annifo di Foligno e Carpi (1492); Cremona (1493); Trevi (1495 ?).

Poiché i monti frumentari ebbero un ruolo notevole nell'economia agraria italiana dei secoli XVI-XVIII, specie nelle piccole comunità dell'Italia centro-meridionale, appare evidente l'utilità di un profilo biografico di fra Andrea da Faenza che ci permetta di conoscere tutti quei fattori che contribuirono alla concretizzazione e all'evoluzione di questo nuovo tipo di istituto di prestito.

Se queste sono destinate ad essere conclusioni provvisorie — nell'arco della vita di fra Andrea ho potuto esaminare appena cinque anni e non in maniera completa — tuttavia ho la sorte

(1) A. GHINATO, *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà*, V, *I primitivi monti frumentari*, in « Studi e testi francescani » 26, Roma 1963.

(2) BERNARDINUS DE BUSTIS, *Defensorium montis pietatis contra figmenta omnia aemulae falsitatis* (Ed. 1513), Il tract., pars V que dicitur approbationis, fol. 55, col. 2; fol. 58, col. 2; MARIANUS A FLORENTIA, *Compendium chronicarum*, in « Archivium franciscanum historicum » IV (1911), pp. 130, 334.

(3) L. WADDING, *Annales Minorum*, XV, ad an. 1493, n. XL, pp. 53-55. Nel medesimo volume, al convento 26 della provincia di Sicilia, p. 386, l'autore afferma che il faentino appartenne alla provincia religiosa dell'Umbria, senza tuttavia suffragare con documenti la notizia.

(4) R. M. MAGNANI, *Vite de' santi, beati, venerabili e servi di Dio della diocesi di Faenza*, Faenza 1741, pp. 273-276.

(5) Ivi, p. 274.

successivo l'autore, quasi a giustificazione di quanto aveva sopra asserito, attribuisce all'azione concomitante dei due francescani la fondazione dei monti di pietà di Ravenna, che però erroneamente assegna al 1488 e di Faenza che giustamente pone sotto l'anno 1491 (6). Tuttavia, come appare dalle note marginali, l'autore non si servi di documenti di prima mano, ma si limitò a dare una lettura, per di più inesatta, del Wadding, il quale, trattando dell'operato del B. Bernardino da Feltre, sotto l'anno 1491 riferisce le fondazioni dei monti di pietà di Ravenna e di Faenza e per quest'ultima si sofferma sul bando di un certo Lazzaro, medico ebreo, descritto a fosche tinte; minimamente però l'autore menziona il nostro fra Andrea (7). L'asserzione del Magnani, che avrebbe fatto un pò di luce sugli inizi così oscuri dell'attività del faentino, non trova rispondenza con la fonte citata e pertanto si deve accettare con beneficio d'inventario. Del resto non sembra che l'autore abbia compiuto particolari indagini di archivio per la stesura di detta biografia: riprova ne è il paragrafo VI, dove l'autore dimostra di non conoscere affatto l'itinerario delle predicazioni di fra Andrea. Scrive infatti: « partitisi da Faenza i beati, fra Bernardino andossene a Mantova, a Cremona, a Milano ed altrove; e fra Andrea anch'egli in altri paesi » (8).

In breve, il primo biografo del faentino, non disponendo di materiale di archivio, si limitò a riferire, e non sempre correttamente, quanto aveva scritto il Wadding, aggiungendo, senza fornirci le fonti, il casato e la presunta partecipazione alla fondazione del monte di pietà di Faenza.

Alcune ricerche di archivio permisero prima al padre Flaminio da Parma (9), quindi al Picconi di dare un volto all'azione di fra Andrea a favore dei monti di pietà. Anzi al Picconi si deve un ulteriore tentativo per una biografia del faentino. Utilizzando il Wadding e il p. Flaminio, il Picconi nelle sue opere più volte tratta del faentino (10). Ma mentre negli *Atti capitolari*

(6) Ivi, p. 274.

(7) *Annales Minorum* XIV, n. 515, p. 593.

(8) R. M. MAGNANI, *Vite*, p. 275.

(9) FLAMINIO DA PARMA, *Memorie storiche dell'osservante provincia di Bologna*, I, Parma 1760, pp. 165, 341, III, p. 60.

(10) G. PICCONI (da Cantalupo), *Cenni biografici sugli uomini illustri della francescana osservante provincia di Bologna*, I, Parma 1894, pp. 41-44; *Atti capitolari della minoritica provincia di Bologna*, I, Parma 1901, pp. 93, 95, 105, 127; *Centone*

e nei *Cenni biografici* riferisce abbastanza correttamente i dati tratti dalle fonti bibliografiche, nella *Serie cronologico-biografica*, opera successiva, l'autore, riassumendo quanto aveva in precedenza scritto, ci dà un testo infarcito di errori cronologici, tanto che neppure una data trova corrispondenza con le fonti. Del resto l'intera opera è ripiena di errori cronologici, corretti solo in minima parte nell'*errata* (11).

Rispetto ai precedenti autori, quanto alle note biografiche, di nuovo, nel Picconi, c'è la presunta appartenenza di fra Andrea alla provincia francescana di Bologna, poiché, egli scrive: « negli atti della medesima, anno 1511, trovasi registrato il suo nome ed anche perché il campo più largo delle sue evangeliche predicazioni è stato la stessa provincia » (12). In realtà quel fra Andrea da Faenza che nel 1511 ricevette la facoltà di confessare in occasione del capitolo tenutosi in S. Maria delle Grazie presso Imola non sembra potersi identificare con il nostro che già dal 1488, in qualità di predicatore, percorreva le vie d'Italia (13): indubbiamente al ministero della parola congiunse quello strettamente connesso della confessione.

Eguale al nostro lo si deve distinguere da un altro fra Andrea da Faenza, vissuto tra la fine del secolo XIV e gli inizi del successivo, il quale compare come membro del capitolo di S. Francesco di Ferrara il 16 ottobre 1416 (14).

Ulteriori ricerche di archivio dovute al Faraglia (15), al

di *memorie storiche concernenti la minoritica provincia di Bologna*, I, Parma 1906, pp. 309, 382; *Serie cronologico-biografica dei ministri e vicari provinciali della minoritica provincia di Bologna*, Parma 1908, pp. 160-161.

(11) G. PICCONI, *Serie cronologico-biografica*, pp. 160-161. Cito alcuni esempi tratti dall'*errata*: 1578, invece di 1278; 1671, invece di 1471; 1448, invece di 1484. Due date fornite dal Picconi per il nostro fra Andrea rivelano evidenti errori di stampa 1462, invece di 1492 (monte di Campi); 1498, invece di 1489 (monte di Sulmona); difficile trovare invece una giustificazione per la data fornita sul monte di pietà di Mirandola 1446, invece di 1495. Sul monte di pietà di Mirandola, eretto non già da fra Andrea, ma da fra Evangelista da Faenza il 4 ottobre 1495, vedi F. MOLINARI, *Gli istituti pii della città e dell'antico ducato della Mirandola, memorie e documenti*, Mirandola 1882, pp. 142-194.

(12) G. PICCONI, *Cenni biografici*, p. 41.

(13) G. PICCONI, *Atti capitolari*, I, p. 127.

(14) C. PIANA, *Lo studio di S. Francesco a Ferrara*, in A. F. H., LXI (1968), pp. 157-158.

(15) N. F. FARAGLIA, *Codice diplomatico sulmonese*, Lanciano 1888, pp. 394, 415.

Pansa (16), all'Holzappel (17), al Corna (18), al Salzano (19) e recentemente al Ghinato permisero successivamente a quest'ultimo la stesura di una prima biografia critica di fra Andrea (20). Lo studio del Ghinato, dal titolo, *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di Pietà - i primitivi monti frumentari*, si divide in due sezioni: nella prima l'autore tratta dell'inquadramento storico dei monti frumentari con un profilo biografico di fra Andrea; nella seconda sezione fa un'analisi dettagliata della struttura e dell'attività dei monti frumentari di Sulmona, Spoleto, Terni e Cremona.

Nel 1970 la scoperta casuale di due fondazioni del faentino, i monti frumentari di Foligno e di Annifo, frazione di Foligno, fu oggetto di una mia breve comunicazione al V convegno di Studi Maceratesi (21). Successivamente le ricerche sono state ampliate e questo convegno mi dà l'occasione di presentare un notevole materiale inedito raccolto in vari archivi dell'Italia centro-settentrionale (22).

III. ELEMENTI PER UNA BIOGRAFIA CRITICA DI FRA ANDREA DA FAENZA

1. - La formazione

Lo stato attuale della documentazione non ci permette di conoscere gli estremi cronologici di fra Andrea. Mancano notizie

(16) G. PANSA, *I primitivi capitoli del monte della pietà di Sulmona*, in « *Arte e storia* » IX (1890), p. 43 ss. . Gli statuti editi dal Pansa furono riprodotti, senza varianti da G. CHIAVATTONI, *Il convento di S. Nicola di Sulmona*, Lanciano 1909, pp. 147-153 e riediti da A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, pp. 75-79.

(17) H. HOLZAPFEL, *Die Anfänge der Montes Pietatis*, München 1903, pp. 73, 77, 92-93, 100; (trad. it.) *Le origini dei monti di pietà*, in « *La Verna* », 1903-05, passim.

(18) A. CORNA, *I francescani e l'origine del monte di pietà di Piacenza*, in A.F.H. II (1908), pp. 32-46; 216-231; 293-304.

(19) A. SALZANO, *Il « Monte dei denari » e il « Monte del grano » a Spoleto nella seconda metà del Quattrocento*, Spoleto 1940.

(20) A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari di fra Andrea da Faenza*, in « *Antoniano* » XXXIII (1958), pp. 424-442; XXXIV (1959), pp. 37-72. Lo studio aggiornato uscì con il titolo *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà, I primitivi monti frumentari*, Roma 1963.

(21) M. SENSI, *Tre monti frumentari del secolo XV, in Civiltà del Rinascimento nel maceratese*, « *Studi maceratesi* » V (1971), pp. 285-305.

(22) Colgo l'occasione per ringraziare i Direttori degli Archivi di Stato e delle Biblioteche delle molte città che ho visitato per stendere la presente relazione. Un grazie sentito al Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza il quale mi ha fatto omaggio di una foto del dipinto ad olio, su tela, raffigurante fra Andrea.

sulla sua famiglia, sulla sua formazione religiosa e culturale e si ignora a quale provincia religiosa appartenne, tra le molte dei Minori Osservanti.

Nessuna menzione di lui nel *Registrum Observantiae* dell'Archivio Segreto Vaticano, registro che contiene, oltre gli atti dei Vicari generali dell'Osservanza dal 1464 al 1488, anche le obbedienze rilasciate ai predicatori di fama (23).

Le prime notizie sicure risalgono al 1488, anno in cui il faentino predicò la Quaresima in Foligno.

2. - Il monte frumentario di Foligno

La Quaresima del 1488 iniziò il 20 febbraio. Ignoro se già per quella data fra Andrea si trovasse in Foligno. Pochi giorni prima, il 6 febbraio, alla seduta comunale tenutasi *sulla pubblica utilità*, il consigliere Michelangelo Barnabò fece una singolare proposta: « Il nostro popolo e la nostra città per grazia di Dio ha quasi tutte le comodità, all'infuori del grano e i nostri avversari, in caso di dissenso, sfruttano questa situazione; per risollevare le sorti del popolo e togliere agli avversari la speranza di sopraffare la città, avendone individuato il lato vulnerabile, si istituisca un monte frumentario, come già esiste un monte pecuniario » (24). Ragioni politiche furono dunque alla base dell'intervento del consigliere folignate. In effetti erano ormai molti anni che il Comune di Foligno andava cercando una soluzione alla crescente crisi del grano, cui l'istituto comunale dell'abbondanza non era stato capace di sopperire (25). Le penurie del grano era dovuta oltre alle frequenti carestie, anche alla situazione logistica del territorio comunale. Adagiata lungo la pianura spoletana, a brevissima distanza dai comuni di Spello e di Trevi, la città disponeva di pochissimo territorio atto alla cultura del grano (26). La situazione cominciò a divenir critica a partire

(23) Archivio Segreto Vaticano, *Franciscani*, I, *Registrum Observantiae*.

(24) Foligno, Sezione di Archivio di Stato (d'ora in poi S.A.S.F.), *Riformanze* 40 (1488-94), c. 4v; Appendice I.

(25) S.A.S.F., *Riformanze* 30 (1455-58), c. 124v; 1 gennaio 1457: « videtis maximam penuriam grani fore in hac nostra civitate, nisi matura deliberatione provisi fuerit amore Dei; in hoc fiat necessaria provisio »; *Riformanze* 32 (1463-65), c. 154v; 6 novembre 1464: « item super provisione fienla super abundantia frumeti »; c. 156v-157: « provisio facta super facto grani pro abundantia civitatis et comuniatu Fulginei », seguono dieci capitoli in volgare; *Riformanze* 34 (1465-69), c. 169-170, 8 giugno 1467, a un anno dalla peste che colpì la città, nuovi capitoli sull'abbondanza.

(26) I comuni di Spello e di Trevi sono posti rispettivamente ad Ovest e ad Est;

dalla seconda metà del Quattrocento. Si moltiplicarono i bandi contro coloro che avessero asportato grano e ogni altro genere di biade dal territorio di Foligno, e nel 1475 fu ordinato un censimento di tutta la produzione locale del grano onde poter affrontare la crisi in atto e premunirsi per i tempi futuri; contemporaneamente fu stabilito un prezzo politico del grano costringendo alla vendita forzata gli eventuali possessori (27). Un anno dopo « cum penuria frumenti sit gravissima » si rinnovò il bando fissando un prezzo massimo di lire 18 per ogni salma di grano (28). Nel frattempo ogni anno regolarmente venivano eletti gli abbondanzieri, gli ufficiali addetti all'istituto comunale che durante i periodi critici aveva lo scopo di intervenire a favore dei ceti disagiati vendendo a basso prezzo e talvolta distribuendo gratuitamente grano e derrate di prima necessità. Soprattutto nell'ultimo decennio che precedette l'intervento del Barnabò si intensificarono al consiglio comunale le discussioni per dotare e promuovere l'istituto dell'abbondanza (29).

Nel febbraio del 1487 e nel luglio successivo fra Bernardino da Feltre predicò in Foligno (30). I registri comunali non

a Nord della città, dopo appena tre chilometri, inizia la parte collinare e quindi montagnosa; a Sud, a brevissima distanza, l'attuale piana in quegli anni era ancora zona paludosa - le prime bonifiche iniziarono infatti sul limitare del secolo XV.

(27) S.A.S.F., *Riformanze* 37 (1472-75), c. 94v, 14 luglio 1475: « Quod ad abundantiam: quod singulis annis, hoc anno incipiendo, mittatur civis unus cum gabellaris iturus ad scribendum granum comitatus; quod in libro scribat quantum quisque frumenti et grani habeat eaque scriptioe facta dictus liber in cancellaria reponatur etc.; et facta ratione frumenti cum buccis cum ordinario exitu si sit opus tempore opportuno possit consiliis necessitatibus futuris et penurie »; c. 96, 26 luglio: « Quod viri 6. eligantur a M.D.P. qui habeant providere pro abundantia grani faciendia, cum facultate imponendi prestantiam pro provisione grani et cogendi eos qui habeant granum ad superfluum usum ad vendendum pro pretio ab ipsis limitando et puniendi inobedientes » (excerptum).

(28) S.A.S.F., *Riformanze* 38 (1476-81), c. 33, 20 maggio 1476: « Cum penuria frumenti sit gravissima quod cogantur omnes et singuli fuliginates habentes granum superfluum vendere illud; sed granum in agro fuliginati collectum non possit vendi pluris XVIII. libris denariorum salina qualiter et civis duos, una cum grasseris, cogant ad vendendum illud et inobedientibus penam imponant ».

(29) S.A.S.F., *Riformanze* 38, c. 57; *Riformanze* 39 (1482-87), cc. 68, 86v, 112v, 266, 271, 326v, 344.

(30) Bernardino Guslino nella Vita del Beato Bernardino da Feltre (Ed. in B. CIMARELLI, *Croniche degli ordini istituiti dal P.S. Francesco*, parte quarta, tomo terzo, Napoli 1680, pp. 356-541, cap. XVII, 6; XVIII, 3) afferma che Bernardino da Feltre predicò a Foligno due volte: nel febbraio 1487 (dal 12 al 24, sabato di quinquagesima) e nell'estate dello stesso anno. Lodovico Iacobilli nelle *Croniche della città di Foligno* (Alla Biblioteca Iacobilli di Foligno e copia alla Comunale, Ms. F. 198, c. 479, ed. M. SENSI, *Tre monti frumentari*, p. 287, n. 11) precisa pure il tema trattato nella prima serie di predicazioni: « i giochi, le vanità e pazzie del carnevale ». La *Riformanze* del comune accennano tuttavia, e solo indirettamente, alla seconda venuta, quella del luglio. Certamente il 22 luglio il Tomitano si trovava in Foligno, quivi infatti, in detta data,

accennano ad un diretto interessamento del francescano a favore del monte di pietà, (eretto il 7 maggio 1463) — del resto sembra che la situazione economica del monte in quell'anno fosse abbastanza florida —; né tanto meno i medesimi registri riferiscono eventuali proposte del Tomitano per far fronte al grave problema della penuria del grano (31). Anzi il 15 ottobre di quell'anno, regolarmente come per il passato, il consiglio comunale tornò a deliberare l'acquisto del grano per il rifornimento dei magazzini dell'abbondanza (32).

Stando dunque alla documentazione a noi pervenuta sembra che l'idea di erigere un monte frumentario in Foligno spetti esclusivamente al consigliere Michelangelo Barnabò. Questi mutò l'idea dell'istituto dal preesistente monte di pietà e per l'aspetto organizzativo ricalcò le disposizioni in precedenza emanate a

scrise una lettera ai priori del comune di Assisi (Ed. V. MENGHINI *Documenti vari intorno al B. Bernardino Tomitano da Feltre*, Studi e testi francescani, Roma 1966, pp. 64-65). Il giorno successivo le *Vacchette di Riformanze*, cioè la minuta degli atti del consiglio comunale, annotano: « Predicatori cibaria danda. Ser Marinus: predicatori dentur in frumento, aut in pecuniis floreni V., aut VI. cibarie quousque erit. Dominus Ciprianus: quod fiat quod ser Marinus dixit, aut quod donetur floreni II. aut III. Dominus Silvester, floreni II. donetur ». S.A.S.F., *Vacchette di Riformanze* 107 (1480-87), c. 433, 23 luglio 1487.

Se questa seconda predicazione durò dodici giorni la partenza da Foligno di fra Bernardino fu precedente al 13 agosto, data in cui al consiglio comunale furono lette due *apodisse*, cioè due lettere anonime, vertenti sulla pubblica utilità ed imbutate nel *tamburo comunale*, riguardanti: « De iudeis, quod non possit mutare; De superfluo ornatu mulierum »; non v'è dubbio però che tali lettere furono dovute all'influsso della predicazione del Tomitano, come esplicitamente afferma l'*apodissa* riguardante gli ebrei: « Magnifici signori et voi spectabiles consiglieri: seria de parere che per via de reformanza, o per qualunque altro miglior modo se havesse a provvedere de scacciare et mandar via fore della nostra città et contado tutti Iudei che prestano ad evano nella nostra città; perché come ha predicato mo' novamente frate Bernardino ce devonano la polpa e l'ossa colle loro usure et la persona non sennedevate. Et come havete udito da lui che prestando cinquanta ducati ad usura per cinquanta anni ad trenta per cento quanta somma releva, sicché ad questo riconforto ce vogliate provvedere et vogliate procurare de aumentare il nostro monte della pietà » S.A.S.F., *Riformanze* 39 (1482-87), c. 338, 15 agosto 1487.

(31) Sul monte di pietà vedi A. MESSINI, *Le origini e i primordi del monte di pietà di Foligno* (1463-1488), Foligno 1940, dove però l'edizione degli statuti è lacunosa; mancano infatti i primi 14 capitoli nel testo delle *Riformanze*, ma ci è pervenuta una copia, sfuggita all'autore, conservata nella Biblioteca Iacobilli di Foligno. Cod. A.V.7, cc. 155-158v. Che nel 1488 la situazione del monte fosse abbastanza florida lo desumiamo dal seguente testo delle *Riformanze*: « i depositari del monte, viene riferito al consiglio comunale, si trovano in difficoltà « quia non habent domum capacem multitudinis pignorum que ibi deponuntur et id tanto plus postea secui incommodum quanto mens in matris crescit et lucrus vive excrescentia in maius similiter exuberat ex magna quantitate pecuniarum mutuarum ». S.A.S.F., *Riformanze* 40 (1488-94), c. 11, per cui si deliberò di costruire nuovi locali, i cui lavori terminarono nel marzo del 1489, *Riformanze* 40, c. 31v, 17 marzo 1489.

(32) S.A.S.F., *Riformanze* 39, c. 344.

favore dell'abbondanza. Propose infatti una tassazione di mille fiorini da addebitare per un terzo alla città, un terzo alla pianura e alla collina e per il restante alla montagna.

Tutto il frumento prodotto nel comune di Foligno, tolto quello necessario al consumo familiare e alla semina, doveva essere trasportato in città. Agli agricoltori della montagna era assicurato il trasporto pubblico, mentre quelli della città dovevano, con mezzi propri, portare il grano ai magazzini appositi. Una volta ammassato, il grano doveva essere ridistribuito a prezzi politici. Perché l'istituzione potesse subito cominciare a funzionare il Barnabò offrì al comune un prestito di duecento fiorini da restituirsi entro quattro mesi; altri centocinquanta fiorini furono offerti, alle medesime condizioni, da due membri dello stesso consiglio comunale. La proposta, messa ai voti, fu approvata con 68 voti favorevoli, nonostante 10 contrari (33).

Passò circa un mese e nel frattempo furono solo approntati gli statuti del monte (34). Come già è stato accennato, predicava quell'anno la Quaresima, nella cattedrale di S. Feliciano, fra Andrea da Faenza. Nessuna relazione ci è pervenuta sul numero delle prediche e sui temi trattati; in compenso gli atti del consiglio comunale ci danno una relazione particolareggiata del discorso tenuto dal faentino alla presenza dei priori e del consiglio generale della città, il 10 marzo 1488. Presentato dal capopriore Emiliano Orfini, il celebre tipografo (35), fra Andrea innanzitutto espresse il suo parere sul monte frumentario, opera pochi giorni prima deliberata dal medesimo consiglio, quindi ne esaminò i capitoli, redatti da un'apposita commissione suggerendo correzioni e aggiunte. Passò a trattare un argomento caro a tutti i predicatori peregrinanti dell'Osservanza francescana, la riforma dei costumi cittadini. Partendo da un'analisi delle condizioni morali della città di Foligno, il francescano concluse la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità. La grande fiera di marzo, quella istituita da Corrado Trinci (36), era divenuta

(33) S.A.S.F., *Riformanze* 40 (1488-94), cc. 4v-5; Appendice I.

(34) S.A.S.F., *Riformanze* 40, c. 8, 10 marzo 1488 « cum sepius hactenus fuisse consultum supra monte frumentario instituendo se (cioè fra Andrea) vidisse quedam capitula edita ad hanc rem (erano stati approntati dunque degli statuti) et quedam addidisse ».

(35) Su Emiliano Orfini stampatore, A. MESSINI, *Per la storia della tipografia di Emiliano Orfini di Foligno* (1470-1474), Firenze 1940.

(36) S.A.S.F., *Riformanze* 24 (1425-33), c. 9v. La fiera durava sei giorni, dal 22 al 28 marzo, e si svolgeva presso la chiesa di S. Maria in Campis. Nel 1465 furono

occasione di scandalo e di peccati; le carte e i dadi, nonostante le precise disposizioni in materia, continuavano impunemente ad essere vendute, fomentando così il gioco proibito; di notte e di giorno si vedevano girare per la città uomini armati ed infine ovunque dilagava la bestemmia: questi i mali che affliggevano la città. Occorreva intervenire con appositi rimedi « ut bene vivatur et urbane in ipsa civitate » (37).

Da un consiglio apposito veniamo a sapere che il faentino in quell'occasione promosse pure la festività dell'Immacolata Concezione da celebrarsi nella cattedrale con messa solenne e processione, cui avrebbero dovuto partecipare le stesse autorità civili (38).

Tale tematica, con pochissime varianti, dettate dalle diverse situazioni ambientali, sarà la costante che contrassegnerà l'azione di fra Andrea in molte città e paesi dell'Italia centro-settennoriale.

Sulle proposte fatte dal faentino a Foligno intervennero molti consiglieri: ben sette ne registrano le *Vacchette di Riformanze* (39), appena due le *Riformanze*, cioè quelli le cui proposte furono votate ed approvate (40). Tutti i consiglieri furono concordi sulla necessità di un monte frumentario, definito dal giureconsulto Girolamo Baldolo « columna et unica substantia nostre quietis ». La stesura definitiva dei capitoli doveva essere fatta in collaborazione tra priori, novemviri, esperti e predicatore ed infine il comune doveva adempiere all'impegno di versare al monte duecento salme di grano, già deliberate in precedenza. Non nelle *Riformanze*, ma nella minuta del consiglio abbiamo trovato due singolari interventi. Il consigliere *dominus Francus* propose: « si faccia un solo ed identico monte che abbia due accessi, uno per il frumento, l'altro per i denari e sia retto dagli stessi ufficiali », mentre *ser Marinus*, altro consigliere, più chiaramente: « si faccia un solo ed identico monte dei denari e del frumento cui soprintendano i depositari attuali del monte dei denari, ai

redatti alcuni statuti allo scopo di regolamentare detta fiera, *Riformanze* 37 (1462-65), cc. 38-39. Nel 1449 furono bandite altre due fiere, quella in onore di S. Pietro Crisci in luglio e l'altra in onore di S. Lucia, questa si svolgeva in Agosto al Ponte S. Lucia di Pale, *Riformanze* 28 (1447-50), c. 211v, 15 luglio 1449.

(37) S.A.S.F., *Riformanze* 40, c. 8; Appendice II.

(38) S.A.S.F., *Riformanze* 40, c.10v; Appendice III.

(39) S.A.S.F., *Vacchette di Riformanze* 108 (1488-1501), cc. 6-7, 10 marzo 1488

(40) S.A.S.F., *Riformanze* 40, c. 8.

quali sia dato un salario ricavato dagli interessi dovuti al monte » (41) Per costoro quindi non si sarebbe dovuta creare una nuova istituzione, bensì si sarebbe dovuta allargare l'area del prestito del monte di pietà, saggio consiglio che tuttavia non sembra aver incontrato il favore degli altri consiglieri.

Costituita la commissione, nel giro di pochi giorni furono approntati i nuovi capitoli del monte. L'annuncio fu dato al consiglio comunale, tenutosi il 7 aprile, lunedì dell'Angelo, dal capopriore Emiliano Orfini; si poteva quindi procedere all'elezione dell'organico: sette ufficiali in tutti: cioè quattro « soprastanti », e tre ufficiali minori uno addetto alla manutenzione del grano, una alla contabilità e il terzo ai pegni, incarichi questi ultimi due affidati dagli statuti ad un'unica persona. Il comune poi avrebbe dovuto versare le duecento some di grano promesse. Con cento voti favorevoli e uno contrario, su proposta del consigliere Giovanni Tanucci, furono approvati i nuovi statuti e contemporaneamente i priori e i novemviri furono autorizzati ad eleggere gli ufficiali per il primo anno di esercizio, nonché ad approntare il boscello da cui estrarre, per il prossimo quinquennio, i successivi ufficiali (42).

Le Riformanze non conservano nè gli statuti, il cui testo dopo una lunga peripezia, agli inizi del nostro secolo, grazie a Mons. Faloci, è tornato nella Biblioteca Comunale (43), né una pur breve relazione sulle discussioni che precedettero la formulazione del testo; rimane pertanto aperta una problematica di particolare interesse storico-economico. Abbiamo visto infatti che l'idea di erigere un monte frumentario spettò ad un consigliere del comune di Foligno, questi tuttavia propose una vendita del grano a prezzi politici e non già un prestito del grano con l'ob-

blio della restituzione; all'infuori quindi del titolo, l'istituto proposto in nulla differiva dall'istituto comunale dell'abbondanza. Sorge pertanto il problema: a chi si deve attribuire l'eliminazione del sovrapprezzo?, mentre cioè l'istituto comunale dell'abbondanza prevede una vendita del grano ad un prezzo politico, il nuovo istituto, il monte frumentario, così come appare chiaramente dagli statuti di Foligno, prevede solo il prestito del grano che dovrà essere restituito tassativamente entro il mese di agosto e non già il pagamento del medesimo alla recenzione. Viene così eliminato *quel valore in più* che la merce acquista attraverso gli inevitabili passaggi dal produttore all'acquirente, il tutto evidentemente a beneficio della classe degli agricoltori, la più povera, quella che non aveva disponibilità di denaro liquido. In questo credo vada ricercata la novità, l'elemento peculiare della nuova istituzione. A chi fu dovuta questa innovazione, al predicatore o ai consiglieri del comune di Foligno? o meglio, incentrando l'interrogativo su fra Andrea, il faentino aveva già maturato questa applicazione del monte di pietà prima di venire a Foligno, o quivi recepì il tutto? Sta di fatto che prima del 1488 mancano documenti su eventuali fondazioni di monti frumentari.

L'azione svolta a Fabriano nel 1472 dalla fraternita di S. Maria del Buon Gesù mi sembra più vicina all'istituto dell'abbondanza che al monte frumentario (44). Nel luglio di quell'anno, che registrò una particolare penuria di grano, e forse anche negli anni successivi, la fraternita fece, a proprie spese, un'incetta di grano nel territorio circostante per rivenderlo ai poveri, a prezzi modici e la sua azione fu concomitante all'abbondanza di Fabriano. Si trattò, a quanto pare, di un'azione di emergenza per evitare la catastrofe e non della fondazione di un istituto di prestito (45). Similare fu il banco di vendita del grano, aperto in Norcia, in data

(41) S.A.S.F., *Vaccette di Riformanze* 108, c. 7: « .. Dominus Francus: quod fiat unius montis qui habeat duo hostia, unum frumenti commodum et aliud pro munitione et idem regant. Ser Marinus: quod fiat montis pecuniarum et frumenti qui monti proficiantur depositarii qui sunt in monte pecuniarum, quibus detur salarium ex superexcrementa montis pro pecuniis habendis ».

(42) S.A.S.F., *Riformanze* 40, c. 10, 7 aprile 1488; Appendice III.

(43) Foligno, Biblioteca Comunale, Ms. F. 80, Appendice IV. Sul frontespizio si legge la seguente nota: « I capitoli del monte frumentario eretto in Foligno da frate Andrea da Firenze (sic!) nell'anno 1488, furono approvati dal consiglio comunale nell'adunanza 10 febbraio 1488. Forse fu per suggerimento di questo frate che il consiglio nell'adunanza 7 aprile di quell'anno stesso stabilì con 96 voti, contro cinque, che al giorno della Concezione fosse festa di precetto (*Riformanze* 1488-94, fol. 8, 10 e 161). Manoscritto acquistato per 20 lire nel 1911 da d. P.(ietro) Pirri. F.to: Don Michele Faloci Pulgnani ».

(44) [V. FORNARI], *Quarto centenario da che S. Maria del Buon Gesù in Fabriano fu onorata di pubblico culto*, Fabriano 1898, p. 12.

(45) Fabriano, Biblioteca Comunale, Sez. Cancelleria, *Riformanze* 20 (1470-72), c. 205v, 2 luglio 1472: « .. cum societas beate Virginis intendat facere abundantiam grani intra Fabrianum sumptibus suis, petit a comunitate ut impetret a reverendissimo domino legato et a thesaurario bullatinum tracte gratis de ducentis circiter salmis, quod si haberi non possit gratis, tunc communitas de pecuniis et summa videlicet ducentarum solvat bullatinum tracte » La proposta fu approvata all'unanimità: 38 voti, favorevoli, nessuno contrario. Le *Riformanze* non riferiscono tuttavia sull'esito dell'iniziativa, mentre per gli anni successivi si registra una crisi crescente del grano (*Riformanze* 21, c. 25, 30 agosto 1472; c. 49, 3 febbraio 1473; si prevedeva del grano « ne aliquis laborans pauperate fame perat »; c. 104, 4 novembre; c. 136, 6 aprile 1474; *Riformanze* 22 (1475-78), c. 194v, 19 marzo 1477).

imprecisata, dalla fraternità di S. Bernardino la quale aveva pure eretto, prima del 1482, un monte di Pietà gestito dagli stessi confratelli (46). In queste due opere altamente caritative mi sembra di individuare più che un monte frumentario in embrione, l'anello di congiunzione tra l'istituto comunale dell'abbondanza e il monte frumentario: un tentativo di superare una vecchia struttura comunale non pienamente rispondente al suo scopo.

Per una lettura dello statuto del monte frumentario di Foligno, come del resto degli altri di cui appresso, rimando agli appositi paragrafi, qui mi limito ad evidenziare alcuni aspetti dell'istituzione folignate. Il monte, di cui proprietario è il comune e il cui scopo dichiarato è il prestito del grano ai poveri per il consumo familiare, è retto dal vescovo locale, dal guardiano di S. Bartolomeo di Marano, dal priore di Sassovivo e da tre Ufficiali superiori eletti ogni cinque anni dal consiglio comunale (I, II, VI). Questo consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di eleggere gli ufficiali montisti i quali, imbussolati ogni cinque anni, saranno estratti annualmente a due a due; uno addetto ai pegni e l'altro al grano (XV). Il prestito del grano è su pegno, di un valore superiore almeno di un terzo e, a somiglianza del monte di pietà, ai mutuatari è richiesto un tasso di interesse annuo pari a « tre quattrini per soma di grano » (IX, XVII).

3. - Il monte frumentario di Sulmona

Dopo la predicazione quaresimale tenuta in Foligno, mancano notizie su fra Andrea per la restante parte dell'anno 1488. Nella Queresima successiva lo ritroviamo predicatore a Sulmona, dove, a testimonianza della sua azione, rimangono due importanti documenti: gli statuti del monte frumentario, eretto il 25 marzo 1489, un istituto di prestito su pegno, a quanto sembra senza interessi, a differenza di Foligno, e una lettera della regina Giovanna di Napoli del 24 maggio successivo dalla quale veniamo a sapere che i sulmonesi, su consiglio di fra Andrea,

(46) F. PATRIZI FORTI, *Delle memorie storiche di Norcia libri otto*, Norcia 1869, p. 558; Norcia, Archivio storico comunale *Riformanze* 9 (1482-91), c. 49v: 24 giugno 1482 (elezione di 2 « officiales montis pietatis » e di un « notarius farine » per il semestre giugno-dicembre); c. 94: 26 dicembre 1482 (elezione per il 1° semestre 1483).

volevano introdurre in città l'arte della lana (47). Non è improbabile che anche a Sulmona fra Andrea abbia presentato al consiglio comunale proposte per una riforma della vita morale cittadina, ma su ciò nessun documento.

Già dalle prime battute si può rilevare la sensibilità del faentino nel recepire e cercare di risolvere i molti problemi delle comunità da lui visitate.

Quanto al monte frumentario, divenuto ormai parte integrante del suo apostolato, a differenza di Foligno, proprietario non è il comune, ma la fraternità dell'Annunziata, la quale gestisce pure un ospedale con chiesa annessa. Gli statuti, stesi dallo stesso faentino, come annota il prologo, sono più brevi di quelli di Foligno, appena dieci capitoli, e, a differenza di questi, prevedono due periodi di prestito: l'esercizio di credito per la semina e il prestito per il consumo familiare (VII). Nell'ipotesi che l'asse del monte, negli anni successivi, superasse le mille e cinquecento some di grano, i capitoli prevedono l'erezione di un monte pecuniario (II); e quando anche questo avesse superato la somma di cinquemila ducati, il supero e le successive donazioni dovevano essere convertiti in capitali immobili, onde istituire un sodalizio per maritare le povere orfane (III). A Foligno invece i capitoli, nell'eventualità che il capitale avesse superato le duemila e cinquecento some di grano, prevedono evidentemente solo il dotalizio, essendo ivi già operante un monte pecuniario. Non è improbabile che anche quivi, come a Foligno, una crisi granicola abbia determinato il successo dell'opera; si desiderano tuttavia documenti (48).

4. - Il monte del grano di Rieti

Terminata la predicazione quaresimale fra Andrea da Sulmona passò a Rieti, dove tenne una predicazione estiva. Quivi, nel gennaio precedente, aveva predicato fra Bernardino da Feltre, proponendo, il 20 di quel mese, l'erezione di un monte della pietà (49), i cui capitoli furono però stesi ben due mesi dopo,

(47) A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, pp. 20-21, 28-30, 75-79.

(48) Vedi la critica mossa dal Ghinato a G. GARRANI, *Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigenii monti di pietà*, Milano 1937, p. 44, A. GHINATO, p. 29.

(49) Rieti, Archivio di Stato (d'ora in poi A.S.R.), *Riformanze* 47 (1488-92), cc. 29v-30, 20 gennaio 1489: « Consilium centum... Quod fiat montis pietatis in subven-

il 25 marzo nello stesso giorno in cui fra Andrea fondava in Sulmona il monte frumentario (50).

Quando il faentino venne a Rieti il monte non aveva ancora incominciato a funzionare. Dalla seduta consiliare del 16 agosto 1489 veniamo infatti a sapere che il banco del monte non aveva potuto ancora iniziare il prestito per l'esiguità delle offerte raccolte. Toccò a fra Andrea quindi di promuovere dal pulpito di S. Maria, dove tenne la sua predicazione, una nuova questua che fu estesa successivamente agli stessi consiglieri comunali. La notevole raccolta di offerte poté finalmente permettere l'apertura del banco del monte. Le *Riformanze* tacciono sulle modalità e sul giorno della questua tra il popolo, riferiscono invece dettagliatamente quanto fu raccolto tra i consiglieri comunali il 16 agosto (51).

Nel frattempo il giorno prima fra Andrea aveva completato, di proprio pugno, come già a Sulmona, la stesura dei capitoli del monte frumentario (52). Dalla relazione sulla seduta comunale del

tionem pauperum, predicante fratre Bernardino de Feltro, Ordinis Minorum de Observantia, cum capitulis, modis et conditionibus fiendis et ordinandis per prefatum fratrem Bernardinum predicatorem et presidentes creandos in presenti consilio, ut supra apparet, qui habeant potestatem, una cum dicto patre, componendi capitula, creandi officiales etc.». La proposta fu approvata con 76 voti favorevoli nonostante uno contrario. Vedi pure M. MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti e dei paesi circostanti dall'origine al 1560*, Rieti 1897, III, pp. 292-293.

(50) A.S.R., *Busta Statuti comunali*, n. 3, prologo, c. 1bis: «Ne l'anni del Signore MCCCCLXXXVIII, nel mese de mario, nel dì sollemnissimo de la incarnatione et conceptione del figliolo de Dio ne la intemerata virgine Maria, a dì .XXV. del dicto mese, per la doctrina et catholica predicacione del verbo divino del venerando patre frate Bernardino de Feltro de l'Ordine de li frati minori, ordinatore et fundatore del sancto et catholico infrascripto monte de la pietà». I capitoli furono editi da A. BELLUCCI, *Capitoli del monte di pietà di Rieti*, Rieti 1890.

(51) A.S.R., *Riformanze* 47 (1488-92), c. 75, 16 agosto 1489: «Oblatio facta in monte pietatis. Congregato et cobadunato numero hominum infrascriptorum describendorum in sala inferiori palatii R.d. gubernatoris, in quo interfuerunt M.d. priores, d. auditor prefati R. gubernatoris, nec non reverendus ac religiosus pater frater Andreas predicator, Ordinis Minorum ac reverendus pater guardianus. In quo quidem hominum numero per prefatos d. priores, videlicet per confalonarium, ad omnem intelligentiam expositum fuit qualiter superioribus diebus fuit ad laudem Dei et ad subventionem pauperum personarum creatus mons pietatis in quo quidem monte pietatis fuit facta per multos cives aliqua oblatio et elemosina de ipsorum propria voluntate prout in libris apparet. Et cum non sufficere pro exaltatione dicti montis et prefato R.p. predicatori, propter eius excellentiam predicatanti in ecclesia S. Marie, aliquam pecuniarum quantitatem multi boni cives largiti fuerint ad honorem Dei et dicti montis, quod similiter placeat et proprio arbitrio et voluntate et pro amore Dei et pro remissione omnium peccatorum, secundum facultatem uniuscuiusque, aliquam elemosinam facere et largiri pro augmento dicti montis pietatis, non tamen cogendo aliquem ex numero infrascriptorum, sed si sponte offerant facerent veniat ad me ser Bonifatium cancellarium et offerat quicquid vult...». Segue un lungo elenco di offerenti con a lato la rispettiva offerta.

(52) A.S.R., *Busta Statuti comunali*, n. 5, c. 19; Appendice VI.

6 settembre successivo, alla quale intervenne lo stesso predicatore, veniamo infatti a sapere che l'iniziativa di stendere i capitoli e di eleggere i presidenti era stata presa dal francescano indipendentemente da un'approvazione previa degli organi comunali; era venuto poi in consiglio per chiedere la ratifica di quanto già aveva predisposto. Nello stesso consiglio il faentino, come già a Foligno, presentò una serie di proposte riguardanti la riforma dei costumi e l'istituzione della festività dell'Immacolata Concezione nella cattedrale di S. Maria. Partendo da un'analisi dei mali, allora più frequenti, quali la peste, le guerre, le carestie, la grandine e i terremoti il faentino invitò a vedere in essi i segni della punizione divina per i peccati degli uomini, specie la bestemmia, i giochi proibiti, gli omicidi e la comunicazione con gli ebrei; propose pertanto quale rimedio per placare la giusta collera divina la stesura di nuovi capitoli morali. Alla discussione sulle proposte intervenne il consigliere *dominus Alexander Payanus*, il quale « lodò e approvò », « perché santi e giusti », i capitoli del monte frumentario, già letti nella stessa seduta ad alta voce, aggiungendo che spettava ai presidenti già eletti scegliere gli amministratori; quanto agli statuti morali non ritenne invece opportuna una nuova stesura dei capitoli, si sarebbero dovuti applicare quelli già esistenti; quanto agli ebrei invece fu del parere che il comune intervenisse immediatamente; infine la solennità dell'Immacolata Concezione si doveva ritenere sin d'allora istituita e il comune sarebbe dovuto intervenire offrendo la cera necessaria.

Dello stesso parere fu il consigliere Giovanni Casella che, quanto agli statuti morali, propose di lasciare all'iniziativa del governatore l'eventuale aumento o diminuzione delle pene annesse agli statuti e alle riforme fatte recentemente da Baldassarre *de Pisora*. Infine ser Simone *de la Fracta*, quanto agli ebrei, suggerì che sarebbe stato opportuno richiedere a fra Andrea quella *notula* che aveva promesso (53).

Come il monte di Sulmona, anche quello di Rieti è un istituto di prestito del grano su pegno, senza interessi e, come a Foligno, proprietario è il comune, qui però, diversamente da Foligno, la soprintendenza è affidata agli stessi presidenti del monte pecuniario, per cui, « attento (che) il monte predicto del grano di-

(53) A.S.R., *Riformanze* 47, cc. 91-93; Appendice V. Brevi cenni sulla sede del monte in M. MICHAELI, *Memorie*, 293-94.

penda et sia annexo al monte de la pietate de' denari, in perhò volemo et dichiaramo che tutti ordini et capituli facti sopra al dicto monte de la pietate de' denari habiano et haver debiano loro effecto et repetiti se intendano et ordinati nel dicto monte de la pietate del grano et maxime quelli che sopra de ciò se possano tirare et applicare » (XII). Questa innovazione, già auspicata a Foligno, rende problematica la presenza o meno di un tasso di interesse, dichiarato negli statuti del monte pecuniario, escluso in quelli del monte frumentario. Altra innovazione è che in particolari frangenti il monte funga da calmier vendendo sulla piazza il grano « ad basso prezzo », cioè « ad dui celle mino per quarto » (XIII). Nei capitoli di Rieti infine i due cicli di esercizio di credito e di prestito di consumo acquistano netta distinzione e se ne stabiliscono i rispettivi tempi: il primo va dalle calende di ottobre a quelle di gennaio, l'altro dalle calende di gennaio alla fine di giugno (V).

5. - Il monte del grano di Spoleto

Ignoro se nel 1489 fra Andrea tenne una predicazione durante l'Avvento e dove. Mancano notizie anche per la Quaresima successiva. Ricerche condotte lungo il probabile tragitto tra Rieti e Spoleto sono risultate infruttuose.

Nel maggio del 1490 lo troviamo predicatore nella chiesa francescana di S. Simone dentro Spoleto (54). Quivi, nella chiesa cattedrale di S. Maria, aveva predicato la Quaresima precedente un frate carmelitano, non meglio specificato dai registri comunali, il quale aveva pure avanzato al comune due richieste: la stesura di statuti contro la bestemmia ed i giochi proibiti ed inoltre la cessione gratuita da parte del comune di un terreno dentro o fuori le mura cittadine, per erigervi un convento di carmelitani, le petizioni furono esaminate dal consiglio il 4 aprile 1490. Quanto alla prima richiesta il consigliere Guglielmo propose di demandare ogni autorità al luogotenente, mentre per la seconda fu nominata una commissione che espletò l'incarico il 16 maggio, riferendo che era stato scelto un terreno in località S. Angelo; quivi si sarebbe dovuto edificare il nuovo convento carmelitano (55).

(54) Spoleto, sezione di Archivio di Stato (d'ora in poi S.A.S.S.), *Riformanze* 84 (ol. 53) (1488-91), c. 473v, 9 maggio 1490; Appendice VII.

(55) S.A.S.S., *Vacchette di Riformanze* 53 bis (1488-92), non cartulato, 4 aprile 1490; *Riformanze* 84, c. 463v, 4 aprile 1490: « Deinde venit in consilio venerabilis vir

Prima del 9 maggio fra Andrea era giunto a Spoleto per tenere un corso di predicazioni in S. Simone, infatti in quel giorno al consiglio comunale inviò un pacchetto di proposte. Oltre quei temi che già conosciamo, per averli proposti a Foligno e a Rieti, il faentino trattò pure della pacificazione cittadina ed infine, ormai era divenuta una prassi, propose pure la fondazione di un monte del grano « sive pietatis ». Il consiglio, su proposta di Simone *de Garofanis*, nominò una commissione di 12 cittadini, uno per rione o *vaitte*, come si chiamavano a Spoleto, i quali unitamente ai priori e al predicatore avrebbero dovuto provvedere a quanto sopra (56). Quattro giorni dopo, il 13 maggio, la commissione si riunì nel palazzo comunale e fra Andrea « multo verborum ornato et manifestis orationibus » pregò ed esortò i presenti perché intervenissero con ogni mezzo per ristabilire la pace cittadina, quindi illustrò le successive proposte, dagli statuti morali, all'erezione del monte frumentario. Con sedici voti favorevoli, nessuno contrario, fu deliberato di procedere alla stesura degli statuti morali e dei capitoli del monte frumentario. Nello stesso giorno il consiglio deliberò di cedere i proventi dell'ospedale comunale all'erigendo monte del grano (57). Cinque giorni dopo i capitoli del monte erano già pronti, così poterono essere discussi nella seduta del 18 maggio, dove furono approvati all'unanimità, quattordici voti favorevoli e nessuno contrario (58).

La nuova opera, come le precedenti due fondazioni, si configura come istituto di prestito del grano su pegno, senza interessi. La proprietà, come a Foligno e a Rieti è del comune, ma il monte non si appoggia, come a Rieti al monte di Pietà poiché quello eretto da fra Fortunato Coppoli nel 1469, se pur mai funzionò (59), certamente in questo anno aveva cessato ogni attività.

...ordinis ... qui nunc predicat apud ecclesiam cathedralem spoletanam et satis ornate et eleganter exposuit religionem suam et se permaxime cupere habere in civitate spoletana, seu extra menia ipsius, unum locum idoneum dispositum, ex quo humiliter postulavit ac supplicavit prefato consilio ut dignetur locum quem maluit eligere et deputare et pro illo eis concedant opera etc. ». *Riformanze* 84, c. 480v, 16 maggio 1490: « Concessio loci S. Angeli Ordini Carmelitarum ».

(56) S.A.S.S., *Riformanze* 84, cc. 473-476v, 9 maggio 1490; Appendice VII.

(57) S.A.S.S., *Riformanze* 84, cc. 478-479, 13 maggio 1490; Appendice VII.

(58) S.A.S.S., *Riformanze* 84, cc. 481-484, 18 maggio 1490. Ed. A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, p. 81, n. 144, con refusi di stampa circa la data e l'indicazione archivistica. Inoltre vedi A. SANZI, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII*, Foligno 1884, II, pp. 64-65; A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, pp. 48-51, 123-139.

(59) H. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, pp. 42-48; S. MAJARELLI, U. NICOLINI, *Il monte dei poveri di Perugia, periodo delle origini (1462-1474)*, Perugia 1962, pp. 420-424.

I capitoli del monte del grano tuttavia prevedono, come già quelli di Sulmona, l'erezione di un nuovo monte dei denari (XVII).

Il registro del monte fu iniziato probabilmente nell'anno successivo, cioè nel 1491, anno in cui, ad opera dello stesso fra Andrea, fu fondato in Spoleto un nuovo monte pecuniario, e il registro servì per annotare le operazioni dell'uno e dell'altro monte (60). La prima operazione del monte del grano, che annota le varie offerte raccolte per *vaiite*, è preceduta da questa indicazione abbastanza vaga: « Qui de sotto appare scritta la entrata de certo grano et anco alcuni denari, dato per elemosina al monte antescritto [*cioè del grano*] per molti ciptadini et contadini de Spoleti, annotati da vaiita a vaiita, et da villa in villa, nelli anni del Signore .1490., ad tempo de Quadragesima, predicante in Sancta Maria el venerabile frate Andrea da Faenza, et anco da poi del mese di agosto » (61). Si tratta di tre collette fatte rispettivamente nel maggio del 1490 e nella Quaresima e nell'agosto del 1491 e non invece di due, come suggerisce la punteggiatura apposta dal Salzano nella sua edizione; infatti nel 1490 fra Andrea predicò in Spoleto in maggio, nella chiesa di S. Simone e non già in Quaresima, nella chiesa cattedrale. Il libro che era destinato solo a tener conto sinteticamente delle entrate e delle uscite, è il più antico registro di contabilità dei monti frumentari e per il secolo XV appena un altro ne è a noi pervenuto, quello di Carpi, di cui appresso.

Probabilmente lo stesso 16 maggio, giorno in cui furono approntati i capitoli del monte frumentario, la medesima commissione stese un capitolato sulla bestemmia e giochi proibiti, argomenti proposti sia dal carmelitano che aveva predicato la Quaresima, che dal faentino. Il testo non menziona nessuno dei due e non reca data, ma nelle *Riformanze* segue subito il testo degli statuti del monte (62). Vero è che al termine del capito-

(60) S.A.S.S., *Libro grande del monte di pietà*, n. 149, Ed. delle cc. 12-14, 61-62, 66-68 in A. SALZANO, *Il «Monte dei denari»*, pp. 89-100.

(61) Ed. A. SALZANO, *Il «Monte dei denari»*, p. 89.

(62) S.A.S.S., *Riformanze* 84, c. 485v-487: « Ordinationes circa punitionem blasfemantium, ludorum, et aliorum. Item prefati magnifici domini priores et cives, vigore remissionis in eos facte per prefatum generale consilium, considerantes ex blasfemia Dei et sanctorum, ludorum prohibitorum ac aliorum facinororum et malorum operum multa mala et adversa contingere huic civitati, quibus obviare et remedia adhibere volentes, obtempo prius partito inter eos misso ad bussulum et pallectas more solito et secundum formam statutorum per omnes quatuordecim pallectas datas, missas et reptas in bussola alba del sic, nulla pallectas in contrarium, unanimiter decreverunt

lato, con diversa grafia, viene riferita la seguente data: « die .XXII. martii .MCCCLXXXI. », si tratta però dell'approvazione successiva del luogotenente, fatta al tempo della seconda venuta di fra Andrea a Spoleto per la predicazione quaresimale del 1491 (63). Le pene comminate dagli statuti, che vanno da un minimo di un fiorino ad un massimo di un ducato, dovevano essere applicate per tre quarti al monte del grano e per il restante all'ufficiale esecutore. Per l'individuazione degli eventuali trasgressori gli statuti disponevano di approntare nella sagrestia della chiesa di S. Paolo degli Osservanti, fuori le mura di Spoleto, una cassetta dove i cittadini avrebbero potuto imbucare lettere contenenti i nomi dei trasgressori, le relative accuse, nonché le circostanze e gli eventuali testimoni.

6. - *Il monte frumentario di Terni*

Terminata la predicazione in Spoleto, fra Andrea si trasferì a Terni per una predicazione estiva. Quivi il 18 luglio ripeté quanto aveva già operato in Spoleto: chiese ed ottenne di partecipare al consiglio generale del comune, espose la necessità di una rigida legislazione in materia morale, onde far fronte al dilagare del malcostume, ed infine propose la fondazione di un monte frumentario (64). Il giorno seguente furono approntati gli statuti morali e i capitoli del monte frumentario da una commissione composta da fra Andrea et otto cittadini, eletti dal consiglio comunale il giorno prima. Quanto al monte frumentario c'è un ritorno al tasso di interesse: due quattrini per ogni soma di grano ricevuta in prestito (IV), uno in meno rispetto a Foligno. Il Ghinato ravvisa le ragioni di questa disposizione, che l'autore impropriamente chiama innovazione, nel fatto che a Terni fra Andrea « trovò un monte di pietà che funzionava egregiamente, nel quale il tasso d'interesse era già obbligatorio, per cui lo stesso sistema venne adibito anche nel monte frumentario » (65). La fraternità della

et reformaverunt prout infra et infrascriptas reformationes et ordinationes fecerunt, videlicet...», segue un breve capitolo. Né l'introduzione, come abbiamo visto, né il testo dei capitoli menziona il nostro fra Andrea per cui ometto di riportare il documento in appendice.

(63) S.A.S.S., *Riformanze* 84, cc. 486v-487: « ...Datum in arce spoletana die .XXII. martii .MCCCLXXXI. Benedictus ».

(64) Terni, Archivio di Stato, *Riformanze* 507/I, cc. 153v-154v, Ed. A. GHINATO, *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà*, III, *I primordi del monte di pietà di Terni* (1489-1515), Roma 1960, pp. 81-83.

(65) A. GHINATO, *I primordi*, pp. 27-28.

B. Vergine Maria di S. Nicandro, come appare nel prologo degli statuti, è proprietaria ed amministratrice del monte frumentario; inoltre sei dei suoi membri, per innovazione di fra Andrea, si succedono annualmente con funzioni di ufficiali superiori non solo del monte frumentario, ma anche di quello dei denari (II), innovazione questa che sottrasse tutta la parte amministrativa e sindacatoria al comune e la sottopose direttamente alla fraternità, la quale così raccolse ambedue le istituzioni e, come stato di fatto, risultò che il monte frumentario assorbì nella sua orbita quello dei denari; abbiamo qui il processo inverso di quanto è accaduto a Rieti. Stando così le cose, il tasso di interesse sarebbe dovuto servire a far fronte agli eventuali rischi che questa innovazione comportava; accanto alla ragione addotta dal Ghinato, occorre quindi aggiungere anche una probabile presa di posizione da parte dei fraternali, che evidentemente non nutrivano molta fiducia nelle questue a favore del monte pur regolarmente programmate, come in tutti gli altri statuti del faentino. Per il resto non sembra che i capitoli di Terni rechino innovazioni rispetto ai precedenti, solo al capitolo III viene ventilata la possibilità — così interpreta il Ghinato — di presentare al posto del pegno, delle garanzie, innovazione che troveremo in seguito affermata esplicitamente nei capitoli del monte di Annifo.

7. - *Il monte frumentario di Orvieto*

Quella del 19 luglio 1490 è la seconda ed ultima citazione che gli atti del consiglio comunale di Terni fanno del nostro fra Andrea; fino alla Quaresima dell'anno successivo non ho trovato testimonianze documentarie che espressamente lo menzionino. Ho rinvenuto tuttavia tra gli atti del consiglio comunale di Orvieto, sotto la data 28 novembre 1490, questa singolare proposta del giureconsulto Simone de *Simoncellis*: « che si provveda ad eleggere due soprastanti appartenenti alle arti, i quali, unitamente ai XII del consiglio, ad altri cittadini da loro scelti e al guardiano del convento della Trinità abbiamo a rivedere i capitoli del monte frumentario, come pure tutto ciò che ha esposto in consiglio il padre predicatore » (66). Chi fu il padre predicatore

(66) Orvieto, sez. di Archivio di Stato (d'ora in poi S.A.S.O.), *Riformanze* 230 (1490-93), c. 31. « Die XXVIII. novembris 1490. (lo zero in rasura). Consilium generale... Secundo, quod eligantur in presenti consilio superstites pro monte grani noviter invento, vel refirmare dominum Simonem et Buccium... (c. 32v) Dominus

dell'Avvento che promosse la fondazione del monte frumentario e contemporaneamente fece altre proposte, non meglio specificate dal consigliere, alla seduta comunale di Orvieto? Né le *Riformanze*, né gli statuti del monte frumentario menzionano il fondatore; certamente un francescano, la presenza tra i soprastanti del monte del padre guardiano degli Ossevanti è indicativa; probabilmente si tratta del nostro fra Andrea: ricorrono infatti alcuni elementi propri della sua azione: partecipa al consiglio comunale e propone la fondazione di un monte frumentario; vero è che per completare il quadro della prassi del faentino mancherebbe un'eventuale proposta di riforma della vita morale cittadina; quest'assenza tuttavia è facilmente spiegabile; appena pochi mesi prima, il primo luglio di quell'anno, la città si era data nuovi statuti morali riguardanti tra l'altro la bestemmia, i giochi proibiti, il porto indiscriminato delle armi, le meretrici e i lenoni, lo schiamazzo notturno (67); gli stessi temi che abbiamo trovato in precedenza esaminando l'azione del faentino. L'elemento maggiormente probativo per questa identificazione che abbiamo proposto è certamente il testo degli statuti, condotto sulla matrice dei precedenti monti eretti dal faentino. Le rubriche, ventiquattro in tutte, difettano del prologo privandoci così di preziosi dati storici ricorrenti in tutti i prologhi del faentino: la paternità dell'istituto, la data di erezione ed il titolo ufficiale; va notato tuttavia che la mancanza non è dovuta all'autore dello statuto, ma al copista che cominciò a scrivere a metà foglio con l'intenzione evidente di rubricare successivamente il prologo. Proprietario del monte, che si configura come istituto di prestito su pegno, senza interessi, è, come già altrove, il comune. Come a Foligno è previsto solo il prestito di consumo che va dal primo gennaio al 30 giugno (V). Quale compenso per le fatiche sostenute si dispone per gli ufficiali montisti l'esenzione « da omne imposta et gravanza ordinaria et extraordinaria imposta et da imporsi per detta comunità durante el suo officio » (VI).

Simon de Simoncellis doctor eximus dixit quod domini conservatores, una cum domino locumtenente habeant eligere duos superstites de artibus dicte civitatis super monte grani et etiam habeant videre capitula dicil montis et addere et minuire prout eis melius videbitur et placebit et vocent guardianum Trinitatis et de omni eo et toto quod dixit dominus predicator in consilio cum consilio XII.; et vocent alios cives et quod debeat redire in consilio generali. Victum fuit non obstantibus tribus albis, prout reulit dictus ser Paulus Georgius ».

(67) S.A.S.O., *Riformanze* 229 (1490), ccll 804v-809, 9 luglio 1490.

Sebbene il prestito sia a titolo gratuito, gli statuti dispongono che accanto al banco del prestito del grano sia approntata una cassetta « acciocché chi riceverà in prestito dal monte possa mettere, se li piacerà, de sua volontà, qualche denaro » (XXII). Il testo in fine, con diversa grafia, reca la data 2 luglio 1492, si tratta però della successiva approvazione dell'istituto da parte del luogotenente di Orvieto (68).

8. - Predicazione quaresimale a Spoleto

Nella Quaresima del 1491 ritroviamo fra Andrea a Spoleto e, questa volta, predicatore nella cattedrale di S. Maria (69). Già nel maggio dell'anno precedente fra Andrea si era personalmente recato al consiglio comunale; sortì allora la fondazione del monte del grano e probabilmente la stesura dei capitoli contro la bestemmia e i giochi proibiti; furono infatti due predicatori, come è stato sottolineato, a proporre lo stesso argomento. Il completamento degli statuti morali, il ripristino del monte pecuniario e l'istituzione della festività dell'Immacolata Concezione furono certamente le ragioni che spinsero il faentino a presentare al consiglio comunale di Spoleto una nuova serie di proposte contenenti quanto sopra. Nella seduta del 13 marzo 1491 tre delle sei proposte, lette al consiglio comunale, furono dovute al faentino. Innanzitutto fu richiesta l'istituzione e la celebrazione con particolari solennità della festività dell'Immacolata Concezione nella chiesa cattedrale. Quindi fu proposto che la comunità avrebbe dovuto richiedere al pontefice la facoltà di non riammettere più, per alcun motivo, dentro le mura cittadine, coloro che eventualmente si fossero macchiati di omicidio e per avviare al malcostume crescente l'autorità avrebbe dovuto far uso eventualmente della forza per ristabilire la pace tra coloro che fossero venuti a diverbio. La proposta più singolare fu certamente quella di fondere l'istituto comunale dell'abbondanza con il monte pecuniario, consiglio già presente nei capitoli del monte del grano, stesi l'anno precedente (XVII), ma non ancora evidentemente attuato. Poiché il capitale dell'abbondanza era costituito da grano

(68) S.A.S.O., *Statuti* 540/94; Appendice VIII.

(69) S.A.S.S., *Riformanze* 85 (ol. 34) (1491-92), c. 22v: « ...cum reverentia fratris Andree de Faventia, Ordinis Minorum Observantie S. Francisci, qui nunc predicat in ecclesia cathedrali spoletana ».

e da denari, il grano, suggeriva fra Andrea, si sarebbe dovuto vendere, quindi sopprimere l'istituto e passare tutto il capitale al monte dei denari e ciò perché, al dire del medesimo predicatore, detto istituto comunale a poco a poco si sarebbe depauperato, fino ad estinguersi, non potendo più operare, perché sostituito dai monti di pietà del grano e dei denari, mentre, pur rimanendo inattivo, avrebbe dovuto pagare ugualmente gli ufficiali addetti (70). In questo processo di chiarificazione della genesi dei monti frumentari ci sembra di aver trovato la funzione che il faentino attribuiva ai monti frumentari nel tessuto comunale: funzione sostitutiva dell'abbondanza e non già concomitante, quasi una doppiante.

Sull'unione ed incorporazione dell'abbondanza con il monte pecuniario il consigliere Arguto propose che i priori, unitamente a fra Andrea « qui nunc predicat in ecclesia cathedrali spoletana » e sei, o otto cittadini da eleggersi dagli stessi priori, avessero piena autorità di deliberare in merito e tutto ciò che fosse stato stabilito avesse valore di legge. La proposta fu approvata con 54 voti favorevoli, nonostante 14 contrari (71); pertanto il 15 marzo si procedette all'elezione di sei cittadini (72) e il 22 dello stesso mese furono presentati, al consiglio comunale, i nuovi statuti del monte pecuniario. Il testo degli statuti è preceduto da una breve relazione fatta dal cancelliere, il quale, a proposito del monte pecuniario, così si esprime: « visa reformatione desper facta in generali consilio spoletano super unione et incorporatione grani, pecuniarum et capitalis abundantiae communis Spoleti cum monte mutui, seu prestiti pecuniarum fiendo et celebrando pro subventione pauperum ne ab usuris consumerentur... » (73). Da ciò, come del resto dal più volte citato capitolo XVII degli statuti del monte frumentario, nonché dalla seduta consiliare del 13 marzo 1491 desumiamo che quando fra Andrea venne a Spoleto per la prima volta, cioè nel 1490, il monte di pietà promosso da fra Fortunato Coppoli il 24 febbraio 1469 aveva cessato

(70) S.A.S.S., *Riformanze* 85, 20v-21; Appendice IX.

(71) S.A.S.S., *Riformanze* 85, cc. 22-23; Appendice IX.

(72) S.A.S.S., *Riformanze* 85, c. 24: « Octo cives super provisione contra homicidas et pacibus et treguis fendis... sex cives super unione et incorporatione montis prestiti et abundantiae ».

(73) S.A.S.S., *Riformanze* 85, c. 26v, Appendice X, dove è riportato pure il testo degli statuti collazionato con il *Libro grande del monte di pietà*, cc. 6-8v, edito da A. SALZANO, *Il Monte dei denari*, pp. 53-63, con alcuni errori di lettura.

di operare ed inoltre nel 1490 fra Andrea promosse solo il monte frumentario „senza ricostituire, come erroneamente afferma il Salzano (74), seguito dal Ghinato (75), il monte pecuniario; il che avvenne invece nel 1491. Il Salzano, che fu forse tratto in inganno dal prologo del *Libro grande del monte*, cercò di giustificare la data 22 marzo 1491, quale appare negli statuti del monte pecuniario riportato nelle *Riformanze*, scrivendo che « sebbene la nuova fondazione del monte dei denari avvenne nel 1490, i capitoli stessi furono revisionati in occasione del ritorno a Spoleto di frate Andrea per la predicazione della Quaresima del 1491, tanto è verò che in tale trascrizione i capitoli che vi figurano sono 31 invece di 30 » (76). Ma l'omissione dell'ultimo capitolo, cui accenna il Salzano, non mi sembra un elemento probativo della sua tesi, che contrasta con quei documenti che sopra abbiamo riportato; ma a togliere ogni dubbio penso che sia sufficiente scorrere i fogli del *Libro grande*: a c. 9, dopo gli statuti dei due monti, sono registrate tutte le entrate dei denari; la prima operazione richiama l'atto deliberativo, preso dal consiglio comunale il 13 marzo 1491, di devolvere cioè i capitali dell'abbondanza al monte pecuniario; la seconda reca la data 11 aprile 1491; tutte le altre riguardano infine date successive (77). Diversamente le operazioni del monte del grano iniziano già del 1490, come sopra abbiamo già notato, riferendo il testo del *Libro grande*.

9. - Il monte di pietà di Faenza ed il monte frumentario di Padova

Dopo la predicazione quaresimale in Spoleto bisogna giungere alla Quaresima del 1492 per rintracciare nuovi documenti archivistici su fra Andrea. Il Magnani, primo biografo del Faentino, parla di una predicazione del medesimo a Faenza, in collaborazione con S. Bernardino da Feltre, nell'ottobre del 1491. Scrive l'autore: « il frutto prodotto da essi in Faenza in trentatre prediche che si fecero massimamente dal B. Bernardino è inesplicabile, estinguendo inimicizie implacabili ed invecchiate per più di cento anni » (78). Non ci è possibile tuttavia confer-

(74) A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, p. 48-51.

(75) A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, p. 30-31.

(76) A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, pp. 50-51.

(77) S.A.S.S., *Libro grande del monte*, c. 9, Ed. A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, pp. 89-93.

(78) R. M. MAGNANI, *Vite de' santi*, p. 275.

mare quanto sopra, poiché mancano i registri comunali dell'epoca e nessuna traccia è stata rinvenuta nell'Archivio notarile della città, non solo su questa presunta predicazione, ma neppure sullo stesso fra Andrea, affatto ricordato (79). Al dire dello stesso Magnani fra Andrea avrebbe collaborato anche alla medesima erezione del monte di pietà, ma il testo degli statuti ricorda soltanto il Tomitano e non già il faentino (80).

Ormai l'idea di erigere i monti frumentari si era certamente diffusa: ben cinque ne erano stati aperti tra il 1488 e il 1490 ad opera di fra Andrea. Nel 1491 trovo che i conservatori del monte di Padova, spinti dagli stessi motivi che erano alla base dell'apostolato di fra Andrea, aprirono una succursale per il prestito del grano. Da una lettera, diretta a fra Bernardino da Feltre il 16 ottobre 1491, veniamo a sapere che i conservatori del monte di Padova, dopo il 31 luglio 1491, data in cui l'istituto fu solennemente inaugurato, avevano provveduto a distribuire su pegno, oltre i denari, anche il frumento « pro eo pretio quo nunc venditur, solvendum per totum mensem iulii futurum in pecuniis, aut frumento, prout ipsis debitoribus gratius, aut commodius

(79) Nessuna menzione del nostro fra Andrea negli spogli di Mons. G. Rössini, prezioso lavoro presso la Biblioteca Comunale di Faenza. Gli storici locali poi si limitano a riferire il Magnani, senza sostanziali aggiunte. Vedi G. LANZONI, *I primordi dell'Ordine francescano in Faenza*, Faenza 1910, p. 39; A. MONTANARI, *Guida storica di Faenza*, Faenza 1882, p. 226; P. ZAMA, *Monte di pietà e cassa di risparmio di Faenza, cenni storici*, Faenza 1930, riedito con il titolo, *Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza*, in « Archivi storici delle aziende di credito » I-II e in estratto, Roma 1956.

Il monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza conserva un dipinto ad olio su tela di cm. 98x60 che rappresenta la figura in piedi di fra Andrea, in suo monacale bruno, con barba, il quale regge con la destra lo stendardo del monte, sulla cui asta è attecchito il cartiglio « Pietatis Mons » e con la sinistra un altro cartiglio « Noli Diligere Mundum ». Il quadro di una mano discreta di scuola locale del secolo XVII fu restaurato nel 1930 dal M^o Pompeo Felisati. E' questa l'unica raffigurazione pittorica che si conosca di fra Andrea. A questo dipinto probabilmente si riferisce il MAGNANI, *Vite de' santi*, p. 275 là dove scrive: « Stanno perciò dipinti nel Monte Faentino, dal lato destro il B. Bernardino Tomitano da Feltre, e dal sinistro il B. Andrea Ronchi creduto per comune opinione S. Bernardino di Siena, che non fu mai promotore di questi santi monti, ivi già dipinto nel 1618 in memoria perenne di tant'opera pia di questo nostro Beato compagno nella fondazione di esso, e d'altri ».

(80) Faenza, Biblioteca Comunale, Ms. 132, c. 2: « Quisti sono li statuti et capitoli del sancto monte de pietà di Faenza facti et ordinati per li magnifici signori Antiani et consiglio generale di Faenza, mediante la gratia de Dio ad cui induci per el sancto verbo de Dio predicato a questa comunità per el venerande padre fra Bernardino da Feltre della Observantia de frati minori de San Francesco nella anni della natività del nostro signore createur, redempteur et glorificatore della nostra generatione Iesu Christo .MCCCCXXXIII. indictione .VIIIII., nel tempo del pontificato del santissimo in Christo patre messer Innocentio octavo et di .XII. de octobre: el quale monte è ordinato, se habia a tenere et exercitare nelle case del spedale dalla caxa de Dio della comunità di Faenza ».

fuert » (81). Si trattò quindi di una specie di monte frumentario, gestito dallo stesso monte di pietà e con caratteristiche simili agli istituti fondati da fra Andrea. Se ne differenzia perché prevede solo l'esercizio di credito, cioè il prestito per la semina e non anche quello di consumo familiare, inoltre anticipa l'obbligo della restituzione al mese di luglio e dà la possibilità di restituire tanto in natura, quanto in denaro. Sintomatiche le ragioni dell'apertura di questo banco: gli agricoltori poveri, bisognosi di grano per la semina, erano costretti a cedere agli eventuali prestatori chi la terza parte e chi persino la metà del raccolto, e poiché questi stessi agricoltori avevano concorso all'erezione del monte di pietà, i soprastanti si sentirono in dovere di venire incontro alle esigenze di questa classe.

10. - *Il monte delle biade di Parma*

Nella Quaresima del 1492 il faentino predicò a Parma. Il Corna nel suo saggio, *I francescani e il monte di pietà di Piacenza* (82), pubblicando i testi di tre lettere di fra Andrea scritte lo stesso giorno in risposta alle richieste di predicare in Piacenza, così trascrisse la *dataio*: « Ex palma in die S. Marci Evangeliste .1492. » (83). Successivamente il Ghinato, nel suo profilo biografico del faentino, suppone un errore di trascrizione del Corna, senza tuttavia verificarlo, per cui scrisse: « La Quaresima del 1492 (fra Andrea) la predicò a Palma (?) nel piacentino » (84). Fu il Meneghin a rilevare e correggere il *lapsus calami* nel commentare le due lettere, già edite dal Vecellio e spedite al B. Bernardino da Feltrè dagli ufficiali del monte di pietà di Parma (85). Nella prima, spedita da Parma il 14 dicembre 1491 i signori Bartolomeo Baldecchi e Baldassarre de Nerone, ufficiali del monte di pietà di Parma, rispettivamente depositario e cassiere riferirono al Tomitano, il quale aveva promosso l'opera nel gennaio del 1488 (86), che il monte andava di bene in meglio: il capitale era

(81) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, p. 173; A. MATTEI, *Della fondazione del monte di Padova e dei primordi della sua gestione*, Padova 1903, pp. 102-118.

(82) A. CORNA, *I francescani e l'origine del monte di pietà di Piacenza*, in A.F.H., II (1909), pp. 32-46; 216-231; 293-304.

(83) A. CORNA, *I francescani*, pp. 41-43.

(84) A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, p. 21.

(85) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, p. 213, n. 3.

(86) P. L. SPAGGIARI, *Ideali cristiani e politica del credito agli inizi dell'età moderna, l'attività del monte di pietà di Parma dal 1488 al 1573*, Parma, 1964, pp. 13-19; *Ereccio ac statuta sacri montis pietatis civitatis Parmae, impressa Parmae per Antonium*

infatti asceso già a L. 9.300; inoltre, aggiungevano i medesimi, « e perché ser Baldiser oramai è vecchio e fa l'ofizio con gran fatica ed è necessario e forza nel marzo prosimo fundare un altro banco per elezerirle », cioè era necessario aprire una succursale del monte, all'inizio del nuovo anno finanziario, per alleggerire le fatiche a Baldassarre; pertanto, proseguivano, un'eventuale sua venuta, cioè del Tomitano, pur breve, avrebbe garantito all'erigenda succursale un afflusso di offerte pari almeno a cento ducati « che sireia uno gran secorso al bancho novo per subvention de la povertà »; infine comunicavano che « l'obediencia è andata a fra Andrea de Faienza per la Quaresima ». Forse gli stessi ufficiali non erano rimasti estranei alla scelta del predicatore, la cui fama di propagatore di monti di pietà si era certamente diffusa per tutta Italia. Ma conoscevano effettivamente lo stile di fra Andrea? Dalla lettera successiva, inviata allo stesso Tomitano dai medesimi montisti, sembra di no. I fatti andarono così: il primo aprile 1492 la nuova agenzia cominciò ad imprestare, nei locali di Antonio Bernieri, somme modeste: 40 soldi, cioè due lire per ogni famiglia « una volta l'ano e non più » e le uscite giornalieri non potevano superare le dieci lire (87). Sembra però che agli inizi la succursale non abbia incontrato il favore della popolazione. Quali le ragioni? Predicava allora la Quaresima nella chiesa di S. Francesco al Prato fra Andrea da Faenza. Come ormai era sua consuetudine il 17 aprile, martedì santo, chiese ed ottenne di parlare al consiglio comunale con l'evidente intento di concretizzare quanto aveva già esposto dal pulpito. Ivì presentò una serie di capitoli tendenti a riformare la moralità cittadina, il tutto, annota il cancelliere comunale, frutto di un assiduo e diligente studio, dovuto all'amore verso quei cittadini « ac si eiusdem oriundus esset ». Le proposte riguardavano la bestemmia, il lusso, le mascherate che sortivano sempre funeste conseguenze, quali gli incesti, gli adulteri, i sacrileghi, le liti e persino gli omicidi. La quarta proposta toccò un tema caro al faentino, adattato però alle esigenze di quella comunità: l'erezione di un monte delle biade, in stretta dipendenza del monte di pietà « pro bono et utiliti civitatis nostre ». Quinta ed ultima proposta fu la richiesta di un intervento immediato del comune per regolare la

de Viottis, anno domini MDXXXVI, die vero XXIII mensis aprilis, Parma, Archivio di Stato, *Statuti* 166.

(87) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, p. 175, 211-213; P. L. SPAGGIARI, *Ideali*, p. 20.

prostituzione, o meglio inibire l'adescamento lungo la via che dalla chiesa di S. Pietro conduceva a quella di S. Andrea. Dopo una lunga discussione sulla priorità da dare alle varie proposte, per votazione, fu data la precedenza alla quarta « cum sit maioris importantie ». Al termine dei vari interventi il cancelliere chiese ai convenuti: « chi tra i presenti vuole e desidera l'erezione in Parma di un monte della pietà delle biade, il quale, pur essendo membro dell'altro monte di pietà, già eretto e funzionante, abbia capitoli propri da stendersi da una commissione composta dai presidenti del monte di pietà, un esperto da designarsi da fra Andrea e lo stesso fra Andrea, ponga nel bossolo una fava; chi non vuole quanto sopra ponga un fagiolo ». La mozione sortì 69 voti favorevoli e 2 contrari. Successivamente furono deliberate disposizioni contro le mascherate; tuttavia l'ordine del giorno non potette essere esaurito « cum iam dies perfectus et finitus, propter occasum solis, esset » (88); tanto spazio aveva occupato la discussione sul monte delle biade. Sebbene il risultato della votazione avesse trovato concorde la quasi totalità dei convenuti, appena due su settantuno votarono contro, sta di fatto che la proposta non trovò subito quel consenso, anzi quell'entusiasmo che aveva caratterizzato le città dell'Italia centrale. Sembra che l'ostacolo, più che ad una eventuale pressione ebraica, fu dovuto agli stessi ufficiali del monte di pietà. Quali le effettive ragioni della diffidenza nei confronti di questa nuova istituzione? Nella lettera che i conservatori del monte di pietà di Parma inviarono a fra Bernardino da Feltre il 25 maggio 1492, dopo aver riconosciuto l'azione di fra Andrea a favore del monte di pietà, così si esprimono: « il frate Andreia da Favenza è stato pronto e franco a beneficio del monte; pur s'era messo in s'una fantasia de volere fare uno monte de gran, el quale totalmente seria stato la ruina de quisti altri. E' stato necessario a farli inibirli al guardian qui che el non se ne impaza ». Per il Meneghin l'ostilità sarebbe stata motivata da un eventuale storno delle offerte al monte di pietà (89). Lo Spaggiari mette

(88) Parma. Archivio di Stato (d'ora in poi A.S.P.), *Ordinationes Ill.mae comunitatis Parmae, Comune 44* (1491-98), cc. 84-87; Appendice XI. Vedi pure A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, Parma 1859, V, p. 183.

(89) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, pp. 211-13 e n. 4. H. HOLZAPFEL, *Die Anfänge*, p. 73.

invece in relazione il mormorio della gente, a seguito dell'apertura della succursale del monte, con l'insuccesso di fra Andrea; quindi si domanda, riferendosi ai soprastanti del monte: « ma era stata veramente corretta, e, quel che più conta proficua per le classi meno abbienti, la loro azione? » (90). Dal testo della sopracitata lettera al Tomitano sembra però che il mormorio della gente fu dovuto non tanto all'apertura della succursale, quanto alla scelta del nuovo cassiere nella persona di un certo Lorenzo, su designazione probabilmente dello stesso Baldassarre, cassiere del monte di pietà; scrivono infatti i montisti: « li è stato de dire e de fare asaic in la elezion del cassier del secondo bancho » (91). Credo piuttosto che le ragioni della diffidenza dei soprastanti vadano ricercate nell'assenza di un tasso d'interesse voluta probabilmente dal faentino per il monte delle biade; questa ipotesi chiarirebbe l'affermazione, fatta dai montisti, che il monte delle biade sarebbe stato la rovina del monte di pietà e della sua succursale, istituiti, quest'ultimi due, che prevedevano un tasso annuo del 5% (92).

Due giorni dopo il suo intervento al consiglio comunale, il 19 aprile, giovedì santo, fra Andrea presiedette alla processione eucaristica (93), istituita alcuni mesi prima dal Tomitano (94), quindi « la domenega de San Domenego », cioè il 5 agosto, il faentino avrebbe dovuto promuovere una questua a favore del monte dalla quale i soprastanti si aspettavano un fruttato di oltre mille lire (95).

Quella di Parma fu forse la prima esperienza amara del faentino. Inibito dal padre guardiano degli Osservanti di Parma a non impiccarsi più del monte delle biade, dovette mettere a servizio la sua oratoria esclusivamente a favore del monte di Pietà. Probabilmente però non si arrese.

(90) P. L. SPAGGIARI, *Ideali cristiani*, p. 21.

(91) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, p. 212.

(92) P. L. SPAGGIARI, *Ideali cristiani*, p. 9.

(93) A.S.P., *Ordinationes* 44, c. 92, 25 aprile 1492; Appendice XI.

(94) A.S.P., *Ordinationes* 44, c. 193, 21 marzo 1494: « ... per institutionem et ordinationem reverendi patris domini fratris Bernardini parvulini Ordinis S. Francisci de Observantia... fieri generalis processio in die iovis sancti immaculati Agni domini nostri Yesu Christi ad quam... concurrat totus populus ».

(95) V. MENEGHIN, *Documenti vari*, p. 211, dove però al posto di *fata* leggi *farà*. L'autore a nota 2, p. 213, commenta: « la seconda domenica dopo Pasqua, detta *Dominican usque Domini* che in quell'anno cadeva il 6 maggio ». Si tratta invece della domenica 5 agosto, festa di S. Domenico. Pertanto se pur si tenne, la questua fu certamente fatta in assenza di fra Andrea, che allora probabilmente si trovava in Piacenza.

11. - *La predicazione in Piacenza*

Mentre ancora predicava a Parma giunsero a fra Andrea almeno tre inviti di recarsi quanto prima a predicare a Piacenza (96). Il 25 aprile 1492 fra Andrea, rispondendo all'invito di fra Girolamo ispano, guardiano degli Osservanti di S. Maria fuori le mura di Piacenza, precisava che « el nostro R.P.V. generale, quando me mandò l'obedientia che venesse a Parma, in essa me scrive che post Pasca torne preso la nostra provintia », quindi aggiungeva « questo faremo, che aspectarò qui la sua paternità perché agio ad parlare con quella de necessità » (97). Indubbiamente il colloquio avrebbe pure toccato lo smacco subito a Parma. Ma l'abboccamento non ebbe luogo, perché il vicario generale degli Osservanti, allora fra Angelo da Chivasso, si trovava in quel tempo a Torino; e da questa città il 6 maggio 1492 inviò una lettera in risposta alla richiesta del vescovo di Piacenza Mons. Marliani e il giorno successivo un'altra agli Anziani della città dicendo tra l'altro di acconsentire che « frate Andrea faventino per utilità spirituale de le anime et augmento del santo monte de la pietà rimanga lì et predica infino alla sollemnità del Corpo de Christo », cioè fino al 21 giugno (98). Sfortunatamente però i registri comunali di Piacenza non menzionano minimamente il nostro fra Andrea che pure si recò al consiglio comunale, come si rileva da una supplica non datata, ma scritta certamente prima del 21 giugno, o meglio prima della partenza di fra Andrea da quella città, rivolta a Lodovico Maria Sforza, duca di Milano e signore di Piacenza (99). Dalla medesima veniamo a sapere che fra Andrea aveva richiesto al consiglio generale « che se volesseno dignare de confermare quello già era facto per dicti Antiani », cioè la deliberazione di cedere per

(96) A. CORNA, *I francescani e l'origine del monte di pietà di Piacenza*, pp. 41-43. Fra Andrea il 25 aprile indirizzò tre lettere di identico contenuto ai priori e agli anziani di Piacenza, ai presidenti del monte di pietà e al guardiano di S. Maria di Nazaret in Piacenza.

(97) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 42-43.

(98) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 43-44.

(99) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 44-45: « Nondimeno per più utilità et fermezza de esso sancto monte he parso a li presidenti di essi sancto monte, facendosi lo consello generale, como per la excellenza vostra fu ordinato se facesse, che il venerabile reverendo padre dom. frate Andrea da Faentia il quale è in essa città ad finem de predicatione per utilità d'esso sancto monte, richiedesse in esso consello a quello notabile numero de cittadini lvi congregati che se volesseno dignare de confermare quello già era facto per dicti Antiani et adiuncti, sive richiesti; et fare uno dono libero d'esso datio al dicto sancto monte... ».

intero e in perpetuo al monte della pietà le entrate del *dazio novo*. « Facta la predicta proposta — prosegue la supplica — quasi omnes de ipso consello unanimiter responsono essere contenti de compiacere ad ciò », ma allorché si procedette alla votazione accadde un fatto insolito: « si levò uno de li dictatori d'esso consello, il quale forte et sine forte non ha caro essa sancta opera, et portò fora d'esso consilio la bussola et le ballote con le quale se doveva balotare » (100). L'ostruzionismo di quel facinoroso non permise quindi la votazione. Questa probabilmente è la ragione per cui il cancelliere comunale nulla annotò nei registri, non essendo stata presa alcuna deliberazione. Conoscendo la prassi di fra Andrea, non credo fuori luogo supporre che anche in quel consiglio il faentino perorasse non solo la causa del monte di pietà, ma presentasse pure quella nota serie di riforme morali e soprattutto la consueta proposta di erigere un monte delle biade. Da adito a quest'ultima supposizione un'espressione che incontriamo nella lettera che gli Anziani della comunità spedirono il 9 giugno 1492 al p. Angelo da Chivasso, vicario generale degli Osservanti per chiedere la concessione di una più lunga permanenza in città di fra Andrea. Secondo l'obbedienza ricevuta il faentino sarebbe dovuto infatti partire subito dopo la festa del Corpus Domini, che in quell'anno cadeva il 21 giugno. Nella lettera, tra l'altro si dice che tutta la comunità di Piacenza è riconoscente « maxime per lo fructo grandò che ha facto esso frate Andrea in fare aumentare et crescere el sancto monte de la pietà, che dopo la venuta sua si è augmentato circha libre tremillia a la moneta nostra et continuamente cresce et augmentasse mediante la sua sancta doctrina et predicatione et exortatione... et perché esso padre frate Andrea ha principiato una singolare bona opera et sancta che è contra le uxure et mali grandi che se fano in questa citade, predicando lui continuamente contra essa con tanto fervore che ha misso tanto terrore ad essi usurari, che alcuni hano za principiato a restituire et alcuni non ardiscono de quasi comparire; et cognoscendo lo bono et sancto fructo che ne ha a seguire perseverando lui in questa sancta opera per lui principata » chiedono pertanto che fra Andrea « stia qua a perfezionare l'opera per lui prinzipliata infino a la festa de sancto Agostino proxime che vene, vel saltem infino a la festa de sancto Michello » (101).

(100) Ed. A. CORNA, *I francescani*, p. 45.

(101) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 45-46.

Se non si tratta di feste locali, come è molto probabile, al dire della richiesta, fra Andrea si sarebbe dovuto trattenere a Piacenza per altri due mesi come minimo e ciò per completare un'opera già iniziata; il testo non specifica di che cosa effettivamente si tratti, parla solo di lotta contro l'usura, ma non è improbabile supporre l'eventuale promozione di un monte frumentario o delle biade, il solo istituto, secondo fra Andrea, capace di combattere l'usura ebraica; ma su ciò la documentazione è particolarmente avara e, se pur il monte fu proposto, certamente mai aprì i battenti.

12. - *Il monte della pietà del grano di Annifo, frazione di Foligno*

Ignoro se, e per quanto tempo, fra Andrea si trattenne in Piacenza dopo il 21 giugno 1492. Nel settembre di quell'anno si trovava già in Umbria, ad Annifo, un piccolo paese montano posto ai confini con le Marche, distante appena tre chilometri dal convento di S. Bartolomeo di Brogliano, prima sede dell'Osservanza. Annifo, sin dal basso Medio evo, fu pertinenza del comune di Foligno e mai costituì comunità a sè stante; da qui la mancanza di registri comunali dai quali certamente avremmo potuto trarre notizie più particolareggiate sull'azione di fra Andrea e sulle ragioni della sua presenza in un paese così piccolo dell'appennino umbro-marchigiano. Tutto quanto ci resta è un piccolo fascicolo cartaceo, ricoperto da una consunta pergamena, contenente nelle prime sette carte gli statuti del monte della pietà del grano e nelle restanti quindici una contabilità embrionale del monte dal 1543 al 1572 (102).

Riferisce il prologo che gli statuti furono « facti et ordinati per lo poverello servo de Yhesu Christo frate Andrea da Faenza, dell'Ordine della Observantia de Sancto Francesco, predicatore nel dicto castello nell'anno del nostro Yhesu Christo mille et quattrocento novantadue, a dì .18. del mese de settembre » (103). Come già a Sulmona anche ad Annifo fra Andrea fondò un monte frumentario, prevedendo pure quello pecuniario allorché il capitale avesse superato le 50 somme di grano, quantità in sé modesta, ma più che sufficiente al fabbisogno di questa frazione che allora, non diversamente da oggi, contava circa quattrocento abitanti.

(102) Annifo, Archivio parrocchiale, *Libro A*; Appendice XII. Per ulteriori notizie rimando al mio studio, *Tre monti frumentari del secolo XV*, pp. 295-298.

(103) Appendice XII, *prologo*.

A differenza di tutte le precedenti fondazioni, fatta eccezione forse di Terni, qui fra Andrea apportò un'innovazione notevole, il pegno fu sostituito con due o più mallevadori: « et quando presteranno el dicto grano o denari, sempre prestino in presentia de dui o tre testimoni digni de fede... et prestino li dicti officiali senza pegno » (IV). Configurandosi il monte come un istituto di prestito del grano senza interesse, l'eliminazione del pegno alleggeriva la fatica dei montisti e contemporaneamente preservava il monte da eventuali perdite per deterioramento o invendibilità dei pegni: saggia norma che avvicina l'attività di questo monte ai più moderni sistemi di credito finanziario e va notato che questa norma fu costantemente seguita, come risulta dalla serie dei registri del monte che chiuse i battenti solo verso la metà del secolo scorso: tanto durò, nonostante l'iniziale gratuità del prestito (104).

13. - *Il monte della pietà di Carpi*

Nello stesso anno 1492 fra Andrea dall'Umbria si trasferì in Emilia a Carpi, dove predicò probabilmente nell'ottobre. La mancanza di registri comunali anche qui, come altrove, ci ha privati di notizie particolareggiate; quelle giunte a noi provengono tutte dal *Libro del sacro monte della pietà di Carpi*, il registro contabile del monte dal 1492 al 1575, e da alcune lettere dell'archivio del monte, il tutto depositato presso la biblioteca comunale cittadina (105).

(104) L'ultima polizza stipulata dal monte risale al 17 aprile 1832. Dette polizze, circa duecento in tutte, la più parte a stampa, sono riunite in un'apposita cartella dell'Archivio parrocchiale di Annifo. Per quelle a stampa riferisco lo *specimen* impresso agli inizi del sec. XVIII:

CUSTODE E CONSERVATORI DEL MONTE PIO DI ANNIFO	
adi ...	17 ..
del mese di ...	
Per la presente da valere ecc. [spazio riservato al nome del contraente]	
come primo e principal contraente colla sicurtà spontanea, insieme ed in solidum di ...	
ambì qui costituiti, si dichiarano veri e legittimi debitori di questo Pio Monte della	
somma di ...	
per altrettanti ricevuti per mani degli'infrascripti Conservatori, obbligandosi alla	
restituzione nel prossimo mese di Agosto, e secondo il costume, sottromettendosi alla	
Mano Regia in caso ec... perchè così ec... Dico ...	
Custode	
Conservatore	
Conservatore	
Stipulati la presente lo	
(105) Carpi, Biblioteca Comunale, <i>Archivio Opere pie</i> , Ms. non segnato.	

Il Guaitoli, un buono storico locale, riferisce che « nella cronaca Ms. di Carpi, compilata dal canonico Gasparo Puzzuoli, si afferma che la confraternita del SS.mo Sacramento ebbe origine nella detta città ai 14 maggio del 1492 per opera del venerabile P. Andrea da Faenza, Minor Osservante... Non dissimile è pur l'opinione addottata da parecchi altri storiografi, benché nessuno di essi abbia saputo finora corroborarla con qualche plausibile documento » (106). In effetti gli statuti della fraternita a noi pervenuti, stampati in Carpi nel 1626 (107), non accennano minimamente al fondatore e invano ho cercato documenti archivistici comprobanti l'asserzione del Puzzuoli; ammesso poi e non concesso che fra Andrea ne fosse il fondatore, certamente la data di erezione non fu il 14 maggio 1492; per tutto quel mese e per il successivo predicò infatti in Piacenza.

Certo è che nel 1492 fra Andrea predicò a Carpi; ce lo confermano gli statuti del monte di pietà, ma i medesimi si limitano a fornirci l'anno e non pure il mese e il giorno (108). Poiché la prima operazione del monte, la quale registra la raccolta delle offerte fatte dalle donne, risale al 18 ottobre, non è inverosimile che proprio in quei giorni il faentino concludesse in Carpi la sua predicazione; normalmente infatti la questua seguiva l'erezione del monte e concludeva il ciclo della predicazione (109).

A Carpi ci troviamo di fronte ad un'ulteriore svolta dell'azione di fra Andrea, tanto più singolare se si pensa che detta fondazione segue a breve distanza quella di Annifo. Il monte di Carpi sorge infatti come istituto di prestito di denari e di biade; il prestito è su pegno e per la gestione è richiesto ai mutuatari un tasso annuo del 5% (110). Per aumentare poi l'asse dell'opera,

(106) P. GUAITOLI, *Diario sacro dell'anno 1842 per la città e diocesi di Carpi*, Carpi 1842, pp. 58-59.

(107) *Statuti et ordinationi della compagnia del Santissimo Corpo di Christo eretta nella chiesa collegiata di S. Maria di Carpi con li sommari dell'indulgenze concesse dalla felice memoria di papa Paolo III et dal santissimo signor nostro papa Gregorio XIII ad essa compagnia del sacratissimo corpo di Christo*, In Carpi con licenza de' superiori 1626.

(108) Appendice XIII, prologo.

(109) *Libro del sacro monte della pietà di Carpi*, c. 1: «Primo, adl .18. de ottobre .1492. entrò in la capsia del santissimo monte la oferta fece le donne: libbre quaranta doe e soldi tredice[e] e denari nove ... L. 42, s. 13, d. 9».

(110) Appendice XIII, rub. IV; inoltre P. GUAITOLI, *Diario sacro*, p. 92. Dagli *Statuti del santo monte di pietà della città di Carpi*, Modena P. A. Capponi 1700, veniamo a sapere che gli statuti originali del monte furono smarriti « in occorrenza

costituito inizialmente dalle offerte spontanee, come appare dal registro contabile, sopra ricordato, fra Andrea istituì una fraternità della pietà detta del *Monte di S. Maria* con l'obbligo a tutti gli iscritti di congregarsi tre volte al mese, nella chiesa cattedrale e la raccomandazione di contribuire con un quattrino a testa ogni riunione (111).

14. - *Il monte della pietà del grano di Cremona*

Ignoro se nel maggio del 1493 fra Andrea partecipò al capitolo generale degli Osservanti, tenutosi in Firenze, dove tra l'altro, quanto ai monti di pietà, fu stabilita la norma di erigerli in seguito con un tasso di interesse e, dove era possibile, di introdurre detta norma in quelli già eretti (112). Abbiamo visto come fra Andrea su questo punto di capitale importanza per quei tempi, il tasso di interesse, non mantenne una condotta uniforme, ma senza essere assertore nè dell'una, né dell'altra tesi, cercò di adattarsi alle varie esigenze locali; tuttavia da questo momento non si potevano più trasgredire disposizioni così tassative, anche se l'ambiente si fosse mostrato ostile ad accettare un pur minimo tasso d'interesse; e per di più, dalle tre lettere sopra ricordate del faentino, abbiamo una riprova della sua totale remissione alla volontà dei superiori: « noi — scrive ai Priori e agli Anziani di Piacenza — siamo sotto posti alla volontà de li nostri maiori, et non possiamo prevaricare a quella » e nella lettera ai Presidenti del monte: « noi semo sotto obedientia de altri et non avemo libertà de noi » (113).

Nell'estate di quell'anno in data imprecisata, forse nell'agosto, fra Andrea iniziò una predicazione nella cattedrale di Cremona; quindi, probabilmente ai primi di settembre, promosse

di portarli costi a Modena per una lite che vertè pochi anni sono tra detto santo monte et un particolare di detta città», per cui si provide ad una nuova compilazione dei medesimi, pp. 5-6.

(111) Appendice XIII, rub. VII, X. Analoga compagnia, detta *Scuola della pietà* era stata eretta a Verona nel 1490 da fra Michele d'Acqui, vedi A. GHINATO, *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà*, IV, *Miscellanea*, II B. *Michele d'Acqui* (+ 1500 c.) e il suo apostolato in Verona, Roma 1963, pp. 63-117.

(112) Intorno alla polemica sull'usura vedi A. GHINATO, *Miscellanea, Aspetti religiosi dei monti di pietà*, pp. 140-142; *I primitivi monti*, p. 33.

(113) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 41-42. Il De BUSTIS, *Defensorium*, c. 55, col. 2, elenca il nostro fra Andrea fra gli assertori di un tasso di interesse: «... et idem fecit beatus noster frater Antonius de Verellis, Angelus de Clavario, Bernardinus Feltrinus, Andreas de Faventia et multi alii». Probabilmente però l'autore intendeva riferirsi alla fondazione di Cremona.

l'erezione di un monte frumentario dedicato, come la più parte delle precedenti fondazioni, alla gloriosa vergine Maria, proponendo pure la necessità di un piccolo tasso d'interesse per la manutenzione del monte nella misura di tre denari al mese. Sfortunatamente anche in questa città mancano i registri comunali dell'epoca e le notizie ci provengono tutte dal da Busti e dal Wadding; costoro, più che su fra Andrea e la sua azione, misero l'accento sulla pubblica disputa che seguì l'erezione del monte. Il da Busti neppure menziona fra Andrea, ma riferisce che il 18 settembre 1493 Giacomo Marenzi, vicario generale della diocesi di Cremona, proclamò solennemente che « predictum montem pietatis cum solutione ipsius denarii esse iustum et bonum » e comminò la scomunica a coloro che avessero sostenuto il contrario, o avessero, per ricatto, stornato eventuali elemosine dal monte. L'autore non trascrive il testo della sentenza, ma dice di possederne presso di sé copia autentica (114). Il testo integrale ci è stato trasmesso invece dal Wadding. Dal testo veniamo a sapere che i domenicani di quella città avevano accusato di usura la prassi francescana per cui il tasso di interesse richiesto da fra Andrea, pari a tre denari *pro sextario*, « exigi seu accipi non poterant sine onere conscientie ». E di ciò disputarono pubblicamente nella cattedrale di Cremona, domenicani da una parte, e fra Andrea dall'altra, alla presenza del vicario generale della diocesi; ma non se ne concluse nulla; si stabilì pertanto di decidere la questione in tribunale. Allestito un tribunale nell'episcopio furono esaminate le parti, quindi fu letto il documento pontificio a favore del monte di Parma, che praticava un tasso di interesse, nonché i resoconti dei consigli tenuti in precedenza a Perugia, a Padova e a Piacenza (115). Al termine il vicario sentenziò che il monte di pietà di Cremona poteva, senza alcuna macchia di usura, pretendere dai mutuatari, quale mercede per il servizio prestato, tre denari per ogni sestario di grano (116).

Il da Busti ci informa inoltre che nonostante detta sentenza gli avversari, cioè i domenicani, usciti dalla sala rossa del palazzo episcopale, dove si era tenuta la solenne disputa, si dissero subito alle loro chiese e cominciarono a suonare a festa

(114) B. DE BUSTIS, *Defensorium*, pars. V. septimum corollarium, c. 58, col. 2.

(115) Ignoro se per l'occasione sia stato consultato il cod. 173 oggi depositato alla Biblioteca Gov. di Cremona, contenente i *consilii* in oggetto e recante la data 1469.

(116) L. WADDING, *Annales Minorum*, XV, ad ann. 1493, n. XL, pp. 53-55.

« ut rudibus pro bono suggerent se de sua falsa opinione victoriam reportasse et sententiam in suum favorem fuisse datam ». Pertanto il vicario generale si vide costretto ad inibire che detti domenicani continuassero a suonare a festa le loro campane; quindi radunò il popolo per informarlo sulle effettive conclusioni della disputa (117).

Che il 13 settembre 1493, giorno della sentenza, fra Andrea si trovasse ancora in Cremona ce lo conferma la lettera del P. Domenico da Roncovieri, referendario ducale a Cremona, lettera spedita in quello stesso giorno ai presidenti del monte di pietà di Piacenza. Costoro lo avevano pregato perché si fosse interposto presso fra Andrea onde persuaderlo ad accettare una nuova predicazione a Piacenza. In risposta il referendario dichiara di aver usato tutti i mezzi per persuadere, anzi pregare « esso frate Andrea a volere essere contento de venire a servire a li soi piacentini per la Quadragesima futura, ricordando a soa reverenza ch'ello è tanto bene veduto, anzi amato in quella città quanto in alcuna altra, dove mai il potesse andare de novo ». E fra Andrea, pur ringraziando dell'invito avrebbe risposto al referendario che « lui vegnerà voluntera, quando il padre vicario suo de la soa provincia se lo comanderà, mha che lui non potrà andare a se ipso in una niuna vila ». Pertanto lo scrivente consiglia i soprastanti di rivolgersi al vicario provinciale di fra Andrea, l'indirizzo del quale sarebbe stato fornito « da li nostri frati de Nazaret », cioè dagli Osservanti di S. Maria di Nazaret in Piacenza, la cui provincia di appartenenza era evidentemente diversa da quella di fra Andrea (118).

Nessuna traccia tuttavia, negli archivi piacentini, di un ritorno di fra Andrea.

15. - Il monte di pietà di Castell'Arquato nel piacentino

Probabilmente l'ultima fondazione del faentino fu quella promossa in Castell'Arquato, in provincia di Piacenza. Non ho potuto esaminare l'archivio storico di questa città; ho invece trascritto una copia dei capitoli del monte di pietà, inserita nel Ms. *Pallastrelli* alla Biblioteca comunale di Piacenza (119). Il

(117) B. DE BUSTIS, *Defensorium*, c. 58, col. 2.

(118) Ed. A. CORNA, *I francescani*, pp. 218-219.

(119) Appendice XIV.

testo non reca l'anno di erezione del monte, al cui posto invece segue uno spazio bianco. Dal prologo apprendiamo che fra Andrea predicò in Castell'Arquato « li due giorni di settembre ne la festa sancta signata da lo predetto sancto Francesco », cioè il 18 settembre, festa delle stimmate di S. Francesco. Bisogna quindi escludere che la fondazione avvenne negli anni 1492 e 1493 — fra Andrea predicava allora rispettivamente ad Annifo e a Cremona — e porre la medesima probabilmente nel 1494. Secondo antiche memorie, riferite dal citato Ms. *Pallastrelli*, il monte sarebbe stato eretto nel 1552, ma se questa è effettivamente la data di erezione, bisogna escludere che il fondatore sia stato fra Andrea. Già il p. Flaminio da Parma non esitò a ritenere spuria la data (120). Indubbiamente il testo rivela lo stile inconfondibile del faentino, inoltre il prologo conferma che gli statuti furono approvati durante la soggezione sforzesca e precisamente al tempo del conte Francesco Sforza, signore di quel castello, cioè sul limitare del secolo XV, e non oltre la metà del successivo.

Ancora una volta, mutando stile, fra Andrea a Castell'Arquato promosse esclusivamente un monte di pietà, senza neppure prevedere un monte frumentario. Come già a Carpi e a Cremona i capitoli prescrivono ai mutuatari il pagamento di un denaro al mese per ogni lira mutata, pari al 5% annuo (IV). Il prestito è su pegno *sufficiente* ed ha la durata di otto mesi (III, IV). Per l'aumento del capitale sono prescritte tre solenni processioni annuali allo scopo di raccogliere offerte e, sotto forma di consiglio, viene ricordato ai testatori di lasciare al monte un'oblazione non inferiore a dieci soldi e come già a Foligno, si impone ai notai di far presente quanto sopra ai clienti (V, X).

16. - La morte e le confusioni successive

Dopo questa fondazione non ho trovato ulteriori notizie archivistiche e purtroppo le fonti bibliografiche sono confuse e contraddittorie (121).

Tutti gli scrittori sembrano concordi sul luogo della morte: lo dicono deceduto a Cammarata in Sicilia. La più grande incer-

(120) FLAMINIO DA PARMA, *Memorie storiche*, III, p. 60.

(121) A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, pp. 23-25.

tezza regna invece quanto alla data. Per il p. Flaminio da Parma fra Andrea morì nel 1495 (122), per fra Mariano da Firenze intorno al 1500 (123), per il Wadding nel 1506 (124), data ripresa pure dal Magnani (125). Il Mariano e il Wadding regolarmente ripresi dagli autori successivi affermano che dopo la morte fra Andrea operò miracoli, ma se ne desiderano i documenti. Probabile invece sembra una confusione tra il nostro e un certo fra Andrea, laico di vita santa, morto nel 1562 e precisamente il 25 marzo, secondo l'Arturo, nel convento di S. Maria di Gesù a Cammarata in Sicilia (126).

IV. I MONTI FRUMENTARI ERETTI DA FRA ANDREA

Abbiamo visto come il monte frumentario, istituzione di prestito del grano quasi contemporanea al monte di pietà — tra la fondazione perugina (1462) e il monte frumentario di Foligno corrono appena ventisei anni — abbia una propria configurazione giuridica ed economica, per la quale si distingue dall'istituto comunale dell'abbondanza e dal monte di pietà (127).

L'area di sviluppo delle primissime istituzioni fu l'Italia centrosettentrionale, all'interno della quale bisogna però distinguere, in base alla natura del prestito, due zone: i monti dell'Italia centrale prestarono infatti esclusivamente grano, quelli dell'Italia settentrionale, cereali in genere, cioè non solo grano, ma anche fave, orzo e similari, e pertanto quest'ultimi presero il nome di monte delle biade (mons bladorum); le ragioni di questi diversi indirizzi furono evidentemente dettate dalla base alimentare delle classi più umili.

Fra Andrea da Faenza, dopo l'esperienza folignate, ovunque predicò fondò e promosse, pur con esiti diversi, monti frumentari e monti delle biade. La sua azione si concretizzò nel dare personalmente l'avvio alle singole opere stendendone direttamente

(122) FLAMINIO DA PARMA, *Memorie storiche*, I, p. 165.

(123) MARIANO DA FIRENZE, *Compendium Chronicarum*, in A.F.H., IV (1911), p. 344.

(124) *Annales Minorum*, ad ann. 1506, n. XXI, p. 386.

(125) R. M. MAGNANI, *Vite de' santi*, p. 276.

(126) ARTURUS A MONASTERIO, *Martyrologium franciscanum*, Parigi 1653, pp. 132-133.

(127) Sulle confusioni fatte nel passato tra monte frumentario ed abbondanza, vedi A. SALZANO, *Il «Monte dei denari»*, pp. 123-125.

gli statuti, o cooperando fattivamente alla stesura dei medesimi; inoltre per la costituzione del capitale iniziale fra Andrea individuò l'istituto capace di sostenere l'opera — comune, confraternite laicali già operanti o erette all'epoca (128) — e promosse personalmente le prime questue per l'aumento del capitale iniziale. Saranno le diverse situazioni locali a far optare per l'una o per l'altra iniziativa e gli statuti, condotti sulla base di uno schema di statuto tipo, rispecchiano queste varie esigenze locali: da qui la diversità del numero dei capitoli, la presenza o meno di alcune disposizioni ed in particolare le differenti strutturazioni degli organici.

Accanto ad un consiglio di soprintendenza dove l'elemento ecclesiastico — il vescovo locale, se la città era sede di diocesi, o il parroco della chiesa maggiore, il guardiano del più vicino convento dei frati Minori Osservanti, l'abate o il priore di monasteri che avevano una certa influenza sulla vita cittadina — ha una posizione di predominio e svolge funzioni di sindacatore, c'è un numero variabile di ufficiali superiori, detti presidenti o soprastanti, le cui funzioni mutano da città a città. A costoro gli statuti affidavano l'attività amministrativa in senso proprio: ricevevano ed acquistavano il grano o le derrate, le quali poi venivano ammassate in un fondaco detto maggiore, per distinguere da quello gestito dagli ufficiali montisti, il banco dove si recavano i mutuatari. Normalmente i presidenti stilavano bollette, sindacavano mensilmente l'operato degli impiegati e non sembra che per tali mansioni percepissero alcun salario.

Diverso il compito degli ufficiali montisti, due in genere per

(128) In questa lettura degli statuti del faentino mi riferisco alla documentazione di cui appresso per i monti frumentari di Aniffo (che indicherò con la sigla A), Carpi (C), Foligno (F), Orvieto (O), Rieti (R); rimando all'edizione di A. GHINATO, *I primitivi monti frumentari*, pp. 75-93, per quelli di Spoleto (Sp), Sulmona (Su), Terni (T). Alle sigle seguiranno i rispettivi capitoli indicati con numerazione romana.

Dai predetti statuti si rileva che proprietari del monte erano: il comune (A, I; F, I; O, I; R, I; Sp, I), istituzioni laicali (Su, I; T, I), i poveri (C, II). Per quest'ultima fondazione, come abbiamo visto, il faentino eresse una *fraternita della pietà*, il cui scopo era quello di pregare per lo sviluppo dell'opera ed incrementarne l'asse con un'oblazione mensile fatta da ogni iscritto e con questue raccolte tra il popolo (C, VII, X). Anche gli statuti di Foligno ricordano una *fraternita della pietà* (F, XIV) i cui iscritti erano tenuti ad andare, insieme agli ufficiali del monte, per le questue stagionali a favore del monte, ma detta fraternita non fu fondata da fra Andrea, bensì da fra Francesco da Spoleto, pure lui Minore Osservante, nel 1448, in occasione della peste che colpì la città di Foligno, vedi L. IACOBELLI, *Vita di S. Feliciano martire, vescovo et protettore della città di Foligno*, Foligno Alteri 1626, p. 139.

ogni monte, ma anche uno solo (129); costoro erano tenuti a stare al banco nei periodi di prestito (130); distribuivano grano o cereali ai mutuatari, previo versamento di un pegno « sufficiente » (131), o dietro presentazione di malleadori (132). Per tali compiti e soprattutto per le responsabilità connesse, come un eventuale ammanco delle derrate, o la ricezione di un pegno di valore inferiore a quello dell'oggetto prestato, normalmente gli statuti fissavano un compenso: poteva essere pagato dai mutuatari stessi, direttamente alla restituzione del grano o delle biade (133); o dal monte, con gli introiti che provenivano dalle questue stabilite dagli statuti, dalle libere oblazioni, dai lasciti testamentari e persino da quelle multe pecuniarie che per una parte il comune aveva applicato al monte; o infine dallo stesso comune, come ad esempio ad Orvieto dove i montisti erano eso-

(129) Avevano due ufficiali montisti: A, II; C, II; F, II; VI, VII, X, XIII, XV; Su, IV; T, II; un ufficiale: O, IV, VI; R, II, V; Sp, III, IV. Il loro mandato poteva essere di sei mesi o di un anno; in alcuni casi era rinnovabile.

Gli ufficiali montisti vanno distinti dagli altri impiegati inferiori ricordati da alcuni statuti: un messo stipendiato dal monte con l'obbligo di portare il gonfalone della fraternita della pietà (C, X); un banditore stipendiato dal monte (F, IX, X; T, V); un notaio (O, XVII).

Al di sopra e al di fuori del numero degli ufficiali superiori e degli impiegati alcuni statuti menzionavano pure dei sindacatori o revisori dell'operato degli amministratori, distinti dagli ufficiali superiori, come nei monti di Su, V, VI; T, II; A, VII; O, XI, XIII.

(130) Sui periodi del prestito gli statuti non sono uniformi; normalmente distinguono due periodi: dal 1° ottobre al termine della semina, esercizio di credito; dal 1° gennaio alla trebbiatura, prestito di consumo: A, IV; R, IV, VI; Sp, III. È indicato il solo prestito di consumo in C, IV (si ammettono tuttavia eccezioni); F, VIII; O, V. Non si fa menzione di cicli in Su, I, i cui statuti precisano solo la data di chiusura e di liquidazione dei prestiti: 15 agosto, T, V; fine agosto, Su, VII.

(131) Pegno *sufficiente* per F, IX; R, VII; Sp, III, era quello che avesse un valore di almeno un terzo superiore a quello del grano prestato; tuttavia la prassi non era costante: O, V, richiedeva ad esempio valuta doppia.

(132) A, IV escludeva il pegno e al suo posto pretendeva due o più malleadori; sembra pure che T, III abbia contemplato questa possibilità in deroga alla norma del pegno. Proposte di sostituzione del pegno con malleadori, posteriori agli statuti, si hanno in Carpi e in Foligno. In una lettera dell'Archivio della Congregazione di Carità di Carpi, nella Biblioteca Comunale, carta non segnata, si legge che sul limitare del 1492 i presidenti del monte avevano preso la deliberazione di prestare senza pegno, « nonostante le provvisori di esso monte ». Anche a Foligno nel 1493 fu proposto al consiglio comunale di sostituire il pegno con malleadori, tuttavia la proposta fu respinta (S.A.S.P., *Riformanze* 40 (1488-94), c. 146v).

(133) Gli statuti non sono espliciti sulle modalità della restituzione, cioè su eventuali presentazioni di bollette per individuare i pegni e la quantità prestata, sulle ricevute di restituzione e, là dove era previsto, sull'avvenuto pagamento della mercede agli impiegati. Il tasso di interesse, o meglio il corrispettivo per il lavoro prestato dagli impiegati del monte, normalmente non superava il 5% del valore ricevuto in prestito: C, IV, un quattrino, cioè due denari per staio di grano; F, XVII, tre quattrini per soma di grano; T, IV, due quattrini per soma di grano.

nerati dalle tasse, considerando il loro, evidentemente, un pubblico servizio (134).

Il prestito, e in ciò tutti gli statuti sono concordi, doveva essere fatto, entro limiti fissati dai soprastanti e sempre in rapporto con la consistenza del capitale (135), esclusivamente ai poveri, per individuare i quali taluni statuti attribuivano un giudizio insindacabile ai presidenti del monte (136). Tuttavia in vista del rinnovo delle derrate, nella vicinanza dei raccolti, era data facoltà ai presidenti di smaltire i prodotti ammassati distribuendoli a particolari categorie di persone che avessero dato garanzia di restituzione, permettendo così la sostituzione di vecchie derrate con nuove; in merito però non tutti gli statuti sono espliciti e soprattutto mancano disposizioni tecniche sulla conservazione di dette derrate (137).

Accanto alla distribuzione, definita gratuita da tutti gli statuti, anche là dove era previsto un tasso di interesse — questo infatti non entrava a far parte del capitale del monte, ma veniva considerato come il corrispettivo del lavoro prestato dall'ufficiale montista al mutuatario —, alcuni statuti prevedono anche la vendita di piccole quantità di grano a bassi prezzi, in periodi di notevole rialzo del costo, con l'evidente intento di fungere da calmiera.

Molto vaghe sono le disposizioni statutarie in merito alla contabilità: alcuni statuti parlano di due libri contabili, altri di un solo (139). A noi son giunti, per il secolo XV, solo due libri contabili: uno appartenente al monte di Spoleto, l'altro a quello di Carpi: due libri in folio che registrano a carte diverse le entrate e le uscite, tanto dei rispettivi monti frumentari, quanto

(134) Le questue previste normalmente da tutti gli statuti rispecchiano le tradizioni locali: in genere sono programmate per la raccolta delle derrate e durante la settimana santa. Accenno esplicito ai testamenti si ha soltanto in F, II, III, IV, V. Quanto alle multe il cui ricavato era applicato in tutto o in parte al monte vedi F, XI, XII; Su, I, V, VI, VIII; Sp, I, XV; T, II, V, X. Sull'esenzione dalle tasse O, VI.

(135) A, IV; C, IV; F, XIX; R, VI; Sp, V; T, VI, X.

(136) C, IV; T, VI, X.

(137) O, XXI; Sp, IV; R, IV.

(138) R, XIV (il grano sia venduto « a due celle meno per quarto »; Sp, XII « due bolognini meno per coppa »; T, VIII, « uno caolino, ovvero mezzo per manco che quello che se vende in piazza ». A Spoleto, quando il monte frumentario era nell'impossibilità di vendere in piazza il grano per abbassare i prezzi, sottrattava in tutto e per tutto il monte dei denari, a norma dei propri statuti (XXX).

(139) Ricordano due libri: C, I; F, XII, XV; O, XIII, XVII; Su, X; T, VII, IX. Un libro: A, VI; R, IV; Sp., II.

di quelli di pietà; in ambedue le città infatti un unico consiglio amministrativo soprintendeva ai due banchi.

Ho preso in esame le operazioni relative ai primi anni di esercizio constatando una contabilità rudimentale e primitiva. Normalmente con una unica operazione, non sempre datata, vengono conglobate somme che si riferiscono a più operazione e a tempi diversi (140). Probabilmente quelli a noi pervenuti sono i libri contabili tenuti dai presidenti, i quali evidentemente registravano solo in occasione delle riunioni collegiali, sulla base dei registri o dei *pro memoria* forniti dagli ufficiali montisti. Questi ultimi certamente dovevano pur tenere un libro di cassa, o almeno degli appunti per annotare le uscite delle derrate e le entrate dei pegni, o la mallevadoria, dove era prevista. Spesso però l'inesperienza degli ufficiali montisti in materia contabile (ce lo testimoniano, per Foligno, le Riformanze) (141) diede luogo ad inevitabili confusioni, a detrimento della funzionalità e della vitalità dell'opera. E in ciò certamente va individuata una delle ragioni del fallimento di molti monti frumentari del secolo XV; accolti con entusiasmo dalle varie città italiane che avevano visto in quell'istituto una soluzione providenziale ai problemi che assillavano gli agricoltori poveri, detti istituti o non riuscirono a costituire un capitale capace di rispondere alle esigenze della popolazione, o per incapacità, amministrativa ben presto dispersero il capitale. Sta di fatto che un solo istituto, tra quelli eretti dal faentino, ebbe lunga durata, quello di Annifo; gli altri, nel giro di pochi anni, chiusero i battenti (142).

(140) Vedi, ad esempio, il *Libro grande del monte di pietà di Spoleto*, Ed. A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, pp. 89-93.

(141) Il 5 novembre 1492 al consiglio comunale «Magister Nicolaus pictor» il celebre Alunno, consigliere comunale e membro della commissione sindacatoria dell'operato del monte frumentario, riferì al consiglio che la situazione del monte era disastrosa: « omnia confusa et ineptissime recta... nam et debitores multos existere exigendos, rationes depositariis esse faciendas, capitula aliqua addenda et multa huiusmodi ». Si sarebbero dovuti pertanto eleggere due cittadini « qui revident omnes et singulas rationes depositariorum dicti montis qui in hanc diem fuerint et calculum faciatur ubi non sit factum, dirigantur ipsas rationes et modum librorum tenendorum et rerum scribendarum » S.A.S.F., *Riformanze* 40 (1488-94), cc. 142-143, 5 novembre 1492.

(142) E' stato appena affrontato uno studio sui primordi dei monti frumentari; per i rispettivi sviluppi, mancano invece studi. Cenni sulla cessazione del funzionamento di alcuni istituti del faentino in A. SALZANO, *Il « Monte dei denari »*, p. 132 (l'ultima operazione del monte frumentario di Spoleto risale al 1497 e l'autore ne pone la soppressione nel secolo successivo); in A. GHINATO, *I primordi del monte di pietà di Terni*, pp. 37-38. L'autore avanza l'ipotesi che il monte di Terni abbia cessato di operare intorno ai primi anni del 1500). Per Foligno, l'ultimo documento

V. CONCLUSIONI

La documentazione finora raccolta, nonostante le lacune, ci ha permesso di individuare in fra Andrea da Faenza non solo il primo propagatore dei monti frumentari, ma anche colui che ne fondò di più sul limitare del secolo XV: ben dieci infatti ne rivendicano la paternità (143).

Per lo stesso periodo conosciamo, momentaneamente, solo altri due francescani dell'Osservanza che promossero un simile istituto: fra Marco da Montegalvo e fra Felice da Perugia. Il primo, già noto come propagatore dei monti di pietà e autore de *la tabula della salute*, il 28 gennaio 1492 propose al consiglio comunale di Macerata la fondazione del monte della pietà del grano, istituzione tuttavia che, sebbene approvata da quel consiglio con settantatre voti favorevoli e nessuno contrario, per ragioni contingenti non vide la luce, per cui anche i relativi statuti, se pur furono stesi, andarono smarriti, privandoci così della possibilità di un raffronto con quelli dovuti al faentino (144). Non mi consta che lo stesso fra Marco abbia promosso altrove monti frumentari.

Fra Felice da Perugia, più che un fondatore, stando all'attuale

sul monte riferito dalle *Riformanze* è l'elezione degli ufficiali montisti avvenuta il 22 aprile 1503 (S.A.S.F., *Riformanze* 41, c. 8). Il 10 gennaio 1527 un'apodisa letta al consiglio comunale ricordava l'istituzione come un evento lontano nel tempo e « poiché molti poverelli che alle volte non trovano grano et molte volte, se lo trovano, non possono pagarne un quarto », chiedeva pertanto « che si facesse el monte della pietà della farina » (S.A.S.F., *Riformanze* 42, c. 15). Sembra che anche il monte di Carpi, che pur continuò a prestare denari fino al 1809, anno in cui fu affidato alle Opere Pie (P. GUATOLI, *Diario sacro*, p. 91), cessò, nel secolo XVI, di prestare derrate e pertanto il 19 settembre 1572 fu eretto un nuovo istituto, il monte del frumento e della farina (Carpi, Biblioteca Comunale, Archivio della congregazione di Carpi).

(143) Non ho ancora documentato due dei tredici monti frumentari eretti sul limitare del '400: quello di Macerata, di cui appresso e quello di Trevi. Per quest'ultimo si desiderano documenti sul promotore e sull'anno di fondazione. Non sembra però che il faentino abbia predicato in Trevi, piccolo comune umbro posto tra Spoleto e Foligno; le *Riformanze* lo ignorano. Forse, come a Padova, lo stesso monte di Pietà, eretto da fra Agostino da Perugia nel 1469 (S. MAJARELLI, U. NICOLINI, *Il monte dei poveri di Perugia*, pp. 411-418), aprì, in data imprecisata, un banco per il prestito del grano: così suggerisce il titolo che ho trovato nelle *Riformanze* comunali, « mons pietatis mutui et grani ». Il 13 marzo 1496 tra le varie proposte fatte al consiglio comunale si legge: « Item de monte pietatis mutui et grani dixit: quod domini priores habeant arbitrium addere quatuor viros super dicto monte... quod capitula observari debeant et videre debeant omnes calculos et rationes dicti montis grani et mutui... ». Trevi, Archivio comunale, fondo antico, *Riformanze* 164 (1493-97), c. 116v. In detta data dunque funzionava un monte frumentario; questa tuttavia è la prima menzione che ho trovato nelle *Riformanze*.

(144) Macerata, Archivio di Stato, *Riformanze* 46 (1489-92), cc. 260v-262v, Ed. M. SENSI, *Tre monti frumentari del secolo XV*, pp. 300-302, studio cui rimando per l'inquadramento di detto monte.

documentazione, fu un simpatizzante dei monti frumentari. Nel 1493, predicando la Quaresima a Foligno, si recò nella sede del monte frumentario cittadino per rendersi conto del funzionamento dell'istituto; quindi, il 20 maggio, chiese ed ottenne di intervenire al consiglio comunale, dove tra l'altro, espose la necessità di una nuova e più rigida legislazione morale, suggerendo che gli eventuali proventi sarebbero serviti a risanare il bilancio deficitario del monte del grano (145).

Diversamente da quanto asserisce il cappuccino Ludovico de Besse, non mi consta invece che il b. Bernardino da Feltre abbia promosso una simile istituzione né a Piacenza, come asserisce l'autore, né altrove (146).

Fra Andrea da Faenza non si dedicò tuttavia esclusivamente alla fondazione di monti frumentari, ma eresse pure monti pecuniari e soprattutto, come a Rieti, a Parma e a Piacenza, risollevò le sorti dei rispettivi monti di pietà, facendo affluire, nelle rispettive casse introiti non indifferenti. Appartenente alla seconda generazione dell'Osservanza francescana, il faentino si inserì pienamente nelle attività sociali, dando in particolare una soluzione al grave problema dell'approvvigionamento del grano e affrontando vari problemi delle economie cittadine, come ad esempio l'introduzione dell'arte della lana a Sulmona; contemporaneamente non trascurò di intervenire presso i comuni, proponendo nuovi statuti

(145) Foligno, Sez. di Archivio di Stato, *Riformanze* 40 (1488-94), cc. 160v-161v, 20 maggio 1493: « Consiglio magno... Magnificus vir Pericicolus Iohannis... dixit venerabilem patrem fratrem Felicem perusinum predicatorem accessum ad montem frumentarium fovendum et dirigendum presenti consilio et ad hanc rem et ad alia nonnulla que non minus sint salutaria et utilia expositurum. Itaque illis auditis secundum bonam conscientiam et utilitatem publicam consilia et opera exhiberentur. Quibus sic expositis, sua paternitas hec in summa dixit: multas occasiones se quesisse ad montem ipsum augendum et inter alia hec, videlicet quod, quia multi utriusque sexus impliciti sunt in peccato usure, imprimis provideatur ne hebreus ullus feneretur. Item ipsi monti omnes et singulas pecuniarum summas que sibi quovis colore facte, et pro his a quavis persona occasione et causa usure contra se sub quovis colore debentur ipsi sunt absentes, aut non sint de consilio quod fiat proclama quod omnibus notum fiat, quod similiter omnes et singule persone que occasione et causa usure a quovis sub quocumque colore contra se facte, quod debentur a quavis persona habere, quod illud omne et totum sibi sibi debentur et nunc donatur ipsi monti frumentario ad habendum et in usu montis... Imprimis provideatur ne hebreus ullus feneretur. Item esse quid opportunum statuendum contra Iusores. Item nimum ornatum mulierum et alia huiusmodi, nec non aliqua esse providenda in capitulis et ordinationibus utriusque montis, ordinate pro horreis montis frumentarii et ad hec omnia civis opportunus esse diligendus... ».

(146) L. DE BESSE, *Le Bienheureux Bernardin de Feltre et son oeuvre*, I Paris 1902, p. 219; vedi inoltre A. CORNA, *I francescani e il monte di pietà di Piacenza*, p. 37, n. 1.

suntuari e nuove leggi morali, onde porre un freno al malcostume e dare a tutte le città un volto cristiano.

Ignoro se fra Andrea, oltre ad essere un organizzatore, sia stato pure un uomo di cultura. Sta di fatto che l'opera da lui promossa colpì nel segno, individuando le effettive esigenze della classe degli umili, per cui, nel secolo successivo, soprattutto ad opera dei cappuccini, i monti frumentari tornarono di attualità, cosicché nel secolo XVII si può dire che non vi fosse paese, per quanto piccolo, dell'Italia centro-meridionale, che non avesse il suo monte frumentario, istituzione poi che come è noto, cessò con l'Unità d'Italia, assorbita dagli istituti caritativi comunali (147).

DOCUMENTI (*)

I

6 Febbraio 1488

Michelangelo Barnabò, consigliere del comune di Foligno, propone al consiglio generale la fondazione di un monte frumentario.

(Foligno, Sezione di Archivio di Stato, *Riformanze*, 40, (1488-94), cc. 4v-5).

Consilio magno centumvirorum populi civitatis Fulginie ad mandatum magnificorum dominorum priorum populi civitatis dicte et campane magne sonum indicto, congregato, coadunato in aula superiori palatii solite eorum residentie servatis servandis, hec acta sunt, videlicet:

Nobilis vir Brancuntius Luce Aldroannini unus et caput priorum, servatis servandis, proposuit et dixit: presens consilium indictum esse ad publicam utilitatem consulendam; itaque quisquis in medium afferat quod est re publica duceret (1).

(147) Per una breve panoramica sugli sviluppi dei monti frumentari, vedi A. SAPORI, *Monti frumentari*, in «Enciclopedia Italiana Treccani», XXIII, p. 725. Per un primo approccio sull'azione svolta dei cappuccini a favore dei monti frumentari vedi: FRANCESCO DA VICENZA, *Il p. Bernardino da Colpezzano e i monti frumentari*, in «L'Italia francescana», II (1927), pp. 131-137; G. CHIARETTI, *Archivio leonessano. Documenti riguardanti la vita e il culto di San Giuseppe da Leonessa*, Roma 1965.

(*) Le pagine che seguono contengono i documenti relativi al nostro studio. Abbiamo tuttavia evitato di ristampare i testi già editi da A. CORNA (*I francescani e l'origine del monte di pietà di Fiorenza*, in A. F. H., II (1908), pp. 41-46; 218-222) e da A. GHINATO (*Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà: III, I primitivi del monte di pietà di Terni (1489-1515)*, Roma 1960, pp. 81-90; V, *I primitivi monti frumentari*, Roma 1963, 75-93), mentre abbiamo rivisto alcuni testi già pubblicati nel nostro studio *Tre monti frumentari del secolo XV*.

Michaelangelus Barnabois, unus ex ipsis consiliariis, servatis servandis, proposuit et dixit: hunc populum et civitatem nostram dono Dei quasi omnes alias comoditates habere, nisi de re frumentaria; et nostri adversarii hanc unam occasionem habent precipuam, qua fidunt, si dissensio interveniat, nos premere et nocere, ut hoc anno contigit, quumvis gratia Dei cum honore res nostra transeat; ad consolandum ipsum populum et adimendam hanc spem ipsis adversariis, quod ita provideatur, fiat mons et munitio rei frumentarie ut extat pecuniarie a); de quo nulla quantitas et summa frumenti b), nisi ut fuerit ordinatum per capita et ordinamenta sua, possit amoveri et sub quovis quesito colore dispensari. Pro quo monte prestantia imponatur florenorum mille et imponatur per eosdem cives, qui imposituri sunt, aliam prestantiam; et exigantur una cum alia prestantia. Prestantia imponenda imponatur pro tertia parte civitati, pro tertia plantitie et constis, pro tertia montanis. Ad ordinandum et regendum hoc tam opportunum membrum, quod domini priores et novemviri consiliarii eligant a sex in octo cives, qui faciant capita et ordinamenta, que in omnibus et per omnia serventur et adimpleantur. Inter alia capita illud inservatur, quod cives et officiales pro tempore, in dicto monte presidentes, teneantur singulis annis advehi fecisse frumentum ex comitatu in civitatem advehendum (c) ex frumento nostrorum montanorum in ipsam civitatem omne frumentum nostrorum civium quod in montanea colligatur et (c. 5) (d) aliquam concedentem summam, ut, verbi gratia, ex castro Annimphi salmas centum, ex Colleflorito totidem, ex aliis castellis et villis pro ea summa que honesta visa fuerit. Et ipsum frumentum civium communis publicis vecturis advehi faciat. Comitatinis autem non det vecturas, sed pensionem domorum ubi illud reponent det et persolvat. Frumentum autem vendendum consilium taxet quanti vendi possit. Ab ipsa prestantia montis dicti nullus sit immunis, nisi recuperatores Aquefranche. Et quod domini priores proximi bimestris teneantur et debeant fieri fecisse dictam impositionem prestantie et capita et ordinamenta dicta sub pena ducatorum .X. pro quolibet contrafaciente. Que pena monti pietati sit applicata tempore sui officii durante et solemniter retulisse quantum debiti sit in communi. Obtulit autem prefatus Michaelangelus se florenos .CC. mutaturum pro ipso monte, pro mensibus .IIII. si collector illius obliget se interim sibi restituere. Guidantonius Nalli obtulit florenos centum et pro Marco Antonio Hadriani florenos .L. cum iisdem conditionibus.

Quibus auditis et honestis visis ad partitumque missis sic demum statutum fuit per palluctas .LXVIII. non obstantibus .X. contrariis et reformatis.

(a) A margine, mons frumentarius fiat. (b) Segue sint espunto. (c) A margine con richiamo, frumentum ex comitatu in civitatem advehendum. (d) Segue et civium qui illuc habent predia. espunto.

II

10 Marzo 1488

Fra Andrea da Faenza, presentato dal capopriore Emiliano Orfini, caldeggia, al consiglio comunale di Foligno, la fondazione del monte frumentario e propone una serie di riforme morali.

(Ibidem c. 8)

Consilio magno centumvirorum populi magnifice civitatis Fulginie ad mandatum magnificorum dominorum priorum populi civitatis dicte et campane magne sonum indicto, congregato et coadunato in aula magna palatii eorum solite residentie, servatis servandis, hec acta sunt:

Imprimis prefatus caputprior Emilianus Orfinus, servatis servandis, proposuit et dixit: venerabilem patrem fratrem Andream Faventie, Ordinis Minorum de Observantia predicatore velle aliqua presenti consilio exponere, ordinanda pro re publica et utilia futura (c. 8v) Igitur, eo audito, consilium circa ea que sua paternitas proposuisset consuleret opportune.

Quibus sic expositis prefatus predicator exposuit: cum sepius hactenus fuisset consultum supra monte frumentario instituendo, se vidisse quedam capitula edita ad hanc rem et quedam addidisse, itaque consilium hoc negocium expediret (a). Item proposuit: multas, etiam in externis locis, querelas audivisse furto et multorum aliorum errorum que hic committantur tempore nundinarum mense martii et precipue a lenonibus et meretricibus. Item maxime offendi Dei omnipotentis maiestatem per illos qui tales carthas lusorias refinent et larvas faciunt et vendunt. Item audiri quod de nocte multa licentiosa patrantur, et arma promiscue die noctuque portantur et blasfemia in divinam pietatem contemptum frequentatur. Itaque his et aliis, multis huiusmodi peccatis opportune remedium daretur ut bene vivatur et urbane in ipsa civitate.

Super his eximius iuris consultus et comes palatinus dominus Hieronymus Baldolus, servatis servandis, dixit, consuluit et arengavit: prefato predicatori infinitas gratias et laudes esse agendas, qui tam ferventer honorem et commoda nostra (b) procurat. Et capropter ne sua sancta et optanda monita in cassum eant, et precipue circa montem pietatis frumentarii qui columna et unica substantia nostre quietis et boni status nostri futurus est, mons frumentarius dictus ex nunc sit institutus, fundatus, ordinatus et factus et duret futuris perpetuis temporibus ad laudem omnipotentis Dei, commendationem prefati patris predicatoris et consolationem nostri populi, cum illis capitulis et ordinationibus que desuper componentur. Et ut cepta habeant processum et finem optatum, quod ex nunc salme ducente frumenti (c) ex publico in hanc sanctam helemosynam exposite intelligantur et sint habende prout per ipsa capitula providebitur. Et hec sancta opera omnino quam primum adimpleatur.

(a) *A margine*: mons frumentarius institutus. (b) *Nostra soprascritto*. (c) *A margine* salme cc. frumenti.

Ea sententia optima atque prudens visa, ad partitum missa est et obtenta per palluctas .LXXXV., non obstante .I. contraria et solemniter statutum et reformatum.

III

7 Aprile 1488

Il consiglio comunale di Foligno approva i capitoli del monte frumentario nel corso di una discussione in cui viene istituita anche una processione in onore della Concezione di Maria SS. su richiesta di fra Andrea da Faenza.

(Ibidem c. 10)

Consilio magno centumvirorum populi magnifice civitatis Fulginie ad mandatum magnificorum dominorum priorum populi civitatis dicte et campane magne sonum indicto, congregato et coadunato in aula magna palatii eorum solite residentie, servatis servandis, hec acta sunt, videlicet.

Magnificus vir Emilianus Orfinus, unus et caputprior priorum, servatis servandis, proposuit et dixit: capitula montis frumentarii esse confecta et in ordinem redacta. Item creandos esse ministros, sive depositarios eius et officialem ad computa retinendum, ut in nomine domini initium cum effectu detur tam salubri rei. Item cum communitas frumenti salmas .CC. ordinaverit, huic communi helemosyne dare, providendum esse unde extrahantur. Item creandos esse cives qui presint et procurent queque comoda, incrementa et utilitatem ipsius montis et faciant reformare nova capitula, si sit opus (a) diminueri et augere, ut melius cogoverint esse, quemadmodum faciunt illi octo officiales principales qui sunt ad montem pietatis (b). Super quibus rebus idem arbitrium, balliam, facultatem et potestatem habeant, et plus et minus, ut consilio videretur. Super his igitur consilium provideret.

Ad hec nobilis vir (c) Ioannes Iacuri dixit, consuluit et arengavit: quod dicta capitula ipsius montis auctoritate presentis consilii sint acceptata, firma et valida (d), serventurque ab omnibus. Quoad depositarios, quod impresentiarum pro hoc anno tantum fiant dicti depositarii, et domini priores et novenviri eligant aliquot cives et illi tres qui plura tu lerint suffragia, illi pro hoc anno sint. Et similiter fiat de illis .IIII. civibus qui sunt ad conservationem (c. 10v) eius et creandi pro annis futuris: quod fiat buxulus et ille servetur.

Ad rem frumenti ipsi monti dandi, videlicet .CC. salmarum (e), quod officiales communitatis prefati munitioni frumenti emant quam primum, prout occasionem licuerit facere, omnem eam summam frumenti pro qua habent pecunias redactas e molendinis oleareis venditis et prime .CC. salme frumenti que iis pecuniis comparabuntur ipsi monti dentur.

(a) *Segue ref. espunto*. (b) *A margine*, montis frumentarii capitula confirmare et ordo datus pro officialibus. (c) *Segue servatis espunto*. (d) *Segue quibus. espunto*. (e) *A margine*, frumenti salme .CC.

Que .CC. salme restituantur munitioni et ematur ex pecuniis habendis ex prestantia imponenda.

Eximius iuris utriusque consultus et comes palatinus addidit: quod ipsa capitula et statuta sint confirmata et approbata auctoritate presentis consilii, ut supra, ut melius serventur et vim habeant; et quia ita decet, quod apportentur ad dominum G. gubernatorem et supplicetur illi ut dignetur, cum opus sanctissimum sit, et confirmare et approbare auctoritate sua.

(Segue la proposta relativa all'istituzione della processione nella festa della Concezione di Maria SS, che fu pure approvata con 96 voti favorevoli e 5 contrari).

IV

an. 1488

Capitoli del monte frumentario di Foligno (*)

(Foligno, Biblioteca Comunale, Ms. F. 80)

Al nome de Dio et della Virgine Maria et de Sancto Felitiano et de tucti li sancti de' paradiso. Quisti sonno li capitoli del monte del grano della cipta de Fuligno, instituto et ordinato, per subventione delli poveri della dicta cipta et del contado, dal poverello de Cristo frate Andrea da Favenza (a) insieme colli venerabili magnifici priori et ciptadini della dicta cipta .MCCCCLXXXVIII.

I

In primis statuemo et ordinamo che lo grano de lo dicto monte della pietà che c'è et che c'entrà nei tempi da venire non se possa mai et debbia deputarse al altro uso che questo per el quale è ordinato: cioè per prestarlo alli poveri della dicta cipta de Fuligno et che lo dicto monte mai non se possa guastare et qualunqua in consiglio adrengasse o mettesse polisa in contrario, per ogni volta incorra impena de vinticinque ducati da applicarse per la mità al monte (b) delli denari et per l'altra mità allo hospitale che se deve edificare per li pistilentiati.

II

Item che omne altra cosa che grano che fosse lassata al dicto monte del grano o per testamento, o per donatione de cose mobile, se debbiano

(*) Nel trascrivere il documento, che presenta varie correzioni e aggiunte — queste ultime poste al margine e non richiamate nel testo —, do la stesura originale dei capitoli scritti da un'unica mano, mettendo tra parentesi quadra i passi espunti e in nota le aggiunte di mano diversa dall'estensore del testo.

(a) V su rasura. (b) Al monte *soprascritto*.

vendere da dicti officiali et comparassene grano nel tempo della ricolta che è miglior derrata. Ma se fusse cosa immobile come possessioni, case et vigne (c) facciassene quel tanto parerà alli soprastanti de dicto monte, cioè venderli o retenerli, secondo li parerà sia (d) più utile et fructuoso al dicto monte (e). Et quando el dicto monte sarà multiplicato persino alla quantità de due milia et cinquecento some de grano (c. 1v) l'altre cose (f) donate al dicto monte se convertano in possessioni (g) o d'altre cose stabile che rendano fructo al dicto monte, delli quali fructi se n'abbiamo ogni anno ad maritare qualche poverella [secundo iudicà li dicti officiali del dicto monte con consiglio dello priore de Sassiivio et del guardiano de Sancto Bartholomeo] (h).

III

Item che qualunqua motira con testamento [sia obbligato ad lassare almanco un carlino al dicto monte del grano per l'anima sua et uno altro al monte de li denari, perché sonno bene spisi per l'anima sua, secundo li santi ducturi. Et se alcuno moressse senza testamento, el quale havesse potuto fare testamento, siano obligati li sue erede della robba del dicto defuncto pagare li dicti dui carlini al monte per l'anima sua infra termine d'uno mese, sotto la pena del duppio] (i).

III

[Item che tucti li notari, che faranno li testamenti, siano obligati ad recordare alli testuati (l) se vogliono lassare niente alli dicti monti. Et non provando haverlo facto, incorrano li dicti notarii la pena delli dicti dui carlini, da applicarse alli dicti monti; et questo quando fosse lassato per negligentia loro; ma se sarà per malitia, cioè acciò che el testatore non lassì alli dicti monti, incorra la pena de diece ducati, da applicarse alli dicti monti per la mità per uno] (m). (c. 2).

V

[Item che dicti notarii, in termine de uno mese dalla morte del testatore, siano obligati ad cavare la particula delli legati facti ad dicti monti et darla in mano alli officiali de' dicti monti. Et per ogni volta che contrafaranno, incorrano la pena de dui carlini, da applicarse per la mità per uno ad dicti monti] (n).

(c) *A margine, di altra mano e senza richiamo nel testo*: persino stoffa con l'autorità del consiglio. (d) *Sia soprascritto*. (e) *A margine, di altra mano e senza richiamo*: fatta sempre la volontà del disponente. (f) *A margine, come sopra*: aut quomodo in nota scripsisset. III. (g) *Sse soprascritto*. (h) *Il passo è espunto e a margine*: et determinarasse per lo consiglio delli. Cento de la dicta cipta. (i) *Il passo è espunto e, a margine*: Sia exortato et recordato dal notaro che faccia el testamento a lasciar qualche cosa al monte. (l) *Segue li dicti denari espunto*. (m) *La rubrica è espunta e a margine*: Item che li notarii che se rogaranno de li testamenti recordeno a li testatori el monte del grano che laseno qualche elemosina per l'anima sua. Et che li notarii per sacramento nate a Dio siano rammentati de questo bene, vogliono rivellare a li officiali del monte el legato facto ad esso monte del grano; et tertio se possa rescodere et pignorarlo, vogliono fare questo perché seria grata elemosina per l'anima sua. (n) *Ra-*

VI

Item ad ciò che dicto monte vada secundo Dio, volemò che ogni cinque anni li priori, insieme con el consiglio elegano tre homini [dúi] della città [et uno dello contado de Fuligno] (o), li quali ad iudicio deli dicti priori et del dicto consiglio siano tenuti homini capaci et (p) de migliore conscientia de tucta la città et [el contado] (q). Et questa cosa s'abbia ad pallottare in consiglio et quilli [dúi] ciptadini che haveranno più pallotte insieme [con quillo contadino che pure haverà più pallotte] (r) siano obligati, sotto pena de cinquanta ducati da applicarse como de sopra, ad stare contenti alla electa facta. Li quali tre homini iurando'nanti ad tucto el consiglio et li priori che Dio li habbia ad mostrare iudicio in tutti [l'altri] beni [excepto l'anima] (a) se non andaranno per dritta mente et sença nulla passione nelle cose che haveranno ad fare. Li quali tre homini haveranno ad essere insieme [con el dicto priore de Saxavio et el guardiano de Sancto Bartolomeo et monsignore] (t) lo vescovo o vero (c. 2v) el suo vicario, se lui non ce potesse essere affare el bossolo, o vero sacco del sancto monte per cinque (u) anni ad dui officiali per anno. Et quando fra loro fusse discordia de eligere, o imbussulare più uno che uno altro, vincano le più voce de quisti sei; li quali officiali ogni anno siano cavati presente el vicario de monsignore lo vescovo et li priori (v) et li predicti religiosi et habbiano ad durare per uno anno solo, per fino che dura la bussola, la quale bussola debbia stare chiavata nella cassa dove sta lo bussolo delli priori, sigillata con tre sigilli: cioè de monsignor, o vero lo vescovo et lo sigillo della comunità et lo sigillo del dicto monte (z).

VII

Item che dicti officiali cavati iurino in mano de dicti priori et de dicti electuri et imbussulatori che lo loro offitio lo faranno con ogni drittura, sollicitudine et bona conscientia, postponendo omne amore, timore, speranza et odio imprestare dicto grano. Et se loncontrario facessero, che Dio li habbia ad mostrare iudicio nella robba et nella persona, ma non nell'anima.

VIII

Item che dicti officiali debbiano dare iuramento ad qualunqua vegnerà per lo dicto grano imprestanza che lui el vole per magnare per lui et per la sua famiglia et non per venderlo, né per farne mercantia et che non ha venduto (aa) lo grano sua (bb) per havere questo recurso. Et qualunqua non vorranno iurare (cc) in questo modo, dicti officiali non li debbiano prestare (c. 3).

brica espunta. (o) *Parole espunte e, a margine:* cittadini senza contadino. (p) *Et soprascritto.* (q) *Parole espunte.* (r) *Parole espunte.* (s) *Parole espunte, a margine.* Item ne la clectione del dicto monte se proceda et facciansi in tutto et per tutto como ne l'imbossolazione de li officiali et soprastante del monte de li denare. (t) *Cinque corretto su cinquanta.* (v) *Et li priori aggiunto a margine.* (z) *Segue «M» aggiunto da altra mano.* (aa) *To soprascritto.* (bb) *Sua soprascritto.* (cc) *Iurare, a mar-*

VIII

Item che dicti officiali non debbiano prestare dicto grano ad nisciuno se non li dà el pigno de più (dd) valuta (ee) del dicto grano et debbiano dirli che se per tucto agosto non remetteranno al dicto monte el dicto grano, el dicto suo pigno se venderà et recomparasse [ne (ff) una soma de grano] ((gg) et mettrasse nel monte; et se advanzarà denari del suo pigno se li restitueranno, cavatone la spesa che andarà per bandire li pigni.

X

Item che dicti officiali nel primo et secundo sabbato d'agosto debbiano fare mandare li bandi nella piazza de Fuligno (hh) che qualunqua ha pigni al monte del grano venga ad riscoterlo et porre el grano al monte, altramente finiti li di d'agosto seranno messi imbandito et rivenduti; et per ogni volta che ad questo seranno negligenti incorrano la pena de meçço ducato per un dicti officiali.

XI

Item che li officiali che usciranno de offitio debbiano adsignare, presente li priori che seranno per li tempi, alli officiali novi, infra termino de uno mese, sotto pena de dieci ducati per uno (ii), lo grano et pigni che li forono adsignati (ll) quando intrarono in offitio et tucto quello che allo tempo loro c'è intrato o per via de donazione o per via de testamenti; et contrafacendo siano obligati ad omne danno et interesse ad esso monte; et se (mm) seranno provati havere fraudato, o vero usata notabile negligentia per la quale notabilmente sia dannificato ipso monte siano privati de omne offitio nella città de Fuligno et nel contado. Et se li dicti priuri seranno negligenti, insieme (c. 3v) con lo cancelero (nn) ad vedere dicta (oo) racione siano obligati ad omne danno et interesse al dicto monte et come homini peritiuri siano per dece anni privati de omne offitio in Fuligno et nel contado.

XII

Item che tucte l'entrate et usite de dicto monte sempre debbiano apparere al libro de dicti officiali del monte et allo libro dello cancelero (pp) de Fuligno (qq). Et li dicti officiali mai non possano ricevere cosa che sia donata, o vero lassata per testamento senza saputa delli priuri et presentia del cancelero; et per ogni volta che contrafaranno incorrano la pena de dece ducati d'oro da applicarse al dicto monte per la mità et per l'altra mità al monte de' denari.

gine, senza richiamo. (dd) *Più soprascritto.* (ee) *A margine senza richiamo:* cioè del terzo più. (ff) *Re soprascritto.* (gg) *Espunto e a margine:* cioè del terzo più (hh) *A margine, in lochi consueti.* (ii) *La frase da infra a margine.* (ll) *I su rasura.* (mm) *Se soprascritto.* (nn) *Cancelero su canmore.* (oo) *Dicta su de che.* (pp) *Cancelero su canmore.* (qq) *A margine, farzi el libro grande, come al monte de li denari.* (rr) *Segue q espunto,*

XIII

Item che li dicti priuri, che se trovaranno per lo tempo della Quatragesima ogni anno debbiano mandare per tutti li predicaturi che predicaranno in Fuligno et instantemente pregarli che lo Venardi Sancto ognuno alla predica sua coglia la lemosina per lo dicto monte; et quando questo non volessero fare li faccia comandare (rr) allo vescovo de Fuligno (ss). Le qual tucte lemosine debbiano andare al dicto monte de' grano per fino ad tanto serà radimpito per fina alla predicta summa, cioè dui milia cinquecento some, ma da poi le dicte lemosine raccolte per questo modo, vadano (tt) al monte delli denari (c. 4).

XVIII

Item che li dicti officiali de dicto monte, insieme con la fraternita della Pietà, habbiano diligente cura ognuno al tempo dello recoller del grano et al tempo de l'olio mandare per le mulina et per l'aie de Fuligno et del contado ad cercare el grano et olio et vino al tempo [delle vendemie] (vv) per lo dicto monte del grano el qual olio et vino tucto se converta in grano et mandise persone bone che habbiano credito.

XV

Item che uno delli officiali tenga li pigni et l'altro lo grano et scrivalo ognuno nel suo libro l'entrata et l'ossita, secondo che se fa nel monte de li denari.

XVI

Item che li dicti officiali non togliano niente più grano che quello che prestaranno, perché seria usura.

XVII

Item (zz) perché se trovi chi voglia essere officiale et ad ciò che l'abbiano ad fare con omne diligentia, volemo che per salario de dicti officiali ognuno che toglierà el dicto grano debia pagare tre quattrini per soma (a).

XVIII

[Item che qualunque serà cavato officiale de dicto monte sia obligato ad accettare el dicto officio sotto la pena de dece ducati d'oro] (b).

XVIII

Item ad ciò che el grano del dicto monte subvenga ad più poveri, se seranno cento some de grano, (c. 4v) se ne presti meçça somma per uno l'anno; et se c'en seranno ducento some, se ne presti una soma per uno;

(ss) *A margine*, costringano uno delli officiali del monte andare et solicitare dicte lemosine. (tt) el guadagno *espunto*. (vv) *Espunto e a margine*, facciasi solo per lo grano et lo musto. (zz) *Segue che espunto*. (a) *A margine*, al consiglio el salario. (b) *Rubrica espunta*

et se c'en seranno trecento, se ne presti una soma et meçça per uno; et se quattrocento, due some et se cinquecento, due some et meçça, et cusì per omne centonario de some che crescerà al monte siano obligati dicti officiali ad prestarne una meçça soma più ogni anno ad ciascheduno povero che ne haverà de bisugno et mettase sempre innanti quel che serà più povero (*).

V

6 settembre 1489

Il consiglio comunale di Rieti, ascolta le proposte di fra Andrea approva la fondazione del monte frumentario e una serie di riforme concernenti la vita civile e morale della città.

(Rieti, Archivio di Stato, *Riformanze* 47 (1488-1492), cc. 91-93 (*excerpta*).

Primo: quod cum fuerit ordinatus et constitutus mons pietatis grani qui vocatur mons gloriosissime virginis Marie et fuerint facta nonnulla capitula de dicto monte et ad manutentionem dicti montis grani per venerabilem et religiosum patrem fratrem Andream de (a) Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia et dominos presidentes dicti montis in dicto concilio lecta admodum intellecta, cum sint sancta, iusta quod placeat illa in presenti concilio approbare (c. 91v)...

4^o Item propositum fuit per venerabilem et religiosum patrem fratrem Andream de (b) predictum quod pestes, bella, penurie et alia multa mala, grandines et terrenotus et fulgura eveniant mortalibus propter peccata eorum et maxime propter ludos vitiosos, blasfemias et alia crimina quibus quotidie omnipotentem Deum offendimus; quod placeat providere et aliquam penam imponere super his, ad hoc ut Deus conservet et liberet nos ab his malis et contra hebreos et eorum conversationes etc.

5^o Item per eundem fratrem patrem Andream propositum fuit quod in festo gloriosissime semper virginis Mariæ conceptionis ipsius, quod est de mense decembris, die VIII. ad honorem et gloriam omnipotentis Dei et ipsius gloriosissime virginis Conceptionis, que est omnium pecca-

* Seguono tre rubriche aggiunte da altra mano, la terza presenta lacune per macchie di umidità.

Item che cittadino, o officiali mandato dalla comunità in montagna con li gablieri per stimare le biade debia notare tutte le biade che se recogeranno, focho per focho; et che se faza assignare quante boche c'è in casa et quanto grano li bisogna per samente, azoché se sapia se à grano abastanza et azoché se sapia se à bisogno de grano et non possa defraudare el dicto monte chi non à bisogno.

Item ne la recolta del grano per lo corpo de la città et per lo piano se faza descrivere alla porta tutti quelli che remitto grano dentro Fuligno et darà dicto bastardello a lu depositario de dicto monte et a chi farà le bollette de dicto monte per dare dicto grano solo alli bisognati.

Item ch'el consiglio per ogni tempo possa adungere secondo parere del consiglio capitoli et hordinamenti et per questo fare li officiali del monte, che per li tempi seranno, ogni anno, del mese d'agosto, se debbiano adrengare nel palazzo de li magnifici priuri.

(a) *Segue spazio bianco*. (b) *Segue spazio bianco*.

torum perpetua advocatrix et maxime populi Rheatini, quod fiat (c) processio in dicto die et in dicta eius ecclesia cathedrali et celebretur missa et communitas habeat facere aliquam elemosinam de cera partim distribuendam et dandam sacerdotibus et religiosis qui habeant offerre altari in candelis accensis et partim pro commune in torqueis ad dictum altare per tres ducatos, ver circa in totum singulis annis.

Magnificus dominus Alexander Payanus assurgens et ringheriam, seu pulpitum petens animo consulendi supra dictis propositis...

Super prima proposita de capitulis supra facto montis grani, ut supra lectis in consilio et auditis et intellectis laudavit approbavit et in presenti consilio viva voce, seu cum palluctis, quia sancta et iusta, laudanda, approbanda et confirmanda esse consuluit et dixit; et quod electio administra toris dicti grani sit in voluntate et arbitrio presidentium (c. 92)...

Item contra ludentes ad ludos venitos et prohibitos et vendentes et retinentes cartas et taxillos ac etiam facientes illos et blasphemantes Deum et sanctos dixit et consuluit puniendos esse secundum formam statuti et reformationum civitatis Rheate. Contra hebreos quod fiat capitula prout videbitur et placebit prefato patri predicatori...

Super facto processionis et celebrationis misse et luminarie et cere fiende de mense decembris in festo Conceptionis virginis Marie, dixit quod fiat singulis annis ad honorem ipsius virginis, secundum facultatem communitatis, prout videbitur dominis gubernatori, seu eius locutenenti et prioribus ac duodecim regiminis.

Similiter contra ludentes et vendentes cartas et taxillos et eos facientes etc. et contra blasphemantes serventur statuta et reformationes hactenus factas. Et si videbitur prefatis dominis augere penas, corrigere, vel minuere, sint in eorum arbitrio. Ser Simon de la Fracta, alter consiliarius... consuluit quod capitula predicti sancti montis pietatis per ipsum recte intellecta et audita confirmantur in presenti consilio cum sint iusta et sancta et addi vix minime potest (c. 93)...

Super facto hebreorum, quod fiant reformationes secundum notulam dandam per patrem predicatorem predictum...

Super facto blasfemie, quod servetur reformatio facta per dominum Balthassarre de Pisora.

VI

15 Agosto 1489

Capitoli del monte frumentario di Rieti

(Rieti, Archivio di Stato, Busta « Statuti Comunali » n. 5, cc. 19-30) (*).

Capitula montis grani beate Marie Virginis confirmata in concilio generali mense septembris, die .VI. 1489., nulla balluta in contrarium.

c) segue oliqua *depenato*.

* Codice membranaceo, con guardia di mm. 230x170. di carte 31, delle quali due bianche (cc. 17-18). A c. 1-bis iniziano gli statuti del monte della Pietà, datati 25 Marzo 1498, e terminano a c. 16v.

Al nome de Dio nostro Signore et de la sancta benedicta madre semper virgine Maria et de la gloriosa Sancta Barbara, advocata et protectrice de questa magnifica citade de Riete et de li altri nostri gloriosi protectori; ne li anni del Signore .MCCGCLXXXVIII., nel mese de agosto, a dì .XV. del dicto mese, cioè nel dì glorioso dell'Assumptione de la benedicta matre vergene Maria ad cui reverentia et laude et honore se ordina quisto sancto monte del grano; regnante el nostro signore clementissimo papa Innocentio octavo etc.

Qui de sotto se farà mentione, ordinatione et capituli in la provisione quale ad honore de Dio et de tutta corte celeste triumphantem per la predicatione et doctrina del venerabile padre fratre Andrea de Faventia, Ordinis Minorum de Observantia, per subventione, adiuto et succorso de' poveri famelici et bisognosi (a) se ordinano con interven (c. 19v) tiene, presentia et assensu de la reverendissima signoria del nostro benemerente governatore et suo locotenente et de li magnifici signori confalonero et priori de la magnifica cità de Riete et del prefato fratre Andrea, con li quatro presidenti et soprastanti del monte de la pietà et de li altri spectabili cittadini dal consiglio generale deputati: anchi con la presentia del reverendo patre vicario generale del reverendissimo in Christo patre et signore nostro cardinale de la Columna episcopo reatino et del guardiano de Sancto Antonio de Padua extra muros reatinos, li quali ordini et capituli qui de sotto se scriveranno spzialmente circa dicta provisione et monte del grano de la benedicta matre Virgine Maria.

Capitolo primo

In primis se ordina che lo perfato monte sia chiamato et denominato monte de la pietà del grano de la Virgine Maria, el qual monte sia et esser debia in dominio et proprietate et possessione de la magnifica citade de Riete et republica de quella et sotto governo, protectione et administratione de li quatro presidenti del monte de la pecunia. Al qual monte (c. 20) de la pietate de' denari se intenda quisto esser annesso et connexo et per lo presente connectemo per subventione de' poveri de la dicta citade, suo contado, forza et districto et abitanti in essa.

Quale monte de' grano predicto volemo, dichiaramo et ordinamo che né per li magnifici signori priori, quali per tempo fossero et serranno, né per duceci del regimento né per consiglio generale né per alcuno governatore (b) et officiale, né per alcuno quesito colore se debia, né possa divertere, convertere, né in tutto, né in parte in altro loco, né in altro uso et in altra forma che per li infrascripti capituli se ordinarà. Et qualunque cittadino, contadino, o habitante in Riete in publico, o vero in privato di tal cosa ad diversione et destructione de dicto monte havesse audatia de parlare, che ex nunc prout ex tunc se intenda essere incurso in pena de ducento ducati, da applicarse per una quarta alla camera apostolica, l'altra a la camera reatina, l'altra a la officiale farà la executione et l'altra a lu monte de la pietà de la pecunia, de facto et sine processu; ma che volemo

(a) La prima i *corretta* su e. (b) na *soprascritto*.

et (c. 20v) ordinamo che de dicta diversione de monte, o conversione de grano in altro usu quantuncha publico o privato non se debia, né possa parlare, ma quello sempre mantenerlo et conservarlo secundo la forma delli infrascripti capituli.

Capitolo II

Item volemo et ordinamo che lo offitiale conservatore et dispensatore sopra el dicto monte del grano de la Virgine Maria, quale amministrarà et dispensarà esso per le povere persone bisognose, se abia a creare per quillo modo et forma che ordinarà lo consiglio generale de Riete, o vero per coloro che lu dicto generale consiglio ordinarà. Et pertanto dure suo offitio quanto per li predicti serrà ordinato.

El quale offitiale et dispensatore sia obligato in tuto et per tuto secundo la forma et obligatione del capsero et conservatore de la pecunia, facendo libro autentico, uno o più, secundo la exigentia, et sia obligato mese per mese reponere et assignare cunto, secundo dicto capsero de denari è obligato et possase elegere el coadiutore et compagno, quando sia de bisogno.

Capitolo III

Item se ordina et prevede per el presente capitulo che (c. 21) tutto grano quale intrarà al dicto monte del grano debbia tutto intrare et venire in potere delli quatro presidenti del monte nel fundico sopra de ciò deputato et spzialmente ordinato dove se debia tutto mensurare et mensurato descrivere in uno libro autentico. Nel quale fundico se ordina che vi siano quatro chiavi varie et omne una de esse stare debiano in potere delli dicti quatro, una per uno; et in quello loco et fundico de quatro chiavi solo se debia tuto el dicto grano conservare. De lo quale grano et entrate del grano dicti quatro presidenti debiano retinere bono cunto et bene conservarlo et siano obligati reponerne fidelmente rascione et calculo et secundo sonno obligati et tenuti li officiali del monte de la pecunia, così se intendano tenuti et obligati dicti presidenti del monte del grano a governare et rendere conto et rascione, come è dicto di sopra et in dicti capituli se contene.

Capitolo IIII

Item che dicti quatro presidenti del monte del grano, conservatori del fundico de quatro chiavi (c.21 v) debbiano et siano obligati (c) incomenzando in kalende ottobre ad dare et mandare al secundo fundico dove starrà lo offitiale dispensatore del grano cioè, la quinta o vero sexta parte de tutto el grano infundicato ad mensura, la quale quinta, o vero sexta parte dicto dispensatore del grano debia reponere nel suo fundico et quello debia a li poveri bisognosi per la sementa imprestare et recepere pigni sufficienti, come de sotto se dichiararà. Et finita la sementa, se li avanzasse grano quello conservare fino ad kalende ienaro

(c) La seconda i corretta su o.

et in k[a]lende de ienaro li sopradicti presidenti debiano de mese per mese mandare et dare al dicto fundico et dispensatore del grano tanto del dicto grano infundicato nel fundi[co] (d) de quatro chiavi, quanto sia la rata che tocha ad ogni mese che basta da ienaro per fino ad giulio messuro, cioè ogni mese tanto che per fino ad giulio messuro, tutto grano infundicato sia se bisogna imprestato ad povere et bisognose persone per loro uso, con pigno sufficiente, exceptuato che ad paneteri (c. 22) et altre persone che fanno pane per vendere, a li quali non se possa imprestare senza licentia di tutti li presidenti del monte de la pecunia.

Capitolo V

Item che dicto dispensatore del grano de mese per mese sia tenuto et obligato ad reponere rascione et conto alli dicti quatro presidenti tanto de li grani imprestati, quanto delli pigni receputi; al quale cunto et rascione per più securitate et chiezza del populo se debia ordinare et ogni domenecca prima de ciascuno mese che se imprestarà, per ogni castello de Riete se debia mandare una persona discreta et litterata ad vedere dicta rascione et quillo che mancarà che serrà comandato o deputato et dicta domenecca non se trovarà, casche in pena de uno carlino per ogni uno et ciasche volta da applicarse isso facto al monte de la pecunia, la quale prima domenecca del mese sia quella che al dicto dispensatore del grano se debia revedere rascione; et quando per neglignitia del dispensatore mancasse, casche in pena de mezo ducato et l'altra (c. 22v) domenecca sia obligato. Et similiter cascheno in pena li quatro presidenti de uno carlino per ciascuno et per ogni volta da applicarse come de sopra.

Capitolo VI

Item se ordina et dichi[a]ra che al presente, che lo monte del grano è poverillo, che non se possa imprestare più che uno quarto de grano per persona, excepto crescendo el monte cresca el prestito, secundo lo parere et iuditio del reverendo patre vicario del reverendissimo signore cardinale de (e) Columna, episcopo nostro et del dicto guardiano del monte et dicti quatro presidenti.

Capitolo VII

Item se ordina che el dispensatore et amministratore del dicto grano debia recevere pigni da persona a chi se imprestara dicto grano sufficienti, che vagliano el terzo più del prezo corrente del prezo del grano che vale al tempo che lo pigliaranno; lo quale pigno non valendo la dicta somma, el dicto dispensatore sia tenuto resarcire et refate al dicto monte; et sia (f) tenuto li dicti pigni conservarli secundo è obligato lo conservatore de li pigni de li denari.

(d) co mancante. (c) Segue l esputo. (f) Segue te esputo.

Capitolo VIII (c. 23)

Item se ordina che tutto el grano quale s'errà dispensato et prestato se debia restituire et rendere al dicto monte per tutto el mese de agosto seguente a li dicti prestiti, etiam de qualuncha mese fosse facto dicto prestito; et debiase rendere grano eque bono in quella qualitate et bonitate fo inprestato et questo a ciò se possa facilmente rehavere dicto grano et eque bono represtare (g). Et quilli che non haveranno restituito el prestato grano nel dicto termine per tutto agosto che li pigni per loro dati se debiano vendere dopo tre bandi precedenti a chi più offerrà, secundo la forma de li capitoli del monte de la pecunia et venduti dicti pigni se debia recomparare tanto grano, quanto fu inprestato sopra lo pigno venduto et quilli denari che avanzaranno al pigno venduto dopo che s'errà comparato el grano al prezo che vale quando se vende el pigno, quello più tutto se debia restituire al patrone del pigno, senza retenero uno cavalluccio, salvo tanto grano quanto fu inprestato sopra el pi (c. 23v) gno. Et se per caso occurrese che dicti pigni non se potessero vendere et non fosse chi compararli, in quisto caso siano obligati et constricti li patroni recoglierseli li dicti pigni et restituire el grano et non più.

Capitolo IX

Item se ordina che accadendo farse spesa per mesurare dicti grani per pesone de fundichi, salario de dispensatori et libri et altre occurrenti spese che in quisto sancto monte de la vergene pietosa Maria occurreranno, che de dicte spese non ne senterando povere persone a chi se prestarà el grano del monte, ma grano se prestarà et tanto quanto s'enna presta tanto se restituirà et non più, ma dicte occurrenti spese se cavaranno de qualche elemosina che al dicto monte de grano se farà, secundo la ordinatione, dispensa et arbitrio del prefato miser lo vicario et guardiano del monte presente et futuro.

Capitolo X

Item che el dicto (h) administratore del grano debbia, né possa recepere più grano (c. 24) ad misura che sia stato el grano prestato. Et se quella che rende el prestito volesse per soa liberalitate donare al monte qualche quantitate de grano più che quella che hebbe in prestanta, in quisto caso lo dicto dispensatore non lo possa parimente recevere né più né meno che quello che in presto, ma lu debba consigliare che se vole fare qualche dono, o vero elemosina, che lo porte al fundico de li quatro presidenti de quatro chiavi.

Capitolo XI

Item se ordina che li quatro presidenti del monte debiano annuatim el tempo delle recolte del grano et del vino mandare uno o più per porta, secundo meglio alloro parerà per elemosina del dicto monte per la

(g) Represtare *correcto* su respreatate. (h) *Segue* dispensatore *espunto*.

citade et contado; et debiano sempre cerchare, durante loro offitio, augmentare et accrescere dicto monte; et lo dicto vino che se recoglierà debiano ordinare se venda et del pretio de epso ne debia comparare grano et infundicare come è dicto de sopra.

Capitolo XII

Item se ordina che attento el monte predicto del (c. 24v) grano dependa et sia annexo al monte de la pietate de' denari, in perhò volemo et dichiaro che tutti ordini et capituli facti sopra al dicto monte de la pietate de' dinari habiano et havere debiano loro effecto et repetiti se intendano et ordinati nel dicto monte de la pietà del grano et maxime quilli che sopra de ciò se possono tirare et applicare et in quillo habiano loco in tucto et per tucto.

Capitolo XIII

Item se ordina chel prefato reverendo padre vicario del reverendissimo signore cardinale Columna et prefato padre guardiano del monte, una con li prefati duodeci presidenti del monte de la pecunia, debiano et possano da tempo in tempo ordinare et fare novi statuti et capituli, secundo la exigentia et oportunitate del facto che occurrese in augmento et conservatione del dicto monte circa quanto non fosse provveduto et quello per loro se ordinarà sia solido et fermo et autentico, come qualunqua altro capitolo precedente et come facto fosse dal tutto lo populo reatino et ad laude de Dio et de la gloriosa Vergene Maria.

Capitolo XIII (c. 25)

Item se ordina quando fosse carestia et mancamento de grano che lo grano se incresse et continuo lo suo prezo se augmentasse, acciò che dicto prezo non incarisca, anchi se abbasse et mantenga ad bono prezo, che in quisto caso li dicti presidenti sia obligati cavare in piazza vinti, trenta et quaranta quarti de grano et quello ponere ad dui celle mino per quarto et ciò tutto della quantitate del grano che se cavarà et del prezo minore se remetta alla discrezione et iudicio de' prefato reverendo vicario, guardiano et duodeci presidenti.

Ad laudem Dei.

Item per manuteneere de' prefati monti scia stato ordinato et deputato de lu iorno non feriate immediate sequente de poi omne domeneche li presidenti che per li tempi seranno se debiano insemi congregare ne la presentia del prefato signore vicario, o vero sou substituto ad consultare de cose pertinenti et spectanti ad l'utile et commodo de ipsi monti et soi adherenti et dependenti et emergenti da ipsi inenissi et conenissi per qualuncha (c. 25v) causa che scia sotto certa formidabili pena inter ipsi constituta e perché li negotii particulari impediscono li generali. Et ad ciò che le cose pertinenti et oportune ad ipsi monti et soi adherenti con de sopra non remangano indecisi pendenti et per la carentia del sufficienti numero aliquo modo lesi, se ordina che in dicto iorno et in presentia, como de sopra, quella minua parte del numero de ipsi

presidenti che ce serà possano fare, ordinare, decidere e terminare tanto quanto per el sufficientio numero facto fosse; e quello et in quillo numero che per ipsi non obstate minua parte serà facto, ordinato, capitulato, concluso et in aliquo modo deciso et reformato, se habia ad tenere rato et firmo et per nullo quesito colore per nisunu contradire et removere se possa et sia de tanto robore e efficacita, quanto facto fosse e ordinato etcetera, per tucto el sufficiente numero la absentia de le altre parte et numero de presidenti et omne altra cosa che in contrario facessero non obstante; et nichilominus quilli non ce seranno siano tenuto a pagare la pena constituta per la absentia de dicto iorno (*).

VII

Fra Andrea da Faenza propone al consiglio comunale di Spoleto la fondazione di un monte frumentario e una serie di riforme concernenti la vita civile e morale della città.

(Spoleto, Sezione di Archivio di Stato, *Riformanze* 84, ol. 53, 1488-91).

(c. 473v)... Tertia (proposita) est: quod cum frater Andreas de Faventia, Ordinis Minorum Observantie Sancti Francisci, qui verbum Dei predicat apud ecclesias Sancti Simonis de Spoleto, sepius inter predicandum monuerit et hortatus fuerit civitatem spoletanam et omnes cives ut velint per reformationes in generali consilio findas providere et remedio adhibere quod in civitate pacifice et quiete vivatur et cum timore Dei et multa vitia, quibus communitas abundat, delere, punire ac remediis, quibus poterit, salubriter providere, ut extirpentur et maxime super contractis etc. (c. 474).

Primum ut provideatur quod civis discordantes inter se et inter quos inimicitie vigent ad pacem et concordiam inducantur pro quiete et salute civitatis.

Item ut provideatur et reformetur quod blasphemantes Deum et sanctos et etiam ludentes ad ludos prohibitos puniantur et aliqua reformatio proficua fiat circa punishmentem predictorum et ad tollendum dicta vitia quibus maxime dicta civitas abundat.

Item providere circa alios malos mores ipsius civitatis.

Item quod provideatur circa montem grani, sive pietatis fiendum in civitate Spoletina et reformationes modos, vias et ordines super eo faciendos, quoniam dictus mons erit res optima et civitati et civibus ac communitatis maxime pauperibus satis utilissima et proficua.

Propterea prefati magnifici domini priores super predictis proponant quod presenti consilio videtur reformandum et decernendum etc. (c. 476).

* Da c. 26 a c. 30 seguono: « Additioni et nove reformationi facte dalli presidenti del sanctissimo monte della pietà de Riete ne l'anno del signore mille et cinquecento quaranta tre, al tempo de Paulo papa tertio, pontefice maximo del mese de maio ad di .X. ».

Eximius legum doctor dominus Simon de Garofanis, alius consiliarius, surgens et similiter ad arengeriam accedens, in eaque stans dixit et consuluit super tertia proposita, de reformationibus petitis per predicatorem, hoc modo, videlicet: Quod auctoritate presentis generalis (c. 476v) consilii, magnifici domini priores eligant duodecim cives, videlicet unum pro qualibet vaita, qui cives una cum prefatis dominis prioribus et predicatore predicto habeant auctoritatem super omnibus predictis contentis in dicta proposita decernendi, reformandi et ordinandi ea omnia que ipsis videbuntur opportuna, utilia et necessaria; que quidem reformationes operetur quod confirmentur per quemcumque superiorem ita quod perpetuis futuris temporibus valeant.

(Trascorsi quattro giorni, fra Andrea torna in consiglio per discutere i nuovi statuti morali, unitamente ai priori e ai dodici cittadini eletti due giorni prima):

(c. 478v) Prefatis magnificis dominis prioribus existentibus, una cum supradictis civibus in loco suprascripto, venit ibi frater Andreas de Faventia, Ordinis Observantie Sancti Francisci, predicator suprascriptus et multo verborum ornato et manifestis orationibus rogavit et hortatus est prefatos dominos priores et cives ut pro pace et quiete ac comodo totius civitatis et civium ex auctoritate eis attributa a supradicto generali consilio velint concedere reformationes et reformari et decernere que eis videbuntur opportuna super infrascriptis, videlicet:

Imprimis quod ut facilius puniantur blasphemantes Deum et Beatissimam Virginem et sanctos et etiam ludentes ad ludos prohibitos, quod per gubernatorem, seu eius locumtenentem fiant in qualibet contrata, vel porta, super predictis, accusatores secreti.

Item quod decernatur et reformatio et decretum fiat publice preconizandum: quodquod non possint per quemquam fieri, teneri ad vendendum, vel aliter *carte, tazelli, tabolene*, vel alia huiusmodi apta ad ludendum ad ludos prohibitos, sub illis penis que videbuntur vobis.

Item quod fiant et ordinentur cives qui tractent et curam habeant super concordiiis, reconciliationibus et pace civium inter eos discordantes et inimicantes

(c. 479). Quod supplicetur per comunitatem sanctissimo domino nostro pape quod dignetur decernere per bullam quod homicide nunquam remitti, vel rehaberi possint.

Item quod carnes apud macellos spoletanos non possint per hebreos sciattari, nec sciattate vendi, sub penis etc.

Item quod fiat et ordinetur mons grani cum capitulis ordinandis pro subventionem pauperum et indigentium.

Super quibus et omnibus per prefatos dominos priores decretum et ordinatum fuit quod tantum fiat quantum petitum est per prefatum predicatorem et ita decreverunt, obtempero prius partito per omnes sexdecim palluctas *del sic*, nulla in contrario obtenta; que quidem reformationes latius et serius cum suprascriptis capitulis notabuntur.

VIII

Statuti del monte frumentario di Orvieto

(Orvieto, Sezione di Archivio di Stato, *Statuti* n. 540/94) (*)

I

In primis statuimo et ordinamo che el domino et possessione di decto monte del grano sia et pertenga alla magnifica comunità de Orvieto, la quale nol debbia, né possa guastare, né ad altro uso el grano de esso monte divertere che ad quello che per li infrascripti capituli sirà ordinato. Et se per alcuno tempo per essa comunità per alcuno modo per soi conseglie facesse et attemptasse el contrario (c. 1v) decta comunità ipso facto casche et sia privata dell'administratione et quella si aplichi alla rev. ma signoria del nostro vescovo et al guardiano sirà per li tempi di Sancta Trinità di Orvieto et qualunche ciò arrenghasse casche in pena di fiorini diece ipso facto da aplicarsi per la metà al decto monte del grano et per l'altra metà al monte di Cristo delli denari et sia privato di tucti li officii et honore della ciptà

II

Item statuimo et ordinamo che decto monte della gloriosissima Vergene Maria con omne sollicitudine si debia aumentare et crescere in fino alla somma di some mille di grano, el quale non si possa ad altro uso operare che per subventioni delli povari di decta ciptà et suo contado Et quando sirà pervinuto (c.2) alla decta somma di some mille tucto quello che da poi entrerà de elemosine, oblatione, o lassite ultra la decta quantità di some mille si debia vendere et convertire in denari, li quali si habiano a spendere in maritare orphanone povare ciaschuno anno da elegerse per la rev.ma signoria del nostro vescovo, per decto guardiano et soprastante, una cum dui boni ciptadini da deputarsi per lo consiglio generali, messo el partito tra loro a fave, secundo la consuetudene di decta ciptà, precedente el giuramento di mettere le fave secundo la sua conscientia, etc.

III

Item statuimo et ordinamo che li soprastante et rectori di decto monte siano quattro et el primo et principale sia la rev.ma signoria del nostro vescovo (c. 2v) et in sua absentia, quello sirà substituito per sua rev.ma signoria. El secundo sia el guardiano della Trinità che per li tempi sirà. El terço et quarto siano dui boni ciptadini da elegerli ciascuno anno per lo consiglio generale di decta ciptà, li quali siano obligati acceptare intra tre giorni alla pena di fiorine diece per ciascuno di loro

* Codice membranacco legato in tavola stampata con botchie e ciappe, di mm. 150x215, di carte 17 di cui otto bianche. Manca l'intitulatio e le rubriche non sono numerate.

da apricarsi, como di sopra, ipso facto; li quali di poi haveranno acceptati, iurare debbiano in forma valida, bene et fideliter decto officio exercitare in mano della rev.ma signoria del vesco et delli signori conservatori et in fine dell'anno rendere bono et fedel conto della loro admistratione in mano della sua rev.ma signoria et della magnifica comunità d'Orvieto li quali dui electi per lo consiglio (c. 3) non possino essere referme ultra dui anni.

IV

Item statuimo et ordinamo che decti quattro soprastanti debiano elegere uno bono homo per officiale di decto monte del grano che sapia legiare et scrivere, el quale infra tre di da poi sirà publicato debia acceptare dicto officio sotto pena di fiorini deci, d'aplicarsi como di sopra, el quali officiali, prima comencie ad exercitare el suo officio, debia iurare in mano di decti soprastanti fideliter exercitare decto officio et rendere buono conto ogni mese a decti soprastanti et più volte se fusse da loro ricercato et decto suo officio dare per uno anno et non si possa rifermare.

V

Item statuimo et ordinamo che decto (c. 3v) grano si preste alli povari solamente con pegni de valuta del doppio et che se incomencie a prestare a calende de iannaro, continuando per tucto iugno, prestando dicto grano ciaschuno mese la rata sua, secundo la quantità che sirà di grano.

VI

Item statuimo et ordinamo che decto (c. 3v) grano si preste alli povari grano per la sua fatigha sia libero et exempto da omne imposta et graveça ordinaria et extraordinaria imposta et da imponarsi per decta comunità durante el suo officio.

VII

Item statuimo et ordinamo che decti quattro soprastanti debiano ordinare che uno di loro solo habia a fare le polise sigillate a quelli povari avaranno necessità del grano in prestanta le decte polisse et decto officiale et decto officiale dia (c. 4) el grano secundo le decte polisse et scriva al suo libro el nome a chi darà il grano colla quantità, esprimendo el pegno, el giorno, mese, anno et millesimo et decte polisse debia infilçare per ordine et prestando decto officiale grano sença polissa, o più che non dice la polissa casche in pena di fiorini dece d'aplicarse ipso facto, como di sopra; et tale soprastante deputato ad scrivere decte polisse debia iurare remosso da lui amore, amicitia et parentela, ma solo havere rispetto alle loro necessitate etc.

VIII

Item ordinamo che decti soprastanti ciascuno anno debiano ordinare in forma valida quanto grano al più possa decto officiale dare in prestanta per ciaschuna persona, havendo rispetto alla quantità del grano

haveranno in mano et considerando la exigentia (c. 4v) del tempo et li constantie et lo numero delle persone della fameglia et la paupertà di chi domandarà el grano in prestança etc.

IX

Item statuimo et ordinamo che qualunque averà grano in prestança di qualunque mese et tempo sia obligato per tucto el mese d'agosto proximo riportarlo al luoco deputato dal monte, sotto pena di stare dui anni de non essere subvenuto da decto monte et niente de meno decto officiale del monte sia obligato, passato el mese di agosto, exigere et rescuotare decto grano et ciascuno officiale della città d'Orvieto debia fare executione ipso facto hauto lo extracto da decto officiale con deliberatione de soprastanti; et se fussino decti officiale negligenti caschino in pena di fiorini dece d'aplicarse ipso facto come (c. 5) di sopra, premesse prima tre bampnimente per tre diverse giorni.

X

Item statuimo et ordinamo che'l decto officiale debia recevare el grano prestato in quella medesima misura con la quale l'è prestato et non ne possa recevere alcuna quantità più, etiam minima, oltra quello che ha prestato; ma se alcuno de sua volontà spontanea volesse donare qualche cosa più che quello avesse recevuto in prestança non debia quello più recevere, ma el debia dare alli soprastanti per l'amore di Dio, a ciò si possa ritrovare et decto monte crescha et cesse omne suspitione di fraude.

XI

Item statuimo et ordinamo che decti soprastanti et officiali siano in fine de loro anno del loro officio sindacati da dui boni homini electi dal consiglio generale de decta (c. 5v) città, quali scendice siano obligati accettare decto officio infra tre giorni sotto pena di fiorini dece d'aplicarse ipso facto, come di sopra. Et similmente decto officiale che amministrerà omne mese sia sindacato da decti soprastanti secundo ell'ordine da loro sirà dato etc.

XII

Item ordinamo che se decti soprastanti o vero officiale per alcuno modo, o vero tempo fussino trovati, o vero alcuno di loro fusse trovato fare contra alcuno di questi capituli, o vero fusse trovato avere usurpato o fraudato di decto grano per sé o per interposita persona, siano obligati a pena di periurio et sia privato ipso facto dell'officio et caschino in pena di fiorini dece d'aplicarsi come è decto di sopra.

XIII

Item statuimo et ordinamo che li decti soprastanti ogni mese siano (c. 6) obligati rivedere el conto di decto officiale et revedano li pegni se si guastano et se sonno sofficiente per la quantità del grano c'è stato prestato sopra esse pegne et siano tenute afrontare le polisse del grano col libro de decto officiale et questo faccino ogni mese, almanco quello mese si prestarà decto grano, como di sopra è decto.

XIV

Item statuimo et ordinamo che quando quelle haverando hauto in prestança el grano fussino negligenti per tucto agosto restituire decto grano alloro prestato sia in arbitrio de decti soprastanti o vero bampnire per tre giorni li decti pegni et deliberarli a chi più offrirà, el quale sia obligato stare fermo al preço offerito, etiam che non avesse data arra, del quale preço decti soprastanti siano tenute (c. 6v) comparare tanto quanto ne hanno prestato sopra detto pegno, el resto debbiamo restituire al patrone, o vero alli suoi heredi; et se non si trovassino el debbiano restituire alli povari, comunicato consilio colli soprastanti, o vero darli per extracto alli offitiali come è decto di sopra, como parirà alloro essere più utile alli patroni di pegni, in ciò gravando le loro conscientie etc.

XV

Item statuimo et ordinamo che tucte le cause et lite nascessino in dicto monte li magnifici signori conservatori, una con la magnificentia del podestà de dicta città, siano obligati de cidarli et terminarle infra .X. giorni somariamente, simpliciter sine strepitu et figura de iudicio, solo veduta la verità del facto et della causa, sotto pena di fiorini .X. da applicarse come è decto di sopra.

XVI

Item ordinamo che decti soprastanti siano tenuti et obligati provedere, como alloro meglio parerà, ogne state fare cercare per l'amore di Dio per decto monte dentro et di fuore la città et el simile facciano di vendemia; (c. 7.) el prezzo del vino reduce debbiano et convertire in grano et dare tale ordine che in ogni parrocchia siano deputati dell'uomini et delle donne le quale nel decto tempo cerchino et domandino grano et vino per l'amor di Dio per lo decto monte, tenendo bon conto de dette helemosine et di tucte l'altre entrate et emolumenti di decto monte del grano.

XVII

Item ordinamo che decti soprastanti debbiano havere uno libro dove per uno notario deputato a questo scriva tucte l'entrate, emolumenti et limosine et siano diligenti affarci scrivere et annotare le sopradette cose etc.

XVIII

Item statuimo et ordinamo che decti soprastanti debbiano ogni anno ricordare alli predicatori che si degnino ricordare al populo, quello exortando, faccino helemosine al dicto monte, maxime la Septimana Sancta.

XIX

Item statuimo et ordinamo che quando non si trovasse delli pegni da vendarsi tanto prezzo quanto bisognaria et seria bisogno (c. 7v) per comparare tanto grano ne avesse havuto in prestança, allora la magnificentia

del podestà sia tenuto de facto astrengere et fare executione contra a chi à havuto el grano in prestança, in modo detto monte et officiali habbia a conseguire tanto grano quanto ne ha dato in prestança et niente di meno l'officiale che prese tal grano non sufficiente sia tenuto conservare el monte senza dampno.

XX

Item statuimo et ordinamo ch'el Giovedì Sancto li detti soprastanti et officiali debbiano far fare tre some di grano, quello convertendo in pane et dicto pane distribuirlo tra li poveri all'uscio dove starà la canova del grano et stia in arbitrio di detti soprastanti fare tale distribuzione dui volte per anno, parendo alloro et questo capitolo se habbia a rassettare al parere delli soprastanti.

XXI

Item ordinamo che passato tucto iugno se avançasse del grano non fusse prestato alli povari, che detti soprastanti parendo alloro sia expediente, possono gravare li ciptadini d'Orvieto (c. 8) che ricolgono grano da vendere che pigliano di detto grano et tra loro si distribuiscia discretamente consideranno le qualità loro et siano obligati rendere del grano nuovo, facendo tale distribuzione detti soprastanti, una con li magnifici signori conservatori et chi renuntyasse et fusse renitente caschi in pena di fiorini X. ipso iure de aplicarse come è detto di sopra, havendo respecto alla quantità et conditione delle persone.

XXII

Item statuimo che attento che detto monte farà molte spese et acciò non se annichile et diminuiscia se debbia tenere una cassetta dove se riceverà detto grano accioché chi riceverà servitio dal monte possa mettere, se li piacerà, de sua libera volontà qualche denaro in dicta cassetta acciò si possono pagare le spese occurrente in dicto monte etc., sempre havendo advertentia che nissuna cosa, etiam minima, non accresca alla sorte principale per evitare ogni dubio.

XXIII

Item statuimo et ordinamo che detti quattro (c. 8v) soprastanti, una colli magnifici signori conservatori et loro officiali che siranno per li tempi, possono adiungere et diminuire et dichiarare alli detti capituli secundo la occurrentia et exigentia et bisogno delli tempi et oportunità, secundo Dio li ispirarà, sia oportuno in augumento et conservatione de dicto monte et non altramente etc.

XXIV

Item statuimo che quando li soprastanti, o vero officiali fussero negligenti et remessi ad exequire quanto se contiene nelli sopradicti capituli et ciaschuno d'essi che tunc et eo causa che terrà el luoco della Santità di Nostro Signore el suo officio et auctorità et le suoi parte

interpongha in modo che li detti capituli siano osservati con effecto, astrengendo personaliter et exigendo le debite pene.

(Segue l'approvazione di Antonio vescovo di Bagnoregio e luogotenente di Orvieto, rilasciata il 2 Luglio 1492)

IX

13 Marzo 1491

Dopo circa un anno fra Andrea da Faenza ritorna a Spoleto e propone al consiglio alcuni provvedimenti per ricondurre la pace tra i cittadini e non lasciare impuniti i colpevoli e la fusione del Monte dell'Abbondanza i cui proventi erano consumati dalle spese del personale, con il Monte dei prestiti.

Spoleto, Sezione di Archivio di Stato, *Riformanze* 85 (ol. 54) (1491-92).

(c. 20v)... Secunda proposita est quod cum magna veneratione habenda sit festivitas Conceptionis virginis Marie et maxime apud nos, qui devotissimi eius sumus et qui ecclesiam cathedralem habemus intuitatam sub eius sacratissimo nomine et a predicatore suasi sumus (c. 21) ut in ipsa festivitate aliquod sollempne fiat: vel processio, vel aliud, prout consilio videbitur, propterea quid agendum.

Tertia est cum in dies et continue in civitate Spoleti et eius territorio multissima homicidia fiant in dannum civitatis et dedecus et hoc propter eorum impunitatem et etiam pro parva re et pretio remittuntur, ex quo procliviores et audaciosi sunt ad ea committenda, volentes huic maximo defectui providere proponitur ut provideatur per viam superioris et sanctissimi domini nostri pape et cum suffragio gubernatoris, quod in futurum homicide nunquam possint remitti, prout iam decretum fuit per bullas summorum pontificum, videlicet Pii et Pauli. Item provideatur quod inimicati et discordes possint cogi, si nolunt facere pacem, ad faciendam treguam cum eorum edversariis per decem annos, ad quarum pacium et treguarum tractationem domini priores, suasu predicatoris, elegerunt octo cives.

Quarta proposita est: quod cum multis civibus videatur fore optimum et proficuum communi et pro civibus et comitatibus indigentibus quod abundantia grani communis Spoleti et eius capitale quod est in grano et pecuniis convertatur et permittatur ac uniatum et incorporetur in montem mutui, seu prestiti pecuniarum ut extirpentur usure ebreorum a quibus multi pauperes consumantur et ut ipsis pauperibus sine usuris subveniri possit et maxime quia dicta abundantia paulatim consumitur et extenuatur in salariis eorum qui illam administrant, prout dictus predicator sepius predicavit, propterea proponitur quid presenti consilio videatur agendum ...

(c. 22) [Spectabilis et circumspetus vir, ser Andreas Pauli] Item dixit et consuluit super secunda proposita de festo Conceptionis in hunc modum, videlicet: quod pro honore gloriose virginis Marie, auctoritate huius generali consilii, perpetuis futuris temporibus, singulis annis in festo Conceptionis sue fiat per comunitatem spoletanam processio sollempnis

et domini priores cum toto generali consilio vedant ad dictam processionem cum faculis accensis, una scilicet pro quolibet priore et quolibet de consilio et sumptibus comunitatis offerant ecclesie spoletane quattuor torcias cereas ponderis trium librarum pro quolibet et dictas faculas et dictam festivitatem custodiant et nemo aperiat apothecas, prout fit in aliis festivitibus beate Virginis prefate.

... reformatum fuit per omnes sexaginta octo palluctas datas, missas et repertas in bussula alba *del sic*, nulla in contrarium reperta.

Vir nobilis et providus Campillicus Guidi, alius consiliarius... consuluit super tertia proposita (c. 22v) de provisione fienda contra homicidas et de pacibus et treguis hoc modo, videlicet: quod magnifici domini priores una cum gubernatore, seu locumtenente et illis octo civibus deputatis super pacibus et treguis faciendis, auctoritate huius generalis consilii, habeant plenissimam auctoritatem providendi et ordinandi et decernendi super predictas prout eis opportunum et expedit(i) us videbitur cum amplissima potestate.

... victum fuit et obtemptum per palluctas sexaginta septem *del sic*, una pallucta in contrarium restituta non obstante.

Argutus vir et Causidrais, ser Valerius Nicolai alius consiliarius surgens et ad arengiam accedens in eaque stans dixit et consuluit super quarta et ultima proposita de unione et incorporatione abundantie cum monte mutui in hunc modum, videlicet: quod, auctoritate huius generalis consilii, magnifici domini priores una cum reverentia fratris Andree de Faventia Ordinis Minorum Observantie Sancti Francisci, qui nunc predicat in ecclesia cathedrali spoletana, et cum sex aut octo civibus per ipsos dominos priores eligendis habeant plenissimam auctoritatem et potestatem ordinandi, reformandi et capitulandi super predicta unione et incorporatione prefate abundantie cum predicto monte, seu prestiti pecuniarum que ex nunc pro deliberatione habeatur, prout et sicut prefatis dominis prioribus, predicatori et civibus videbitur et placuerit cum plenitudine potestate et quidquid per eos in predictis factum fuerit valeat et teneat ac si per presens generale consilium factum esset (c. 23).

... victum fuit, obtemptum et sollemniter reformatum per palluctas quinquaginta quattuor datas, missas et repertas in bussula alba *del sic* quatuordecim palluctis in contrarium restitutis non obstante.

X

22 Marzo 1491

Il Monte dei Denari di Spoleto

Il consiglio comunale di Spoleto, accogliendo l'esortazione di fra Andrea, fonda il Monte dei Denari e ne detta gli Statuti.

(Spoleto, Sezione Archivio di Stato, *Riformanze*, n. 85, cc. 26v - 322v) (*).

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Jesu Christi ab eius salubri nativitate millesimo quattrecentesimo monagesimo primo, inditione

* Altra copia nel *Libro grande del monte di pietà*, cc. 6-8v. Do qui l'edizione

nona, tempore pontificatus sanctissimi domini Innocentii divina providentia pape octavi et XXII. martii.

In unum collegialiter congregati prefati magnifici d. Priores, una cum infrascriptis civibus, videlicet d. Simone de Garofanis, Bonifatio de Martorellis, Anthonio ser Laurentii, ser Laurentino ser Gregorii et Conte Angeli Catalutii absente, d. Sensu de Vannarone alio eorum socio ex legitima causa impedito (a) nec non cum venerabili patre fratre Andrea de Faventia Ordinis Minorum Observantie sancti Francisci predicatore apud ecclesiam cathedralem spoletanam. In salecta cenaculi palatii prelatorum d. Priorum, visa reformatione desuper facta in generali consilio spoletano super unione et incorporatione grani, pecuniarum et capitalis Abundantie Communis Spoleti cum monte mutui seu prestiti pecuniarum fiendo et celebrando pro subventionem pauperum, ne ab usuris consumantur; et visa auctoritate et potestate eis attributa super predictis a prefato generali consilio, habito super predictis maturo et salubri colloquio, tandem misso inter eos sollemniter partito ad bussulum et palluctas more solito et secundum formam statuti civitatis Spoleti et obtento per omnes (b) undecim palluctas datas, missas et compertas in bussulo albo del sic, nulla in contrarium restituta, vigore conditionis eorum auctoritatis et potestatis fecerunt, ordinarunt et reformaverunt infrascriptas ordinationes et capitula perpetuo vailtura, decernentes primo, stantes et reformantes quod totum capitale quod habebat dicta abundantia in pecuniis, grano, debitoribus et aliis quibuscumque rebus convertatur, permittetur et refundatur in montem pietatis mutui seu prestiti pecuniarum (c) qui mons vocetur mons pietatis gloriose Virginis Marie cum pactis, capitulis et ordinibus infrascriptis, videlicet:

(c. 27) Al nome del Signore nostro Jesu Christo Dio et homo et della sua benedicta matre Vergine Maria et delli gloriosi sancti S. Pietro et Paulo, principi delli Apostoli et delli gloriosi martiri advocati et preceptori de questa nostra città, Sancto Ioanni arcivescovo, San Pontiano San Paractale et Sancta Abundantia (d) et de tueta la corte celeste. Nelli anni del Signore .1491., nel felice tempo del santissimo signor nostro papa Innocentio octavo, nel mese de marzo, addi .22. del (e) dicto mese per la doctrina et capitolica predicatione del verbo divino del prefato venerabile frate Andrea ordinatore et fundatore del santo et catholico monte supra et infrascripto della pietà della gloriosa Vergine Maria (f) suprano ad Dio esse acceptissimo et degno de honore et laude. Ad perpetua provisione de poveri et bisognosi della magnifica città de Spoleti et suo contade, per evitare la rabbiosa voragine delle usure et rabbiosa perfidia et dura cervice delli iudei usurpatori delle substantie et suicatori del sangue delli christiani et per substenatione delle povere persone de dicta città et suo contade et ad fidelità et reverentia della santità de nostro signore papa Innocentio et soi fratelli Cardinali sonno ordinati li infrascripti

del testo delle *Riformanze* e in nota le varianti della copia, edita, con qualche errore di lettura, da A. SALZANO, *Il Monte dei Denari*, 53-63.

(a) *Segue nec espunto*. (b) *Segue de espunto*. (c) *L'intera frase fino a Marie a margine*. (d) *L'intera frase da Sancto Ioanne, a margine*. (e) *Segue marzo espunto*. (f) *A margine*, della gloriosa vergine Maria.

capituli, statuti et ordinationi per fundamento de dicto sancto monte con augmento et perpetua conservazione quale Dio conservi et perpetui per la sua misericordia et gratia et per beneficio universale de questa nostra magnifica ciptà (g).

I

Imprimis che per capitale et fundamento de dicto sancto monte de denari sia una cassa nella sacrestia de Sancta Maria maiure de Spoleti dove se habbiano ad conservare tucti quelli denari che sonno deputati al dicto Monte per lo commune de Spoleti et quelli che in futurum per donationi, ultime voluntà o vero pene, sive elemosina o per qualunqua altro modo serranno dati o vero aplicati al dicto monte tucti se habbiano ad dirizzare et ponere in dicta cassa la quale debbia havere quattro chiavi, dé quali una ne habbia a tenere el reverendo vicario del vescovo (c. 27v) de Spoleti, l'altra debbia tenere lu venerabile patre guardiano de Sancto Paulo de Spoleti, un'altra la debbia tenere li magnifici signori priori de Spoleti et l'altra la debbiano tenere li soprastanti et presidenti de esso monte et de dicta cassa tanta pecunia se debbia cavare quanta basta per uno mese (a) et debbiase consignare al depositario che impresterà (b), lu quale debbia prestare solum (c) ad poveri et bisognosi della ciptà et contado de Spoleti per fine alla quantità de fiurini tre per octo misì, incommenzando (d) dal dì che presta per questo primo anno et per li futuri tanto più quanto serrà più cresciuto et multiplicato dicto monte per ciaschuna persona colla receptione del pegno sufficiente valente el doppio. Et alla governatione et conservazione de' pigni sia uno delli presidenti et soprastanti deputati al dicto monte, lu quale se chiamarà conservatore et depositario dé pigni, lu quale habbia ad scrivere al suo libro tucti li pigni che se impegnaranno al monte et fare con annotatione del di dui polize, o vero scripture: una allo patrone delli pigni et l'altra allo depositario della pecunia, de tenere che impresti (e) et paghi tanti denari al tale che ha impegnato el tal pegno con tali segnali et qualità sue, quale ipso conservatore de pigni tene appresso de sé et la polizza remarrà appresso del depositario (f) della pecunia et registraralla (g) nel suo libro. Et lu dicto depositario de' pegni sia obligato tenere sopra de ciò uno sufficiente libro dove se scriveranno (h) tucti li pigni allui impignati et da lui rescossi et debbia ogne sua industria ponere in ricevere (i) dicti pegni sufficienti et quelli conservare

(g) Nel libro Grande del Monte di Pietà l'introduzione è stata così modificata. Al nome de Dio et de tucti sancti della celeste corte. Qui de socto se fa mentione delli capitoli facti ad honore de Dio et de tucti li sancti per predicatione del sopradicto venerabile patre frate Andrea con assistentia del 'nanti scripto vicario del vescovo de Spoleti per adiuto et succorso delli poveri et bisognosi ciptadini et: contadini de Spoleti, con auctorità et decreto del consiglio et signori priori de Spoleti et de ducidi ciptadini sopra ad questo deputati circa la provisione del monte delli denari della benedicta matre sempre Vergene Maria, chiamato monte della pietà, facto nello anno, mese et di 'nanti scripti.

(a) LG: (Libro grande del Monte) aggiunge, per fiata. (b) LG: presterà. (c) LG: solo. (d) LG: començando. (e) LG: presti. (f) LG: remanga al depositario. (g) LG: registrala. (h) LG: scrivano. (i) LG: con omne industria ricevere. (l) LG:

et restituire alli patroni [che] porteranno la polisa del pegno impegnato colla polisa del depositario della pecunia che haverà pagato el denaro prestato et sia obligato dicto depositario de pigni ad omne periculo, danno et deterioratione che pervenisse per sua colpa. Et se li detti pegni non se rescotesero infra dicto termine de octo misì debbia fare fare più proclama et bannimenti per la venditione de dicti pigni secundo el modo et ordine infrascripto (l) et il monte predicto non intende effectualmente rehavere se non la sorte prestata.

II

Item che in dicta cassa dé denari ce debia continue essere uno libro nel quale per le mano del cancellero de Spoliti se debbiano scrivere tucti denari che sonno al presente al dicto monte et tucti denari che serranno lassati o applicati per qualunqua modo al dicto monte et tucti denari che se mecteranno nella dicta cassa et quilli [che] sennè caveranno et ad chi se consigneranno.

III

Item che per (m) alcuno contracto o altra casone (n) de cose appartinense al dicto monte non se paghi gabella alcuna per alcuna persona.

IV

Item ch'el dicto Monte non debbia havere, né recevoir mercede alcuna de denari che prestasse, sed gratis se faccia el prestito [et amore Dei] (o).

V

Item ch'el dicto Monte se habbia ad governare et conservare per quilli ducidi ciptadini et persone mesimese che sonno al presente et serranno in futurum electi et deputati soprastanti al monte del grano dello commune de Spoleti, delli quali se habbiano ad eligere intra de loro, collo reverendo vicario et guardiano, predicti dui de ipsi: delli quali uno sia depositario dé pegni et l'altro sia depositario et imprestatore (p) della pecunia, o vero altri de fora del dicto numero, chi piacerà (q) alli dicti vicario et guardiano. Et che debbiano dicti depositarii de mese in mese rendere razione delli pegni et denari prestati ad quilli che per li compagni serranno deputati ad vedere tal conto.

VI

Item che dicti denari del Monte non se possa disporre, né anco de ipso se possa per alcuno modo ad altre persone (c. 28v) subvenire, né imprestare et né in altro usu convertere, salvo che in subventione dé povere persone et secundo l'ordine delli supradicti et infrascripti capituli.

aggiunge, essa ciptà. (m) LG: se. (n) LG: casione. (o) LG: aggiunge. (p) LG: pre-

VII

Item che lu depositario non possa prestare durante dicti octo misi per una persona più che tre fiurini in una o più fiata, che essa vada, o mandì. Ita et taliter che per lu dicto tempo de octo misi una particular persona non possa havere più che tre fiurini et che supra ad uno pegno non possa prestare più che una fiata et una prestanza. Et per trovare et obviare alle fraude, lu depositario quando presta debbia dare lu iuramento a chi va collo pegno: se per lui, o per altri; et ad chi ha prestato una volta nel dicto tempo, non presti più, excepto non avesse havuto mino de dicti tre fiurini, li quali possa prestare in più poste et ponere nello libro per quanto tempo li vole chi impegna et darli el iuramento che li voglia per suo uso et per sua necessità et non per altri, né per iocare, né mercatantare (r) Et qualunqua avesse più prestato de tre fiurini perde el pegno et li officiali caschino in pena in quello se trovassero havere più prestato, la quale se applichi al monte ipso facto. Et che in una casa o famiglia, se ce fussero più persone, non possa prestare intra tucti più de tre fiurini; et più prestando, sia tenuto esso depositario [ad] (s) remectere al Monte del suo, quello più avesse prestato.

VIII

Item che ad qualunqua persona fosse prestato fine alla quantità de dicti tre fiurini, finito el tempo de octo mesi, non se possa al predicto prestare più, salvo passati quattro misi, oltre li octo mesi predicti.

IX

Item che li dicti depositarii et altri deputati ad vendere li pigni debbiano solamente tenere la sorte prestata et lo resto del pegno venduto rendere infra tre dì al patrone del pigno; et in absentia del patrone se debbia conservare pro ipso patrone, (c. 29) o soi heredi, sotto la pena del doppio de quello non restituisse, applicata al dicto monte. Et non trovandose patrone se distribuiscia per li deputati dove allor parerà per la anima del patrone del pegno. Et de ciò debbia tenere cuncto separato et ponere in loco da per sé in dicta casseta. Et debbiase fare la intimatione o bandimento che tucti quilli che hanno havuti pegni nel monte et non rescossi, o vero venduti, che infra quindici dì dal dì del bandimento debbiano comparire et rendere la rata loro, et non comparendo, quella rata per li presidenti del monte se restituiscia alli poveri de Christo con licentia et auctorità del vicario del vesco (t).

X

Item che lu dicto depositario sia obligato, sotto pena de periurio, tucti [li] (v) di deputati, prestare li denari del monte colli dicti pigni sufficienti ad ogne ciptadino et contadino de Spoleti et abitanti in ipsi lochi et ad tucti quilli che havessero facta, o facessero elemosina al

statore. (q) LG: parerà. (r) LG: merchantare. (s) LG: aggiunge. (t) LG: veschovo. (v) LG: aggiunge. (z) LG: l'intera rubrica fa parte del capitolo precedente per cui

monte, et non ad altre persone, sotto pena de uno fiurino per ciaschuna fiata che contrafacesse, da applicarse ut supra.

XI

Item che li dì deputati ad prestare siano lu mercurdì et lu sabato (z).

XII

Item che ad nesuno sia licito, né possa accettare del monte alcuna quantità de denari per iocare ad nisuno iochò, né per fare alcuna cosa desonesta ad pena de perdizione del pegno per tante volte quante se provasse legitime. Et sia licito ad ciascuno accusare con uno testimonio fidedigno et sia tenuto secreto el suo nome. Et provandose fra due iurni dopo li tolti denari del monte quillo tale havere iocato, ovvero mercatantato (aa) possa essere astricito alla dicta pena della quale la terza parte ne habbia il monte, la terza lu accusatore et la terza lu ufficiale exequente.

XIII

(c. 29v) Item che lo depositario vecchio sia obligato, per vigore dellu presente capitolo, conservare el novo depositario senza danno delli manchamenti fossero nelli pigni de ipso depositario vecchio tolti ad suo tempo.

XIV

Item che nesuno pigno posto al Monte possa essere sequestrato ad instantia de qualunqua persona, né de comunità, excepto non fosse cosa furata et che essendo et provandose subficientemente essere furata sia restituita al patrone, retinuto solum el capitale del monte. Et de tucti quilli che andassero ad impegnare portando pigno, o vero per rescotere siano securi delli debiti del commune et de particulari persone intorno alla casa del monte et ad (bb) quindici pedi adpresso, cioè nelli dì che se presta et essendo in actu de ciò.

XV

Item se el depositario o per malitia, o per ignorantia togliesse pigno mino subficiente et che al Monte nel tempo che el pigno se vendesse non avesse la integra sua prestanza, sia obligato ad quello mino se vendesse et sia obligato quando tolle el pigno cercare li manchamenti et quilli notare como de sopra. Et quando oltre li manchamenti primi, se trovassero altri manchamenti, sia obligato ipso depositario satisfare ipso manchamento. Et quando ipso depositario prestarà denari debbia fare le polise et scripture como de sopra nel primo capitolo, del pigno che tolle et dei sui manchamenti che cosa et quanti denari presta et notare el dì che presta; la quale polisa debbia dare quillo ad quillo delli denari

il cap. XII in LG corrisponde al cap. XI e così fino al cap. XX che in LG corrisponde ai cap. XIX-XX. (aa) LG: merchantantato. (bb) LG: in sine ad. (cc) LG: contrasigni.

et dirli che la conservi et reporti quando revorrà el suo pigno. Et quando la predicta scripta se perdesse debbia el patrono dare al depositario li signi (cc), cioè la qualità del pigno et denari hauti et lo tempo nel quale fu dato dicto (c. 30) [pigno] (dd); la quale polisa registrare debbia el dicto depositario de verbo ad verbum nel suo libro, et ipso depositario non sia obligato prestare se non sopra li beni mobili et subficianti pigni, como è dicto de sopra, né possa prestare sopra cosa sacra, né sopra arma, sotto la dicta pena.

XVI

Item el depositario insieme con uno delli deputati debiamo fare bandire li pigni recaduti depo quindici di che serranno recaduti de diversi sabati et che per nullo se possano refermare per li patroni de ipsi ma se debiano, finiti li dicti bandimenti, ad chi più ce offererà stabilire secundo lu modo infrascripto: cioè che se intenda lu pigno rechaduto dopo octo misi et infra uno mese sequente se debbia fare tre bandimenti de sabato publicamente et debiansi dare ad chi più ce offererà el quale debbia pagare incontinentemente bolognini dece per fiorino per arra et parte de pagamento et del resto habbia tempo dece di ad pagare et passa[ndo] (ee) dicto termine, perda la sua arra, non pagando integralmente; la quale sia applicata al monte et tengansene cunto da per sé et lu pigno da novo se rebandisca et non se possano né debbiano fare bandire per li dicti depositarii alcuna cosa non adpertente al dicto monte sotto pena de uno fiorino da aplicarse al [dicto] (ff) monte.

XVII

Item che nesciuno depositario sotto alcuno quesito colore né per sé, né per alcuno deputato, né per li priori della città (c. 30 v) né altra interposta [persona] (gg) possa comparare alcuno pigno del dicto monte alla pena de tre fiorini, da aplicarse per uno terzo al monte, per uno terzo allo ufficiale exequente, et per lo altro terzo allo accusatore, o vero denunziatore, al quale se creda con uno testimonio digno de fede et el suo nome sia tenuto secreto.

XVIII

Item che qualunqua persona fosse deputata allo officio nel dicto monte, sia obligato ad acceptarlo sotto pena de ducati dece da applicarse ipso facto al monte, delli quali nulla gratia se possa fare per governatore, o vero priori, o vero consiglio.

XIX

Item che lo depositario vecchio, inter mino de quindici di depo finito lo suo officio, sia tenuto havere dato allo ufficiale et depositario novo tucti li denari, pigni et libri de ipso monte sotto pena de ducati vinti, applicati ipso facto al dicto monte, depo dicti .XV. di.

(dd) LG: aggiunge. (ee) LG: passando. (ff) LG: aggiunge. (gg) LG: aggiunge. (hh)

Et se nella conservazione delli pigni che lo depositario novo riceverà dal vecchio se trovassero alcuni pigni recaduti al monte per qualunqua respecto, o cascione non venduti, ipso depositario novo per nullo modo debbia tal pigno, né possa ricevere sotto pena de ducati cinque, da aplicarse per li tre quarti al monte et per l'altro quarto alli sententiatori. Ma li pigni rechaduti et non venduti ipso depositario vecchio, renduta prima al monte la sua pecunia, sia tenuto de tenere per ipso; et niente de mino, ad petitione del dicto depositario, lu potestà de Spoleti sia obligato ad constringere li patroni del pigno ad doverlo rescotere sotto pena de ducati tre da retenero dallo salario del dicto potestà.

XX

Item quando el depositario novo vorrà vendere li pigni del depositario vecchio et dubitasse non venderli quella quantità che stanno (hh) al monte debbia rechedere el depositario vecchio che vada ad vedere (c. 31) bandire dicti pigni et se quilli non serranno venduti per non essere subficianti debbia promettere ipso depositario al bandimento per quella quantità che stanno al monte et non promettendo sia constricto dal podestà ad tollerli per ipso et satisfare al monte et facta la satisfacione li pigni siano soi dé quali possa disporre ad suo modo (ii).

Perché el timore del sindacato è freno ad ciascuno (ll) ufficiale ad ministrare suo officio [con bona diligentia, ideo] (mm) per lo numero deputato se hanno ad elegere dui boni sindacaturi li quali ipso sindacato debbiano fare bandire solennemente ad ciò che ciascuno che [se] (nn) sentesse gravato sappia dove recorrere et richiamarse. Ma non lo faranno depo passati XV. di depo lo statuto tempo del depositario ad ciò che habbia (oo) tempo ordinato ad rendere pecunie, libri et pigni allo subcessore. Et lo depositario del monte non possa né degna pagare salario alcuno, né pigliarlo per sé, se prima non serrà fornito el suo sindacato et essere renduta (pp) la racione et ipso depositario assoluto dalla administratione del suo officio che prima non li scia facta (qq) la retentione delle pene occorse.

XXI

Item se lu podestà serrà negligente et sua corte ad fare pagare le pene incorse secundo li capituli del monte al tempo del suo sindacato, el camorlingo del commune de Spoleti debbia retinere del salario del dicto potestà et officiali tueta quella quantità haveranno obbessa fare pagare alli delinquenti quanto selli provarà havere saputo (c. 31 v) lo eccesso et non l'averanno punito sotto pena de ducati dece per ciascuno da aplicarse al dicto monte et de questo se creda ad quello che li provarà haverli facto noto con uno o dui testimonii collo suo iuramento lo eccesso sia vero; nella dicta pena sia incurto el podestà et la sua corte, da aplicarse

LG: la quale sta (ii) LG: capitolo XX. (ll) LG: ciasche. (mm) LG: aggiunge. (nn) LG: aggiunge. (oo) LG: Et questo se faccia depo passati XV. di depo finito el tempo del depositario perché habia. (pp) LG: et reveduta. (qq) LG: selli faccia.

la terza parte al monte, la terza parte alli sindacaturi et la terza ad quello che ha facto noto al podestà.

XXII

Item che per niuna via, né per alcuno (rr) modo, nè sotto alcuno quesito colore tacito, ovvero expresso per alcuna persona, communo (ss), ovvero collegio o università se possa tollere, dare, pagare, promettere, né obligare denari, né averi del monte tanto del presente quanto del futuro, né impegnare, né per alcuno modo extrahere, né convertire se non solamente in utilità de povere persone et bonificatione del dicto monte, cioè prestare come è dicto de sopra alla pena de ducati ducento per ciascuno che contrafacesse et quante volte, la quale pena sia applicata la mità alla Camera Apostolica et l'altra mità al dicto monte et ad restitutione delle cose tochate del dicto monte et in medesima pena caschi chi proponesse, o dicesse alcuna cosa directa vel indirecta che venesse in detrimento o preiudicio del dicto monte.

XXIII

Item che delu numero deputato se debbia elegere et cavare dui ciptadini per uno anno, senza salario li quali quando bisognasse et allora piacesse vedere la rascione de ipso depositario che per alcuna via non potesse commettere fraude alcuna né per sé, né per altri et che lu depositario sia obligato ad tucti li deputati mustrare libri et rascioni tante fiare quante sarà richiesto alla pena de dui ducati da applicarse (c. 32) al monte et adsignare la stima della pecunia ad ogni tempo che ne sia rechesto (tt) sotto la pena del duppio che manchasse. Et quando questo recusasse de fare sia privato ipso facto dello officio suo.

XXIV

Item che lo potestà et li soi officiali, per lo tempo esistenti, ad petitione delli deputati, o depositario, debbia fare la executione reale et personale contra tucti li debitori per qualunque modo et qualunqua quantità fosse, alla pena del duppio della quantità che fussero tenuti li dicti debitori, da doverse applicare al dicto monte summariamente et senza litigio alcuno (vv).


XXV

Item che se casu adcadesse, quale Dio lo cessi, uno o più cioè de focho, o de rapina, o de fortuna divina, o de violentia, o altra fortuna senza sua colpa advenesse, che non sia obligato el dicto depositario per li sopradicti casi.

XXVI

Item che li dicti statuti et capituli confirmati che (zz) seranno per

(rr) LG: niuno. (ss) LG: corpo. (tt) LG: requesto. (vv) LG: aggiunge: solum via veritate. (zz) Che, soprascritto.



la signoria del governatore de Spoleti se debbiano scrivere in carte pecudine et intavolare in dui coppie (a), delle quali una ne sia appresso el depositario et l'altra allo archivio del communo. Li quali capitoli tucti in principio dello officio del depositario se debbiano legere et ogne mese una fiata, cioè lu primo lunedì (c) del mese.

XXVII

Item (d) dicti superiori non possa expendere in carta, cera, inchiostro, candele, olio, legne, filo, né in nulla altra cosa, se non tanto quanto parerà alli presidenti per necessità del monte.

XXVIII

(c. 32 v) Item che in fine de ciaschuno anno per li dicti presidenti se debbiano elegere rasonieri non coniuncti per alcuna parentela, né per alcuna ragione suspecti alli quali rendano el computo dicti officiali et depositario inter meno de uno mese finito lu officio loro, sotto pena de ducati .XXXV. da applicarse como di sopra.

XIX

Item che li dudici del monte debbiano deputare dui del numero, quali siano iudici competenti insieme colla signoria del vicario del vescovo et priore de sancta Maria contra (e) tucte differenze fra li officiali et quelli che hanno ad fare col monte.

XXX

Item (f) che li dicti soprastanti dell'uno et l'altro monte siano tenuti nello tempo delle carestie vendere el grano in piazza ad chi ne bisognerà per dui bolognini manco la coppa de quel che valerà in piazza. Et quando el monte del grano non potesse supplire ad questo ex tunc dicti presidenti debbiano et possano investire una parte delli denari dal prestito in comparare grano per supplire ad tucti bisogni, secundo parerà expediente ad dicti presidenti (g).

XXXI (h)

Item che dicti deputati debbiano essere solliciti et vigilantissimi in ricordare allo predicatore serà per li tempi in Sancta Maria debba fare lu Venardi Santo la colletta per lu monte.

Die .XXX. martii predicti .1491.

Consignatio cassette et pecuniarum civibus montis mutui.

Magnifici d. priores una cum tribus civibus de numero abundantie, vigore remissionis et decreti generalis consilii et supradictorum capitulorum, consignaverunt civibus de numero montium grani et mutui (c. 33) vide-

(a) LG: copie. (b) LG: omne. (c) LG: domenecha. (d) LG: aggiunge che. (e) LG: sopra. (f) LG: aggiunge: et ultimo. (g) LG: concludere: Finis, Deo gratias, amen. (h) L'intera rubrica manca in LG.

licet Transaucto Antonii, Mariano Arlotti et Iacinto Perfrancisci cassetam pecuniarum abundantie in qua erant floreni sexcenti quatuor denari et boloneni viginti quatuor ad rationem 40. bolonenorum de Marchia pro floreni in auro et moneta, quos omnes intra dicta cassetta traxerunt numeratis eisdem. In qua cassetta facte fuerunt cludere quatuor claves prout supra ordinatum est et hoc fuit in canonica ecclesie Sancte Marie presentibus. Coramache et Amantino et Iohannebaftiste famulis dominorum priorum testibus. Que cassetta imposita fuit cum dictis pecuniis in sacristia dicte ecclesie ubi erat ante.

XI

17 Aprile 1492

Fra Andrea da Faenza propone al consiglio comunale di Parma la collocazione di cassette in vari punti della città per raccogliere i nomi dei bestemmiatori, la fondazione di un Monte delle Biade da unirsi a quello di Pietà, un freno alla licenza pubblica ed altri provvedimenti per il pubblico bene.

Parma, Archivio di Stato, *Ordinationes ill.me communitatis Parmae*, Comune, 44 (1491-98)

(c. 84) In nomine Domini nostri Yesu Christi, amen. Anno a Nativitate eiusdem domini MCCCCLXXXII., indictione decima, die XVII. mensis aprilis.

Convocatis et solemniter requisitis [omnibus et singulis] (a) de mandato et commissione magnifici domini Gabrielis de Ghinoriis de Florentia, ducalis in Parma potestatis, ac magnificorum dominorum Anciannorum nuper presidentium regimini et cure rei publice civitatis Parme, sono campane, voceque preconia prout moris est, in camera solita anciannatus magnifice communitatis Parme, in qua pro negociis utilitatis tractandis, ordinandis, discutiendis et deliberandis parte communitatis convocari et congregari soliti sunt et iudices conveniunt ipsi domini Ancianni et omnes domini de consilio generali predictae civitatis, omnibus et singulis ipsis dominis anciannis et consiliariis infrascriptis quorum dominorum anciannorum et consiliariorum ut supra congregatorum nomina sunt infrascripta, videlicet (b):

(c. 85) Coram quibus magnificis dominis Anciannis et consiliariis, sicut supra congregatis et convocatis, exposuit reverendus dominus frater Andreas de Faentia, Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia, nunc predicator in ecclesia sancti Francisci civitatis Parme: Quod cupiens et singulari desiderio exoptans salutem et animarum et personarum quorumcumque civium huiusce civitatis, quos ac si eiusdem oriundus esset, non minus dilligit. Non igitur super hec desistens, sed frequenti, vigillique studio super infrascriptis capitulis (c), que sepius in eius mente

(a) Parole espunte con una linea trasversale. (b) Il restante del foglio è in bianco.

revolvit, animum suum apposuit, non verens ipsa saluti animarum, augmentoque facultatum civium civitatis nostre si ea qua decet reverentia illarique anima per ipsos magnificos dominos Anciannos et consiliarios executioni demandentur cessura debere. Et propterea eos, ut ipsa inter se afferre super eisque alloqui et ad effectum demandare deprecatur; que capita sunt infrascripta, videlicet:

Primo: Quod cum propter blasfemias, quibus nunc mundus plenus existit et que maxime in locis prohibitis frequentatur, permixtissime Deus offendatur, propter quam offensam et ipse Deus sepius ingentia mala permittat, ipsis blasfemiis et iocis per eos dominos consiliarios provideri debeat, hoc modo, remittendo tamen semper se meliori opinioni. Quod fieri debeant plures capsete in pluribus locis ponende, in quibus cum quis predictas offensiones contra Deum perpetraverit, possint poni scripta per eos qui audierint tales ore in Deum violentia proicientes; super quibus exprimat quid factum, seu dictum fuerit per dictos tales, quibus die et loco et personis presentibus et deinde de mense in mense dicte capsete aperiri debeant et qui pro testibus nominati erunt in scriptis ipsis debeant examinari per iudicantes et qui reperti erunt delinquentes puniantur.

2º. Item quia civitates non divites, imo debiles prout nostra, que guerris, pestibus et carestis non solum debilis, sed admodum prostrata existit ut neque ellevere, neque se rehabere possit propter vestitus, nuptias et funeralia sumptuosa, preter conditione personarum, in totum dellentur et ad nihilum reducantur, propter quod sibi narrare videtur super eis opportunam fieri debere prohibitionem cum provisione necessaria, sicut quod quicumque de populo prout eius gradum, vestitu, nuptiis et funeralibus utatur, circa caque peragat prout decorosum et honestum erit, limitatumque per magnificum consilium generalem (c. 86).

3º. Item quod in hac civitate non consuetudo, sed coruptela detestanda maschararum viget ut vulgo dicitur in culmum existit medio cuius maledictionis pesime quanta mala et scandala insurgat nemini occultum, quanti igitur incestus, quanta adulteria et sacrilegia, quante lites et dissesiones, quot denique homicida et mala ingentia ex eis evenerint, non solum in aliis civitatibus, sed in hac nostra et palam et occulte omnibus notum est. Quam omnino abolendam si consilium predictum amoverit prout et penes deum et penes homines honeste vivere cupientes acceptum erit ultra expensas inutilles quas evitabant cives predicta omnia mala cessabunt. Debet igitur ergo consilium predictum per legem, seu statutum providere et inhibere quod amodo in antea nullus sit cuiusvis conditionis, gradus et status ac preminentie qui se in mascharis vestitum accipiat et se inducat; et qui contrafecerit incurrat penam (d) limitandam per presentem consilium.

Non quidem minus providendum fore extimaverit super coreis, tam in domibus civium propriis, quam in contractis et villis occaxione quorum multa accidunt, que eis providendo cessabunt.

(c) Capitulis su rasura. (d) Segue ducatorum decem, espunto. (e) L'intero periodo

4°. Item animo suo revolvens quanta bona evidenter apparentia in hac civitate attulerit mons pietatis, cogitavit ipsi annectere aliud membrum montis pietatis, bladorum appellandum, pro bono et utiliti civitatis nostre, cum illis capitulis et ordinibus qui et que videbuntur magnificis dominis consiliariis, quod membrum se certiorum reddit utilitatem ingentem huic populo afferre debere et propterea ipsos magnificos dominos Ancianos et consiliarios deputatus fuit, supplicaturus ut circa hoc membrum montis pietatis annectendum et nominandum montem bladorum velint providere.

5°. Item inhonestati permaxime providendum fore arbitratus est, nam via qua a platea magna itur ad postribulum in medium ecclesiarum Sancti Petri et Sancti Andree pertendit, quod non tollerandum imo provisio adhibenda est per ordines illos qui meliores consilio supradicto videbuntur.

Qui domini consilarii ut supra congregati, habito prius inter eos super petitiones mutuo colloquio, tractatu et participatione per satis longum temporis spatium positoque inter eos partito cum fabis et faxiolis super penultimo capitulo de adiuncta monti pietatis fienda de bladis cum capitulo ipsum sit maioris importantie, comoditatis et utilitatis huiusce civitatis (e) et per me notarium et camerarium infrascriptum de commissione pefatorum dominorum consiliariorum prolato hoc modo: Quod qui ex eis vellit et sibi placet montem pietatis bladorum fieri debere in hac civitate qui sit membrum alterius montis pietatis iam constructi et perfecti cum capitulis fiendis per presidentes montis pietatis una cum uno doctore per suprascriptum dominum fratrem Andream elligendo et per ipsomet dominum fratrem Andream ponat fabam in bussullo et qui non vult nec sibi placet ponat faxiolum, quo (c. 87) partito collecto et invento, obtento cum fabis .LXVIII. et cum faxiolis duobus providendo et deliberando ordinaverunt (f) auctoritate, potestate et baylia ipsis concessis per statuta et ordines communis Parme et decreta ducalia ac alias omni alio meliori modo, via, iure, forma et causa quibus magis et melius potuerunt et possunt; quod pro bono et utiliti civitatis et maxime pauperum personarum fieri debeat mons pietatis bladorum in civitate Parme qui sit et esse debeat membrum alterius montis iam certis anis conditi et constructi cum capitulis et modis per deputatos super montem de quibus et cum uno doctore, ut supra elligendo, ac cum suprascripto domino fratre Andrea fiendis et que capitula deinde debeant exhiberi predictis dominis consiliariis et per eos confirmari prout eis videbitur, committentes etc.

Item inter eos posito altero partito super capitulo tercio loquente de mascharis cum fabis et faxiolis et per me notarium et camerarium infrascriptum prolato de commissione ut supra: Quod qui vellit et sibi placet statutum et ordinem fieri debere quod amodo in antea nullus sit cuiusvis status, gradus et conditionis qui se mascharis vestiat, et ut vulgo dicitur se mascharum, seu larvatum faciat, cum sit quod multum detestandum et ex eo multa mala eveniant ut supra dictum est in suo capitulo, sub

a partire da cum capitulis a margine. (f) Segue quod espunto. (g) Et cuiusvis status

pena ducatorum decem a contrafaciente irremissibiliter auferendorum et aplicandorum pro tercia parte ducali camere et pro aliis duobus terciis communi Parme, ponat fabam in bussullo, et qui non vult nec sibi placet ponat faxiolum. Quo partito collecto et obtento cum fabis .LXV. et faxiolis sex auctoritate et potestate ipsis concessis ut supra et alias omni alio meliori modo etc., providendo et deliberando ordinaverunt: Quod amodo in antea nullus sit qui vellit et cuiusvis status ut supra (g) audeat vel presumat quoquomodo in futurum se maschari vestire seu induere et ut vulgo dicitur se mascharum facere, seu travestire cum mascharis, vel aliter, sub pena ducatorum decem contrafaciente irremissibiliter auferendorum et aplicandorum pro tercia parte ducali camere et pro residuo communi Parme. Committentes etc.

In quibus omnibus predictus dominus potestas, ut supra pro tribunali sedens, suam auctoritatem cum decreto pro communi Parme interposuit causa executiva omnes et quocumque defectus si qui adsint.

Nec super aliis capitulis aliud factum fuit, cum iam dies perfectus et finitus, propter occasum solis, esset.

(c. 92) [25 aprile 1492] Quod comerarius predictae civitatis ex et de quibuscumque denariis ipsius civitatis penes eum existentibus et ad eius manus perventuris det, solvat, micet et exburset Sigismundo de Cantellis spiciario de et pro adiuncta unius torcie et candellotum quinque datorum reverendo domino predicatori et eius sociis ac tribus de communi predictae civitatis factorum pro processione et oblatione Corporis Christi; de quibus ac etiam pro denariis expensis per eum, commissione predictorum dominorum Anciannorum in scutis impositis, cum insignia predictae civitatis super torciis et candelotis predictis solidos .XXVIII. imper. Et habeat vigore provisionis suprascriptae.

XII

18 Settembre 1492

Capitoli del monte pio frumentario di Annifo

Annifo. Archivio parrocchiale, *Registro del monte n. 1* (1492-1572) (*).

In nome del nostro Signore (a) Yhesu Christo et della sua matre vergine Maria: quisti sonno li capituli del monte della pietà dello castello de Aniffo facti et ordinati per lo poverello servo de Yesu Christo frate Andrea da Faenza, dell'Ordine della Observantia de Sancto Francesco, predicatore nel dicto castello nell'anno del nostro Yhesu Christo mille et quattro cento noanta due, adi .18. del mese de settembre, per soveni-

ut supra, *soprascritto*.

(*) Codicetto cattedaio di mm. 140x118 e di carte 22, coperto con membrana. Gli statuti sono a cc. 1-7.

mento et servitio delli poveri del dicto castello, da essere ben recto et governato, secundo li infrascripti capituli, dallo prete et officiali eletti.

(c. 1v) Incomenza (b) lo primo capitolo

Imprima ordinamo che mai lo dicto commune non possa guastare lo dicto monte, né grano de ipso monte ad altro uso divertere che quello che sarà ordinato per li infrascripti capituli sub pena de dece ducati, da applicarse per la mità al dicto monte et l'altra mità alla camera apostolica.

(c) Capitulo secundo: dello elegere li officiali

Item che omne anno se elegga (c. 2) dui officiali al governo del dicto monte; a cogliere la voce de dicta electione se abbia arretrovare el prete del dicto castello et el padre guardiano de Sancto Bartolomeo de Brugliano. Et questo si faccia la prima domenica del mese de ottobre, nel qual di fu commenzato et ordinato questo sancto monte. Et quilli che averanno più boci siano officiali per uno anno continuo; et sotto pena della imaledictione de Dio et della gloriosa vergine Maria sua madre, in tale officio siano te (c. 2v) nuti et oblicati de portarse fidelmente et caritativamente verso de' poveri bisognosi acciocché, questo facendo, venga sopra de loro figlioli la benedictione da Dio et dalla gloriosa vergine Maria, la quale sempre sia advocata et defensatrice de questo monte et de tuete quelle persone che ce faranno bene.

Per fine a quanto debbia crescere el dicto monte, capitolo tertio

Ancora ordinamo che quando (c. 3) el dicto monte, collo auditorio de Dio, sarà accessciuto perfino a cinquanta some de grano, che da li in su se venda el dicto grano et cominzisi, col nome de Dio, lo monte delli (d) denari, pure in subventione de' poveri et miserabile persone; et quale monte de' denari debbia essere governato da tre boni homini del dicto castello de Annifo da elegersi, insieme col prete de ipso castello et colli dicti officiali del monte del grano; li quali (c. 3v) officiali tanto (e) del monte del grano, quanto delli denari, nel prestare debbiano attendere allo bisogno et necessità de poveri et non alla amicitia, nè apparenzato

Del modo del prestare, capitolo .IIII.

Ancora ordinamo che li dicti officiali non possano incomenzare da prestare lo sopradicto grano in fino ad calende del mese de ienaro, excepto per grande et manifesta ne (c.4) cèsità et bisogno delli poveri, o vero non paresse al dicto prete, o alli dicti officiali et massari del dicto commune de Annipho. Et non possano prestare più che la quarta parte del grano alli poveri bisognosi del dicto castello de Annipho che non avessero el modo de seminare nel tempo delle semente. Et quando presteranno el dicto grano, o denari, sempre prestino in presentia de dui o tre testimoni digni de fede. Et si per tucto el mese de agosto non reporterà el dicto

(a) Segue sig espunto. (b) Incomenza corretto su in primis comenza. (c) Incomenza el primo espunto (d) Segue boni ripetuto ed espunto. (e) Segue del monte espunto e

grano che à tolto in prestanta (c. 4v) al loco deputato del monte, volemo che stia tre anni che mai possa avere adiutorio più, né succorso dallo dicto monte. Et quando quello che averà tolto el dicto grano in presto del dicto monte non lo rendesse per tutto el mese de agosto, sia la imaledictione da Dio et dalla gloriosa vergine Maria sopra de loro. Et che li officiali per nullo modo possano domandare più grano che quello che tolgono in presto, excepto la quantità prestata; et questo si fa per fugire (c. 5) la maledicta avaritia et uxura; et chi facesse el contrario, non possa essere mai più officiale del dicto monte; et prestino li dicti officiali senza pegno.

Dello subvenire alle povere persone, capitolo quinto

Ancora ordinamo che ogni anno, nella septimana sancta, li officiali, una col prete, abbiamo a despensare una soma de grano per dicina del precto grano del monte alli più poveri et bisognosi del dicto castello; et questo facendo ordinatamente acciò che tale helemosina sia più grata et accepta a Dio, et più merito abiano quelli li quali ce anno facto bene.

Dello raccogliere la helemosina per lo monte, capitolo sexto

Ancora ordinamo che ogni anno nella festa, cioè la domenica secunda de settembre, li dicti officiali del monte debbiano, insieme col prete, exortare la matina alla messa tuata la brigata del dicto castello affarsi dire quanto vogliono offerire allo dicto monte (c. 6) della pietà; et lu prete, insieme colli officiali, scrivano, como fece el predicatore quando fece et ordinò lo dicto monte. Et se per tale iorno potessero avere uno predicatore della Observantia, sforzisi de averlo in quel di. Li quali et (f) dicti officiali, con lo adiuto delli ioveni dello dicto loco et castello, lo dicto grano offerto et scripto, siano tenuti, per sancta charità, portarlo al loco del monte, per subvenimento delle povere persone.

Capitolo septimo:

dello rendere la rascione delli dicti officiali del monte

Ancora ordinamo in questo ultimo (c. 6v) capitolo che li sopradicti officiali ogni anno siano tenuti et oblicati reavere riscosso tucto el grano che per loro è stato prestato; et questo sia per tucta la domenica prime de ottobre; et se questo non averanno facto, dello loro siano oblicati mettere sullo monte quel tanto che remanesse a rescotere; et volemo che stiano dece anni che non possano più essere officiali de questo sancto monte della pietà.

Item siano oblicati li officiali (c. 7) vecchi rendere, rascignare bene necto lo grano nelle mane delli officiali novi; ad questo sia presente lo prete et li santisci della eclesia dello dicto castello, rendere tucto lo grano ingramente lo quale anno prestato et quello che c'è (g) intrato per via de helemosina, o vero offerto nelle mane delli sopradicti officiali novi, altramente cascano in pena di dui ducati d'oro da applicarsi al dicto monte; et si li dicti officiali se ad questa cusì sancta opera scranno negligenti, credo che non pasaranno senza grande preiuditio dell'anime loro. DEO GRATIAS AMEN.

ripetuto appresso. (f) Segue et ripetuto e non espunto. (g) Segue mancasse espunto.

XIII

Statuti del sacro monte della pietà di Carpi.

(Carpi, Biblioteca comunale, *Archivio opere pie, Libro del sacro monte della pietà di Carpi*, 1492 cc. 99-110v).

YHESUS FRANCISCUS

Questa sie la tavola di capituli overo statuti del sacro monte de la pietà de la terra di Carpi.

Capitulo primo: de li officiali soprastanti, over superiori da essere electi e delli loro officii.

Capitulo sigondo: del dominio et de la conservatione de li beni del monte.

Capitulo terzo: de li ministri da essere electi et de li loro officii, e como si possono cassare con li soprastanti.

Capitulo 4°: como se debe prestare pecunie e biava.

Capitulo 5°: in che modo se ha ad vendere li pigni.

Capitulo 6°: de la elemosina che se dé dare à poveri.

Capitulo 7°: de la compagnia del monte et de le elemosine offerte et da essere offerte.

Capitulo 8°: como in certo caso se debe sminuire lo dinarino e dare certo più a li poveri et che non si toglia presente.

Capitulo nono: de la potestate data a li superiori del monte di vendere e comprare biave et de azonzere sopra dicti statuti et sminuire.

Capitulo decimo: de l'officio e processione da la compagnia (a).

Nota che sel se zonne o muta alcuna cosa in li capituli del monte, tale scriptura se fa in uno statuto a presso, et in fine de li altri, con nova rubrica o titolo poi se ha ad scrivere esso titolo in questo spazio (c. 99v).

IESUS 1492

Statuti del monte de la pietà de la terra di Carpi ordinati per il venerabile padre predicatore frate Andrea da Faenza de l'Ordine de' frati Minori de San Francesco de la Observantia, confirmati per li magnifici signori nostri signor Marco et signor Alberto de' Pii de Sabaudia, Carpi etc., et cum consenso voluntà di tuto el populo de Carpi de l'anno .1492.

Capitulo primo (b)

De li officiali suprastanti da essere electi et de li loro officii etc.

Perché ogni cosa senza gubernatione presto perireve, intanto nui statuemo et ordinemo che al governo et regimento de dicto monte de la pietà et de li soi beni sempre debano soprastare il reverendo protonotario monsignore Galleoto, figliolo del magnifico signor Marco di Pii, arciprete della plebe di Santa Maria da Carpi, et post mortem eius, li suoi successori: item lo padre guardiano de Sancto Nicolò, quando li piace (c); item uno doctore de la terra di Carpi, o vero uno notario antiquo in loco di

(a) Segue spazio bianco. La rubrica aggiunta è della stessa mano. (b) Segue so-

doctore; item uno mercadante et uno artigiano: li quali tri debiani al presente essere electi per il prefato reverendo nostro monsignore Galleoto e per il predicto (d) guardiano de la ecclesia di San Nicolò da Carpi et debano esser confirmati per li magnifici signori nostri dé Pii; et se uno de li officiali predicti morisse, li altri quatro viventi possono ellereze uno altro in loco di quello morirà, di quella medesima conditione; et similmente se uno se absentasse sia electo uno altro in loco di quello obsentato per sina che sarà tornato. Et se li quatro predicti fusseno discordi, sia tolto il priore di Sancto Augustino da Carpi in la electione da esser facta et sia electo quello marcherà absenso de le più volte. Li quali cinque signori superiori ogni ultima domenica di ciascuno mese siano obligati a congregarsi insieme in la caja del predicto monte, o vero in loco idoneo a quelli, dove convocati li ministri delli dinari e biave faciano quelli rendere raxone del mese passato, zoè intendando che cosa e quanto et a chi habiano date et se hanno tolti sufficienti pigni et cum debito modo; amastrandò quelli ministri che non lassine guastare ni li pigni, ni le biade. Item siano obligati li prefati soprastanti superiori del monte havere uno libroaffogliato, intitolato Libro de la intrada del monte de la pietade, in lo quale sia descripto le intrade cum (e) il nome e cognome di chi darà alcuna cosa al monte cum il di e mese e millesimo. Item siano obligati haver uno altro libro affogliato in lo quale siano scripte le spexe et dinari sborsati per li prefati signori superiori cum il di e mese e millesimo. Item siano obligati dicti signori superiori havere una capsula cum tre chiavi, una de le quale tenga il reverendo prothonotario et li soi successori; la secunda il guardiano di San Nicolò; la terza il doctore, o mercadante o artixano, in la quale stagano li dinari del monte e stage dicta capsula in loco sicuro, come meglio parerà a la majore parte dé signori ufficiali suprascripti.

Capitulo 2°

Del dominio et de la conservacione de li beni del monte

Perché il sole esser che quelle cose che non è de alcuno sia di quella persona che prima li piglia, et pertanto nui statuemo et ordinamo che li beni del monte sia de li poveri di Cristo della terra et contado di Carpi et debano li beni del monte esser prestati e distribuiti a li poveri cum li infrascripti modi et non altramenti, né in altro uso divertiti, né possano essere distribuiti se prima dexe volte in diversi zorni non sarà victo et ottenuto unanimiter infra quelli cinque signori superiori del monte et ancho sel non l'intravererà il consenso de li magnifici signori de la terra di Carpi et de li massari o de la mazione parte de tute le arte, li quali si trovaranno al presente massari de le arte in la terra di Carpi; et ogni cosa che sarà facta in contrario, et non observate le predicte cose, sia nulla, irrita e cassa et proniente e per non facto sia habuita. Et ciascuno che senza la predicta solemnità e consenso se forzerà di guastare dicto monte sia intexo de esser incurso in la indignatione del nostro Signore Meser Iesu Christo.

prascripto rubrica. (c) L'intera frase a margine. (d) Predicto, soprascripto. (e) Le intrade

Capitolo 3° (f)

De li ministri da esser electi et de li loro officii
e como se pono cassare con li soprastanti

Anchora nui statuemo et ordinemo che li prefati cinque superiori del monte ogni anno siano obligati a ellegere dui homini da bene et de conscientia che habiano a distribuire et governare li beni del monte cum li modi infrascripti, et quelli possano reconfirmare se bene e diligentemente haranno usato il suo officio, interveniente sempre da la mazore parte il consentimento et de li magnifici signori di Pii. Quali dui ministri siano obligati in fine di ciascuno mese rendere raxone de le cose facte per loro a li cinque signori superiori; et in fine de lo anno a quelli superiori insieme cum li massari tutti de le arti de la terra di Carpi, quali debano esser presenti a le dicte raxone annuarie; et in la loro presentia debano esser descripti tuti li beni di epso (g) monte, et per istrumento publico consignati (c. 100) a dicti ministri e officiali, quali debano zurare di gubernare bene e diligentemente distribuire dicti beni e debano dari idonei fideiussori che elli renderanno bona raxone e conti ogni mese et in fine de l'anno de tuto le cose che ge perveniranno a la mane, o vero ge serano pervenute. Et se alcuni de li predicti ministri seran trovati havere fraudat' l'officio suo in alcuna cosa possa esser remosso et altri in suo loco electi siano per li dicti superiori, zoè doctore mercadante, o artixano maliciosamente et negligeramente faran contra l'officio suo possano e debano esser mossi per li altri boni interveniente pur il consenso de li magnifici signori nostri e de la mazore parte (h) de li massari de le arte de la terra di Carpi et sia electo uno altro, o più in suo loco.

Capitolo 4° (i)

Come se debe prestare (l) pecunia o biava

Item ad ciò non sia frustatoria tanta opera di pietate, sancimo et ordinamo che dicti ministri del Monte siano obligati a prestare denari, o frumento a ciascuno povero di Carpi e del suo contado, sotto pena de uno ducato ogni volta che non pagará il povero homo in termino di tre giorni da poi che haverà havuto il bolitin de mano de uno de li superiori, sigilato del suo consueto sigillo, per la quantità per ciascuna volta per quelli taxata. Né possano predicti ministri de dicti dinari, o frumento prestare ad alcuna persona, per alcuno modo, senza il bolitino sigilato per mano de uno de li dicti superiori, sotto pena de uno ducato. Nec etiam dicti ministri, ovvero signori superiori possano fare bolitino ad ogni persona, ma solo a li poveri e necessitosi di Carpi et del suo contado, in la quale cusa nui cargema la conscientia sua, et remossa l'amicitia et affinità solo habiano a considerare la necessità et povertà del domandante.

Et ad ciò che la roba del dicto monte non sia consumata, sancimo et ordinamo che dicti ministri e supradicti signori superiori non possano

cum interlineato. (f) Segue rubrica cassata. (g) Epsò corretto su quello. (h) Parte nell'interlinea. (i) Segue rubrica depennata. (l) Prestare interlineato. (m) Segue prestare

prestare (m) per alcuno modo a persona alcuna di qualunqua conditione o stato che si voglia, o sia denari o biada, se prima non haverà il pigno sufficiente et de mazore valuta de li denari prestati o biada; et si faran altramente, sian obligati di pagare e satisfare (n) del suo dicto monte.

Et perché chi serve lo altare de' vivere de lo altare, sancimo et ordinamo che dicti ministri possano tore uno dinaro per libra di dinari prestati ogni mese e dui dinari per ogni storo di frumento per tuto il tempo tenirà il frumento e non più, sotto pena di soldi vinti per ciascun denari.

Item ordinamo chel non si possa prestare frumento ananti la festa di Nadale, se non cum consenso de la mazore parte de li superiori et de suo mandato, sotto pena de soldi vinti per ciascuno storo prestato; la quale pena et ogni altra soprascripta et infrascripta sia applicata per la mità a la Pietà, zoè al monte et l'altra a lo monastero di Sancta Clara. o a chi parerà meglio a li dicti signori superiori o la mazore parte de loro.

Capitolo quinto

In che modo se ha ad vendere li pigni (o)

Sancimo et ordinamo ad ciò possa esser subvenuto a molti che (p) passato lo anno de li denari o biade prestate, sia facta la crida in la piazza publica che ciascuno che habia tenuto uno anno li denari del monte in termino de uno mese debba andare a tore il suo pegno, altramente se venderà a lo incanto; et non venendo la persona a riscodere il pegno allora sia lecito vendere in publico loco dicti pegni a chi ne darà più dinari, ma non stagan dicti pegni mancho de dui di a lo incanto. Et venduto li pegni siane obligati dicti ministri, ultra la sorte e lo dinare per mese per libra, dare il resto a di chi era il pegno, o li soi heredi; et se non fussino heredi siano distribuiti li denari ge saranno ultra la sorte, per l'anima de dicto patrone del pegno secundo il parere di dicti superiori, o de la mazore parte.

Et cussì dicemo de li pegni de le biave, ma volemo che a la mità del mese di settembre sia facta la crida che ogni homo porti il suo frumento havuto dal monte per tuto il (q) dicto mese di settembre, altramente sia venduto il pegno a lo incanto al modo dicto di sopra. Et venduto il pegno se tengano li ministri li denari de la valuta del frumento e li dui denari per storo, il resto sia restituito al patrone del pegno o a li heredi, come è dicto di sopra, sotto la pena di uno ducato; cussì in li denari, como in lo frumento. Et ad ciò che alcuna suspicione non possa nascere in li pigni da essere venduti, volemo che di dicti ministri e li signori superiori non li possano comperare né per sé, né per altro, sotto la pena di uno ducato per ciascuna volta applicanda ut supra.

espunto. (n) Satisfare per satisfare. (o) L'intero titolo a margine. (p) Da ad ciò la frase è soprascritta. (q) Segue mese de espunto. (r) Segue Rubrica espunto. (s) La

Capitolo sexto (r)

De la (s) elimosina che se de' (t) dare a' poveri

Et ad ciò che le miserabile persone che non haveran pigni habiano beneficio, volemo et ordinamo che ogni anno dicti superiori faciano masinare dodexe stara di biava e debano dare a ventiquatro famie necessitose dicta farina in la terra di Carpi, quali poveri sono da esser ellecti secundo la conscientia de dicti superiori quali in questo caregemo et elli poveri debano pregare per l'anime de li benefactori del monte.

Capitolo 7° (u)

De la compagnia del monte e de le helemosine offerte et da essere offerte

Poiché ogni gran monte tollendo et non ge accrescendo vene a meno, nui exortemo ciascuno amatore de la pietà del nostro Signor Iesu Cristo et de la sua Madre Vergene Maria et del nostro patre serafico Sancto Francesco che voglia esser soto il stendardo de la pietà e de la Vergene Maria et de la sua compagnia che in ciascuna ultima dominica del mese in loco deputato a quello stendardo voglia dire uno pater noster et pregare Dio che voglia accrescere il monte de la pietà et offerisca uno quattrino, o più sel vorrà, in la capseta per l'anima de li suoi morti e sua. Item ordinemo che li prefati signori superiori ellezono dui homini da bene, o quanti parerà a loro, che habiano a cerchare frumento o elemosine per il monte et consignare dicte elemosine a li superiori et scriverle in lo libro de le intrate.

Capitolo octavo

Como in certo caso se debe sminuire lo dinarino e dare certo più a li poveri: e che non si toglia presenti (v).

Item ad ciò chel sia remossa ogni suspicion de usure, sancimo et ordinamo che sel accadesse chel dicto monte multiplicasse et accessissi più che non fusse, le spexe de li salariati, toledo uno dinaro per libra et uno quattrin per staro de frumento, che sia sminuito dicto dinare riducendoli a minore numero, e fare sì chel monte più presto paghi del suo uno furin, o almancho mezo furino che desavanza con quelle di dicta mercede.

Et se pure alcuna cosa se trovasi da più de li denari dati a li salariati, volemo che quello più sia dato a li poveri di Cristo per li dicti signori superiori per l'anima di quelli che li hannu dati (c. 100v)

Et per adesso quelli davanti siano intexi havere costituito quelli procuratori a dicta distributione. Item volemo che dicti ministri non possan tore, ni accettare alcuna cosa ultra dicto dinare da li volenti donare di sua spontanea voluntà; et se volessene far climosina offeriscan

soprascritto. (t) Che se de' soprascritto (u) Segue rubrica espunto. (v) L'intero titolo

a la capseta del monte et similmente del frumento in loco deputato a la elimosina del frumento.

Capitolo nono (z)

De la potestate data a li superiori del monte di vendere e comparare biave; e di azonzere sopra dicti statuti e sminuire

Item quia pro varietate temporum in melius mutare consilium licitum est, sancimo et ordinamo chel sia licito a li cinqu superiori del monte, unanimiter et nisuno discordandosi, vendere biave et compararne, sì como parerà meglio e più necessario per la utilità del monte et de li poveri di Christo.

Item volemo et ordinamo che a li dicti superiori sia licito azonzere et corezere dicti statuti per la utilità di esso monte, pur chel sia facto cum un sentimento di tuti e niuno discordandosi, et cum il con senso de li prefati magnifici signori nostri de la terra di Carpi et cum il consenso de' massari de la arte, o di la mazore parte di quelli.

Item sancimo et ordinamo che tuti li facti del monte in caso de discordia, cioè se uno volesse una cosa et uno altro una altra se ballota dicto caso, altramente ogni cosa diffinita supra dicto caso sia nulla (aa).

Capitolo decimo

De l'officio e processione de la compagnia (bb)

Item sancimo et ordinamo che li prefati soprastanti superiori del monte siano obligati ogni anno a fare celebrare uno officio solenne per l'anima de tute et ciascuna persona descripta in la compagnia del dicto monte.

Item sancimo et ordinamo che tute le persone descripte in la compagnia del monte di Sancta Maria, e che se faranno describere in dicta compagnia, siano obligate in ogni tre dominice di ciascuno mese adunarsi insieme in la ecclesia di Sancta Maria et accompagnare la processione et offerire uno quattrin per ciascuno descripto, come di sopra è dicto, declarando che se alcuno füssi occupato, o infirmo, o per altra caxone impedito possa mandare per un'altra persona dicto quattrin et farlo offerire perché parteciparà de la indulgentia, come sel füssi presente a dicta oblatione.

Item per gli bisogni del monte habiamo ordinato chel ge sia uno meso il quale sia tenuto et obligato a portare il confallone de la pietate al tempo delle processioni e a convocare li presidenti e ufficiali del dicto monte quando accaderà, cum salario de soldi trenta l'anno il quale salario il capsero gli habia a dare de quattro mesi in quatri mesi per la rata.

a margine. (z) Segue Rubrica espunto. (aa) La frase, posta nel capitolo successivo è richiamata qui con le parole: questo va de sopra.

XIV

Capitoli del Monte di Pietà di Castell'Arquato

(Piacenza, *Biblioteca comunale*, Ms. Pallastrelli C. 7 cc. 11r ev.)

In nomine Domini, amen.

Copia delli capitoli del monte de la pietà de Castello Arquato ordinati per frate Andrea faventino et stabeliti et limitati per el consiglio d'esso castello, coma appare in la provisione scritta per meser Francesco Bertarosa notaro in l'anno (a)

In nome sia di Christo et de la Vergina Maria. Questi sono capitoli del monte de la pietà de la terra del castello Arquato fatti et ordinati dalla detta comunità et confirmati dal signor Conte Francesco Sforza, signore d'esso castello per le prediche del poverello di Christo frate Andrea faventino de l'ordine del seraphico Sancto Francesco, facte li diui giorni di settembre ne la festa sancta signata da lo predetto Sancto Francescho.

Capitolo I

Statuemo et ordinamo ch'el titulo, possessione et dominio del detto monte sia et essere debbia de la detta comunità con questo inteso che la detta comunità mai non possi cosa di detto monte ad altro uso usare, né togliere di detto monte excetto che prestare a persone mendiche et miserabili della terra; et qualunque in consilio cercasse mai che detto monte si guastasse, ovvero in detto consilio allegasse che le elemosine poste in detto monte ad altro uso usare si dovesse sia privato di non avere più voce in detto consilio et se andasse ad esso monte per aiuto et prestito non li sia dato; et io poverello di Christo da parte di Dio et de la vergine Maria, che sustengono questo benedetto monte, annuntio maleditione a qualunque mai per lo avenir contraface et con parole procurase guastare ovvero destinguere et disfare questo monte fatto et ordinato in suventione dé poveri et miserabili persone, acciò li crudeli giudei non devorano le sustantie dé predetti poveri, come hanno fatto per lo passato.

Capitolo II

Della elletione delli soprastanti del monte

Item ordinamo che ogni anno al governo di detto monte al terzo giorno di Pasca si ellegeno tre homini del consilio de la terra, cioè uno mercante che sapi tenere conto et uno artesano et uno altro homo di bona consentia con parere et del consilio del patre guardiano de Sancta Maria che sarà per li tempi et esso guardiano sia uno delli soprastanti di detto monte et li patri sacerdoti di Sancta Maria ellegiano uno de li migliori sacerdoti et di migliore consentia sia tra loro, guardando cioè le loro migliori consentie, et lo podestà di detta terra, ovvero chi sarà in loco suo sia l'altro et così saranno sei alla cura et governo di detto monte,

(a) *Segue spazio bianco.*

cioè lo predetto padre secerdote de sancta Maria elletto da li preti et lo predetto guardiano et li predetti tre homini elletti dal Consilio a balotte et lo podestà, ovvero chi sarà in loco suo, in capo de l'anno dui de li tre usciranno de l'offitio et uno remanerà, lo più fidele et fervente et più instrutto che parirà alli tutti soprastanti li quali tutti soprastanti daranno la cura a dui ovvero ad uno delli predetti del detto consilio elletti de prestare li denari alli poveri et di ricevere li pegni sufficienti et infine del loro offitio detti dui saranno obligati rendere ragione in mano del podestà et de lo sacerdote elletto dalli preti et lo patre guardiano et li altri tre elletti dal consilio.

Capitolo III

Del modo di prestare

Item ordinamo che in questo principio detto monte non possi prestare più di trenta soldi per ciaschuna persona et dura per tempo di otto mesi niti, ricevendo sempre sufficienti pegni per il detto prestito et sotto la pena de la maleditione di Dio et de la vergine Maria a quelli soprastanti et ufficiali a quali sarà commissio lo prestare quelle poche elemosine et denari che intratano, ponendo da canto amicitie et parentati et timore suvengano in prima alli più miserabili et alli più mendichi perché questa è l'intentione a chi porgerà le elemosine et di ciò che prestarano facino mentione nel libro, chiamato libro de prestito, del giorno et millesimo et del nome di chi tolle in prestito et in questa medesima forma facino una police a chi tolle in prestito et una altra ne facino sul pegno acciò più facilmente possino ritrovar li pegni de chi sono.

Capitolo IV

Che modo si ha a tenere in vendere li pegni

Item ordinamo che se ditte persone che haveranno tolto in prestito in dopo di otto mesi non riscoteranno sui pegni, detti ufficiali per tutto lo mese seguente metano allo incanto pubblicamente tutti detti pegni et li vendano a sono de trombetta et di tutto el pretio si ne caverà prima si debbia mettere da canto tutto quello che esso monte haverà prestato sopra detto pegno et uno denaro per pegno al trombetta et uno denaro per libra per mese per lo lavoro et fatica de chi tenne et presta li denari et se più si venderà tutto lo avanzo si dia fidelmente al patrono d'esso pegno venduto più presto che si pote, et caso che detto pegno non si potesse vendere lo potestà constringa lo patrono d'esso pegno a rescoterlo et rendere al detto monte quel tanto haverà havuto in prestito da esso monte sopra detto pegno et più el denaro per libra per ogni mese per lo salario de l'ufficiale.

Capitolo V

Come si ha a fare l'offerta del monte

Item ordinamo che ogn'anno tre volte per tutto lo populo se faci l'offerta et elimosina di detto monte con la processione delli preti innanti alli stendardi di Iesu Cristo, cioè l'octava de Pascha de la Resurrectione et lo secundo giorno doppo Natale et lo dì de la Pentecosta, cioè lo giorno

di Pascha rossata et di tutte le offerte si tenga bon conto per li soprastanti del monte et si vendano fidelmente et facino denari de li panni di lana et di lino che sono donati et offerti al detto monte et similmente d'ogni altra robba offerta et similmente del fatto raccolto del pane et del vino nel nome di Iesu Christo et de la vergine Maria per detto monte.

Capitolo VI

Come et quando si hanno a congregare li soprastanti del monte

Item ordinamo per conservatione et augumento d'esso monte che ogni domenica detti soprastanti si debbano congregare insieme in uno locho honesto et almancho una hora parlare et pensare come possono meglio conservare et augumentare detto monte et qualunque di soprastanti per tre volte a questo sarà negligente esso sia casso dal detto offitio et in suo locho se ne ellega uno altro più sollecito et fervente che lui, excettuando lo guardiano quale cometerà la voce sua a uno, astretti li altri compagni a questo, perché è molto occupato circa la cura dé frati et a conservare.

Capitolo VII

Di potere giungere et minuire a questi capitoli

Item perché secondo la varietà delli tempi et de le cose occorrenti è necessario qualche volta remediare, ordinamo che li detti soprastanti, tutti insieme et non altrimenti, possano aggiungere et minuire alli presenti capitoli a conservatione et augumento d'esso monte et non altrimenti.

Capitolo VIII

Come si debbono astringere li eletti a questo offitio ad accettarlo

Item ordinamo che qualunque che sarà eletto a lo offitio de questo monte sia obligato sotto la pena di dui ducati da essere applicati ad esso monte accettare l'offitio fra termino de tre giorni doppo sarà eletto et pubblicato et perché lo clericato non si può obligare a questa pena quando non volesse accettare et fidelmente con li compagni essere ad ogni bene di detto monte de li poveri, li altri soprastanti elegano uno layco in suo locho.


Capitolo IX

Come si debbeno legere li capitoli

Item ordinamo che ogni volta che detti soprastanti si congregarano innanzi che parlano insieme del monte siano obligati a fare da uno d'essi loro fare legere questi capitoli del monte in ciò che nel governo di detto monte non possono pretendere d'ignoranza et che mai non si faci contra detti capitoli et esso monte sempre meglio sia retto et governato.

DIFFUSIONE DEI MONTI DI PIETA' DAL 1462 AL 1474

N.B. La carta rappresenta la divisione dell'Italia dopo la pace di Lodi (1454).
L'asterisco indica i Monti "sine merito".
La data si riferisce alla prima fondazione o proposta di fondazione.



Capitolo X

Che ogni persona in articulo mortis si debba ricordare del monte

Item ordinamo et pregamo de la parte di Dio et de la vergine Maria ogni persona anzi che mora et che facia testamento si degni lassar al monte qualche elemosina, almanco soldi dieci; et li notari che rogono li testamenti siano obligati ricordare alli testatori come si haverà gran merito, lassando al monte, presso a Dio et alla vergine Maria, amen.

GIACINTO PAGNANI O. F. M.

UNA QUESTIONE DI PRIORITA':
ASCOLI O PERUGIA?

1. - ORIGINE DEL MONTE DEI POVERI DI PERUGIA (aprile 1462)

Nel trattare questo primo punto, abbiamo sotto gli occhi la recensione da noi fatta di *Il Monte di Pietà dei Poveri di Perugia, periodo delle origini (1462-1474)* di S. Majarelli e U. Nicolini (cf. *Picenum Seraph.* 6, 1969, 134-141) e qui ripetiamo quanto allora scrivemmo circa l'origine del Monte di Perugia, attingendo dai due bravi autori.

Sulla data di fondazione del Monte di Perugia esiste una certa discordanza (1460, 1474), dovuta a fretta e ad errori; l'anno esatto è il 1462 (1). Riguardo ai fondatori o al fondatore, la discrepanza è ancora maggiore, ma deve ormai ritenersi risolta anche se, secondo noi, sussistono alcuni punti oscuri da chiarire.

Sulla base di una precisa affermazione di fra Mariano da Firenze (+ 1523) e di quanto lui narra nella perduta *Cronache* (2), il Wadding (+ 1657) attribuisce la fondazione del Monte dei Poveri di Perugia a fra Barnaba (Manasse) da Terni coadiuvato da fra Fortunato Coppoli da Perugia (3). Pare che né fra Mariano, né il Wadding (da cui c'era d'aspettarselo di meno) siano

(1) Nella rivista citata è scritto per errore 1463.

(2) L'opera maggiore di fra Mariano (*Fasciculus cronicarum Ordinis Fratrum Minorum*) conservata nel convento di S. Isidoro in Roma, dove il Wadding (di cui stiamo per parlare) l'aveva lasciata e ritenuta perduta al tempo dell'invasione di Roma (1798-99) da parte delle truppe repubblicane francesi; ma è stata certamente veduta anche dopo codesto periodo (cf. G. PAGNANI, *Contributo alla questione dei Fioretti*, in *Archivum Franciscanum Historicum* 49, 1956, 8 n. 1).(3) Dell'uno e l'altro, in rapporto ai Monti di Pietà, parla diffusamente A. Ghinatto in questo stesso fascicolo; e rimpicci che ha trattato nel vol. IV dei suoi *Studi e Documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*. Roma 1963, 17-59.

risaliti alle fonti, ossia alla raccolta degli atti dei consigli del comune di Perugia che avrebbero potuto chiarire la questione.

Ciò che tuttavia non hanno fatto i due autori, ha ben compiuto uno scrittore locale, la cui vita s'inserisce tra quella di fra Mariano e del Wadding: P. Pellini, il quale nella sua *Historia di Perugia* ha avuto il raro merito di consultare a fondo gli archivi locali. Dalla narrazione del Pellini (4), risulta che promotore del Monte dei Poveri di Perugia è stato fra Michele Carcano da Milano. Il racconto del Pellini è così preciso, circostanziato e pienamente conforme all'istituzione dei Monti di Pietà in altri luoghi, da togliere quasi ogni valore alle diverse supposizioni di fra Mariano e del Wadding.

Abbiamo detto quasi perché ci sembra che la diversa attribuzione del Wadding a fra Barnaba da Terni possa ancora sussistere e accordarsi con la più circostanziata narrazione del Pellini. Nell'indagare sull'origine del Monte di Pietà di S. Ginesio nelle Marche ci è accaduto di leggere il nome di un certo fra Giovanni « dei Frati Minori dell'Osservanza » (5) che alla fine del 1469 o al principio dell'anno seguente, durante una sua predica, dichiara i pubblici rappresentanti incorsi nella scomunica per aver consentito agli ebrei di prestar denaro ad usura e in pari tempo li esorta a fondare un Monte di Pietà (usa questa precisa parola) « come hanno fatto le terre (paesi, castelli) circostanti ». Primo pensiero delle autorità cittadine fu quello d'indagare se veramente erano incorse nella scomunica e pare che l'inchiesta

(4) P. PELLINI, *Dell'Historia di Perugia II*, Venezia 1664, 665.(5) Forse da Ripacereta, promotore del Monte di Pietà di Macerata. Anche nella fondazione del Monte di Pietà di Macerata si ha un « vero » fondatore diverso da quello cui finora s'attribuiva la storiografia tradizionale. Ecco come stanno i fatti. Il 24 aprile 1468 il consiglio comunale di Macerata delibera di fondare il Monte di Pietà e di sopprimere il banco feneratizio degli ebrei « secondo le esortazioni di fra Giovanni da Ripacereta ». Il consigliere levatosi a parlare propone di rimettere ciò che s'intendeva fare ai Priori, al podestà, al « predicatore dell'Ordine di S. Francesco » (ossia il nostro fra Giovanni) e ad alcuni cittadini, scelti all'uopo, cui si dà facoltà d'invitare oratori a S. Giacomo della Marca (allora dimorante nel vicino convento di Forano) « oppure da qualsiasi altra parte », a spese del comune. (CASSELLI, S. Giacomo della Marca e i Monti di Pietà, in *La Verba* VIII, 1911, 606; Id., *Studi su S. Giacomo della Marca*, II 220). E' bastato quest'accenno perché i biografi attribuissero a S. Giacomo la fondazione del Monte di Macerata, sebbene nella stesura dei capitoli si torni a parlare del solo fra Giovanni. A noi non importa sapere se S. Giacomo può avervi avuto parte: ciò che appare più certo è che i pubblici rappresentanti, non convinti forse del tutto dalle esortazioni del primo frate, ne cercano un altro più autorevole; e la stessa cosa può essere avvenuta, anche se sotto altra forma, per il Monte di Perugia, come avverrà per quello di S. Ginesio di cui stiamo parlando.

non desse risultati convincenti (6). L'anno successivo è lo stesso « vicario [superiore provinciale] dei Frati Minori dell'Osservanza », fra Giambattista da Sassoferrato a sollecitare, dalle autorità cittadine, la fondazione del Monte di Pietà, forse con parole più persuasive di quelle adoperate dal suo focoso suddito. E si giunse alla fondazione del Monte genesino (7). Fra Barnaba è stato vicario dei frati Minori dell'Osservanza dell'Umbria: non potrebbe avere appoggiato l'opera di fra Michele Carcano da Milano, come il suo collega delle Marche ha ripresa e sostenuta quella tentata dall'oscuro fra Giovanni a S. Ginesio? In questo caso può riconoscersi qualche merito anche a fra Barnaba e mettere così d'accordo scrittori tanto rispettabili.

Le circostanze che accompagnano la fondazione del Monte dei Poveri di Perugia non sono diverse da quelle che, quasi per caso, abbiamo raccontato accennando alla fondazione del Monte di

(6) S. Ginesio, Arch. Com.le, *Riformanze* 1469-70, 73v, 7 gennaio 1470: *Et primo super explicationem factam per R.P. fratrem Iohannem Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia, qui exposuit et dixit quod retinere ebreum in terra ista ut faciat usuras est peccatum mortale et... supratentis incidunt in excommunicationem; et ideo dixit ipsum expelli, sine capitula anoveri et fieri Mons Pietatis ut die fecerunt circumstantes terre... (74v) Ser Iohannes ser Valentini... alter consiliarius... arengavit... quod defensores (erano i supremi magistrati di S. Ginesio) et consilium credentie habeant inquirere et investigare si regimen dicte terre est in excommunicatione. La proposta incontrò un notevole numero di contrari (10 su 49). Patti con un Mosè ebreo sono riportati a c. 417r di un altro volume delle Riformanze comprendente gli anni 1450-52. Risolti al primo di codesti anni e duravano 10 anni, ma erano rinnovabili alla scadenza. Ed è da ritenere che una nuova scadenza fosse prevista per il 1470 al cui inizio o poco prima fra Giovanni fa la sua comparsa. E chissà che non siano sue le parole che si leggono al margine dei patti: *Est hic pena excommunicationis... inicium (= iniquum) et abominabile!**

(7) 1471, 15 aprile: *Cum nuper adveniret R(everenda) Paternitas fratris Baptiste de Saxoferrato, Ordinis Minorum de Observantia et eiusdem Ordinis vicarii generalis (1) et publice suasionem prebuit... ut ad evitanda excommunicatione qua cuncti incurrimus pro retentione ebrui mutuantis ad usuras, congregetur et conficiatur Mons Pietatis pro auxilio pauperum...* Notizia trovata (secondo quanto leggiamo su un nostro appunto) « in una carta recante il numero 21 e che, con altre carte, fa parte di un fascioletto posto all'inizio del volume »; forse è lo stesso volume delle Riformanze citate all'inizio della nota precedente; non potremo al momento dare indicazioni più esatte essendo stato sconvolto l'ordinamento da noi dato all'archivio di S. Ginesio fino al 1600. L'abrogazione dei patti con l'ebreo non pare che avvenisse all'istante, poiché un anno più tardi sarà un altro frate, di nome Evangelista, a sollecitarla; e allora si giunse a tanto (15 marzo 1472), ma trascorsi appena tre mesi (14 giugno) fu riproposto nuovamente in comune, per bocca dello stesso consigliere che ne aveva chiesto l'abrogazione, il rinnovo dei patti con l'ebreo « per il comodo e l'utilità del popolo » e « per evitare scandali », cioè dimostrazioni di piazza. La proposta fu approvata con 38 voti a favore e 22 contrari; eventualmente non erano pochi quelli trattenuti dalla minaccia della scomunica di cui i predicatori erano ormai soliti parlare! (S. Ginesio, Arch. Com.le, *Riformanze*, an. 1472, 36v, 55r). Citiamo qui, perché forse non avremo più occasione di farlo, dei patti rinnovati dal comune di S. Ginesio con *donna Honorata ebraea, « pro bene gestis »* (*Riformanze* an. 1329, 261v).

Pietà di S. Ginesio e che si ritrovano, più o meno, nella fondazione dei più antichi Monti di Pietà. Michele Carcano (colui al quale forse con troppa larghezza è stato riconosciuto il merito esclusivo della fondazione del Monte perugino), durante la quaresima del 1462 predica più volte contro l'usura esercitata dagli ebrei, intorno alla cui illiceità pare che fosse molto versato (8) e quindi portato a far valere i propri punti di vista, come tutti coloro che si sentono esperti in qualche cosa. In un giorno non indicato di aprile (compreso tra il 1 e il 3), parlando sulla pubblica piazza, quasi raccogliendo tutte le ragioni esposte in precedenti discorsi, con larghe citazioni di canoni e pareri di teologi e giuristi, annunzia ai presenti, che erano soliti gremire la piazza, che la « città di Perocchia è scomunicata » per aver consentito agli ebrei di prestare a usura e che pertanto, se non volevano... sprofondare nell'inferno, dovevano lacerare i patti fatti con essi.

Le perorazioni del frate commossero anche le autorità pubbliche, sensibili agli umori del popolo, e il 4 di quel mese furono annullate le concessioni fatte agli ebrei, risalenti al 1457, con un solo voto contrario su quarantanove e con precisi richiami e citazioni di leggi canoniche che i pubblici rappresentanti potevano avere udito dalla bocca del frate, o da qualcuno del consiglio, non mancando davvero esperti di diritto a Perugia (9).

La cancellazione dei patti accordati agli ebrei fu seguita dall'eruzione di un « Monte ovvero presto [prestito] per subvensione et aiuto delle povere persone ». Sebbene il testo non lo dica chiaramente è da ritenere che il suggerimento venisse dal Carcano. Si deduce chiaramente dall'introduzione premessa all'atto costitutivo del Monte perugino (10). E' però evidente che le autorità perugine sembrano far propria l'idea del Carcano e, una volta accettata, l'attuano in modo autonomo, senza la presenza o interferenza di quello o di altri frati, al contrario di quanto accade di leggere negli statuti dei Monti di Pietà di altri comuni che non avevano un corpo di esperti, fondi di denari e possibilità economiche come quello di Perugia.

Gli autori che ci è accaduto più spesso di citare, parlano anche della « priorità » del Monte di Perugia, ma lo fanno con

(8) MAJARELLI-NICOLINI o. c., 105s.

(9) Ibid., 109s.

(10) Ibid., 251s.

molta discrezione, quasi sottovoce, e comunque con tono molto meno categorico di altri che hanno trattato della stessa « priorità »: la ragione è che tra i vecchi e nuovi trattatisti sono venuti alla luce dei fatti nuovi; ed è di questi che occorre parlare.

2. - IL PRECEDENTE DI ASCOLI PICENO

Il Marcucci, uno storico ascolano, con l'aria distratta e un po' assonnata che gli è propria, parlando del B. Marco da Montegalio (11) di cui si riteneva affine o parente, ne esalta l'opera a favore dell'istituzione dei Monti di Pietà, e poiché era delle sue parti, scrive testualmente: *Il primo Monte di Pietà lo volle il Beato [istituire] qui in Ascoli, sua patria, nel 1458, in cui si portò a predicare, avendo proibito la città in tal anno al nostro Ghetto giudaico il prestare più i pegni ed eretto a spese del Pubblico il detto Monte che forse è il primo e più antico d'Italia* (12). Difficilmente si potrebbe trovare un brano dove, insieme a cose vere, dette con molta discrezione, ve ne sono mescolate altre errate o vere solo in parte!

A prova delle sue affermazioni il Marcucci reca l'autorità di Pieragnolo Dino, storico ascolano nel sec. XV, la cui opera è andata perduta, e di un suo antenato. Nicolò Marcucci, che effettivamente ha lasciato scritto un trattatello, giunto a noi mutilo proprio nella parte che c'interessa: e, finalmente, una fonte che poteva valere qualche cosa: i libri dei consigli del comune di Ascoli, ossia quella raccolta di atti pubblici noti sotto il nome di *Riformanze* o, toscaneamente, *Riformagioni*, da cui si ricava in genere la fondazione dei Monti di Pietà anche negli altri luoghi.

Le affermazioni del Marcucci non furono prese per buone neanche da coloro che avevano interesse a farlo, perché era sospettato di esagerare o inventare i fatti per mettere in luce le gesta dei suoi antenati o le glorie della sua città natale. E dire che al presente qualcuno pensa di riscoprirne la memoria e di elevarlo agli onori degli altari per una ben diversa opinione goduta in vita! Vescovo di Montalto e investito di alta carica pubblica

(11) Frate Minore, anch'esso della *Regolare Osservanza*, autore della *Tabula salutis* della quale ci accadrà di parlare a lungo nella conclusione.

(12) FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI (1717-1798), *Saggio delle cose ascolane*, Teramo 1766, 317.

(Vicegerente di Roma) è il tipico prelato settecentesco, erudito, ma poco controllato nello scrivere che, proprio per quelle virtù di cui altri gli fanno merito, era portato a ritenere per buone tutte le carte scritte che gli capitavano in mano (13).

L'Holzappel, che rimane lo storico dei Monti di Pietà, si limita a dire che « mancano documenti » per attribuire ad Ascoli il primato della fondazione del Monte di Pietà (14). L'autore non sembra nemmeno conoscere l'opera del Marcucci e accenna di sfuggita al Monte di Ascoli sulla base di quanto afferma un altro scrittore (15).

Un altro diligente quanto bravo scrittore di Ascoli, Giacinto Cantalamessa Carboni, nelle sue *Notizie Storiche* raccolte intorno al B. Marco da Montegalio (16), invece di accogliere le notizie fornite dal Marcucci, che tornano ad onore del suo personaggio, le respinge per la ragione soprattutto che il Marcucci non poteva basarsi sui libri consiliari, andati distrutti nell'incendio del 1535 fatto appiccare al Palazzo degli Anziani, dov'era la pubblica cancelleria, dal commissario Quietri per snidare alcuni rivoltosi che vi si erano asserragliati. « Per quante investigazioni io mi abbia fatto nell'archivio di questo comune, non ho potuto rinvenirvi il registro dei pubblici consigli o siano Riformagioni dell'anno 1458 ». Come vedremo, aveva forse ragione di scrivere che non esistevano registri come quelli cercati, ma ve n'erano altri di diverso formato che avrebbero potuto aprirgli gli occhi (17).

Il Caselli, studioso di S. Giacomo della Marca cui alcuni assegnano una parte nella fondazione del Monte di Pietà di Ascoli, non risparmia da parte sua critiche e osservazioni per togliere ogni credito alle notizie del Marcucci. Anche lui è con-

(13) Anche noi abbiamo espresso i nostri dubbi sull'attendibilità di codesto scrittore nei nostri *Viaggi di S. Francesco nelle Marche* a proposito della dimora in Ascoli del Santo (ivi, p. 55) e della identificazione di fra Pacifico « re dei versi » con l'ascolano Guglielmo da Lisciano (p. 73); e non sappiamo dare altra spiegazione delle esatte e insieme infondate notizie date dall'autore.

(14) H. HOLZAPPEL, *Le origini dei Monti di Pietà*, estratto da *La Verna*, ann. 1904-05, p. 14.

(15) Il Pansa, noto studioso abruzzese, di cui l'Holzappel cita un semplice articolo, ma che, nell'anno stesso in cui veniva pubblicato su *La Verna* il suo lavoro, dava alle stampe un altro studio su *Gli Ebrei in Aquila* (*Bollettino della Società di Storia Patria ... negli Abruzzi*, XVI, 1904, pp. 201-229) in cui, p. 227, prende in seria considerazione le affermazioni del Marcucci, lasciando ad altri il compito di verificarle.

(16) Ascoli 1843.

(17) G. CANTALAMESSA CARBONI, *Notizie storiche per servire alla biografia di frate Marco da Montegalio, medico, teologo ed oratore del sec. XV...* (l. e an. cc. nella nota precedente).

vinto che l'incendio del 1535 abbia divorato l'intero archivio comunale di Ascoli (18).

Uno studioso marchigiano, che ci ha preceduto nella direzione della Biblioteca che pubblica questa rivista, il P. Antonio Talamonti, nel raccogliere il materiale per la sua voluminosa storia dei conventi dei Frati Minori delle Marche, giunto in Ascoli, prese ad esaminare l'archivio comunale com'era solito fare in tutti i luoghi dove esistevano dei conventi e nel tessere la storia di quello dell'Annunziata di Ascoli, abitato fino al 1866 dai Frati Minori della *Regolare Osservanza*, se ne uscì con una notizia, di cui allora non comprese o nascose l'importanza.

Dopo aver parlato dell'apostolato di S. Giacomo della Marca e di altri frati del suo ordine in Ascoli, soggiunge: *Non è infatti da supporre che al solo apostolato del Santo si limitasse l'azione benefica dei Frati Minori Osservanti nella fiorente città del Piceno, poiché altri fervorosi missionari e santi predicatori vi esercitarono il loro ministero. Fra essi si segnalano il B. Marco da Montegalzo che nel 1458 (si noti questa concomitanza) vi tenne un corso di sacra predicazione per comporre le civili discordie e per mettere un freno alle usure degli ebrei; e il B. Domenico da Leonessa che per medesimi scopi vi predicò nello stesso anno e con le sue esortazioni riuscì a fare abolire il banco delle usure ed erigere il Monte di Pietà, la cui fondazione è erroneamente attribuita da qualche storico a S. Giacomo della Marca. E con un richiamo in nota, cita: Atti consiliani 1456-1461, e il giorno e l'anno (4, 15 gennaio 1458) e riporta le parole (cc. 42-43) con cui fu approvata la fondazione del Monte di Pietà e il nome vero del frate che l'aveva proposta: *Super persuasionibus factis in pulpito pluries per R. P. fratrem Dominicum de Leonissa* (Testo: *Gonessa*) *Ordinis Minorum Regularis dicte* (testo: *vite*); *qui dicit quod ad bonorem et laudem Dei fiat Mons Pietatis... pro auxilio pauperum.**

Di seguito a questa notizia, davvero eclatante, il Talamonti aggiunge: *Si elessero i deputati per l'eruzione del Monte e la compilazione dei rispettivi capitoli*; quindi, citando altre carte dello stesso volume di atti (52v-53r), annota: *abolizione del banco delle usure*. Allegati alcuni autori che parlano del Monte di Pietà di Ascoli, tra cui il Capponi, che attribuisce la fondazione

(18) G. CASELLI, *Studi su S. Giacomo della Marca* II, Offida 1926, 176.

del Monte di Pietà a S. Giacomo anticipandola di quattro anni, e indicato un lascito fatto allo stesso Monte nel 1464, riportato negli atti di un notaio (l'opera del P. Talamonti è basata essenzialmente sulle Rifformanze dei comuni e sui rogiti dei notai; peccato che l'autore abbia potuto seguire solo la stampa del primo volume e una parte del secondo!) (19), chiude la nota dicendo: *Del Monte di Pietà [di Ascoli] trattano, oltre il Capponi, altri storici ascolani che nulla aggiungono di nuovo o rilevante* (20). Non cita il Marcucci, la cui opera gli era nota (cf. pp. 160, 172). Certamente si tratta di una svista.

Le notizie trovate dal nostro predecessore sono veramente importanti: esse danno pienamente ragione al Marcucci e giustificano, almeno in parte, la sua confusione tra il B. Marco da Montegalzo, da lui ritenuto fondatore del Monte di Pietà di Ascoli, e il suo vero istitutore: B. Domenico da Leonessa, un altro grande tra i frati Minori Osservanti delle Marche. Ma forse il torto del Marcucci consiste nell'aver attribuito l'opera al solo Marco da Montegalzo e nell'aver taciuto l'azione conclusiva dell'altro religioso. Ci sembra che l'impresa sia stata iniziata dal primo e portata a termine dal secondo. Nel 1458 infatti predicano entrambi in Ascoli, l'uno « per mettere un freno alle usure degli ebrei », scrive il P. Talamonti; l'altro si adopera pure a questo scopo e infine suggerisce la fondazione del Monte di Pietà. E' quasi impossibile pensare che questa idea non fosse anche nella mente del B. Marco e che egli, in qualche modo, non ne abbia parlato, forse con minore fortuna del suo collega. Noi riteniamo che si sia verificato il caso che si ripeterà a S. Ginesio: l'ignoto fra Giovanni predica contro gli ebrei e propone la fondazione del Monte di Pietà, ma ottiene scarsi risultati; l'anno seguente interviene lo stesso vicario degli Osservanti delle Marche

(19) E' morto a Matelica nel 1938 a soli 58 anni, in un pomeriggio di agosto mentre attendeva alla sorveglianza dei giovani del locale circolo conventuale, ai quali dedicava le ore libere dal lavoro, dopo essersi appartato silenziosamente in camera, accusando un lieve malessere. E lì lo trovarono alcuni giovani impensieriti del prolungarsi della sua assenza. Il giorno prima aveva finito di rivedere il lavoro « per l'ultima mano » (cf. *Cronistoria* cit. sotto VI, 11). La sua opera è stata stampata a singhiozzi e non senza qualche taglio; gli ultimi due volumi sono stati editi da noi e vi abbiamo riportato anche i tagli più grossi fatti improvvisamente da altri: due anni di lavoro che sarebbero stati meglio impiegati se avessimo ristampato integralmente tutta l'opera con la veste e la correttezza che merita!

(20) A. TALAMONTI, *Cronistoria dei Frati Minori ... delle Marche* II, Sassoferrato 1939, 177.

e riesce a convincere le autorità. Fra Marco da Montegalgo, un paese non molto lungi da Ascoli (*nemo propheta in patria...*) avrà detto per primo le stesse cose e fra Domenico da Leonessa riuscirà a portarle ad effetto. La cosa appare tanto più convincente, o almeno possibile, se si tien conto che in quello stesso anno fra Domenico (nato a Leonessa da genitori di S. Severino Marche) era vicario dei frati della sua regione di origine (21).

3. - L'OPERA DI CONTROLLO DI G. FABIANI

Se Ascoli ha difettato nel passato di storici insigni, ne ha avuto uno ai nostri giorni che onora l'intera regione: G. Fabiani. Lo ricordiamo ancora seduto nel suo seggiolone, reso quasi immobile dal male, in un'età in cui gli uomini sogliono muoversi ed essere ancora attivissimi; con, di vivo, solo lo sguardo lucido e penetrante e la mente vivacissima. Come il suo destino è stato simile a quello del P. Talamonti, suo contreraneo! Solevano entrambi trascorrere le ore con i libri di archivio sotto gli occhi e dedicare quelle libere all'educazione dei giovani dai quali erano amati fino alla venerazione. Lo diciamo perché qualcuno intenda.

A noi qui accade di ricordarlo per il suo *Gli Ebrei e il Monte di Pietà in Ascoli* che è la prima delle sue opere importanti, uscita nel 1942 in pieno clima, anzi fervore di guerra, combattuta all'insegna dell'*antisemitismo* che fa capolino anche nel libro dell'autore, più per quella *lepidezza* di stile che gli era propria e cara, che per vera avversione.

Nel raccogliere il materiale per il suo libro il Fabiani, sulle prime, tentò di prendere per buone le notizie fornite dal Marcucci, alla cui difesa pare insorgere (22). Ma non poté provare a sua volta molto di più. Mentre attendeva alla stesura dell'opera, gli capitò nelle mani la notizia del P. Talamonti e si precipitò nell'archivio per controllarla: era esatta! il Marcucci non aveva mentito. Poté verificare che dall'incendio del 1535 si erano salvati tre soli registri degli atti consiliari, il più antico dei quali iniziava

(21) L'afferma chiaramente il contratto tra il comune e i canonici della cattedrale per la cessione di un locale per l'erigendo Monte di Pietà, di cui parleremo più avanti.

(22) G. FABIANI, *Gli ebrei e il Monte di Pietà in Ascoli*, ivi 1942, 25. « Sarebbe ora che terminasse la congiura di sospetti e di calunnie che dura da molti decenni sul conto del nostro storico... ». Altrove chiama il povero monsignore « testa di Turco » contro cui gli storici ascolani scagliano i loro strali.

dal 1469 e alcuni « bastardelli », ed erano essi appunto i registri (chiamati impropriamente atti consiliari) veduti e citati dal P. Talamonti. I « bastardelli » sono fascicoli destinati, come ben spiega il Fabiani, a contenere « gli appunti presi dal notaio delle Riformanze man mano che si svolgevano i consigli, per trascriverli poi [e allungarli] nel libro ufficiale ». E aggiunge: « Uno di questi bastardelli [...] riguarda gli atti consiliari relativi agli anni 1456-61: è qui che il P. Talamonti ha fatto la sua pesca miracolosa » (23).

Compiuta la sua opera di verifica, il Fabiani non attese a trascrivere l'atto sul quale erano caduti per primi gli occhi del Marcucci e del Talamonti; anzi lo pubblica anche in fotocopia (24). Non è necessario che noi lo facciamo a nostra volta; avendo tuttavia acquisito una sufficiente conoscenza dell'antica tecnica amministrativa comunale, ci permettiamo di esaminarlo.

L'atto istitutivo del Monte di Pietà, deliberato in consiglio generale il 15 gennaio 1458, fu preceduto di due giorni da una delibera del « Consiglio d'Ordine [del Comune e Popolo d'Ascoli] », corrispondente alla nostra Giunta, con la quale veniva semplicemente rimandata al consiglio generale la discussione « in che modo e con quali regolamenti doveva costituirsi il Monte di Pietà per la salute dei poveri, ecc. (25). *L'eccepera* è del notaio e dimostra che aveva in testa varie altre cose che avrebbe espresse nella stesura definitiva dell'atto.

Nel consiglio generale, seguito a quello « d'Ordine » non si parlò soltanto dell'istituzione del Monte di Pietà; fu letta all'inizio una lettera di S. Giacomo della Marca e noi più volte abbiamo creduto che avesse rapporto con la fondazione del Monte di Pietà. Ma ci sembra doverlo escludere per quanto si riferisce alla lettera (26); rimane tuttavia la possibilità che egli sia stato tra gli ispiratori del Monte di Pietà di Ascoli (27).

(23) *Gli Ebrei*, 27.

(24) Ivi, 29 (fotocopia); 173 (trascrizione).

(25) Ivi, 173: *Super modo et ordine dandis super Monte Pietatis pro conserva-
tione pauperum etc.*

(26) Se non erriamo dovrebbe essere quella scritta dal Santo agli ascolani da Buda (in Ungheria) il 7 ottobre 1957 e che può avere bene impiegato tre mesi per arrivare in Ascoli (la missiva è riportata dal WADDING, *Annales* 1457, n. 12).

(27) Se è vero quanto il Caselli (*Studi*, II, 174-75) raccoglie dal Capponi che sarebbe stato S. Giacomo ad inviare in Ascoli nel 1458 il B. Marco da Montegalgo, cui non si può negare del tutto una parte nella fondazione del Monte di Pietà di Ascoli.

Ecco come lo scrivano prende nota del consiglio e delle cose dette o trattate in esso:

Pubblico e generale consiglio (28) *congregato in numero sufficiente nella sala superiore grande* [del palazzo del Popolo] ecc. Segue un accapo: *Nel quale venne letta in volgare una lettera del Rev.mo Padre frate Giacomo della Marca*. Segue un altro accapo e uno spazio bianco ancora più esteso; dopo di che è riferita la proposta riguardante l'erezione del Monte di Pietà già trascritta in parte dal P. Talamonti e che qui vale la pena riferire per intero:

Super persuasionibus factis in pulpito pluries per Rev.dum patrem fratrem Dominicum de Gonesse (è il nome volgare di Leonessa!) *ordinis Minorum Regularis vite, qui dicit quod ad honorem et laudem Dei fiat Mons Pietatis, idest ordinetur locus quidam* [in quo] *reponantur et coadunentur* (29) *elemosine fiende pro auxilio* (30) *pauperum etc.*

Il notaio registra a questo punto brevemente e con una certa confusione le parole di colui che si leva a parlare con maggiore calore a favore della proposta, certo Marino di Nicola *domini Federici*. Pare che prima di lui prendesse la parola un altro, ma il notaio ne riporta solo il titolo: *magister*, che poi ha cancellato, ritenendo forse le sue parole meno pertinenti alla discussione. Annota anche l'intervento di un tale ser Giovanni di ser Jacopo che parlò per ultimo, ma si limita a dire che non aggiunse nulla alle cose dette da Marino di Nicola; per poi riferire immediatamente la votazione indicata con semplici numeri e risultata plebiscitaria (88 contro 0).

L'oratore di cui vengono registrate le parole propone che « per il regolamento del Monte di Pietà » gli anziani (ossia i supremi magistrati di Ascoli), insieme a fra Domenico da Leonessa che ne aveva perorato l'istituzione, se fosse ancora presente in Ascoli, e a un certo fra Costanzo dell'Ordine di S. Domenico,

(28) Il Fabiani, nella trascrizione, legge un *in* (in Pubblico et generali...) che non c'è, trattandosi invece di un semplice svolazzo della linea che forma in alto la P.

(29) Il Fabiani (o.c. 173) legge *coadiunentur* e fa seguire la parola da un punto ammirativo (!) perché grammaticalmente errato; avrebbe dovuto dire *coadunentur* come a noi sembra scritto. In un nostro discorso commemorativo tenuto in Ascoli e pubblicato in *Atti e Memorie della Dep. di Storia Patria per le Marche*, serie VIII, vol. V (1966-67), 115, siamo caduti anche noi in una interpretazione che ora riteniamo di dover respingere.

(30) Si noti questa espressione in luogo di *pro conservatione pauperum* che si legge nella proposta discussa nel consiglio ristretto o d'Ordine.

secondo il Fabiani nativo di Fabriano e uomo di specchiate virtù (31), al guardiano dei Frati Minori Osservanti allora dimoranti nella scomparsa chiesa di S. Nicolò vicino all'antica Porta Cartara e a un altro frate dello stesso luogo, scegliessero dodici cittadini i quali — unitamente ai quattro religiosi — avessero il compito di « dispensare le elemosine da farsi... (32), disporre [questa] ed altre cose da farsi a lode di Dio e distribuire [le elemosine] tra i poveri, secondo i capitoli, le ordinazioni e il modo che [ai delegati] piacerà stabilire nelle cose sopradette per le quali si conferisce loro pienissima autorità ». (33).

Il Fabiani notò nel prezioso bastardello quest'altra breve notizia sul Monte di Pietà segnata 10 giorni dopo la deliberazione della fondazione del Monte di Pietà: *contractus cum dominis canonicis*. Non c'è nient'altro; ma datosi a cercare, trovò il contratto tra i registri del notaio Antonio di Sante Francesco. Con esso il comune ottiene la cessione gratuita della chiesa di S. Onofrio appartenente ai canonici della cattedrale, alla quale erano annesse case, orti e spazi adatti allo scopo. La scelta del luogo viene fatta di comune accordo tra gli anziani, i dodici delegati preposti al governo del Monte e i quattro religiosi ai quali era stata demandata la loro scelta: segno che nel frattempo avevano lavorato e portato a termine il loro incarico. Nell'introduzione il notaio, narrando in breve come si era giunti alla fondazione del Monte di Pietà, ne attribuisce il merito a fra Domenico « de Gonesse », che chiama « vicario dei luoghi (conventi) dell'Ordine dei Minori *regularis vite* della provincia della Marca », e che non si era dunque allontanato da Ascoli, contrariamente a quanto si era temuto durante il precedente consiglio generale; il che dimostra com'egli fosse realmente deciso a veder condotta a termine l'opera da lui suggerita (34).

Il notaio, evidentemente estraneo o nuovo all'iniziativa come il suo collega delle Riformanze che aveva appuntato su un ba-

(31) O. c. p. 30, nota 12.

(32) Segue un richiamo in nota: *Montis Pietatis et caritatis* che va riferito a elemosina per mettere la grammatica a posto.

(33) Ecco il testo latino nella sua integrità: *Qui habeant elemosinas fiendas (richiamato in nota: montis pietatis et caritatis) una cum dictis fratribus dispensare, ordinare et alia que agenda sunt ad laudem Dei et per ordinem distribuere inter pauperes, secundum capitula ordinationes et modum quem instituit in premissis in quibus plenissimam habeant auctoritatem...* (FABIANI o. c. 173s).

(34) FABIANI o. c. 36, 41.

stardello la delibera comunale, annota anche le ragioni per cui si era giunti alla fondazione del Monte di Pietà come le raccoglie dalla bocca di coloro che via via gliel'illustravano e ognuno dei quali probabilmente, aveva propri punti di vista da sottolineare o far valere.

Essendo stato — così scrive il notaio — nei giorni scorsi, dietro incitamento del predicatore fra Domenico da Leonessa, per il sostentamento dei poveri di questa città e di altri luoghi e massimamente di coloro che si vergognano di chiedere l'elemosina di porta in porta e non valgono a sfamare se stessi, i figli e i familiari durante la presente carestia (*in opia presenti*), ordinato e solennemente stabilito nel pubblico consiglio di destinare un luogo o ripostiglio (*repositorium*) nel quale riporre e conservare le elemosine che venissero fatte da devote persone per il sostentamento dei detti poveri e delle persone miserabili, *il quale luogo venga chiamato Monte della Pietà e che gli anziani con gl'infrascritti frati e religiosi, insieme al detto fra Domenico... eleggessero dodici cittadini...* per il governo del detto luogo e Monte di Pietà e la distribuzione delle elemosine...; tenuto tra loro consiglio e riconosciuto che non esiste nella città di Ascoli luogo più idoneo per la raccolta e la conservazione delle elemosine della chiesa di S. Onofrio appartenente alla chiesa cattedrale, alla quale sono uniti case, orti e spazi idonei... — Possiamo fermarci qui, perché dovremmo riferire molte altre parole, non utili al soggetto, prima di arrivare alla conclusione (35).

(35) Ecco le parole del notaio nei punti donde abbiamo desunto le nostre: *Cum his proximis diebus in publico et generali concilio communis et populi civitatis Esclii ad persuasionem et excitationem reverendi patris fratris Dominici de Ganessa Ordinis Minorum Regularis vite locorum Provinciae Marchie dicti Ordinis vicari in dicta civitate verbum Dei annuntians... pro substitutione et alimentacione pauperum civium dicte civitatis et aliunde et maxime verecundorum et eorum qui erubescunt et verecundantur hostiliter elemosinas querere et se, filios et familiares non valent nutrire ...in opia presenti, fuisset decretum... quod caperetur et deputaretur quidam locus sive depositorium in dicta civitate Esclii, in quo reducerentur, reponerentur et conservarentur elemosine que ferrent et darentur per devotas personas... pro substitutione dictorum pauperum et miserabilium personarum, qui locus diceretur Mons Pietatis et quod magnifici domini Antiani populi dicte civitatis una cum infrascriptis fratribus et religiosi et dicto fratre Dominico vicario et predicatore predicto deberent eligere et deputare duodecim civis civitatis... pro regimine et gubernacione dicti loci et Montis Pietatis et distributione elemosinarum prout in dicta reformatione continetur (seguono queste parole che abbiamo ommesso nel testo, ma che ci sembra utile richiamare: *prout in dicta reformatione continetur et approbatur ut asseritur manu ser. Bactiste Honofri de Montefalco can(c)ellarii communis Esclii fidei facientis et in consonantia scribentis*); cognitio et discussio quod in civitate Esclii nullus locus est habilior... quam ecclesia sancti Honofrii... - FABIANI, o. c. 175.*

Effettivamente la donazione non solo ebbe luogo, ma la chiesa di S. Onofrio è rimasta per secoli sede del Monte di Pietà di Ascoli fino al 1912, in cui venne demolita insieme ai locali annessi per far posto all'odierna Cassa di Risparmio, un istituto che in alcuni luoghi e in via generale può considerarsi una derivazione e una evoluzione dei Monti di Pietà.

Evidentemente tutto questo preambolo in cui si parla di poveri affamati o vergognosi e di una carestia in atto aveva non solo lo scopo di commuovere i canonici della cattedrale e indurli a fare la desiderata, gratuita cessione, ma anche di giustificare l'alienazione di un bene ecclesiastico, valida solo se fatta per venire in aiuto ai poveri o per uno scopo che tornasse a onore di Dio. Queste condizioni vengono espressamente richiamate nel corso dell'atto. Vi si legge infatti (36) che i beni delle chiese appartengono ai poveri, detratte le spese per il mantenimento dei sacerdoti e la conservazione degli edifici; e che i sacri canonici consentono che i beni stabili delle chiese vengano alienati per il sostentamento dei poveri e il riscatto degli schiavi » per arrivare al punto conclusivo in cui è detto che i canonici concessero quanto veniva loro chiesto ad onore di Dio, della Vergine e di S. Emidio, patrono di Ascoli, e di S. Onofrio, del quale si dice « che conduce vita eremitica », cioè nelle condizioni di un vero povero e che pertanto (questo era il senso delle parole del notaio o di chi gliel'e suggeriva — di fra Domenico?) non doveva dispiacersi se i canonici regalavano la sua chiesa e i locali annessi a beneficio dei poveri.

Eppure queste espressioni per poco non sviarono il Fabiani e lo posero sulla strada di un'errata interpretazione. Egli deve aver letto qualche cosa sui Monti di Pietà, ma non tanto quanto era necessario per conoscerne bene la genesi, lo sviluppo e l'adattamento nei vari luoghi (il lettore che avrà la pazienza di scorrere il fascicolo dove compare questo studio, nel quale si tratta dell'origine di vari Monti e se ne riportano gli statuti — e non sono che una piccola parte di quelli che si conoscono nelle Marche, di cui noi abbiamo preso nota o possediamo la trascrizione — ne potrebbe sapere molto di più). Il fatto che nella proposta avanzata in consiglio e nella discussione seguita e nel contratto con i canonici non si parli di prestito di denaro su pegno, che

(36) O. c. 176.

forma la caratteristica dei Monti di Pietà, gli ha fatto pensare o temere che quello di Ascoli fosse un'iniziativa intesa a raccogliere semplicemente del danaro da distribuirsi ai più bisognosi, in un periodo di particolari ristrettezze economiche, una specie di « conferenza di S. Vincenzo ». Ma allora perché chiedere ai canonici in uso permanente una chiesa e i locali annessi? Perché eleggere 12 soprastanti con la clausola (questo non l'abbiamo ancora detto) che, morendo uno, venisse sostituito un altro in suo luogo?

Né il Fabiani, né coloro che, recensendo la sua opera, contribuirono ad alimentare i suoi dubbi (37) paiono considerare il fatto che le sole notizie sulla fondazione del Monte di Pietà di Ascoli ci sono trasmesse da un « bastardello » dove non sono riferiti tutti i particolari delle proposte e delle discussioni, ma solo l'oggetto principale e il nome di coloro le cui aringhe erano state messe ai voti; molte altre cose erano affidate alla memoria del notaio che avrebbe poi provveduto alla stesura formale dell'atto negli appositi registri, e sono proprio quelli andati perduti nell'incendio del 1535. Se ne conoscono altri di quei bastardelli e si può fare il confronto tra il poco che è in essi e il molto che viene invece riportato nei registri ufficiali, dove vengono riferiti particolari fino alla stucchevolezza: una preoccupazione di esattezza e di correttezza formale di cui brillano proprio i registri degli atti dei pubblici consigli del Quattrocento (38).

Ai quattro religiosi con alla testa fra Domenico da Leonessa e ai 12 uomini da essi scelti e che dovevano essere sostituiti in caso di morte, di assenza e inabilità, si dà l'incarico, senza limitazioni di sorta, di redigere i capitoli, di fare gli ordinamenti e di stabilire il modo con cui governare il Monte. E' proprio la mancanza di questi capitoli, forse neanche registrati in comune e conservati per qualche tempo nella primitiva sede del Monte, che c'impedisce di conoscere la vera natura del Monte di Ascoli. Ma la prassi con cui fu fondato il Monte di Pietà della città picena non è punto diversa da quella con cui, in seguito, quasi a ruota,

(37) Il Fabiani li elenca in *Ascoli nel Quattrocento I* 242, nota 1: N. Vian, Ilarino da Milano, L. Oliger, R. Pratesi. MostRARono invece di credere al primato di Ascoli più di quanto l'autore se ne mostrasse convinto: U. Valentini e L. Di Fonzo: tutti storici di valore, ma divisi da interpretazioni diversali.

(38) E' anche il periodo in cui i comuni raggiungono la massima efficienza. In seguito, con il loro progressivo assorbimento da parte del governo centrale papale, i registri presentano i segni della fretta e di una evidente trascuratezza.

vengono costituiti Monti anche in altri luoghi: abolizione del banco degli ebrei e sua sostituzione con un'opera che non lasciasse i poveri nell'impossibilità di avere denaro da qualche parte. Se la prassi è stata identica a quella di altri Monti, perché dovrebbe esserne diversa la natura?

Non può non sorprendere e non avere il suo valore il fatto che l'opera, cui si vorrebbe negare il vero carattere di Monte di Pietà, nasca in Ascoli proprio con il nome di Monte di Pietà e nessun altro, salvo una volta in cui è chiamato anche della Carità Mons Pietatis et Caritatis (39). Si avrebbe questo bel risultato o pasticcio: che il primo a chiamarsi Monte di Pietà non è un vero Monte di Pietà!

Trascorsi alcuni anni (1950) il Fabiani diede alla luce il primo dei suoi volumi destinati a illustrare la storia e la vita di Ascoli a cominciare dal Quattrocento e in esso riferisce una notizia che parve dissipare tutti i suoi dubbi: Nel 1460, a due anni di distanza dalla fondazione del Monte e due anni prima di quello di Perugia, il notaio Santoro di Narduccio, sedendo al « banco di giustizia dell'episcopio » (40), registra un prestito di 35 ducati d'oro fatto dal sindaco di S. Maria (ossia della cattedrale, come suppone il Fabiani) e dal sindaco del Monte di Pietà a un certo Lucarello di Mascio. Ecco le parole che prima traduciamo in italiano e poi riportiamo in nota nel testo latino:

Stesso anno (41) e 12 agosto. Lucarello Maxi (42) spontaneamente ecc. fu pago e confessò di avere ricevuto in deposito (in depositum), ecc. dal sindaco della chiesa di S. Maria e dal sindaco del Monte di Pietà, presenti, ecc. (43), trentacinque ducati d'oro a ragione di 40 bolognini [l'uno], ecc., promettendo

(39) E' noto che all'inizio i Monti di Pietà, stentano a trovare il nome: *Monte dei Poveri* quello di Perugia (1462); *Mons Christi* di Orvieto (1463); altri Monti vengono detti della *Vergine*, degli *Apostoli*. Nelle Marche è prevalente la forma comune, attestata la prima volta da Ascoli.

(40) Il Fabiani (*Ascoli nel Quattrocento I* 243, nota 3) invece che *ad bancam iurium Episcopatus*, come interpretiamo noi, legge *ad bancam iuxta Episcopatum* e ritiene trattarsi di un banco usato proprio dal Monte di Pietà per i suoi prestiti. Secondo noi trattasi di un banco, stante per lo più sotto un porticato, in cui venivano pubblicamente trattate le cause; e ne avevano i vescovi e i comuni.

(41) Dagli atti registrati precedentemente risulta trattarsi appunto del 1460.

(42) *Mascio*, nota famiglia ascolana, cui parecchio tempo prima sarebbe appartenuto anche Nicolò IV.

(43) Qui avrebbe dovuto dire i nomi dei testimoni secondo la prassi notarile; ma diremo più sotto le ragioni di questa omissione.

di tenerli [presso di sé] (44) e *renderli di qui a un anno e trascorso questo termine ecc.* (45). *Le quali cose, ecc. promise, ecc.* (46) e *giurò, ecc.* - Scritto in Ascoli, al banco di giustizia dell'episcopio, presenti... (vedi i nomi che diamo nel testo latino qui sotto) (47).

Come appare fin troppo chiaro dal testo, non si tratta di un atto regolare come usavano stilare i notai ma di semplici appunti da svilupparsi nei protocolli; in altre parole, anche qui siamo in presenza di uno di quei libri di appunti che portavano il nome di bastardelli, sia che a scriverli fosse il cancelliere del comune, oppure un pubblico notaio. L'atto sopra riportato è cancellato: segno che il notaio ha già provveduto a trascriverlo nel protocollo, oppure l'obbligo che correva al mutuatario era stato già soddisfatto.

Questo documento, anche se informe, se fosse stato conosciuto prima, avrebbe liberato il Fabiani dai suoi dubbi e dalle critiche di coloro che li hanno fin troppo condivisi. Da esso risulta chiaramente che, a due anni appena dalla fondazione del Monte, il suo sindaco (48) prestava cospicue somme di denaro e non elargiva soltanto semplici elemosine, nella forma consueta con cui veniva prestato denaro, ossia con l'obbligo della restituzione entro un anno. Non è detto se a garanzia del prestito il mutuatario abbia lasciato qualche pegno, come accadeva nei Monti di Pietà. Occorre tuttavia tener presente che i Monti di Pietà erano soliti prestare piccole somme di denaro nella convinzione che a richiederle fossero miserabili e bisognosi; e per essi si richiedevano dei pegni il cui valore garantisse la somma prestata. Per somme note-

(44) Nemmeno con questa aggiunta il testo è completo; avrebbe dovuto dire: ad ogni suo rischio e pericolo d'incendio, furto, naufragio ecc. (Vedi più avanti alcuni esempi da noi portati e che fanno parte del *thesaurus* notarile).

(45) Anche qui vanno sottintese le parole: *restituili ad ogni richiesta.*

(46) Segue r [...] ecc. che potrebbe essere un *recepti*; e sta ad indicare che Lucarello ricevette effettivamente nelle sue mani il denaro: un gesto che i notai non mancavano di registrare.

(47) *Eodem anno et die XII Augusti. Lucarellus Nardi Maxi sponte etc. fuit contentus et confexus penes se habuisse in depositum etc. a sindaco ecclesie Sancte Marie et sindaco Montis Pietatis etc., presentibus etc. ducatos triginta quinque ad rationem XL b (oleorum) etc. quos promissu tenere etc. et reddere etc. hinc ad annum et deinde etc. Que omnia etc. promissu etc. (recepti) etc. et iuravit etc. - Actum Esculi ad bancam iurium Episcopatus etc., presentibus Baldassero Luctii de Arquata (Fabiani: Aquasanta) de Esculo et ser Marione magistri Iacobi de Lixiano de Esculo testibus (FABIANI, Ascoli nel Quattrocento I, 244, ma direttamente dalla fotocopia che ci ha permesso di discostarci in pochi casi di scarso rilievo dalla trascrizione del Fabiani).*

(48) L'altro sindaco, ossia quello della chiesa di S. Maria, può essere stato un socio o anche il principale generatore; la somma impegnata dal sindaco del Monte sarebbe sempre rilevante anche se inferiore della metà.

voli dovevano bastare i beni di colui al quale venivano concesse (49) ed è singolare che il sindaco del Monte di Pietà stipulò un atto né più né meno di quanto avrebbe fatto un qualsiasi cittadino in grado di prestare ad altri delle somme di denaro. Il semplice fatto che a due anni di distanza si parli di un « sindaco » del Monte di Pietà che presta denaro come un banchiere, lascia credere che fossero stati compilati i « capitoli » di cui si parla nella proposta di fondazione del Monte di Pietà e che nell'organico figurasse anche un siffatto ufficiale; e chissà quante altre cose che potremmo sapere se i capitoli fossero giunti fino a noi!

4. - IL MONTE DI PIETA' DI ASCOLI NEL PENSIERO DEI DUE PIU' RECENTI STORICI DEL MONTE DEI POVERI DI PERUGIA

Noi possiamo trascurare tutti coloro che hanno trattato, talvolta appena di sfuggita, del Monte di Pietà di Ascoli, compreso l'Holzappel che non conosce nessuno dei documenti riguardanti il Monte ascolano; anche i giudizi negativi espressi dagli studiosi elencati dal Fabiani e da noi riferiti a nota 37, hanno perduto gran parte della loro forza in seguito alle nuove scoperte effettuate dal Fabiani circa l'attività del sindaco del Monte nel 1460; invece i PP. Majarelli e Nicolini sono a conoscenza di tutti i dati relativi al Monte di Ascoli e del resto nessuno ha parlato meglio di loro del Monte di Perugia; e pertanto noi possiamo fermarci a ciò che essi dicono e confrontare le nostre alle loro opinioni.

I due padri suddetti si pongono il problema della priorità del Monte di Perugia attestata da documenti ineccepibili (quando ancora non si sapeva nulla o quasi nulla del Monte di Ascoli), ma contestata da studiosi, anche di valore come il Fumi al quale sarebbe piaciuto dare tale priorità alla sua Orvieto, il cui Monte è stato fondato appena un'anno dopo quello di Perugia. L'antagonismo, noto non soltanto al tempo del Fumi, tra Perugia e le città vicine che vantavano quasi lo stesso periodo di fondazione, deve avere indotto i reggenti a collocare una lapide sull'ingresso del Monte perugino: HIC MONS PIETATIS PRIMUS IN ORBE

(49) Abbiamo già notato che il cognome del richiedente era portato da distinte famiglie ascolane (cf. nota 42).

FRUIT, giudicata « enfatica » dagli autori (50). Ma anche in fatto di lapidi sbagliate o quanto meno esagerate, le Marche detengono il primato. Nella vecchia sede del Monte di Pietà di Morrovalle (la cui fondazione risulta chiaramente avvenuta nel 1475) ci è accaduto di leggere un'iscrizione del secolo scorso che attribuiva la fondazione del Monte a S. Bernardino da Siena nel 1428 (51).

Dimostrata la priorità del Monte di Perugia su quella di Orvieto e di altri luoghi con argomenti convincenti e quasi ovvi, giunti a quello che interessa a noi, scrivono: *Meno semplice è la questione della priorità dell'istituzione del Monte di Pietà tra Perugia e Ascoli Piceno* (52).

Gli egregi AA. riassumono i dati a favore del Monte di Pietà di Ascoli ma condividendone fin troppo gl'iniziali dubbi del Fabiani. Praticamente essi si sforzano di abbattere i due puntelli sui quali il Fabiani ha poggiato la sua rinata fiducia: l'abolizione del banco degli ebrei che non poteva decretarsi senza mettere al suo posto qualche cos'altro per consentire ai bisognosi di avere a prestito piccole somme di denaro (per cui il Monte di Ascoli doveva necessariamente prestare il denaro a patto di riaverlo, altrimenti la fondazione sarebbe morta di lì a qualche anno) e il documento del 1460 dal quale risulta che il sindaco del Monte effettivamente prestava denaro, anche in misura notevole.

Gli AA. scagliano contro il primo puntello l'osservazione che il banco degli ebrei venne abolito tre mesi dopo l'istituzione del Monte. E con ciò? A S. Ginesio (v. nota 7) si attese molto di più... La decisione di abolire il banco degli ebrei può essere stata presa congiuntamente con il proposito di fondare il Monte di Pietà e attuata prudentemente non subito, ma dopo la fon-

(50) S. MAJARELLI - U. NICOLINI O.F.M., *Il Monte dei Poveri di Perugia, periodo delle origini (1462-1474)*, Perugia 1962, 14, n. 2.

(51) La venuta del santo senese è attestata da tenaci tradizioni locali e condita di episodi (a fra Bernardino sarebbe stato rubato l'asino...). La lapide (prima che venisse tolta dal locale ora trasformato in cabina telefonica) diceva: *Quando negli anni 1428 Bernardino Santo da Siena donò opera alla salute eterna (1) dei Morrovallesti, questo sacro Monte di Pietà, ad incomparabile pro dell'indigenza, con pie oblazioni fondava ed al governo lo commetteva del sodalizio di Cristo in Sacramento (1), da cui, con i propri denari, fu poscia moltissimo aumentato. La consegna del Monte, fondato da un ignoto fra Francesco, alla confraternita del Sacramento, è avvenuta assai più tardi e di essa non si fa il minimo cenno negli statuti del Monte tuttora conservati nell'archivio comunale di Morrovalle.*

(52) O. c. 128 - A pag. 33 tuttavia gli AA. affermano con minor cautela, anche se per inciso, essere il Monte di Pietà di Perugia « il primo del genere ».

dazione e l'inizio del funzionamento del Monte. La decisione di fondare il Monte di Pietà è del 15 gennaio; quella di abolire il banco degli ebrei dell'11 marzo; praticamente vi è di mezzo metà del mese di gennaio, tutto il mese di febbraio e una decade di quello di Marzo: ossia tutto il periodo più freddo dell'anno (e in Ascoli se ne sente!) in cui i consigli, sia di Giunta che generali, si radunavano più di rado. Ma esaminiamo più da vicino il documento che riguarda l'abolizione del banco degli ebrei.

Consiglio d'Ordine del comune di Ascoli, radunato in numero sufficiente nella sala di ascolto privata (secreta) dei signori [Anziani] ecc.

Item (53), sopra la revoca dei capitoli con gli ebrei (54): che abbiano termine (ut cessent) e che coloro che l'hanno concessi vengano assolti dalla scomunica e dalle censure ecclesiastiche. Segue il nome di un solo oratore il quale propone che i capitoli vengano cancellati e dichiarati nulli e che la decisione venga rimessa al consiglio generale. Ma questa frase, da noi sottolineata, è cancellata. Significa che era sufficiente la precedente deliberazione approvata in consiglio il 15 gennaio e che al Consiglio d'Ordine non spettava ormai che eseguirla; altrimenti il consiglio ristretto non avrebbe avuto la facoltà di prendere una decisione che riguardava l'intera cittadinanza e investiva innumerevoli interessi e la stessa onorabilità del comune. Ovvunque i patti con gli Ebrei sono discussi e approvati in consiglio generale; e solo il consiglio poteva abrogarli, e sono appunto i consigli a decretarne la fine nei luoghi dove ciò si è verificato (55). E se in Ascoli non si riteneva necessario rinviare la proposta in consiglio, la ragione deve ricercarsi nel fatto che il consiglio l'aveva già approvata, magari indirettamente, decretando l'istituzione del Monte di Pietà sulla base delle richieste allora fatte, le quali comprendevano anche l'abolizione del banco degli ebrei. Colui che in sede di Consiglio d'Ordine propone di rimandare al consiglio generale la proposta di abrogare i patti con gli ebrei e le cui parole vengono cancellate nel bastardello, è lo stesso ser Giovanni di Jacopo di cui lo

(53) Sembra che prima fosse stata discussa qualche altra cosa; ma non è così; quell'*item* cadeva di pena ai cancellieri anche quando all'ordine del giorno vi era un solo argomento, come sembra nel nostro caso.

(54) *Super capitulis ebreorum revocandis.*

(55) Si potrebbero portare molti esempi, ma basta rimandare il lettore agli articoli contenuti in questo stesso fascicolo che illustrano la nascita di alcuni Monti di Pietà delle Marche.

stesso notaio del bastardello tralascia di riferire il parere espresso il 15 gennaio circa l'opportunità di fondare il Monte di Pietà, poiché non aveva aggiunto nulla di nuovo alle cose dette dal precedente oratore (56). Forse era un consigliere che non sempre parlava a proposito.

Non certo più forte è l'urto contro l'altro puntello su cui poggiano le rinnovate convinzioni del Fabiani: *nel 1460 il sindaco del Monte di Ascoli presta denaro*. « Ma lo dà in deposito », obiettano gli autori o chi di essi ha curato di più la parte espositiva, ricordando le parole con le quali i sindaci della chiesa di S. Maria e del Monte di Pietà danno in *depositum* 35 ducati a Lucarello Masci. Credono o sperano di poter affermare che l'espressione in *deposito* implichi un'operazione diversa da quella del prestito. Ma è un'obiezione destinata a cadere. Il concetto di deposito è vario: generalmente si riferisce a chi affida una cosa (anche del denaro) a un'altro con il patto o la tacita intesa di riprendersela. Trattandosi di denaro deposito può avere un duplice significato: di semplice consegna fatta ad un altro a titolo di conservazione (come quando era fatto da chi si metteva in viaggio per un paese lontano) oppure di prestito, gratuito o meno, dipendendo ciò dai rapporti tra i contraenti e dalla maggiore o minore volontà di chi ardiva prestare a interesse in contrasto con le leggi canoniche e la coscienza popolare, generalmente avversa a siffatte contrattazioni (57). Vorremmo qui richiamare il significato delle parole *depositare in banca* che aiutano a comprendere quanto stiamo dicendo. Nel Quattrocento, ed anche prima e dopo, dare in deposito del denaro a un'altra persona, equivaleva a darglielo in prestito e il più delle volte la somma che il ricevente si obbligava a restituire era superiore a quella ricevuta, ossia nella restituzione che veniva sempre a data indicata (entro due mesi, 6 mesi, un anno...) era compreso l'interesse pattuito fra il prestatore e il mutuante.

Nella preparazione della nostra storia di Sarnano abbiamo raccolto alcune schede riguardanti l'attività feneratizia sia dei cristiani che degli ebrei, senza pensare che avrebbero potuto ser-

(56) Fabiani, *Gli Ebrei*, 174.

(57) E' noto che le leggi canoniche e gli insegnamenti dei teologi, basati su precisi ammonimenti di Cristo (*Mutuum date nihil inde sperantes*, Luc. 6, 35) proibivano o quanto meno dichiaravano illecita la riscossione dell'interesse oltre la somma prestata; e su di essi era basata la predicazione dei francescani tendente alla rimozione dei banchi degli ebrei e alla loro sostituzione con i Monti di Pietà.

virci per ciò che stiamo scrivendo. Scorrendo soprattutto i volumi dell'archivio notarile dei sec. XIV-XVI, abbiamo riportato l'impressione che nei contratti riguardanti la consegna di denaro ad altri con la restituzione a tempo, deposito equivaleva, sic et simpliciter, a mutuo, a prestito. Per fortuna qualcuna di quelle schede fa proprio al nostro caso e vogliamo qui sotto riferirle così come le abbiamo annotate.

La prima scheda scelta è stata ricavata a carte 31 di un volume di protocolli risalente agli anni 1450-52: Stefano e Marino Andreucci del Vallato (una frazione del Comune di S. Ginesio, ai piedi del convento di S. Liberato) dichiarano per mano del notaio di aver ricevuto a titolo di « deposito » dieci fiorini da ser Giovanni di ser Nicola di Sarnano a loro proprio rischio e pericolo di « naufragio, incendio, ruggine (!), rapina, ruberia e qualunque altro infortunio, divino o umano, pensabile e non pensabile ». Nella scheda abbiamo aggiunto questa osservazione: *Sono le stesse identiche formule usate dagli ebrei nei loro contratti. Non si fa cenno all'interesse. Forse anche tra i cristiani era compreso nella somma da restituire.*

Da un altro protocollo che inizia qualche anno prima (1446), ma si protrae molto più avanti di quello citato (—1483), sotto la data 2 gennaio 1471 (ivi carta 231r) è registrato questo contratto che è stato da noi così annotato:

Bernardo di Giovanni Salustri riceve in *deposito* da Abramo di Angelo « mutuatore in Sarnano more ebreorum », 10 fiorini [e mezzo, soprascritto] (58) da restituirsi il primo maggio e da questa data in poi ad ogni richiesta e termine che venisse fatto dallo stesso prestatore « alioquin promixerunt... restituere et reddere dictos decem florenos et duplicem dictam quantitatem pro pena et nomine pene omniaque damna et interesse... prout ipse Habram (!) declaraverit simpliciter verbo, sine sacramento (giuramento) ». L'espressione in *deposito* non è stata messa da noi, ma si trova nel testo citato nella forma latina in *depositum*... come nell'atto con il quale Lucarello Masci riceve in *deposito* dal sindaco del Monte di Pietà 35 scudi. Ma qui chi presta è un ebreo; e a nessuno verrà pensato che non si tratti di un vero prestito!

Nel 1509 Giuliano di Appennino (un villaggio sullo spar-

(58) Forse codesto mezzo fiorino era proprio l'interesse al quale venne fatto il prestito.

tiacque umbro-marchigiano) e Costantino di Leonardo di Sarnano ricevono *in deposito* da Francesco Mattei di Ugolino, guardiano del convento di S. Francesco di Mogliano, 20 fiorini: « quod depositum promixerunt retinere ad omne eorum periculum et fortunam... et restituere cum effectu solutionis (cioè sborsando!) ipsi fratri Francisco in mundinis Fulginei anni proximi (59) et ab inde in posterum ad omnem ipsius fratris Francisci terminum et petitionem » (60). Ricorrono le stesse formule usate nel prestito fatto da Abramo di Angelo e la circostanza che ad effettuare il « deposito » questa volta sia un frate, non vuol dire che abbia rinunciato a qualche interessuccio. Prestavano ed esigevano interessi abati, monaci, rettori di chiese e perfino abadesse. Del resto che si tratti di un deposito fatto a interesse risulta dai rischi cui il depositario andava incontro in caso di perdita, naufragio, ecc. Probabilmente si tratta di somme prestate che venivano investite in qualche attività commerciale. La fiera di Foligno, cui si accenna, lo lascia pensare.

Per il sec. XVI raccogliamo quest'altro esempio:

« 5 settembre 1550. Venantius Iacobi Biselli et Gaspar Iacobi domini Michaelis de Sarnano... sponte fuerunt contenti et confessi se habuisse et recepisse et habere et tenere *in depositum et nomine depositi* a Simone Abrae hebreo, stipulante pro magistro Moysi Alleuctii phisico hebreo (61) florenos triginta tres et bononens (= bolognini) triginta monete [currentis]... quos promiserunt restituere eidem hinc ad sex menses proxime futuros... Actum Sarnani in contrata Brunfortis et ad bancam *apotece* (62) ecclesie sancti Francisci » (63).

Abbiamo inoltre un libriccino (si tratta anch'esso di un *bastardello* come lo chiama l'indice riportato all'inizio (64), tanto

(59) Deve trattarsi della rinomata fiera di Foligno detta *dei Soprstanti* (dalle persone adette all'ordine pubblico, che pare prendessero in mano anche il governo della città per tutta la sua durata) che si protracra dal 21 maggio al 21 luglio e alla quale prendevano parte anche carovane di mercanti dell'opposto versante appenninico. Ve ne erano anche altre a febbraio e a settembre.

(60) Archivio Notarile di Sarnano ora versato nell'Archivio di Stato di Macerata, volume da noi segnato NOT(ari) 20, 134v.

(61) Cioè medico, abitava a S. Ginesio.

(62) *Apotece*; era la nota spezieria tenuta dai frati di S. Francesco ai piedi del paese vecchio, unita alla loro chiesa, riscoperta qualche anno fa e poi richiusa perché al presente è sotto il livello stradale; vi era un banco cui si sedevano i notai in attesa dei clienti; e a volte erano gli stessi notai a gestire l'*apotece*.

(63) Arch. not. cit. vol. 71, 433r.

(64) *Infrascripta est tabula Bastardelli rogitorum mei Quintiliani Massutii de Sarnano...*

piccolo che l'abbiamo unito alle nostre schede. Contiene la semplice registrazione di 18 prestiti di denaro fatti da « Mosè ebreo » a vari cittadini di Sarnano e tutti sono chiamati « depositum ».

Il Monte di Pietà di Perugia è certamente il più importante (e di ciò diamo volentieri atto agli autori cui ci siamo permessi fare delle osservazioni), ma non il primo.

5. - CONCLUSIONE

Noi vorremmo qui fare alcune considerazioni tra loro disparate, ma che tutte si riducono all'origine dei Monti di Pietà nell'ambito della regione marchigiana.

Nel 1454, quattro anni prima della fondazione del Monte di Pietà di Ascoli e un anno dopo la caduta di Costantinopoli che aveva privato Ancona di alcuni sbocchi commerciali nell'Egeo, le autorità presero la decisione d'istituire un Monte (in luogo di un altro già esistente), che non viene specificato, ma che più tardi verrà detto « dei meriti » (interessi), di dotarlo di larghi fondi, destinandogli alcune entrate pubbliche, e di fornirgli di personale sufficiente, fissando l'interesse annuo nella stessa misura del 5%. Non tanto per giustificare questo tasso, quanto per essere autorizzate a impiegare l'entrate pubbliche a vantaggio della nuova istituzione e ad elevare il numero degli impiegati, le autorità chiesero l'approvazione al pontefice Nicolò V, che la concesse, con una sua bolla, il primo agosto di quello stesso anno. In essa sono ricordati i danni patiti da Ancona per la caduta di Costantinopoli e il proposito degli Anconetani di costituire « *unum Montem publicum magne quantitatis pecunie* » e di esigere il 5% (*quinque pro centum*) da chi ne avesse fatto richiesta, « come anticamente era solito farsi in un altro Monte che si dice esistesse nella stessa città »(65).

Nel dichiarare i motivi che lo spingono a dare la richiesta approvazione, il papa osserva che l'interesse richiesto era molto inferiore (*longe minus*) di quello che si era soliti ricavare dall'illecito traffico del danaro (*ex mercimonio*); inoltre dall'istituzione potevano trarre vantaggio le ragazze nubili, gli orfani, le vedove

(65) *Prout antiquitus in alio Monte, qui in eadem civitate anconitana fuisse dicitur, feri solebat. Non occorre riferire l'esistenza di codesto Monte a un tempo troppo remoto. Il dicitur veniva usato ogni qual volta chi scriveva si basava sulla sola fede dell'interessato.*

e le chiese; non vengono nominati i poveri, ma non sono esclusi (66).

Di codesto Monte presto si perdono le tracce, e si confondono con quelle che segnano l'apparire di altro Monte, chiamato « della Pietà o Carità » come quello di Ascoli all'atto della fondazione; pare che codesta istituzione assorbisse la prima, o piuttosto ne fosse la naturale derivazione, al punto che la bolla di Nicolò V fu ritenuta come data d'inizio del Monte di Pietà (67). Che cosa può avere impedito al Monte dei Meriti di Ancona, erede di un Monte ancora più antico, di funzionare, non lo sappiamo. Forse il tasso 5% fu ritenuto eccessivo, moralmente illecito, come accadde anche per i più modesti interessi pretesi da alcuni Monti di Pietà che i denigratori accusavano di essere Monti « dell'impietà ». Noi riteniamo che i due Monti anconetani facessero parte di un unico disegno e che ognuno rappresenti un adattamento a diverse situazioni. Qualche scrittore anconetano giunge a vedere l'una istituzione nell'altra (68). Anche l'archivio pubblico di Ancona, andato distrutto da un incendio, per il periodo che c'interessa, nel 1532, non può esserci di aiuto. I più antichi statuti del Monte di Pietà di Ancona giunti fino noi sono del 1497; con essi s'intese modificare e aggiornare statuti precedenti, come è detto nel prologo... *Nel Magnifico Consiglio... de la inclita città de Ancona... fu solennemente ordinato... che li Magnifici signori Antiani... habbiano ad esaminare, regolare, correggere, accrescere et minuire li capituli del Monte de la Pietà già fatti et anco ordinare de farne de li altri...* (69).

Di entrambi i Monti di Pietà di Ancona (chiamiamoli così) è stato ritenuto fondatore fra Marco da Montegallo, che compare, anche se di straforo, nella fondazione del Monte di Pietà di Ascoli. Ma forse, proprio per la perdita dei libri consiliari di cui dobbiamo dolerci per Ancona come per Ascoli, non si hanno prove dirette all'infuori di due tarde iscrizioni, incise su rame

(66) La bolla è riportata, su trascrizione del Ciavarini, dall'Anselmi, *Il Monte di Pietà di Arcevia* 38-39. Si conserva nel *Liber croceus parvus* del comune di Ancona (cf. G. ANGELINI ROTA, *L'Archivio Storico Comunale di Ancona*, ivi 1956, 42; è elencata anche una copia (pag. 19).

(67) In questo senso si espresse L. Barilli, studioso di chiese e confraternite di Ancona, in una lettera diretta a G. Cantalamessa Carboni (*Notizie... di fra Marco da Montegallo*, 83).

(68) A. LEONI, *Ancona illustrata*, ivi 1832, 421: « Nel 1454, mediante approvante bolla di Nicolò V, fu eretto il Monte dei Meriti o sia Monte di Pietà ».

(69) Arch. Com. le di Ancona, perg. 15 XI (cf. ANGELINI ROTA o. c., 12).

sotto l'effigie del beato « negli ultimi anni del sec. XVIII », conservate a Vicenza e riportate dal Cantalamessa Carboni: *B. Marco di S. Maria in Gallo Min(ore) Osserv(ante) istitutore del Santo Monte di Pietà in Vicenza ed in Ancona*. - *B. Marco da S. Maria in Gallo Minore Osservante predicatore della carità e prof(ettore) degli infermi istituto(ore) del S. Monte di Pietà in Vicenza, Anc(ona) e Fabr(iano)* (70). L'attribuzione del Monte di Ancona a Marco da Montegallo in entrambe le iscrizioni insieme a quello di Vicenza dove il beato è morto nel 1496 e dove sono state eseguite le due incisioni, può avere la sua importanza. In Ancona si conservava il cappuccio che il famoso predicatore indossava al tempo della sua morte (71).

Il B. Marco è autore di una *Tavola della Salute* della quale sono state fatte due edizioni, lui vivente: la prima nel 1489 a Venezia (72), l'altra a Firenze nel 1494 (73). Nella veneta, alla fine del capitolo IX, si avverte il lettore che i capitoli X, XI, XII e XIII, dove si parla dei danni dell'usura (X) e dei vantaggi del Monte di pietà (XI-XIII), saranno posti in fine. In realtà non vi figurano affatto. Si può ritenere che avendo gli ebrei in quel tempo facoltà di esercitare liberamente il prestito con soddisfazione della Serenissima, un libro in cui figurasse un'istituzione concorrente e gli ebrei venissero smascherati, non sarebbe stato bene accolto. Nell'edizione fiorentina del 1494, di cui nelle Marche può vedersi un esemplare nelle biblioteche comunali di Monsampolo (Ascoli P.) (74) e Camerino, i capitoli figurano al

(70) CANTALAMESSA CARBONI, *Notizie...*, 103-04. L'Holzappel sembra accettare per buona la notizia del Cantalamessa anche se ritiene il primo Monte di Pietà di Ancona totalmente profano: il che è come vedere il panorama attraverso il buco della chiave (cf. *La Verna* I, 1903-04, 603). Ma il fatto che in Ancona il « Monte » presti a un interesse, che poi non è elevato, del 5% e che nella sua istituzione non figurino i francescani (ma è solo una bolla a parlarci di detto Monte, diretta alle autorità pubbliche e non ci si può aspettare di leggere in essa i promotori del Monte!) non è una ragione per togliere al Monte di Ancona il suo carattere di Monte di Pietà. Circa l'interesse si sa che S. Giacomo (forse il solo tra i marchigiani!) era per la sua licità e la difese vigorosamente negli statuti da lui dettati per il Monte dell'Aquila (Caselli, *Studi* II, 213). Noi difendiamo la priorità del Monte di Ascoli su quello di Perugia e non ci stupiremmo se se ne scoprisse un altro più antico; e a farcelo ritenere possibile è proprio il modo con cui il Monte di Ascoli nasce con il suo nome di Pietà bello e trovato, ma si direbbe troppo facilmente per non credere che il nome circolasse già (vedi a proposito nota 81).

(71) A. TALAMONTI, *Cronistoria* II, 61.

(72) *Indice Generale degli Incunaboli*, n. 6166.

(73) *Ibid.*, n. 6167.

(74) E. LIBURDI, *Del fondatore della Biblioteca Tomistica di Monsampolo e dei suoi incunaboli in Studia Picena* 19 (1949), 200.

loro posto (75). Noi siamo lontani dall'idea di dare, nella conclusione del nostro studio, un sunto dell'opera; ci limitiamo a dire che essa vuole essere una specie di somma delle cose utili a sapersi anche nel campo della salute fisica (prima d'indossare l'abito religioso l'autore era stato medico), una specie di vade-mecum del cittadino-cristiano. Nel disegno dell'autore il Monte di Pietà figura come un'istituzione necessaria, una componente della società cristiana, con la quale combattere il bisogno, facendo appello alla carità e alla solidarietà di tutti i credenti, mediante l'accumulo e il prestito gratuito del denaro. E' la concezione che sta alla base dei promotori dei Monti di Pietà, quasi tutti francescani, quelli che, a motivo della loro estrazione popolare e del loro ideale pauperistico potevano lasciarsi affascinare più di ogni altro da questa commovente utopia.

Al suo trattatello il frate da Montegalgo, un paese nascosto tra le pieghe del più alto monte della regione (M. Vetore, m. 2478), premette una *Figura della vita eterna... et delli modi et vie di pervenire a quella* incisa su legno (*). In basso, sopra le teste di un pubblico di ascoltatori variamente composto, tra cui figurano due frati e alcuni notabili (76), è effigiato un frate in atto di predicare all'aperto da un pulpito di legno, che promette la vita eterna raffigurata da «corone» che tre angeli tengono sospese sopra le teste degli ascoltatori se concorreranno all'inserzione del Monte di Pietà rappresentato da un mucchio di denari a forma di monte, ai cui lati sono inginocchiati pellegrini, poveri, malati, affamati, carcerati nell'impossibilità di pagare i loro debiti per uscire dalla prigione in cui si vedono racciati, che allungano le mani verso il Monte dei denari e ognuno ne prende un po' per i propri bisogni. Nel lato opposto a quello occupato dal predicatore è raffigurato un sacerdote in atto di celebrare la messa: allusione ai vantaggi spirituali che i benefattori avrebbero procurato a sé e ai propri estinti aiutando l'opera.

Nella parte centrale della figura sembra rappresentata la

(*) Vedi Tav. 1.

(75) Certamente le due edizioni sono state curate dall'autore morto due anni dopo l'uscita della seconda; a Venezia sarà ricorso per la fama di cui godeva quella città nel campo della produzione libraria; a Firenze si sarà rivolto sull'esempio del suo concittadino poeta Pacifico Massimi che nel 1489 vi aveva pubblicato una sua operetta («Ecatelegio») per i tipi di Antonio Miscomini, lo stesso che darà alla luce la *Tabula di fra Marco* (CANTALANESSA CARONI, *Notizie...*, 123).

(76) Sembrano significare che la fondazione dei Monti di Pietà è il frutto di un'intesa tra i francescani e i cittadini più ragguardevoli investiti di autorità pubblica.

celeste Gerusalemme o la *Civitas Dei*, verso cui guardano due gruppi distinti di persone, formati, rispettivamente, di uomini e donne e alla quale si giunge con l'osservanza dei comandamenti (di cui tratta il capitolo IX dell'opera): un nero Mosè orante sul biforcuto monte Sinai è lì a ricordarlo. Al di sopra di tutti sono rappresentati, alla maniera dantesca, i sette cieli, ciascuno con il proprio pianeta, cui sovrasta il cielo delle stelle fisse e sopra di esso l'empireo, occupato da un disco lucente, immagine di Dio, verso il quale guardano Cristo e la Vergine da lati opposti, dove sono pure schierati angeli e beati. Il Monte di Pietà ha avuto tanti promotori, tanti difensori, ma nessuno l'ha esaltato al punto da farne il fondamento di un ordinato sistema per una società di cristiani!

Nel capitolo X della sua operetta, che attende ancora una buona edizione che tornerebbe di vantaggio anche agli studiosi della lingua, essendo scritta in volgare ascolano, con il quale incomincia a parlare dei Monti di Pietà, fra Marco accenna alla leggenda secondo cui sarebbe stato Dio stesso a ispirare a un religioso francescano l'istituzione dei Monti di Pietà: la cosa doveva sembrargli tanto vera e tanto importante che nella famosa «figura» sopra descritta egli fece rappresentare un frate inginocchiato, che potrebbe essere il fortunato che s'ebbe quella rivelazione (77). La rivelazione è riferita anche dal B. Bernardino de Bustis secondo il quale sarebbe stato fra Barnaba da Terni e un ignoto fra Antonio da Todi a riceverla dallo stesso Cristo, il quale avrebbe assicurato i due frati che avrebbe mandato a Perugia fra Michele Carcano da Milano per mettere un freno alle usure degli ebrei; cioè il de Bustis mette in rapporto la rivelazione con il monte di Perugia da lui ritenuto il primo (78).

Un marchigiano di S. Severino, Giambattista Caccialupi, giureconsulto di qualche fama, coevo del B. Marco da Montegalgo, parlando delle questioni sorte intorno ai Monti di Pietà, rievoca la rivelazione senza tuttavia pronunziarsi sulla sua fondatezza e afferma che a riceverla sarebbe stato un frate di Todi che non è l'Antonio di cui parla il de Bustis, ma un fra Tommaso: potreb-

(77) A dire il vero sembra che al frate penda una corona del rosario dalle mani; e allora potrebbe riferirsi al novizio cui sarebbe stata rivelata la corona francescana (il B. Marco nella stessa *Tabula della Salute* parla anche della «corona della Vergine»); ma deve avere pure qualche rapporto con i Monti di Pietà per metterlo lì!

(78) A. CHINATO, *A chi si deve attribuire la rivelazione profetica dei Monti di Pietà?*, in *Studi e documenti intorno ai Monti di Pietà* IV, 13.

be trattarsi della stessa persona; ma sia che l'uno che l'altro sono affatto sconosciuti (79): una circostanza solita a verificarsi in racconti del genere. Fra Marco non fa alcun nome, ma accenna al tempo in cui sarebbe stata fatta la rivelazione: « da XXXX anni in qua vel circa ». Ritenendo che queste parole siano state scritte nella prima edizione della *Tabula salutis* apparsa nel 1486 che indica i capitoli dedicati al Monte di Pietà, ma li omette per le ragioni sopra dette, il primo avvio ai Monti di Pietà si sarebbe avuto intorno al 1446, dieci anni prima della fondazione del Monte di Ascoli; nel caso (molto improbabile) che fra Marco abbia pensato d'inserire quel dato cronologico solo nella seconda edizione della sua *Tabula* (1494), il calcolo ci porterebbe al 1454: due anni prima della fondazione del Monte ascolano. A parte la fondazione, la leggenda mostra che fra Marco ha ben presente il tempo intorno al quale sarebbe stato fondato il primo Monte di Pietà, che non si potrebbe far coincidere, senza forzare i numeri, con la data della fondazione del Monte di Pietà di Perugia.

Rimane da fare un'altra osservazione. Le Marche sono la regione dove i Monti di Pietà si diffusero più largamente e rapidamente; e basta dare un'occhiata alla cartina che gli storici del Monte di Pietà di Perugia pubblicano alla fine del loro volume, dove sono indicati i luoghi delle Marche, Umbria, Toscana orientale e Abruzzo settentrionale in cui vennero fondati Monti di Pietà dal 1462 al 1474: quelli delle Marche sono quanti tutti gli altri messi insieme; e ve ne mancano almeno tre di quelli a nostra conoscenza (Sarnano, S. Ginesio, Ripatransone). Ai nostri Monti si riconosce pure (80) un maggior rigore nel vietare qualsiasi forma d'interesse sul denaro prestato, conforme alle caratteristiche dei Monti più antichi. Possiamo aggiungere che, a cominciare da quello di Ascoli, il titolo con cui nelle Marche vengono generalmente insigniti i Monti è proprio quello di Pietà, divenuto in seguito comune. Come spiegare questa diffusione, questa genuinità dei Monti nelle Marche, immaginando che qualcuno ve li abbia portati dall'Umbria? Lo sviluppo delle cose ha pure una sua logica.

A noi non interessa tanto dimostrare la priorità del Monte

(79) GHINATO o. c. 14.

(80) MAJARELLI-NICOLINI o. c. 206-07.

di Ascoli, che non ha bisogno di essere dimostrata (81), quanto di richiamare l'attenzione degli studiosi sul ben più importante fenomeno della diffusione dei Monti di Pietà, sull'apprezzamento che ne hanno fatto i frati delle Marche (a cominciare dal geniale e un po' estroso Marco da Montegalfo), al punto che si ha motivo di chiedersi se i Monti di Pietà, come i *Fioretti*, come gli *Spirituali* (ci si passi questo accostamento) non siano un prodotto della particolare intensità con cui il francescanesimo è stato vissuto nella regione.

(81) Nel curare il fascicolo in cui vede la luce questo articolo non abbiamo potuto fare a meno di scorrere lo studio del chiar.mo Dott. Chiaretti che pare avere scoperto un Monte di Pietà a Leonessa del 1446. All'esitazione dell'autore noi aggiungiamo l'osservazione che l'iscrizione recante l'anno 1446 (a noi sembra doversi leggere 1445) sembra riferirsi non alla fondazione del Monte, ma alla costruzione dell'edificio in cui il Monte in seguito ebbe stanza e che quindi l'Antinori, che per primo lesse l'iscrizione, sia caduto in un abbaglio scambiando il contenente... per il contenuto.

CARLO GRILLANTINI

GLI STATUTI DEL MONTE DI PIETA' DI OSIMO

E' noto che, tra le ragioni che determinarono la fondazione dei Monti, non ultima fu quella di frenare l'attività feneratizia (chirografaria o su pegno) degli ebrei, i quali da tempo ne avevano il monopolio, specialmente nelle maggiori città italiane; e appunto per questo gravavano la mano nell'imporre l'interesse. Se i verbali del Consiglio Comunale del Quattrocento sono un pò avari di notizie su questo punto, quelli del primo Cinquecento sono molto precisi e abbondanti. C'è un lamento: (Gli ebrei) *devorant cives usque ad ossa cum eorum nefandis usuris* (1). E ne sapeva qualche cosa la stessa Amministrazione comunale, che spesso era costretta a ricorrere ad essi per far fronte ai suoi più gravi e assillanti impegni di bilancio. Nel 1517, per un prestito di 148 ducati, ne dovè sborsare 58 di interesse: giusto il 39,5%. L'interesse legale era allora del 12% (2).

Non tutto il torto, però, era degli ebrei. Tante e così pesanti erano le tassazioni e gli oneri straordinari addossati esclusivamente a loro (specialmente in occasione di incoronazioni o di passaggi di Sovrani, quando i Comuni dovevano far buona figura e non avevano i mezzi) che agli ebrei non rimaneva altro mezzo per rifarsi (3).

Del resto, che l'attività feneratizia esercitata dagli ebrei fosse il frutto non solo di intrighi da parte loro, ma anche di pressioni da parte della città, ce lo dicono i soliti verbali del Consiglio (Riformanze), quando — ridotta al minimo la possibilità

di ricorrere alle loro casse a seguito delle drastiche restrizioni apportate da Paolo IV con la bolla *Cum nimis absurdum* — ci si lamenta: *Cum Hebrei non mutant et Mons Pietatis non possit supplere pauperibus et Curiae...*(4).

San Giacomo della Marca venne a predicare tra noi per ben tre volte: nel 1441, nel 1452 e nel 1461 (5). La sua predicazione era sempre affiancata da quella di uno o più suoi confratelli. Nel 1452 era con lui fra Giacomo da Ischia, e insieme contribuirono a normalizzare la vita pubblica riuscendo a far chiudere una casa di tolleranza.

Nella sua prima venuta S. Giacomo aveva convinto il Comune a scavare presso la piazza maggiore una grande cisterna della capacità di oltre 600 ettolitri, per ovviare al grave disagio della popolazione, costretta ad attingere acqua in località distanti e scomode (6).

All'apostolato di S. Giacomo e dei suoi confratelli si deve certamente se nel 1470 veniva fondato il Monte di Pietà anche in Osimo. Che il fondatore sia stato un francescano, è contenuto implicitamente nell'autorità conferita al « Guardiano dell'Annunziata ». Si tratta del convento dell'*Annunziata vecchia* posto a sud-ovest di Osimo, probabilmente lungo la strada per Campovallo (7), sostituito nel 1494 con il nuovo convento dell'*Annunziata* in località *Montefiorentino, oggi cimitero pubblico*. Secondo alcuni autori, cui accenna, senza nominarli, il P. Talamonti (8), il Monte di Osimo sarebbe stato fondato dal B. Marco da Montegalgo.

Dalla lettura degli Statuti ci sembra innanzitutto di dover rilevare l'estensione dei benefici del Monte agli abitanti di Montefano, un castello allora dipendente da Osimo, e l'esclusione dagli stessi benefici degli « Schiavi » (Slavi) e degli Albanesi, il cui reddito, in beni immobili, fosse inferiore ai cinque ducati. Di codesti poveretti, fuggiti dalle loro terre davanti all'invasione ottomana, ne erano riparati nelle Marche in gran numero.

(4) Riformanze, vol. XXXVI, c. 68.

(5) C. GRILLANTINI, *Storia di Osimo*, 2 ed. I, Pinerolo 1969, p. 296, 298; A. TALAMONTI, *Cronistoria dei Frati Minori delle Marche*, vol. V, in cui nota una presenza di S. Giacomo in Osimo anche *ante* 1428 (p. 5, nota 5) e 1459 (p. 8).

(6) GRILLANTINI o. c., vol. I, p. 298.

(7) GRILLANTINI o. c., vol. I, p. 196; TALAMONTI o. c., vol. V, p. 48.

(8) TALAMONTI o. c., p. 10, n. 1.

(1) Osimo, Arch. Com., *Riformanze*, vol. XII, c. 20.(2) V. Lettera del Vicelegato C. Gamba nel vol. IV, c. 155 dei *Registri*.(3) In Osimo, particolarmente, erano a esclusivo carico degli Ebrei (e non se ne intende il perché) la spesa del *palaio* per la festa del Patrono S. Vittore; la gabella del sale, lo stipendio del *tamburino* comunale; ecc.

Alcuni erano stati inviati dai vescovi di Osimo a lavorare i loro fondi rustici.

Gli Statuti, di cui diamo qui sotto la trascrizione, costituiscono un fascicolo a parte (9) di otto fogli, di cui sono scritti solo quelli da 5 a 8. Nel verso del 1° foglio è contenuta una disposizione riguardante la sostituzione di un ufficiale del Monte eventualmente impedito, che poi sarà ripetuta nel corpo degli Statuti.

Forse si tratta di un semplice errore di scrittura. Secondo il nostro modesto parere, i fogli rimasti bianchi erano destinati a contenere gli atti preliminari del Consiglio in cui si sarebbero discussi e approvati gli Statuti, come accadeva in delibere del genere. Ciò sembra confermato dal foglio 8 in cui sono annotati brevemente dei pareri circa i singoli articoli degli Statuti e che dovevano, secondo noi, essere sviluppati nella stesura formale ed ufficiale della delibera da premettere alla stesura degli Statuti. E' un documento, dunque, informe, ma che conserva tutta la sua freschezza.

L'altra cosa da osservare è che gli Statuti sembrano scritti di getto sotto dettatura, forse nel corso di una discussione, poiché recano aggiunte al margine e correzioni nel testo.

Le correzioni riguardano soprattutto coloro che potevano godere dei benefici del Monte. Pare che gli estensori degli Statuti non avessero al riguardo idee chiare. Un'espressione che sembrava estendere i benefici a tutto il popolo (da noi richiamata in nota) è stata cancellata e al suo posto è stata scritta la parola *poveri* seguita da « qualunque altro di detta città ». Ci sembra che si sia voluto dare la precedenza ai poveri, come scopo primario dell'istituzione. Una simile incertezza ricorre anche in un altro luogo, anch'esso da noi richiamato in nota.

Ci sembra importante anche un altro articolo con il quale si dispone che a chi volesse prestare per un certo tempo del denaro al Monte e successivamente lo richiedesse, gli ufficiali addetti al governo dell'istituto dovevano restituire la somma richiesta entro quindici giorni (*sine merito*, ossia senza interesse): Queste parole sono cancellate e sembrano riguardare sia il prestatore che gli ufficiali del Monte, i quali a minor ragione avrebbero potuto

(9) Osimo, Arch. Com.le, ms. II c. 1, 3; cf. anche A. TALAMONTI (o. c. p. 10, n. 1) che segnala il ms. e fornisce varie altre notizie.

chiedere degli interessi sulla somma restituita. Ma il fatto che le parole siano cancellate lascia intendere che su questo punto (importante nello sviluppo dei Monti di Pietà) si voleva conservare una certa libertà.

Prima di dare il testo degli Statuti, vogliamo raccontare brevemente alcune vicende del Monte.

La prima dote assegnata al Monte fu la rendita che si ricava dal forno pubblico (scudi 36) e dall'affitto di un magazzino del macello attiguo al forno stesso, e che rendeva a sua volta 7 scudi. Evidentemente, il beneficio che poteva trarsi da questi soli 43 scudi doveva essere molto scarso. Nel 1509 la dotazione fu aumentata di vari altri ducati (10). Pochi anni dopo (1515) il quaresimalista preme sul Municipio per un nuovo aumento; ma avrebbe ottenuto ben poco, se fortunatamente in quello stesso anno non fosse stato eletto vescovo di Osimo Giambattista Sinibaldi, appartenente a una delle famiglie più facoltose della città, e generoso benefattore in ogni campo, il quale destinò al Monte le rendite della chiesa e monastero degli Olivetani, non ancora in piena efficienza. Nel 1521 il Comune impone la ritenuta di un centesimo al mese sugli stipendi dei suoi dipendenti (11). Ma era ancora poco. Il 1° Aprile del 1525, al termine di una adunanza tenuta in episcopio, cui presero parte il quaresimalista P. Orazio da Fano e alcuni rappresentanti del Comune, venne costituita una commissione con l'incarico di reperire i fondi di finanziamento. Il giorno successivo vengono prese altre decisioni: proibizione agli ebrei di effettuare nuovi mutui; colletta il giorno di Pasqua a favore del Monte; questua dell'olio, del grano e del vino; e si assegna al Monte l'introito di cinque annate della gabella sulle olive. Il vescovo Sinibaldi aggiunge del suo dieci salme di grano per cinque anni, e Battistino Gallo dona una *perlica* di terreno boscoso sito nel territorio di Montefano. E, poiché il Vicelegato trovò eccessiva la proibizione fatta agli ebrei, vi si supplì con altre entrate. Altre somme accrebbero il capitale del Monte sotto il vescovo De Cuppis (1551-1574).

Da allora, per lo spazio di due secoli, le cose del Monte procedono bene, anche se prive di fatti importanti. Delle novità si verificarono durante la prima occupazione francese. Quanto allora

(10) *Riformanze*, vol. XX, c. 17. Il testo ha una abrasione e non si riesce a leggere il numero dei ducati.

(11) *Ibid.*, vol. XXV, c. 63.

accade al Monte è riferito dal Talamonti e da noi stessi (12) e omettiamo di ricordarlo. Dopo le razzie subite in tale occasione sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, riportare il Monte all'antica floridezza se interventi straordinari da parte del Comune e di privati non avessero provveduto a colmare i vuoti. Rimane memorabile, fra tutti, il gesto del Canonico Massimiliano Gallo, il quale, con suo testamento del 9 Ottobre 1808, lasciava al Monte ben 400 scudi di argento (13). In tempi a noi più vicini, vennero le elargizioni del vescovo Scotti che nel 1906 — in ricordo del suo giubileo sacerdotale — riscattò tutti i pegni minori. Gesti consimili compirono nel 1913 il conte Eduardo Soderini in occasione della sua elezione a deputato, e nel 1917 la famiglia Bellini nella celebrazione delle nozze della sua ultima discendente con il principe Giulio Barberini. Nel frattempo la gestione del Monte passava sotto l'Amministrazione della Banca Popolare Osimana. Il Monte di Pietà ha cessato ogni sua attività nel 1964, poco meno di cinque secoli dopo la sua fondazione.

TESTO DEI CAPITOLI

Yhus

Infrascripte sunt ordinationes, capitula seu decreta montis pietatis magnifice civitatis Auximi edita in anno 1470 per dictam Comunitatem in subventionem (14) pauperum et aliorum quorumcumque dicti civitatis, eiusque Comitatus fortie et districtus — ad laudem Dei et beate Virginis Marie et Sancti Leopardi et sanctorum omnium curie celestis.

Primo quod denarii dicti montis recludantur in una cassa tribus vel quinque clavibus clausa: quarum una sit penes Guardianum Annuntiate, alia penes notarium officialium deputatum super dicto Monte et alia penes officiales deputatos: que cassa constitui et locari et contineri debeat cum denariis deponi pro presenti anno penes ipsos deputatos: eo loco tutiori quo eis videbitur et quod facta consignatione et depositione pecu-

(12) M. A. TALLEONI, *Istoria dell'antichissima città di Osimo* II, p. 202; C. GRILLANTINI, *Storia di Osimo* 1, pp. 516-17.

(13) Ventimila lire di allora che — rapportate al valore di oggi — raggiungono alcuni milioni.

(14) Cancellato populi et.

narium Montis, intelligatur dictis deputatis commissa et translata, omnis diligens custodia, etc.

Secundo quod Magnifici domini Confalonierius, priores et R[ector] cum illis quatuor deputatis super dicto Monte quolibet anno de mense Januarii teneantur eligere tres alios cives et Guardianum Annuntiate super cura et gubernatione dicti Montis quorum officium duret per annum, qui vocentur officiales Montis, qui sint cives bone conscientie et Deum timentes et unum legalem notarium qui teneat computum dicti Montis diligentia et faciat bullectas illis qui pecunias capiunt et pignora deponunt, continentem diem et nomen et qualitatem mutui et pignora spensia (?) et clara, quod notarius habeat pro suo salario bol. XX quolibet mense a Communi et non aliud, quod electi per prefatos M. d. Conf. priores et R[ectorem] et deputatos teneantur acceptare, pena decem ducatorum auri pro quolibet Monti applicandorum.

Et quando Magnificis d. Confalonerio, prioribus et deputatis officialibus videretur melius eligere unum notarium de dicta Civitate loco alterius notarii qui teneat computum cum dicto notario possint: quod electus teneat computum cum dicto notario et electus acceptet sub dicta pena contrafaciendo. Qui officiales et notarius debeant mutuare de dictis pecuniis Montis cuilibet civi et habitatori civitatis Auximi ac etiam hominibus et massariis Castri nostri Montisfani, exceptis Sclavis et Albanensibus non possidentibus in stabilibus usque ad quantitatem quinque ducatorum in dicta civitate pro hoc anno unum solummodo pro quolibet domo et per tempus sex mensium sine merito et pretio aliquo, hoc est cum pignoribus que sint sufficientia iudicio prefatorum officialium et notarii, que pignora redimi debeant per pignorantem in termine sex mensium predictorum, infra quem terminum si non redimerentur tunc officiales et notarius predicti teneantur septimo mense facere quatuor bandimenta diebus dominicalibus de pignoribus supra recadutis in platea Communis ante palatium residentie Magnif. d. Conf. et priorum de octo diebus in octo dies et ultimo bandimento transactare plus offerenti: infra que bandimenta si patronus pignoris veniret, posset redimere, si non autem detur plus offerenti et de pretio pignoris satisfiat Monti de prestito seu mutuo et residuum restituarat patrono. Et si dicti officiales et notarius in predictis in hoc cap[itulo] contentis contrafecerint, sint privati de regimine civitatis omnique officio ipsius et beneficio et notarius sit privatus arte ultra predicta adeo quod in Civitate nostra et districtu pro legitimo notario non habeatur videlicet in rogatis que faceret postquam in dictum errorem incideret. Et si esset ille qui retinet computum qui non est notarius perdat salarium suum unius anni et teneatur ad interesse Montis pro rata sua, sed notarius advertat precipue et cum diligentia et computum retinens ne in pignoribus currat tempus ultra sex menses in quo si negligens fuerit salarium totius anni perdat et subiacet dicta bene et negligentia in predicto tempore notarii et retinentis computum non prejudicat quatuor civibus officialibus predictis, nec negligentia civium dicto notario prejdicet.

Finito tempore unius anni dicatorum officialium et notarii et computum retinentis sindicetur per dominos potestates et collaterales Civitatis Auximi

et quatuor cives de regimine imbussolando per M. d. Confalonerium et priores tempore Reformationis per quatuor annos, qui syndicus durent decem diebus infra quos dicti potestas, collaterales et sindici revident eorum iura et pignora et repertos culpabiles in predictis vel aliquo predictorum condemnent et puniant in dictis penis. Et si contrafecerint potestas et collaterales perdant totum eorum salarium et applicetur Monti predicto. Et dicti Sindici cives subiaceant penis dictorum officialium Montis, declarantesque quando contigat extrahi cartuiam dictorum Syndicorum, in qua essent unus vel plures mortui vel absentes vel infirmi vel essent de numero dictorum officialium Montis et notarii vel attinerent dictis officialibus Montis vel notario usque in secundum gradum consanguinitatis vel affinitatis, tunc Magnifici d. Confalonerius et priores loco predictorum alium vel alios ydoneos deputent.

Item voluerunt quod omnes hereditates que de iure venirent applicande communi Auximi sint applicande et applicentur huic Monti. Et quod officiales deputati super dicto Monte solertem curam et diligentiam adhibeant ut dicte hereditates deveniant et exigantur pro dicto Monte pena perjurii et ducatorum applicandorum Monti. (*Richiamato al margine*): Contra venientes et contra facientes quod dicte hereditates non exigantur pro dicto Monte, si est de Regimine cadant (!) in penam privationis officii et beneficii communitatis; si non essent de regimine, ...incurrant (!) in penam decem ducatorum auri et duobus annis mittantur ad confine.

Cancellarius communis faciat unum librum in cancelleria in quo annotet omnem quantitatem pecuniarum que mitterentur in dicto Monte tam per communem quam per speciales personas, nec officiales et notarius Montis aliter recipiant dictas pecunias quam per bullectam dicti cancellarii, subiacendo pene eis statute.

Item quod omnes officiales et baiuli communis Auximi sub pena privationis eorum officii et admissionis salarii teneantur parere in rebus spectantibus ad dictum Montem et eis facere ius summarium de facto sine strepitu et figura iudicii sola facti veritate inspecta sine aliqua mercede etc.

Item quod duos ex officialibus Montis cum notario adminus quolibet die veneris usque ad tertiam ad reverentiam passionis domini nostri Yhu Xpi et beate Virginis Marie ejus matris teneantur sedere in duana seu subter duana communis ad mutuumdum pauperibus et egenis et aliis temporibus ad requisitionem M. d. Confalonerii et priorum pro tempore existentium.

Pignora vero respondeantur et conserventur hoc anno ad provisionem officialium deputatorum et similiter de cassa pro conservatione pecuniarum et de loco retentionis dicte casse, similiter pro isto anno remiserunt in provisionem prefatorum officialium etc.

Pignora que reponuntur de dicto Monte semel in mense officiales Montis faciant sumpibus communis discutere ne guastarentur; qua diligentia adhibita si guastarentur, sit damnus patrono et communi de prestito. Si vero alio divino seu humano casu perderentur Respublica communis teneatur ad interesse; hoc declarato, quod pignora que accipiuntur tempore unius officii et tempore successorum recaderent Monti et vendi non possent pro capitali Montis, illi qui acceperint semper sint obligati ad interesse

Montis Et si dicta pignora essent forte pignora furata, Mons non perdet et patronus habeat interesse et regressum contra pignorantem. In quo jus summarium ministretur et dicta pignora teneatur hoc in loco seu locis deputandis per dictos officiales sub pena iam dicta etc. et in locis tutis et sub clavibus etc.

Item quod volentes de dictis pecuniis teneantur iurare quod ipsis indigeant et quod pro se et non pro alio volunt. Et quod bis in anno pauperes possint habere regressum, satisfacto Monti, secundum ordines prefatos; et cum ultra ad dictum Montem possit recurrere nisi satisfacto Monti de primo prestito, habita consideratione ad qualitatem recurrentis (15).

Item deliberaverunt etiam quod si qui vellent deponere in dicto monte aliquam quantitatem pecuniarum animo rehabendi tamen ad comoditatem pauperum per aliquod tempus M. ci d. Confalon. et priores et officiales dicti Montis pro tempore existentes, hoc est quando deponens repeteret pecunias, teneantur, pena privationis de Regimine, restituere immediate dicto deponenti etiam si deberent accipere ad costum super quo illam baliam habeant prefati M. ci d. officiales quod habet consilium generale dicte civitatis. Itaque undecunque sint in Communi restituant mutuanti (16) infra quindecim dies a die repetite pecunie etc.

Venditiones rerum Montis fiant ad incantum et plus offerenti concedantur.

Item qu[o] jusque fiat nova provisio dictus Mons non possit mutare nisi quantitatem quinque florenorum in semestri pauperibus... (17) servata forma juramenti quod pro alio non recurat ut supra. Et ultra quantitatem predictam officiales montis non possint mutare neque prestare de denariis dicti Montis etc.

Si quis autem vellet donare dicto Monti rem mobilem vel immobilem titulo donationis irrevocabili in terminis, et dicta donatio fuerit facta cum rogatione unius notarii et duorum testium adminus, valeat et possit, quibuscumque statutis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus etc.

Si vero ad evitanda scandala aliquis secreto vellet aliquam rem mobilem vel immobilem donare dicto Monti cum rogatione unius notarii et duorum testium adminus et hoc usque ad quantitatem valoris trecentorum ducatorum, possit et valeat dicta donatio quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Sed quando dicta donatio excederet dictam summam et donans vellet infra unum mensem a die donationis predictae retrotrahere dictam donationem possit et dicta donatio non valeat. Sed si post mensem fuerit facta revocatio, valeat donatio prima dicta, revocatione non obstante. Et quilibet notarius possit se de dicta donatione rogare cum duobus testibus et teneat donationem in credentia, sub pena revelate credentie et privationis de regimine. Et notario sit pena falsi. Et nihilominus tantundem teneantur revelantes refundere Monti quantum fuit dicta donatio.

(15) Segus, a capoverso, un rigo cancellato: *Item quod de elemosinis que fierent dicto Monti quolibet anno de mense Januarii.*

(16) Cancellato sine merito.

(17) Sopra il rigo sembrano scritte le seguenti parole: *et aliisunque personis.*

Si testes revelarent incurrant penam decem ducatorum Monti applicandum. Si vero sunt da Regimine etc. Et quilibet possit accusare et habeat quartam partem pene. De quibus donatoribus fiant duo libri qui sedeant in dicta cassa pecuniarum Montis. In uno quorum scribantur donationes et relicta publica; in alia (!) vero scribantur donationes secrete substantialiter et in effectum, que valeant ac si omnes clausulas haberent. Et facta adnotatione carta illa sigilletur sigillo Communis et ponatur a tergo nomen donantis tantum et veniente morte donantis dissigilletur.

Aurifex qui tenet pondera communis gratis sagiet argenta et si non bene sagiaret ipse teneatur de suo refundere.

Magnifici domini Confalonierius et priores et officiales deputati eligant de tribus mensibus in tres menses unum sutorem de civitate qui gratis et cum juramento exstimet pignora pannorum.

Item decreverunt et ordinaverunt quod notarii dicte Civitatis Auximi teneantur et debeant testatoribus seu testantibus in futurum quando se rogant de testamentis facere memoriam ut aliquid relinquat dicto Monti pro augmento ipsius. Et relicta que fierent dicto Monti teneantur dicti notarii infra terminum quindecim dierum dare in scriptis officialibus, notario Montis ac Cancellario in scriptis dicta relicta sub pena decem librar. den. dicto Monti applicandorum etc.

Item (si) veniret seu accideret casus quod aliquis dictorum officialium Montis esset aliqua legitima causa impeditus infirmitate, absentia vel alio justo impedimento possit et valeat impeditus huius modi alio loco eius subrogari ad curam et gubernium dicti Montis durante dicto impedimento etc.

Postremo decreverunt et ordinaverunt quod quolibet anno de mense januarii fiat specialis propositio in Consilio generali si quid videtur addere Capitulis et ordinationibus Montis pro conservatione et augmento ipsius et non aliter.

GIUSEPPE CHIARETTI

UN MONTE DI PIETÀ A LEONESSA
ANTERIORE AL 1446?

Questa ricerca prende l'avvio da una singolare notizia, che, se potrà essere dimostrata attendibile, finirà per gettare un po' di scompiglio nella tradizionale cronologia dei Monti di Pietà, imponendo una revisione di dati pacificamente acquisiti.

Si tratta di questo: nei manoscritti del vescovo Antonio Ludovico Antinori, fecondo cultore di storia abruzzese del secolo XVIII, compare, nella narrazione annalistica degli eventi del 1446 a Leonessa, questa notizia:

« Fu per cura d'Antonio di Colandrea Piovano meglio ricoverato il Monte di Pietà in Lagonessa, edificata forte stanza pe' depositi, e pegni presso alla Piazza. Sopra di essa poi fu adattato campanile per la campana, e orologio del Pubblico. Come il Monte di Pietà, così pare che fosse istituita la Collegiata in quella Terra... » (1).

Il brano è certamente autografo dell'Antinori (2). La medesima notizia trovasi *ad litteram* in altro suo codice manoscritto (3).

Gia a prima vista si rilevano alcuni elementi di novità rispetto alla tradizione, e cioè:

— la data, che è 1446, anziché le consuete 1458 (Ascoli Piceno) e 1462 (Perugia);

(1) Aquila, Bibl. Prov., A. L. ANTINORI, *Annali* mss. vol. XV, p. 112, sub *Leonessa*. È in corso l'edizione fotostatica dell'opera antinoriana a cura dell'editore Forni.

(2) Così risulta da un confronto calligrafico della pagina in questione con altri testi sicuramente autografi dell'Antinori, conservati nella medesima Biblioteca Provinciale di Aquila.

(3) Aquila, Bibl. Prov., A. L. ANTINORI, *Corografia* ms. Vol. XXXIII, pp. 814-817.

- la anteriorità della fondazione del Monte alla stessa data 1446, che è indicata come data di « restauro » d'una istituzione precedente, e non della fondazione di essa;
- la presentazione del Monte come d'una istituzione non necessariamente legata al movimento francescano.

Queste indicazioni vanno per ora intese come semplici ipotesi di lavoro, giacché la « sicurezza » del linguaggio antinoriano può avere anche altre spiegazioni. Sarà bene, quindi, trattare l'argomento per parti, a fine di ricavarne, se possibile, qualche conclusione scientificamente valida.

1. - LO STORICO ANTONIO LUDOVICO ANTINORI

Nato ad Aquila nel 1704, fu vescovo dapprima di Lanciano (1745), quindi di Acerenza e Matera (1754); si dimise dall'incarico nel 1758 per tornarsene ad Aquila e dedicarsi tutto alle ricerche e allo studio, sino alla morte sopraggiunta nel 1778 (4). Fu un diligente poligrafo che, durante i suoi numerosi viaggi qua e là per l'Abruzzo, raccolse una ingente quantità di materiale documentario, redigendo schedule con precise indicazioni archivistiche e bibliografiche (5), destinate a formare opere generali più ampie ed organiche, dagli *Annali* degli Abruzzi alla *Corografia* storica degli Abruzzi. Nei suoi manoscritti compaiono spesso annotazioni marginali che parlano di testimonianza oculare ed anzi, laddove non è in grado di leggere correttamente in documento epigrafico, lo studioso fa notare la cosa con

(4) Era dottore *utriusque iuris*, lettore di filosofia, teologia e sacra scrittura. A Matera restaurò la cattedrale, costruì la casa vescovile, istituì il seminario, eresse il Monte di Pietà. Cf. Anton Ludovico ANTINORI junior, *Notizie storiche sulla vita e sugli scritti dell'arcivescovo Anton Ludovico Antinori descritte dal giovane suo pronipote Anton Ludovico Antinori Aquilano*, Ms. (sec. XIX) ad Aquila, Bibl. Prov.; E. CASTI, *A. L. Antinori e le sue molteplici opere edite e inedite*, Aquila 1887; AA. VV., *A. L. Antinori e il II centenario della sua nascita*, Aquila 1904; RITZLER-SERFIN, *Hierarchia Catholica* VI, Paravii 1958, pp. 64 e 231.

(5) Così giudica queste note il De Bartholomaeis: « Sono redatte sempre in forma precisa e lucida, e son sempre accompagnate dalle indicazioni bibliografiche (...). Per la compilazione di tali opere, egli venne frugando, quanto gli fu possibile, gli archivi pubblici e privati della regione, particolarmente di Aquila, dappertutto consultando, trascrivendo, suntuando documenti (...). Gli archivi abruzzesi erano all'epoca sua assai più ricchi che oggi non siano: buona parte di essi anzi oggi non esiste più, e le notizie che ne dà l'Antinori è il solo che se ne sia salvato (...). Lavorava con metodo e sicurezza ». Cf. V. DE BARTHOLOMAEIS, *Avvertenza* all'opera di A. L. ANTINORI, *Corografia Storica degli Abruzzi*. Puntata I, Aquila, R. Deputazione Abruzzese di Storia Patria, (1920), pp. II-IV.

particolari accorgimenti (6). Suo modello e maestro fu il Muratori, con il quale si mantenne in corrispondenza e al quale procurò testi di antichi cronisti aquilani (7). Né gli furono sconosciute le questioni sui Monti di Pietà, se ritenne autografi di s. Giacomo della Marca i capitoli del Monte di Pietà di Aquila, datati 1466 (8).

Questi particolari aiutano a capire l'onestà scientifica dell'Antinori, che, seppure si serviva nel suo lavoro di segretari e copisti cui dettava appunti e passava schede per la trascrizione, rivedeva il tutto con molta diligenza. Tutto ciò non ha impedito che qua e là scivolassero sviste ed errori; nel complesso, però, può accettarsi per buono il giudizio encomiastico del Mommsen, che molto si servì dei manoscritti antinoriani per estrarne epigrafi antiche da utilizzare nel suo *Corpus Inscriptionum Latinarum*: « Apparatus illi tam copia quam fide pauci similes poterunt aequiparari » (9).

Anche per quanto riguarda Leonessa, l'Antinori ha avuto informazioni di prima mano durante visite fatte di persona, forse quella documentata del 1771, allorché fu inviato come regio ispettore a Leonessa per tentare di comporre una secolare controversia tra il parroco e gli abitanti della Villa di Casanova (10). Esplorò i monumenti leonessani e raccolse con cura

(6) Si possono ricavare indicazioni di metodo da un controllo delle stesse schedule riguardanti Leonessa. Cf. *Corografia* cit., f. 821: « *Fragm. inscr. in front. Ecl. S. M. de Sala vill. de Lagoniss. Vidi* » (in nota è trascritto il frammento dell'architrave); f. 825: « *Inscrip. Leonissae in fonte maior. plat. Vidi* »; f. 826: « *Inscr. Leoniss. in Ecl. S. Augustin. navi nunc clausa in cornu evangel. Vidi* ». Si fa menzione di molti documenti mss. esistenti negli archivi di Leonessa: del comune, dei cappuccini, delle singole chiese. Dove il documento epigrafico non è chiaramente letto, sono inseriti puntini di sospensione.

(7) Sono gli *Aquilanarum rerum scriptores aliquot rudes et variis manuscriptis cura doctissimi viri Antonii Antinorii civis aquilani et tenebris erepti*, pubblicata nel tomo VI (nell'edizione di Arezzo 1779-1780 è nei tomi XVI-XVII) delle *Antiquitates Italiae Medii Aevi*. La silloge, annotata e commentata, comprende i poemi in volgare di Buccio di Ranallo, di Antonio di Buccio di S. Vittorino, di Niccolò Ciminello di Bazzano, la cronaca di Niccolò di Borbona e due cataloghi di vescovi di Aquila (1254-1472). Merita d'essere ricordato il *montium* del Muratori, che così parla dell'Antinori: « *Hanc (civitatem) sibi illustrandam propositus egregius juvenis atque eruditus scriptor Antonius Antinorius, aquilanus et ipse civis, mihi ab aliquot annis notus magnique factus. Is videlicet, nulli parcens labori, quoscumque potuit collegit aquilanarum rerum scriptores, suisque etiam notis correxit atque illustravit. Rudia sunt, fateor, monumenta: veritatem tamen gestarum rerum ubi nobis servarint, ambabus sulinibus excipienda reor* ».

(8) Cf. *Annali* XVI, pp. 144 e 149.

(9) Cf. I. MOMMSEN, *Corpus Inscriptionum Latinarum* vol. IX, p. 399.

(10) Cf. [CARLO VANNI], *Per gli uomini del villaggio di Casanova della Città di Leonessa*, s.n.t., 92 p. A p. XLI è indicato autore, luogo e data: « Napoli, 9 di

notizie intorno alle istituzioni locali, tra cui, appunto, il Monte di Pietà.

E' interessante l'analisi della surriferita scheda autografa degli *Annali* sul Monte di Pietà leonessano, la quale rivela incertezza non quanto alla istituzione in sé, ma quanto alla interpretazione di alcuni particolari. A documentazione della notizia trascrisse in nota una epigrafe: « Antonius Col.^s Pleban.^s fieri 1446. », che risulta però cancellata successivamente (dallo stesso autore?) con un tratto di penna; rimane integra invece un'altra nota marginale: « Inscr. in front. cubic. Mont. Piet. Lagoniss. ». A che cosa è dovuto questo ripensamento? Una spiegazione potrebbe esser questa: l'Antinori, riordinando le sue carte, trovò la notizia, desunta da documenti o da testimonianze raccolte sul posto o da frettolosa lettura della stessa iscrizione, che a « meglio ricoverare » la stanza del Monte fosse stato « Antonio di Colandrea pivano », mentre l'epigrafe, che egli aveva trascritto pur con qualche inesattezza, parlava solo di « Antonius Cole »; avvertito l'equivoco, preferì tramandare senz'altra la notizia del « restauro », che ritenne pienamente valida, mentre rimandò il lettore ad una più attenta lettura personale dell'iscrizione apposta sulla facciata del locale.

Per l'Antinori però fu certa sia l'epigrafe che il restauro, e fu certo soprattutto il nesso di dipendenza tra l'una e l'altro.

Il caso ha voluto che quella pietra esista ancora oggi: l'ho rintracciata negli scantinati del convento di S. Francesco, ed è ora custodita nel museo parrocchiale annesso a quella chiesa (11). Si tratta d'un blocco di pietra grigiastra locale con inciso su quattro righe, a caratteri capitali: « ANTONIVS / COLE. PLEBA / NI FIERI FEC. / .1446. » (12). Ed è iscrizione coincidente con quella tramandata dall'Antinori.

cembre 1772. Carlo Vanni ». La relazione dell'Antinori è del 1 novembre 1771; della sua visita così si dice: « Monsignore Antinori, prelado degnissimo, in esecuzione dei reali ordini si porò sul luogo e verificò ben anche il tutto (...). Dopo di avere pienamente intese le parti, fece ogni sforzo per concordarle, col proporre diversi piani di accomodi, inutilmente però (...). Portatosi sul luogo, ed avendo osservate le scritture tutte e documenti esibitigli, si accentò in prima di due importantissime verità... » (*passim*). Anche nella *Corografia* cit., pp. 830-832, si fa una narrazione minuziosa degli antefatti della controversia suddetta, ma non se ne dice la conclusione, cessando il racconto annalistico degli eventi leonessani con la metà del sec. XVIII.

(11) Misura cm. 47 di lunghezza, 31 di altezza e 18 di spessore. Sono grato al parroco di Leonessa d. Antonio Gonte per la foto dell'epigrafe cortesemente fornitami.

(12) Quanto al « PLEBANI » l'Antinori interpreta « PLEBANS » (al nominativo), intendendo conseguentemente la parola come indicativa dell'ufficio di Cola, e cioè pivano; ma non è interpretazione esatta. Il nome è al genitivo, e va quindi

Esiste pure documentazione di quell'Antonio di Cola di Pivano, del quale parlasi nell'epigrafe in questione. In un strumento di procura, rogato a Leonessa il 5 ottobre 1461, figura anche, circondato d'autorità, il « *vir prudens Antonius Cole plebani* », che nel pubblico generale e speciale consiglio del popolo, tenuto in quello stesso giorno, propose, a tutela della libertà e degli interessi del comune, di produrre appello contro la pretesa del governatore delle terre della Montagna Pietrangelo Orsini, il quale, contro consuetudini e privilegi di vecchia data, voleva che si esigesse anche in Leonessa il diritto di cassa e stanga della grascia (13). L'Antonio Colapievano qui menzionato mostra d'essere persona autorevole e stimata, capace di ben guidare la politica locale in momenti quanto mai delicati (14); e credo che possa a buon diritto identificarsi con quel « magistrato » che pochi anni prima aveva ridato lustro ad una iniziativa cittadina in espansione, quella cioè del Monte di Pietà.

2. - IL MONTE DI PIETA' A LEONESSA

Vediamo ora più da vicino, sulla scorta dei pochi documenti esistenti, qualche vicenda del Monte di Pietà di Leonessa. Nei

inteso come un patronimico o un soprannome, leggendo « Antonio di Cola di Pivano » o « di Colapievano » (esiste ancor oggi un cognome, ed una frazione, Colapietro), alla maniera di altri « cognomi » composti locali, come Colandrea, Colantoni, Colangeli, Colabucci, Colaberti, Colaverre, Colamarino, ecc. Si veda anche alla nota seguente.

(13) Cf. EUGENIO GENTILE, *Le pergamene di Leonessa depositate nel R. Archivio di Stato di Napoli*. Repertorio, Foligno 1915, pp. 66-67, doc. XLVI. Nello stesso documento è ricordato come pubblico banditore « *Raynaldum Abatis publicum precorem* », ove l'Abatis è evidentemente il patronimico-cognome. L'Antinori, nella sua *Corografia* XXXIII p. 823, ricorda che nel 1522, « si compì il ristoro del frontispizio della Chiesa di S. Francesco de' Minori Conventuali per cura di frate Antonio d'Antonio di Cola Pivano », ove il Colapievano è chiaramente il patronimico-cognome. Questa ultima iscrizione è ancora visibile nella parte superiore della facciata della chiesa di s. Francesco, ma è guasta e si riescono a identificare solo poche lettere smozzicate, tra cui « ...AN/...COLE/...R.P. ».

(14) In questo periodo si ebbe la cessione temporanea di Leonessa, da parte di Alfonso d'Aragona il Magnanimo, a papa Eugenio IV in cambio del vicariato di Benevento (1443-1447), tra l'insofferenza minacciosa dei leonessani, gelosissimi della loro libertà ed autonomia. Dopo Alfonso si ebbe il burrascoso periodo di Ferdinando I il Bastardo, caratterizzato dalla cosiddetta « congiura dei baroni »: re Ferdinando ebbe per i leonessani, a lui fedeli, gesti di benevolenza con concessione di sgravi fiscali. Di conquista in conquista si giunse finalmente, nel 1466, alla approvazione di brevi « capitoli » sull'arte della lana, allora assai florida e redditizia per l'intera comunità. Cf. O. D'ANGELO, *I capitoli di Leonessa sull'arte della lana*, in *Bollettino della Società di Storia Patria negli Abruzzi* XVII, Aquila 1905, pp. 73-79.

dilapidati archivi cittadini (15) esiste, per quanto io ne sappia, una sola menzione esplicita del Monte di Pietà, ed è una « *concessio fundaci Communitatis facta Confraternitati Sanctae Mariae Gratiarum pro Monte Pietatis exercendo* ». Ecco il testo della liberazione trasuntato dal volume delle Riformanze:

« *A di 23 Novembre 1594. In Publico Consiglio, per palle et voci cinquantanove favorevoli, otto in contrario non obstanti, fu resolutu et reformato che, intendendo li Confrati della Compagnia di Santa Maria delle Grazie havere la casa della Communità per erettione del Monte della Pietà, et havendo detti Confrati havuto ricorso a detto Consiglio per haver la chiave del fondico di essa Università, la detta Università conceda il fondico del Santo Monte alli detti Confrati, et se li diano le chiavi dalli Mag. ci Priori, con patto et conditione che ogni volta che piacerà a detta Università si possa reintegrare et repigliare detta casa del Santo Monte; nella quale, se ci sarà fatta qualche opra et se sarà di bisogno farci alcuna spesa per essercitar detto Monte, sia obligata la detta Confraternità di farlo a sue spese, et di exercitar gratis il detto Monte, finché sia espedito il beneplacito sopra di ciò dalla Sede Apostolica* » (16).

Sembrebbe, a prima vista, che il Monte di Pietà fosse stato fondato solo intorno al 1594 e che fosse iniziativa d'una confraternita laicale. In realtà però non è così, giacché qui si tratta solo d'una richiesta della fraternita di s. Maria delle Grazie per avere un ambiente più capace, il quale viene subito chiamato, con nome che sembra già predisposto, « *fondaco del Santo Monte* »; la richiesta, poi, è fatta ad un magistrato che, per ragioni sociali più fonde e non per motivi solo religiosi, considerava suo dovere intervenire senza altre discussioni, fornendo di

(15) I documenti più antichi dell'archivio sono costituiti dalle 75 pergamene (1350-1784), studiate e trasuntate nel repertorio già menzionato del Gentile. Nell'Archivio storico comunale esiste una ricca documentazione a partire dal sec. XIX, dei secoli precedenti rimangono solo una quindicina di codici, il più antico dei quali è un *Registro del camerlengato* degli anni 1538-1546; di fondamentale importanza sono poi i due volumi detti « *del Ciucci* », e cioè due grossi codici cartacei rilegati con coperta di cuoio, compilati dal calligrafo Gio. Battista Ciucci, che ne ebbe incarico dal Comune il 29 dicembre 1606, e nei quali sono trascritti e trasuntati dagli atti originali, ora perduti, le principali riformanze, brani di statuto, capitoli privilegi grazie ecc., scelti con criteri funzionali, e cioè per legittimare lo stato giuridico della città, più che per ricapitolarne la storia e le vicende casistiche.

(16) Leonessa, Arch. Storico Com., *Libri del Ciucci* I (segnato n. 2), f. 402r. Il documento è trasuntato « *ex libro Reformationum incipiente de anno 1593 usque ad 1595, fol. 161* ».

buon grado un fondaco di proprietà comunale richiesto per ragioni di maggiore comodità. In un documento del sec. XVIII-XIX, relativamente recente ma non inattendibile, trovo scritto: « *L'illustre, l'antica, la pietosa fratria della Madonna della Pietà e Grazie, oltre aver posti nel Monte pecuniario, a sollievo dei miseri, nel 1570, docati 32.000 e pagarci il 2% annuo giusta la bolla di Nicolò V (scomparvero nel 1799, benché San Giuseppe nostro concittadino ci liberasse dal saccheggio delle Masse e dell'invasione francese!), quella venerabile Confraternita parimenti edificò a proprie spese il monastero di s. Antonio abate...* » (17). E' data, cioè, per scontata l'esistenza d'un fiorentino Monte di Pietà già nel 1570, e questo conferma l'interpretazione che della « *concessio fundaci* » ha sopra dato. Semmai c'è da chiedersi: si tratta della stessa istituzione voluta dalla comunità di Leonessa nel primo Quattrocento, o d'altra istituzione curata dalla fraternita di s. Maria delle Grazie? Non è possibile alcuna risposta documentata; ma la logica, dovendo tener conto della notizia antinoriana, ci orienta a parlare d'un'unica istituzione, passata in prosieguo di tempo alle dipendenza d'una confraternita laicale, che aveva mezzi e personale a disposizione.

Nel registro del Camerlengato del Comune degli anni 1538-1546 si fa menzione più volte della confraternita di s. Maria delle Grazie, la quale fa cassa anche al Comune (18). Di

(17) Cf. Anonimo (sec. XIX), *Antica storia degli edifici sacri del Comune, in « Sveglia », Roma-Leonessa 1948, n. 1 e 2 (marzo)*. Il documento, come può desumersi per altri indizi (ad esempio, la descrizione della diruta chiesa di s. Maria extra moenia, che riproduce ad litteram analogo descrizione del pievano Gio. Tommaso Petroni del 1708) sfrutta materiali almeno del primo Settecento.

(18) Leonessa, Arch. Stor. Com., *Registro del Camerlengato 1538-1546*, ff. 20r, 158rs, 170v, 181v, 193r, 325r, 410r, 420r, 488r, 496r. Trascritto due registrazioni che sembrano le più interessanti: f. 170v (bimestre giugno-luglio 1540) « *Solutio facta Fraternitati Sancte Marie Gratiarum pro residuo apocae. Fraternitati S. te Marie Gratiarum, et pro ea Vecchio Sebastiani priori: Honofrio Camillo et Jo. Angelo Cecioni scensibus dicte fraternitatis, in tot paghis assigne animalium prout in eorum patentibus litteris apparet eis datis pro residuo et finali pagamento apocae, quam habebat dicte fraternitatis contra nostram Universitatem, a qua et ob hoc fuerint rebahita pro comitatu due molendina communis ducatos centum quatuaginta novem et cellas duas (...); f. 193r (bimestre dicembre 1540-gennaio 1541): « *Introtus ex mutuo habito ab instrumento (Camerarius) habuit a Vecchio Sebastiani priore et aliis suis scensibus fraternitatis S. te Marie Gratiarum ducatis nominibus mutuantibus in communis contentim ex nummis dicte fraternitatis ducatos de carolenis sexaginta, de quibus habuit patentes communis pro eorum cautela restitutionem obligantes super fids duculius (?) communis ad bonum computum, xl. 60.0.0.0* ». Da tutto l'insieme delle registrazioni sembra di poter intendere che la confraternita, già prima del 1538, aveva in affitto due molini del Comune e ne pagava il canone annuo d'affitto. Nel bimestre giugno-luglio 1540 il Comune consentì alla confraternita di riscuotere l'assegna del bestiame per un ammontare di duc. 149, come pagamento finale d'un credito su ricevuta che la fraternita*

un'altra confraternita si fa parimenti menzione nel medesimo registro, ed è quella di s. Croce, che aveva la gestione dell'ospedale, per il quale riceveva annualmente un contributo di dieci ducati (19). Sulla origine di ambedue le confraternite, che, pur appoggiate agli ordini religiosi (ai francescani quella di s. Croce, e agli agostiniani quella di s. Maria delle Grazie) erano autonome nel governo e nella ispirazione, si hanno scarse notizie (20); ma esse vanno poste assai in là nel tempo, se in un documento del 1558, parlandosi della chiesa dei confratelli di s. Maria delle Grazie, si dice « *dicta ecclesia seu cappella for vos per longum tempus, cuius initii hominum memoria forsan non existit, recta et gubernata fuerit* » (21); ed è presumibile che, date le ricchezze, l'organizzazione, lo spirito animatore e gli scopi di carità, oltreché di culto, tipici della fraternita, essa abbia finito per far propri certi oneri originariamente assunti dal Comune di Leonessa. Sta di fatto che nel Cinquecento alla fraternita di s. Maria delle Grazie è affidata la gestione del preesistente Monte di Pietà cittadino, ed anzi, a partire da quel secolo, cambierà denominazione, diventando « Santa Maria della Pietà e Grazie » (22), tenendo però ben distinta la contabilità del monte frumentario, che era

aveva nei riguardi del Comune; in tal modo il Comune rientrò nel pieno possesso dei due molini, che in origine erano stati « affittati » a sconto del debito. Il riscatto d'uno di essi fu poi richiesto con cento ducati, ma all'operazione non si dette più luogo. Nel frattempo la fraternita prestò al Comune altri sessanta ducati, « *contantim, ex nummis dicte fraternitatis* ». La fraternita, quindi, faceva cassa anche al Comune.

(19) Cf. Registro del camerlangato cit., ff. 212r, 271v, 318r, 325r, 350r. Anche la fraternita di Santa Croce gestiva i molini del Comune e ne pagava annualmente l'affitto.

(20) Ho già avuto occasione di interessarmi delle due fraternite, parlando dell'uso della disciplina: cf. G. CHIARETTI, *Di alcune fraternite laicali di disciplinati dei secoli XVI-XVII regolate dalla spiritualità cappuccina*. Quaderni del Centro di Documentazione sul Movimento dei Disciplinati n. 6, Perugia 1968: soprattutto alle note 52-53 e 58.

(21) Leonessa, Arch. par. di S. Pietro, *pergamena* dell'ottobre 1558.

(22) Anche per altri Monti è attestata questa intersezione di denominazioni, con un richiamo pressoché costante — sigillo per lo più di francescanesimo — alla Vergine. Qualche citazione: a Rieti il Monte frumentario, istituito insieme a quello dei pegni, fu denominato « Monte de la Pietà del grano della Vergine Maria » (cf. MICHELE MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti* vol. III, Rieti 1898, p. 293); a Spoleto il Monte pecuniario assunse il nome di « Monte della Pietà et de la Vergine Maria Madre di Misericordia » o « Monte della Pietà della gloriosissima Vergine Maria », e il Monte frumentario, erroneamente considerato come il primo sorto in Italia nel 1490 ad opera di frate Andrea da Faenza, « Monte della pietà del grano della Vergine Maria » (cf. AMEDEO SALZANO, *Il « Monte dei denari » e il « Monte del grano » a Spoleto nella seconda metà del Quattrocento*), Spoleto 1940, pp. 44, 51, 126); a Chieti esisteva, nel primo Seicento, un « Monte della Madonna della Pietà » (cf. GIROLAMO NICOLINO, *Historia della Città di Chieti*, Napoli 1657, p. 260). E così via.

istituzione propria della fraternita, da quella del Monte di Pietà o Monte pecuniario o dei pegni (23).

Scarsa giovamento avrei potuto trarre da una ricerca laboriosa nei tardivi protocolli notarili (24); né credo possa servir molto il richiamo alle date di fondazione dei Monti di Pietà delle città e dei paesi vicini (25), se non per cogliere una qual-

(23) Del Monte pecuniario si rinvencono, nell'Archivio storico comunale, solo pochi registri, e precisamente:

— un registro in folio, anepigrafo, rilegato in cuoio con braghetta, mancante del frontespizio. La prima registrazione, con numero d'ordine 4080, reca la data del 26 maggio 1794. Le registrazioni si protraggono fino al 1899; nell'anno successivo si ebbe il controllo d'un ispettore governativo che appose la sua firma (5 luglio 1900);

— *inventari parziali* della seconda metà del sec. XIX, estratti dall'inventario generale in occasione del passaggio delle consegne da una amministrazione ad un'altra, con verbali e conti consuntivi (busta « Opere Pie »).

(24) Quel che s'è potuto salvare dell'archivio notarile leonessano è stato trasferito, alcuni decenni fa, presso l'archivio di stato di Aquila; il più antico notaio leonessano ivi documentato è Orazio Leli, che rogò dal 1556 al 1595: Cf. SALVATORE PIACENTINO, *I notari aquilani e l'archivio notarile*. Estr. da « *Notizie degli Archivi di Stato* » IX (1949) nn. 1, 2, 3. Né miglior fortuna ho avuto nel compulsare un *Censuario Conciliarie Ecclesie Spoletinae*, codice anepigrafo esistente nell'Arch. Vaticano (Barb. lat. 2866), in cui si registrano le entrate anche delle pievi leonessane dal 1431 al 1455.

(25) Credo valga la pena ricordare qualche notizia a proposito dei Monti di Pietà dei paesi più vicini a Leonessa, e cioè Cascia (1466) e Rieti (1472), per meglio conoscere situazioni che potevano essere del Monte leonessano, ed anche per richiamare l'attenzione su due istituzioni solitamente trascurate o non ben conosciute.

CASCIA. Al 1466, e cioè dopo quella di Poligno (1465) e prima di quella di Terni (1467) e Spoleto (1469), risale la fondazione del Monte « del buon Gesù » o « di Cristo » di Cascia, cui fu abbinato anche un monte frumentario, ad opera d'un religioso esser-vante del convento di s. Maria delle Grazie (convento fondato nel 1450 per intervento di s. Giovanni da Capistrano, predicatore a Cascia), il quale devolse allo scopo le entrate della sua predicazione quaresimale nella collegiata di s. Maria ed ebbe generose contribuzioni anche dalla repubblica casciana; quest'ultima cedette per quaranta anni le rendite dei cosiddetti « comunali », la terza parte del prodotto dell'appalto sul danno dato, e una ritenuta d'un bologinno per fiorino sullo stipendio dei salariati comunali. Molti furono in quell'anno 1466, come ha ricavato il Franceschini da un esame dei testamenti rogati dal notaio Marino Angelletti, i lasciti al Monte « *quo mutuatur amore Dei in terra Casciae* », ed anzi nel 1468 tal Domenico «Blaxij» di Logna lasciò vari beni rustici ed urbani in località S. Anatolia e lungo la valle del Corno (cf. Cascia, Arch. stor. com., fondo *Pergamene*, perg. del 19 gennaio 1468 descritta nell'*Inventario* ms. di L. Fumi). Col Monte fu eretta contemporaneamente una confraternita laicale di « SS. Maria di Gesù », la quale coadiuvava i religiosi nella amministrazione del Monte; teneva le sue riunioni nei vani ove era ospitato il Monte stesso, e cioè in una casa posta sopra la porta pubblica della città, dinanzi alla collegiata di s. Maria. Cf. MARCO FRANCESCINI, *Memorie storiche di Cascia*, Cascia 1913, pp. 75-76; LUIGI FRANCESCINI, *Memorie storiche della città di Cascia*. Tomo I, Ms. inedito nell'arch. Franceschini di Cascia, sec. XIX, ad annun.

RIETI. Al 1472-73 è da riportarsi la fondazione del Monte di Pietà di Rieti con suoi propri capitoli, suggerita dal predicatore frate Paolo da Brescia, dai minori osservanti. Cf. Rieti, Arch. di Stato, *Liber diversarum Reformationum* ab anno 1444 usq. 1475, vol. 24, ff. 80-102, (trattasi d'una collectanea che raccoglie estratti di riformanze degli anni indicati; comprese quelle del 1472 e 1473, non più esistenti).

A proposito di questo Monte, gli storici reatini parlano solo della « fondazione » di esso nel 1488 ad opera del francescano Bernardino da Feltrè, che il 30 marzo di quell'anno ne stese lo statuto in 43 capitoli; nel premo dello statuto egli è presentato

che analogia di situazioni e di nomi, ad esempio delle fraternite laicali addette alla cura dei Monti, che sono intitolate, sia a Cascia che a Terni, a s. Maria.

Dopo tante ricerche, infruttuose per mancanza di fonti

come « ordinatore et fundatore del sancto et catholico infrascripto Monte de la Pietà ». Cf. A. BELLUCCI, *Capitoli del Monte di Pietà di Rieti*, Rieti 1890; M. MICHAELI, *Memorie storiche* cit., p. 291 ss; si veda anche alla voce *Monti di Pietà* nell'Enciclopedia Cattolica VIII, col. 1378, che fa il nome del solo Bernardino da Feltre. In realtà, come ebbe a segnalarmi il compianto prof. Angelo Sacchetti Sasseti, la proposta di fondazione del Monte ed un primo ordinamento di esso va fatto risalire all'opera del minore osservante Paolo da Brescia. Forse però, dopo il primo entusiasmo, non se ne fece più nulla, e ci volle la foga impetuosa di frate Bernardino perché l'iniziativa fosse rilanciata su nuove basi una quindicina d'anni più tardi. Credo possa riuscire utile la pubblicazione dei documenti relativi alla prima fondazione, particolarmente dei capitoli e del curioso « editto », che i banditori comunali dovevano notificare nei tempi e nei luoghi stabiliti.

« (f. 80) MCCCCLXXII. In libro Ser Francisci de Petrella invente fuerunt infrascripte reformationes, quorum tenor sequitur.

Prefati magnifici domini Angelectus et eius in officio collega priores, una cum ventrabilis patre fratre Paulo de Brissia ordinis minorum observante, duodecim regimini et duodecim ut supra electis pro numero viginti quinque pro bono rei publice vacantes executioni remissionis eis facte per consilium generale pridie hert celebratum super propositis in dicto consilio celebratis, habito simul longo maturoque colloquio super statuto loquente de homicidiis et prebentibus favore, consilium et auxilium (...) (f. 81) Moderatio ornatum mulierum. Die vicesima nona decembris MCCCCLXXII. Suprascripti magnifici domini priores, una cum duodecim regimini, fratre Paulo et dictis suprascriptis (...).

(f. 83) *Contra usurarios* (...) Circa provisionem pignorum. Venerabilis pater frater Paulus predicator predictus in medium eorum protulit super dictis pignorum et provisione quorundam scriptam quam habebat in manibus, tenoris et continentie sequentis, videlicet: Cum ex constitutione clementina ex gravi de usuris ipso facto excommunicati (...).

(f. 91) 1473. MONTIS ORDINATO. Item quod fiat Mons Pietatis pro mutuando egentibus cum pignore et sine fenore, cum infrascriptis capitulis.

Quod imbusulerunt viginti quatuor cives de optimis civitatis, et duo ex eis, singulis annis, teneant introitus dicti Montis, et finito anno reponant rationem duobus aliis sequentibus, et sint officiales dicti Montis.

Item quod pignore capite per dictos officiales a pignorantibus et quibus facti mutuum post annum vendantur plus offerenti, et de dicto pretio officiales predicti capiant mutuum solum et residuum restituant patronis pignorum.

Item quod introitus dicti Montis sit et esse debeat introitus rerum stabulum communis usque ad decem annos, que locari debeant singulis annis per massarios communis plus offerenti, et dictus introitus solvant dicti officiales singulis annis cum bullella dicti massarii.

Item quod similiter introitus dicti Montis sit et esse debeat relictum et legatum quocumque et donatio que ipsi a quibuscumque feret.

Item quod dicto Monti unusquisque utriusque sexus et civitatis et comitatus in suo testamento teneatur aliquid relinquere pro anima sua dicto Monti, applicandum dicto Monti.

Item quod comune Rheate curare debeat habere indulgentiam a D. N. se alio postestatem habente centum dierum indulgentia in forma Ecclesie cuiuscumque aliquid reliquerit seu donaverit dicto Monti.

Item quod dictus Mons constituatur cum suprascriptis capitulis et aliis capitulis faciendis.

Et ita placuit viginti tribus consiliariis, quorum palluce reperte fuerunt in bussulo alba del sic, nulla n contrarium reperta. Placet.

archivistiche, non rimane che prendere per buona la notizia dell'Antinori, che attribuisce ad Antonio di Cola di Pevano il fatto d'aver edificato una stanza ben munita per la conservazione dei depositi e dei pegni del Monte. L'ubicazione di questa stanza è

(f. 95) 1473. Item memores etiam de ordinatione Monti Pietatis, dederunt infrascriptos cives ad dictum Montem mantinendum, videlicet pro qualibet porta quatuor, quorum nomina sunt infrascripta, videlicet:

Simon Ludovici Angelutti
Dominicus Jacobi Berardi Munelli
Ser Jacobus Crispolli
Petrus Ioannes Pauli de Carellis
Por. Car. foris

Ser Jacobus Antonilli
Jacobutus Meloni
Marianus Pauli Vannicilli
Capargna
Por. Car. intus

Georgius Girardi
Marianus Ratini
Bonifatius
Domus Nicolaus Allegrus
Georgius Sanctis Butii
Dominicus Mariani Benedicti
Colantonius Petri Girdali
Cola Sanctes Cole de Reate
Por. Ro. super

Carolus de Secenariis
Ciprianus Gervitti
Ser Dominicus de Pintis
Christoforus Renzi Petrongari
Por. Cyn. super

Mess Campello
Franciscus Petruttii Allegre
Paulus Sanrocchi
Ioannes Vincenctii
Por. Cyn. subtus

(f. 96) Qui electi accipientur congrue per dominos priores et imbusulerunt, habeant auctoritatem precipitulis massario quod bandiri faciat bona stabila comunis locanda plus offerenti, et quod locet et exigat pensiones et assignet duobus extrahendis singulis annis de numero predicto et teneant computum de pecuniis quas assignabit dictis extrahendis. Et similiter exigat relicta et donationes que ferint dicto Monti, et assignet dictis duobus sub pena que ei a predictis fuerit imposita.

Qui duo electi et massarius teneantur omnes introitus dicti Montis referre cancellario comunis. Et cancellarius de his faciat librum. Et in fine anni dicti electi redunt rationem dominis prioribus et duobus aliis extrahendis anno futuro. Et quod mense futuro extrahentur dicti duo et iurent officium de bene et fideliter exercendo. Et ita placuit viginti sex consiliariis, quorum palluce sunt restite in bussulo albo del sic, nulla in contrarium inventa. Et sic conclusum terminatumque est et inde discussum.

(f. 101) [Editto]. Et se bannisce per lo subsidio del poveri homini essere facto lo Monte dela pietà, cioè che sonno facti li officiali del dicto Monte, li quali, quando havaranno la intrata, presteranno senza alcun usura ad chi havará bisogno, secondo li capituli facti sopra ciò et che se faranno, et che la intrata del dicto Monte sarà questa, cioè le pesoni per dece anni dele cose stabili del comune ad sono de trombe et ad chi più ce dà. Et questo ha advenire in mano deli dicti officiali del Monte et pre-starlo.

Item che ciasche uno dela Citade et delo contado sia obligato ad lassare quello vole alo dicto Monte ala pena de uno fiorino, et haverà la indulgentia de cento di de perdono da chi la pò dare. Et questa intrata similmente verrà in mano de dicti officiali per prestare ala poveri homini. Et questa cosa, come che prossima, se spera habia ad crescere in grande cosa per bene de la citade de Rheate.

bene indicata dall'Antinori, il quale dice che si trovava presso la piazza centrale della città; in seguito fu innalzata sopra di essa una torre companaria con la campana e l'orologio pubblico. Or bene la torre in questione, con campana ed orologio, si trovava effettivamente al termine della *via recta*, l'attuale corso, all'imbocco della piazza, a fianco del palazzo del governatore; dopo aver resistito agli insulti del terremoto del 1703, caduta progressivamente in rovina, fu definitivamente demolita all'inizio di questo secolo. E fu allora, probabilmente, che la pietra con l'iscrizione riferita dall'Antinori, fu trasportata negli scantinati del convento di s. Francesco, ove era giacente fino a qualche tempo fa. Il vano a pianterreno della torre dovette essere usato come ambiente per il Monte fino alla fine del Cinquecento; in seguito, resosi libero il fondaco dello stesso palazzo priorale, che era dato in affitto a terzi, esso fu richiesto a titolo gratuito dalla fraternità di s. Maria delle Grazie per uso del Monte, giacché i locali propri della fraternità erano usati come granaio del monte frumentario, pure gestito dalla fraternità (26). Tuttavia il vano a pian terreno della torre comunale continuò a mantenere, nella conservatrice onomastica popolare, un chiaro riferimento all'antica destinazione, e come tale fu ancora conosciuto nella seconda metà del secolo XVIII dall'Antinori, che si trovò a far visita a Leonessa.

Voglio sperare, con questa interpretazione, di non esser andato troppo lontano dal vero.

3. - IL BEATO DOMENICO DA LEONESSA

A questo punto, esaurito il discorso sul Monte di Pietà leonessano, mi sembra utile far menzione di un personaggio rimasto sempre un pò in ombra, e che pur mostra d'esser, secondo il parere degli studiosi più recenti, la vera chiave di volta del

(f. 102) *Ser Laurentius de Collescopio notarius damorum datorum, Marinus et Gallus tubicines comunis retulerunt prelati magnifici domini prioribus militi. Cancellario et notario reformationum infrascripto suprascripto omnia bonum et proclamatam se fecisse et preconata, sono tunc premissa, ut moris est, alta et intelligibili voce, in locis publicis et consuetis dicte civitatis oculo diebus continuis proxime perteritis, inceptis die ultima Januarii proxime preteriti, finitisque bodie die septima Februarii MCCCLXXXIII.*

(26) Effettivamente la fraternità disponeva di un grande vano accanto al suo oratorio adiacente alla chiesa di s. Maria delle Grazie; ed in quel vano si fece posto al Monte frumentario, come dimostrano le «bochette» in pietra ancora incassate nel muro per la distribuzione del grano ai richiedenti.

problema dei Monti di Pietà nella loro fase francescana. Intendo dire di frate Domenico da Leonessa, acclamato beato a voce di popolo, vissuto nel periodo e nell'ambiente che stiamo studiando.

Gli specialisti ben sanno ormai, dopo le ricerche del Talamonti e del Fabiani, la parte che egli ha avuto nella fondazione (1458) del Monte di Pietà d'Ascoli Piceno (27). La sua biografia, tuttavia, è ancora soggetta ad equivoci (28), e non sarà male riepilogarne brevemente i momenti più significativi per trarne alcune conclusioni utili al presente lavoro.

Secondo quanto narrano antiche tradizioni locali riprese dallo Jacobilli (29), fra Domenico sarebbe nato a Leonessa da genitori oriundi di Sanseverino nelle Marche (30); ed in verità

(27) Di lui parlano gli antichi cronisti dell'Ordine: fra Mariano da Firenze, fra Marco da Lisbona, fra Marco Cimarelli, il Gonzaga; li ricapitola tutti Luca Wadding, *Annales Minorum* XIII, pp. 86 e 439; XIV, p. 332; XV, pp. 142 e 156-158. Tra gli storici recenti menzionati hanno Antonio TALAMONTI, O.F.M., *Cronistoria dei Frati Minori della Provincia Lauretana delle Marche* voll. II-VII, Salsolferato 1938 s. passim; e Giuseppe FABIANI, *Gli Ebrei e il Monte di Pietà in Ascoli*, Ascoli Piceno 1942, passim. Di fra Domenico fa menzione anche l'Antinori nella sua *Corografia* XXXIII, p. 689 (bibli.).

(28) Si veda il recente articolo D. da L. in *Bibliotheca Sanctorum* IV (1964), col. 687: è un profilo biografico misero e pieno d'errori, nel quale, dopo aver del tutto ignorato il ruolo di fra Domenico nell'organizzazione dei primi Monti di Pietà, si conclude che il Wadding «ricorda anche un certo Domenico da Gonissa (Piceno), che nel 1463 sarebbe stato vicario per la Dalmazia e la Bosnia; ma siccome non risulta esistesse nel Piceno una città o villaggio di tal nome, probabilmente si tratta del nostro beato». A chiarimento dell'equivoco, ricordo che per tutto il Quattrocento il nome corrente di Leonessa fu ancora Gonesse: se ne leggano le ragioni nella mia recente *Guida di Leonessa*, Riccioli 1972.

(29) Cf. Ludovico JACOBILLI, *Vite de Santi e Beati dell'Umbria*. Tomo primo, Foligno 1647, pp. 414-417. Lo Jacobilli si ferma ad una trattazione devozionale, quale si ritrova poi anche nel Wadding; di fra Domenico ignora sia le cariche, che i rapporti con i Monti di pietà e con la b. Battista da Varano.

(30) Non è noto purtroppo l'anno di nascita; la b. Battista da Varano chiamò affettuosamente fra Domenico, nel 1491, il «mio devoto padre vecchiecello»: cf. *Vita Spirituale*, in *Le opere spirituali*, a cura di Giacomo BOCCANERA, Jesi 1958, p. 50. Neppure si hanno documenti più informati sulla sua infanzia e sulla sua giovinezza. A Leonessa, città di confine tra regno di Napoli e stato pontificio, usarono rifugiarsi, nei secoli XIV-XV, molte famiglie, provenienti da diverse regioni: posso ricordare gli Atti di Todì, i Brunori Bocarini di Montegiove d'Orvieto (è di questa famiglia il capitano di ventura Gentile da Leonessa, cognato del Gattamelata, al soldo di Venezia contro Milano, morto durante l'assedio di Manerbio nel 1453), i Mongalli delle Marche. Discutere, come si suol fare, se il Nostro sia nato a Leonessa da genitori oriundi di Sanseverino, o sia nato a Sanseverino e subito trasferito a Leonessa ove trascorse la sua giovinezza, credo sia questione oziosa e per giunta insolubile, alla quale però, per ragioni d'enfasi patria, non furono disattenti gli storici locali del Seicento sia di parte leonessana che di parte settempedana, pur senza addurre nomi di sorta. Cominciò nel 1643 il Cancellotti, che di fra Domenico scrisse: «Dalla dimora di lungo tempo fatta in Lionessa, prese da quel luogo la denominazione, come da Padova s. Antonio e da Tolentino s. Nicola; ma per la nascita nella città di Sanseverino s'accrive», cf. G. CANCELLOTTI, *Vita di san Severino vescovo settempedano e di s. Vittorino suo fratello*, Roma 1643, p. 229. Segui quattro anni più tardi, nel 1647, lo Jacobilli, che, facendosi

come leonessano è sempre stato considerato nel toponimo di provenienza. Entrato nell'ordine francescano dopo aver ascoltato le prediche del frate osservante Nicolò da Osimo, salì a buona fama per virtù e dottrina, e si sforzò di imitare, oltre che nella vita, anche nella predicazione (come attesta il celebre fra Roberto Caracciolo da Lecce), lo stile e il modo di Bernardino da Siena (31). Fu chiamato ben presto a ricoprire la carica di vicario provinciale degli Osservanti per la Marca di Ancona; e nel 1454 fu opposto ad Aquila al famoso oratore fra Giovanni da Volterra, il quale era passato, dopo il capitolo aquilano del 1452, dalla parte dei Conventuali (32). Nel 1458 lo troviamo predicatore

portavoce delle tradizioni leonessane, scrisse: « Nella sopradetta Terra (di Leonessa) nacque il B. F. Domenico; ma i suoi antenati furono da S. Severino », cf. L. JACOBILLI, *Vite di Santi* cit., p. 415. Il Wadding, il cui tomo VIII degli *Annales*, ove si trovano le notizie biografiche di fra Domenico, fu pubblicato a Roma nel 1694, consacrò la tesi settempedana, scrivendo: « *Vir insignis Dominicus et Leonessa, ad Sanseverini nobile Piceni oppidum natus, cognomen sortitus a Leonessa, regni Neapolitani pago, in quo, transita familia pueritiam, ad Wadding, Annales XV, p. 156.* » Al Wadding e al Cancellotti si sono poi rifiutati tutti gli storici di parte settempedana, quali G. GENTILI, *De Ecclesia Septempedana*, Macerata 1837, p. 242; S. SERVANI COLLIO, *Iscrizioni riguardanti soggetti e fatti vari della città di Sanseverino poste fuori della medesima*, Macerata 1841, p. 28; ed ancora G. CAPPELLETTI, *Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri*, Venezia 1846, p. 750; ALESSIO DA ARQUATA, O.F.M., *Cronaca della riformata provincia dei Minori della Marca*, Cingoli 1893, p. 141. All'inizio dell'Ottocento G. MARGARUCI, in un'opera rimasta manoscritta *Uomini illustri settempedani* (Sanseverino, Bibl. Com.), introdusse una precisazione, accolta poi dagli storici posteriori come il Servani Collio: « Nacque il b. Domenico nella villa di Patrignolo, diocesi di Sanseverino, ma perché i suoi genitori si partirono e si domiciliarono nella terra di Leonessa, perciò prese a dirsi da Leonessa ». E' forse frutto di questa polemica tipicamente seicentesca il ritratto del b. Domenico esistente a Leonessa, ove compare l'inscriptio « B. F. DOMINICVS DE LEONISSA ORD. S. MIN. S. F. C. I. ». Si vedano pure le osservazioni di R. PACIARONI in « *Leonessa e il suo Santo* » n. 46, novembre-dicembre 1971, p. 127 s.

(31) Cf. ROBERTO DA LECCE, *Sermones de Sanctis*; sermone in onore di san Bernardino da Siena, riportato da Alfredo GALETTI, *L'eloquenza: dalle origini al XVI secolo*, Milano, Vallardi, 1938, p. 244. A Leonessa fu assai viva la devozione al senese, come attestano gli affreschi votivi quattrocenteschi nella chiesa di s. Francesco, e i numerosi monogrammi bernardiniani scolpiti sugli architravi delle abitazioni civili.

(32) Fra Nicola da Fara, scrivendo il 5 giugno 1455 a fra Giovanni da Capistrano, racconta di fra Domenico, chiamato « *de Leonissa* » o anche « *de Legonissa* », un curioso episcopo. Il leonessano, « *parvus persona sed magnus gratia Dei* » (era forse ministro di statuta?), preceduto dalla fama di « *vir probus et doctus* » (WADDING, *Annales* XIII, p. 86) fautore dell'Osservanza, fu invitato nel 1454 ad Aquila a predicare la quaresima in contrapposizione al conventuale Giovanni da Volterra, il quale però aveva l'appoggio del vescovo aquilano Amico Agnifoli e del potente conte di Montorio Pietro Lalle Camponeschi. Fra Domenico, cui furono rifiutati dal vescovo e chiesa e suono di campane, predicò all'aperto presso la chiesa di s. Tommaso, e tutti i cittadini, quando suonava la campana per annunciare le prediche del volterrano in s. Francesco, correvano ad ascoltare le prediche che il leonessano faceva « *sub diu* » (« *In conventu campana sonabat*, — commentava divertito fra Nicola —, « *et ad Sanctum Thomam multitudinem curabat* », con non poco disappunto di fra Giovanni, che per ben due volte fu costretto ad interrompere il suo quaresimale con le lagrime agli occhi per l'umiliazione. Cf. Leonardo LEMMENS, O.F.M., *B. Bernardini Aquilani Chronica Fratrum Minorum Observantiae*, Romae 1902, p. 41; Fr. Nicolai de Fara *epistolae duae*

e fondatore del Monte di Pietà ad Ascoli Piceno; in quello stesso anno fu rieletto vicario provinciale. Rimase celebre negli annali della città la predicazione a Fabriano nel 1466, durante la quale predisse la pestilenza, che colpì effettivamente la città due anni dopo, e che diede occasione a fra Domenico di ritornare a Fabriano per curare gli appestati. Nel 1467, durante il capitolo di Mantova, fu nominato vicario delle due province, allora separate, della Bosnia e della Dalmazia (33). La sua fama di educatore d'anime è legata a molti bei nomi dell'Osservanza marchigiana, ed in particolar modo alla gentile figura della beata Battista dei conti Varano, la quale ebbe modo di conoscere fra Domenico per la prima volta a otto-dieci anni, sentendolo predicare il venerdì santo del 1466 (o 1468) nella chiesa degli Osservanti di Muralto; da quella predica la giovanetta trasse spunto per l'ingenuo voto di versare una « lacremuccia » ogni venerdì (34). Da allora i rapporti tra i due si fecero sempre più intensi: fra Domenico accolse la figlia dei conti Varano nel monastero di Urbino col nome di suor Battista nel 1481; ne ricevette, sempre in Urbino, la professione religiosa nel 1483, anno in cui fu nuovamente eletto vicario provinciale dell'Osservanza; assistette poi, l'anno seguente, al solenne suo ingresso nel monastero di Santa Maria Nova a Camerino. Nel 1487 insieme a fra Pietro da Mogliano, altra sua preziosa conquista alla vita religiosa, si adoperò per metter pace tra Ascoli e Fermo (35). Durante il capitolo di Urbino del 1489

ad S. Joannem de Capistrano, a cura di Aniceto CHIAPPINI, O.F.M., in « *Archivium Franciscanum Historicum* » XV (1922) pp. 393-399-401. In una lettera di fra Marco da Bologna a fra Giovanni da Capistrano, scritta il 19 gennaio 1455, si dice: « *Pro familia nostra Aquile predicabit Fr. Dominicus de Gonnisa, olim Vicarius Provinciae Marchie* »; dal che si potrebbe desumere che la scelta di fra Domenico come antagonista di fra Giovanni da Volterra nella predicazione quaresimale del 1454 fu sollecitata anche dalla carica rivestita dal leonessano. Cf. *De vita et scriptis fr. Alexandri de Riccis*, a cura di Aniceto CHIAPPINI, O.F.M., in « *Arch. Franc. Hist.* » XXI (1928) p. 100; LEOPOLDO CASSESE, *La « Chronica Civitatis Aquilae » di Alessandro de Ritiis*, in « *Arch. Stor. per le Province Napoletane* » 66 (1941) p. 203 (predicazione del 1454).

(33) Cf. WADDING, *Annales* cit. XIII, p. 459. Il prestigio di fra Domenico era veramente grande se, come narra il Wadding, « *illius prudentia, bonitate et disciplina allecti, Patres provinciae Marchiae Arconitanæ eum volebant perpetuum habere Praefectum. Cum id ex Institutis legibus et consuetudine non liceret, communibus suffragiis septies crearent Ministrum Provinciale. In diuturno et toties repetito regimine plurima eluxit sapientia* », cf. *Annales* cit. XV, p. 136.

(34) Cf. GIACOMO BOCCANERA, *Biografia e scritti della B. Camilla-Battista da Varano clarista di Camerino (1458-1524)*, Roma 1957, p. 24; i rapporti tra la b. Battista e fra Domenico sono riepilogati nelle pp. 24-27. Si veda pure B. FELICIANELLI, *Notizie e documenti sulla vita della B. Camilla Battista Varano*, in Piconum Seraph., I (1915), 602-607.

(35) Cf. GIUSEPPE FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento* vol. I, Ascoli Piceno 1958, pp. 134-135.

fra Domenico fu eletto definitore per gli Osservanti cismontani (36). Morto l'anno seguente fra Pietro da Mogliano, che era divenuto direttore spirituale della beata Battista, ne assunse l'incarico, e in quella veste ordinò alla Varano la composizione della *Vita Spirituale* (37). Morì ad Urbino il 20 aprile 1497, mentre era in carica per la settima volta come vicario provinciale per l'Osservanza e andava visitando i conventi della sua provincia. Fu subito venerato come beato ed esaltato con titoli celebrativi quali « Specchio di perfezione », « Tromba dell'Italia », « Fulcro della provincia picena » (38).

Quel che qui interessa rilevare è la sua opera a favore dei Monti di Pietà, che lo portò a legarsi ancor più in amicizia, sulla scia della comune fedeltà alle suggestioni sociali e riformistiche di Bernardino da Siena, ad altri religiosi interessati al problema, primo tra tutti Giacomo della Marca. Fondò il primo Monte di

(36) Cf. WADDING, *Annales* cit. XIV, p. 532.

(37) L'opera fu composta dalla Varano nei giorni 27 febbraio-13 marzo 1491. A fra Domenico fu pure indirizzata, il 21 marzo 1491, la seconda stesura dei *Ricordi di Gesù*: cf. CAMILLA BATTISTA DA VARANO, *Le opere spirituali* cit., pp. 3-67 (*Vita spirituale*) e 129-141 (*Ricordi di Gesù*). Così scrive la Varano nella introduzione alla *Vita spirituale*, rivolgendosi a fra Domenico: « O Padre mio, fine mo' ho balbuziato con vostra paternità quando per lettere, quando per parole datove qual cenno e indizio de quella pena che me fa crutare el core. Ora è giunta l'ora e el tempo che bisogna, al mio despetto, che espute tutta la corata e mostre apertamente quella occulta piaga che me ha già quasi tre anni consumata questa afflitta anima meschina » (op. cit., p. 7).

(38) Li ricorda il Wadding, traendoli dalle biografie anteriori: « Qui eius vitam scribunt "Speculum" vocant "perfectionis" "Italiae tubam", "Fulcrum Provinciae Picenae" », cf. *Annales* cit. XV, p. 158. Significativo il fatto che lo stesso duca d'Urbino, Guidubaldo da Montefeltro, saputo della malattia di fra Domenico, lo fece trasferire ad Urbino perché fosse curato: cf. *Annales* cit. XV, p. 158. A morte avvenuta, « li frati di quel convento lasciarono il suo corpo esposto due giorni in chiesa ben custodito, per sodisfare alla pietà delle persone che in quantità grandissima vennero a riverirlo. Dopo fu venerabilmente sepolto sotto l'altare maggiore della chiesa del monastero di s. Chiara di Urbino. Il Signore Iddio per autenticare la santità del suo fedel servo operò per suo mezzo in vari tempi molti miracoli, e concesse grazie innumerevoli a quelli che si raccomandarono alle sue intercessioni, come ne fanno ampia testimonianza gli molti voti appesi al suo sepolcro »: cf. L. JACOBELLI, *Vite de Santi* cit., p. 417.

Come beato, il leonessano è ricordato sia nel *Martyrologium Franciscanum*, Romae 1938, pp. 148-149, sia negli *Acta Sanctorum* dei Bollandisti, tra i santi del mese di aprile (cf. ed. Venezia 1738, tomo II, pp. 833-835). La sua fama di santo si diffuse anche fuori d'Italia: cf. ad esempio FRAY ISIDRO FELIX DE ESPINOSA, O. F. M., *Crònica de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España*. New edition with notes and introduction by Lino G. CANEDO O. F. M., Washington 1964, p. 84. La prima edizione dell'opera si ebbe in Mexico nel 1746. Di fra Domenico si dice che « fue uno de aquellos místicos despejados que hacen amable y apetecible la virtud, sazandola con la salsa de la discreción ».

Pietà in Ascoli Piceno nel 1458; poi, dieci anni più tardi, ne fondò altri ad Urbino e Recanati (39).

La domanda, che, a questo punto, sembra legittimo porsi, è la seguente: nel clima di lotta all'usura (e, talvolta, di caccia all'ebreo usuraio), che s'accese per tutto il secolo XV e che ebbe proprio nei francescani — il più delle volte per amore d'una religione veramente pura da compromissioni mercantilistiche e da sfruttamenti dei poverelli d'Iddio — i principali animatori, donde fra Domenico da Leonessa trasse ispirazione per strutturare la sua iniziativa, la quale proponeva una soluzione concreta, anche se con finalità di tipo caritativo-assistenziale, ad un problema largamente sofferto e dibattuto nell'opinione pubblica? È sufficiente pensare alle sole suggestioni di Bernardino da Siena, infuocato predicatore per le plaghe dell'Italia centrale, da poco (1450) elevato agli onori degli altari?

Sia consentito avanzare una ipotesi, logica anche se non documentabile: il Monte di Pietà di Leonessa potrebbe avere un qualche legame con le esperienze assistenziali di fra Domenico, il quale proprio a Leonessa poté verificare l'efficacia d'una risposta presumibilmente laica al problema posto dalla carenza di beni di prima necessità, e fors'anche di denaro, e poté trarre vantaggio da una istituzione già sperimentata valida, a Leonessa come altrove (40), per riproporla su più vasta scala e con rinnovato fervore, perfezionandola ed aggiornandola nella sua struttura e nella sua regolamentazione. Dalle notizie tramandateci dall'ormai celebre « bastardello » ascolano, sappiamo infatti che per il Monte

(39) Sul monte di Pietà ascolano, per il quale già il Marcucci aveva indicato la data 1458 attribuendone però la fondazione al b. Marco da Montegalzo (cf. F. A. MARCUCCI, *Saggio delle cose ascolane*, Teramo 1766, p. 317) e il Moroni aveva invece fatto il nome — pur accogliendo la data — del « beato Giacomo Picente » (cf. GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione ecclesiastica...* XLV, Venezia 1847, p. 254), oltre alle opere già ricordate del Talamonti e soprattutto del Fabiani, si vedano le osservazioni critiche di STANISLAO MAJARELLI e UGO LINO NICOLINI O. F. M., *Il Monte dei Poveri di Perugia. Periodi delle origini* (1462-1474), Perugia 1962, pp. 128-132 e la valutazione che di quest'opera ha fatto il P. G. Pagnani in questa stessa rivista (6, 1969, pp. 134-141) e una sua messa a punto: *Il punto sui Monti di Pietà e il contributo di Mons. Giuseppe Fabiani*, « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche » V (1966-67), pp. 111-118. Sul Monte di Pietà di Recanati, intitolato « Mons. Petrus Virginis Marie de Laureto », si veda BERNARDINO GHETTI, *Gli Ebrei e il Monte di Pietà di Recanati nei secoli XV e XVI*, in « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province delle Marche » IX (1913), pp. 377-434.

(40) Si veda, ad esempio, coeva al periodo studiato, l'iniziativa che fra Cherbino da Spoleto promosse a Perugia nel 1457, invitando i magistrati a far distribuzione di grano e di farina ai poveri bisognosi: cf. MAJARELLI-NICOLINI, *Il Monte dei poveri di Perugia* cit., pp. 95-130.

di Pietà di Ascoli fu chiesto esplicitamente « *quod caperetur et deputaretur quidam locus sive repositorium in dicta civitate Asculi, in quo deducerentur, responderentur et conservarentur elemosine que ferent et darentur per devotas personas, amore Dei, pro sustentatione dictorum pauperum et miserabilium personarum* ».

Questa coincidenza, insieme alle cariche ricoperte nell'Ordine, all'ardore e alla capacità suasi della predicazione, alla santità di vita, potrebbe aver indotto i religiosi del convento di s. Francesco in Leonessa, nel quale fra Domenico si formò e visse nella sua giovinezza, a volerne tramandare memoria ai posteri tramite un bel ritratto, che vede il santo frate aureolato ed assorto, in atto di scrivere su un libro quel che la « colomba » ispiratrice gli suggerisce all'orecchio. Credo sia l'unico ritratto che del beato Domenico da Leonessa (o da Gonnessa: è la stessa cosa) si conservi, la cui esistenza va certamente al di là d'una semplice commemorazione encomiastica d'un compatriota e correligionario salito a rinomanza (41).

Concludendo, mi rendo conto della precarietà di risultati di questa mia scorribanda con la quale mi ripromettevo di chiarire in qualche modo l'attendibilità della singolare notizia antinoriana. Ho ricercato indizi e prove per il mio mosaico; ma non credo d'essere riuscito a dimostrare granché, dal momento che molte tessere di raccordo risultano mancanti. D'altro canto la storia si fa con i documenti e non con le supposizioni, sia pur suggestive. Lascio al benevolo lettore il compito di valutare globalmente le varie ipotesi di lavoro prospettate, le quali non sembrano risolvere il fascinoso enigma antinoriano. Risolverlo, però, col dire sbrigativamente che l'Antinori ha preso un abbaglio, anzi una serie di abbagli, m'è sempre parso troppo semplicistico (o *lectio difficilior* merita sempre attenzione), e mi son messo a cercare il bandolo, se bandolo v'è, per dipanare la matassa. Non m'illudo d'averlo ancora trovato.

(41) E' un ritratto su tela (sec. XVII), di buona fattura, con delle sguaciture qua e là, ma ancora ben leggibile.

RECENSIONI

M. MARTELLI, *Storia del Monte di Pietà in Lugo di Romagna (1546-1968)*, Firenze 1969, 456 pp.

Civilmente, dalla prima metà del '400, Lugo dipendeva dagli Estensi di Ferrara e nel 1528 venne incorporata da papa Clemente VIII negli stati della Chiesa. Dal 1567 un commissario, con il titolo di governatore, rappresenta l'autorità del duca in Lugo, coadiuvato da un podestà o vicario per l'amministrazione della giustizia e da un cancelliere. Un consiglio, con a capo il massaro, elevato poi dal 1598 a rango di priore, reggeva la « Terra », affiancato da sindaci, notai, nunzi ecc.

Dalla prima metà del '500 Lugo aveva cominciato ad emergere come centro commerciale più prospero di quella parte bassa della Romagna, detta « Romagnola ». Era favorita dalla sua posizione geografica in quanto si trovava a poca distanza da Bologna, Ferrara, Ravenna. Allo slancio nei traffici contribuirono inoltre, in un'epoca di ferreo protezionismo, i privilegi accordati da Alfonso I nel 1524 per l'antica fiera annuale ed il mercato settimanale, li beralizzati e sgravati del peso di dazi e gabelle.

Ambiente ideale e « piazza » adattissima alle speculazioni dei banchieri ebrei, specialmente quando, per i passaggi di truppe e le guerre del primo '500 per le discordie interne tra guelfi e ghibellini, per le frequenti carestie ed il bantimento, lo slancio commerciale s'inceppava ed alle brusche battute d'arresto, che significavano rovina e miseria, bisognava far seguire una immediata ripresa, reperendo dovunque e comunque il « liquido » indispensabile. E gli Ebrei, insediati a Lugo dagli inizi del secolo XIII, erano organizzati proprio per soccorrere, non disinteressatamente, in tali frangenti. Nei primi tempi il loro aiuto in prestiti non eccedeva la normale attività dei piccoli banchieri teoricamente condannata, ma praticamente richiesta e necessaria.

Il mercato delle usure diventò facile monopolio degli ebrei e le necessità del commercio spingevano ad accordare loro, con sempre maggior frequenza, il permesso di aprire banchi di prestito. Nelle convenzioni tra comunità ed ebrei era stabilito che il tasso d'interesse non potesse superare il 12%, ma in realtà gli ebrei, sentendosi forti e indispensabili al finanziamento dei contratti, perchè senza concorrenti, potevano far salire la percentuale fino al 50%.

Anche a Lugo si avverte il bisogno, anche se tardivamente in confronto di altri luoghi, di un istituto di prestito a condizioni più sopportabili. E' stato si può dire eccezionalmente un domenicano d'Imola, tale P. Andrea, a istituire il Monte di Pietà (un'istituzione che di solito viene

attribuita ai francescani) mentre predicava nella chiesa di S. Domenico di Lugo. Passarono però tre anni prima che a Lugo s'affrontasse al problema in termini concreti e si desse inizio al preliminarì dell'organizzazione. Fra le prime notizie riguardanti il Monte di Pietà nessun accenno circa l'anno di fondazione. Nei documenti posteriori c'è da perdersi in un labirinto di date relative al presunto tempo di fondazione.

Fissata al 1547 la data probabile dei primi statuti del Monte ed accertata la loro derivazione da Ferrara si può aggiungere che i capitoli erano 61, dei quali se ne sono ritrovati solo 10 e il proemio. Nel proemio viene rilevata la provvidenzialità dell'opera per soccorrere gli indigenti e combattere l'usura ed enunciate le grandi linee dell'organizzazione, in vista dell'ordinato sviluppo del Monte già eretto. L'ultimo fra i capitoli pervenuti tratta dei mezzi da reperirsi per il funzionamento del Monte e la esenzione di una percentuale d'interesse sui prestiti, che venne stabilita nella misura del 5%, previa autorizzazione pontificia.

Durante questo primo periodo si nota un progressivo aumento del capitale del Monte, che permette l'acquisto di una casa e da ciò il trasferimento dalla sede provvisoria dell'ospedale della Madonna a quella stabile di casa Rondinelli. L'ultimo ventennio del secolo fu per Lugo particolarmente calamitoso ed il Monte ne rappresentò in qualche modo la salvezza.

Nel primo '600 si apportarono delle piccole modifiche organizzative del Monte il cui patrimonio precedentemente era venuto aumentando sempre più; ma nel 1633 qualcosa incominciava ad incepparsi negli ingrangi del Monte: molti pegni rimanevano invenduti e le loro giacenze appesantivano l'amministrazione del Monte. Dopo la peste del 1630 vi fu la guerra del 1641-1644 tra Odoardo Farnese duce di Parma ed i Barberini che diede un'ulteriore spinta alla miseria degli abitanti di Lugo ed al loro bisogno di ricorrere al Monte e dopo la pace del 1644 la popolazione ne uscì completamente esausta per le enormi spese sostenute. Per i Lughesi l'unico scampo restava il Monte che aveva però perduto l'efficienza di un tempo. A pungolare il Monte in letargo fu il cardinale Stefano Donghi il quale aveva intuito l'importanza dei Monti e pertanto nel 1647 pose mano ad una riforma di quello di Lugo che porta il suo nome e che riguarda soprattutto l'amministrazione. I nuovi statuti, pur con deroghe, varianti, parentesi ed aggiornamenti, rimasero in vigore fino alla fine del dominio pontificio. Il rifiorire economico dell'Opera, dopo la riforma Donghi, era evidente; ma altrettanto evidente il pericolo che su tale prestigioso piedistallo s'ergesse una specie di feudo dinastico dei quattro presidenti preposti all'amministrazione del Monte. Come infatti avvenne.

Alla fine del '700 Lugo s'era affermata nei mercati come la capitale della « Romagnola ». Nei due secoli e mezzo dalla fondazione del Monte poteva segnare al suo attivo uno sviluppo in tutti i campi, ma soprattutto nel commercio. La massa assorbita nel commercio o beneficiaria di esso, sicura alle spalle per la piccola ma solida e facile riserva finanziaria rappresentata dal M. di P., paventava soltanto chi poteva interrompere il corso tranquillo della normalità, presupposto e condizione di redditizi mercati. Il pericolo poteva entrare solo dall'esterno perché, per la efficienza del

Monte, la popolazione ebraica s'era rarefatta; ne era quindi diminuita anche la concorrenza.

Durante la rivoluzione francese il Monte fu razziato e con la legge del 28 giugno 1798 il suo nome venne mutato in quello di « Monte Nazionale » e la municipalità dichiarata « legittima amministratrice dei suoi Beni ». Dai relativi rogiti di consegna del 5 settembre si può stabilire in quale stato pietoso era il Monte a oltre due anni dal saccheggio; pegni e prestiti risultavano diminuiti di otto-sei volte, vuota la cassa delle quattro chiavi.

Il nuovo « Piano » di riorganizzazione del Monte Nazionale formato da 24 articoli recepiva in gran parte le vecchie sagge norme, tra le quali la gratuità dei prestiti fino a scudi 10, con maggiori precisazioni e con qualche novità. Fra le novità: — per i prestiti superiori a venti scudi era stabilito l'interesse del 10%; — dopo tre anni di giacenza i pegni dovevano essere venduti; — ogni deposito di somma doveva essere segnato immediatamente alla municipalità; — inventario generale ogni triennio. Il piano non poté funzionare a lungo per la caducità del primo dominio francese.

Nel gennaio 1801 Lugo era di nuovo inserita nella repubblica cisalpina e più tardi (1805) era entrata a far parte del « Regno d'Italia » napoleonico. Un decreto reale del 2 settembre 1807 conglobava tutti i beni delle confraternite, opere pie, ospedali, fondi di beneficenza e quindi anche il Monte di Pietà in un'unica amministrazione denominata Congregazione di Carità. In questo nuovo contesto la vita del Monte continuò per quasi un decennio contrassegnato da piccole controversie legali.

A differenza dei mutamenti avvenuti nel periodo francese dopo il '59, che segna la fine del governo pontificio a Lugo e nelle Romagne, il Monte offre maggiori garanzie di stabilità nel nuovo organismo della Congregazione di Carità anche nel secondo Regno d'Italia.

L'ampliarsi del commercio lughese in più vasta dimensione cooperò al declino della fiera annuale, inflazionata da altre maggiori facilmente accessibili, ma purificò il Monte restituendogli la sua primitiva funzione. Liberato dalla custodia dei depositi privati, assolta dalle Banche, il ruolo del Monte tornava ad essere quello suo proprio.

Dopo l'avvento del fascismo i Monti vennero disciplinati dal R. Decreto Legge 14 giugno 1923 e dalla legge 29 dicembre 1927 che distingueva i Monti in due categorie, in relazione alla loro prevalente funzione di Istituti di Credito (I cat.) o esercizio di prestiti su pegno (II cat.). Mentre i Monti di prima categoria erano sottoposti alle norme delle Casse di Risparmio quelli di seconda categoria, tra i quali quello di Lugo, rimanevano soggetti alle norme degli Istituti di assistenza e beneficenza, oltre alle prescrizioni comuni a tutti i M. di P.

Nel giugno 1937, soppressa la Congregazione di Carità e sostituita dall'Ente Comunale d'Assistenza, il Monte di Lugo passò fra le opere amministrare da quest'ultimo fino al 1938. La denominazione Monte era sparita e ne era subentrata un'altra: « Monte dei Pegni ».

A documentazione dell'ultimo anno di permanenza del Monte nella Congregazione di Carità e dell'unico anno di appartenenza alla ECA, è opportuno riportare in sintesi i risultati definitivi degli esercizi: 1937 e 38;

in aumento il primo di L. 10229,46 in diminuzione il secondo di Lire 34644,36. La nuova nomenclatura di preziosi, tessuti e oggetti diversi, equivaleva in sostanza alla vecchia di oro, biancheria e rame.

Con la legge 10 maggio 1938 e il R. Decreto 25 maggio 1939 il Monte si decentrò dall'ECA e divenne autonomo. Il 7 gennaio 1940 fu nominato un commissario provvisorio Pietro Farina, al quale spettò l'arduo compito di adeguare il Monte alla nuova situazione senza alterare le caratteristiche della sua fisionomia.

La più urgente preoccupazione del nuovo commissario s'indirizzò al reperimento dei mezzi finanziari per affrontare le intensificate richieste di sovvenzioni derivanti dai bisogni crescenti nel periodo bellico. Il Farina procedette con estrema cautela nella liquidazione del patrimonio che poi si rivelò provvidenziale. Nella spietata parentesi della guerra le proprietà terriere ed edilizie dell'Istituto furono duramente colpite, il patrimonio in dissesto e scarsi mezzi liquidi a disposizione. Gli ostacoli al reperimento dei mezzi sembravano insuperabili fino a quando non si intravide la possibilità di ottenere la raccolta dei depositi. Con decreto 2 dicembre 1946 il Monte giungeva così al traguardo del suo ciclo evolutivo e diventò: Banca del Monte.

Nel primo quinquennio di attività aumentarono i depositi, il patrimonio e le rendite del patrimonio terriero. Il progresso dell'Istituto, che alla chiusura dell'esercizio 1956 aveva raggiunto 385 milioni di depositi, indusse il consiglio di amministrazione a richiedere il passaggio del Monte alla seconda categoria, ossia a quella degli Istituti di Credito e l'autorizzazione fu ottenuta il 28 maggio 1957. Il provvedimento, aprendo al Monte una più ampia attività bancaria, agevolò una sua maggiore penetrazione nelle varie attività economiche cittadine. I nuovi impegni non fecero deviare il Monte dalle sue finalità originarie di beneficenza e di aiuto cristiano. Trasformato negli ordinamenti, rinnovato nelle funzioni ed ampliato negli ambienti, ma sempre fedele all'antico spirito, il Monte continua la sua missione adeguata ai tempi moderni di pari passo allo sviluppo di Lugo.

Senza volere entrare troppo in merito all'opera, non se ne può non sottolineare la ricchezza della documentazione; mi sembra invece scarsa la bibliografia sui Monti di Pietà in genere, forse non indispensabile per la storia di un solo Monte, ma comunque desiderabile per un maggiore orientamento sull'argomento. Numerose e interessanti anche le illustrazioni. L'opera certamente può fare da guida alla storia dei Monti dei singoli luoghi dopo il molto che è stato scritto e si continua a scrivere sui Monti in genere.

R. RILLI

G. MASCIA O.F.M., *La confraternita dei Bianchi della Giustizia a Napoli « S. Maria Succurre Miseris »*, ivi [1972], 115 pp., 5 tavv.

Proseguendo nella sua instancabile attività, il P. Mascia, del gruppo studiosi di S. Giacomo della Marca di Napoli, ci ha regalato quest'altro

volumetto con l'eleganza dei precedenti, in cui tenta di chiarire una situazione veramente ingarbugliata circa l'attribuzione della confraternita a S. Giacomo della Marca. Scartata l'ipotesi che lui ne sia stato il fondatore, poiché la confraternita sarebbe stata costituita assai prima (1430-34) della sua venuta a Napoli (1473), non si può tuttavia ragionevolmente dubitare che abbia contribuito a ravvivarla con la foga che gli era propria. A questo proposito ci sembra istruttivo un miracolo « tuttora inedito » attribuito a S. Giacomo da un tale che l'anno dopo la sua morte avrebbe visto il Santo, come quando era in vita, con la maschera dei penitenti Bianchi che gli pendeva dal braccio sinistro (p. 39). Assai più tardi, nell'oratorio dei Bianchi, venne raffigurato S. Giacomo com'era stato visto in visione (p. 59). Nel 1677 i membri della confraternita richiesero alle autorità dell'Ordine il sacco bianco con il quale S. Giacomo sarebbe stato solito prender parte alle manifestazioni di pietà e di assistenza ai condannati dei Bianchi (p. 57). Questi rapporti tra S. Giacomo e la confraternita non si sono certamente stabiliti a caso e fanno pensare a qualche legame ancora più stretto.

Secondo noi i vari titoli aggiunti alla primitiva e semplice confraternita dei Bianchi, denota i vari sviluppi della stessa al punto che la compagnia può apparire come fondata in epoche diverse e ad opera di più.

I Bianchi sono un movimento a sé stante, la cui attività primitiva non era quella che svolgevano a Napoli (assistenza ai condannati a morte), ma la pacificazione degli animi (v. *Pic. Seraph.* VI, 80); e con tale missione noi riteniamo che siano arrivati a Napoli intorno agli anni 1430-34 e forse anche prima. Successivamente, durante la dimora di S. Giacomo a Napoli (1473-76), forse per impulso dello stesso e certo con il suo favore, la confraternita — esauritosi ormai il suo scopo penitenziale iniziale — dev'essersi occupata anche dell'assistenza ai condannati a morte e quindi aggiunse al proprio nome anche quello « della Giustizia ». Il terzo titolo « S. Maria Succurre Miseris » è, secondo noi, l'ultima trasformazione della confraternita, quando intorno al 1519 un genovese e un piacentino, trovandosi a Napoli per diffondere l'Opera del « Divino Amore », sembrano ridare vita alla confraternita, al punto che da taluni ne sono detti fondatori (p. 64).

Crediamo che lo studio del P. Mascia serva non solo a chiarire un punto oscuro della vita di S. Giacomo e della sua dimora a Napoli, ma che costituisca anche un buon contributo alla conoscenza dei battuti o disciplinati di cui si occupa il noto centro di Perugia. I Bianchi, che traevano in parte ispirazione dai flagellanti, a Napoli, divennero sinonimo di penitenti in genere, appartenenti alla classe dei laici (p. 71).

P.

Risultati e prospettive della ricerca sul Movimento dei Disciplinati. Convegno internazionale di studio, Perugia 5-7 dicembre 1969, ivi 1972, 370 pp. [Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Centro di Documentazione sul Movimento dei Disciplinati].

Il volume si apre con una presentazione e una relazione del prof. G. Cecchini, preside della Deputazione di Storia Patria che in tale sua veste, commemora, con commosse parole, il P. G. Abate (p. 6), animatore del convegno al quale ricordiamo di avere anche noi partecipato. Dalla relazione del Cecchini ci sembra utile rilevare la costituzione di uno schedario, che gli studiosi potranno consultare, riguardante gli statuti, le laudi, l'iconografia ecc. dei Disciplinati.

La prima relazione, la cui lettura ci ha impegnati di più e che stimolò un nostro intervento al convegno, è quella del Prof. Meloni su *Topografia, diffusione e aspetti delle confraternite dei Disciplinati*. Noi siamo ancora del parere che una pista buona per rintracciare confraternite di Disciplinati è la ricerca di compagnie affini; durante il nostro intervento nella discussione seguita alla relazione Meloni, abbiamo indicato quelle dette volgarmente dei « sacconi ». L'osservazione fatta per una confraternita di Camerino, i cui membri si dicevano « disciplinati » *licet nunquam disciplinentur*, vale anche per molte altre confraternite i cui membri, in origine, praticavano la disciplina della quale, poi, pare che si vergognino. Anche al presente nelle processioni del Venerdì Santo si vedono dei frateLLoni, vestiti di sacco, il capo coperto da un cappuccio con due fori in corrispondenza degli occhi, battersi con sonanti discipline di ferro, ma... leggermente, a modo di rito.

Buono ci è apparso anche lo studio dello Scaramucci sugli statuti delle confraternite dei Disciplinati, diviso in tre periodi: secc. XIII-XIV, XV-XVI, XVII-XIX. All'inizio le confraternite ci si presentano nel loro stato più genuino come associazioni di laici, che fanno professione di fede direttamente al Romano Pontefice e di ubbidienza alle autorità civili, ma che appaiono generalmente sciolte da ogni diretta ingerenza dell'autorità dei vescovi: una situazione che muta radicalmente in seguito, soprattutto dopo il Concilio di Trento, e dopo che alcune confraternite, sorte all'inizio nel rispetto di una povertà quasi francescana, divennero depositarie di cospicui lasciti e beni. Questo aspetto ci sembra meglio illustrato dall'articolo del Prof. Mira sugli aspetti economico-finanziari di siffatte compagnie. Ma, a dire il vero, per il primo periodo, è forse esagerato parlare di aspetti economici...; le confraternite professavano realmente la povertà e si reggevano con i contributi obbligatori dei loro membri con le elemosine raccolte e gli aiuti delle autorità pubbliche e perfino con le multe inflitte ai confratelli trasgressori. Il via all'arricchimento è stato dato dalle opere di carità che, a un certo punto, le confraternite hanno cominciato ad esercitare, soprattutto dopo che le autorità locali affidarono alle stesse il governo di alcuni istituti di beneficenza, per lo più ospedali e case per pellegrini. Tale esercizio cambia un poco l'aspetto originario delle compagnie dei Disciplinati: e gli stessi strumenti di disci-

plina finiscono con l'essere appesi sui muri delle antiche chiese dei Battuti, come è accaduto nella chiesa del Monte di Caldarola (Macerata), finché una mano non li ha tolti anche di lì. Il volume (che serve come guida ad ogni ulteriore studio sui Disciplinati) è arricchito di belle e interessanti illustrazioni, anche a colori.

C. GRILLANTINI, *Storia di Osimo*, 2 vol., 2 ed., Pinerolo 1969, ricc. ill.

Nella prefazione alla prima edizione (conservata anche in questa seconda) l'A. manifesta i limiti del suo lavoro, cui avrebbe voluto dare il titolo di *Tentativo di storia di Osimo*; e sta bene il titolo più breve, anche se il lavoro non può dirsi una storia completa di Osimo, mentre è qualcosa di più di un semplice tentativo: un sommario ben fatto, frutto di personali ricerche, scritto con un certo brio, al passo con gli studi più recenti.

Si perdonano all'autore certe digressioni (inserisce nel suo lavoro anche poesie dialettali) al punto che noi non gli suggeriremmo di toglierle, poiché rispecchiano il carattere dell'opera e un po' anche quello dell'autore.

In questa nuova edizione l'autore corregge il suo primitivo punto di vista che le pergamene, di cui Osimo è ricca, non hanno più nulla da dire, poiché sono state esaminate da rinomati scrittori osimani; ma codesti scrittori, meritatamente illustri, le hanno avute nelle mani solo per dimostrare taluni fatti; le pergamene non contengono solo fatti, ma nomi relativi a persone, cose, istituti, leggi — romane e barbariche — d'interesse maggiore, alle volte, del singolo fatto documentato e dei quali quegli scrittori illustri (Martorelli, Compagnoni, « il prelatò più dotto d'Italia » al dire del Muratori, ecc.) non erano preparati a intenderne l'intimo valore.

Circa il significato di « Osimo » si può accettare la spiegazione proposta dal Radke: *Uxama, l'alta*, l'elevata, da parola celtica (p. 59, n. 2). Per quello di Filottrano (Monte Filottrano, dei vecchi) occorre rinunziare all'idea di *Feretranus*; la diversa spiegazione proposta dal Natalucci (*Mons Filiorum Ocranii*) è più che fondata, sicura.

Talune abbreviazioni non ci piacciono; almeno i titoli e i titoletti dovrebbero essere scritti per intero.

Per S. Silvestro, nativo di Osimo, vorremmo segnalare una pregevole pergamena conservata nel monastero che da Lui prende il nome, vicino Fabriano (rotolo tra le pergamene di *Fossato e Gualdo* anno 1261) nella quale il santo benefica *donna Bianca* di Osimo in segno di affetto e gratitudine.

A proposito della venuta di S. Francesco in Osimo, meritavano forse, in questa nuova edizione, di essere segnalati i nostri *Viaggi di S. Francesco nelle Marche*, dove l'argomento è trattato più estesamente.

Notiamo con piacere il posto fatto (pp. 296-98) all'apostolato di S. Giacomo in Osimo e alla disavventura toccata al suo compagno, Giovanni da Ischia, che voleva ad ogni costo che si chiudesse una casa

di facili costumi, attirandosi la vendetta dei frequentatori che, strano a dirsi, trovarono comprensione nello stesso Nicolò V!

G. PAGNANI

P. PIGINI - P. BONTEMPI, *Vita e statuti di Castelfidardo antica*, ivi 1972, 291 pp. .

La parte strettamente storica, che precede il volume e che forse non era intenzione degli autori di trattare rigorosamente, lascia un poco a desiderare, come quando si accoglie, sia pure a titolo di inventario, la leggenda della fondazione, da parte di un figlio... di Noè, di Osimo la cui storia più antica e tutta di sapore romano si confonde con quella di Castelfidardo; o s'inclue Rimini (p. 26) tra i luoghi dipendenti della diocesi di Numana e poco prima si parla della consacrazione della chiesa di Fonte Avellana avvenuta a Trani; conoscendosi nelle Marche un solo luogo chiamato Fonte Avellana, quest'altro che sembra esistere nell'Italia meridionale (se pure esiste!) andava chiarito. Circa il nome, ci rimane dubbia la forma più antica (1196...) *Castrum Giccardi* perché temiamo che il nome non sia stato letto bene; è invece documentata la forma *Castrum Ficcardi* o *Ficcardum* anche fuori del territorio osimano. Esiste (o esisteva) un *Castrum Ficcardum* anche vicino a Pian di Picca, ai piedi di S. Ginesio. Non sappiamo se il passaggio da Ficcardo a Fidardo, che sembra avvenuto nel sec. XVI, sia un'ulteriore corruzione del nome o un ritorno alla sua forma genuina.

Buona ci sembra la rappresentazione della vita del comune, che forma la parte principale del volume (pp. 79-245), poiché gli autori si valgono di fonti dirette (Atti consiliari, Statuti ecc.), dei ricordi della gente (che talvolta costituiscono fonte storica anch'essi) e della loro personale esperienza. Un punto ha richiamato i nostri stessi ricordi. Parlando dei « terziari » (p. 85) gli autori affermano che quello centrale, corrispondente all'attuale piazza e al punto più elevato del paese, era chiamato « Verulianus » e si chiedono chi fosse costui. Peccato che non ci dicano dove, per la prima, ricorre questo nome. Abbiamo già avuto occasione di ricordare, a proposito della storia della vicina Filottrano del prof. Natalucci (cf. *Picenum Seraph.* VII, 232), che in realtà la parte più alta di Castelfidardo era chiamata *contrada Veraglani*; e ciò ci ha fatto pensare che questo nome potesse derivare da « Veragra » che Plinio colloca tra le città del Piceno e che altri erroneamente pongono in Abruzzo. Ripetiamo qui quanto detto nel luogo citato: non è necessario supporre che Veragra sorgesse sulla stessa collina di Castelfidardo, poiché a taluno potrebbe sembrare troppo vicino a Osimo, sicura città romana. Il punto più elevato di Castelfidardo può aver preso il nome di Veragra dagli abitanti di una zona che portava questo nome e che vi si trasferirono al tempo della costituzione del primo nucleo abitato di Castelfidardo. Se scrivessimo le parole che compongono questo nome separatamente, potremmo comprendere come Ficcardo, o Fidardo, o... Giccardo fosse il « barbaro » che ha lasciato il nome a tutta la collina, dopo l'insediamento sulla cima della stessa degli

sparsi e spauriti abitanti della distrutta Veragra. A monte di Castelfidardo il lavoro del Natalucci, dedicato a Filottrano, segnala resti d'indubbia romanità. Riteniamo che l'esistenza di una Veragra da queste parti meriti di essere attentamente considerata.

P.

C. PIERUCCI - A. POLVERARI, *Carte di Fonte Avellana I (975-1139)*, Roma 1972, XXXVIII-494 pp., 47 tavv. .

Oggi è sorto il sole sugli studi altomedievali marchigiani. Dopo il tentativo, per altro meritorio, di E. Ovidi, che nel 1908 ci ha regalato la trascrizione delle carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, rimaste al I volume e senza indici, e il saggio del prof. Pacini del Regesto dei vescovi di Fermo (codice 1030) limitato ai soli 25 primi documenti, ecco finalmente un'opera di polso, concepita con il proposito di portarla fino in fondo (è annunciata l'uscita del II vol.: 1140-1202), merito di due ecclesiastici: il sacerdote secolare A. Polverari (che presto ci regalerà un'edizione delle carte della diocesi di Senigallia) e il tenace monaco camaldolese, don Celestino Pierucci, che ha elevato a S. Pier Damiani il più bel monumento nel IX centenario della sua morte. Siano benedetti! In quest'epoca in cui i sacerdoti si perdono in dolciastre attività liturgico-pastorali, trovare due sacerdoti dallo spirito antico (uno è giovanissimo!) è una specie di consolazione.

Il lavoro si presenta con una decorosa veste tipografica che l'editore E. Mazza di « Edizioni di Storia e Letteratura » di Roma (via Lancellotti, 18) e le « Arti Grafiche di Città di Castello » hanno saputo dargli: caratteri ben scelti, carta opaca e giusto formato (253-173mm) che fa parte della dignità di un libro. Anche in questo vi è un intramontabile gusto d'antico.

L'opera entra nella collezione: *Thesaurus Ecclesiarum Italiae*, aperta a tutte le regioni d'Italia, tra le quali, alle Marche, è stato assegnato il nr. 9 e le *Carte di Fonte Avellana* aprono la serie dei volumi destinati ad illuminare la nostra regione. Quale bella occasione perché il prof. Pacini, prendendo esempio da questo, completi il suo lavoro sul cod. 1030 di Fermo (fondamentale per le Marche centro-meridionali) ed altri si prendano la cura di portare a termine il lavoro dell'Ovidi sulle carte dell'abbazia di Fiastra!

Se si potesse giungere a tanto (e un giorno certo ci si arriverà) allora tutta l'area marchigiana sarebbe coperta da opere del genere e si potrebbe cominciare a studiare la vita della regione nei suoi periodi più bui, ma più ricchi dei germi dell'età che vide il sorgere dei comuni, in cui i servi della gleba venivano affrancati con le parole « liberi ut cives romani ».

Abbiamo esaminato attentamente il volume anche perché, nell'area delle carte di Fonte Avellana, vi rimbalza qualche cosa della storia di Sarano, o meglio dei Signori di Brunforte che avevano un feudo anche lungo il Cesano, ma la cui storia più antica è quasi tutta nel cod. 1030 di Fermo

e nelle carte dell'abbazia di Fiastra; e vi abbiamo trovato gli stessi nomi che figurano tra gli antenati dei signori di Brunforte.

Nello scorrere le carte siamo andati, per così dire, alla scoperta di nomi, cose, istituti romani nelle Marche e delle voci che attestano la profondità e l'estensione della sovrapposizione dell'elemento barbarico che a un certo punto sembra soffocare quello romano.

Lo studio, rivolto a questo scopo, è agevolato da ben sette indici di nomi e cose diverse, il IV dei quali è dedicato ai nomi di persona (*andronomimi*), il V ai toponimi, il VI ai santi e cose ecclesiastiche, il VII alle « cose notevoli », ossia alle parole che hanno un particolare significato e valore storico, giuridico, sacrale. I nomi di stampo germanico sono di gran lunga più numerosi; a portare quelli romani sono per lo più monaci, servi dei monasteri, « livellari » (fittavoli), notai. Non mancano nomi greci (*Anestasi*, Teodoro...) a motivo della vicinanza delle terre dell'abbazia al litorale adriatico, dove la presenza bizantina è durata più a lungo.

Tra quelli germanici ve ne sono alcuni di schietta impronta longobarda: *Adelagi*, *Adelberga*, *Luitprando*, *Ermengarda* (frequente), *Gisa*, *Guilla*, *Inga*, *Guinisi*. Ma, a parte i nomi, che a un certo punto non sai distinguere a quale gruppo germanico appartengano, è certo che le *istituzioni* (leggi, consuetudini) franche o saliche bilanciano quelle longobarde, a differenza di quanto avviene nelle Marche centro-meridionali in cui le istituzioni longobarde, espresse dalle parole *secundum legem meam longobardorum*, oppure *sicut in edictis longobardorum continet pagina*, prevalgono in modo quasi assoluto. Ciò può dipendere dal fatto che i longobardi si stabilirono più saldamente nell'Appennino centro-meridionale, lungo la diagonale Spoleto-(Camerino)-Fermo, mentre la loro spinta verso Est fu fortemente ostacolata dai bizantini di Roma e di Ravenna decisi a difendere il corridoio che li univa (Perugia, Gallese, Orte), con lotte rabbiose e prolungate. Notiamo anche alcuni nomi *provenzali* e *borgognoni* (Guido, Lamberto, Ugo...) legati alle vicende del ducato di Spoleto, soggetto, per qualche tempo, a personaggi di tal nome.

Tra i toponimi ritorna il *vicus Bulgarorum qui vocatur sclavinorum*, di cui il Polverari si è occupato in un altro suo studio (cf. *Picenum Seraph.* VII, 230) e merita di essere sottolineato *Camorena*; nella carta che reca questo nome, ricorrono luoghi del contado di Camerino, dove, sulla destra del fiume Chienti, a monte di Valcimara, un'altura viene chiamata Camerina (vulgo *Camorina*); ma non osiamo credere che sia la stessa, anche se prossima a un cenobio benedettino (*S. Benedetto del Sasso del Ladrone*). È importante tuttavia la parola che ricorre in nomi affini (*Camerano*, *Camerata*, ecc.) dati a luoghi posti in alto, di origine umbra; v. lo studio del Radke (*Camerino città umbra*); a proposito dell'identità tra *KAMARS* e *KAMUSIA* da lui sostenuta per via del rotacismo (inserimento di una *r* al posto di una *s* tra due vocali) si può osservare che una stessa identità di significato si riscontra nel linguaggio appenninico di alcuni secoli fa, tra *camora* (camera), vestaglia e *camisia* (camicia, càmice).

Non vediamo elencato *colupna* (colonna) che pure ricorre in alcune carte e che potrebbe riferirsi a cippi confinari e in particolare a quelli messi in opera dagli agrimensori romani.

La *Nebula de Corgnole* non ci sembra quella che fluisce a S. Lorenzo in Campo, poiché fa confine con il fiume Sentino (Sassoferrato); deve dunque trattarsi di un torrente che irriga il territorio di Sassoferrato, tra questo comune e Genga e che porta appunto il nome di *N(i)evola*. Sono dunque tre le *Nebule* o *Nevole* che scaturiscono all'incirca tra il territorio di Sassoferrato e quello di Arcevia (Nevola del *Misa*, del *Cesano*, del *Sentino*...) e tutte hanno la stessa origine da *nebula*, forse per quello strato di caligine che spesso si sovrappone al corso dei fiumi. Il nome ricorre anche in altre parti dell'Appennino centrale, dove è il nerbo della lingua italiana.

Sorti, *sortes* non va confuso con Sorchio di Frontone, a meno che non si possa dimostrare una simile, difficile, derivazione del nome. *Sorti* ha un valore suo proprio da *sortes* (terre precedentemente divise e sorteeggiate); ed esistono paesi così chiamati. Notiamo anche il valore di *fundus publicus* che in una carta più tardiva diventa *funfo lo Piobbico*, e siamo dunque al Piobbico di Pesaro che ci richiama quello di Sarzano: un'altra espressione degli agrimensori romani, denotante un'area non divisa, o assegnata, in cui a ognuno era lecito pascolare o far legna.

Vedano presto le Marche altri di questi libri e allora si apriranno alla conoscenza tanti luoghi che ora ci nascondono la loro storia e il cui nome alle volte ci appare così strano!

G. PAGNANI

A. BITTARELLI, *Pieve Bovigliana e il suo Museo*, L'Aquila [1972], 117 pp. .

Il saldo, colto e schietto clero camerinese ha un particolare amore per la propria terra, che fiumi, rocche, valli, montagne, piccoli centri abitati rendono straordinariamente varia e interessante, e, allargando un po' il discorso anche ai paesi vicini, si può affermare che proprio da codesto clero sono venuti alle Marche i più alti dignitari e i più validi studiosi. La tradizione continua. Questo libro ci narra come un volenteroso parroco (oggi vescovo), non disperdendo, ma raccogliendo i resti dell'antichità, può aver dato vita a un museo di cui il libro racconta la sua nuova sistemazione.

Ma accanto a lui figurano altri amanti di cose camerinesi, il Bocconera, il Corradini e l'autore del libro, che greggiano insieme per illustrare quello che fu l'antico volto di Camerino, sacro e profano; e sia giusto ricordare anche l'attuale parroco di Pievebovigliana e altri sacerdoti, proprio di quella zona, che noi abbiamo visto lavorare con le proprie mani per scoprire e ricomporre quanto di più antico offrivano le loro chiese.

Il libro s'apre con una ben centrata disquisizione su Pievebovigliana. Crediamo che occorra fermarsi al Bovilianus [fundus], dal proprietario BOVLIVUS, senza escludere la più ampia ipotesi del Bocconera. Forse per la *plebs* (Pieve) che fa parte del nome, occorre correggere l'opinione del Fe-

liciangeli; ci sembra di poter dare alla stessa un'epoca parecchio più antica (pre-barbarica).

Tra gli oggetti del Museo, al primo posto figura un'iscrizione picena, o, forse, più probabilmente, umbra (« Pietra di Fiordimonte »). Il territorio di Pievebovigliana è simile a un bacino dove si attenuano e si annullano le ultime propagini dei Monti Sibillini, e il risalirle è agevole. In realtà la località serviva di transito alle carovane che dall'Umbria (area di Poligno) attraversavano diagonalmente l'Appennino e si attestavano a Pian di Pieca, senza percorrere l'ampio arco di Caldarola, per la quale, anticamente, mancava l'attuale, agevole via di comunicazione. È un tragitto da cui riteniamo che abbia preso vita lo sparso insediamento che va sotto il nome di Fiastra, sulla stessa linea Pievebovigliana-Pian di Pieca, donde la strada, divenuta più agevole, proseguiva per i centri romani di Urbisaglia e Falerone.

Dopo l'introduzione di carattere storico, l'autore tratta della chiesa parrocchiale di Pievebovigliana e della sua cripta « fino al 1922 adibita a cantina e a dispensa » (oh, senso pratico dei nostri antenati!) e delle pitture e delle iscrizioni che le adornano. Il Museo occupa una descrizione a parte. Vi sono raccolte lapidi, utensili, ornamenti, monete e dipinti di Cola di Pietro, Venanzo da Camerino, Simone de Magistris.

Il Bittarelli non rinuncia a parlare anche dei luoghi che costituiscono il comune di Pievebovigliana e il cui solo nome, talvolta, è una pagina di storia: *Pompeiano*, bel prediale romano nell'area dell'antico convento francescano di Ponte la Trave, sede di un antico monastero femminile che il popolo indica ancora con la voce *Monistitù* (monastero). Ponte la Trave (un luogo ricordato dai *Fioretti di S. Francesco*) dice da solo quando il fiume Chenti, che scorre lì accanto, era attraversato da un rustico ponticello. L'autore parla anche di S. Maroto, forse la chiesa più antica e, nel suo stile, bella delle Marche (anche ad essa un sacerdote sta dedicando le sue cure). S. Maroto, i ruderi del *monastero* di Monastero che si affaccia su Pian di Pieca, S. Claudio al Chienti, in quella stessa direzione, ma molto più a valle; la « torre » di Cerreto d'Esi e la non lontana chiesa di S. Vittore alle Chiuse, sono le costruzioni più antiche del periodo longobardo-bizantino che noi conosciamo nelle Marche. (Ai piedi di Monastero, ma dall'altra parte del fiume, nel cavo di una roccia chiamata *Grotta dei Frati* è nascosta una chiesetta seminterrata, il cui vero nome è S. Egidio: coraggio, scavatori; forse è un'opera dei Franchi, come il nome, le fattezze e altri indizi lasciano intendere).

Sentiamo di dover rivolgere un elogio anche all'editore Japadre de l'Aquila, già affermatosi nel suo campo. Egli sembra prediligere le edizioni d'arte e questa è la seconda di una serie dedicata alle Marche, raccomandabile sotto ogni punto di vista: maneggevolezza del formato, bellezza della carta e dei caratteri, finezza e ricchezza delle riproduzioni.

P.

A. PENNACCHIONI, *Testimonianze dell'epoca romana in Cingoli*, ivi 1972, 102 pp.

La ricerca di Adriano Pennacchioni, nella ricchissima messe storica della sua città, si era finora orientata alla agiografia medioevale: *L'ordine benedettino di S. Silvestro in Cingoli nel secolo XIII*, Macerata 1967; *Giuliano vescovo di Cingoli nel sec. VI*, Macerata, 1967.

Lo sapevamo da anni intento a raccogliere testimonianze romane che in quella zona sono eccezionalmente numerose. E questo volume viene a integrare una duplice lacuna, quella di uno studio sistematico sul territorio cingolano in sé e per lo spazio lasciato inesplorato dal volume che all'età romana e preromana dedica « Studi Maceratesi » del 1970.

La bibliografia sulla romanità e sugli scavi nel Cingolano si limita a pochi cenni, dal vecchio AVICENNA, *Memorie della città di Cingoli*. Tesi, 1644; a F. M. RAFFAELLI, *Della antichità cristiana di Cingoli*, Pesaro, 1762; S. SERVANZIO COLLIO, *Scavi in S. Vittore di Cingoli*, Macerata, 1963; L. COLINI-BALDESCHI, *Statuti del comune di Cingoli*, Cingoli, 1904...

Pennacchioni ha lavorato di più sulle relazioni inedite sugli scavi del 1830, 1843, 1845, 1894, 1904, 1957, conservate nell'archivio comunale e, dato il carattere della stragrande maggioranza dei reperti, sul *Novus Thesaurus Veterum Inscriptionum* del Muratori e, naturalmente, sul CIL del Mommsen. Si tratta di una elencazione di ben 47 lapidi, tuttora sparse in collezioni pubbliche e private, di cui dieci di recente ritrovamento, la maggior parte con testi commemorativi, altre con dedecazioni di natura religiosa e civile, altre funerarie, collocabili tra il I secolo a C. ed il III dell'epoca volgare.

Il volume comincia con un profilo *Nuclei romani nel Cingolano*, continua con note sulle fonti e la letteratura, per poi affrontare il discorso sulle lapidi, la loro ubicazione attuale, trascrizione, storia del ritrovamento e letteratura di ciascuna, riproduzioni fotografiche, ricca serie di appendici che trascrivono nomi propri e appellativi, le opere pubbliche celebrate, cariche, ecc., l'ubicazione attuale e il luogo di ritrovamento, le dieci lapidi inedite di recente rinvenimento, le fonti di ciascuna lapide, l'elenco di quelle importate, dubbie o false.

Nel complesso un lavoro ordinato, che ripropone uno scopo, anche se non dichiarato: raccogliere in un museo unico la vasta messe, correlandola con altro materiale archeologico ancora « recuperabile perché se ne conoscono i depositi o solo perché la generosità di privati sarebbe stimolata dalla vigile diligenza pubblica ».

Si veda lo spettacolo dignitosissimo offerto da Sanseverino che ha saputo allestire il più vistoso museo archeologico (Cingoli lo supererebbe) della zona, proprio riunendo quanto comunità e privati già possedevano e la piccola raccolta di Pievebovigliana, rimessa ora in luce, che illustra con vivacità eccezionale alcuni millenni di storia.

Se lo studio del Pennacchioni raggiungesse lo scopo del museo, la fatica sarebbe ampiamente ripagata.

A. BITTARELLI

V. G. SABATELLI O.F.M., *Gli scritti di S. Francesco d'Assisi*, S. Maria degli Angeli 1971, 168 pp. .

Non saprei con chi mi debba congratulare di più: se col Padre Cristoforo Cecci per aver iniziato un'agile collana di « Testi Francescani », o col P. Giacomo V. Sabatelli per aver realizzato questa nuova traduzione degli « scritti » di S. Francesco. Opera quasi necessaria in questo clima di ritorno alle sorgenti, iniziate col Vaticano II!

E' vero che negli ultimi anni vi si erano cimentati altri, tra cui basterà citare il Vicinelli (1955) e il Niccoli (1967), ma senza rendere un reale servizio al popolo di Dio, perché le loro edizioni uscivano col fascino di una superba eleganza, pagata caramente. Per nutrire la pietà ed arricchire la cultura ascetico-letteraria, restava sempre sulla breccia la ormai vecchia traduzione del P. Facchinetti, risalente al 1921, anche se parzialmente riveduta ed aggiornata nelle note dal P. Giacomo Cambell (1962) la cui opera in questo campo di studi merita di essere particolarmente apprezzata.

Piace proprio la veste tipografica con cui si presentano questi « Scritti »: un libro semplice, maneggevole ed arioso, senza rilevante apparato scientifico, senza nessuna appariscenza di vanità esteriore, a prezzo veramente economico (L. 800)!

Dopo una brillante introduzione (p. 5-28), uno schizzo di cronologia degli « Scritti » di S. Francesco (p. 29-30) e una brevissima bibliografia (p. 31-35), l'opera viene divisa in tre sezioni: 1) « Norme di vita e ultime volontà » (p. 39-90); 2) « Consigli e Lettere » (p. 93-138); 3) « Laudi e Preghiere » (p. 141-176).

Nulla da osservare sulla scelta degli « Scritti » autentici di San Francesco, perché nella loro ricognizione il traduttore ha seguito la direttiva degli studiosi oggi più qualificati: P. Cambell, P. Esser, P. Grau, P. Flood... che cercano di ampliare il ridotto numero dato dalle edizioni critiche, già famose, del Böhmmer e dei Padri di Quaracchi (1904), e neppure sulla disposizione in tre sezioni, in quanto vi gioca molto il criterio soggettivo, sempre variabile secondo i punti di vista.

Anche la traduzione mi sembra in genere sorvegliata, accessibile e fedele, pur non essendo meccanica e letterale come avviene per la « Lettera » a Frate Leone (p. 120) o troppo libera come al cap. IX della Prima Regola (p. 51).

Mi permetto alcuni rilievi sul contenuto e sulla forma letteraria; rilievi che potrebbero essere utilizzati per future edizioni che auguro di tutto cuore.

Un certo fraseggio sibillino rompe inaspettatamente, proprio in fine, l'atmosfera calda di misticismo della bella introduzione (p. 28); non si riesce ad intuire le ragioni, perché nella « cronologia » (p. 29) la « Lettera ad un Ministro » sia datata « prima della Regola non bollata », quando tutto milita per un tempo posteriore; nella « bibliografia » (p. 33) non andava dimenticato il volume del P. Quaglia, « Origine e sviluppo della Regola francescana », Napoli, 1948, né il suo articolo sul « Laurentianum », 1968, p. 85-91: « Il prologo della Regola non bollata », direttamente

attinenti a problemi critici dell'argomento trattato; si resta alquanto sorpresi per certe scelte di testo originale: « cellarii » (cantinieri) invece di « cancellarii » (p. 45), pur sapendo che tutto fu possibile in quei primordi di vita francescana...

Per la forma letteraria della traduzione che merita un rinnovato elogio, ecco i punti meno felici: la mancanza di una identica linea nel tradurre la stessa parola: per es. « religio » è resa indifferentemente con « ordine » o « religione » (p. 39, 73); qualche latinismo: « consuetudine » per « frequenza » (p. 54); una soppressione che sembra arbitraria: per due volte non è tradotto l'aggettivo « santissimo » (p. 85, 89); un periodo disarticolato: « E a tutti... a cui... » (p. 117); un bisticcio inutile nell'accostamento dei pronomi « loro = gli » (p. 43, 75). Il verbo poi « ripetere » non può essere inteso come « rappezzare, cucire uno strappo », ma come « rafforzare, foderare » (p. 41, 73) - Cfr., a proposito, la nota 17, p. 115 dell'« Origine e sviluppo... », op. cit. del P. Quaglia.

Non per pignoleria o esibizionismo ho rilevato questi difetti in un'opera che sarà largamente benefica e benemerita per la diffusione della spiritualità francescana, ma sperando di rendermi utile nell'uso della « lima » oraziana.

A. QUAGLIA

STANISLAO DA CAMPAGNOLA O.F.M. Capp., *L'« Angelo del sesto sigillo » e l'« Alter Christus »*. *Genesi e sviluppo di due temi francescani nei secoli XIII-XIV*, Roma 1971, 322 pp. .

La collana « Studi e Ricerche » dell'Istituto Francescano di Spiritualità alla « Pontificia Università Antoniana » di Roma, si apre molto opportunamente con questo libro del P. Stanislao da Campagnola, O. F. M. Cap., incentrato su S. Francesco e sul suo contesto storico-spirituale. I due temi: « Angelo del sesto sigillo » e « alter Christus » vengono seguiti nella loro genesi e sviluppo durante i secoli XIII e XIV, quando più fervido era il lavoro della loro elaborazione.

La successione dei sette capitoli scopre la vastità degli interessi culturali e la serietà della ricerca che non lascia nulla di intentato. Dopo aver delineato la « novitas » gioacchimita (cap. I) e quella francescana (cap. II), se ne studia la confluenza nell'Ordine attraverso due celebrazioni di S. Francesco: « Alter Angelus » e « alter Christus ». S'incomincia « dalle prime biografie (Celano) allo scandalo dell'« Evangelium aeternum » di Gerardo di Borgo S. Donnino (cap. III); si prosegue, indagando « la proclamazione dell'alter Angelus nella Legenda Major di S. Bonaventura » (cap. IV) e « nella letteratura francescana non ufficiale » (cap. V); si tocca l'acme nell'« inquietante connubio fra le due celebrazioni nella lotta degli spirituali » (cap. VI), per quietarsi « nell'eredità di due celebrazioni » nella tradizione dell'Ordine, nelle manifestazioni pittoriche (Giotto), poetiche (Dante), letterarie (Fioretti) e nel dinamismo riformistico francescano (cap. VII).

Il tema delle interferenze tra gioacchinismo e francescanesimo non

è nuovo per gli studiosi che già nel passato hanno sudato per districare tale problema. Purtuttavia il P. Stanislao è riuscito a renderlo attuale, caricandolo di prospettive inedite e avviandolo ad una sistemazione di fondo. Il quadro non si presenta sempre limpido a prima vista, perché l'argomento impegna l'autore in ricerche di convergenze e di confluenze non del tutto evidenti e parallele, ma insegue con molta pazienza ed acume critico.

Non si notano forzature di rilievo, anche se tutto non si può approvare a pieni voti, come per es. l'interpretazione dell'opera letteraria e politica di governo di S. Bonaventura, la persistenza sulla tonalità polemica dei Fioretti. A questo proposito, cfr. P. A. Quaglia, « Il mondo ideale dei Fioretti » in *Studi Francescani*, 1959, p. 3-9. Altre idee, invece, ci sembrano ben centrate ed enucleate contro certi equivoci sempre ricorrenti: la mancanza di una dimensione escatologico-gioachimita in S. Francesco (p. 48, 124, 180) e il relativo rapporto del Santo con gli eretici del tempo (p. 54).

Pur essendo un lavoro storico-scientifico, la lettura non è affatto pesante ed ossessiva; anzi vi si sente la gioia di riandare, con qualche compiacente abbandono, alle fresche origini di fenomeni di grande importanza, quali il gioachimismo, il francescanesimo e lo « spiritualismo ». Una cultura sobria accompagna il lettore richiamandolo continuamente agli autori preferiti: R. Manselli, L. Salvatorelli, Fratrien de Paris, Ilarino da Milano... che danno il tono di marcia all'esposizione.

Sarebbe stata utile, data l'indole delle ricerche, una bibliografia generale sull'argomento e si sarebbe desiderato una maggiore diligenza nella revisione delle bozze per evitare imprecisioni nelle note — risultano errate le note: 78 (p. 81); 56 (p. 151); 48 (p. 308) —, disarticolazioni di periodi (p. 119) e frequenti ripetizioni (passim).

Sono piccole mende che non incidono affatto sulla bravura dell'opera che resta caratteristica di una ricerca e di uno stile di lettura su documenti già noti.

A. QUAGLIA

CRONACA DEL CONVEGNO

Per la seconda volta (e non sarà probabilmente l'ultima) l'ospitale Casa « S. Francesco d'Assisi » di Loreto ha accolto i partecipanti al convegno dedicato ai *Monti di Pietà* di cui questo fascicolo raccoglie gli atti.

Raramente ci è accaduto di notare un così alto e vario numero di partecipanti: studenti e studentesse di storia economica, alunni e professori dei luoghi più diversi, direttori di Archivi di Stato (Ancona, Macerata...), oltre al consueto stuolo di coloro che ci seguono ormai da cinque anni, tra i quali non mancavano i maggiori conoscitori di storia francescana del Quattrocento.

La varietà dei temi e, stiamo per dire, dei relatori — abbiamo portato al convegno anche il Rabbino Capo di Livorno, Dott. Laras, e il Rabbino di Ancona, Dott. Tagliagozzo — e l'interesse dell'argomento che illustra un aspetto dell'attività dei Francescani sul piano pratico al di fuori delle cattedradite discussioni che non sono quelle che giovano di più all'elevazione morale e spirituale dei singoli e della società, hanno creato attorno al convegno un'atmosfera di vivo interesse e simpatia che non si è spenta con il convegno: ci sono giunte proposte di collaborazione anche dopo la chiusura: ad alcune è stato possibile dare accogliimento subito; altre lo troveranno in seguito.

I temi svolti hanno toccato gli aspetti principali dei Monti di Pietà: il riassunto del P. Ghinato, maestro in materia, può servire di guida ai futuri studi sulla pia istituzione. I testi con cui alcuni oratori hanno arricchito le loro relazioni (e che occupano complessivamente un terzo della rivista) sono una fonte diretta per l'ulteriore studio dei Monti di Pietà in altri luoghi.

D'Alatri e Laras, da punti diversi, hanno trattato dei rapporti vivissimi e tesi nel passato tra Ebrei e frati Minori, trovandosi d'accordo su una valutazione che spiega, sdrammatizza e giustifica per ambe le parti il feroce contrasto.

Il convegno si è svolto con assoluta puntualità secondo il minuto orario fissato: la relazione del P. Pagnani (*Una questione di priorità...*) appena accennata al convegno per non cadere oltre i limiti dell'orario da lui stesso stabilito appare ora in questo fascicolo nella sua stesura completa e restituisce a una città delle Marche un primato che per ora rimane il più saldo.

Ringraziamo il P. L. Tasselli, Ministro Provinciale, che ha aperto il convegno e ne ha favorito lo svolgimento e il P. Felice Picciotti, superiore della Casa « S. Francesco d'Assisi » per l'ospitalità fraternamente e gentilmente offertaci e l'efficienza con cui ha saputo attrezzare la splendida *veranda-Auditorium* per le esigenze del nostro convegno.

I N D I C E

1. - Atti del IV Convegno di Studi celebrato a Loreto (Ancona) il 25 Aprile 1972 e dedicato ai *Monti di Pietà e le attività sociali dei Francescani nel Quattrocento*.

ALBERTO GHINATO O.F.M., <i>I Monti di Pietà istituzione francescana</i>	pag. 7-62
MARIANO DA ALATRI O.F.M. Capp., <i>Francescani e banchieri ebrei nelle città d'Italia durante il Quattrocento</i> »	63-73
GIUSEPPE LARAS, <i>Evoluzione del concetto di usura nel Giudaismo e riflessioni sui moventi della critica minoritica nei confronti del prestito ebraico</i>	» 74-88
GIOVANNI ANNIBALDI, <i>I banchi degli Ebrei e il Monte di Pietà di Tesi</i>	» 89-129
CORRADO LEONARDI, <i>Le origini francescane del Monte di Pietà di Urbana</i>	» 130-161
MARIO SENSI, <i>Fra Andrea da Faenza istitutore dei Monti Frumentari</i>	» 162-257
GIACINTO PAGNANI O.F.M., <i>Una questione di priorità: Ascoli o Perugia?</i>	» 258-287

2. — Studi vari

CARLO GRILLANTINI, <i>Gli statuti del Monte di Pietà di Osimo</i>	» 288-296
GIUSEPPE CHIARETTI, <i>Un Monte di Pietà a Leonessa anteriore al 1446?</i>	» 397-314

3. — Recensioni

M. MARTELLI, <i>Storia del Monte di Pietà in Lugo di Romagna</i> , 1546-1968 (R. Rilli)	pag.	315-318
G. MASCIA, <i>La confraternita dei Bianchi della Giustizia a Napoli « S. Maria Succurre Miseris »</i> (G. Pagnani)	»	318-319
— <i>Risultati e prospettive della ricerca sul Movimento dei Disciplinati</i> (G. Pagnani)	»	320-321
G. GRILLANTINI, <i>Storia di Osimo</i> , II ed. (G. Pagnani)	»	321-322
P. PIGINI - P. BONTEMPI, <i>Vita e Statuti di Castelfidardo</i> (G. Pagnani)	»	322-323
C. PIERUCCI - A. POLVERARI, <i>Carte di Fonte Avellana</i> (G. Pagnani)	»	323-325
A. BITTARELLI, <i>Pieve Bovigliana e il suo Museo</i> (G. Pagnani)	»	325-326
A. PENNACCHIONI, <i>Testimonianze dell'epoca romana in Cingoli</i> (A. Bittarelli)	»	327
V. G. SABATELLI, <i>Gli scritti di S. Francesco d'Assisi</i> (A. Quaglia)	»	328-329
STANISLAO DA CAMPAGNOLA, <i>L'« Angelo del sesto sigillo » e l'« Alter Christus »</i> (A. Quaglia)	»	329-330

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE DELLA RIVISTA

STROZZIERI Leo [O.F.M.], *Parole infernali*, [Firenze 1971], 22 cm., 60 p.

DOMANSKI - WOJTCZAK, P. *Massimiliano Kolbe vero francescano dei nostri tempi*, seconda ed. [Roma 1971], 21 cm., 94 p., ill.

CARLO DA SEZZE (s), *Opere complete*, introduzione e note di p. Raimondo Sbardella O. F. M., Roma 1971, 25 cm., volumi 4° e 5°, ill.

PETRI LOMBARDI, *Sententiae in IV libris distinctae* T. I, pars I, Prolegomena, Grottaferrata 1971, 25 cm., 169 p.

id., T. I, pars II, liber I et II, Grottaferrata 1971, 25 cm., 642 p. (*Spicilegium Bonaventurianum* IV).

CARILE Antonio, *Salimbene e la sua opera storiografica*, Bologna 1971, 22 cm., 89 p.

ESSER K. - OLIGER R. O.F.M., *La tradition manuscrite des opuscles de Saint François d'Assise, préliminaires de l'édition critique*, Roma 1972, 22 cm., 161 p. (*Subsidia scientifica franciscana* 3).

— *Alemania Franciscana Antiqua*, Band XVII, Landshut 1972, 24 cm., 283 p., ill.

FRANCESCO D'ASSISI (s), *Gli scritti*, a cura di Giacomo V. Sabatelli, Assisi [1971], 19 cm., 178 p. (*Testi francescani* collana diretta da fr. C. Cecci o.f.m. 1).

— *Chiesa di S. Angelo dei Frati Minori* - Guida storico-artistica a cura di A. Mosconi e F. Olgiati, O.F.M., Milano 1972, 20 cm., 144 p., ill.

SABATTINI Alberto O.F.M., *Storia e leggenda nei peristephanon di Prudenziò*, Torino 1972, 24 cm., (estratto da *Rivista di Studi Classici* a. XX, fasc. 1° e 2°, pp. 3-24; 27-61).

- MORELLI Roberto O.F.M., *San Sebastiano alle Catacombe*, Roma 1971, 24 cm., 174 p. ill.
- PALUMBO G. - BLAKE H., *Ceramiche medioevali assisane*, Assisi 1972, 24 cm., 53 p., ill.
- PALUMBO Giuseppe O.F.M. Conv., *Vasi medioevali di Assisi*, Faenza 1971, 24 cm.
- ZUCCONI Gelasio O.F.M., *La Provincia Romana dei frati Minori dei SS. Apostoli Pietro e Paolo*, [1972], 21 cm., 246 p.
- STANISLAO DA CAMPAGNOLA O.F.M. Capp., *Biografie del duecento francescano*, Perugia 1972, 24 cm., 437 p.
- BUGATTI B. O.F.M., *Antichi villaggi cristiani di Galilea*, Gerusalemme 1971, 24 cm., 333 p., ill. (*Pubblicazioni dello Studio Biblico Franceseano*, coll. min., n. 13).
- ZENOBI G. Bandino, *La classe dirigente delle « Terre » della Marca e la sua organizzazione istituzionale nel sec. XVIII*, estratto da *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata*, III-IV (1970-1971), 581-612 pp.
- IOLI Marco, *Il sarcofago paleocristiano di Catero nel duomo di Tolentino*, Bologna [1971], cm. 24, p. 74, ill.
- *Studi Montefeltriani*, Milano 1971, cm. 25, p. 138 (Società di Studi Storici per il Montefeltro, collana di studi e testi, 1).
- A. PAGNANI, *Storia del Castello di Coldellanoce*, Sassoferrato [1972], cm. 21, p. 127, ill.
- *Miscellanea Sentinate e Picena III*, Sassoferrato Sett.-Dic. 1971, p. 227.
- G. LARAS, *La « Compagnia del riscatto degli schiavi » di Livorno*, estr. da « Rassegna mensile di Israel », Luglio-Agosto 1972.
- ID., *Una composizione poetica del secolo XIII per un terremoto ad Ancona*, estr. da « Rassegna mensile di Israel », Gennaio 1973.
- T. CERMINARA O.F.M., *Biografi e Biografie di S. Giacomo a Napoli*, Napoli 1972 (Collana di Studi Giacomiani, 6), fac-simil., ill.

(Il seguito al prossimo fascicolo)

Con autorizzazione del Tribunale di Ancona del 13 Marzo 1969 (n. 6/69)

GIACINTO PAGNANI, Direttore responsabile

TIPOGRAFIA MACERATESE, Macerata, Corso della Repubblica, 24, Tel. 25-57

DANIELE CAPONE O.F.M.

S. GIACOMO DELLA MARCA
NEL ROTOLO REMISSORIALE
DELLA SUA BEATIFICAZIONE (1624)

Convento S. Francesco al Vomero, via Luca Giordano, 2 - 80127 Napoli, [1972], 235 pp. L. 3.000.

Il gruppo di studio su S. Giacomo della Marca, costituito da alcuni padri della Provincia di Napoli, del quale abbiamo già fatto lode (cf. *Picenum Seraph.*, VIII, 1971, *copertina*) si arricchisce di un nuovo nome, il P. D. Capone, che fa conoscere un « rotoło » di pergamena in cui sono raccolti gli articoli sui quali dovevano essere interrogati i testimoni chiamati a deporre nel processo che portò alla beatificazione di S. Giacomo della Marca (12 Agosto 1624). Negli articoli, 60 di numero, più gli *addizionali*, è riportato, tra l'altro, un sunto della vita di San Giacomo della Marca tratto dalle opere di fra Venanzio da Fabriano e da altri biografi.

SILVESTRO CANDELA O.F.M.

S. GIACOMO DELLA MARCA
E S. MARIA LA NOVA DI NAPOLI

Ibid., 1972, 117 pp., 66 tavole, L. 3.500.

Mancava finora uno studio sui rapporti tra S. Giacomo, finito quasi per caso a Napoli, in una regione da lui meno battuta, per la chiamata di un re, e i frati che l'hanno ospitato e che non potevano non vedere in lui un confratello venuto da molto lontano e la città di Napoli che ne conserva il corpo e lo venera tra i suoi protettori. Il P. Candela, animatore degli studi su S. Giacomo della Marca tra i suoi confratelli e nostro carissimo collaboratore ed amico, ci racconta tutto questo con la finezza, la sincerità e la discrezione che lo distinguono.

A questo aspetto dei rapporti tra S. Giacomo e Napoli, che occupa il primo capitolo, nei successivi, l'A. tratta con larghezza degli scritti riguardanti S. Giacomo e la chiesa che ne conserva le spoglie (*La Nova di Napoli*), del suo sacro deposito, degli oggetti che si riferiscono al Santo, del culto e della iconografia che integra quella già edita in questa rivista (VII, 1970, 47-98).

DIONYSIUS LASIC' O.F.M.

DE VITA ET OPERIBUS SANCTI IACOBI DE MARCHIA

(Studium et recensio quorundam textuum)

S. Giacomo della Marca ha avuto come biografo un sincero ma troppo semplice fratello laico, fra Venanzo da Fabriano, e parecchi poeti, se i poeti possono dirsi biografi, soprattutto nell'ambito napoletano (il corpo del Santo è sepolto in una chiesa di Napoli), che ne hanno raccontato e magnificato le gesta. Come fonti più genuine si conoscono le annotazioni biografiche sparse negli scritti del Santo, i processi per la sua canonizzazione, gli atti del più antico dei quali (1526) vengono ora pubblicati per la prima volta, le bolle pontificie dirette allo stesso Santo e le relazioni di alcuni coevi.

Per la prima volta il P. Lasic' è penetrato nel ginepraio della bibliografia giacomiana e con il coraggio di un agricoltore deciso a ripulire il proprio terreno, ha scverato le piante sterili da quelle buone, estirpando inesorabilmente le prime; ora il campo appare meno folto, ma più pulito e ci si può accontentare dei frutti che dà.

Il lavoro del P. Lasic' rimarrà per molto tempo un modello di critica storica per chiunque voglia conoscere la realtà dei fatti narrati troppo spesso più con ammirazione che con obiettività. Questo che sta per vedere la luce, sotto l'egida della Biblioteca Franciscana di Falconara M., e l'altro che verrà prossimamente consegnato alle stampe (gli *Acta Santi Iacobi* dello stesso A.) forniranno la base per costruire una biografia del santo marchigiano che farà conoscere anche molte cose del suo Ordine e del suo tempo.

Abbiamo lasciato che il volume venisse edito nella lingua in cui è stato scritto (l'A. appartiene all'odierna Jugoslavia, le cui regioni un tempo, a cominciare dalla natia Croazia, furono battute da S. Giacomo della Marca), poiché essendo diretto ai dotti e alle Biblioteche di tutta Europa, la vecchia lingua madre è ancora un mezzo di comunicazione tra i cultori delle scienze storiche.

P.